



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 28 aprile 2009

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

PARTE I
ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato. “Rapporto semestrale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Lazio, II semestre 2008”.

INDICE

- **Premessa**
- **Il servizio idrico in Italia. Controlli.**
- **Il mercato del Servizio Idrico Integrato in Italia e gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia.**
 - TAR Lazio: sentenza del 7 maggio 2008.
 - Il regime della durata delle concessioni inerenti il Servizio Idrico Integrato affidate senza procedura ad evidenza pubblica e l’art 23 bis legge n.133/2008
- **La pianificazione economico-finanziaria e la tariffa.**
 - Dottrina economico-finanziaria
 - Decreto Legislativo n.152/06 (Codice Ambientale)
 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08.
 - Criticità nell’applicazione dell’art. 156 del d. lgs. n. 152/06.
- **Irretroattività della tariffa**
 - Consiglio di Stato, sezione IV – Sentenza 9 settembre 2008, n. 4301.
 - Art. 54 d. lgs. 446/97.
 - Legge 296/06 art. 1 co. 169.
- **La Tariffa sociale per l’acqua e il Report sociale**
- **Rimborso della quota di corrispettivo riferita al servizio di depurazione non effettivamente fornito-Presupposti- Decorrenza**
 - Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 “ misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge 27 febbraio 2009, n.13 (G.U. n.49 del 28/2/09) art. 8-sexies disposizioni in materia di SII
 - Parere della Corte dei Conti sez regionale per la Lombardia 25/1/2009 (deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 sui criteri del procedimento e formulazione pareri previsti dall’art 7, comma 8, Legge n. 131/2003)
 - Deliberazione Corte dei Conti sez regionale di controllo per il Veneto 11/2/2009 n. 17
- **La gestione del SII negli Ato del Lazio dall’ analisi dei bilanci di esercizio 2007, delle delibere delle Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti e di atti significativi**
 - Ato 5 Lazio Meridionale Frosinone- Acea Ato 5 SpA.
 - Ato 4 Lazio Meridionale Latina- Acqualatina SpA
 - Ato 2 Lazio Centrale Roma- Acea Ato 2 SpA
 - Ato 1 Lazio Nord Viterbo- Talete SpA

- **ATO 3 Lazio Centrale Rieti**
- **Composizione dei Cda delle società partecipate dagli EELL ex art 1, comma 729, legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)**
- **Rapporti informativi trasmessi dai Gestori ai sensi dell'art 28 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione**
 - Acea Ato 2 Spa (I semestre 2008)
 - Acqualatina Spa (2008)
 - Acea ATO 5 SpA (atti MALL 2008)
- **-L'attività della Consulta regionale Utenti e Consumatori del Lazio e la partecipazione ad HYDRICA 2009**
- **Allegati**
- **1. Delibera del COVIRI n. 5 del 21 ottobre 2008**
- **2. DGRL n. 36 del 23 gennaio 2009 Approvazione schema di "Carta dei servizi" e Linee guida del Regolamento di Conciliazione**
- **3. Delibere GRL nn 198, 199, 200,201 del 21 marzo 2008 di nomina Commissari ad acta** per procedere alla stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra AATO 1 e i Consorzi di bonifica Maremma Etrusca, AATO 5 e i Consorzi di bonifica Sud di Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri, AATO4 e Consorzi di Bonifica Agro Pontino, Sud Pontino e Pratica di Mare, AATO 3 e il Consorzio Bonifica Reatina e le relative organizzazioni del SII
- **4. DGRL n. 668/2007**
- **5. Protocolli di Intesa sottoscritti tra Regione Lazio e Autorità d'Ambito** per la realizzazione delle opere individuate dalla deliberazione G.R. n. 668 del 3 agosto 2007 nell'ATO 1, ATO 2 , ATO 3, ATO 5
- **6. Il Settore idrico:** estratto dalla Relazione di G. Barbaresco (Ufficio Studi Mediobanca) del 28 gennaio 2009
- **7. Carta dei Servizi e Regolamento del SII di Acqualatina SpA** (delibera Conf. Sindaci ATO 4 del 12 dicembre 2008/ 23 febbraio 2009)
- **8. A) DGR n. 883/08 e B) nota Direttore Dipartimento Territorio Regione Lazio prot. 2228/2/01 del 4/12/2008 "notifica della DGR n. 883 del 28/11/2008-richiesta chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4"**
- **9. Nota Direttore Dipartimento Territorio Regione Lazio prot. 402/2/01 dell'11/2/09 diffida ad adempiere (ATO 4)**
- **10. Conf. Sindaci ATO4 delibera n.7/2009 all.a),b),c) Chiarimenti e controdeduzioni dell'ATO 4 alla lettera del direttore del Dipartimento Territorio**

“L’acqua che tocchi è l’ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente”

Leonardo da Vinci (Codice Trivulziano)

PREMESSA

Con la riforma del regime delle acque, attuata con la legislazione degli anni 1916-1920, si introduce il riconoscimento della prevalenza degli usi di interesse pubblico generale, connessi alle esigenze dello sviluppo economico, rispetto agli usi individuali privati.

I successivi sviluppi della disciplina giuridica delle acque in Italia confermano un costante tendenza al consolidamento di tale indirizzo con conseguente riduzione della categoria delle acque private e **l'ampliamento della categoria delle acque pubbliche** e ciò per garantire quelle utilizzazioni dell'acqua volte a soddisfare le esigenze economico-sociali di rilevante interesse pubblico, via via emergenti e ritenute dal legislatore meritevoli di tutela, sì da pervenire **nel 1933** (r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775) al principio, legislativamente sancito, **della natura pubblica di tutte le acque suscettibili di usi di pubblico interesse, ferma rimanendo la natura privata delle acque prive di tale requisito.**

Sennonché, nell'ultimo quarantennio, l'enorme incremento dei consumi d'acqua con conseguente carenza di risorse disponibili e il diffuso e crescente inquinamento hanno posto in evidenza le lacune dell'ordinamento giuridico in tema di tutela delle risorse idriche ed in particolare la mancanza di una legislazione adeguata alle moderne esigenze di tutela delle acque e di coevo sviluppo economico.

Inizia quindi nel nostro ordinamento un processo evolutivo di accentuata considerazione dell'interesse pubblico alla tutela della qualità delle acque, in virtù del quale si perviene nel 1976 ad un primo intervento legislativo organico con la **legge 10 maggio 1976 n.319**, nota come legge Merli, **che affronta globalmente il problema degli scarichi dei corpi idrici.**

Tali provvedimento, che peraltro ha segnato una svolta decisiva per un'inversione di tendenza nel settore, si è dimostrato nel tempo insufficiente e comunque poco efficace a causa, tra l'altro, di una lenta ed inadeguata applicazione.

Sul piano legislativo nazionale, nel corso della X legislatura, con l'approvazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo (oggi d.lgs. 152/2006), si recepisce il **principio secondo cui l'uso e la tutela delle acque vanno considerati unitariamente nell'ambito dei bacini idrografici**. Tra gli altri obiettivi da perseguire con i piani di bacino vengono infatti presi in considerazione anche la razionale utilizzazione e il risanamento delle risorse idriche, superficiali e sotterranee.

Per la realizzazione di tali obiettivi occorre peraltro norme volte ad incidere direttamente sulla disciplina all'epoca vigente per gli usi delle acque e per la relativa gestione. A tal fine le prime fondamentali disposizioni vengono inserite **nella legge 5 gennaio 1994 n.36** (oggi facente parte del d.lgs. 152/2006), nota come Legge Galli, dal nome del Deputato proponente e relatore, la quale introduce nell'ordinamento del nostro Paese una **radicale riforma** che ha per obiettivo primario il soddisfacimento della fondamentale esigenza di una gestione delle acque, volta a consentire una utilizzazione accorta e razionale di tale risorsa che ne garantisca la conservazione.

Tale risultato non poteva essere perseguito senza incidere sul regime giuridico delle acque: da qui **l'introduzione del fondamentale principio relativo al carattere pubblico di tutte le acque, superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo**.

La riforma è in effetti basata sul riconoscimento della sussistenza di un interesse pubblico generale alla tutela delle acque nella quantità e nella qualità.

La rilevanza dell'innovazione che interessa maggiormente sul piano operativo è costituita dalla disciplina dei diversi usi delle acque. La generale affermazione di principio, con la dichiarazione della pubblicità di tutte le acque, esprime, in sostanza, una valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico generale ad un controllo della Pubblica Amministrazione sull'utilizzazione di tutte le acque.

Emerge quindi la finalità già indicata e cioè l'esigenza della salvaguardia e conservazione delle risorse idriche, cui viene attribuito carattere assolutamente prevalente, riservandosi in ogni caso la Pubblica Amministrazione il potere riconsentire l'utilizzazione e di stabilirne il relativo regime, secondo le disposizioni vigenti per le acque già pubbliche.

Con specifico riferimento alle esigenze di carattere generale connesse ai bisogni umani, la legge detta **un principio fondamentale che riconosce priorità assoluta all'uso dell'acqua per il consumo umano rispetto agli altri usi del medesimo corso idrico, superficiale o sotterraneo, prevedendo espressamente che gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente ed a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano (con riferimento alla qualità, il riferimento è alle acque sotterranee).**

Nell'individuazione degli interessi generali da salvaguardare, la legge 36/1994 sancisce il principio che gli usi delle acque non possono prescindere da tener conto dell'esigenza del risparmio e del rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

Assume specifica rilevanza il riferimento all'agricoltura, in quanto il fine di non pregiudicare l'agricoltura viene considerato alla pari delle altre finalità pubbliche di interesse generale da tutelare.

Il principio assicura particolare protezione al settore agricolo atteso che si tratta di una regola che dovrà essere rispettata anche dalla Pubblica Amministrazione al momento in cui vengono rilasciate le concessioni per derivazioni di acqua pubblica così come lo stesso principio va rispettato nella definizione del bilancio idrico.

Per tale ragione è stata dettata una norma espressa seconda la quale in caso di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto **deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.** Tale principio è di fondamentale rilevanza giacché, senza tale norma, si sarebbe rischiato che non solo gli usi industriali, ma anche gli altri usi civili come quello delle piscine, dei giardini, delle autorimesse per il lavaggio macchine o per gli usi artigianali potessero prevalere sull'uso agricolo.

La speciale disciplina per l'uso agricolo discende dalla circostanza che l'agricoltura, più di ogni altro settore dell'economia, è fortemente condizionata dalla disponibilità di acqua; l'estrema variabilità del clima ha conseguenze dirette e negative sull'agricoltura.

La mancata sincronia tra il regime temporale delle precipitazioni e la domanda antropica per i diversi usi è particolarmente avvertita nel settore agricolo in quanto la distribuzione delle piogge non è conforme alle esigenze vegetative delle piante e determina in tale settore i

problemi più gravi. Per tale ragione l'Italia è uno dei paesi europei con più elevata aliquota di SAU (superficie agricola utilizzata) irrigata.

Unitamente al nuovo regime delle acque, la legge 36/1994 introduce nel nostro ordinamento anche una profonda rimforma del settore della gestione distinguendo tra servizio idrico integrato, che ricomprende acquedotti, fognatura e depurazione, ed usi produttivi.

Per il **servizio idrico integrato** la **governance** è affidata alla **Autorità d'ambito** che aggrega Comuni e Province su ambiti territoriali delimitati sulla base di confini idrografici. Le Autorità d'ambito avrebbero dovuto procedere all'affidamento della gestione ai privati mediante gare ad evidenza pubblica. La disciplina che regola affidamento è però in continua evoluzione; ha subito negli anni non poche modifiche ed oscilla tra un ordinamento che privilegia un assetto privatistico regolato dal principio della libera concorrenza ed un orientamento che privilegia soluzioni garantite. Si unisce, poi, il problema delle tariffe il cui contestato sistema di determinazione è costantemente in discussione.

Per gli usi produttivi, viceversa, ed in particolare per gli usi irrigui costituenti l'uso produttivo prevalente, si conferma il ruolo dei consorzi di bonifica e di irrigazione, le cui funzioni, negli ambiti territoriali di competenza, vengono estese anche agli usi plurimi delle acque ed al riuso delle acque reflue. Tale scelta, che soddisfa molteplici esigenze territoriali ed economiche e che garantisce gli utenti attraverso l'autogoverno degli enti consortili, corrisponde anche all'impegno di rispettare il principio di sussidiarietà cui deve ormai adeguarsi, anche secondo le regole europee, la governance territoriale.

In particolare per il regime delle acque tale fondamentale regola è stata dettata dalla **Direttiva approvata dall'Unione Europea nel 2000, che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque.**

Tra i principi cardine della Direttiva va ricordato il seguente: **“L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”.**

Su tale proposizione occorrono attente riflessioni giacchè essa pone in evidenza la predominante considerazione dell'acqua come risorsa naturale e non già come bene economico; d'altra parte, in ragione della prioritaria rilevanza di tale principio, la direttiva detta norme che sono, complessivamente e univocamente, finalizzate a garantire la

protezione ed una utilizzazione sostenibile delle acque nel rispetto del principio della sussidiarietà.

Il compendio della Dottrina Sociale della Chiesa nel Capitolo X dal titolo “Salvaguardare l’ambiente” dedica il n. 485 all’acqua con il seguente testo:

“L’acqua per la sua stessa natura, non può essere trattata come una mera merce tra le altre e il suo uso deve essere razionale e solidale. La sua distribuzione rientra, tradizionalmente, fra le responsabilità di enti pubblici, perché l’acqua è sempre stata considerata come un bene pubblico, caratteristica che va mantenuta qualora la gestione venga affidata al settore privato. Il diritto all’acqua, come tutti i diritti dell’uomo, si basa sulla dignità umana, e non su valutazioni di tipo meramente quantitativo, che considerano l’acqua solo come un bene economico. Senza l’acqua la vita è minacciata. Dunque, **il diritto all’acqua è un diritto universale e inalienabile**”.

L’esigenza primaria è, quindi, sempre quella del contemperamento tra utilizzazione e tutela.

Nel ciclo integrato delle acque è necessario coniugare elevati livelli del servizio (standard quali/quantitativi) con il contenimento delle tariffe, in un contesto in cui la spesa pubblica non può più colmare i disavanzi determinati da gestioni inefficienti, sprechi o prezzi troppo bassi.

Fino all’entrata in vigore della riforma del SII la tariffa era comprensiva unicamente dei costi operativi; gli investimenti invece erano sostenuti mediante indebitamento dei Comuni o tramite trasferimenti statali, entrambi alimentati con quanto veniva incassato dalla fiscalità generale.

La nuova tariffa deve remunerare sia i costi operativi della gestione del servizio sia gli investimenti necessari per l’ammodernamento delle reti e degli impianti. Tale tariffa deve essere mantenuta dalle Autorità d’Ambito entro soglie di sostenibilità sociale e devono essere previste riduzioni per fasce deboli.

Il problema della scarsità dei fondi destinabili al miglioramento delle infrastrutture idriche è una questione che riguarda tutte le regioni italiane.

A livello nazionale, secondo i dati che emergono dalla Relazione al Parlamento presentata dal Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche (Coviri) e dalle elaborazioni dei Piani d’Ambito da parte di ANEA (Associazione Nazionale Enti d’Ambito) occorreranno investimenti per circa 61 miliardi di euro, nei prossimi trenta anni.

Si tratta di cifre elevate che solo in minima parte saranno coperte da finanziamenti e/o fondi pubblici.

Gli investimenti dei primi anni di gestione sono particolarmente onerosi in quanto nel sistema Italia il SII risulta sottocapitalizzato e da diversi anni non si fanno significativi investimenti di settore. Se si volesse rispondere solo alle necessità più urgenti riversando totalmente i costi sul sistema degli ATO si produrrebbe o la situazione insostenibile per il cittadino utente o la paralisi.

La Regione Lazio con DGR n. 668/2007 ha previsto un finanziamento pari a circa 365 mila euro per interventi in materia di depurazione e fognatura da destinare ai vari ATO regionali e destinati a non ricadere sulla tariffa del SII.

Altre Regioni ravvisano la necessità di individuare nuove strade

La Regione Emilia Romagna elabora un proprio Metodo Normalizzato nelle more della revisione dello stesso a livello nazionale; seguono le Regioni Piemonte e Lombardia.

La Lombardia ha intenzione di istituire un fondo rotativo messo a punto dalla finanziaria regionale, la Finlombarda SpA. Il Fondo Public Utilities verrebbe costituito con una capitalizzazione di Finlombarda SpA: si vuole fare in modo che i proventi da tariffe non siano l'unica fonte di entrata degli ATO dando la possibilità di ottenere sicuri canali di finanziamento agevolati, con il reperimento di fondi sul mercato finanziario e senza garanzie reali (finanziamento corporate) ovvero a basso tasso di interesse e con un lungo periodo di ammortamento del debito. Non si tratterebbe di un project financing. In pratica l'intervento consiste in una capitalizzazione di Finlombarda da parte della Regione che per un primo importo è pari a 100 milioni di euro. La presenza di detto capitale consente, mediante l'ottenimento di un rating internazionale, di finanziare gli investimenti dei primi ATO con ulteriori fondi reperiti sui mercati finanziari attraverso investitori istituzionali. Gli ulteriori fondi costituiranno in pratica il budget del fondo public utilities. Non rappresenta un investimento a fondo perduto: i piani economici e finanziari dei Piani d'Ambito generano un ritorno del finanziamento erogato tramite Finlombarda e permette al Fondo di incrementarsi nei prossimi anni in modo da poter stanziare ulteriori finanziamenti a favore di tutto il territorio. In pratica detto fondo rotativo si autoalimenterà con l'attuazione del sistema ATO.

La Lombardia introduce a tutela del consumatore: il Garante dei servizi (rappresentato dalla Regione in questo primo periodo di avvio), l'Osservatorio regionale, il contratto di servizio e la Carta dei servizi. Il governo ha impugnato la legge regionale numero 1/2009 della Lombardia in materia di risorse idriche, relativamente alle disposizioni che attribuiscono alla

Regione compiti di verifica del Piano d'Ambito, che sono invece di competenza statale e sulla determinazione del sistema tariffario.

In Emilia Romagna esiste un'Authority sui servizi idrici e sui rifiuti urbani che da anni svolge un ottimo lavoro e che a breve avrà anche funzioni conciliative delle controversie in atto tra gestori e cittadini.

Sul versante della tutela del cittadino /utente, come noto, la Regione Lazio già con LR 26/98 ha previsto: il Garante Regionale del servizio Idrico Integrato, la Consulta regionale degli Utenti e Consumatori (unico caso in Italia), gli organismi di tutela degli utenti e consumatori a livello provinciale (OTUC), il Consiglio delle Segreterie Tecnico Operative (presieduto dal garante), l'Osservatorio sulla gestione delle risorse idriche. Il primo Garante è operativo dall'anno 1999. L'Osservatorio regionale, che dovrebbe consentire un benchmarking comparativo, è ancora in fase di implementazione. E' operativa sin dal 1999 la Consulta Regionale degli utenti e consumatori, presieduta di diritto dal Garante, che in data 3 luglio 2007 ha approvato le linee guida di Carta dei servizi ed allegato Regolamento di Conciliazione Paritetica. Tali linee guida sono state adottate con delibera di Giunta Regionale in data 21 gennaio 2009.

Il garante coopera, inoltre, con il Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) istituito presso il Ministero dell'Ambiente.

Altra questione rilevante concerne l'adeguamento della normativa regionale di settore con il nuovo art 23bis di cui alla Legge n.133/2008, che fissa una scadenza al 31/12/2010 per "liberalizzare" il mercato idrico, e l'adozione dei regolamenti di attuazione che il governo è tenuto ad emanare entro febbraio 2009

Appare necessario affrontare il problema del contemperamento tra disposizioni non omogenee e analizzare gli effetti che queste producono sulle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica .

Il Presente rapporto è stato redatto con la preziosa collaborazione della dottoressa Irene Nobili, laureata in Economia nelle Amministrazioni pubbliche e Istituzioni Internazionali, che ha svolto un tirocinio di formazione ed orientamento presso l'ufficio del garante regionale.

Il servizio idrico in Italia.

Controlli¹.

Essendo il SII compreso tra i servizi a rilevanza economica, il controllo è esercitato da soggetti operanti a vari livelli: nazionale, regionale e locale. È ovvio ed essenziale che questa responsabilità diffusa non si traduca in assenza di responsabilità.

A livello nazionale, lo Stato ha la competenza del controllo del rispetto della libera concorrenza e della tutela del cittadino, mentre il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha il compito di verificare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, della regolare determinazione e applicazione delle tariffe, nonché della tutela degli interessi degli utenti. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si avvale di una segreteria tecnica e di un Osservatorio dei servizi idrici con compiti di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi, anche in tema di modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti. Esso definisce, inoltre, gli indici di produttività per la valutazione dell'economicità delle gestioni.

A livello regionale la normativa non definisce le competenze delle regioni in materia di controllo, ma stabilisce che esse devono inserire nello schema della convenzione tipo che redigono, un articolo sulle modalità di controllo del corretto esercizio del servizio (legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", art.11 e smi.). se si vuole comprendere la regolazione delle funzioni di monitoraggio nei confronti dei soggetti gestori occorre andare, dunque, alle singole normative regionali di settore. Ciò inevitabilmente porta ad una certa eterogeneità delle soluzioni adottate.

Il codice ambientale – decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152- è stato emanato con il fine di riordinare la normativa sui servizi idrici, rispettare i vincoli posti dalle direttive comunitarie e di accrescere il ruolo svolto dalle autorità di tutela dell'acqua, ha esplicitato, per la prima volta, che l'organo titolare del servizio idrico integrato all'interno di ciascun ATO – responsabile per le funzioni di pianificazione, affidamento e controllo della gestione del servizio – è l'Autorità d'Ambito (AAto), a cui viene riconosciuta la personalità giuridica con un conseguente rafforzamento dei poteri. Questo perché il confronto con il soggetto gestore può risultare efficace per il perseguimento degli interessi pubblici, soltanto se viene effettuato

¹ A. Riccaboni (2007), A. Riccaboni, S. Arezzini (2007)

da chi, pur in condizione di inevitabile asimmetria informativa, ne soffre in misura minore, cioè da chi conosce approfonditamente in maniera diretta e costante il Piano d'Ambito, che è presente sul territorio, chi è in grado di rilevare con precisione gli effetti delle azioni intraprese dal gestore. Tale soggetto non può che essere l'Ente d'Ambito o, meglio, l'Ente di Ambito che dispone di alte competenze non solo nelle materie tecnico-ingegneristiche e giuridiche, così come da tradizionale del settore, ma anche sui temi della contabilità, del controllo di gestione e dell'analisi economico-finanziaria.

Sempre a livello regionale, sono presenti Autorità Amministrative ed Osservatori di tipo regionale. Ad esempio in Piemonte e Lombardia è previsto un Osservatorio regionale per i servizi idrici integrati; in Lombardia inoltre viene istituito il Garante dei Servizi Locali di Interesse Economico Generale quale organismo preposto al controllo e al monitoraggio della qualità dei servizi forniti (rifiuti urbani, energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato); sempre in Lombardia è istituito l'Osservatorio Risorse e servizi che consente al Garante di operare attraverso: la gestione delle banche dati per i servizi erogati, misurazione degli indicatori di qualità oggettiva e percepita, attivazione di meccanismi di confronto comparativo; in Emilia Romagna è particolarmente attivo il ruolo assegnato all'Autorità regionale del servizio idrico integrato; nel Lazio è attivo il Garante regionale del servizio idrico integrato.

A livello locale è prevista la costituzione di autorità di controllo operanti su ambiti territoriali ottimali definiti dalla regione, all'interno dei quali gli enti locali operano mediante convenzione o consorzio. Tali autorità hanno poteri di controllo sulla gestione del servizio da parte delle società a cui lo stesso è affidato. (legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" artt. 9 e seguenti).

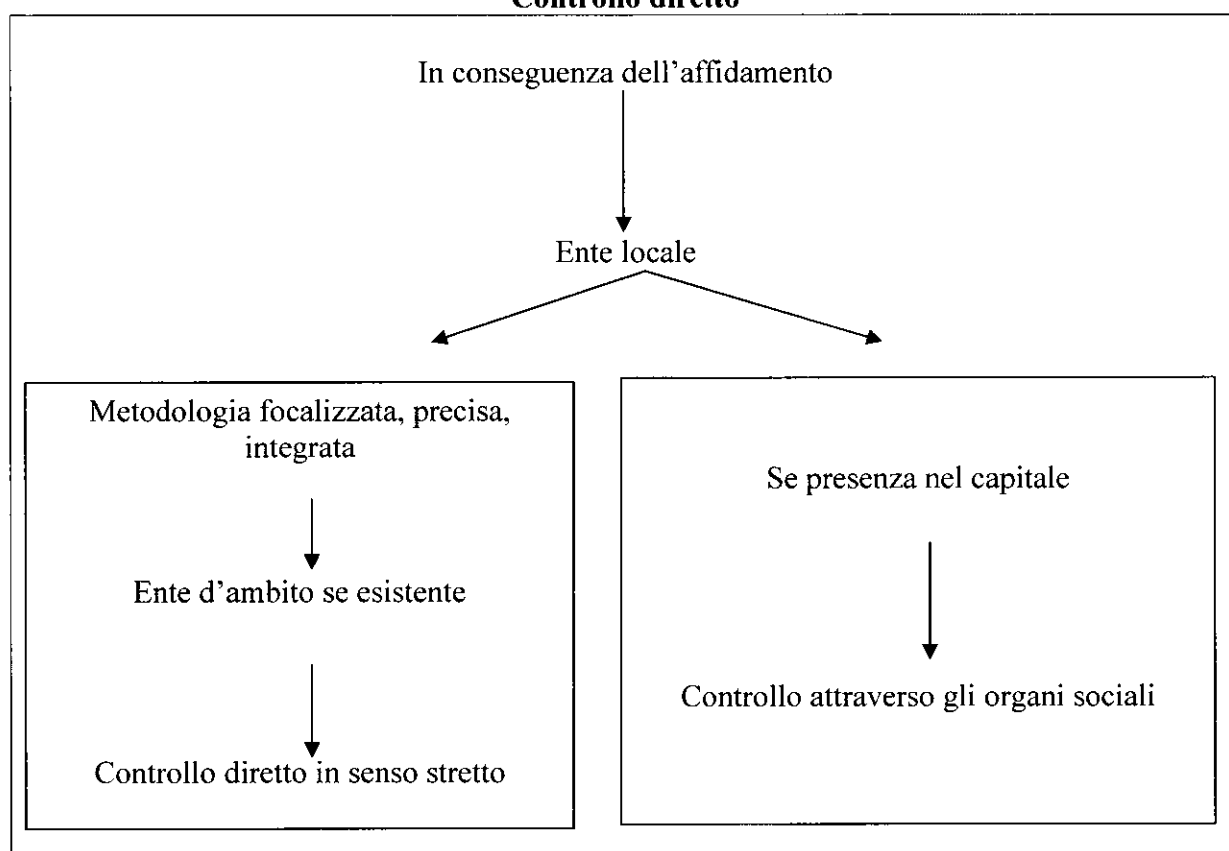
Si possono distinguere 4 forme di controllo, che devono essere tra loro coordinate:

- Diretto: in senso stretto (esercitato direttamente dagli enti locali) o attraverso gli organi sociali (se il servizio è effettuato da società interamente pubbliche (in house) o miste, e si sostanzia nel monitoraggio della gestione attraverso la partecipazione agli organi sociali delle società affidatarie). La presenza degli enti locali all'interno delle società di gestione fa sorgere, tuttavia, alcune preoccupazioni. Come emerge dalle esperienze finora maturate nell'ambito dei servizi pubblici locali, gli enti locali vengono ad assumere i ruoli di controllori, in quanto titolari del servizio e responsabili nei confronti dei cittadini, e controllati come soci del soggetto gestori; sono poi interessati al benessere sociale della comunità di riferimento ma anche alla remunerazione del capitale investito.
- Istituzionale: mediante consultazione, da parte dell'ente locale, della collettività amministrata sulla qualità del servizio da questa percepita. In sostanza si verifica il rispetto degli obblighi previsti nel contratto di servizio e nella carta della qualità dei servizi. A tale proposito, all'interno di questo tipo di controllo se ne possono individuare altri 3: controllo della qualità (buon servizio a un prezzo equo e sostenibile, nel rispetto degli standard ambientali e di qualità del servizio); controllo contabile (effettuato dall'ente locale per verificare che le società di cui è proprietario siano in grado di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e di consentire adeguati livelli di redditività); controllo strategico (effettuato mediante il Nucleo di

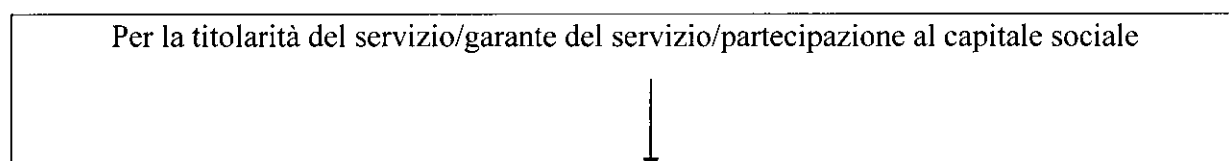
Valutazione Strategico per l'analisi dell'adeguatezza delle scelte effettuate in sede di pianificazione strategica attraverso la congruenza fra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti).

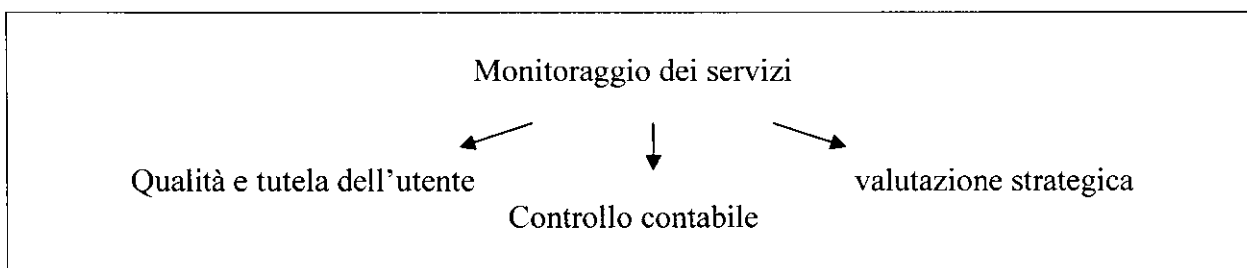
- di sistema: esercitato da enti sovraordinati all'ente locale, per conoscere le modalità di svolgimento di un servizio all'interno del territorio di competenza al fine di comparare fra loro le performance dei gestori. Questo sistema ricorda la Yardstick Competition, ma non vi può essere assimilato, perché richiederebbe rielaborazioni e modalità di analisi che nel nostro Paese non risultano ancora consolidate.
- Interno: verifiche interne effettuate dalle singole aziende di gestione per supportare il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, nonché per soddisfare le esigenze dei molteplici stakeholders.

Controllo diretto



Controllo istituzionale.

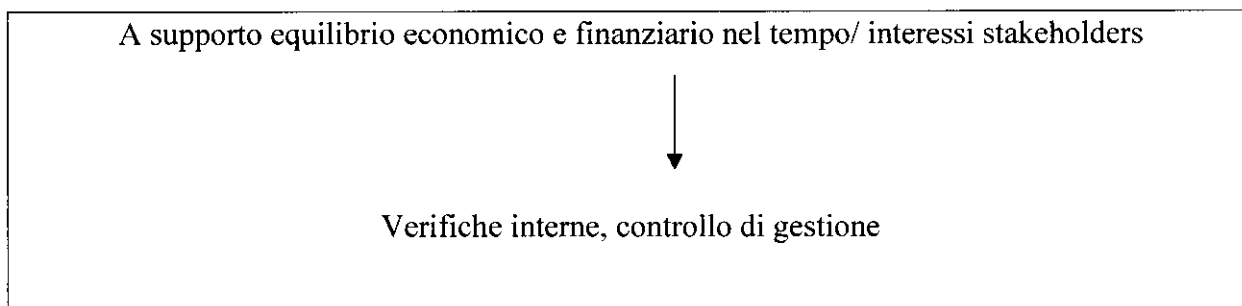




Controllo di sistema



Controllo interno



Il mercato del servizio idrico in Italia e gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia.

TAR Lazio. Sentenza del 7 maggio 2008.

La sentenza in questione ha come oggetto i ricorsi presentati da Acea Spa e Suez Environment Sa nei confronti dell'AGCM, che, con il provvedimento n. 17623 del 22 novembre 2007, ha deliberato che le due società in questione hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art.81 del Trattato CE., che ha avuto per oggetto e per effetto un coordinamento delle rispettive strategie commerciali nell'ambito del mercato nazionale della gestione dei servizi idrici.

Il fatto da cui parte l'Autorità è la partecipazione delle due società ad un bando di gara a evidenza pubblica bandito dal Comune di Firenze per l'individuazione di un socio industriale privato che rilevasse il 40% di Publiacqua Spa (società di gestione dei servizi idrici all'interno dell'ATO 3- Medio Valdarno della Regione Toscana). Acea ha costituito la società Acque Blu Fiorentine Spa, funzionale all'acquisizione del 40% di PBA e costituita dai componenti del raggruppamento temporaneo di imprese risultato vincitore della gara, partecipato tra le altre dalla stessa Acea e da Suez Environment.

L'Autorità ha avviato un'istruttoria per verificare l'eventuale illiceità delle condotte tenute da Acea e Suez nell'ambito della partecipazione alla gara, la possibile esistenza di un più ampio coordinamento tra le due società nella gestione dei servizi idrici in Italia, la legittimità dei rapporti tra Acea, Suez e PBA ai sensi di un articolo del patto parasociale disciplinante i rapporti tra quest'ultima società e i suoi soci.

Ciò che preme rilevare in questo contesto è che, tra le altre cose, le due ricorrenti hanno contestato la definizione di "mercato rilevante" operata dall'Autorità.

L'AGCM ha ritenuto che il mercato rilevante in questo caso fosse il mercato nazionale della gestione dei servizi idrici e che a tal fine vadano considerate solo le gestioni effettivamente industriali, al netto della predominante presenza di gestioni sottratte allo stimolo concorrenziale, visto che la stragrande maggioranza della popolazione servita e dei volumi erogati risulta tutt'ora riconducibile a gestione diretta o a imprese di piccole dimensioni attive in limitati ambiti territoriali sulla base di affidamenti effettuati dagli stessi enti locali controllanti, per cui l'area effettivamente industriale è soggetta a pressioni concorrenziali del mercato rilevante è in concreto molto più ristretta.

Secondo le ricorrenti invece si deve intendere quella zona geograficamente circoscritta dove, per un dato prodotto o gamma di prodotti considerati tra loro sostituibili, le imprese che forniscono quel prodotto si pongono tra loro in rapporto di concorrenza. Avendo l'intesa riguardato la gestione dei servizi idrici, questi devono essere considerati nella loro complessità, e non al netto della frammentazione e dispersione gestionale che ancora caratterizza abbondantemente il settore idrico. Inoltre, anche dal punto di vista geografico sono registrabili elementi di incoerenza.

Il mercato geograficamente rilevante coincide con l'area nella quale le imprese in causa forniscono e acquistano prodotti e servizi, in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geograficamente contigue, perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse, per cui, a detta dell'Autorità il mercato geografico rilevante deve essere definito in termini più ampi rispetto a quelli del singolo ambito territoriale ottimale, per cui non ci sono elementi che inducano a qualificare come nazionale il mercato rilevante. Poi, l'estensione ad operatori europei della legittimazione a partecipare a procedure ad evidenza pubblica bandite in Italia per l'affidamento del servizio idrico integrato (o per la scelta del socio) è un elemento che depone a favore di un allargamento dei confini geografici del mercato rilevante, che a questo punto viene ad assumere una dimensione comunitaria. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha statuito che per la definizione della dimensione geografica del mercato rilevante, occorre individuare l'area in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee, con riguardo alle caratteristiche dei prodotti, all'esistenza di barriere all'entrata o alle preferenze dei consumatori, per cui, se tali condizioni risultano accessibili e usufruibili anche da parte di operatori stranieri, non si vede perché il mercato possa rimanere ristretto ad un ambito nazionale.

Anche nel caso in cui si facesse riferimento al mercato nazionale, la somma delle quote detenute dalle società in questione non è idonea a creare barriere all'entrata né tantomeno a creare una relazione dimensionale significativa in ambito comunitario o nazionale.

Il mercato rilevante, nella sua dimensione geografica, non deve essere configurato a partire tanto dalle caratteristiche dell'offerta, quanto dalle caratteristiche della domanda per valutare la possibilità che il consumatore sia potenziale vittima di un illecito concorrenziale (abitudini dei consumatori).

Dal lato dell'**offerta** l'ambito dimensionale del mercato rilevante non può che individuarsi a **livello comunitario**, mentre dal lato della **domanda** rileva la **dimensione necessariamente locale** del mercato.

Nell'analisi del settore idrico entrano in gioco anche le problematiche riscontrate dai vari operatori:

- la carenza di certezza informativa, ritenuta tra le prime cause in grado di dissuadere un gestore dal partecipare al sistema competitivo;
- la normativa relativa all'affidamento del servizio sarebbe la principale causa della scarsa concorrenzialità nel settore;
- tra le principali barriere all'entrata rileva l'intrinseca complessità dei bandi, con conseguente necessità di disporre di importanti risorse organizzative ed economiche e di organizzare dette risorse in tempi relativamente brevi; senza contare la necessità di conoscenza dettagliata del contesto territoriale e socio-economico (che rende difficili le valutazioni sulla gestione sul rischio di credito) e della dotazione infrastrutturale resa disponibile per la gestione del servizio;
- i requisiti di partecipazione alle gare presentano limiti molto stringenti in tema di capacità tecnico gestionale, spesso accoppiati a specifiche richieste di possesso di determinati skills

di carattere tecnico, che escludono la stragrande maggioranza dei gestori italiani, rendendo di fatto possibile la partecipazione a pochi soggetti;

- l'ente affidante è inoltre incapace di individuare adeguati criteri di aggiudicazione e di corretta ponderazione dei criteri di valutazione dell'offerta;
- un'altra barriera all'entrata è la natura tendenzialmente soggettiva del giudizio di conformità per quella parte non economica dell'offerta che coglie i caratteri generali di qualità del servizio;
- l'attuale sistema tariffario non consente il recupero dei costi di gestione e la remunerazione del capitale investito;
- quanto agli scarsi profili di remuneratività degli investimenti da effettuarsi per la penetrazione nel mercato si è posto in luce l'elevata presenza di fattori di rischio connessi a un'ingente esposizione di carattere finanziario.

Questa argomentazioni consentono di illuminare la configurazione del quadro di riferimento quale caratterizzato da fattori di rigidità e difficoltà sia all'ingresso che nel concreto svolgimento dell'attività gestionale oggetto di affidamento: per cui il riferimento ai frequenti ritiri dalle gare manifestati da operatori, lungi da trovare esclusivo fondamento nell'attuazione di pratiche restrittive della concorrenza, incontra elementi di ragionevole riscontro proprio nelle indicate peculiarità del settore economico in esame.

In ragione di ciò il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato i provvedimenti emanati dall'AGCM e impugnati dalle ricorrenti.

Il regime della durata delle concessioni inerenti il servizio idrico integrato affidate senza procedura ad evidenza pubblica e l'art. 23 bis DI 112/08 (convertito dalla legge 133/2008 – norme sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, che hanno modificato l'art 113 TUEL)

Per quanto qui interessa occorre ricordare che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici integrati su Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalle Regioni ed aventi dimensioni sovracomunali, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e conseguire superiori livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi.

Più in particolare, la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (oggi abrogata dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), disciplinava - tra l'altro - l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (art. 8) e la sua gestione (art. 9).

L'art. 8 cit. stabiliva testualmente che *"I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: (...) b) superamento della frammentazione delle gestioni"*.

L'obiettivo della legge era dunque quello di realizzare una semplificazione nella gestione del servizio idrico integrato addivenendo tendenzialmente all'istituzione di un gestore unico.

Ciò si ricava anche dalla lettura dell'art. 9 cit., per il quale i Comuni e le province di ciascun Ambito Territoriale Ottimale sono incaricati di organizzare il servizio idrico integrato, come

definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Il comma 4° infatti precisa che *"Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i Comuni e le Province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di* *soggetti* *gestori"*.

Nel disegno delineato dalla c.d. legge Galli, dunque, il servizio idrico deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti solo al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità (i c.d. "organismi da salvaguardare").

La tutela transitoria delle gestioni esistenti è precisata nel successivo art. 10:
 - i gestori pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9 (comma 1°);
 - i gestori privati concessionari di servizi alla data di entrata in vigore legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

Successivamente, l'art. 35 della legge n. 448/2001, dopo avere introdotto una nuova formulazione dell'art. 113 (gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale), al comma 2 ebbe a prevedere: *"Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio."*

Il regolamento previsto dall'art. 35, commi 2 e 16, della l. 448/2001 tuttavia non è stato mai adottato e, anzi, il comma 2 in questione è stato abrogato dall'art. 14 della legge 269/2003 recante anch'essa modifiche al menzionato art. 113 del Dlgs 267/2000.

In particolare, l'art. 14 della legge n. 269/2003 ha introdotto i commi 15 bis e 15 ter nell'art. 113 del dlgs 267/2000.

Tali commi, nella loro originaria formulazione, prevedevano:

"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano,"

"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno; b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni".

L'art. 4, comma 234, della legge n. 350/2003 ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 113, comma 15 bis, del dlgs 267/2000. Tale ulteriore periodo prevede: *"Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio², nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore."*

² L'applicazione di tale norma non può che avere portata restrittiva rispetto ai suoi destinatari. Conseguentemente, per le società già quotate in borsa alla data del 1 ottobre 2003 e per quelle da esse direttamente partecipate è necessario che esse siano "concessionarie esclusive del servizio" e, cioè, operino nell'ambito territoriale ottimale in qualità di unico soggetto gestore; per le società originariamente a capitale pubblico la condizione richiesta è che alla stessa data sia stato avviato il processo di collocamento di quote di capitale sul mercato attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Da ultimo, l'art. 15 del DL 223/2006 ha esteso al 31 dicembre 2007, limitatamente al servizio idrico, il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 113, comma 15 bis, per la cessazione delle concessioni affidate senza gara.

In tale contesto normativo si inserisce quindi il Dlgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente), il quale contiene specifiche disposizioni in tema di affidamento del servizio idrico integrato "a regime" (cfr. art. 150 e ss), nonché specifiche disposizioni in tema di gestioni esistenti (art. 172).

Le disposizioni a regime sono attualmente inapplicabili in quanto non è stato adottato il DM Ambiente previsto dall'art. 150, comma 2, del Dlgs 152/2006, il quale dovrà dettare modalità e termini per l'affidamento del servizio idrico integrato.

L'art. 172 del Codice dell'Ambiente contiene invece una disciplina che distingue tra gestioni scadute o da affidare e gestioni in corso (senza alcuna ulteriori rinvii alla distinzione tra gestioni esistenti e gestioni salvaguardate operata dalla legge Galli).

In particolare, l'art. 172, comma 2, del Codice dell'Ambiente prevede che *"in relazione alla scadenza del termine di cui all'art. 15 bis dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente decreto, entro sessanta giorni antecedenti tale scadenza"*.

In altri termini, la normativa del settore idrico richiamando espressamente l'art. 113, comma 15 bis, del Dlgs 267/2000 sostanzialmente prevede che le gare per l'affidamento del servizio idrico integrato dovranno essere disposte nei 60 giorni antecedenti alla scadenze stabilite dalla norma in questione.

Di tal che, secondo le previsioni del Codice dell'Ambiente, la durata degli affidamenti dei servizi idrici "esistenti" alla data di entrata in vigore del Codice dell'Ambiente resta disciplinata dall'art. 113, comma 15 bis, del Dlgs 267/2000.

Il testo vigente dell'art. 113, comma 15 bis, del Dlgs 267/2000 (come modificato ed integrato dalle disposizioni dianzi citate) prevede: *"Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, **relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007**³, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme*

³ Si precisa che con l'art. 26 ter del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con legge n. 222/2007) è stata disposta una sospensione dei nuovi affidamenti del servizio idrico integrato che è destinata a terminare entro e non oltre il giorno 1 dicembre 2008 e quindi, di fatto, una proroga alla medesima data della durata delle concessioni in essere.

Giova inoltre sottolineare che l'art. 2, comma 38, della l. n. 244/2008 prevede l'obbligo per le Regioni di procedere *"entro il 1 luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa (...) fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere"*: Si tratta quindi di una ulteriore clausola di salvaguardia dei rapporti in essere.

interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore”.

La disposizione da ultimo citata deve essere ulteriormente coordinata con le previsioni contenute nell'art. 23 bis del DL 112/2008.

In particolare, l'art. 23 bis, comma 8, prevede che **“Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3”.**

Il successivo comma 10, lett e) della medesima disposizione prevede a sua volta una delega al Governo per l'adozione di uno o più regolamenti chiamati, *inter alia*, a **“disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo”.**

Da ultimo, il comma 3 della disposizione in esame **“In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”.**

Occorre inoltre segnalare che l'art. 23 bis, comma 1, prevede che **“Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili”.** Analogamente, il successivo comma 11, stabilisce che l'art. 113 del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni **“è abrogato nelle parti incompatibili con il presente articolo”.**

Alla luce di quanto precede appare pertanto necessario stabilire se la previsione dell'art. 23 bis, comma 8, del DL 112/2008 fissi la scadenza delle concessioni inerenti il servizio idrico esistenti ed affidate senza gara improrogabilmente (“comunque”) al 31.12.2010 (salva

l'applicazione della "deroga" di cui al precedente comma 3) o se siano fatte le previsioni di cui all'art. 113 comma 15 bis del dlgs 267/2000 (cui espressamente rinvia l'art. 172 del Codice dell'Ambiente).

Al riguardo sembra potersi rilevare che l'art. 23 bis, comma 8, stabilisce – in via generale – che le concessioni di servizio idrico non rilasciate con regole concorsuali cessano *ope legis* il 31.10.2010⁴, salvo che non venga rilevata la sussistenza delle condizioni previste al precedente comma 3 (*peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato*) e quindi disposta la prosecuzione dei rapporti in essere.

Tale conclusione si fonda sul rilievo che il citato comma 3 contiene una deroga all'obbligo di affidamento con gara che è applicabile "a regime". Sicchè sarebbe illogico prevedere la decadenza delle concessioni in essere assentite a trattativa diretta se poi risulta possibile il (ri)affidamento delle stesse a trattativa privata ove ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione in commento.

La prosecuzione delle concessioni in essere richiede quindi l'adozione di un provvedimento ricognitivo in momento antecedente al verificarsi dell'estinzione *ope legis* prevista al 31 dicembre 2010.

Poiché l'art. 23 bis, comma 8, non richiama espressamente anche il precedente comma 4 non è chiaro se le disposizioni quivi contenute si applichino anche alla dichiarazione di prosecuzione delle concessioni relative al servizio idrico integrato affidate senza gara.

Si ricorda che l'art. 23 bis, comma 4, del DL 112/2008 prevede che "*Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione*".

Fermo quanto precede, si osserva che il tenore complessivo delle disposizioni contenute nell'art. 23 bis in analisi sembrerebbe sovrapporsi alle previsioni di cui all'art. 113, comma 15 bis, del Dlgs 267/2000 delineando (anche per le società quotate e loro controllate) un percorso differente (la rilevazione della ricorrenza dei presupposti indicati dall'art 23 bis, comma 3) onde determinare la prosecuzione delle concessioni in essere non affidate con gara oltre il termine ultimo del periodo transitorio previsto per il settore idrico e fissato al 31 dicembre 2010.

⁴ Analogamente, per gli altri servizi pubblici, l'art. 23 bis, comma 9, ultimo periodo, DL 112/2008 prevede che "in ogni caso per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. Inoltre, il successivo comma 10, lett e) demanda al Governo l'adozione di regolamento volto, inter alia, a "*disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo*".

In questa linea di ragionamento tuttavia, si vanificherebbero le esigenze di tutela del risparmio di cui all'art. 47 Cost. che avevano costituito il principio ispiratore delle previsioni di cui all'art. 113, comma 15 bis, finalizzate ad approntare una forma di protezione del risparmio investito in azioni sia da parte dell'Ente locale, sia da parte dell'investitore privato.

Pertanto, non sembra preferibile la pur possibile opzione ermeneutica secondo cui l'art. 23 bis abroghi le previsioni sulla prosecuzione delle concessioni in essere detenute dai soggetti indicati dall'art. 113, comma 15 bis, Dlgs 267/2000.

A ben vedere, non appare molto plausibile che con l'art. 23 bis DL 112/2008 si sia voluto introdurre un trattamento deteriore per le società quotate e loro controllate dirette anche in considerazione del fatto che proprio detta norma, al comma 9, rende inapplicabile alle società quotate in mercati regolamentati affidatarie dirette di servizi pubblici locali il divieto di partecipazione alle gare per l'affidamento di ulteriori servizi o attività o in ambiti territoriali diversi, così introducendo una nuova norma di maggior favore proprio per taluni dei soggetti contemplati dall'art. 113, comma 15 bis, del Dlgs 267/2000.

In ogni caso restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 agosto 2008).

Cinque Regioni hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art 23 bis, d.l. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n.195 sinteticamente per i seguenti motivi: violazione artt 117 e 97 Cost., difetto di tutela della concorrenza, violazione della residua competenza legislativa regionale, violazione dei principi costituzionali di autorganizzazione e di buon andamento, violazione dell'autonomia costituzionale degli enti territoriali della potestà regolamentare delle regioni, violazione artt 114,117, 118 Cost, violazione del principio di ragionevolezza e leale collaborazione (artt 3 e 120 Cost.) e art 41 Cost.

La pianificazione economico-finanziaria e la tariffa⁵.

Dottrina

L'Autorità d'Ambito è il regolatore locale del SII, e nella sua attività di regolazione riveste particolare importanza la redazione del Piano d'Ambito, documento strategico di medio e lungo termine allegato alla convenzione di affidamento, che il soggetto regolatore prepara durante la fase di definizione della futura organizzazione del SII e il cui dettaglio incide sulla bontà dell'attività di controllo che viene realizzata ex-post.

Per la redazione di questo documento si inizia con la fase di ricognizione delle opere e degli impianti esistenti, per conoscere le attuali condizioni di offerta del servizio; poi si definiscono i livelli di servizio da raggiungere, da cui gli obiettivi di miglioramento; a questo punto si procede con la programmazione degli investimenti da realizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; l'attività di pianificazione termina con la redazione del piano economico-finanziario e la definizione della connessa evoluzione tariffaria.

Per l'elaborazione del Piano d'Ambito si deve anche predisporre un modello organizzativo gestionale, sviluppando ipotesi relative alla struttura organizzativa dell'azienda in base a cui identificare le componenti di costo da considerare nel calcolo della tariffa.

Il piano economico-finanziario.

È lo strumento di indirizzo e di direzione della gestione del SII e rappresenta l'elemento cardine su cui si basa l'attività di regolazione locale posta in essere dagli Enti d'Ambito. Questo documento permette di valutare quale sarà l'andamento della gestione dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale durante il periodo di durata dell'affidamento in quanto esprime in termini economico-finanziari gli obiettivi che sono stati definiti in sede di pianificazione strategica.

Il PEF si compone di 3 documenti contabili previsionali redatti per ciascun anno di durata dell'affidamento: conto economico, stato patrimoniale e flussi di cassa.

Il PEF e il correlato piano tariffario consentono di appurare la fattibilità e la sostenibilità finanziaria degli investimenti previsti e di accertare se il gestore sarà in grado di raggiungere e di mantenere l'equilibrio economico-finanziario nel tempo.

Il piano tariffario.

È il documento che indica la tariffa applicabile dal soggetto gestore in ciascun anno di durata dell'affidamento.

⁵ D. Argento, S. Arezzini (2007)

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che viene determinato dalle Autorità d'Ambito in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sostenuti dal gestore, il quale riscuote i proventi tariffari direttamente dagli utenti.

La tariffa deve essere compensativa dell'insieme dei servizi offerti (acquedotto, fognatura e depurazione) ed articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per i consumi di determinate categorie di reddito, mentre sono ammesse maggiorazioni per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

Nel calcolo della tariffa gli Enti d'Ambito devono tener conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La **tariffa applicabile** in ciascun ATO viene fissata in ragione della tariffa di riferimento che rappresenta la base per stabilire il livello tariffario nazionale nonché per orientare e graduare nel tempo gli andamenti tariffari. Le successive modifiche della tariffa vengono effettuate nel rispetto del miglioramento della qualità e della produttività del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

I criteri per la determinazione della **tariffa di riferimento** sono stati dettati dal Metodo Normalizzato, emanato con DM 1 agosto 1996. Essa rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettate dall'Ente d'Ambito nel determinare la **tariffa reale media** della gestione.

La tariffa reale media.

Dopo aver approvato il PEF e il modello gestionale, l'AATO determina la tariffa reale media del primo esercizio annuale e la relativa evoluzione temporale, nel rispetto del tasso programmato di inflazione Π e del limite di prezzo K . Le tre componenti della TRM sono: costi operativi (C), ammortamenti e accantonamenti (A), la remunerazione del capitale investito (R).

La tariffa di riferimento.

È lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo e il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.. essa pone dei vincoli che l'AATO deve rispettare nel determinare la tariffa reale media della gestione. In ogni anno di durata dell'affidamento la tariffa applicata dall'Ente di Ambito non può infatti superare, in nessun caso, la tariffa di riferimento, così come definita nel Metodo Normalizzato.

$$T_n = \frac{(C + A + R)_{n-1} \times (1 + \Pi + K)}{m^3}$$

La tariffa di riferimento per l'anno iniziale viene calcolata assumendo come tariffa dell'anno zero, la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti, accorpate nella nuova gestione, aumentata del tasso programmato di inflazione e del limite di presso. Per gli esercizi successivi, la tariffa di riferimento di ciascun anno è data dalla tariffa dell'anno precedente, moltiplicata per il fattore di rivalutazione $(1+\Pi+K)$. Stabilendo il tetto massimo di crescita che la tariffa può subire in un anno di gestione, la tariffa di riferimento agisce secondo la regola del price-cap.

La tariffa applicabile.

La tariffa deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario al gestore e essere equa e sostenibile per i cittadini. Per la determinazione della tariffa applicabile l'AATO deve procedere alla redazione del piano tariffario, che illustra l'andamento della tariffa reale media e della tariffa di riferimento per l'intera durata dell'affidamento. Dal loro confronto deriva la tariffa applicabile, che coincide con la minore delle due. Se quando la tariffa reale media risulta inferiore a quella di riferimento può essere applicata senza ulteriori aggiornamenti o modifiche del piano degli investimenti o del modello organizzativo gestionale, altrimenti al gestore non viene garantito l'equilibrio tariffario e diventa necessario modificare il Piano d'Ambito per conseguire una tariffa reale media inferiore a quella di riferimento.

Il Metodo Normalizzato prevede una verifica triennale della coerenza della tariffa applicata con i costi di gestione e gli investimenti. Se emergono scostamenti si deve verificare se essi siano stati a vantaggio o svantaggio del gestore, se sono dovute a inefficienze gestionali o a cause inevitabili. Nel caso in cui la tariffa applicata risulti superiore alle necessità, il regolatore locale può decidere di rivedere la tariffa applicabile negli anni futuri, riducendola, oppure prevedere la realizzazione di un maggiore ammontare di investimenti. **Nel caso in cui la stessa risultasse insufficiente, l'Autorità d'Ambito deve individuare le cause dello scostamento.** Se emerge che la variazione è imputabile a inefficienze di gestione, l'Ente non ha l'obbligo di intervenire con la conseguenza che le eventuali perdite rimangono a carico del gestore. Se gli scostamenti sono dovuti a cause impreviste, non imputabili a quest'ultimo, o comunque a errori di pianificazione, l'autorità d'Ambito è costretta a intervenire mediante la **revisione del Piano d'Ambito** al fine di produrre differenti effetti sul PEF, individuare la nuova tariffa e ripristinare l'equilibrio economico-finanziario.

Decreto Legislativo n. 152/06 (Codice Ambientale).

Il decreto legislativo n. 152/06 descrive agli articoli 154, 155 e 156, la tariffa per il servizio di acquedotto e per il servizio di fognatura e depurazione, nonché la relativa riscossione.

All'art. 154 afferma che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito..., in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il

principio del recupero dei costi e di quello per cui “chi inquina paga”. Afferma inoltre che tutte le quote della tariffa del SII hanno natura di corrispettivo.

All'art. 155 afferma(va) poi che le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi (quanto sottolineato è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con effetto ex tunc). Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi a un fondo vincolato intestato all'Autorità d'Ambito (AATO), che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura e agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/08.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dell'art. 155 nella parte in cui viene stabilito che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi**. Analizzando i lavori preparatori relativi alla norma, vi si legge che l'utilità particolare che ogni utente ottiene dal servizio, dovrà essere pagata per il suo valore economico, e che la tariffa deve essere espressiva del costo industriale del servizio idrico rappresentato dall'integrazione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione. La natura di corrispettivo della tariffa è confermata anche dal fatto che essa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. In precedenti sentenze della Corte di Cassazione si è affermato poi che con il passaggio alla nuova disciplina, i canoni di depurazione delle acque reflue si sono trasformati da tributo a corrispettivo di diritto privato, indipendentemente dalla loro qualificazione come corrispettivo o tributo. Sempre in questa prospettiva andrebbe poi interpretata l'inapplicabilità alla tariffa del SII di quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche dei prelievi tributari; infatti la legge dispone che la tariffa è riscossa direttamente dal soggetto gestore.

La tariffa del SII si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. A fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del SII, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto.

A fronte di ciò è fondata la censura di irragionevolezza della disposizione nella parte in cui prevede che la tariffa in questione sia dovuta anche nel caso in cui manchi il servizio di depurazione, in quanto tale norma prevede l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione.

Non può obiettarsi che la correlazione tra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione del piano d'Ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori. Va osservato, al contrario, che l'ammontare della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto che il depuratore esista o meno, essendo esso in ogni caso

commisurato al costo del servizio di depurazione e non al costo di realizzazione del depuratore; inoltre il provento costituito dalla quota confluyente nel fondo vincolato può essere destinato alla realizzazione dei depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui i depuratori siano realizzati in comuni diversi da quello in cui si trova l'utente, oppure nel caso in cui l'utente, dopo il pagamento della tariffa, si sia trasferito in altro comune.

Neppure potrebbe opporsi che la denunciata irragionevolezza non sussiste in considerazione di un'adombrata natura di prelievo tributario della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione. L'unitarietà della tariffa impedisce di ritenere che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale. E ciò perché il legislatore non ha istituito tariffe distinte, ma ha concepito la tariffa di detto servizio come un tutto unico, nell'ambito del quale la suddivisione in quote risponde solo all'esigenza di una più precisa quantificazione della tariffa stessa, che tenga conto di tutte le prestazioni che il gestore deve erogare.

Infine, solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e quindi sganciato del tutto dal sistema del SII potrebbe giustificare una tassazione per fini ambientali diretta a far contribuire anche colui che non utilizza il servizio alla spesa pubblica per la depurazione.

Criticità nell'applicazione dell'art. 156 del d. lgs n. 152/06.

Alla luce della sentenza in questione, che disconosce natura tributaria alla quota parte di depurazione e fognatura, sancendo definitivamente la natura di corrispettivo del SII in capo alla tariffa, appare opportuno operare una riflessione su eventuali convenzioni stipulate dal gestore del SII con il concessionario di riscossione dei tributi, ai sensi dell'art 156 d. lgs. n. 152/06 .

Irretroattività della tariffa.

Consiglio di Stato, sezione VI – Sentenza 9 settembre 2008, n. 4301

Secondo il Consiglio di Stato, la delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a “contrarius actus”.

La tariffa relativa ai consumi idrici introduce in via autoritativa ed unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio che si qualifica come essenziale per il soggetto che se ne avvale.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire certezza dei rapporti giuridici, oltretutto del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. IV, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV, n. 502 del 30.03.1998).

Ulteriore limite alla retroattività, in presenza di statuizioni provvedimenti che rivestono valenza regolamentare in quanto dirette a trovare applicazione ripetuta nel tempo ad un numero indeterminato di fattispecie, discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.

Le su riferite conclusioni trovano codifica nell'art. 21 bis della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/05.

È ivi stabilito che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata o, qualora la comunicazione non sia possibile, mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall'Amministrazione medesima.

Inoltre non assume rilievo ai fini degli obblighi di contribuzione, l'atto dell'Assemblea dell'Aato che approva la relazione tecnica ed economica relativa al SII, la convenzione di affidamento e il disciplinare tecnico, ma nulla dispone in ordine alla concreta modulazione della tariffa.

Le previsioni di cui al Dm 01.08.96 sul collegamento della tariffa con il primo esercizio annuale del SII e sulla copertura dei costi di investimento e di esercizio, costituiscono regole dell'azione amministrativa, ma non abilitano a stabilire "ex post" ed ora per allora l'articolazione tariffaria.

La possibilità per l'autorità d'ambito di intervenire sulla tariffa in caso di scostamenti dal piano finanziario e gestionale (art. 8 comma 2, del DM 01/08/96) impone doverosa tempestività nei relativi accertamenti, ma non introduce una deroga quanto al principio di irretroattività della prestazione imposta.

Il fatto che si fruisca del servizio di fognatura idrica non implica acquiescenza al regime tariffario successivamente intervenuto, trattandosi di servizio pubblico essenziale, reso in condizioni di esclusività per la porzione di territorio interessata e che non consente libera scelta di utilizzo da parte dei soggetti che operano e risiedono nell'ambito territoriale di gestione.

Art. 54 D. Lgs. n. 446/97.

Sempre a proposito dell'irretroattività della tariffa può essere richiamato l'art. 54 del d. lgs. 15.12.97. n. 446 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") riguardante l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, che stabilisce che l'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo: **"Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione."**

Legge 296/06 art. 1 co. 169 (finanziaria 2007)

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono pagate di anno in anno."

La Tariffa sociale per l'acqua

Il principio ispiratore è l'accessibilità del bene acqua a prescindere dalla condizione socio-economica degli utenti ed i riferimenti di base sono la definizione di una soglia regionale (basata sull' ISEE) e l'omogeneità applicativa all'interno del territorio provinciale.

La tariffa sociale viene applicata come un contributo di pari importo praticato in relazione ad una scala parametrica associata ad una determinata soglia ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Tale indicatore, appare indubbiamente come lo strumento più idoneo sia per intervenire a favore delle fasce di utenza in condizioni di disagio economico-sociale, sia come elemento che concorre a migliorare l'equità complessiva del sistema.

Dalla Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta –anno 2008 dell'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani emerge che con il DPGR 49/2006, integrato dal successivo DPGR 274/2007 e da una specifica direttiva di accompagnamento, **è stata introdotta in Emilia-Romagna la tariffa sociale dei servizi idrici**, uno strumento idoneo a supportare le fasce di utenza in condizioni di disagio e dunque l'impostazione di una tariffazione sociale dei servizi idrici per migliorare l'equità complessiva del sistema.

Infatti, **la direttiva regionale prevede un'unica soglia ISEE uguale per tutta la Regione, pari a 2.500 euro**, in corrispondenza delle situazioni di massimo disagio economico-sociale, ed un range entro il quale ciascuna Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale può fissare il valore territorialmente più adatto per una seconda fascia corrispondente a situazioni di disagio non estremo. Tale seconda soglia può essere individuata tra 5.000 e 10.000 euro.

Ribadita l'assoluta omogeneità applicativa all'interno del territorio dell'Ato, lo schema procedurale in sintesi è il seguente: l'Agenzia d'Ambito definisce la percentuale massima, di norma pari o inferiore all' 1% di incremento tariffario ammissibile per finanziare i contributi a favore delle situazioni di disagio dell'intero ambito territoriale. L'utente in possesso dei requisiti necessari, per aver accesso al contributo presenta apposita richiesta al comune di residenza. L'erogazione del contributo può avvenire con due modalità, o direttamente in bolletta o attraverso il Comune (in tal caso il Gestore versa direttamente al Comune quanto di spettanza). In quest'ultimo caso può essere applicato automaticamente il contributo agli utenti aventi diritto in base a domande ISEE già presentate per agevolazioni per altri servizi comunali.

Il diritto all'agevolazione può decadere nel caso di utente non virtuoso, ossia che consuma molta acqua (come consumo eccessivo di riferimento è stato assunto un valore superiore ai 200 l/ab/g).

Al fine di rendere più efficace l'intera procedura, ovvero di garantire al tempo stesso una buona copertura delle situazioni in condizioni di disagio economico e la definizione di un contributo che non abbia valore simbolico, ma che incida concretamente sui bilanci familiari, agli utenti appartenenti alla prima classe (con ISEE da 0 a 2500) definiti " utenti in condizioni estremamente disagiate " spetterà un contributo pari al 60% del fondo derivante dall'applicazione della quota aggiuntiva, da suddividere tra le utenze che ne hanno diritto in base ai più recenti dati disponibili. Mentre gli utenti appartenenti alla seconda classe spetterà un contributo pari al 40%.

Nell'individuare le classi ISEE e la percentuale massima di incremento tariffario, è opportuno evitare di scegliere valori che producano contributi all'utente inferiori agli 8 euro annui.

Report sociale

Per adempiere alla direttiva n.560 del 21/4/2008 alla fine del 2009 ci si occuperà della realizzazione di un Report Sociale per l'applicazione della tariffa sociale e dell'articolazione tariffaria (commi 5,6,7,8 e 8 dell'art.10 DPGR n.49/2006).

L'obiettivo è di approfondire gli aspetti metodologici di riferimento al fine di meglio dettagliare le modalità di applicazione della cosiddetta tariffazione sociale.

Predisporre il Report Sociale Regionale significa descrivere, comparare ed analizzare le varie applicazioni territoriali della tariffazione sociale che derivano dalla collazione dei dati, raccolti dalle singole Agenzie di Ambito, sulla definizione delle fasce sociali, sulla relativa distribuzione degli utenti e sulle modalità di erogazione e raccolta dei contributi a favore degli utenti in condizioni di disagio economico e sociale.

E' dunque necessario che entro l'estate le Agenzie di Ambito raccolgano in modo sistematico le seguenti informazioni:

- i criteri prescelti e le relative informazioni;
- i soggetti portatori di interesse oggetto di consultazione per la definizione dei criteri;
- le risorse che sono derivate dalla maggiorazione delle tariffe, suddivise per Comune;
- le risorse che sono state effettivamente impiegate, suddivise per Comune;
- la ripartizione delle risorse di classi ISEE, dei territori Comunali, tempi e modalità adottate;
- il numero delle domande inviate dagli utenti per il riconoscimento del contributo;
- l'analisi delle suddette domande (raccolte, respinte, incidenza delle diverse motivazioni di rifiuto);
- il numero di reclami ricevuti e la loro classificazione (per classi omogenee di tipologia).

Per questo primo anno di avvio è necessario rappresentare nel Report Sociale in modo sistematico le informazioni sui criteri prescelti e le relative motivazioni; serve dunque una analisi di sistema ed un qualificato approfondimento sulle principali questioni da affrontare.

Un punto importante sarà la verifica dei soggetti portatori di interesse per la definizione dei criteri, ma anche valutazioni di sintesi sulle risorse che effettivamente impiegate delle domande che sono inviate agli utenti per il riconoscimento del contributo, individuando criteri di miglioramento.

Tale analisi, oltre ad un approfondimento metodologico, deve contenere valutazioni generali che caratterizzino le tematiche sociali regionali e dunque richiedono approfondimenti coerenti con le logiche di bilancio sociale.

Il Report Sociale Regionale dovrà essere pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione all'interno delle Rapporto dell'Autorità.

Rimborso della quota di corrispettivo riferita al servizio di depurazione non effettivamente fornito-Presupposti- Decorrenza

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 “ misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” convertito in legge 27 febbraio 2009, 13 -art 8 *sexies disposizioni in materia di SII* (pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)

Gli oneri relativi alle attività di progettazione e realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito, costituiscono componente vincolata della tariffa del SII che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento nel rispetto dei tempi programmati.

In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 i gestori del SII provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrerre dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione. L’importo da restituire è individuato entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl dalle rispettive Autorità d’Ambito (o dagli EELL gestori in via diretta del SII)

Entro 60gg il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per la restituzione e le informazioni minime da fornire periodicamente agli utenti, inclusa l’indicazione in bolletta coerentemente con le previsioni dell’allegato al DM 1° agosto 1996. Nell’ambito delle informazioni fornite all’utenza devono rientrare quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere a valere sulla quota di tariffa vincolata .Il COVIRI provvede al controllo ed al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore al quale in caso di inadempimento si applicano le disposizioni dell’art 152, commi 2 e 3 del Dlgs 152/2006.

Parere della Corte dei Conti sez regionale per la Lombardia 25/1/2009 (deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 sui criteri del procedimento e formulazione pareri previsti dall’art 7, comma 8, Legge n. 131/2003)

Regioni, Province e Comuni possono chiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica e ulteriori forme di collaborazione al fine della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa (funzione consultiva) nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001 che ha radicalmente modificato il Titolo V della Costituzione, restando esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno.

In conseguenza della equiordinazione degli enti territoriali allo Stato (art 114) e della necessaria abrogazione di ogni forma di controllo amministrativo esterno su Regioni (art 124) e su Province e Comuni (art 130) il legislatore ha inteso permettere agli enti territoriali di avvalersi della collaborazione della Corte dei Conti, che opera quale garante imparziale nell'interesse dello Stato comunità (C. Cost. 12-27 gennaio 1995, n.29) e dopo la riforma costituzionale, di tutti gli enti che costituiscono la repubblica (C. Cost 11 ottobre 9 novembre 2005, n.417), nel rispetto del principio di buona amministrazione di cui all'art 97 della Costituzione

Quanto all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia, limitando l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (nel caso del comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Inoltre si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all'ammissibilità della richiesta, poiché l'art. 7, comma ottavo, della legge n. 131/2003 usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Limiti alla legittimazione oggettiva vanno invece stabiliti solo in negativo. In proposito va infatti posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nella ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrate e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D'altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce la inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale; richieste che si risolvono in scelte gestionali, come si è detto di esclusiva competenza degli amministratori degli enti; richieste che attengono a giudizi in corso; richieste che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

Sussistono pertanto in proposito tutte le condizioni di ammissibilità della richiesta di parere.

"Ritenuto

1. Il quesito posto dal Sindaco del comune ... investe i limiti entro i quali si propagano gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art.155 del D. lgs 152/06 e della pregressa

normativa che, a partire dalla legge n.35 del 1994, regola il servizio idrico integrato nella componente relativa al servizio di depurazione, nella parte in cui prevede che la quota riferita al servizio stesso è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

L'art. 136 della Costituzione fa decorrere, in un sistema accentrato e non diffuso di verifica della costituzionalità delle disposizioni di legge, la cessazione dell'efficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. della sentenza della Corte costituzionale.

Di conseguenza, come chiarisce l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 "le norme dichiarate incostituzionali non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Nelle disposizioni richiamate trova fondamento la "communis opinio" secondo la quale alla pronuncia di incostituzionalità deve riconoscersi natura costitutiva (e non dichiarativa), correlata alla configurazione della legge invalida per contrasto con la Costituzione come legge annullabile (e non nulla). Ora l'effetto tipico dell'annullamento è che la norma o l'atto annullato vengono espunti dall'ordinamento e non sono più in grado di regolare situazioni giuridiche o rapporti giuridici che in essi trovano fondamento. Talune affermazioni giurisprudenziali che postulano la nullità-inesistenza della norma dichiarata incostituzionale con effetti sul potere che su di essa si fonda sono minoritarie ed attengono a specifiche materie.

Alla pronuncia di incostituzionalità rimangono però insensibili i rapporti che si sono esauriti, e cioè i rapporti che hanno prodotto tutti i loro effetti giuridici anteriormente alla pronuncia di costituzionalità. L'intangibilità di questo rapporto trova fondamento nell'operare di istituti giuridici che non consentono di mettere ulteriormente in contestazione il rapporto o di trovare rimedi giuridici ai suoi effetti ormai definitivamente consolidati.

È sufficiente in proposito considerare che il passaggio in giudicato di una sentenza, l'operare della decadenza o della prescrizione preclude al giudice qualsiasi pronuncia diversa dall'accertamento dell'esistenza del fatto estintivo della situazione giuridica.

Ove, poi, venga posto in discussione il "dies a quo" della prescrizione va ricordato che, secondo pacifica giurisprudenza, i profili di incostituzionalità della norma costituiscono impedimenti di fatto e non di diritto rispetto all'operare della prescrizione e che, pertanto, è onere dell'interessato che voglia impedire la prescrizione mettere in campo gli idonei rimedi giuridici eventualmente promuovendo innanzi al giudice adito il giudizio incidentale di incostituzionalità.

2. Ulteriori specificazioni del quesito posto a questa Sezione sono **gli effetti in termini di decadenza o prescrizione dei pagamenti effettuati dagli utenti del servizio anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale.**

In particolare per quanto si è innanzi detto va data **risposta negativa** alla limitazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 **ai soli canoni maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza.**

Quanto ai limiti temporali per accertare l'intervenuta prescrizione anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza questi vanno individuati, sia per l'azione diretta che per quella indiretta, nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., non potendosi prendere in considerazione, stante la natura di corrispettivo della tariffa, il termine biennale previsto dall'art. 21 della legge 546/1992.

Per quanto si è innanzi detto va considerata priva di pregio la tesi che la pronuncia di incostituzionalità faccia venir meno sin dal suo sorgere la causa del rapporto giuridico, cui conseguirebbe l'efficacia della disciplina generale sull'indebito ex art. 2033 c.c.

Come si è detto la pronuncia della Corte Costituzionale non è dichiarativa della nullità-inesistenza della norma, ma **costitutiva** con la conseguenza che sul rapporto giuridico si può configurare **l'indebito solo per i rapporti non ancora definiti per i quali è applicabile l'art. 2033 c.c. e per i quali il termine di prescrizione risulta quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.**

Ulteriore quesito è se costituisce causa di decadenza la mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di 60 giorni ove contenuto nel contratto di utenza.

Nei limiti di ammissibilità del quesito **va verificato se il termine di decadenza è stato stabilito in un contratto di utenza stipulato dopo la trasformazione della tassa in tariffa e se sia compatibile con i limiti fissati in materia di clausole vessatorie.**

Quanto al quesito sulla estensione della dichiarazione di incostituzionalità della norma anche agli utenti di comuni che hanno utilizzato i canoni di depurazione per la costruzione di collettori che collegano la fognatura ai depuratori, ritiene questa Sezione che la sentenza della Corte costituzionale configuri il pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione alla prestazione del servizio stesso e che, pertanto, il corrispettivo debba essere pagato in tutti i casi in cui il servizio venga reso indipendentemente dalla forma attraverso il quale ad esso si provvede.

Quanto al quesito relativo **alla modalità della domanda di rimborso** va ricordato che **chi richiede la restituzione delle somme pagate deve dare la prova dell'avvenuto pagamento**, ma che tale prova non è costituita esclusivamente dalla ricevuta di pagamento ma anche attraverso altre forme recentemente in uso che comunque attestino il pagamento del corrispettivo.

3. Conclusivamente va affermato che alla pronuncia di incostituzionalità rimangono **insensibili i rapporti che si sono esauriti**, e cioè le sentenze passate in giudicato, o i diritti per i quali siano trascorsi i termini di prescrizione o decadenza.

Si ritiene inoltre che per **i pagamenti effettuati dagli utenti nei comuni privi di servizio di depurazione anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale** i termini di prescrizione debbano essere individuati **nel limite quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., mentre per i pagamenti effettuati successivamente alla stessa sentenza vale il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.**

Si afferma inoltre che la tariffa costituisce il corrispettivo di un servizio comunque effettivamente reso.”

Deliberazione Corte dei Conti sez regionale di controllo per il Veneto 11/2/2009 n. 17

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale dovrebbero retroagire fino alla entrata in vigore della tariffa del SII -intesa come corrispettivo e non tributo- stabilita dalla legge n. 36/94 (poi recepita nell'art 155 Dlgs 152/2006) determinata sulla base della tariffa di riferimento elaborata con applicazione del metodo normalizzato di cui al DM 1/8/96. Nel merito la sua efficacia venne dapprima rinviata all'effettiva attuazione del SII con l'art 62 commi 5 e 6 del Dlgs 152/99 e poi fissata **al 3 ottobre 2000** dall'art 24 del Dlgs n. 258/2000. Al caso in esame va applicata **la prescrizione ordinaria decennale ex art 2946 c.c.** la cui interruzione è sottoposta alla normativa generale di cui agli artt 2943 c.c. e 1219 c.c. per la quale rilevano o la richiesta fatta per iscritto al debitore o l'atto introduttivo del giudizio notificato.

Ogni pagamento del canone di depurazione effettuato prima della pubblicazione della sentenza della corte costituzionale (10 ottobre 2008) determina l'esaurimento del rapporto obbligatorio. Per rapporti esauriti si intendono le situazioni giuridiche consolidate e divenute irrevocabili per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza

Deliberazione Corte dei Conti sez regionale di controllo per il Molise n. 3 del 27/1/2009

Su rimborso della quota di depurazione per servizio inattivo o inesistente, la Corte dei Conti Molise dichiara che l'utente può chiedere la restituzione trattandosi di indebito oggettivo soggetto alla prescrizione ordinaria (10 anni) decorrente dalla data della sentenza della Corte Costituzionale (10 ottobre 2008).

E' necessaria un'espressa richiesta dell'interessato, trattandosi di indebito oggettivo con l'onere delle prova dell'avvenuto pagamento a carico del richiedente (art 2033 cc)

L'ente non può autonomamente procedere alla restituzione. Sono dovuti solo gli interessi legali (debito di valuta) e non anche la rivalutazione monetaria che si applica per il risarcimento da illecito non ipotizzabile nella fattispecie in quanto le somme nel momento in cui sono state riscosse erano dovute per legge.

L'eventuale rimborso deve comprendere anche l'IVA e l'addizionale provinciale che è stata versata all'ATO, salva la possibilità per l'ente di chiederne a sua volta la restituzione.

Le predette decisioni vanno lette in combinato disposto con l'art 8 sexies legge 27 febbraio 2009, n.13 (pubblicata su GU n. 49 del 28 febbraio 2008) di conversione del DL 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche ove è previsto che i Gestori del SII (anche gli Enti Locali gestori in via diretta) provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione. Dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati da attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.

L'importo da restituire è individuato entro 120 giorni dalle rispettive Autorità d'Ambito (o EELL) a partire dal 28 febbraio 2009.

Entro 2 mesi il Ministro dell'Ambiente su proposta del COVIRI stabilisce con propri decreti i criteri e parametri per l'attuazione e le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti e le forme di pubblicità, inclusa l'indicazione in bolletta (tra cui consuntivo delle spese già sostenute e preventivo spese da sostenere, e tempi di realizzazione)

Il Coviri provvede al controllo e monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi informativi e, in caso di inadempienze, si applicano gli art 152, commi 2 e 3 del Dlgs 152/2006 (Codice Ambiente)

La gestione del SII negli Ato del Lazio dall' analisi dei bilanci di esercizio 2007, delle delibere delle Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti e di atti significativi.

Ato 5 Lazio Meridionale Frosinone- Acea Ato 5 SpA

La società Acea Ato 5 SpA ha chiuso l'esercizio sociale al 31/12/07 con un'utile di 306.254 € al netto di imposta di competenza dell'esercizio di 1.082.164 €.

Le risultanze di bilancio e i prospetti allegati evidenziano una situazione finanziaria netta di 22.519,78 € (contro i 13.488,85 € del 2006). L'incremento è sostanzialmente dovuto all'incremento dell'indebitamento verso la controllante (+14.274 €) in parte compensato dal credito verso l'AATO per la rateizzazione dei maggiori costi 2005-2006.

La posizione finanziaria a breve è migliorata, passando da - 4,6 milioni di euro del 2006 a + 4,1 milioni di euro nel 2007.

Da rilevare che i **soci**, anche in base agli investimenti previsti nel Piano d'Ambito 2003-2032, hanno assunto l'impegno per l'erogazione di un **finanziamento di durata trentennale fino a un massimo di 82,6 milioni di euro, da erogare in modo progressivo nei primi 12 anni**, infruttifero di interessi e irrevocabile. Al 31/12/07 risultano erogati 30,2 milioni di euro, mentre la restante parte potrà essere erogata in modo progressivo entro il 2014.

Principali fatti di gestione.

La società, sin dall'inizio della sua attività di gestione, ha adottato solo in maniera parziale le procedure di rilevazione delle quantità d'acqua consumate dai proprio clienti. Al 31 dicembre 2007 ha provveduto alla fatturazione a consuntivo dei consumi 2004 ed alla fatturazione in acconto dei consumi 2005, 2006 e in parte 2007, per un ammontare complessivo di 83,6 milioni di euro. A causa dei ritardi di fatturazione, i ricavi di esercizio del 2007, pari a 41 milioni di euro, risultano ancora da fatturare al 31 dicembre 2007 per 36,7 milioni di euro, e i crediti per fatture da emettere al 31 dicembre 2007 includono 2 milioni di euro relativi al 2005 e 10 milioni di euro relativi al 2006. in attesa che la società rilevi i consumi effettivi attraverso la lettura dei contatori, non si può escludere che in futuro possano emergere congruagli la cui entità non è al momento determinabile.

Si evidenzia che l'esercizio chiuso al 31/12/07 ha visto un'intensa attività di fatturazione. Tuttavia la fatturazione per competenza relativa all'esercizio 2007, è stata interessata da sole 2 emissioni, su un totale di 22 (pari quindi al 10 % dell'emesso). Peraltro viene evidenziato che sono stati effettuati annullamenti per € 1.337.091,00, ma non si è in grado di comprendere se gli annullamenti siano a seguito di errata fatturazione per l'esercizio al momento corrente o se, plausibilmente, siano da attribuire a precedenti esercizi.

Gestione commerciale.

Per quanto riguarda l'attività di start-up proseguita l'analisi di congruità di tutte le utenze acquisite (pari a 185.000):

autoletture comunicate dai clienti	25.659
Sostituzione contatori	2.291
Nuovi allacci	1.367
Aggiornamenti anagrafici	5.570
Vulture utenze idriche	1.450
Riattivazione	307

È stata poi intensificata una campagna di letture che ha interessato 65 comuni e 82.985 utenze. Con il completamento di questa attività è avvenuta l'acquisizione dei data-base del comune di Sulpino ed è prevista quella per i comuni di Paliano, Atina, Cassino (da acquisire solo la rete idrica).

Per quanti riguarda poi l'attività di front-office, è stata predisposta una versione aggiornata della carta dei servizi tenendo conto anche delle indicazioni del garante regionale e la bozza del nuovo regolamento per i liquami di tipo industriale predisposto in collaborazione con l'Ufficio Tutela Ambientale della Provincia di Frosinone che sarà emanato all'inizio dell'anno 2008.

Nel mese di marzo è stato predisposto un intenso calendario di fatturazione che ha interessato 22 emissioni nell'anno 2007, con 7 emissioni con competenza 2005, 13 emissioni con competenza 2006, con 2 emissioni con competenza 2007, sono stati fatti 3.940 annullamenti per un totale di 1.337.091 €. Il valore fatturato è risultato doppio a quello che complessivamente è stato emesso nell'arco dell'anno 2006 (19.565.350,32 €).

Da parte dell'Autorità d'Ambito è in corso di predisposizione l'articolazione tariffaria per l'anno 2006.

Per quanto riguarda la gestione dei reclami viene evidenziato che, a seguito dell'invio di circa 20.000 solleciti ai morosi mediante raccomandata RR, il flusso dei reclami ha subito un notevole incremento anche a causa della carenza di personale e all'assenza di collegamento mediante rete informatica tra la sede centrale e sportelli periferici. In ogni caso è stato possibile soddisfare le giuste aspettative dei clienti procedendo alla corretta fatturazione di 3994. Da rilevare che gli attuali tempi di definizione dei reclami non sono ancora in grado di rispettare gli standard previsti dalla Carta dei Servizi.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La massiva campagna di letture, che al 31 dicembre 2007 ha coinvolto 67 comuni gestiti dalla società (104 mila utenze) è ancora in corso nel primo trimestre 2008 e vedrà completare il primo ciclo di letture entro il primo semestre, per poi avviare nel corso del 2° semestre 2008 un ulteriore ciclo di letture.

Capitale sociale.

Il capitale sociale ammonta a 10.330.000 €, è rappresentato da 1.033.000 azioni ordinarie da 10 € ciascuna ed è detenuto da:

- ACEA spa (93,58%) per un valore nominale complessivo di 9.667.000 €
- FRAMA srl (5,02%) per un valore nominale complessivo di 519.00 €
- AMEA spa (0,6 %) per un valore nominale complessivo di 62.000 €
- Consorzio Cooperative Costruzioni (0,3%) per un valore nominale complessivo di 31.000 €
- ISPA srl (0,05%) per un valore complessivo di 52.000 €.

Situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Incremento **valore della produzione**: + 4.840.000€ dovuto a:
 + 3.855.000 € aumento ricavi derivanti dal servizio idrico integrato
 + 955.000 € aumento ricavi pre-utenza (nuove richieste allacci)

Incremento **valore aggiunto**: 1.158.000 €

Incremento **marginale operativo lordo**: + 3.807.000 € (nel 2006 era pari a 3.505.000 €)

Utile netto: 306.000 €

La **posizione finanziaria netta** mostra un indebitamento a **medio-lungo termine** (26.646,43 € del 2007 contro 8.805,27 € del 2006) da ricondurre al contratto di Finanziamento Soci, che prevede un finanziamento trentennale di 82.633.000 €. Quella a **breve termine** è di 22.519,78 € contro i 13.488,85 € del 2006.

Principali variazioni: confronto 2006-2007.

voce	31/12/07	31/12/06
Stato patrimoniale attivo		
Totale immobilizzazioni immateriali	3.125.632	1.702.864
Totale immobilizzazioni materiali	24.825.926	13.126.787
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.566.667	7.133.333

Totale immobilizzazioni	31.518.225	21.962.985
Totale crediti	84.349.332	66.859.216
Totale attivo circolante	86.892.079	67.799.710
Stato patrimoniale passivo		
Capitale sociale	10.330.000	10.330.000
Debiti verso banche	3.710.453	7.814.122
Debiti verso fornitori	47.632.452	31.014.093
Debiti verso imprese controllanti	37.103.615	21.460.879
Totale debiti	98.664.341	71.492.630
Conto economico		
Totale altri ricavi e proventi	1.517.314	562.227
Totale valore della produzione	44.224.656	39.423.437
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.728.063	338.171
Totale costi della produzione	42.477.033	36.680.483
Totale proventi finanziari	3.462	18.883
Totale interessi e altri oneri finanziari	533.915	269.791
Totale proventi e oneri finanziari	-530.453	-250.908
Totale proventi straordinari	366.923	10.705.759
Totale proventi e oneri straordinari	366.923	10.627.837
Risultato ante imposte	1.584.094	13.119.884
Totale imposte	1.277.839	5.330.824
Utile di esercizio	306.254	1.789.060
Conto economico riclassificato		
Valore aggiunto	11.157.000	10.000.000
Margine operativo lordo	3.807.000	3.505.000
Risultato operativo	1.748.000	2.743.000

Relazione della società di revisione ex art. 2409 ter Cod. Civ.

Risulta un'eccezione rilevante che trova riscontro nella nota integrativa. La Società ha contabilizzato nel corso del 2007 ricavi a consuntivo per l'esercizio 2004, mentre ha continuato a fatturare in acconto su consumi stimati per il 2005 e il 2006. Sul punto è evidente, come per il precedente esercizio, il mancato rispetto della competenza economica. La contabilizzazione dei ricavi dell'anno 2007 sembrerebbe essere stata effettuata principalmente sulla base dei volumi stimati per il precedente esercizio, con ciò variando la modalità di imputazione dei ricavi, che, nel precedente esercizio erano stati iscritti a seguito di stima basata sul c.d. "Piano d'Ambito". Relativamente all'esercizio 2007 risultano da fatturare ancora 36.7 milioni di euro su un totale di € 41 milioni (pari a circa il 90% dei ricavi).

Secondo quanto emerge dalla **relazione sulla gestione** nel corso del 2007 la Società ha dovuto procedere ad annullare un valore significativo (€ 1.337.091,00) dalla posta di ricavo. Alla fine dell'esercizio chiuso al 31/12/07 risulta un fondo rischi quasi per la totalità destinato a vertenze con il personale.

Relazione del collegio sindacale.

Nulla si evince in merito a quanto sopra evidenziato.

FATTI ACCADUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La Consulta regionale degli Utenti e Consumatori in data 7 maggio 2008 approvava il seguente ordine del giorno: “

La Consulta Regionale Utenti e Consumatori, presieduta dal Garante regionale del Servizio Idrico Integrato, preso atto della prossima pubblicazione delle tariffe 2006 relative al Servizio idrico integrato dell'ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone

nel metodo

esprime

una valutazione fortemente negativa, in quanto detta pubblicazione avviene a distanza di oltre un anno dalla delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO5 del 27 febbraio 2007 con cui la stessa Conferenza, su proposta della Consulta d'Ambito, ha rielaborato il Piano d'Ambito con rideterminazione della tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2006 (1, 20 e/m³), prevedendo una prossima revisione nel 2009 e la revisione del Piano nel sesto anno.

nel merito

ritiene

illegittimo applicare retroattivamente aumenti tariffari non comunicati tempestivamente all'utenza

La Consulta Regionale

chiede

al Presidente della Provincia di Frosinone, in qualità di Autorità d'Ambito, e alla competente Segreteria Tecnico-Operativa dell'ATO5 Lazio Meridionale Frosinone, motivazione su tale iniziativa

ed invita

le Associazione dei Consumatori rappresentate nell'organismo, ad attivarsi e prendere tutti i provvedimenti che si riterranno opportuni, affinché vengano rispettati i contenuti previsti nella Convenzione di Gestione, nel Disciplinare Tecnico e nella Carta dei Servizi

La Consulta regionale

impegna

i propri componenti ad inviare questo ordine del giorno a tutti i membri del Consiglio e della Giunta Regionale del Lazio.

APPROVATO A MAGGIORANZA"

Le tariffe ATO5 venivano pubblicate su G.U. parte II n. 64 del 31/5/2008 (le precedenti erano state sul BURL n. 10 parte III del 10/4/2006).

Il COVIRI con nota 1445 del 12 giugno 2008 chiedeva all'AATO 5 di trasmettere con immediatezza il provvedimento n.4 del 2007 di revisione triennale della tariffa e determinazione della TRM per il 2006 (delibera n. 2 del 16 luglio 2008) attivando un procedimento ispettivo.

Con **nota n. 768 del 18 luglio /2008** l'AATO 5 forniva al COVIRI le motivazioni del ritardo nell'invio della documentazione richiesta e questi archiviava il procedimento ispettivo (delibera n. 6 del 28 novembre 2008)

Si trascrive integralmente la delibera COVIRI n. 7 del 1° dicembre 2008 :.

"VISTO l'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 come sostituito dall'articolo 2, comma 15 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che attribuisce al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (di seguito denominato Comitato) il compito di garantire l'osservanza dei principi di efficienza ed economicità del servizio idrico integrato di cui all'art.141, comma 2 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti;

VISTO il "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", (di seguito denominato Metodo), approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;

VISTA la legge della Regione Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 e la legge della Regione Lazio 4 novembre 1999, n. 31;

PREMESSO CHE:

- l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio, "Frosinone" (di seguito denominato AATO o Autorità) con sede in Frosinone, ha approvato:
 - la delibera 27 febbraio 2007 n.4, "*Riconoscimento maggiori costi operativi 2003 – 05 e revisione triennale tariffa*";
 - la delibera 5 marzo 2008 n.1, "*Art. 12.3 del disciplinare Tecnico: "Modalità di aggiornamento della tariffa" – Anno 2006*" ;
- il Comitato ha condotto una preliminare istruttoria sulla delibera n.1/2008;

- ad esito della predetta istruttoria il Comitato ha scritto 12 Giugno 2008, n.1445 con la quale ha eccepito la retroattività dell'articolazione tariffaria ivi definita; inoltre, poiché dalle premesse della delibera n.1/2008 si apprendeva che con delibera n.4/2007, non inviata al Comitato, era stato approvato un aumento della Tariffa Reale Media (TRM) di circa il 20%, si chiedeva l'invio con urgenza della delibera n.4/2007 esprimendo da subito il parere circa l'illegittimità di tale aumento per violazione delle previsioni del Metodo;
- trascorso un congruo periodo di tempo senza aver ricevuto la delibera richiesta, il Comitato con delibera 16 Luglio 2008, n. 2/2008 inviata all'AATO con nota 17 Luglio 2008, n.1568 ha aperto un procedimento ispettivo finalizzato all'acquisizione del citato provvedimento;
- con nota 18 Luglio 2008, n.768, l'AATO ha inviato la delibera n.4/2007 e la delibera n. 1/2008;
- su richiesta dell'AATO, in data 10 settembre 2008 il Comitato ha incontrato i rappresentanti dell'Autorità che hanno consegnato i documenti del febbraio 2007 *"I maggiori costi sostenuti da Acea Ato 5 spa nel triennio di gestione 2003-2005"* e *"Revisione n. 1 dei rapporti informativi del gestore triennio 2003-2005"*;
- nel predetto incontro l'AATO ha evidenziato che:
 - il gestore, nel triennio 2003-2005 ha sostenuto maggiori costi, per cause non completamente imputabili a sua negligenza, pari ad € 21.481.000;
 - l'AATO, a seguito della revisione dei costi sostenuti dal gestore e di penalità inflitte per inadempienze contrattuali, ha rideterminato e riconosciuto i maggiori costi sostenuti dal gestore in € 10.700.000;
 - per quanto attiene alla retroattività della tariffa contestata con la citata nota del Comitato n. 1445/2008 non ritiene violato il principio di irretroattività degli atti amministrativi;
 - l'aumento di oltre il 20% della TRM del 2006, giustificato dal predetto aumento esogeno dei costi operativi di gestione, è legittimo poiché il 2006 è stato considerato come anno di avvio della gestione in quanto solo nel 2005 il gestore ha preso in carico il 90% dei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - il riconoscimento per il pregresso dei maggiori costi operativi è fatto *"in via del tutto eccezionale"* (si veda delibera 4/2007) e che tale somma deriverà dall'accensione di un mutuo che l'AATO provvederà ad estinguere avvalendosi di economie sui canoni di concessione da versare ai comuni, senza ulteriori oneri a carico della tariffa del s.i.i..
- su richiesta del gestore - Acea Ato 5 spa - , in data 15 ottobre 2008, il Comitato ne ha incontrato i rappresentanti che hanno sostenuto le medesime tesi dell'AATO;
- il Comitato, nella seduta del 18 novembre 2008, ha esaminato e valutato la documentazione fornita e le argomentazioni emerse nei citati incontri.

RILEVATO CHE:

- la delibera n.1/2008, nel determinare l'articolazione tariffaria del 2006, e quindi la base sulla quale viene redatta la "bolletta" inviata all'utente, con oltre due anni di ritardo, viola il principio di irretroattività dell'azione amministrativa che è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, ed il principio di legalità

che vieta di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive del privato. Altresì la regola di irretroattività degli atti amministrativi, dettata dall'articolo 11 delle preleggi, può essere derogata solo con una disposizione di legge pari ordinata e non con un atto amministrativo di natura regolamentare come la citata delibera n. 1/2008;

- la delibera n. 4/2007, nel determinare la TRM del 2006 con l'aumento di oltre il 20% rispetto all'anno 2005, viola l'articolo 5 del Metodo secondo cui "Per gli esercizi annui successivi al primo, il limite di prezzo "K", da applicare sulla tariffa reale media nell'esercizio precedente, vale: ... per tariffa ... superiore al lire 1.750 al mc $K = 5\%$ ". Sull'argomento, non può accogliersi la tesi dell'AATO secondo cui il 2005 debba considerarsi il primo anno di avvio di gestione, poiché la gestione del s.i.i. da parte del gestore unico ha avuto inizio nel 2003, come d'altra parte riconosciuto dal gestore che per il periodo 2003-2005 ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi, e dalla stessa AATO che quei costi, seppur parzialmente, li ha riconosciuti; ne consegue che l'incremento annuale della TRM non possa derogare al limite del 5%.
- La delibera n. 4/2007, nella parte in cui riconosce al gestore i maggiori costi, pari a 10,7 milioni di euro, sostenuti nel periodo 2003-2005, viola il sistema regolatorio del *price cap*, previsto dal Metodo, secondo il quale la tariffa è prefissata e l'impresa può raggiungere il massimo profitto soltanto minimizzando i costi attraverso l'efficienza della gestione.

Specificamente, la citata delibera n. 4/2007 viola l'articolo 4, comma 2, punto 1 del Metodo secondo il quale "La componente dei costi operativi è stabilita dal piano economico-finanziario di cui al 3° comma dell'art. 11 della legge", laddove per legge si intende la legge 5 gennaio 1994, n. 36, abrogata dal decreto legislativo 152/2006 che, sul punto, ne riprende fedelmente i contenuti, ed il piano economico finanziario è una componente del piano d'ambito. In altre parole, i costi operativi di gestione sono predeterminati sulla base di previsioni, salvo apportare, per il futuro, possibili correttivi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 del Metodo stesso.

Si evidenzia che le criticità rilevate in sede di revisione tariffaria sono state generate dall'inadeguata ricognizione d'ambito, dai ritardi nell'avvio della gestione del s.i.i. in molti comuni dell'ATO, dai maggiori costi operativi portati dalle gestioni esistenti ed assorbite dal gestore unico in ritardo e dalle mancate fatturazioni; l'AATO, laddove avesse vigilato puntualmente sulla corretta applicazione della convenzione di gestione, avrebbe potuto provvedere alla revisione tariffaria in anticipo rispetto al triennio ordinario di regolazione, così come stabilito dall'articolo 8, comma 2 del Metodo, evitando in tal modo che la situazione giungesse ai limiti di gravità rilevati; il gestore, d'altro canto, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente le criticità gestionali emergenti al fine di chiedere la revisione tariffaria anticipata.

Sotto altro profilo il riconoscimento dei costi in questione viola il principio della concorrenza in quanto verrebbero mutate le condizioni economiche e finanziarie poste a base della gara in esito alla quale il gestore si è aggiudicato il servizio.

- Considerato che l'AATO, in contrasto al parere del Comitato circa la retroattività della delibera n. 1/2008, espresso con la nota n. 1445/2008, non ha adottato alcun provvedimento nel senso indicato, consentendo, altresì, che il gestore emettesse "bollette" redatte sulla base della citata delibera n. 1/2008;

VISTO l'articolo 161, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il regolamento di funzionamento del Comitato approvato nella seduta del 13 ottobre 1995;

DELIBERA

ART. 1 - Le premesse ed i rilievi sono parte integrante della delibera.

ART. 2 - Trascorso il termine di trenta giorni dalla notifica della presente delibera senza che l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio (Frosinone) abbia comunicato al Comitato l'avvio del procedimento finalizzato ad adottare idonei provvedimenti per adeguarsi ai rilievi che precedono, il Comitato eserciterà le azioni di cui all'articolo 161, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006.

ART. 3 - La presente delibera è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 4 - Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.”

L'Autorità d'Ambito e la Segreteria Tecnico Operativa (nota prot 1210 del 9/12/08 avente ad oggetto “immediata attuazione delibera del COVIRI 1/12/08 n. 7) richiedevano ad Acea Ato 5 SpA di **sospendere immediatamente**, nelle more delle definitive decisioni di competenza dell'AATO 5, in via cautelativa, l'emissione delle bollette retroattive a seguito della delibera del COVIRI n.7/2008.

Interrogazione parlamentare

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00901

Atto n. 4-00901

Pubblicato il 9 dicembre 2008

Seduta n. 109

- Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con convenzione di cooperazione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990 (come sostituito del decreto legislativo n. 267 del 2000) e degli artt. 6 e 4 della legge della Regione Lazio n. 6/96 e successive modificazioni veniva costituita l'Autorità dell'Ambito territoriale ottimale n. 5 denominato Lazio Meridionale - Frosinone (di seguito A.A.T.O.);

l'A.A.T.O. come sopra costituita decideva di adottare, per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I. di cui alla legge n. 36/94) la forma della concessione a terzi così come prevista dall'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

nella conferenza dei Sindaci, nella seduta del 17 maggio 2002, l'A.A.T.O. ed i Comuni approvavano il piano d'ambito definitivo e l'aggiudicazione della concessione al gestore, rappresentato da ACEA spa, capogruppo e mandatario in raggruppamento temporaneo con altre imprese;

l'A.A.T.O. in data 27 febbraio 2007 ha approvato la delibera n. 4 avente ad oggetto: "Riconoscimento maggiori costi operativi 2003-2005 e revisione triennale tariffa" e in data 5 marzo 2008 la delibera n. 1: "Art. 12.3 del disciplinare tecnico: Modalità di aggiornamento della tariffa - anno 2006 -";

con la delibera n. 4 del 27 febbraio 2007 l'A.A.T.O. ha riconosciuto al gestore, per il triennio 2003-2005, maggiori costi, per cause non completamente imputabili a sua negligenza, per un importo pari a 21.481.000 euro che sono stati rideterminati in 10.700.000 euro a seguito di penalità inflitte al predetto gestore per inadempienze contrattuali;

con la delibera n. 1 del 5 marzo 2008 l'A.A.T.O. ha approvato la nuova articolazione tariffaria retroattiva all'anno 2006 con un aumento della tariffa reale media (TRM) di oltre il 20 per cento;

visti:

a) la delibera del Consiglio comunale di Frosinone n. 34 in data 17 ottobre 2007, che ha istituito, su iniziativa dei Gruppi del centro-destra, una Commissione consiliare speciale, composta da tutti i capigruppo dei gruppi consiliari, nonché la successiva deliberazione del Consiglio comunale con la quale si approvavano le risultanze della Commissione e si dava mandato, attraverso il Sindaco, di proporre ogni procedura necessaria tendente alla risoluzione per inadempimento della convenzione con il gestore, per valutare la possibilità di istituire consorzi intercomunali per la gestione del S.I.I. e al fine di restituire agli utenti, direttamente in fattura, l'eventuale aumento applicato retroattivamente e dichiarato illegittimo;

b) la nota in data 25 gennaio 2008, n. 1574/SP, del Garante regionale del servizio idrico integrato nella quale, tra l'altro, si chiedeva al responsabile della Segreteria tecnica operativa dell'ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone di fornire delucidazioni sulla mancata pubblicazione della tariffa 2006 e sulla mancata redazione del piano ASI per il 30 gennaio 2008 in sede di Consiglio delle Segreterie tecniche operative; al riguardo sembrerebbe che la Segreteria tecnica operativa dell'ATO - nell'agosto 2007 avrebbe comunicato al gestore il successivo invio dell'articolazione tariffaria 2006 unitamente alla determina presidenziale di approvazione per le pubblicazioni di legge;

c) l'ordine del giorno approvato a maggioranza, in data 7 maggio 2008, dalla Consulta regionale utenti e consumatori che ritiene illegittimo applicare retroattivamente aumenti tariffari non comunicati tempestivamente all'utenza e che impegna i propri componenti ad inviare l'ordine del giorno a tutti i membri del Consiglio e della Giunta regionale del Lazio;

d) la nota in data 9 luglio 2008, n. 4691, del Sindaco di Castelliri (Frosinone), avvocato Sandro De Gasperis inviata all'Autorità d'ambito dell'ATO 5 di Frosinone, alla Segreteria tecnico operativa dell'ATO, al Garante regionale del servizio idrico integrato Roma con la quale si chiede di sapere: «quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per impedire che agli utenti venga applicata una tariffa considerata dal Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle risorse Idriche (...) "gravemente illegittima" nonché gravemente lesiva del generale principio di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici»;

l'esposto del Sindaco di San Giovanni Incarico (Frosinone), avvocato Antonio Salvati, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone in data 4 settembre 2008, nel quale si evidenzia come, in riferimento ai citati maggiori costi: «la convenzione stipulata (...) non prevede la possibilità di pagare corrispettivi aggiuntivi rispetto alle tariffe, neppure a fronte di maggiori costi operativi, e tanto meno retroattivamente; eventuali maggiori costi possono portare soltanto ad un aumento delle tariffe, peraltro senza retroattività. Peraltro, anche l'art. 13, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e l'art. 154, della legge 3 aprile 2006, n. 152 prevedono e impongono che i costi di investimento e di esercizio debbano essere coperti integralmente con la tariffa. Le tariffe erano state indicate in sede di offerta nella procedura di gara, e tali tariffe dovevano coprire tutti i costi. Sulla base delle tariffe così determinate dall'offerente era stata fatta l'aggiudicazione. Tariffe e costi erano stati poi indicati in apposite clausole contrattuali nella summenzionata convenzione per la gestione del servizio. Quindi, non possono mutare al di fuori di quanto contrattualmente stabilito nella convenzione. Il gestore non può pretendere modifiche al di fuori di quanto contrattualmente stabilito. E l'A.A.T.O. non può accordare modifiche favorevoli al gestore che non siano contrattualmente previste». Esposto nel quale si ritiene: «che dalla summenzionata deliberazione della Conferenza dei Sindaci e dalla transazione stipulata a seguito di essa sia derivato e possa vieppiù derivare un vantaggio patrimoniale enorme per il Gestore del servizio, e, correlativamente, un danno erariale enorme e anche un grave danno economico per gli utenti del servizio».

rilevato che il predetto Comitato ha condotto una preliminare istruttoria sulla delibera n. 1/2008; ad esito della predetta istruttoria il Comitato, con nota in data 12 giugno 2008, n. 1445, ha eccepito: «la retroattività dell'articolazione tariffaria ivi definita»; nella medesima nota, inoltre, si legge che: «poiché dalle premesse della delibera n. 1/2008 si apprendeva che con delibera n. 4/2007, non inviata al Comitato, era stato approvato un aumento della Tariffa Reale Media di circa il 20% si chiedeva l'invio con urgenza della delibera n. 4/2007 esprimendo da subito il parere circa l'illegittimità di tale aumento per violazione delle previsioni del Metodo», ovvero del metodo normalizzato, seguito per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996 che pone un limite di aumento, non derogabile, fissato al 5 per cento;

considerato che:

il predetto Comitato, con delibera n. 7 in data 1° dicembre 2008, conferma con ulteriori elementi a supporto che la deliberazione A.A.T.O. n. 1/2008 «nel determinare l'articolazione tariffaria del 2006, e quindi la base sulla quale viene redatta la "bolletta" inviata all'utente, con oltre due anni di ritardo, viola il principio di irretroattività dell'azione amministrativa (...) ed il principio di legalità che vieta di incidere unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive del privato»; mentre, in riferimento alla delibera A.A.T.O. n. 4/2007, il predetto Comitato ribadisce che nella determinazione della tariffa reale media per il 2006 si è violato l'art. 5 del predetto metodo di calcolo; il citato Comitato evidenzia, inoltre, come: «la delibera n. 4/2007, nella parte in cui riconosce al gestore i maggiori costi, pari a 10,7 milioni di euro, sostenuti nel periodo 2003-2005, viola il sistema regolatorio del *price cap*, previsto dal Metodo, secondo il quale la tariffa è prefissata e l'impresa può raggiungere il massimo profitto soltanto minimizzando i costi attraverso l'efficienza della gestione». Il Comitato afferma nello specifico che: «la citata delibera n. 4/2007 viola l'articolo 4, comma 2, punto 1 del Metodo secondo il quale "La componente dei costi operativi è stabilita dal piano economico finanziario di cui al 3° comma dell'art. 11 della legge", laddove per legge si intende la legge 5 gennaio 1994, n. 36, abrogata dal decreto legislativo 152/2006 che, sul punto, ne riprende fedelmente i contenuti, ed il piano economico finanziario è una componente del piano d'ambito. In altre parole, i costi operativi di gestione sono predeterminati sulla base di previsioni, salvo apportare, per il futuro, possibili correttivi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 del Metodo stesso. Si evidenzia che le criticità rilevate in sede di revisione tariffaria sono state generate dall'inadeguata ricognizione d'ambito, dai ritardi nell'avvio della gestione del S.I.I. in molti comuni dell'ATO, dai maggiori costi operativi portati dalle gestioni esistenti ed assorbite dal gestore unico in ritardo e dalle mancate fatturazioni; l'AATO, laddove avesse vigilato puntualmente sulla corretta applicazione della convenzione di gestione, avrebbe potuto provvedere alla revisione tariffaria in anticipo rispetto al triennio ordinario di regolazione, così come stabilito dall'articolo 8, comma 2, del Metodo, evitando in tal modo che la situazione giungesse ai limiti di gravità rilevati; il gestore, d'altro canto, avrebbe dovuto comunicare tempestivamente le criticità gestionali emergenti al fine di chiedere la revisione tariffaria anticipata. Sotto altro profilo il riconoscimento dei costi in questione viola il principio della concorrenza in quanto verrebbero mutate le condizioni economiche e finanziarie poste a base della gara in esito alla quale il gestore si è aggiudicato il servizio. Considerato inoltre che l'AATO, in contrasto al parere del Comitato circa la retroattività della delibera n. 1/2008, espresso con la nota n. 1445/2008, non ha adottato alcun provvedimento nel senso indicato, consentendo, altresì, che il gestore emettesse "bollette" redatte sulla base della citata delibera n. 1/2008»;

nella parte deliberativa il Comitato, all'art. 2, prevede che: «Trascorso il termine di trenta giorni dalla notifica della presente delibera (n. 7 del 1° dicembre 2008) senza che l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio (Frosinone) abbia comunicato al Comitato l'avvio del procedimento finalizzato ad adottare idonei provvedimenti per adeguarsi ai rilievi che precedono, il Comitato eserciterà le azioni di cui all'articolo 161, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006»,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di tutto quanto sopra esposto;

se e quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di rendere immediate nonché esecutive le deliberazioni del Comitato per la vigilanza delle risorse idriche non ancora adottate dall'A.A.T.O. al fine di scongiurare un danno economico rilevante agli utenti,

quali misure intendano adottare al fine di verificare eventuali profili di illegittimità negli atti posti in essere e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili.”

La **Conferenza dei Sindaci** convocata per il **14 gennaio 2009** sui tre punti all'ordine del giorno deliberava - con inversione dell'odg -solo su “istanze Comuni San Biagio Saracinesco, Settefrati e Vicalvi per uscire dalla gestione unica del SII art 148 comma 5 Dlgs 152/2006, e all'unanimità prendeva atto della facoltà concessa dalla legge e della volontà dei tre comuni montani con popolazione inferiore ai mille abitanti di gestire direttamente il servizio idrico integrato.

Sull' applicazione d. lgs. 152/2006, art. 148, c. 5.

Con lettera prot. AT/534 del 20 /5/08, la STO dell'ATO di Frosinone ha chiesto il parere del garante circa la corretta applicazione dell'art. 148, c. 5 del d.lgs 152/06 ss.mm.ii. poiché i Comuni di S. Biagio Saracinesco e di Settefrati e successivamente di Vicalvi, come da note pervenute a quest'ufficio (nota S. Biagio Saracinesco prot. 2099/SP del 3/7/08, nota Settefrati prot. n.2133 del 14/7/08 e nota Vicalvi prot. 3188 dell'11/9/08) hanno espresso formalmente la volontà di gestire autonomamente il SII e di rescindere il vincolo di cui alla convenzione di cooperazione stipulata nel 1997.

Per quanto attiene alle possibili forme di gestione da parte dei comuni che usufruiscono della deroga prevista, si ritiene che questa “debba avvenire, ove l'Ente non provveda in economia diretta, esclusivamente tramite una delle forme di gestione previste dall'art. 150 c. 1 del d. lgs. 152/2006 che rimanda all'art. 113 c. 5 del d. lgs. 267/2000”

Dopo attento esame della questione, il garante ritiene opportuno, preliminarmente, riportare il testo dell'art. 148, c. 5 del d. lgs. 152/2006, nonché il testo del medesimo comma 5 come modificato dal d.lgs 16 gennaio 2008, n.4.

Recita il testo storico: *“Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima”.*

Il testo vigente: *“Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio della comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente”.*

Dalla lettura delle succitate disposizioni emergono i seguenti punti comuni:

1 – l’adesione facoltativa alla gestione unica di ambito dei comuni montani con meno di 1000 abitanti;

2 – la partecipazione obbligatoria dei succitati comuni all’Autorità d’ambito;

e le seguenti differenze:

1 – il testo vigente prevede che il comune debba gestire l’intero servizio idrico integrato, mentre il testo storico parlava semplicemente di gestione del servizio idrico;

2 – il testo vigente non dispone alcunché circa le forme gestionali, mentre il testo storico prevedeva espressamente la possibilità di gestione in economia oppure tramite una società *in house*;

3 – il testo vigente si limita a prevedere il consenso preventivo da parte dell’AATO, mentre il testo storico attribuiva espressamente all’AATO le funzioni di regolazione generale e di controllo.

Pertanto, **per usufruire della deroga prevista dal c. 5, art. 148, d.lgs. 152/2006, il comune deve:**

avere fino a 1000 abitanti;

appartenere ad una comunità montana;

acquisire il consenso dell’Autorità d’ambito competente;

gestire i tre segmenti del servizio idrico integrato;

adottare una forma gestionale tra quelle di cui al d. lgs. 267/2000, art. 113, c. 5.

Su quest’ultima condizione appare il caso di soffermarsi per evidenziare che mentre il testo storico prevedeva espressamente la possibilità di gestione diretta – in economia – da parte del comune, il testo vigente, nulla disponendo circa la forma gestionale, opera, ad avviso di questo garante, un rimando indiretto alla disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali contenuta nel citato d. lgs. 267/2000, art. 113, c. 5: pertanto, il comune che voglia avvalersi della deroga prevista dal c. 5, art. 148, d.lgs. 152/2006, dovrà gestire il servizio tramite una società di capitali.

Sul medesimo argomento, sembra opportuno, al fine di porre il garante nelle condizioni ideali per formarsi un proprio, compiuto convincimento, dare conto di una diversa corrente interpretativa della norma *de qua*. In base a tale interpretazione, i comuni potrebbero tuttora gestire il servizio in economia in quanto tale possibilità apparirebbe alla loro incompressibile discrezionalità di scelta delle modalità gestionali dei servizi pubblici locali; pertanto anche quando non espressamente prevista la possibilità di gestire in economia deve essere sempre considerata presente.

Altresì, seppur non compaia tra gli argomenti sollevati dall’ATO di Frosinone, al fine dell’applicazione della norma appare necessario definire il significato della previsione relativa a “1000 abitanti”. Infatti si evidenzia che, ai fini del servizio idrico, tale locuzione contiene un margine ampio di incertezza poiché un comune con vocazione turistica e meno di 1000 abitanti residenti, può facilmente, per lunghi periodi dell’anno, superare ampiamente tale soglia e trovarsi, quindi, ad affrontare problematiche gestionali, legate soprattutto al servizio di depurazione, in ordine alle quali l’applicazione della deroga potrebbe apparire come un sostanziale travisamento dello spirito della medesima.

Anche se la lettura della norma non sembrerebbe lasciare dubbi circa la volontà del legislatore di riferirsi, con l’espressione “1000 abitanti”, esclusivamente ai residenti, tuttavia la specificità del settore idrico potrebbe far ritenere opportuno che codesto garante, sull’argomento, domandi un chiarimento al COVIRI.

Si ricorda che, ai sensi del d. lgs. 152/2006, art. 141, c. 2 “Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua

ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.....” e che i comuni in questione debbono assolvere la condizione di gestire “l’intero servizio idrico integrato”

Per la miglior comprensione dell’argomento di cui trattasi, appare opportuno riportare nuovamente il testo della norma citata: *“Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio della comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell’Autorità d’ambito competente”*.

Dalla lettura della norma sembrerebbe a prima vista che non rimanga alcuna funzione di regolazione e controllo da parte dell’Autorità d’ambito, ma sia necessario soltanto il consenso da parte della medesima e una valutazione sull’opportunità di avviare un iter procedimentale conoscitivo in merito ai dati gestionali del Comune che intende gestire in economia.

Esperito un attento esame delle questioni, anche alla luce dello spirito che ha informato il legislatore della riforma dei servizi idrici, questo garante ritiene che la risposta ai quesiti sia sottesa dalla medesima problematica, relativa alla uniformazione delle condizioni che regolano l’erogazione del s.i.i. e la tutela dei diritti degli utenti garantendone la parità di trattamento.

In questo senso appare imprescindibile il ruolo dell’AATO sia nella fase del “consenso” che in quella, successiva, della “regolazione e del controllo”.

Pertanto, questo garante ritiene che non solo sia opportuno, ma anche obbligatorio, che l’Autorità d’ambito esprima il “consenso” previa verifica della sussistenza di ogni elemento ritenuto dalla stessa necessario per la gestione del sii, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità affermati dallo stesso d. lgs. 152/2006, art. 141, c. 2.

Tale obbligo non esaurisce, tuttavia, le competenze dell’Autorità che si ritiene, tuttora, titolare del potere-dovere di regolazione e controllo; invero, anche se la nuova formulazione dell’art.148, comma 5, d.lgs 152/2006, non prevedendo espressamente tale potestà, ha sollevato dubbi circa il suo permanere in capo all’Autorità d’ambito, tuttavia, dall’attenta analisi della norma in questione, se ne evince la sostanziale conservazione tra quelle attribuite all’AATO stessa.

Infatti, il comma 5 in questione ha mantenuto l’obbligo per tutti gli enti locali di partecipare all’Autorità d’ambito e dunque, implicitamente, il Legislatore ha voluto mantenere in capo all’Autorità il potere di coordinamento delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale ottimale.

Inoltre, il principio di unicità della gestione è stato sostituito da quello della unitarietà della stessa “per consentire l’adeguamento delle forme di gestione del sii in esse contemplate al panorama comunitario che conosce fenomeni complessi di gestione tali da non essere riconducibili ad uno schema di unicità” (confronta la Relazione al testo del d. lgs. 4/2008).

Pertanto, secondo la nuova formulazione del d. lgs. 152/2006, all’interno di ciascun ATO possono coesistere più gestori, ma proprio per garantire quel principio di “unitarietà” introdotto contemporaneamente all’eliminazione dell’espressa previsione della potestà di regolazione e controllo da parte delle AATO, è necessario che detti gestori siano sottoposti al controllo di un organismo che la normativa vigente individua nell’Autorità d’ambito; dunque il legislatore ha ritenuto superfluo prevedere espressamente tale potestà di regolazione e controllo perché già insita nel concetto di “unitarietà della gestione”.

Infine, non considerando l’AATO come ente con funzione di coordinamento, regolazione e controllo del sii anche nei comuni in questione, si verificherebbe il caso per cui

nessuna istituzione risulterebbe preposta alla verifica della corretta gestione del servizio che deve conformarsi ai sopra richiamati criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con ciò, oltremodo, ledendo le già citate previsioni della normativa di settore circa la parità di trattamento degli utenti, nonché il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini che, nei comuni montani non avrebbero nessun organismo di controllo del gestore, contrariamente ai cittadini residenti in comuni con il gestore del sii individuato dall'AATO.

Per concludere appare doveroso osservare quanto disposto dall'art 23bis del DL 25 giugno 2008 n.112 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n.133.

In prosecuzione la stessa Conferenza sul punto all'ordine del giorno “ decisioni in merito alla proposizione del ricorso al TAR avverso la deliberazione del COVIRI 1/12/08 n. 7 “aumenti tariffari e retroattività della tariffa “ o, altrimenti, avvio del procedimento per l'attuazione della stessa delibera del COVIRI” in data 27 gennaio 2009 deliberava di attivare immediatamente l'avvio del procedimento finalizzato al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal COVIRI (nota STO ATO 5 prot AT/105 del 29/1/09).

E' pendente un ricorso del Gestore avverso le citata delibera del COVIRI innanzi al TAR competente.

Nel febbraio 2009 (prot 4974 del 12/2/09) Il gestore trasmetteva nuovamente(nota prot 30421 del 18/12/08) alla STO relativamente agli anni 2005/2006/2007 informazioni su volumi fatturati dei tre segmenti, numero e tipo di utenze, distinte per tipologia come da articolazione tariffaria (nota STO AT/555 del 27/5/2008) e chiedeva alla stessa Sto di comunicare tempi e modalità per il trasferimento delle reti di Cassino; trasferimento delle reti e degli impianti di Atina, come da verbale di consegna del 4/7/04; produzione di quanto necessario per la redazione del Piano ASI.

Il Gestore, su richiesta del Garante (prot 3913/SP del 4/2/09), comunicava i dati di **sintesi dei processi di fatturazione effettuati da Acea ATO 5 SpA nel corso del 2008.**

Fino alla data del 10/7/2008 le competenze, al 31/12/07 di tutti i comuni ricadenti nel proprio ambito sono state fatturate applicando le tariffe dell'anno 2005

Le nuove tariffe sono state inserite con decorrenza 1° gennaio 2006 nel data base in data 11/7/08

A partire dal 14/7/2008 si è proceduto a fatturare la competenza del 1° semestre 2008 applicando le tariffe del 2006.

In data 26/8/08 è stato eseguito il conguaglio tariffario dei soli servizi “attivi”, calcolato soltanto per le fatture di competenza anni 2006/2007 (a suo tempo fatturate con tariffa 2005) ed emesse sulla base di letture reali. L'attività ha interessato 108.625 clienti.

In data 26/9/08, adottando gli stessi criteri della fattura di conguaglio tariffario, è stato eseguito il calcolo per le sole utenze non più attive. L'attività ha interessato 5.352 clienti.

L'attività di fatturazione, che ha interessato tutti i comuni dell'ATO 5, si è protratta fino al 10/12/08, data in cui sono state, a seguito della nota della STO sospese le fatturazioni massive.

Dopo tale periodo non si è dato più corso ad alcuna fatturazione salvo che per qualche decina di utenze che erano oggetto di reclamo per lettura sovrastimata.

L'AATO in data 2 marzo 2009 (prot AT/267) comunicava al Gestore – e per conoscenza all'Assessore all'Ambiente al Garante e al COVIRI- *“la necessità di consentire la ripresa della bollettazione all'utenza con l'applicazione, in via del tutto temporanea e provvisoria, della tariffa precedente a quella osservata dal COVIRI (del. Conf. Sindaci 27/2/07, n.4) con la deliberazione n.7/2008. Pertanto, provvisoriamente e fatti salvi i relativi congruagli, codesta società potrebbe riprendere la bollettazione all'utenza, applicando la tariffa vigente nel 2005 e relativa articolazione (det. Presidenziale n. 1 del 14/3/2006). Resta inteso che la tariffa provvisoria cesserà con l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, della tariffa che deriverà dall'applicazione integrale della deliberazione n. 7 dell'1/12/2008 del COVIRI.”*

La Regione Lazio ha avviato una indagine amministrativa sull'attività di gestione del SII nell'ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone e sono in corso (marzo 2009) audizioni presso la Commissione regionale per la tutela dei consumatori.

Il Gestore ha recentemente attivato il nuovo sito internet garantendo la possibilità di svolgere in via telematica numerosi servizi, reclami inclusi, ed inaugurato lo sportello di Frosinone.

Ato 4 Lazio Meridionale Latina- Acqualatina SpA.

La società Acqualatina SpA ha chiuso il bilancio al 31/12/07 con una perdita di esercizio pari a 1.763.515 €.

Nel corso dell'esercizio e durante i primi mesi del 2008, l'incasso dei crediti verso clienti non ha raggiunto i livelli attesi nel piano economico-finanziario. Gli Amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione le principali criticità e le azioni poste in essere per superarle e ritornare, entro il triennio 2008-2010 al livello di incassi previsti nel Piano.

Nel 2007 la società ha sottoscritto, con un primario istituto di credito, un contratto di finanziamento a lungo termine che prevede, tra le forme di garanzia, anche il pegno su azioni della società rappresentative di almeno il 66,7% dei diritti di voto. Ad oggi solo il 49% delle azioni riferibili alla partecipazione del socio privato nella società è stato concesso in pegno all'istituto di credito. Il contratto di finanziamento prevede che il pegno avrebbe dovuto essere concesso entro il 23 febbraio 2008. il mancato rispetto della clausola contrattuale “de quo” (condizione sospensiva), inibisce alla società la possibilità di ulteriori tiraggi del

finanziamento fino a quando non vengano date in pegno azioni pari ad almeno il 66,7 % del capitale sociale.

Queste circostanze indicano la presenza di incertezze tali da far sorgere dubbi sulla continuità aziendale della società.

Principali fatti di gestione.

Al 31/12/07 non è ancora iniziata la gestione del servizio nei comuni di Bassiano (nel febbraio 2008 si è proceduto alla consegna degli impianti alla società con inizio della gestione a pieno regime dal 1° aprile 2008), Ponza e Ventotene.

I ricavi di competenza sono stati determinati suddividendo le utenze in due gruppi omogenei:

- 1 – consumo reale: pari a 50.401.000 € (90% del fatturato). Questi ricavi sono stati determinati in base a:
 - utenze fatturate su consumi reali già addebitati all'utenza nel corso del 2007 (46%)
 - stima dei consumi effettuati dall'utenza nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima lettura e il 31 dicembre 2007, applicando, ai giorni intercorrenti tra le due date, il consumo medio giornaliero che risulta per l'utente nel corso del 2007.
- 2 – consumo medio annuo stimato: pari a 5.438.000 € (10% del fatturato)
I ricavi sono determinati in base al criterio del consumo medio annuo riscontrato per la categoria tariffaria di appartenenza (utenza attive che per vari motivi devono ancora essere lette nel 2007).

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nel 2003 è stata avviata un'indagine in cui risulta indagato un precedente gestore della società e ulteriori indagini avviate nel 2006 sull'operato di alcuni esponenti dell'attuale e del precedente CdA della società hanno avuto sviluppo nei primi mesi del 2008. Nel gennaio 2008 la Procura della Repubblica di Latina ha notificato alla società le comunicazioni riguardanti le misure cautelari e di interdizione emesse a carico di alcuni esponenti dell'attuale e del precedente CdA. Gli amministratori in carica a quella data hanno rassegnato le loro dimissioni ricorrendo al Tribunale della Libertà di Roma per il riesame della misura cautelare. Il Tribunale Ordinario di Roma ha disposto l'annullamento delle misure cautelari e interdittive emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Latina. La società ha confermato la fiducia agli amministratori dimissionari.

Evoluzione prevedibile della gestione.

Con l'aggiornamento del Piano d'Ambito deliberato nel 2006, nel 2007 la società è uscita dalla fase di start-up ed è entrata nella prima fase di gestione a regime della concessione trentennale del Servizio.

Ad oggi ci sono 2 principali criticità della gestione: costo dell'energia elettrica e del personale; la situazione dei crediti su fatture emesse e da incassare.

Riguardo al primo è da notare che la società ha raggiunto il contenimento dei consumi di energia elettrica, ha selezionato tramite gara il fornitore di energia elettrica con il miglior prezzo disponibile sul mercato. Ma il rialzo del prezzo del petrolio ha fatto aumentare l'indice di riferimento del contratto energetico della società e si prevedono aumenti del 14,5% nel 2008 e altri importanti aumenti nei prossimi due anni.

Per quanto riguarda il secondo fattore di criticità nel corso del 2007 e nei primi mesi del 2008, l'incasso delle fatture emesse non ha raggiunto le performance previste nel Piano Finanziario a causa di:

- Anzio, Nettuno, e Aprila dove perdurano diffuse abitudini al non pagamento delle fatture

Per finanziare il Piano degli Investimenti la società ha stipulato con la Depfa Bank plc un contratto di finanziamento a lungo termine no recourse nel 2007. il finanziatore potrà rivalersi sui soli flussi finanziari e sugli utili generati dal progetto. Il finanziamento è pari a 114.5000.000 € per la Linea Base e 9.500.000 € per la Linea Fideiussioni. Il Project Financing prevede un pegno sulle azioni della Società. L'accordo di pegno sulle azioni private, rappresentanti il 49% del capitale sociale di Acqualatina Spa, è stato sottoscritto dal socio privato Idrolatina Srl. L'accordo di pegno sulle azioni riferibili ai Soci Pubblici, rappresentanti almeno il 17,7% del capitale sociale di Acqualatina Spa, non è stato concesso dai soci stessi. Questa condizione sospensiva, che doveva verificarsi entro il 23 febbraio 2008, non ha però l'effetto di mettere la Società in condizioni di default. **Per quanto riguarda il pegno sulle azioni pubbliche, non è previsto il diritto di escussione da parte dell'Ente Finanziatore, che ha solamente diritto a esercitare i diritti amministrativi legati a tali azioni.**

Capitale sociale.

Il capitale sociale è pari a 23.661.533 €, e gli azionisti sono:

- (51%) i comuni ricadenti nell'ATO 4 Lazio Meridionale Latina e
- (49%) Idrolatina Srl, a sua volta detenuta da: Veolia Eau-compagnie Générale des Eaux S.C.A (96,607%); E H Spa (0,1 %); SIBA Spa (0,1%); AFIN Spa (1,916%); EMAS Ambiente Srl in stato di liquidazione (1,277%).

Principali variazioni: confronto 2006-2007.

voce	31/12/07	31/12/06
Stato patrimoniale attivo		
Totale immobilizzazioni materiali	49.979.054	37.842.438
Totale partecipazioni	7.500	0
Totale immobilizzazioni	95.112.006	82.840.324
Totale crediti	89.183.207	80.785.730
Totale attivo circolante	92.018.778	82.724.448
Totale attivo	187.258.942	165.686.355
Stato patrimoniale passivo		
Capitale sociale	23.661.533	23.661.533
Perdite portate a nuovo	-762.400	-1.109.697
Utile/perdita di esercizio	-1.763.515	347.298

Totale patrimonio netto	21.135.618	22.899.134
Totale fondi per rischi e oneri	347.835	254.791
Debiti verso banche	2.375	34.223.655
Debiti verso fornitori	46.963.440	37.013.807
Debiti verso imprese collegate	0	10.200.000
Debiti tributari	693.130	1.482.320
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	814.003	562.763
Altri debiti	16.493.337	21.662.280
Debiti verso banche	65.800.000	0
Totale debiti	163.635.497	140.423.050
Ratei e risconti	74.930	41.267
Totale passivo e patrimonio netto	187.258.942	165.686.355
Conto economico		
Totale valore della produzione	66.805.828	62.456.463
Totale costi della produzione	62.754.255	56.571.166
Totale proventi	1.224.204	337.997
Totale oneri	616.510	186.978
Totale partite straordinarie	607.694	151.019
Risultato prima delle imposte	-258.230	2.196.603
Utile/ perdita di esercizio	-1.763.515	347.298

Nota: manca il conto economico riclassificato.

Acqua latina (2008).

Contratto stipulato con Depfa Bank (dati di sintesi).

Contratto di finanziamento tra Acqualatina Spa (società finanziata) e Depfa Bank (filiale di Roma) del 23 maggio 2007.

Mutuatario: Acqualatina Spa

Importo: € 114.500.000,00 suddiviso in:

Linea Base	€ 105.000.000,00
Linea Fideiussioni	€ 9.500.000,00

Durata: Linea Base: 23 maggio 2031
Linea Fideiussioni : 23 maggio 2031

Commissioni:

- Commissioni di mancato utilizzo: Acqualatina corrisponderà all'Agente, per ciascuna Banca finanziatrice, la Commissione del mancato utilizzo da calcolarsi in Euro ai seguenti tassi:
 - Linea Base: 25 punti base per anno;
 - Linea Fideiussioni: 10 punti base per annoda corrispondersi in via posticipata in due rate semestrali;
- Commissioni di Agenzia: Acqualatina corrisponderà all'Agente le Commissioni di Agenzia nella misura di € 25.000,00
- Commissioni Up Front: Acqualatina corrisponderà all'Agente la Commissione di Up Front, per ciascuna Banca Finanziatrice, nella misura di 65 punti base per anno per ciascuna Linea di Credito.

Tasso: Euribor di durata del periodo di interessi maggiorato come segue:

1. per la Linea Base:
 - 60 punti percentuali in ragione dell'anno oppure
 - Nel caso in cui l'ADSCR calcolato alla seconda Data di Calcolo dopo il termine del Periodo di Disponibilità e, successivamente, con cadenza annuale a tale data, con conferimento ai 12 mesi precedenti, sia superiore al 30, 55 punti percentuali in ragione d'anno da applicarsi a partire dal primo giorno del periodo di Interessi immediatamente successivo a questa Data di calcolo, per un periodo complessivo di 12 mesi.
2. per la Linea Fideiussioni:
 - 60 punti percentuali in ragione d'anno per ogni fideiussione emessa e non escussa.

Periodicità interessi: i periodi di interessi saranno pari a 1 mese, 3 mesi o 6 mesi, secondo la scelta del mutuatario e determinati secondo le modalità di cui all'art. 9 del Contratto di Finanziamento (Periodi di Interessi) e termineranno, rispettivamente, l'ultimo giorno di ciascun mese o, in caso di periodi di 3 mesi, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno o, in caso di periodi di 6 mesi, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Modalità di calcolo interessi: il tasso di interesse EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) indica, per ciascun Periodo di Interessi, il tasso annuo offerto per depositi in euro per periodi corrispondenti al Periodo di Interesse pertinente, rilevato dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea per tale periodo, così come pubblicato nella pertinente pagina video Reuters o alla pagina che dovesse sostituirla (così come determinato dall'Agente) alle ore 11:00 (Ora Centrale Europea) della Data di Rilevazione.

Piano di ammortamento: - Linea Base: il mutuatario dovrà rimborsare l'importo in linea capitale delle somme erogate a valere sulla Linea Base con inizio dalla Data di Rimborso Iniziale e, successivamente, in

ciascuna Data di Rimborso, entro la Data di Scadenza Finale della Linea di Credito considerata, così come indicato nel Piano di Ammortamento del Contratto di Finanziamento.

- Linea Fideiussioni: qualsiasi importo che la Banca Fideiussione abbia pagato all'AATO per effetto dell'escussione di una Fideiussione dovrà essere rimborsato dal mutuatario entro la Data di Scadenza Finale della Linea Base utilizzando ad ogni Data di Rimborso della Linea Base le somme giacenti sul Conto Liquidità.

Principale documentazione per l'erogazione: documenti costitutivi della società e dell'Azionista Privato
Autorizzazioni societarie della Società e dell'Azionista Privato e documenti relativi
Documenti finanziari
Contratti di progetto
Conti correnti
Documenti di garanzia
Informazioni finanziarie
Due Diligence Report
Legal Opinion
Caso Base
Certificati relativi all'azionista privato
Certificati, dichiarazioni e situazioni di fatto relative ad Acqualatina
Assicurazioni.

Spese e oneri futuri: a carico del mutuatario, eccetto che per le spese sostenute a seguito di cessione da parte delle Banche Finanziatrici del Contratto di Finanziamento o dei crediti relativi ai Documenti Finanziari.

Indicatore sintetico di costo: il calcolo dell'esatto indicatore sintetico di costo non risulta effettuabile per questa tipologia di finanziamenti, in quanto il tasso base di interesse verrà fissato alle rispettive date di quotazione e le modalità di utilizzo del finanziamento non risultano predeterminate ma sono a discrezione del mutuatario.
Alla Data del Contratto l'indicatore sintetico di costo sarebbe pari a 5,33%.

Garanzie: costituzione delle seguenti garanzie:

- I. Il Pegno sulle azioni private (ai sensi del quale il costituente e Acqualatina si impegnano, tra l'altro, per quanto di competenza, a perfezionare e preservare la garanzia, esercitare i diritti di voto in maniera tale da non recare pregiudizio alla garanzia e non determinare un Evento Rilevante, a rispettare taluni termini temporali nella convocazione delle assemblee, conferiscono all'Agente un mandato a svolgere, in caso di inerzia, talune

- attività relative al contratto, e rendono talune dichiarazioni e garanzie)
- II. Il Pegno sulle Azioni Pubbliche (ai sensi del quale il costituente e Acqualatina si impegnano, tra l'altro, per quanto di competenza, a perfezionare e preservare la garanzia, esercitare i diritti di voto in maniera tale da non recare pregiudizio alla garanzia e non determinare un Evento Rilevante, a rispettare taluni termini temporali nella convocazione delle assemblee, conferiscono all'Agente un mandato a svolgere, in caso di inerzia, talune attività relative al contratto, e rendono talune dichiarazioni e garanzie)
 - III. La Cessione in Garanzia dei Crediti Operativi (ai sensi della quale Acqualatina si impegna, tra l'altro, a perfezionare e preservare la garanzia, a continuarla in caso di cessione, trasferimento o novazione dei diritti ceduti, a cedere in garanzia i crediti derivanti dai nuovi contratti, e rende talune dichiarazioni e garanzie)
 - IV. La Cessione sui Crediti IVA (ai sensi della quale Acqualatina si impegna, tra l'altro, a cedere i crediti IVA che verranno in esistenza ed a cui abbia diritto nei limiti di un importo massimo garantito, a compiere le formalità necessarie per il perfezionamento della garanzia e a preservarla, conferisce all'Agente un mandato da svolgere, per suo conto e nel caso di sua inerzia, talune attività relative al contratto, e rende talune dichiarazioni e garanzie)
 - V. Il Privilegio Speciale (ai sensi del quale Acqualatina si impegna, tra l'altro, a perfezionare e preservare la garanzia, conferisce all'Agente un mandato a svolgere, per suo conto e nel caso di sua inerzia, talune attività relative al contratto, e rende talune dichiarazioni e garanzie)
 - VI. La Cessione dei Crediti verso l'AATO (ai sensi della quale Acqualatina si impegna, tra l'altro, a perfezionare e preservare la garanzia, a continuarla in caso di cessione, trasferimento o novazione dei diritti ceduti, e rende talune dichiarazioni e garanzie)
 - VII. Il Pegno sui conti del Progetto (ai sensi del quale Acqualatina si impegna, tra l'altro, a perfezionare e preservare la garanzia, a movimentare i conti costituiti in pegno secondo i limiti convenuti in tale accordo, conferisce all'Agente un mandato da svolgere, per suo conto e nel caso di sua inerzia, talune attività relative al contratto, e rende talune dichiarazioni e garanzie).

Estinzione anticipata volontaria: consentita totale e parziale senza penali, previo preavviso e dietro dimostrazione da parte di Acqualatina di essere in grado di rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, e salvi, qualora un rimborso anticipato avvenga in una data che non coincide con l'ultimo giorno di un Periodo di Interessi, i relativi Costi di Interruzione della Provvista.

Obbligo di rimborso anticipato: previsto a seguito di indennizzo o risarcimento ai sensi degli artt. 34 e 35 della Convenzione, di estinzione anticipata della Convenzione o del verificarsi di un Indebitamento diverso dall'Indebitamento Consentito.

Mora: Tasso di Interesse applicabile maggiorato di 1 punto percentuale in ragione d'anno.

Foro competente: Roma.

Eventi Rilevanti e Rimedi: l'art. 18 determina quelli che sono gli Eventi Rilevanti (fra cui: mancato pagamento, veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie, violazione degli obblighi contrattuali, illegalità, rispetto dei parametri finanziari etc.). I rimedi al verificarsi di un Evento Rilevante sono indicati all'art.19 (Rimedi in caso di Evento Rilevante).

Obblighi: alcuni obblighi informativi a carico di Acqualatina sono indicati all'art. 15 (fra cui: invio di bilanci e rendiconti, comunicazioni circa l'avveramento di un Evento Rilevante, comunicazioni relative alle assicurazioni, al contenzioso, ai Contratti di Progetto, al mutamento della compagine sociale dell'Azionista Privato).

Alcuni obblighi di fare a carico di Acqualatina sono indicati all'art. 16 (fra cui: un obbligo di adempiere alle disposizioni di legge, di mantenere le Autorizzazioni, di adempiere ai Contratti di Progetto, di mantenere una copertura assicurativa adeguata, di sottoscrivere i contratti Hedging in conformità alla strategia di Hedging, di esercitare certe facoltà solo in conformità alle Facoltà Riservate etc...).

Alcuni obblighi di non fare a carico di Acqualatina sono indicati all'art. 17 (fra cui: obblighi a non disporre dei beni, ad utilizzare i finanziamenti in conformità agli scopi di cui all'art. 2, a non indebitarsi, a non finanziare terzi etc...).

Dichiarazioni e Garanzie: l'art. 14 individua talune dichiarazioni e garanzie da parte di Acqualatina (fra cui quelle relative alla propria capacità, ai propri bilanci, all'assenza di contenzioso, alla disponibilità dei beni, alle Assicurazioni, alla parità di grado nelle ragioni di crediti delle Banche Finanziatrici).

Atto di Pegno sulle Azioni del Socio Privato – 11 giugno 2007.

Premesse.

- In data 2 agosto 2002 Acqualatina Spa e l'Ato n. 4 "Lazio meridionale Latina" hanno stipulato la Convenzione per la gestione del SII nell'Ato n. 4;
- Acqualatina Spa e Depfa hanno sottoscritto in data 23 maggio 2007 un Contratto di Finanziamento in base al quale le Banche Finanziatrici si sono impegnate – subordinatamente alla costituzione in pegno di cui al presente accordo- a concedere a Acqualatina Spa i finanziamenti in relazione alla gestione del SII nell'Ato n. 4;
- ai sensi del Contratto di Finanziamento Depfa ha concesso ad Acqualatina una linea di credito denominata Linea Base per un ammontare massimo complessivo di €

105.000.000,00 e una Linea Fideiussioni per un ammontare massimo complessivo di € 9.500.000;

- Acqualatina e la Banca Hedging hanno sottoscritto un Contratto Hedging in data 23 maggio 2007;
- Idrolatina è titolare di n. 11.594.151,00 azioni, del valore nominale di 1 € ciascuna, per un valore complessivo di € 11.594.151,00, rappresentanti il 49% del capitale sociale di Acqualatina Spa;
- Idrolatina intende garantire tutte le obbligazioni pecuniarie di Acqualatina Spa nei confronti dei Creditori Garantiti derivanti da Documenti Finanziari, mediante la costituzione dei pegni di cui al presente accordo, secondo i termini qui appresso specificati e nel rispetto della normativa pubblicistica di settore;
- Il CdA di Acqualatina Spa ha espresso in data 5 giugno 2007 il proprio gradimento alla costituzione in pegno di azioni a favore di Creditori Garantiti;
- Idrolatina riconosce che la costituzione in pegno delle proprie azioni di Acqualatina Spa e l'esecuzione del presente accordo sono anche nel proprio interesse in quanto socio di Acqualatina Spa.

Costituzione in Pegno.

A garanzia di tutte le obbligazioni Garantite, Idrolatina con il presente accordo costituisce irrevocabilmente in pegno, nei limiti dell'importo massimo garantito di € 171.750.000,00, a favore dei Creditori Garantiti quanto segue (Oggetto del Pegno):

- le azioni di Acqualatina Spa (Azioni Costituite in Pegno) rappresentate dal certificato n. 1 tutti i diritti di opzione e gli altri diritti (sia di natura contrattuale che di altra natura) relativi alle Azioni in Pegno, compresi tutti i dividendi distribuibili in relazione alle medesime, e gli altri beni, importi o profitti (inclusi quelli derivanti da vendita) ricevibili in relazione a o in cambio della totalità o di parte delle Azioni Costituite in pegno; e
- le azioni di nuova emissione e i titoli rappresentativi del capitale sociale di Acqualatina Spa, emessi o sottoscritti da Idrolatina dopo la data di stipula del presente accordo, o altrimenti attribuiti a Idrolatina, anche per effetto di qualunque aumento del capitale sociale di Acqualatina Spa, così come tutti i diritti di opzione e gli altri diritti relativi ad essi e tutti i dividendi distribuibili, e gli altri beni, importi o profitti (inclusi quelli derivanti dalla vendita) ricevibili in relazione a o in cambio di essi.

I diritti di pegno costituiti in forza del presente accordo ricomprendono inoltre: qualsiasi bene o diritto ricevuto, distribuito o altrimenti ricevibile, in caso di riduzione del capitale sociale o di liquidazione, in relazione alle Azioni Costituite in Pegno; tutte le somme di denaro, o il corrispettivo in natura, che venga pagato a Idrolatina per l'alienazione, recesso (o quant'altro) di uno o più dei beni e/o diritti sopra indicati.

Obbligazioni garantite.

L'Oggetto del Pegno è costituito in pegno a favore dei Creditori Garantiti a garanzia:

- di tutte le obbligazioni pecuniarie di Acqualatina Spa nei confronti dei Creditori Garantiti a ciascuno derivanti rispettivamente dai Documenti Finanziari;
- dell'eventuale risarcimento danni, degli oneri di risoluzione di alcuno dei Documenti Finanziari, delle restituzioni, nonché del rimborso delle spese,

indennità ed imposte (inclusi gli incrementi degli importi da pagare dovuti a maggiori imposte), ivi inclusi, ad esempio, anche gli eventuali oneri relativi a rimborsi anticipati;

- dei costi, imposte, tasse, spese legali e oneri, opportunamente documentati, relativi all'eventuale fase esecutiva o che comunque i Creditori Garantiti abbiano dovuto sostenere in connessione con il recupero di somme dovute ai sensi dei Documenti Finanziari; e
- del pagamento di qualsiasi somma che fosse richiesta ai Creditori Garantiti a seguito di eventuale revoca, dichiarazione di inefficacia e/o inopponibilità (anche relativa), invalidità o annullamento dei rimborsi e/o pagamenti effettuati da Acqualatina Spa o da chiunque altro in relazione ad obbligazioni previste nei Documenti Finanziari (Obbligazioni Garantite).

Le parti convengono che i pegni costituiti in forza del presente atto non verranno in alcun modo ridotti per effetto di eventuale adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite.

Perfezionamento del Pegno.

Girata e annotazione del Pegno.

- Contestualmente al perfezionamento del presente accordo, i certificati azionari rappresentativi delle Azioni Costituite in Pegno dovranno essere girati in garanzia da Idrolatina a favore dei Creditori Garantiti e consegnati all'Agente.
- Contestualmente al perfezionamento del presente accordo, il Pegno dovrà essere annotato sul libro soci di Acqualatina Spa. Idrolatina dovrà consegnare all'Agente un estratto autentico di tale annotazione entro i 15 giorni lavorativi dal perfezionamento del presente accordo.

Diritti di voto, amministrativi e dividendi.

Diritti di voto.

Salvo che si verifichi un evento rilevante, i diritti di voto relativi alle Azioni Costituite in Pegno, sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria di Acqualatina Spa, nonché i diritti amministrativi relativi alle medesime azioni, rimarranno in capo a e saranno esercitati da Idrolatina, fermo restando che in nessun caso tali diritti potranno essere esercitati da Idrolatina in modo tale da determinare il verificarsi di un Evento Rilevante e recare pregiudizio alla validità ed efficacia del Pegno di cui al presente accordo.

Dividendi.

Idrolatina avrà diritto a percepire tutti i dividendi relativi alle Azioni Costituite in Pegno.

Acqualatina Spa eleggerà di volta in volta l'Agente quale banca incaricata al deposito delle Azioni Costituite in Pegno.

Verificarsi di un evento rilevante.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Agente invierà una comunicazione a Idrolatina e a Acqualatina Spa informandole del verificarsi di tale circostanza. I Creditori Garantiti saranno legittimati ad esercitare, per mezzo dell'Agente, i diritti di voto relativi alle Azioni Costituite in Pegno, sia nell'assemblea ordinaria che nell'assemblea straordinaria di Acqualatina Spa, nonché tutti i diritti amministrativi.

Qualora l'Agente ritenga ragionevolmente che l'esercizio dei diritti di voto di Idrolatina in assemblea o l'esercizio di uno o più diritti amministrativi comporti il verificarsi di un Evento

Rilevante Potenziale, l'Agente potrà chiedere chiarimenti sull'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria di Acqualatina Spa o, se tale avviso non fosse al momento disponibile, Idrolatina invierà una nota informativa contenente indicazioni sull'O.d.G. e, entro 15 gg successivi alla data dell'assemblea, copia dei verbali dell'assemblea stessa. Acqualatina Spa, entro 3 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agente, fornirà i chiarimenti richiesti in ordine ai documenti in questione.

Qualora l'Agente non si ritenga soddisfatto di tali chiarimenti, almeno 2 gg. prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea in oggetto, invierà una comunicazione a Idrolatina e Acqualatina Spa dichiarando la sussistenza di un Evento Rilevante Potenziale. Idrolatina si impegna allora a consultarsi con i Creditori Garantiti, prima di esprimere il proprio voto alla relativa delibera assembleare e, qualora in disaccordo con l'Agente, a chiederne il rinvio.

Qualora l'Agente si ritenga soddisfatto dei chiarimenti, ne darà comunicazione a Acqualatina Spa e Idrolatina, che sarà libera di esprimere il proprio voto senza consultare i Creditori Garantiti nell'assemblea, anche in relazione ai punti dell'O.d.G. oggetto di contestazione.

Qualora la comunicazione dell'Agente non venga contestata da Idrolatina entro 10 gg. dal ricevimento, la stessa si considererà accettata e, fino al momento in cui l'Agente comunichi per iscritto a Idrolatina e Acqualatina Spa che le circostanze di cui alla comunicazione siano cessate, Idrolatina si impegna nei confronti dei Creditori Garantiti ad esercitare i diritti di voto e/o a fare sì che i diritti di voto vengano esercitati in modo che tali deliberazioni siano approvate in conformità alle istruzioni impartite dall'Agente, ovvero, qualora la richiesta di chiarimenti dell'Agente fosse relativa all'esercizio dei Diritti Amministrativi, secondo le istruzioni impartite dall'Agente.

Qualora invece, entro il predetto termine Idrolatina contesti l'esistenza delle circostanze di cui alla comunicazione dell'Agente, la decisione relativa a tale contestazione è rimessa dalle parti alla decisione del Presidente della Camera di Commercio di Roma (arbitro irrituale e amichevole compositore) e dovrà pronunciarsi entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla sottoposizione del relativo quesito.

Qualora a seguito della decisione del Presidente della Camera di Commercio emerga la sussistenza delle circostanze di cui alla comunicazione dell'Agente, si applicherà quanto previsto dal paragrafo che precede. Qualora non emerga la sussistenza di tali circostanze, Idrolatina sarà libero di esprimere il proprio voto nell'assemblea anche in relazione ai punti dell'O.d.G. oggetto di contestazione.

Fatto salvo quanto precede, qualora in qualunque momento, a seguito del temporaneo passaggio dei diritti di voto in capo all'Agente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, l'Agente ritenesse ragionevolmente di non poter esercitare i diritti di voto in relazione a specifiche questioni sottoposte all'esame di una qualunque assemblea dei soci di Acqualatina Spa, ne darà comunicazione a Idrolatina, la quale avrà diritto a esercitare i diritti di voto esclusivamente in relazione alle specifiche questioni e nella specifica assemblea indicate in detta comunicazione. Ogni eventuale deroga all'esercizio del diritto di voto da parte dei Creditori Garantiti avrà valore solo se sia stata data comunicazione ed esclusivamente in relazione ad ogni singola assemblea dei soci ed alle specifiche questioni indicate in detta comunicazione, e tale deroga non potrà in nessun caso valere come deroga all'esercizio dei diritti di voto in altre assemblee dei soci o su altre questioni.

Al venire meno di un Evento Rilevante l'Agente informerà Idrolatina e Acqualatina Spa mediante comunicazione scritta. A questo punto i diritti di voto e il diritto dei dividendi relativi alle Azioni Costituite in Pegno, nonché tutti i diritti amministrativi, cesseranno con effetto immediato di essere di spettanza dei Creditori Garantiti.

Le parti concordano che qualora siano decorsi 6 mesi dalla data i cui l'Agente abbia esercitato i diritti di voto ai sensi del paragrafo che precede, senza che l'Agente abbia inviato la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 2797 C.c., i diritti di voto si riterranno automaticamente trasferiti a Idrolatina.

Periodo di responsabilità obbligazioni di Idrolatina.

In parziale deroga all'art. 1200 C.c. i pegni creati o che saranno creati ai sensi del presente accordo e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Garantiti e dell'Agente, rimarranno in esistenza fino al termine del Periodo di Responsabilità, alla scadenza del quale l'Agente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, dovrà riconsegnare a Idrolatina i certificati azionari rappresentativi delle Azioni Costituite in Pegno, acconsentendo all'annotazione dell'estinzione del Pegno su libro dei soci di Aqualatina Spa, nonché ad ogni altra dichiarazione dovesse ragionevolmente risultare necessaria o opportuna al fine di perfezionare l'integrale ed immediata liberazione dell'Oggetto del Pegno.

Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, Idrolatina, salvo che l'Agente non acconsenta altrimenti per iscritto, dovrà di volta in volta e a proprie spese:

- Non creare privilegio, diritto di garanzia o altro onere o gravame sull'Oggetto di Pegno, diverso dai diritti di garanzia creati con il presente accordo al di fuori di quelli permessi ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- Collaborare con i Creditori Garantiti in caso di escussione del Pegno sulle Azioni Private anche qualora fosse necessaria una procedura di evidenza pubblica;
- Astenersi da ogni azione che possa inficiare la validità, l'efficacia o l'escutibilità del pegno o i diritti e/o gli interessi dei Creditori Garantiti;
- Svolgere nel rispetto della normativa pubblicistica di settore, su ragionevole richiesta dell'Agente, quelle attività che siano necessarie per la validità e l'escutibilità dei pegni di cui al presente accordo e/o al fine di consentire l'esercizio dei diritti attribuiti con il presente accordo ai Creditori Garantiti e/o all'Agente;
- Sottoscrivere uno o più atti di pegno ulteriori rispetto al presente, e darvi attuazione, sia in relazione ad eventuali incrementi della propria partecipazione al capitale sociale di Acqualatina Spa sia qualora Acqualatina Spa si trasformasse in Società a Responsabilità Limitata o in società con un'altra forma giuridica, con prosecuzione dei vincoli pignorati sul capitale sociale rappresentato da quote o azioni o altre partecipazioni sociali, differenti da quelle qui costituite in pegno, senza che ciò in alcun modo costituisca novazione del presente accordo di pegno, in tutto o in parte o di quanto in esso previsto;
- Sottoscrivere atti o documenti aggiuntivi ed intraprendere ulteriori azioni richieste dall'Agente che siano necessarie al fine di perfezionare o mantenere validi, efficaci e opponibili verso terzi i diritti di garanzia creati con il presente accordo;
- Non alienare, cedere, permutare, trasferire o disporre altrimenti dell'Oggetto di Pegno o di qualsiasi altro diritto sullo stesso, se non nei limiti previsti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri documenti finanziari;

- Garantire che in ogni momento le Azioni Costituite in Pegno continuino a rappresentare almeno il 49% del capitale sociale di Acqualatina Spa;
- Esprimere voto contrario a delibere relative all'emissione di azioni, opzioni, a contatti o altri accordi che conferiscano a qualsiasi persona il diritto ad acquistare o comunque sottoscrivere una porzione del capitale sociale di Acqualatina Spa;
- Far sì che nessuna assemblea dei soci abbia luogo sottoforma di assemblea totalitaria (art. 2366 C.c.);
- Far sì che le Azioni Costituite in Pegno conferiscano sempre il 49% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Acqualatina Spa, in relazione a qualunque materia sottoposta all'attenzione di dette assemblee;
- Esprimere voto contrario a delibere relative a modifiche di diritti e delle facoltà, di natura patrimoniale o amministrativa, relativi alle Azioni Costituite in Pegno, e all'emissione di azioni di altra categoria, obbligazioni o altri strumenti finanziari di qualunque natura;
- Esprimere voto contrario a delibere relative alle facoltà per Acqualatina Spa di costituzione di patrimoni destinati;
- Non votare in alcuna assemblea alla voce "Varie ed Eventuali";
- Nel caso si verifichi un evento rilevante, sino alla comunicazione dell'Agente, astenersi dal deliberare distribuzioni di dividendi in relazione alle Azioni Costituite in Pegno se non a favore dei Creditori Garantiti;
- Qualora Idrolatina effettuasse dei finanziamenti ai soci di Acqualatina, dovrà subordinare tali finanziamenti alle Obbligazioni Garantite;
- Astenersi dall'intraprendere qualunque azione che determini la liquidazione o l'insolvenza di Acqualatina Spa.

Fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità, Idrolatina, salvo che l'Agente non acconsenta altrimenti per iscritto, dovrà, di volta in volta a proprie spese, consegnare all'Agente copia di qualsiasi atto o avviso ricevuto, in relazione a fattori che possano pregiudicare la validità del pegno costituito ai sensi del presente accordo o l'esistenza dell'Oggetto del Pegno.

Mandato all'Agente.

Mandato conferito da Idrolatina.

Con la sottoscrizione del presente accordo Idrolatina conferisce all'Agente mandato irrevocabile, anche nell'interesse dei Creditori Garantiti affinché, in nome e per conto di Idrolatina, in caso di inerzia della stessa determinata nel ragionevole giudizio dell'Agente, svolga tutte o alcune attività da esso ritenute ragionevolmente necessarie od opportune.

Nel conferire tale mandato Idrolatina prende atto del conflitto di interessi dell'Agente (rappresentante dei Creditori Garantiti) e riconoscono che l'esecuzione del mandato potrà comportare per l'Agente l'esclusione di contratti con se stesso. A tal fine autorizzano espressamente l'Agente ad eseguire il mandato agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso, rinunciano sin d'ora alle relative azioni di annullamento ed a qualsiasi altra azione ad essi spettante a tale riguardo.

Mandato conferito dai Creditori Garantiti.

I Creditori Garantiti (eccetto l'Agente) dichiarano che l'Agente agisce quale loro mandatario per l'amministrazione e l'esercizio dei diritti ad essi spettanti in base al presente accordo e lo autorizzano a intraprendere tutte le azioni che possano essere necessarie per amministrare tali diritti, rimedi, poteri e facoltà che siano concessi ai Creditori Garantiti ai sensi del presente accordo, unitamente ai poteri e facoltà che siano ragionevolmente funzionali o connessi. Pertanto muniscono l'Agente di tutti i poteri necessari a rappresentarli nei confronti di Acqualatina Spa in ogni attività che, ai sensi del presente accordo, debba essere compiuta dall'Agente o svolta nei confronti di questi.

Idrolatina e Acqualatina Spa prendono atto della nomina dell'Agente e del potere dei Creditori Garantiti di sostituirlo con altro soggetto e confermano che, ai fini del presente accordo, tale nuovo soggetto avrà le stesse prerogative e gli stessi poteri dell'Agente. L'eventuale sostituzione sarà comunicata per iscritto dagli stessi Creditori Garantiti.

Escussione del pegno.

Trascorsi infruttuosamente 5 gg. dalla Decadenza del Beneficio del Termine, in assenza di integrale adempimento da parte di Acqualatina Spa delle Obbligazioni Garantite, i Creditori Garantiti, senza pregiudizio per qualsiasi altro loro diritto od azione, avranno facoltà di far vendere le Azioni Costituite in Pegno. La comunicazione inviata dall'Agente che comporta la Decadenza del Beneficio del Termine avrà gli effetti dell'intimazione di cui all'art. 2797 C.c., primo e secondo comma.

Le parti concordano che le Azioni Costituite in Pegno siano vendute, in tutto o in parte, alle migliori condizioni di mercato all'Agente che agirà in buona fede in conformità con lo statuto di Acqualatina Spa e con la normativa, anche relativa a procedure ad evidenza pubblica, di volta in volta applicabile nonché con il coinvolgimento dell'Aato.

Con il presente accordo Idrolatina conferisce mandato irrevocabile all'Agente a rappresentarlo ai fini di ogni formalità relativa al trasferimento delle Azioni Costituite in Pegno e/o dei relativi diritti di opzione.

Le parti concordano che qualunque provento derivante dall'escussione del Pegno che dovesse eccedere l'importo delle Obbligazioni Garantite sarà a beneficio solo di Idrolatina, una volta soddisfatte integralmente tutte le Obbligazioni Garantite.

Diritti di surroga e postergazione.

Idrolatina rinuncia espressamente e irrevocabilmente per tutta la durata del Periodo di Responsabilità al diritto di surroga che possa spettargli nei confronti di Acqualatina Spa e/o di eventuali fideiussori di quest'ultima in caso di escussione del pegno sulle Azioni Costituite in Pegno o su parte di esse.

Dichiarazioni e garanzie.

Idrolatina dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti in ragione della propria partecipazione in Acqualatina Spa, con riferimento esclusivamente alle Azioni Costituite in Pegno di propria spettanza, quanto segue:

- Idrolatina è il solo ed esclusivo legittimo proprietario delle Azioni Costituite in Pegno di propria spettanza. Ad eccezione del Pegno costituito col presente accordo, le Azioni Costituite in Pegno sono libere da ogni garanzia o diritto di terzi, di natura reale o personale, vincolo, privilegio, diritto di opzione o prelazione, di qualsivoglia natura, in favore di terzi;
- Le Azioni Costituite in Pegno sono state validamente emesse e sottoscritte secondo le vigenti disposizioni di legge e sono state interamente liberate. Idrolatina ha piena capacità e pieni poteri di costituire validamente pegno di primo grado sulle Azioni Costituite in Pegno a favore dei Creditori Garantiti;
- Il Pegno di cui al presente accordo costituirà pegno di primo grado a garanzia delle Obbligazioni Garantite, valido ed efficace nei confronti di ciascun Socio Costituente e dei terzi. Fatte salve le norme di generale applicazione a favore dei terzi creditori, il presente contratto costituisce una garanzia reale, valida ed azionabile nei confronti di terzi sull'Oggetto del Pegno a favore dei Creditori Garantiti;
- Per quanto di sua conoscenza non vi sono azioni legali, procedimenti giudiziari ovvero procedimenti arbitrali in corso o minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziale arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alle Azioni Costituite in Pegno;
- La costituzione del Pegno di cui al presente accordo, la sottoscrizione del presente accordo e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste rientrano nell'oggetto sociale del Socio Costituente, sono stati debitamente autorizzati dai competenti organi di Idrolatina e non danno luogo a violazione di norme o regolamenti cui possono essere soggetti e non sono necessarie autorizzazioni o consensi da parte dei propri creditori, autorità, enti al cui controllo possa essere soggetta Idrolatina;
- La costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente accordo non sono in conflitto con alcun contratto o accordo di cui Idrolatina è parte ovvero disposizione di legge o regolamento, provvedimenti di natura giurisdizionale o amministrativa o con l'atto costitutivo, lo statuto o delibere degli organi sociali di Idrolatina.

Modifiche, cessioni, novazioni.

Tutti i diritti dei Creditori Garantiti, tutte le garanzie create e tutte le obbligazioni di Idrolatina e di Acqualatina Spa ai sensi del presente accordo sono accessori rispetto all'esistenza e validità dei Documenti Finanziari, ma assoluti e incondizionati e la loro validità ed esistenza sono autonome e indipendenti rispetto a qualsiasi modifica anche parziale di alcuna delle Obbligazioni Garantite, dei Documenti Finanziari e/o di qualunque delle disposizioni o obbligazioni da esso previste o regolate. Il presente accordo è valido e vincolante per Idrolatina, per Acqualatina Spa e i loro successori, cessionari, aventi causa e Idrolatina presta espressamente il proprio consenso alla continuazione del pegno di cui al presente accordo e alla continuazione del deposito dei certificati azionari rappresentativi delle Azioni Costituite in Pegno con l'Agente, in caso di cessione, trasferimento o novazione di tutti o parte dei diritti, interessi ed obbligazioni dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Fianziamento, dei altri documenti finanziari o altrimenti.

Idrolatina si impegna a confermare per iscritto, in qualsiasi momento su richiesta dell'Agente, il suo consenso ai sensi del paragrafo che precede e si impegna a stipulare tempestivamente tutti i documenti che saranno necessari o opportuni al fine di perfezionare e/o rendere opponibile tale cessione o trasferimento in relazione al Pegno.

Tutti i diritti, privilegi e le facoltà dei Creditori Garantiti ai sensi del presente accordo saranno automaticamente trasferiti in capo ai loro successori, cessionari ed aventi causa ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari.

L'Agente, in nome e per proprio conto e in nome e per conto dei Creditori Garantiti, avrà diritto di cedere, trasferire, novare o comunque disporre dei diritti, degli interessi e delle obbligazioni derivanti dal presente accordo nei termini ed alle condizioni del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari.

A seguito della cessione, trasferimento o novazione di tutti o parte dei diritti, interessi e obbligazioni dei Creditori Garantiti ai sensi del Contratto di Finanziamento, degli altri Documenti Finanziari o altrimenti, l'Agente dovrà annotare tale cessione, trasferimento o novazione sui certificati azionari rappresentativi delle Azioni Costituite in Pegno.

Indennizzi, tasse, costi e spese.

Né l'Agente, né alcuno dei Creditori Garantiti sarà responsabile, se non per dolo o per colpa grave e limitatamente al soggetto a cui tale dolo o colpa grave possa essere imputato, per danni causati a Idrolatina o a Acqualatina Spa per l'esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di diritti, azioni o rimedi cui gli stessi abbiano diritto ai sensi del presente accordo e a tale riguardo ogni responsabilità dei Creditori Garantiti e dell'Agente cesserà comunque al momento dell'estinzione del Pegno di cui al presente accordo, ove non sorta precedentemente.

Idrolatina terrà indenne i Creditori Garantiti da ogni costo o spesa dagli stessi sostenuti in relazione alla costituzione, tutela, mantenimento ed escussione del Pegno salvo il caso di dolo o colpa grave del relativo Creditore Garantito.

In caso di cessione della presente garanzia da parte di qualunque dei Creditori Garantiti a favore di soggetti terzi, le tasse, le imposte e le spese relative alla cessione, incluse eventuali imposte di registro, verranno sopportate dal Creditore Garantito cessionario.

Convenzione per la riscossione tramite ruolo dei crediti morosi relativi alle utenze idriche gestite da Acqualatina Spa (letta confermata e sottoscritta in data 06/12/07 da Acqualatina Spa ed Equitalia Gerit Spa).

Si premette che:

- si considera l'esigenza di Acqualatina di riscuotere la tariffa del SII con idonei ed efficaci strumenti;
- la riscossione coattiva mediante ruolo è affidata ai Concessionari/Agenti della riscossione;
- in data 12/07/07 il Comitato esecutivo di Acqualatina ha autorizzato l'affidamento dei crediti per la suddetta attività di riscossione, per la spesa massima di € 400.00,00;
- la Gerit è Concessionario/Agente della riscossione per la Provincia di Latina.

Oggetto.

Il contratto ha per oggetto l'affidamento delle somme dovute ad Acqualatina finalizzato alla riscossione coattiva dei crediti relativi al SII. Questo affidamento viene conferito a Gerit.

Crediti oggetto di riscossione.

Nei confronti dei soggetti morosi in relazione al pagamento delle utenze, Acqualatina procede alla formazione del ruolo e Gerit provvede alla riscossione.

Attività di Gerit.

Attività propedeutiche alla riscossione e attività di gestione e riscossione dei ruoli.

Modalità operative.

Acqualatina riceve da Gerit le specifiche tecniche e l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari alla formazione del ruolo, predispone minute di ruolo relative alla tariffa per ciascun utente del servizio risultante in debito e le trasmette ad Equitalia Servizi con anticipo di almeno 60 gg dalla data di emissione della cartella.

Sulla base di tali dati si provvederà alla stampa delle cartelle di pagamento con abbinati i bollettini di c/c prestampati con modello RAV.

La postalizzazione delle cartelle avverrà per mezzo posta raccomandata e/o degli ufficiali addetti alla riscossione o di altri soggetti abilitati dall'Agente nelle forme previste dalla legge.

I contribuenti potranno eseguire il pagamento senza addebito di commissione presso gli sportelli della Gerit e degli altri Agenti di Riscossione delle province competenti; ovvero potranno pagare, con addebito di commissione alle tariffe vigenti, tramite: filiali delle banche convenzionate, uffici postali, il sito www.geritspa.it (solo per le province di competenza Gerit), il numero verde (solo per le province di competenza Gerit).

Eventuali rimborsi al contribuente derivanti da discarichi su quote già pagate sono effettuati da Acqualatina.

Procedure esecutive.

Decorso inutilmente 60 gg. dalla data di notifica della cartella, Gerit provvede all'attivazione delle procedure cautelari e di esecuzione forzata, ivi compreso il fermo amministrativo dei veicoli di proprietà del debitore, l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili, il pignoramento di beni o crediti presso terzi.

Riversamento e rendicontazioni.

Gerit riverserà a Acqualatina quanto riscosso entro il 10° giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Ai fini del riversamento ad Acqualatina degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, si precisa che per la data di riscossione, si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Gerit.

Entro il mese di febbraio di ogni anno Gerit fornisce a Acqualatina il conto di gestione dell'anno precedente relativo ai ruoli affidati in riscossione.

Comunicazione di inesigibilità.

Entro 3 anni dalla data di consegna dei ruoli, Gerit dovrà comunicare ad Acqualatina l'elenco delle quote risultate inesigibili.

Acqualatina potrà richiedere la documentazione a campione attestante le procedure intraprese per la riscossione da Gerit. Decorso 1 anno dalla presentazione della comunicazione senza che

vi sia stata ulteriore segnalazione, le quote presentate si intendono automaticamente discaricate e Gerit potrà richiedere ad Acqualatina il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive.

Rimborso spese esecutive.

Nei casi di discarico per indebito o per inesigibilità, il rimborso a Gerit delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive sulle partite oggetto di discarico verrà effettuato da Acqualatina entro 90 gg. dalla trasmissione della specifica richiesta prodotta su lista meccanografica o manuale.

In caso di mancato pagamento l'importo potrà essere trattenuto da Gerit su successivi versamenti da effettuare ad Acqualatina a qualsiasi titolo.

Corrispettivo, modalità di pagamento e spese legali.

Competono a Gerit gli aggi e i rimborsi.

La remunerazione del servizio ed il rimborso delle spese avverrà mediante trattenuta da effettuarsi in occasione di ogni versamento che Gerit effettuerà a favore di Acqualatina a fronte dei pagamenti dei debitori ovvero, nel caso di in capienza, mediante bonifico bancario su c/c indicato da Gerit.

In caso di impugnazione della cartella da parte dell'utente per vizi di forma diversi dalla correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella di pagamento, Gerit si costituirà in giudizio con spese a suo carico; in tutti gli altri casi di impugnazione la costituzione e le relative spese rimarranno a carico di Acqualatina.

Attività e costi aggiuntivi.

Il servizio di consolidamento dei dati fiscali consiste nella fornitura, da parte di Acqualatina, di un flusso dati in qualsiasi formato (escluso i cartaceo) e prosegue con l'attività, svolta da Gerit, di ricerca e assestamento mediante incroci con banche dati di cui quest'ultima disporrà. Successivamente Gerit consegna ad Acqualatina i flussi di ritorno contenenti i codici fiscali reperiti, nonché tutti gli indirizzi dei contribuenti reperiti sui vari archivi.

Per tale attività le parti convengono il costo di € 10.000,00 IVA esclusa, una tantum.

Non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi nella presente Convenzione per i servizi esposti.

Durata della Convenzione.

La Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sarà operativa per tutti gli affidamenti effettuati durante la vigenza della stessa.

È fatto salvo il diritto di entrambe le parti di recedere in ogni momento dal presente contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla controparte almeno 3 mesi prima.

Non è previsto tacito rinnovo, pertanto qualsiasi prosecuzione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

Comunicazione tra le parti.

Le comunicazioni relative alla presente convenzione devono avere forma scritta.

Spese di registro.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico di Gerit.

Le spese conseguenti alla registrazione della presente convenzione sono a carico della parte richiedente.

Controversie e foro competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del servizio oggetto del presente appalto, si a in corso d'opera che al termine del servizio, sarà deferita alla Autorità giudiziaria competente.

La competenza esclusiva sarà quella del Foro di Latina.

Disposizioni finali.

Ogni diritto di Gerit nascente dal presente contratto, decadrà con la risoluzione o la decadenza della Convenzione per la gestione del SII.

Elenco dei Comuni che hanno deliberato tramite “Deliberazione della Giunta Municipale” a favore della Concessione di Pegno sulle Azioni della Società Acqualatina Spa.

Comune	Data delibera	Numero delibera	Note
Aprilia	09/07/08	211	
Castelforte	06/08	108	Non si legge la data
Cisterna di Latina	15/07/08	52	
Fondi	09/04/08	121	
Latina	27/06/08	375	
Lenola	26/05/08	44	
Minturno	11/03/08	62	Non appare firmata
San Biagio	06/06/08	102	6 o 12 giugno?
Roccasecca dei Volsci	13/06/08	60	
Sabaudia	26/05/08	26	
San Felice Circeo	23/04/08	23	
Santi Cosma e Damiano	14/05/08	108	
Sonnino	24/06/08	162	
Sperlonga	08/02/08	13	
Terracina	14/05/08	272	

RILEVANTI DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO (TAR e Consiglio di Stato)

Sentenze n. 4281 e 4282 Consiglio di Stato sezione V del 8 settembre 2008 sui ricorsi in appello proposti da Acqualatina S.p.A., contro il Comune di Amaseno, e contro il comune di Cori e nei

confronti di Provincia di Latina ATO 4 - Lazio Meridionale, Latina, il Comune di Spigno Saturnia, (non costituitosi), il Comune di Sperlonga, (non costituitosi); il Comune di Minturno, il Comune di Fondi, la Regione Lazio, Garante regionale del Servizio idrico integrato (non costituito in giudizio).

In tali giudizi il Consiglio di Stato, veniva chiamato a pronunciarsi sulle sentenze con cui il TAR Lazio - sezione di Latina - accoglieva, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti dalla Provincia di Latina avverso le delibere consiliari dei Comuni di Cori e di Amaseno che stabilivano di non ratificare la Convenzione di gestione del servizio idrico integrato.

Al riguardo, il TAR nelle sentenze gravate riteneva di spettanza degli organi consiliari comunali di determinarsi in senso contrario rispetto alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, ma poi concludeva comunque per l'illegittimità della delibere comunali impugnate, per omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento e per la sussistenza del vizio di eccesso di potere.

Avverso dette sentenze proponeva appello la società Acqualatina contestando le sentenze nella parte in cui veniva rigettata la censura d'incompetenza dei Consigli comunali.

Proponeva appello incidentale la Provincia di Latina, anche quale ente esponentiale dell'ATO 4, assumendo che non poteva condividersi il rigetto della censura di incompetenza del Consiglio comunale di Cori e di Amaseno ad assumere le delibere impugnate.

I Comuni di Amaseno e Cori impugnavano a loro volta le sentenze del TAR nella parte ad essi sfavorevole, insistendo sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario sostenendo che la Provincia di Latina non avesse alcun potere di attivare procedimenti giurisdizionali volti alla verifica della legittimità delle delibere degli Enti locali, per quanto inadempienti rispetto all'esecuzione della convenzione di gestione del servizio e alle decisioni legittimamente assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

In tale giudizio, il Giudice di appello, riformando le sentenze appellate TAR n. 134 e n. 135 ha accolto l'eccezione d'inammissibilità sollevata dai Comuni di Amaseno e di Cori e dichiarando inammissibili i ricorsi originari e il ricorso incidentale della Provincia, si è pronunciato sul **difetto di legittimazione attiva della Provincia nei giudizi aventi ad oggetto la mancata esecuzione della Convenzione di gestione.**

Sul punto il Consiglio di Stato così si pronunciava "la L. Reg. Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", prevede l'assegnazione alla Provincia di compiti determinati consistenti nel coordinamento e nell'esecuzione delle decisioni e delle iniziative assunte

dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti, nonché nel potere specificamente attribuito al Presidente della provincia di Latina di stipulare, in rappresentanza degli enti convenzionati, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.

Alla Provincia non compete tuttavia un autonomo potere di intraprendere iniziative dinanzi al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati. **L'Autorità d'ambito costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica** (la disposizione di cui all'art. 148 del D.Lgs del 3/4/2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati dinanzi al TAR), cosicché eventualmente **la provincia di Latina avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento di ufficio della regione nel caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti da parte degli enti locali, ma non impugnare direttamente davanti il giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati** (Consiglio di Stato, sezione V del 8/9/2008, n. 4281 e n. 4282)".

TAR SEZ.LATINA sentenza n. 123/2009 sul ricorso n. 749/2006 proposto dalla Provincia di Latina, contro il Comune di Bassiano, la Regione Lazio, il Garante regionale del Servizio idrico integrato (non costituito in giudizio), Acqualatina s.p.a.

In linea con tale sentenza del Consiglio di Stato, anche nel ricorso n. 749/2006 proposto dalla Provincia nei confronti del Comune di Bassiano e mirante ad ottenere, in via principale, *“l'accertamento previa concessione della tutela cautelare, degli effetti della convenzione di cooperazione, l'accertamento dei diritti e degli obblighi nascenti dalla convenzione di cooperazione, l'accertamento dell'inadempimento alla convenzione medesima e la condanna all'integrale e incondizionato rispetto della convenzione di cooperazione con conseguente condanna al risarcimento dei danni”*, il TAR richiamando espressamente la sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, visto il ricorso e i motivi aggiunti, con sentenza depositata in data 17/02/2009 si è pronunciato sulla sua **inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della Provincia di Latina.**

TAR SEZ Latina sentenza n. 125/2009 sul ricorso 567/2007 proposto dalla Provincia di Latina contro la Regione Lazio, il Comune di Bassiano, il Comune di Amaseno, il Comune di Cori, Acqualatina s.p.a. e il Garante regionale del Servizio idrico integrato (non costituito in giudizio)

Analogo richiamo a tale sentenza del Consiglio di Stato è stato operato in altra controversia instaurata dinanzi al TAR su ricorso della Provincia di Latina n. 567/2007.

Tale ricorso veniva proposto per ottenere l'annullamento della delibera n. 44 del 25/1/2007 con cui la Regione Lazio si determinava a non esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Bassiano, Amaseno e Cori, tutti allineati nel non approvare la Convenzione di gestione e le successive modifiche (oltre a tutte le altre delibere dell'Autorità di ambito).

Anche tale ricorso, con sentenza depositata in cancelleria il 17/02/2009, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal Comune di Amaseno.

In entrambe le pronunce suesposte il Collegio, rifacendosi a quanto già statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza citata, si è espresso sottolineando l'alterità soggettiva dell'Autorità d'ambito rispetto alla Provincia.

La “soggettività giuridica autonoma” dell'Autorità d'ambito (AATO) rispetto alla Provincia, semplice ente coordinatore degli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale delimitato con legge regionale (LR 6/96), non consente alla stessa Provincia di impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali convenzionati tramite la sottoscrizione obbligatoria di una convenzione di cooperazione, essendo questa la forma prescelta di cooperazione alternativa al consorzio. La convenzione di cooperazione crea un'organizzazione comunitaria che diviene centro di riferimento soggettivo dei diritti e degli obblighi scaturenti dalla convenzione, che agisce attraverso un proprio organo cui sono devoluti i poteri inerenti all'organizzazione del servizio idrico; è pertanto l'Autorità d'Ambito e non la Provincia, che deve assumere le iniziative anche giudiziarie atte a garantire l'adempimento degli obblighi assunti dagli enti convenzionati.

INDAGINE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE LAZIO

Nota del Dipartimento Territorio prot n. 2228/2/01 del 4 dicembre 2008 notifica della DGR n. 883 del 28/11/ 2008 - richiesta chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4 (ALLEGATO N.8)

La Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sull'attività di gestione del SII nell'ATO4. Con nota del Direttore Dipartimento, indirizzata all'AATO e, per conoscenza, a tutti gli EELL dell'ATO4, alla STO 4, al Prefetto, al COVIRI e al Garante, si chiedevano documentati chiarimenti e controdeduzioni, previa elencazione cronologica delle modifiche successive all'aggiudicazione della gara, degli atti convenzionali accettati dall'aggiudicatario (convenzione di gestione e piano d'Ambito), sui punti che qui di seguito si riassumono.

Modifiche della convenzione di gestione

Risultano modificati i seguenti articoli: art. 6 (livelli di servizio), art.12 (tariffa), art 17bis (equilibrio economico-finanziario), art 18 comma 2 (attuazione del Piano, programma interventi aggiornamento del Piano), art 18 bis (periodo transitorio), art. 19 (affidamento e consegna al gestore delle opere), art. 24 (restituzione delle opere e degli impianti), art. 30 bis (ipotesi di esonero da responsabilità del gestore), art. 30 ter (aggiornamento del piano), art. 33 (sostituzione provvisoria), art. 34 (risoluzione), art. 36 (clausola compromissoria).

Con delibera n. 6 del 14/7/06 della Conferenza dei Sindaci si cambiano i criteri di calcolo della tariffa, inserendo, oltre il tasso di inflazione programmato già previsto, il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente (tale coefficiente non risulta previsto dal Metodo Normalizzato). Viene inserito un aumento della tariffa con applicazione automatica a partire dal quarto esercizio, senza necessità di ulteriori interventi dell'ATO.

Modifiche della convenzione di cooperazione

La convenzione di cooperazione viene modificata con delibera n. 4 del 3/12/2003 agli artt 12 e 13 trasformando la società a partecipazione maggioritaria pubblica in società mista senza vincolo di partecipazione.

Modifiche del Piano d'Ambito

Con delibera n. 4 del 16/4/2004 l'ATO4 la Conferenza dei Sindaci si impegna a compensare lo sbilancio di Acqualatina con i canoni concessori dovuti dal Gestore per gli anni 2003-4-5, tale impegno si riverbera sulla capitalizzazione di Acqualatina decisa con atto 11/2/03 della Conferenza dei Sindaci, in esito a questa procedura la parte pubblica ha conferito al capitale della spa euro 13.485.722,55 . Con atto n. 8 del 12/7/04 la Conferenza dei Sindaci ha modificato il programma degli interventi del Piano d'Ambito procrastinando in avanti alcuni interventi previsti per i primi sei anni. Il 17/6/2005 Acqualatina ha messo in mora l'ATO 4 per inadempimento dell'accordo del 16 aprile 2004. Con atto n. 5 del 28/9/2005 la Conferenza dei Sindaci ha riconosciuto al gestore, ai fini della copertura dello sbilancio di gestione, il pagamento di euro 14, 7 milioni, da finanziarsi mediante un prestito con i proventi derivanti da un programma di recupero delle dispersioni.

Con atto n. 6 del 14/7/06 (artt 18 e 30 ter Convenzione di Gestione) la Conferenza dei Sindaci ha approvato la revisione del Piano d'Ambito e l'articolazione tariffaria 2006 allo scopo di porre fine alla procedura di messa in mora. Con tale atto si modifica la convenzione di gestione, il DT e il regolamento di utenza, annullando il precedente impegno dell'ATO ad erogare il finanziamento di euro 14,7 milioni (si annulla l'impegno pubblico alla copertura del deficit del gestore)

Cambiamenti delle quote di capitale sociale di Idrolatina Srl, socio privato di minoranza di Acqualatina SpA

Per vincolo derivante dal bando di gara almeno il 40% del capitale sociale deve essere posseduto dalla mandataria dell'ATI (Compagnie Générale des Eaux- Veolia)

Come previsto dall'art 29 Convenzione di Gestione l'Autorità d'Ambito ha espresso il proprio gradimento alle variazioni della compagine sociale del socio privato (atto n. 4 del 3/12/2003).

Finanziamento in project financing con la Depfa Bank Plc, filiale di Roma

Il finanziamento ammonta ad euro 114.500.000, di cui euro 105.000.000 come linea di credito base ed euro 9.500.000 come linea di credito fidejussioni e un prestito ponte di euro 35.000.000 sottoscritto il 27/7/2006. La STO ha dato riscontro sulle condizioni vantaggiose del finanziamento la cui garanzia non verrebbe a gravare sulle opere del SII per la realizzazione degli interventi previsti nel contratto trentennale, in particolare nel primo ottennio (2004-2011).

Documentazione e pegno su azioni

Nella relazione si dichiara la mancata trasmissione della documentazione sull'operazione finanziaria e la sottoscrizione di un atto costitutivo di pegno di azioni rispettivamente per il socio privato sul totale delle proprie azioni (49%) e , per i Comuni, solo sul 17, 7%

La regione assegna il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta nota, per chiarimenti e controdeduzioni da parte dell'ATO4.

In risposta alla nota in oggetto, l'Autorità d'Ambito in data 19/12/2008 con nota prot. 2797 dell'ATO 4 inviata al Presidente della Giunta Regionale, al Ministro dell'Ambiente, al Presidente del COVIRI ed al garante regionale, ai sindaci e al prefetto della provincia ha dichiarato quanto segue:

- competenza esclusiva all'esame delle deduzioni contenute nella citata nota ed alla formulazione delle controdeduzioni da parte della Conferenza dei Sindaci ;
- necessità dell'istruttoria da parte della STO sulle deduzioni stesse preliminarmente alla convocazione della Conferenza per le decisioni da assumere che si riferiscono a fatti avvenuti in epoca antecedente l'aggiudicazione del servizio a mezzo di evidenza pubblica (bando e disciplinare di gara)
- esiguità per i motivi sopra esposti del termine di 15gg assegnato per le controdeduzioni dell'ATO e considerato il lungo tempo intercorso dalla nota assessorile n. 282 del 25 gennaio 2007 che ha originato l'indagine amministrativa
- l'A.ATO ha già proposto ricorso al Tar Lazio

Nelle sedute del 12/22 dicembre 2008 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha accolto la proposta di dedicare un'apposita seduta alle controdeduzioni .

Nella seduta del 20/23-2-2009 è stato iscritto il punto “ chiarimenti e controdeduzioni dell'ATO 4 alla lettera del Direttore del dipartimento Territorio della regione Lazio prot n. 2228/02/01 del 4/12/08” e su richiesta dei Sindaci la seduta è stata aggiornata al **4 marzo 2009** per consentire ai Sindaci il massimo dibattito. Con **delibera n.7/2009 (ALLEGATO N. 10)** la Conferenza dei Sindaci ha preso atto della relazione della STO, che sarà inviata dall'A.ATO 4 al Direttore del Dipartimento della regione Lazio.

Tra i punti trattati all'ordine del giorno delle Conferenze dei Sindaci del dicembre 2008/marzo 2009:

- azioni intraprese dall'autorità d'Ambito a tutela dei Comuni dell'ATO4. Integrazione all'elenco approvato con atto n.6 della Conferenza dei Sindaci e dei presidenti del 22/12/2008
- correzione errori materiali al Regolamento del SII approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 12/12/2008
- Adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008
- approvazione del conto consuntivo es 2008 e del conto preventivo 2009 della STO ATO 4
- Coordinamento Enti tutelati
- Chiarimenti e controdeduzioni dell'ATO 4 alla lettera del Direttore del Dipartimento Territorio della regione Lazio prot 2228/02/01 del 4/12/2008.

Le delibere sono da pubblicare sul sito della STO ATO 4 www.ato4latina.it

Ato 2 Lazio Centrale Roma- Acea Ato 2 SpA.

La società ha chiuso il bilancio sociale al 31/12/07 con un utile di 49.928.493 €, da destinare come segue (proposta):

- 2.496.424,67 € (5% dell'utile) a riserva legale
- 9.623,2 € a riserva straordinaria
- 47.422.445,62 € ai soci (dividendo unitario di 1,307 € per azione)

Nel 2007 il totale delle gestioni acquisite interessa 74 comuni, per una popolazione totale di 3.370.610 abitanti.

La gestione è stata caratterizzata dall'incremento dell'1,1% della tariffa per l'adeguamento all'inflazione del periodo 2003-2006.

Con la prosecuzione del piano di investimento programmato, si è avuto un incremento lordo delle immobilizzazioni di oltre 100 milioni di euro.

Ai fini del miglioramento del capitale circolante sono continuate le operazioni di smobilizzo dei crediti verso le PA.

Alcuni impianti di depurazione di recente acquisizione alla gestione della società sono stati oggetto di sequestro da parte della magistratura, con aggravii di costi e necessità di interventi straordinari.

Ai sensi dell'art. 2426 C.c. il collegio ha espresso il consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per 728 €, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per 1.654.089 €, di avviamento per 255.936.000 € (ammortizzato in 28 anni).

Principali fatti di gestione (anno 2007)

Investimenti.

Impianti di distribuzione di acqua potabile/non potabile.

Attività per la risoluzione delle emergenze idriche nei comuni a sud di Roma, per i quali è stato confermato lo stato di inquinamento e di crisi idrica.

Fognatura.

In corso i lavori relativi alla realizzazione dell'adduttrice "Ponte Ladrone I Lotto", finanziati dal comune.

Progettazione e realizzazione delle opere di completamento della rete fognaria della città di Roma in cooperazione con l'Amministrazione Comunale (dichiarata la pubblica utilità: delle opere previste nell'intervento "Adduttrice fognaria Maglianella V lotto"; degli interventi "via Ostiense km 17"; "eliminazione scarico F97 e by-pass depuratore Dragoncello"; prevista la dichiarazione di pubblica utilità per l'intervento "via della Stazione Aurelia(eliminazione scarico F45)").

Depurazione.

Il comune di Monterotondo trasmetterà alla regione Lazio il progetto sull'intervento "ristrutturazione sistema fognatura e depurazione Monterotondo I lotto depuratore".

Sono stati trasmessi alle amministrazioni comunali i progetti relativi agli interventi di "risanamento igienico sanitario" dei comuni di Mentana e Fonte Nuova per la Variante Urbanistica al Piano Regolatore Comunale.

Evoluzione prevedibile della gestione.

Nel corso del 2008 la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità d'Ambito procederà alle verifiche del Piano Finanziario e del Piano degli Investimenti ai fini della formulazione di modifiche, aggiornamenti e variazioni della tariffa.

Tra i Comuni e i Consorzi che risultano acquisibili nel 2008, da evidenziare che rimane incerta, per il bacino nord, la situazione del comune di Morlupo (definizione contenzioso); per il bacino est quella del comune di Marano Equo (se definito l'indennizzo area salvaguardia delle sorgenti), S. Polo dei Cavalieri (in attesa definizione problematica depuratore), Rocca Canterano (definizione accordo con soggetto tutelato – soc. Acque Potabili), Trevi nel Lazio (con l'acquisizione del consorzio CO.R.EC.ALT); per il bacino ovest canale Monterano (in attesa definizione problematica depuratore).

Capitale sociale.

Capitale sociale: 362.834mila € rappresentato da 36.283.432 azioni ordinarie da 10 € ciascuna possedute da:

- ACEA spa: 35.000.000 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 350.000mila €
- Comune di Roma: 1.283.321 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 12.833mila €
- 110 comuni facenti parte dell'ATO2-lazio: 110 azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di 1100 €
- Provincia di Roma: 1 azione ordinaria per un valore nominale complessivo di 10 €.

Situazione economica.

Incremento del **valore della produzione:** 20,1 milioni di € dovuto a:

- + 28,1 milioni € per acquisizione nuovi comuni e incremento tariffario previsto dalla convenzione di gestione
- 2 milioni € per riduzione ricavi dalla vendita all'ingrosso ai sub distributori, a causa dell'acquisizione di comuni in precedenza serviti come grossisti
- 5,7 milioni € per riduzione ricavi (derivanti dalla gestione del SII relativi a precedenti esercizi) e insussistenze su debiti relativi agli esercizi precedenti
- 0,3 milioni € per riduzione dei ricavi da prestazioni richieste da terzi.

Incremento **costi esterni:** 30,6 milioni € (+ 20%) dovuto a:

- + 3,7 milioni € appalti di manutenzione
- + 2,6 milioni € costi di smaltimento e trasporto fanghi e noli
- + 8,2 milioni € costi dell'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
- + 2 milioni € canoni di concessione
- + 1,7 milioni € costi di acquisto acqua da terzi
- + 0,9 milioni € costi per appalti letture
- + 1,4 milioni € costi di recupero crediti affidati a ditte esterne
- + 1,2 milioni € oneri di sottendimento

Diminuzione del **valore aggiunto:** 10,5 milioni € (4%), attestandosi a 224,8 milioni €.

Incremento **capitalizzazione:** 2,8 milioni €.

Margine operativo lordo: 153,4 milioni € (- 6,4%).

Incremento **ammortamenti e accantonamenti:** 11,6 milioni €.

Gestione finanziaria: - 3,6 milioni € (- 1 milione €)

Riduzione interessi passivi di 1,4 milioni €

Aumento proventi finanziari per interessi di mora: 1,3 milioni € (completamente assorbiti dall'aumento degli oneri finanziari verso la controllante relativi agli interessi sul conto corrente di corrispondenza)

Gestione straordinaria: + 4,6 milioni €

Utile ante imposte: 85,3 milioni € (- 16,3%)

Utile di esercizio (dopo imposte): 49,9 milioni € (- 13,4%)

Incremento Capitale investito netto: + 60 milioni € dovuto a:

+ 52,2 milioni € incremento attività fisse nette

+ 7,8 milioni € aumento circolante netto

Incremento Crediti correnti: + 51,1 milioni € dovuto a:

40 milioni € aumento crediti verso utenti e clienti (per fatture emesse e da emettere che ha comportato la cessione pro-soluto dell'importo complessivo di 38,2 milioni €

Incremento crediti verso il comune di Roma e società correlate

Incremento debiti correnti: + 39,6 milioni €

Variazione negativa netta del **patrimonio netto:** - 19 milioni €

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine: 22,105 milioni € dovuta a:

- 111,8 milioni € finanziamento stipulato con Mediocredito Centrale
- 10 milioni € prima tranche del finanziamento BEI intermediato dalla Banca di Roma
- 10,2 milioni € seconda tranche del mutuo BEI intermediato dalla Banca di Roma
- 4 milioni € mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti.

La prima erogazione del mutuo BEI intermediato dalla Banca di Roma ha un costo pari al 4,45% fisso ed una durata originaria di 15 anni. Nel corso del 2007 la società ha proceduto al rimborso di € 881 mila di quote capitali scadute.

La seconda erogazione del mutuo BEI intermediato da Banca di Roma ha un costo del 5,48% fisso e una durata originaria di 15 anni. Nel corso del 2007 la Società ha proceduto al rimborso di € 714 mila di quote di capitali scadute.

Il finanziamento concesso da Mediocredito Centrale ha una durata originaria di 6 anni. Il costo è calcolato su un tasso di interesse annuo del 4,317% maggiorato di un margine che può variare tra lo 0,05% e lo 0,08%. Nel corso dell'esercizio sono state rimborsate quote capitali scadute per € 27.692 mila.

Posizione finanziaria netta a breve termine: 172,092 milioni € (nota: il rapporto di tesoreria intrattenuto con la Capogruppo risulta a debito di 149,1 milioni € mentre alla fine del precedente esercizio ammontava a 25,4 milioni €)

Rapporti con il Comune di Roma e aziende del Gruppo Comune di Roma

Tra la società e il Comune di Roma intercorrono rapporti di natura commerciale in quanto la società effettua la vendita di acqua ed esegue prestazioni di servizi; tra questi ultimi in particolare quelli effettuati nell'ambito del progetto di risanamento idrosanitario delle borgate romane.

I rapporti sono regolati da appositi contratti di servizio e per la somministrazione di acqua sono applicate le stesse tariffe vigenti sul mercato adeguate alla condizione di fornitura. Il servizio idrico è svolto sulla base di una convenzione di durata trentennale sottoscritta tra la società e l'ATO2 Lazio Centrale Roma. A fronte dell'affidamento la società corrisponde un canone di concessione a tutti i comuni. Il comune di Roma in qualità di Ente Locale ha il potere di regolamentare le imposte e le tasse comunali a cui è soggetta la società: essa non soggiace in via esclusiva a nessuna di esse rispetto ad altre società operanti sul territorio comunale.

La convenzione sottoscritta tra la Capogruppo Acea SpA e il comune di Roma è efficace dal 1° maggio 2001, ha validità triennale (con tacito rinnovo per altri 3 anni) e riguarda tutti i rapporti di natura commerciale tra le due parti. La vendita di acqua al comune di Roma prevede un acconto da parte di quest'ultimo entro 4° giorni dalla trasmissione da parte della società di un elenco riepilogativo delle fatture emesse. Il saldo deve essere corrisposto entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Variazioni principali: confronto tra 2006 e 2007.

voce	31/12/07	31/12/16
Stato patrimoniale attivo		
Costi di impianto e di ampliamento	723	43.975
avviamento	255.936.000	278.642.590
Totale immobilizzazioni immateriali	540.581.322	577.121.747
Totale immobilizzazioni materiali	416.152.085	327.184.802
Totale immobilizzazioni finanz. crediti	460.473	713.848
Totale immobilizzazioni finanziarie	460.473	713.848
Totale immobilizzazioni	957.193.880	905.020.397
Totale rimanenze	6.947.171	4.863.136
Crediti verso clienti	253.905.583	212.034.603
Crediti verso imprese controllanti	65.185.255	51.665.378
Crediti verso altri	7.160.704	2.186.426
Totale crediti	326.997.574	265.969.540
Totale attivo circolante	333.944.745	270.832.677

Stato patrimoniale passivo		
Capitale sociale	362.834.320	362.834.320
Utile di esercizio	49.928.493	57.651.131
Totale patrimonio netto	674.402.283	693.412.310
Debiti verso banche	44.654.785	74.736.417
Debiti verso fornitori	120.118.897	89.088.799
Debiti verso imprese controllanti	281.717.648	164.719.306
Debiti tributari	13.868.295	9.269.441
Totale debiti	530.216.426	401.701.774
Conto economico		
Totale valore della produzione	418.513.503	394.788.307
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.456.254	55.648.247
Accantonamento per rischi	10.753.382	1.950.835
Totale costi della produzione	334.301.714	288.553.088
Totale proventi finanziari	4.719.889	2.974.235
Totale interessi e altri oneri finanziari	8.288.911	5.493.102
Totale proventi straordinari	4.685.288	0
Totale oneri straordinari	54.792	1.828.670
Totale proventi e oneri straordinari	4.630.496	1.828.670
Risultato ante-imposte	85.273.263	101.887.681
Utile di esercizio	49.928.493	57.651.131
Conto economico riclassificato		
Valore aggiunto	224.780.000	235.231.000
Margine operativo lordo	153.421.000	163.834.000
Risultato operativo	84.212.000	106.235.000

Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 del 5 dicembre 2008

1/08 Pubblicazione delle delibere della Conferenza dei Sindaci

2/08 Indirizzi per il completamento delle acquisizioni dei servizi comunali e consorzi dell'ATO 2 da parte di Acea ATO 2 S.p.A.

3/08 Approvazione della tariffa per il conferimento agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dei rifiuti liquidi provenienti dalla lavorazione delle olive da tavola – comma 2 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/06 rifiuti

4/08 Conferimento ad Acea ATO 2 S.p.A. della delega dell'esercizio delle funzioni espropriative per la realizzazione di opera di pubblica utilità ai sensi del comma 8 dell'art. 6 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

5/08 Approvazione della nuova tariffa media dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma e degli incrementi tariffari per gli anni 2009-11

6/08 Approvazione dei provvedimenti necessari a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 335/08 sulla tariffa di fognatura e depurazione

7/08 Rinegoziazione della Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Capore tra l'A.ATO 3 Rieti e l'A.ATO 2 Roma

Nuova Tariffa Media dell'ATO2 e incrementi tariffari per gli anni 2009-2011

	2009	2010	2011
Tariffa base e agevolata utenze domestiche	0.00%	0.00%	0.00%
Altre voci di tariffa	5.93%	3.81%	1.91%
Fornitura acqua all'ingrosso	4.59%	2.99%	1.51%

Si registra la necessità di provvedere urgentemente all'unificazione tariffaria nel territorio dell'ATO2 alla luce dello studio "Confronto ricavi garantiti e ricavi reali 2003-2008. La nuova tariffa media 2009-2032", facente parte integrante della **delibera n. 5/2008** della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2.

Con **delibera n. 6/08** la Conferenza dei Sindaci sui provvedimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008 ha deliberato che:

- il gestore deve completare il quadro conoscitivo di quanto ricavato dall'avvio del SII in ciascun comune e per ciascuna utenza per la depurazione delle utenze non allacciate a questo servizio allo scopo di consentire la definizione delle modalità di restituzione di quanto incassato e le conseguenti necessarie modifiche tariffarie;
- il gestore deve sospendere la riscossione della tariffa della depurazione delle utenze non allacciate a questo servizio, salvo successive disposizioni in materia;
- tener conto della differenza tra i ricavi garantiti ed i ricavi reali conseguente ai provvedimenti presi per il rispetto della delibera della Corte Costituzionale nell'adozione dell'articolazione tariffaria unica da approvare nella prossima Conferenza dei Sindaci da convocare entro il 28 febbraio 2009.

Tali atti sono pubblicati sul sito della STO dell'ATO 2 www.ato2roma.it.

OTUC ATO2

La Giunta Provinciale di Roma con deliberazione n. 1180/36 del 3/10/2007, in attuazione dell'art. 11 LR 26/98 ha istituito l'Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori del SII dell'ATO 2, composto dai rappresentanti delle associazioni presenti nella Consulta degli Utenti e Consumatori di cui all'art 10 LR 26/98; con la suddetta deliberazione la Giunta Provinciale ha approvato le linee guida del regolamento. La prima riunione dell'OTUC è convocata per il 9 aprile 2009 per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Ato 1 Lazio Nord Viterbo- Talete SpA.

La società Talete SpA chiude il bilancio al 31/12/07 con una perdita di esercizio di 436.844 €. (nel bilancio c'è scritto 501.839 €, da imputare a maggiori oneri per 64.995 €).

Con provvedimento del 23/26 maggio 2008 il Tribunale di Viterbo ha sospeso l'esecuzione delle deliberazioni adottate in data 29/11/07 dalle assemblee ordinaria e straordinaria della Spa Talete.

Nelle assemblee era stato nominato il nuovo CdA (composto da 3 membri) e il Collegio Sindacale della società per il triennio 2008/2010.

La sospensione cautelare della delibera di nomina dei nuovi amministratori e sindaci determina la reviviscenza della prorogatio degli organi sociali precedenti ancorchè scaduti.

Il precedente CdA (composto da 11 membri), che inizialmente si ritenne decaduto, sembrerebbe ritornato alla pienezza dei poteri, per effetto della suddetta sospensione.

In realtà esso ha i poteri di sola ordinaria amministrazione urgente della società, e non ha possibilità di porre in essere atti di straordinaria amministrazione o di particolare rilevanza quali la predisposizione del bilancio di esercizio. Perciò il bilancio ora analizzato è quello redatto dal CdA all'epoca vigente (ora sospeso).

Il servizio è iniziato nel 2006 con l'acquisizione dei comuni di: Bomarzio, Canino, Castel S. Elia, Celleno, Montefiascone, Soriano nel Cimino. Nel 2007 si è acquisito il servizio nei comuni di Nepi, Civita Castellana, Acquapendente, Faleria, Calcata, Viterbo, Monterosi, Marta, Arlena di Castro. Ciò ha incrementato le voci di spesa per acquisto materiali, di acqua da terzi e di forza motrice.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nei primi mesi del 2008 è stata avviata la progettazione dei 3 poli depurativi previsti del Piano d'Ambito e sostenuti da un primo finanziamento regionale pari a 13.470.000 €.

È continuata la fase di espansione operativa della società con l'assunzione del servizio idrico nei comuni di Blera e Piansano.

Sono terminate le attività istruttorie preliminari alla presa in carico della gestione nei comuni di Bagnoregio, Gallese, Canepina, Barbarano Romano, Vasanello, Vignanello, Carbognano, Mgliano Romano, Ronciglione, Tessennano, Graffignano, Vallerano, Vetralla, Villa S. Giovanni in Tuscia e Bassano Romano.

Nel corso del 2008 gli obiettivi che si vuole perseguire sono:

- l'adozione di un regolamento di gestione unico per l'intero Ato
- dotare l'azienda di un prezzario per gli allacci; una carta dei servizi adeguata alle necessità dell'utenza; un sistema di accertamento e riscossione dei consumi trimestrali
- il superamento del periodo transitorio.

Occorre determinare :

- la fine del periodo transitorio
- la trimestralizzazione dei consumi
- il regolamento unico per l'Ato
- la carta dei servizi
- il prezzario per gli allacci.

Capitale sociale.

Il capitale sociale è di 200.000 €, composto da 100.000 azioni ordinarie del valore di 2 € l'una.

La società è partecipata dalla maggior parte dei comuni della Provincia di Viterbo, oltre che dall'Ente provinciale stesso e dalle società operanti nel settore (SIIT Spa (3,06 %), COBALB Spa (1,2 %), ROBUR Spa (5,74%). Il socio di maggioranza risulta l'ente provinciale che detiene il 15,81% del capitale della società. Nel mese di novembre l'Assemblea ha deliberato l'aumento di capitale sociale a 1,5 milioni di euro in ottemperanza all'obbligo di copertura delle perdite accumulate nel corso dell'attività aziendale. Il termine previsto per la sottoscrizione è il 30 giugno 2008.

Variazioni principali: confronto 2006-2007.

voce	31/12/07	31/12/06
Stato patrimoniale attivo		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	161.300	62.385
Altre immobilizzazioni immateriali	2.149.426	3.576
Totale immobilizzazioni immateriali	2.569.723	299.941
Totale immobilizzazioni materiali	181.565	25.604
Totale immobilizzazioni	2.872.388	325.545
Materie prime, sussidiarie e di consumo	71.799	0
Crediti verso clienti	7.234.294	978.875
Crediti tributari	641.766	86.004
Crediti verso altri	1.990.437	5.824
Totale crediti	9.866.612	1.070.703
Depositi bancari e postali	355.835	-39.865
Totale attivo circolante	29.048	14.472
Totale attivo	13.198.960	1.371.268
Stato patrimoniale passivo		
Capitale sociale	200.000	200.000
Totale riserve	590.240	420.474
Utili/ perdite portati a nuovo	-504.645	-164.324
Utile/ perdita di esercizio	-501.839	-340.320
Totale patrimonio netto	-216.244	115.830
Fondi per rischi e oneri	215.759	44.590

Totale fondo TFR lavoro subordinato	2.155.029	2.131
Debiti verso fornitori	7.783.285	1.183.206
Altri debiti	1.024.088	19.823
Totale debiti	11.026.909	1.208.381
Totale ratei e risconti passivi	17.507	336
Totale passivo	13.198.960	1.371.268
Conto economico		
Totale valore della produzione	10.752.827	990.849
Costi per il personale	1.861.635	49.422
Ammortamenti e svalutazioni	254.044	57.570
Oneri diversi di gestione	1.135.541	26.710
Totale costi della produzione	11.072.060	1.327.427
Altri proventi finanziari	8.029	467
Interessi e altri oneri finanziari	115.181	4.208
totale proventi e oneri finanziari	-107.152	-3.741
Proventi straordinari	76.077	1
Oneri straordinari	49.529	2
Totale proventi e oneri straordinari	26.584	-1
Risultato prima delle imposte	-399.837	-340.320
Imposte correnti	102.117	0
Imposte anticipate	-115	0
Utile/perdita di esercizio	-501.839	-340.320

Da notare, all'interno di altri debiti, la presenza di fondi vincolati tariffa di depurazione (per : Civita Castellana, Viterbo, Bomarzo, Faleria, Calcata, Montefiascone, Celleno, Canino, Castel S. Elia, Nepi) e fondi di depurazione aggiuntivi (per: Castel S. Elia, Faleria, Grotte S. Stefano).

Relazione del Collegio dei Sindaci.

Manutenzioni straordinarie capitalizzate: 1.426.544,85 € (aliquota di ammortamento: 3,70%, corrispondente a una durata residua presunta di 27 anni.)

Costi per presa in carico di gestioni capitalizzati: 851.105,38 €. (il Collegio ha evidenziato l'opportunità di enucleare da tale voce la quota di 36.919,00 € relativa ad attività connesse all'esame della qualità dell'acqua).

Fatture da emettere per ricavi di competenza 2007: 3.432.435 €

Fatture da ricevere per costi già maturati: 3.173.161 €.

Debiti per TFR: 2.129.717 € (include 1.757.101 € derivante dal trasferimento di personale della società ROBUR Spa, e 312.940 € derivante dal trasferimento del personale SICEA Spa.)

Fondo svalutazione crediti: 171.169 €.

Sulla base delle osservazioni di cui sopra, si avrebbero maggiori oneri per 64.995 €, che determinerebbero quindi un risultato d'esercizio negativo rettificato in 501.839 €.

Rettifiche:

voce	
Attivo	
immobilizzazioni	2.937.384
Attivo circolante	10.297.523
Ratei e risconti	29.048
Totale attivo	13.263.955
Passivo	
Patrimonio netto negativo	-151.249
Fondo rischi e oneri	215.759
Fondo TFR	2.155.029
debiti	11.026.909
Ratei e risconti	17.507
Totale passivo	13.263.955
Conto economico	
Valore della produzione	10.799.541
Costi della produzione	11.053.777
Differenza tra valore e costi della produzione	-254.236
Proventi e oneri finanziari	107.152
Proventi e oneri straordinari	26.546
Risultato prima delle imposte	-334.842
Perdita di esercizio	-436.844

Il collegio invita l'assemblea a voler adottare i provvedimenti urgenti di cui alla parte straordinaria della convocazione assembleare (art. 2447) e segnalando che in ipotesi contraria la società dovrà essere messa in liquidazione per la perdita del capitale sociale (art.2484 c.c.).

Manca il conto economico riclassificato.

Dai verbali delle riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Talete spa del 21/07/08.

Assemblea ordinaria.

Dal verbale si evince che il bilancio di esercizio 2007 viene approvato (comprese le modifiche) da tutti i soci tranne che dai comuni di Capodimonte, Bagnoregio, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro e S. Lorenzo. Il sindaco di quest'ultimo comune afferma che il documento non contiene dati certi e per questo motivo il suo comune, come altri, non hanno

deliberato la ricapitalizzazione. La quota relativa all'addizionale sulla tariffa di depurazione riduce la perdita e di conseguenza la cifra occorrente per la ricostituzione del capitale sociale; inoltre la stessa sarà messa a disposizione dopo il 30 settembre, quindi non doveva essere considerata nel bilancio al 31 marzo 2008. Il dirigente della segreteria tecnica dell'ATO ribadisce la validità dell'accordo per l'utilizzazione di tale fondo, fino alla conclusione della fase di presa in carico di tutti i comuni di questo ATO e al definitivo superamento della frammentazione gestionale.

Per quanto riguarda l'aumento della tariffa, si è considerato che la gestione di Talete Spa è basato sulla grande quantità di acqua erogata, per cui un aumento, anche minimo, può determinare, in questa fase transitoria, un grosso vantaggio nella gestione economica dell'azienda, nelle more della definitiva applicazione della tariffa unica d'ambito. Il sindaco effettivo del collegio sindacale spiega come la somma relativa al fondo accantonamento per l'addizionale sulla tariffa di depurazione e fognatura, stanziata nel bilancio 2007, a seguito della delibera della Conferenza dei Sindaci del 20/06/08, è stata tolta dalle voci di debito del documento economico/patrimoniale ed imputata alla sopravvenienza attiva, nella misura del 30%, destinabile alle spese correnti in relazione alle quote addizionali della medesima tariffa di depurazione e fognatura per l'anno 2008, sono state iscritte a ricavo di competenza, alla data del 31/03/08, le addizionali maturate, per la parte dei 3/12 sul 30% dell'intera somma addizionale.

Si nomina il nuovo Consiglio di amministrazione (composto da un Presidente e due amministratori) e il nuovo collegio sindacale.

Denuncia ex art. 2408 c.c. da parte di taluni soci di Talete Spa.

- La situazione contabile al 31/3/08 fornita dagli amministratori è priva di una relazione che fornisca indicazione sul contenuto delle diverse poste evidenziate e non è in grado di portare compiutamente a conoscenza dei soci la reale situazione patrimoniale.
- Risulta impossibile comprendere il motivo per cui, a fronte delle ricapitalizzazioni evidenziate nel conto economico, non corrisponda un aumento delle immobilizzazioni immateriali.
- Sembra, ma non è dato accertare, che le quote accantonate ai fondi di depurazione siano state riportate ai ricavi (in ogni caso non viene indicato in quale voce di ricavo siano eventualmente confluite). Non si comprende a quale titolo queste somme siano da considerare ricavi.
- Sembra non rispettato l'art.155 del d. lgs. 152/06 per quanto riguarda i fondi vincolati, né è dato capire dove questi siano stati appostati nelle situazioni al 31/12/07 e 31/3/08.
- Non risulta previsto alcun incremento del fondo rischi sui crediti pur in presenza di un incremento dei crediti stessi.
- Non sembra corrispondere alla realtà societaria la presentazione di una situazione contabile risalente a circa 4 mesi.
- Appare in violazione della legge finanziaria 2007 e della circolare Lanzillotta l'aver considerato in prorogatio il CdA ante 29/11/07.

I soci stanno valutando ex art. 2409 c.c. l'inoltro di un'istanza di controllo giudiziario con nomina dell'amministratore giudiziario al Tribunale di Viterbo e, in ragione dell'interesse pubblicistico, la richiesta di intervento del Pubblico Ministero competente.

Assemblea straordinaria del 21 luglio 2008.

In considerazione del provvedimento del Tribunale di Viterbo del 23 maggio 2008, vengono revocate le deliberazioni sospese con tale provvedimento, assunte dalle assemblee

straordinarie del 29 novembre 2007 e del 21 febbraio 2008 per riportare la situazione della società a uno stato antecedente la sospensione delle delibere in questione.

Per cui si modifica lo statuto (modifiche deliberate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti n. 33 del 23 novembre 2007, n. 36 del 9 giugno 2008 e n. 39 del 20 giugno 2008) agli artt. 1 (denominazione) 2 (oggetto sociale e governance) 4 (durata), 5 (capitale sociale), 6 (azioni), 8 bis (controllo analogo), 9 (diritto di intervento in assemblea), 10 (poteri dell'assemblea), 11 (convocazione assemblea), 12 (maggioranze), 13 (presidenza e conduzione lavori), 15 (nomina e composizione Cda), 16 (presidente Vice e segretario), 17 (adunanze del Cda), 19 (poteri del Cda deleghe), 20 (rappresentanza legale) e 21 (compenso e rimborso spese per i consiglieri) dello Statuto Sociale.

Dal bilancio risultano perdite per 1.006.484,00 € a fronte di un capitale sociale sottoscritto e interamente versato di 200.000 € per cui è necessaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. il CdA a tal fine ha provveduto a disporre una situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2008 con le relative relazioni del CdA e del Collegio sindacale, coprendo le perdite esistenti alla data del 31/12/08 come segue:

- **per 200.000,00 euro mediante azzeramento del capitale sociale e annullamento azioni in circolazione**
- **per la differenza pari ad euro 806.484,00 mediante ricostituzione ed aumento del capitale nominale ad euro 1.500.000,00 e sua contestuale riduzione a 693.516,00 a copertura delle restanti perdite pari ad euro 806.484,00**

L'aumento è offerto in opzione ai soci alla pari, ai sensi di legge e di statuto, in proporzione alle azioni possedute, mediante l'emissione di 750.000 azioni nominali di 2 € l'una. **Il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 30 settembre 2008 , mentre per la prelazione sulle azioni rimaste inoptrate viene fissato al 30 novembre 2008.** Allo spirare di quest'ultimo, il capitale nominale della società si considererà comunque aumentato per l'importo sino ad allora sottoscritto. Tutte le operazioni su capitale sono sottoposte alla condizione sospensiva che il capitale sociale sottoscritto sia di importo tale da consentire tanto l'integrale azzeramento delle perdite, quanto la ricostituzione del capitale sociale per un ammontare pari ad almeno il minimo legale richiesto per le società per azioni ovvero 120.000 €.

Stato di avanzamento della gestione.

Bilancio 2007 - azzeramento capitale sociale – ricapitalizzazione: considerazioni.

Il mancato rispetto del programma di presa in carico da parte di numerosi comuni, non ha consentito al gestore in house di potersi organizzare e strutturare adeguatamente nei tempi previsti, ha aggravato i costi di gestione della società e non ha consentito il superamento del periodo transitorio e quindi non ha consentito l'aggiornamento del piano d'ambito e del relativo piano tariffario.

Per ripianare le perdite conseguenti, la Talete Spa ha proposto l'azzeramento e ricostituzione del capitale sociale mediante una ricapitalizzazione pari a 1.500.000 €.

Decisioni.

Verificati i conti di bilancio supportati dalla relazione del Collegio Sindacale, si decide di dare mandato all'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2007, autorizzando la Talete Spa ad utilizzare, per far fronte ai costi sostenuti nel 2007 e da sostenere nel 2008 per gli interventi urgenti di messa a norma e in esercizio degli impianti

presi incarico, i proventi derivanti dalla quota addizionale di tariffa sulla depurazione pari a 0,06 €/mc per l'anno 2007 e pari a 0,05 €/mc per l'anno 2008.

Si decide inoltre di stabilire un analogo aumento annuale di 0,05 €/mc da applicare, da ogni gestore dal 1° gennaio 2009, sulla tariffa del SII, i cui proventi devono essere accantonati e messi a disposizione dell'Autorità d'Ambito per l'attuazione del programma di interventi che Talete Spa dovrà realizzare.

Segreteria tecnico-operativa Provincia di Viterbo, Autorità d'Ambito dell'Ato 1-Lazio Nord- Viterbo. (11 giugno 2008)

Criticità gestione SSI.

Le criticità principali che non consentono di dare piena operatività al gestore unico dell'Ato sono rappresentate dal fatto che le Spa pubbliche (COBALB e SIIT) e numerosi comuni (44 su 61 totali), disattendendo al programma di spesa in carico approvato dall'Ato non hanno ancora trasferito le relative gestioni alla Talete Spa.

Tale situazione sta comportando serie problematiche in merito alla organizzazione del SII con le conseguenti criticità di tipo operativo e finanziario.

Adempimenti amministrazioni comunali ATO 1 Lazio Nord Viterbo

Il garante con nota 16/12/2008 avente ad oggetto "adempimenti amministrazioni comunali ATO 1" richiedeva all'Ato 1 una serie di informazioni sui seguenti aspetti con relativa trasmissione di atti:

- ricapitalizzazione della Talete SpA
- capitale sociale versato e sottoscritto
- fondi vincolati ex art 155 Dlgs 152/2006
- statuto vigente della Talete SpA
- composizione del Cda
- gestioni SIIT, Robur, e Cobalb
- personale trasferito
- finanziamenti regionali trasferiti
- tariffe vigenti in ciascun comune dell'ATO 1
- gestioni comunali acquisite
- data della prossima Conferenza dei Sindaci e ordine del giorno.

Con particolare riferimento all'istituzione dell'Autorità d'Ambito ed alla definizione ed approvazione delle successive convenzioni di cooperazione e di gestione nonché alle problematiche relative al riparto di competenze sorte anche a seguito della modifica del titolo V della Costituzione (posteriore rispetto alle leggi regionali di attuazione della L. n. 36/94 ovvero L.R. 6/96 e n. 26/98) ed alle problematiche relative alle gestioni in house quale è quella dell'ATO 1 Lazio Nord – Viterbo, che qui interessa, occorre premettere alcune osservazioni.

- i) La L.R. 6/96 ha previsto alternativamente la forma della convenzione di cooperazione e del consorzio;
- ii) La convenzione di cooperazione non appare assimilabile ad una conferenza di servizi;
- iii) Il novellato art. 148 Dlgs n. 152/06 conferisce espressa personalità giuridica di diritto pubblico all'Autorità d'Ambito, senza operare una distinzione in ordine alla

- modalità di cooperazione prescelta dagli EE.LL., che obbligatoriamente partecipano all'ATO così come delimitato dalla competente regione;
- iv) Il TAR Lazio, Latina 23-2-2007 n. 134,135,136.
 - v) Dalla decisione n 134 si evince che “ *...la forma di cooperazione scelta dagli enti locali ...implica l'istituzione di un vero e proprio organo sovra comunale e sovra provinciale cui sono trasferiti i compiti e poteri in materia di servizio idrico spettanti agli enti locali convenzionati; questo organo opera secondo il principio di maggioranza in base alle previsioni all'uopo contenute nella convenzione di cooperazione. Le sue delibere sono immediatamente efficaci nel senso che- salvo diversa previsione di legge – non sono soggette ad approvazione da parte degli organi consiliari degli enti convenzionati...la convenzione per la gestione del SIII è definita sulla base della convenzione- tipo pubblicata sul BURL ai sensi dell'art. 8 L.R. 6/96 Gli Enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la convenzione per la gestione del SII ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla L.R. 6/96... Si ribadisce l'attribuzione agli organi consiliari del potere di approvazione della convenzione di gestione ...deve osservarsi che se il merito delle decisioni inerenti alla gestione del SII è riservata dalla legge Galli e dalla L.R. 6/96 alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (o agli organi del consorzio allo scopo istituito, ne deriva di conseguenza che la disapprovazione può ammettersi solo in presenza di vizi di legittimità della convenzione; ove infatti si consentisse la disapprovazione per ragioni di merito, si attribuirebbe a ogni organo consiliare un potere di veto su determinazioni assunte a maggioranza dalla Conferenza, così dandosi ingresso ad una sorta di parziale cogestione del sistema idrico che – dato il numero degli enti costituenti gli ambiti e la mutevolezza delle maggioranze politiche che li governano – renderebbe di fatto impossibile la gestione unitaria e in ambito sovra comunale e sovra provinciale delle risorse idriche così vanificando gli obiettivi della legge..” Dalla decisione n 135 si evince lo stesso potere di disapprovazione “*..oggettivamente non può che fondarsi su ragioni intrinseche alle singole convenzioni ed in maniera congrua e coerente con gli atti di volta in volta adottati dalla Conferenza, non potendo costituire lo strumento per contestare le (o sottrarsi alle) decisioni legittimamente assunte in siffatta sede....*”*
 - vi) Un discorso a parte meriterebbe la mancata approvazione della convenzione di gestione ritenuta difforme dal tipo definito dalla Regione (cfr DGRL n. 44/2007);
 - vii) Appare doveroso segnalare le decisioni nn 4281 e 4282/2008 del Consiglio di Stato, sez. V, da cui si evince che alla provincia (ente coordinatore) non compete un potere autonomo di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti consorziati per cui, eventualmente, la provincia può attivare i previsti poteri di intervento d'ufficio della regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, di cui alla L.R. 6/96, ma non impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati;

Tra le competenze dell'Autorità d'Ambito si ritiene, che via sia il potere-dovere di regolazione e controllo; invero, anche se la nuova formulazione dell'art.148, comma 5, d.lgs 152/2006, non prevedendo espressamente tale potestà, ha sollevato dubbi circa il suo permanere in capo all'Autorità d'ambito, tuttavia, dall'attenta analisi della norma in questione, se ne evince la sostanziale conservazione tra quelle attribuite all'AATO stessa.

Infatti, il comma 5 in questione ha mantenuto l'obbligo per tutti gli enti locali di partecipare all'Autorità d'ambito e dunque, implicitamente, il Legislatore ha voluto mantenere in capo all'Autorità il potere di coordinamento delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale ottimale. Inoltre, il principio di unicità della gestione è stato sostituito da quello della unitarietà della stessa "per consentire l'adeguamento delle forme di gestione del sii in esse contemplate al panorama comunitario che conosce fenomeni complessi di gestione tali da non essere riconducibili ad uno schema di unicità" (confronta la Relazione al testo del d. lgs. 4/2008).

Pertanto, secondo la nuova formulazione del d. lgs. 152/2006, all'interno di ciascun ATO possono coesistere più gestori, ma proprio **per garantire quel principio di "unitarietà"** introdotto contemporaneamente all'eliminazione dell'espressa previsione della potestà di regolazione e controllo da parte delle AATO, **è necessario che detti gestori siano sottoposti al controllo di un organismo che la normativa vigente individua nell'Autorità d'ambito**; dunque il legislatore ha ritenuto superfluo prevedere espressamente tale potestà di regolazione e controllo perché già insita nel concetto di "unitarietà della gestione".

Occorre distinguere **tra l'inerzia nel provvedere degli enti locali** (e l'attivazione del potere sostitutivo da parte della Regione nei termini previsti dalla legge regionale) **e l'inutile decorso dei termini, che potrebbe comportare un diverso ed ulteriore intervento sostitutivo da parte del COVIRI, come disciplinato dal vigente Codice Ambientale.**

Il garante ha preso atto delle note dell'Autorità d'Ambito e del Presidente del Coviri, (assunte ai prot. n. 3416/SP del 30/10/2008 e n. 3479/SP del 12/11/08) di cui condivide la generale impostazione, ma essendo venuto a conoscenza dell'esistenza di una denuncia al Collegio Sindacale ex art 2408 Cod. Civ. presentata in data 18/7/08 da soci della Talete SpA rappresentanti il 5% del capitale sociale - in virtù dell'esercizio del "controllo analogo" che ciascun socio della società in house possiede - circa i seguenti fatti:

1. situazione contabile al 31/3/08 priva di relazione tecnico contabile;
2. a fronte di capitalizzazioni in conto economico non corrisponde un aumento delle immobilizzazioni materiali;
3. quote accantonate ai fondi di depurazione riportate a ricavi;
4. mancato rispetto dell'art 155 sui fondi vincolati (situazioni contabili al 31/12/07 e 31/3/08);
5. nella situazione contabile al 31/3/08 non risulta previsto alcun incremento del fondo rischi sui crediti pur in presenza di un incremento dei crediti stessi
6. presentazione di una situazione contabile risalente a quattro mesi;
7. non definite le ragioni per cui nell'esercizio 2007 e 2008 (31 marzo) importi consistenti siano stati considerati da capitalizzare;
8. in violazione della finanziaria 2007 e della circolare del 13/7/07 (Lanzillotta) è stato considerato in prorogatio il CDA ante 29/11/2007

ritiene che le doglianze espresse dai comuni soci evidenzino una situazione che va ben al di là delle problematiche relative all'esercizio di poteri sostitutivi da parte dell'ente superiore e/o del potere/dovere di approvare gli atti della conferenza dei Sindaci dell'ATO.

In quest'ottica appare condivisibile la richiesta dei comuni soci circa una verifica e della correttezza della gestione del SII da parte della Talete SpA e del requisito del controllo analogo da parte degli enti affidanti in contraddittorio con le parti interessate.

Nei vari rapporti semestrali sulla gestione del SII nella Regione Lazio, pubblicati sui BURL dal 2005 sino ad oggi e consultabili sul sito regionale, sono affrontate varie questioni e

criticità riscontrate nelle gestioni dei vari ATO regionali, tra cui le problematiche relative alle gestioni in house.

Con nota prot. 15/2009 della STO acquisita in data 28 gennaio 2009 (prot 3854/SP) si acquisivano le seguenti informazioni.

La ricapitalizzazione di Talete SpA è stata stabilita con atto della Conferenza dei Sindaci n. 39 del 20/6/2008

Il capitale versato e sottoscritto è quello che emerge dalla documentazione di Talete SpA
Per quanto riguarda la situazione dei fondi vincolati della depurazione sono state richieste specifiche informazioni ai comuni ed alla Talete, ma al momento non è ancora disponibile un quadro dettagliato in proposito.

Lo Statuto vigente è quello approvato nell'ultima Assemblea dei Soci così come il Cda
La gestione Robur è stata presa in carico dalla Talete SpA con gli atti di trasferimento del SII del comune di Viterbo mentre per le gestioni SIIT e COBALB è stato sollecitato l'intervento della regione Lazio per l'esercizio dei poteri sostitutivi. La situazione della personale trasferito non contempla ancora quanto disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale T0432 del 26 giugno 2007 (trasferimento del personale dipendente di comuni, consorzi, aziende speciali ed altri enti pubblici già adibito ai servizi pubblici di captazione adduzione distribuzione di acqua potabile nonché di fognatura e depurazione di acque reflue alla Talete SpA ai sensi dell'art 4 comma 1 della LR 26/98)

I finanziamenti regionali per la realizzazione degli interventi già deliberati dalla Regione Lazio sono quelli di cui alla DGR n. 722/2006 e n. 668/2007 ed al relativo protocollo d'intesa. I Comuni gestiti dalla Talete SpA e le relative strutture tariffarie sono indicati nei documenti forniti dalla Talete.

Si registra l'apertura di tavolo regionale per l'analisi delle criticità di gestione dell' "ATO debole" Lazio Nord- Viterbo.

Art 1, comma 729, legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)

Con questa disposizione si limita il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali. Per quelle totalmente partecipate dagli enti locali il numero non può essere superiore a 3 oppure a 5 se il capitale sociale interamente versato superi il valore di euro 2.000.000,00 (duemilioni), e le predette società debbono provvedere all'adeguamento dei propri statuti entro tre mesi dall'entrata in vigore del previsto decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri (DPCM emanato in data 26 giugno 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 182 del 7 agosto 2007). Mentre nelle società miste, il numero dei componenti il CdA designato dai soci pubblici non potrà essere superiore a 5

Come da nota del Garante del 1° febbraio 2008 prot 1596/SP le società Acqualatina SpA (nota prot 20080-5957 del 19/2/08) e Talete SpA (nota prot 08/453 del 14/2/08) hanno comunicato di avere recepito nei propri Statuti le modifiche introdotte dalla finanziaria 2007. Per quanto riguarda gli Statuti delle società Acea Ato 2 SpA e Acea ATO 5 SpA, gli stessi non sono stati interessati da modifiche in adeguamento (nota Acea, Area di Business Lazio-Campania prot. 22 del 10/3/08).

ATO 3 Lazio Centrale Rieti

Si prende atto che a tutt'oggi il servizio idrico integrato nell'ATO 3 Rieti non è affidato ad un Gestore Unico, sebbene sia stata ratificata la scelta dell'in house proving nell'ultima Conferenza dei Sindaci del 20 dicembre 2008 (di cui alla delibera del 26 giugno 2007) e che, da informazioni assunte, emergerebbe che solo due consigli comunali (Borgorose e Leonessa) non abbiano ratificato la predetta decisione, ma che il Comune di Rieti l'abbia recentemente ratificata, essendo nelle more intervenuta la nuova disciplina di cui all'art 23 bis L. 133/2008 e la nota sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale implicanti rilevanti effetti sull'attuale situazione gestionale.

Nella stessa Conferenza dei Sindaci è stato dato mandato all'Autorità d'Ambito dell'ATO 3 di promuovere ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la sentenza n. 178/2008 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che ha respinto il ricorso della stessa Autorità d'Ambito con cui si opponeva al rinnovo della derivazione ad Acea poiché la Regione Lazio avrebbe dovuto provvedere ad una nuova e completa istruttoria tenendo conto del Piano d'Ambito di Rieti (approvato il 4 luglio 2002) e di quello dell'ATO 2 stabilendo il fabbisogno idrico del territorio reatino, essendo ancora in corso il procedimento per il rilascio della concessione di grande derivazione ai sensi degli artt 9 e ss del RD n. 1775/1933.

Secondo quanto asserito dal giudice speciale *"...nella specie risulta dal parere del Consiglio dei lavori pubblici del 1996 che l'Acea era titolare delle concessioni in argomento, sicchè detta azienda era legittimata a chiedere il rinnovo delle concessioni ai sensi del citato art 28.."(RD 1775/33).*

E' opportuno ricordare che sul territorio reatino insistono altre concessioni di fatto assentite (e talune prorogate senza titolo sulla base di una moratoria anch'essa scaduta alla data del 30/11/08), sebbene nella convenzione di cooperazione sottoscritta e ratificata da tutti i Comuni dell'ATO 3 non sia prevista alcuna gestione tutelata e/o salvaguardata.

Con delibera n. 7 del 5 dicembre 2008 la Conferenza dei Sindaci di Roma ha dato mandato all'Autorità d'Ambito dell'ATO 2 di "rinegoziare con l'Autorità d'Ambito dell'ATO 3 delle nuove modalità di rimborso dei canoni annuali pregressi" in base allo schema obbligatorio di convenzione (previgente art 7 L. 36/94) adottato con DGR del Lazio n. 936 in data 21 dicembre 2006 in cui sono previste all'art 12 apposite condizioni sospensive (approvazione da parte delle rispettive Conferenze dei sindaci e ritiro da parte dell'AATO 3 del ricorso avverso il rinnovo della concessione di derivazione ad Acea).

Poiché è in fase di perfezionamento l'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO 3 e pare siano definiti gli atti contrattuali prodromici al necessario affidamento, il garante ha chiesto alle Autorità competenti di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare al fine di superare le annose e non più procrastinabili criticità sopra evidenziate **(nota prot 396/SP dell'11/2/09 indirizzata all'AATO3, all'AATO2 e alle loro STO e, per conoscenza, all'assessore all'Ambiente della regione Lazio e al Coviri).**

La STO dell'ATO 3 con nota prot 212 ATO 3 del 10 marzo 2009 dichiarava che "la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 del 20 dicembre 2008 ha deliberato di non revocare la decisione n.5/2006 di approvazione dello schema di convenzione per la gestione dell'Interferenza idraulica del sistema acquedottistico "Peschiera-Le Capore" deliberato dalla Regione Lazio con DGR n. 936 del 21 dicembre 2006, bensì di confermarla dichiarandone esplicitamente la validità e di ritenere la conferma della suddetta decisione non un atto finale, ma la base di un percorso di negoziazione.

E' stato conferito mandato al Presidente Coordinatore dell'ATO 3 di sensibilizzare Acea o chi per essa affinché mantenga salvaguardati i diritti e le convenzioni esistenti con i Comuni interessati per evitare problemi finanziari agli stessi, in attesa della risoluzione delle problematiche legate alla Convenzione dell'Interferenza d'Ambito e di richiedere al Presidente della Provincia di Roma un tavolo al quale si potrà partecipare con una delegazione di Sindaci dell'ATO 3

E' altresì stato dato mandato al Presidente coordinatore dell'ATO3 di promuovere ricorso davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite avverso la sentenza n. 178/2008 al fine di ottenere una pronuncia favorevole all'AATO3.

A tal fine l'AATO 3 ha richiesto un incontro con la Provincia di Roma e il Comune di Roma per la definizione della questione relativa all'Interferenza acquedottistica Peschiera-Le Capore (nota n. 160 ATO 3 del 20/2/2009) nonché all'Acea SpA e all'Acea ATO 2 SpA di erogare le somme previste dalle Convenzioni nei confronti dei Comuni e Consorzi ATO 3 interessati (nota n.161 ATO3 del 20/2/09).

La Provincia di Roma, Autorità d'Ambito dell'ATO 2, delegava l'assessore di competenza ad una risposta in merito alla questione relativa alla definizione dell'interferenza acquedottistica del "Peschiera- Le Capore" tra l'AATO 3 e l'AATO 2 sollevata dal garante.

Rapporti informativi trasmessi ai sensi dell'art 28 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione

Si riportano, parzialmente aggiornate, le conclusioni del precedente rapporto semestrale (I semestre 2008), pubblicato sul S.O. n. 82 al BURL n. 26 del 14 luglio 2008 sui parametri di performance considerati dal Disciplinare Tecnico.

Occorre ricordare che non si è ancora in una fase di regime, in cui i vari parametri dovranno tendere all'unità, per cui i parametri hanno, per il momento, ancora valore indicativo di principio e metodologico. Inoltre in alcuni casi una divisione annuale come quella operata per calcolare i parametri INVRE, e quindi INTV è comunque una approssimazione con i conseguenti limiti di rappresentatività della formula matematica.

Per **l'Ato 4 Latina Meridionale Latina** il Disciplinare Tecnico prevede che la determinazione dei livelli di servizio dovrà tendere all'unità solo il settimo anno di gestione. Nel disciplinare è previsto che il parametro QUAL dovrà essere nominalmente pari ad 1 fino al 2011 (dunque il parametro non sarà realmente operante che a partire dal 2012); tuttavia, per consentire il calcolo del parametro QUAL, anche se non operante nel primo triennio, e valutare il miglioramento e la parziale applicazione nel secondo triennio, si è ormai conclusa l'attività di redazione delle procedure per monitorare e migliorare costantemente i livelli del servizio (bisogna ricordare che l'aggiornamento di tali procedure deve essere costante). **Il parametro INVRE, e quindi INTV, potranno essere calcolati con precisione solo al**

termine della prima trince di investimenti (previsto nel 2012) e che quindi, tali parametri non potranno che essere calcolati approssimativamente fino ad allora dato che una divisione annuale come quella operata per calcolare i suddetti parametri, è comunque un'approssimazione con i conseguenti limiti di rappresentatività della formula matematica.

Riguardo ai registri, invece, questi sono tutti operativi, ad eccezione di quello relativo al parametro DIFF, il Registro degli Allagamenti, che ha un tempo di ritorno di non meno di 10 anni considerando che il rigurgito dei collettori fognari necessita appunto di questo tempo di ritorno.

I Rapporti informativi **dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma e dell'ATO 5 Lazio Meridionale Frosinone** (disponibile a partire dall'anno 2006) **non riportano il calcolo di tutti i parametri. Non si dispongono Rapporti informativi dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo** (non ancora a regime) **e dell'ATO 3 Lazio Centrale Rieti** (in mancanza di affidamento al Gestore Unico).

I Rapporti Informativi sono dichiarazioni del Gestore la cui validità è tutta da accertare, in mancanza di una validazione istituzionale dei dati riportati oltre che di un sistema di indicatori da tutti condiviso, come più volte auspicato in questi anni.

Estratto dal Rapporto informativo di Acea Ato 2 Roma - semestre 2008 (assunto al prot. n. 3418/SP del 13 ottobre 2008)

Relazione generale.

2. PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI

2.1. Premesse

Dal 1° Gennaio 2003, in applicazione della Legge Galli, è stata avviata la gestione del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n°2 della Regione Lazio, con una concessione di durata trentennale.

L'avvio del servizio idrico integrato sta avvenendo gradualmente secondo il programma approvato dalla Conferenza dei Sindaci che prevede un'acquisizione progressiva fino a raggiungere un bacino d'utenza di circa 3.600.000 abitanti.

2.2. Andamento delle acquisizioni

Dal 2007 l'acquisizione dei Comuni ha subito un rallentamento causato dalle amministrazioni locali sia per la naturale alternanza politica che per problematiche interne alle stesse amministrazioni. Inoltre, dalle ricognizioni effettuate, alcuni comuni presentano ancora problematiche relativamente allo stato degli impianti di depurazione e alle relative autorizzazioni di scarico.

Nel corso del I° semestre 2008 si è proceduto all'acquisizione del servizio idrico del Comune di San Polo dei Cavalieri e si è avviato, come concordato nel verbale di acquisizione, l'esercizio del Servizio Idrico Integrato presso il Comune di Cerveteri.

Le suddette gestioni vanno ad aggiungersi a quelle acquisite negli anni:

2003 - riguardanti i Comuni di Roma, Monterotondo, Tivoli, Guidonia-Montecelio, Grottaferrata, Ciampino e Fiumicino oltre il Consorzio del Simbrivio, sistema acquedottistico che, all'interno dell'ATO 2, fornisce acqua all'ingrosso a 45 comuni e 2 consorzi;

2004 - riguardanti i Comuni di Castel Madama, Mentana, Fonte Nuova, Marcellina, San Gregorio da Sassola, Ciciliano, Pisoniano, Rocca S.Stefano, Montelanico, Albano Laziale ed il sistema acquedottistico del Consorzio ex Cassa per il Mezzogiorno, precedentemente gestito dalla Regione Lazio, per l'approvvigionamento idrico dei Comuni di Pomezia, Ardea e Lanuvio;

2005 - riguardanti i Comuni di Casape, Carpineto Romano, Sambuci, Affile, Arcinazzo Romano - ad esclusione del Consorzio CO.RE.CALT. - , Gavignano, Gorga, Cervara di Roma, Subiaco, Castel Gandolfo, Vicovaro, Artena, Trevignano Romano, Santa Marinella;

2006 - riguardanti il sistema acquedottistico del Consorzio Acquedotto Doganella, i servizi di fognatura e di depurazione di 7 degli 8 Comuni aderenti al CAD (Frascati, Montecompatri, Monteporzio Catone, Zagarolo, Palestrina, San Cesario, Colonna), il Servizio Idrico Integrato dei Comuni di Fiano Romano, Jenne, Nemi, Vejano, Segni, Saracinesco, Lariano, Lanuvio, Sacrofano, Tolfa, Allumiere, Pomezia (acquisizione provvisoria dei servizi di fognatura e di depurazione), Sant'Oreste, Nazzano, Castelnuovo di Porto, Genzano, Velletri, Ariccia, i servizi di fognatura e di depurazione di altri Comuni aderenti al C.E.P. (Consorzio Ecologico Prenestino) quali Poli, Cave (il cui servizio idrico era stato acquisito in data 14.11.2006), Rocca di Cave, Genazzano, Capranica Prenestina (servizio idrico tutelato) ed Olevano Romano (servizio idrico tutelato) nonché il S.I.I. dei Comuni di San Vito Romano, Bellegra, Castel San Pietro Romano, Roiate e Galliciano per i quali il Consorzio C.E.P. effettuava anche la gestione del Servizio idrico. In tale semestre è stato, altresì, acquisito il S.I.I. del Comune di Filacciano.

2007 - riguardanti i Comuni di Torrita Tiberina, Riano, Marino, Oriolo Romano, Ponzano Romano, il servizio idrico dei Comuni di Rocca di Cave, Poli e Genazzano portando, così, a compimento l'acquisizione dell'intero S.I.I. di tali Comuni il cui servizio di fognatura e di depurazione era stato precedentemente acquisito con il C.E.P.. Il 28 dicembre è stato sottoscritto il verbale per l'acquisizione del servizio idrico integrato del Comune di Cerveteri con decorrenza 1° febbraio 2008 per l'avvio della gestione.

2008 - I° semestre - riguardante il Comune di San Polo dei Cavalieri

Pertanto, **alla data del 30.06.2008**, si configura la seguente situazione:

• **Comuni acquisiti: 75**, equivalenti a 3.372.920 abitanti residenti (fonte ISTAT 2001), pari a circa il **94% del totale**; a ciò sono da aggiungere i sistemi acquedottistici dei Consorzi Simbrivio, ex Cassa per il Mezzogiorno, Doganella, nonché i sopra citati Consorzi Nemi-Genzano e C.E.P..

Ai fini della predisposizione della documentazione, prevista per l'acquisizione del Servizio Idrico Integrato nei restanti Comuni, al **30 giugno 2008 risultano da completare** le ricognizioni delle reti e degli impianti nei seguenti Comuni:

- **Bacino Nord: Capena, Civitella San Paolo e Rignano Flaminio;**
- **Bacino Est: Agosta, Anticoli Corrado, Canterano, Cerreto Laziale, Filettino, Gerano, Mandela, Rocca Canterano, Trevi nel Lazio e Vallepietra;**
- **Bacino Sud: Valmontone e Rocca di Papa;**
- **Bacino Ovest: Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Civitavecchia e Manziana.**

Nel corso del mese di aprile 2008 la S.T.O. dell'AATO 2 ha inviato lettere di sollecito alle Amministrazioni comunali di **Bracciano, Cerreto Laziale, Civitavecchia, Rocca Priora, Roviano, Gerano, Ardea, Canterano, Rocca Canterano, Filettino, Camerata Nuova, Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine, Anticoli Corrado, Marano Equo, Cineto Romano, Rifreddo, affinché si esprimano in merito all'intenzione di aderire al S.I.I.**

ACEA ATO 2, nei confronti dei restanti Comuni di possibile acquisizione, sulla base delle parziali ricognizioni effettuate sul territorio, ha evidenziato le problematiche relative alla non conformità normativa degli scarichi presenti sul territorio e non funzionalità degli impianti di depurazione. A seguito di questa analisi verranno trasmesse ai Comuni apposite note chiedendo ai medesimi informazioni relativamente alle azioni intraprese o da intraprendere per la soluzione delle suddette problematiche, propedeutiche all'acquisizione del S.I.I.

indicando nei casi interessati la possibilità di attivare la procedura prevista nella nota congiunta ACEA ATO 2 – S.T.O. AATO 2 prot. STO AATO2 n°33 del 4 aprile 2003

In particolare la situazione dello stato delle acquisizioni da effettuare risulta la seguente:

Bacino Nord:

- per i Comuni appartenenti al Consorzio dell'Acquedotto del Peschiera si è in attesa della definizione della proposta di transazione economica preliminare al subentro nella gestione del servizio idrico;

- per i Comuni di Capena, Civitella San Paolo, Morlupo, Rignano Flaminio occorre conoscere, da parte dei Comuni medesimi, l'avvenuta esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle non conformità rilevate e di tutte le altre situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio.

Bacino Sud:

- per i Comuni di Labico, Rocca di Papa occorre conoscere, da parte dei Comuni medesimi, l'avvenuta esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle non conformità rilevate e di tutte le altre situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio;

- per il Comune di Valmontone vi è stata una richiesta, ad opera del soggetto gestore della rete idro-potabile, per l'avvio della fase di valutazione economica congiunta della rete gestita dalla Soc. Thuga Mediterranea S.p.A. ai fini di una transazione e successivo subentro nella gestione medesima; al contempo è stata concordata con il Comune e la STO una procedura per il subentro di ACEA ATO2 nel servizio di depurazione, attualmente gestito da ACEA RIETI, e per l'acquisizione del servizio di fognatura;

- per il Comune di Colleferro è stata predisposta una lettera con la richiesta di riavviare, salvo diverso avviso da comunicare ad ACEA ATO 2, il processo di acquisizione.

Bacino Est:

- per il Comune di Vallepietra occorre conoscere, da parte del Comune medesimo, l'avvenuta esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle non conformità rilevate e di tutte le altre situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio;

- il Comune di Trevi nel Lazio ha espresso l'intenzione di mantenere la gestione del servizio idrico;
- difficoltà e riserve vengono sollevate dalle Amministrazioni Comunali di Agosta, Marano Equo, Anticoli Corrado, Canterano, Rocca Canterano ed Arsoli per problemi connessi con il riconoscimento, da parte dei Comuni medesimi, dei costi di gestione delle reti e/o dei depuratori sostenuti da ACEA ATO 2 per l'esercizio degli stessi; la S.T.O. ha predisposto e più volte sollecitato la sottoscrizione di un atto transattivo tra i Comuni interessati e ACEA ATO2 per la composizione della controversia circa le spese di gestione dei depuratori. ACEA ATO2 ha fatto propria tale posizione ed ha sollecitato in tal senso la soluzione della problematica (in aggiunta agli esistenti pregressi contenziosi); inoltre occorre conoscere, da parte dei Comuni medesimi, l'avvenuta esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle non conformità rilevate e di tutte le altre situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio;
- per il Comune di S. Angelo Romano occorre completare l'attività di ricognizione ai fini dell'acquisizione;
- per i Comuni di Olevano Romano e Capranica Prenestina per i quali ACEA ATO2 gestisce il servizio di fognatura e depurazione, sono in corso rapporti con la Società Acque Potabili S.p.A. gestore del servizio idrico per un subentro alla gestione;
- per il consorzio CO.R.EC.ALT. sono in corso le attività per la risoluzione delle problematiche inerenti l'eliminazione delle situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio propedeutiche al subentro nella gestione del servizio di fognatura e depurazione.

Bacino Ovest:

- per i Comuni di Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Ladispoli occorre conoscere, da parte dei Comuni medesimi, l'avvenuta esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle non conformità rilevate e di tutte le altre situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio ai fini del processo di acquisizione del S.I.I..

Bacino Centro:

- per il Comune di Pomezia occorre conoscere, da parte del Comune medesimo, l'avvenuta esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle non conformità rilevate e di tutte le altre situazioni attualmente non a norma presenti sul territorio ai fini del processo di acquisizione del servizio di fognatura e depurazione (il servizio idrico è gestito da Edison).
- Pertanto, l'attività di ricognizione (inclusa quella relativa ai Comuni già acquisiti) è stata completata per 101 Comuni, equivalenti a circa 3.535.289 abitanti residenti (fonte ISTAT 2001), pari a circa il 98,2% del totale.

2.3. Previsioni sulle future acquisizioni

Alla luce delle precedenti considerazioni, risultano acquisibili, entro l'anno 2008, salvo risolvere preventivamente le diverse problematiche presenti, i seguenti Comuni e Consorzi:

- ☐ Bacino Nord (6): Consorzio Acquedotto del Peschiera;
- ☐ Bacino Est (10): CO.R.EC.ALT., Vallepietra;
- ☐ Bacino Sud (3): Valmontone;
- ☐ Bacino Ovest (4): Ladispoli.

3. CONCESSIONI DI DERIVAZIONI

ACEA ATO 2 in qualità di gestore del servizio idrico integrato, ha acquisito nel corso degli ultimi anni numerose fonti di approvvigionamento idrico (sorgenti e/o pozzi).

In molteplici casi, nella documentazione trasferita dai Comuni con proprie fonti, non è stata presentata alla Regione Lazio o alla Provincia, nessuna domanda di concessione o denuncia pozzo.

Questa società ha quindi provveduto a:

1. aggiornare l'elenco delle fonti attualmente trasferite individuando le varie fattispecie amministrative presenti (concessione o richiesta di concessione presentata, denuncia pozzo);
2. acquisire tutte le notizie relative agli impianti idrici ed elettromeccanici delle derivazioni d'acqua (oltre quelle già presenti nell'allegato 1 dei verbali di acquisizione);
3. aggiornare la situazione dei canoni e delle addizionali dovute da parte dei Comuni, per il periodo antecedente la data di acquisizione del servizio e da parte di ACEA ATO2 S.p.A., per il periodo successivo.

Successivamente alla raccolta dei predetti dati tecnici ed amministrativi, ACEA ATO 2 ha presentato alla Provincia di Roma, per ogni fonte da regolarizzare, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 ed in ottemperanza agli artt. 96 e 144 del D.Lgs 152/06 n° 76 richieste di concessione, estrazione, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche.

In data 14 marzo 2008 si è svolto un incontro presso la Provincia di Roma, richiesto dalla medesima Amministrazione, per una prima presa di contatto fra soggetto Gestore e Organismo di Vigilanza al fine di definire una strategia comune, concordata e condivisa, per consentire la temporanea prosecuzione di gestione della situazione esistente, così come ereditata dai Comuni acquisiti, nelle more del completamento degli atti, tecnico-funzionali e/o amministrativi, necessari alla regolarizzazione del pregresso e per il successivo rilascio, in sanatoria, delle concessioni di legge.

4. ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'attuale pianificazione delinea un quadro di interventi connessi al risanamento igienico ambientale mirati al convoglio agli impianti di depurazione degli scarichi che attualmente recapitano direttamente nei corpi idrici superficiali e all'adeguamento degli impianti di depurazione esistenti che, in alcuni casi, risultano essere insufficienti verso gli effettivi apporti o alle normative in materia ambientale successive alla loro realizzazione. Contemporaneamente si profila un quadro di interventi connessi all'attuazione del Piano per l'approvvigionamento idrico di Roma, redatto da ACEA tra il 1992 ed il 1993, per il Comune di Roma e alla risoluzione dell'emergenza idrica di questi ultimi anni, per gli altri Comuni.

Per quanto concerne il crono programma degli interventi, resta strettamente connesso ai tempi necessari per l'acquisizione dei pareri degli Enti competenti che risultano variabili e difficilmente ipotizzabili con esattezza, che divengono sostanziali nel caso della necessità di scavi propedeutici al parere della Sovrintendenza Archeologica, e ai tempi legati alle procedure espropriative connesse alla presa in possesso delle aree.

Nel I semestre 2008 sono stati ultimati i lavori di estensione della rete idrica e fognaria nel Comune di Roma, in particolare:

- ☐ "Risanamento igienico sanitario nel territorio del VI Municipio: Villa Certosa Via G. Alessi" (Municipio VI);
- ☐ "Risanamento igienico sanitario nel territorio del VI Municipio: Villa Certosa II lotto (Municipio VI);
- ☐ "Adduttrice "Ponte Ladrone I lotto".

Sono in corso i lavori:

- ☐ "Adduttrice Nord-Ovest";

- ☐ “Consorzi USOS Palazzo Morgana - S.Fumia e Zona industriale S.Palomba” (12° Municipio);
- ☐ Potenziamento rete idrica Labaro – Prima Porta (20° Municipio);
- ☐ “Alimentatrice DN600 dal Centro Idrico Torrenova a Via Tuscolana”;
- ☐ “Completamento dell’Adduttrice Torrenova-Eur;
- ☐ “Alimentazione Zona E Dn800 Viale Parioli a Via Campania”;
- ☐ “Centro Idrico Ponte di Nona”;
- ☐ “Centro Idrico Falcognana condutture e serbatoi;
- ☐ “Adduttrice Ponte Galeria – Fiumicino”;
- ☐ “Bonifica rete idrica zona San Luigi Monterotondo”;
- ☐ “CERVARA - Opere di fognatura e depurazione a servizio dei Comuni dell’alta valle dell’Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell’Acqua Marcia 3° lotto 1° stralcio collettore fognario D2”.

Nell’ambito dello stato di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio, sono stati ultimati gli interventi di bonifica e potenziamento delle adduttrici Colli-Colle Illirio I Lotto (Palestrina Valmontone) e II lotto (Valmontone Artena) e della condotta in variante Dn 600/300 da Genazzano a Cave. Sono inoltre in corso gli interventi di realizzazione di nuovi pozzi di approvvigionamento potabile finalizzati alla risoluzione dell’emergenza idrica in atto nei Comuni di Rocca di Papa, Grottaferrata, Castelegandolfo e Fiano Romano mentre nel primo semestre 2008 è stato completato l’intervento di realizzazione del pozzo nel Comune di Montelanico.

Nel I semestre 2008 si è dato corso inoltre all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento dei seguenti lavori per un importo a base d’appalto di Euro 27.733.212,34:

- “Adduttrice idrica Colle Largo a Guidonia”;
- “Eliminazione dello scarico F67 e by-pass del Depuratore di Dragoncello”;
- “Lavori di completamento delle reti di fognatura per acque nere nelle località Borgo Santa Fumia, Paglian Casale, Palazzo Morgana nel territorio del Comune di Roma”;
- “Via Ostiense Km 17 (collegamento impianto di sollevamento ponte Ladrone I lotto”;
- “Maglianella V tronco (eliminazione scarico F61,F53)”;
- “Sistemazione rete fognante Loc. S.Eugenio, Madonna di Coccio, Le Mole, Laghetto e S.Fumia (Castel Gandolfo)”;
- “Risanamento igienico-sanitario del comune di fonte Nuova - II lotto collettori - I stralcio”;
- “Ampliamento del Depuratore di Santa Maria in Fornarola nel Comune di Albano Laziale (Roma)”.

Sono stati invece inseriti in pianificazione i seguenti interventi, per un importo complessivo stimato di circa 40.000.000 euro.

- Idrico -

- ☐ Ampliamento serbatoio Capodimonte (Comune di Fiano Romano);
- ☐ Alimentatrice al serbatoio di Capodimonte dall’Acquedotto del Peschiera Destro (Comune di Fiano Romano);
- ☐ Nuovo serbatoio Villalba – Guidonia e relativi collegamenti (Comune di Guidonia);
- ☐ Alimentatrice Municipio VIII (Comune di Roma);
- ☐ Realizzazione di un nuovo pozzo per integrare le fonti locali in sostituzione di un nuovo pozzo privato per il quale non è possibile istituire le aree di salvaguardia (Comune di Artena).

- Fognario -

- ☐ Nuovo Collettore fognario di Aranova (Comune di Fiumicino);

- ☐ Eliminazione snan FRAF02 del Comune di Frascati (Comune di Frascati);
- ☐ Eliminazione depuratore di Finocchio e collettamento a Roma Est (Comune di Roma);
- ☐ Realizzazione rete idrica e fognaria borgo S.Isidoro e via Tenuta Piccirilli (Comune di Roma);
- ☐ Rete fognaria Macere-Tagliente (Comune di Artena);
- ☐ Rete fognaria Via della Perazzeta (Comune di Santa Marinella);
- ☐ Rete fognaria Consorzi Colle dei Pini Anguillarese e Due Pini Anguillarese Municipio XX (Comune di Roma).

- Depurativo -

- ☐ Impianto di depurazione di Roma Sud – potenziamento sedimentazione primaria (Comune di Roma);
- ☐ Nuovo trattamento fanghi centralizzato nel depuratore Mascherone in Fiano Romano e adeguamento depuratori afferenti (Comune di Fiano Romano);
- ☐ Potenziamento del depuratore del Comune di Genazzano (Comune di Genazzano);
- ☐ Adeguamento del depuratore di Valle Mazzone (Comune di Lariano);
- ☐ Ampliamento depuratore Santa Maria delle Mole (Comune di Marino);
- ☐ Ampliamento depuratore Valle Pisciana (Comune di Artena);
- ☐ Adeguamento Tor Lupara 1 (Comune di Fonte Nuova);
- ☐ Adeguamento depuratore Santa Lucia (Comune di Fonte Nuova);
- ☐ Adeguamento depuratore Botticelli (Comune di Mentana);
- ☐ Adeguamento depuratore Castel Chiodato (Comune di Mentana);
- ☐ Adeguamento depuratore Parco Trentani (Comune di Mentana);
- ☐ Adeguamento depuratore Colubro (Comune di Artena);
- ☐ Adeguamento depuratore Fontanelle (Comune di Gavignano);
- ☐ Adeguamento depuratore La Pietrara (Comune di Lanuvio);
- ☐ Adeguamento depuratore La Chiesa (Comune di Frascati);
- ☐ Adeguamento depuratore Le Mole (Comune di Castel Gandolfo);
- ☐ Adeguamento depuratore Colle Verde (Comune di Castelnuovo di Porto);
- ☐ Adeguamento depuratore Vaccarecce (Comune di Bellegra);
- ☐ Adeguamento depuratore Acqua Calda (Comune di Bellegra);
- ☐ Adeguamento depuratore Pastine (Comune di San Vito Romano).

Servizio idrico.

Andamento della gestione e livello del servizio.

Per quanto riguarda i **dati di bilancio idrico**, durante il primo semestre 2008 Acea ATO2 ha **immeso nelle reti di Roma e Fiumicino un volume d'acqua pari a 241,3 milioni di mc.** Complessivamente si è registrato un trend in linea con il 2007: infatti il volume complessivo immesso in rete negli ultimi 12 mesi è stato pari a 483,4 milioni di mc rispetto ai 482,7 milioni di mc del 2007, con un aumento pari a 0,15%.

Il **volume d'acqua erogata nel primo semestre 2008** agli altri comuni del sistema idrico gestito da Acea già prima dell'avvio dell'ATO2 (schema 66) è stato pari a **31,4 milioni di mc.** Complessivamente il trend degli ultimi 12 mesi, pari a 66,1 milioni di mc, è in linea rispetto a quello dell'anno 2007 pari a 67,2 milioni di mc.

È continuata, invece, l'attività di recupero perdite sulla rete di adduzione, finalizzata anche alla verifica dell'accessibilità dei manufatti e della funzionalità degli organi di manovra. Nel primo semestre 2008 sono stati eseguiti approfondimenti sulle adduttrici alimentate dall'acquedotto Peschiera Destro e dall'acquedotto Marcio al fine di verificare l'effettiva funzionalità delle apparecchiature. Inoltre è proseguita l'attività di riparazione delle perdite riscontrate al fine di recuperare la disponibilità di acqua per far fronte alla crisi idrica determinata dal periodo siccitoso. Complessivamente sono stati recuperati circa 70 l/s.

Per quanto riguarda gli *interventi presso i centri idrici*, è stato realizzato un by-pass per incrementare la portata in ingresso nel centro idrico di Ponte Galeria (giugno 2008). Sono stati inoltre effettuati interventi di manutenzione ordinaria per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature.

Per quanto concerne i *fuori servizio*, nel primo semestre 2008 si sono verificati alcuni disservizi, conseguenti ad interruzioni di flusso per danni. Le chiusure per guasto a condotta sono state pari a 411 mentre le chiusure programmate sono state 146.

Durante il primo semestre 2008 è stato necessario eseguire alcuni fuori servizio di importanti impianti idrici del sistema di adduzione romano.

Nei primi mesi del 2008, con il perdurare delle condizioni meteorologiche caratterizzate da scarse precipitazioni e da temperature molto più alte delle medie climatiche, si è determinata una progressiva costante riduzione delle portate disponibili alle fonti di approvvigionamento Acea. Per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza per crisi idrica, nel mese di marzo 2008 questa società ha aggiornato il "Piano emergenza crisi idrica - ATO2 Lazio Centrale Roma", elaborato a partire dalla primavera 2007.

Gestione altri comuni

La gestione durante il primo semestre 2008 è stata caratterizzata dal proseguimento delle attività di acquisizione del Servizio Idrico Integrato nei comuni.

I sopralluoghi tecnici effettuati sugli impianti e sulle reti dei comuni hanno confermato le varie problematiche già emerse in precedenza. Le attività di manutenzione hanno comprovato in generale indici di danno nei comuni notevolmente superiori a quelli di Roma.

Contestualmente all'avvio del sistema idrico integrato sono proseguiti i programmi di analisi della qualità delle acque distribuite nei comuni interessati.

È emerso che molte fonti locali dei Comuni ricadenti nell'area dei Castelli

Romani, di natura vulcanica, ed alcune fonti dei Comuni ubicati nell'area nordovest dell'ATO2 sono caratterizzate dalla presenza di alcuni parametri (fluoro, arsenico, vanadio) in concentrazioni eccessive rispetto a quanto previsto nel D.L.vo 31/01 sulla qualità dell'acqua.

Nel comune di **Allumiere** è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n.42 del 20/06/08 che vieta l'utilizzo a scopo potabile dell'acqua distribuita dalla rete idrica della frazione La Bianca poiché è stata rilevata la non conformità del parametro Antimonio, in attesa delle opere necessarie che la Società ACEA ATO2 ha iniziato per il trattamento dell'acqua al fine di ristabilire il parametro come previsto dalla normativa vigente. Nel Comune di **Cerveteri** sono stati effettuati controlli sulla qualità dell'acqua delle fonti locali e sulla rete, riscontrando in alcune zone delle non conformità, dei parametri di fluoro e arsenico rispetto ai valori del D.L.vo 31/01. L'acqua è distribuita per scopi potabili in base a Ordinanza Sindacale e Acea ATO2 sta predisponendo i piani di rientro nei limiti necessari per richiedere la deroga alla Regione Lazio.

Nel primo semestre 2008 Acea ATO2 ha chiesto la deroga alla Regione Lazio anche per i comuni di **Genzano** (arsenico ,fluoro e vanadio) il 15/05/08 e **Velletri**(arsenico e fluoro) il 27/05/08.

Al fine di risolvere con tempestività la situazione Acea ATO2, la Regione Lazio, il Commissario Straordinario per l'emergenza idrica del Simbrivio e la Segreteria Tecnica dell'ATO2 hanno concordato la necessità di adottare misure di somma urgenza, da avviare anche con ordinanze del Commissario Straordinario. Il piano prevede interventi immediati ed interventi a breve termine (tempi di attuazione 3-6 mesi), finalizzati all'ottimizzazione del funzionamento delle reti, alla ristrutturazione e potenziamento dei pozzi esistenti ed alla messa in esercizio di nuovi pozzi.

Per l'occasione è stato adottato un piano specifico per la comunicazione, prevedendo tra l'altro il potenziamento temporaneo del centralino guasti 800130335.

Con l'aumento dei consumi, si è determinata una situazione di emergenza idrica anche nell'area ad ovest di Roma, in particolare nei comuni di **Tolfa, Allumiere e Santa Marinella**, dove le forti carenze di approvvigionamento potranno essere risolte solo in seguito all'acquisizione degli acquedotti locali e del servizio negli altri comuni del Bacino Ovest, che consentiranno una gestione integrata del servizio e l'attuazione di importanti provvedimenti strutturali.

Del resto, le conclusioni dell'ultimo aggiornamento del "Piano emergenza crisi idrica - ATO2 Lazio Centrale Roma" (marzo 2008) elaborato da questa società avevano evidenziato una estensione delle aree di criticità per carenza localizzata o diffusa.

È proseguita, in collaborazione con la società LaboratoRI S.p.A., l'attività di *ricerca perdite* mediante il metodo del "district metering" e attraverso il recupero delle perdite nei manufatti.

Nel corso del primo semestre 2008 sono state sviluppate ulteriori fasi relativamente agli studi già avviati nei comuni di *Monterotondo* (zona Scalo), *Castel Madama*, *Grottaferrata*, *Fiano Romano*, *Albano*, *Ciampino*, *Castelgandolfo*, *Riano*, *Ariccia* e *Santa Marinella*.

Acquedotto del Simbrivio

In seguito alla notevole riduzione registrata alla fine del 2007 delle portatedisponibili alle sorgenti di Vallepietra e del Ceraso, fortemente dipendenti dagli eventi meteorici, a partire dal mese di aprile 2008 si è determinato un temporaneo incremento della disponibilità di tali fonti. In particolare le sorgenti a gravità di Vallepietra del Nuovo Acquedotto Simbrivio Castelli hanno raggiunto nel mese di maggio valori di poco inferiori a 700 l/s. Tuttavia, a causa della scarsa affidabilità di tali fonti molto vulnerabili alla siccità, tale trend si è nuovamente invertito già dall'inizio di giugno con una curva di esaurimento molto ripida. Di conseguenza, anche nel 2008 (come era già avvenuto nel 2007) Acea ATO2 non ha potuto procedere alla consueta chiusura della derivazione della sorgente del Pertuso per uso potabile ed alla riconsegna della galleria all'ENEL, come avveniva gli anni scorsi nel mese di maggio. Infatti, solo il mantenimento del suddetto prelievo ha consentito di limitare i disagi nei territori alimentati dall'Acquedotto del Simbrivio, soprattutto in riferimento alla situazione di emergenza idrica determinasi a partire dalla terza decade di giugno in numerosi comuni a sud di Roma, a causa dell'aumento dei consumi idrici dovuto all'innalzamento delle temperature e della riduzione delle disponibilità di acqua presso le fonti di approvvigionamento della Doganella e di altre fonti locali nell'area dei Colli Albani.

Del resto, la problematica relativa agli effetti della siccità nei territori alimentati dall'acquedotto del Simbrivio era stata affrontata nel “Piano emergenza crisi idrica - ATO2 Lazio Centrale Roma” (aggiornamento marzo 2008).

Nell'ambito dell'emergenza in atto nei territori alimentati dal Simbrivio, durante il primo semestre del 2008 sono stati ultimati gli interventi di bonifica e potenziamento delle adduttrici Colli - Colle-Illirio I Lotto (Palestrina Valmontone) e II lotto (Valmontone Artena) e della condotta in variante DN 600/300 da Genazzano – Cave.

Durante il primo semestre 2008 sono stati effettuati alcuni fuori servizio su impianti dell'acquedotto del Simbrivio.

Acquedotto Laurentino ex CASMEZ Regione Lazio

Durante il primo semestre 2008, in occasione del fuori servizio dell'VIII sifone dell'Acqua Marcia, è stata messa fuori servizio anche la centrale Laurentina e sono state bonificate alcune apparecchiature idrauliche a servizio della stessa.

Acquedotto della Doganella

A fine giugno, a causa della drastica riduzione delle disponibilità di acqua presso le fonti di approvvigionamento della Doganella ed in concomitanza con l'aumento dei consumi idrici, si è manifestata una improvvisa situazione di crisi idrica nei comuni alimentati dalla Doganella: Palestrina, Colonna, Frascati, Montecompatri, Monteporzio Catone, Rocca Priora, San Cesareo, Zagarolo.

Per contrastare l'emergenza sono stati istituiti programmi di turnazione dell'acqua ed in molti casi si è fatto ricorso all'invio di autobotti. La popolazione è stata avvisata mediante la diffusione di apposite locandine e a mezzo stampa. Acea ATO2, inoltre, ha attuato misure di contenimento predisponendo un piano di interventi in accordo con le Autorità competenti.

SITUAZIONE NEI COMUNI ACQUISITI AL 31 DICEMBRE 2007

Si evidenzia in particolare la situazione di alcuni comuni.

Tivoli

Attività intraprese nel primo semestre 2008:

In questa fase è stata completata la redazione della rete idrica e sono stati definiti gli interventi di riqualificazione degli impianti esistenti. Ai fini della redazione del bilancio idrico sono stati individuati i punti per il monitoraggio ed è stata pianificata l'installazione dei necessari misuratori.

Situazione generale:

- *Ricostruzione cartografica digitale:* realizzata su supporto digitale (CAD) unitamente allo schema degli impianti;
- *Schemi e bilancio idrico:* in corso di elaborazione;
- *Stima perdite idriche e piani di intervento:* non si ha ancora una stima delle perdite;
- *Stato installazione contatori:* pur non essendo pianificate bonifiche su vasta scala, sono continuamente sostituiti i misuratori vetusti o fatiscenti rilevati durante le normali attività di routine;
- *Stato installazione misuratori di portata:* in fase di pianificazione;

- *Installazione e funzionamento TLC*: attività intrapresa su alcuni impianti, è tuttora interessata da una revisione globale.

Pianificazione attività secondo semestre 2008:

- Avvio installazione misuratori per redazione bilancio idrico;
- Avvio adeguamenti elettromeccanici per ottimizzazione energetica.

Velletri

Attività intraprese nel primo semestre 2008:

Prosegue la distribuzione dell'acqua in base all'Ordinanza Sindacale n°164 del 14/04/06 con la quale ne veniva autorizzato l'uso per scopi potabili.

Ato 2 ha definito il piano di rientro da presentare alla Regione Lazio con la domanda di deroga.

Anche nel comune di Velletri si è verificata nell'estate una situazione di emergenza idrica dovuta all'aumento dei consumi ed alla riduzione della disponibilità delle fonti di approvvigionamento.

Sono stati individuati alcuni interventi strutturali sulla rete idrica atti a mitigare i disagi dovuti alle turnazioni in corso ed a quelle che si renderanno necessarie nel proseguo della stagione estiva.

Situazione generale:

- *Ricostruzione cartografica digitale*: attività avviata, cartografia della rete comunale da verificare;
- *Schemi e bilancio idrico*: viene effettuato il bilancio idrico mensile delle fonti di approvvigionamento;
- *Stima perdite idriche e piani di intervento*: non si ha ancora una stima delle perdite;
- *Stato installazione contatori*: le utenze sono tutte a contatore;
- *Stato installazione misuratori di portata*: da avviare;
- *Installazione e funzionamento TLC*: attività da avviare.

Pianificazione attività secondo semestre 2008:

- Interventi di manutenzione elettromeccanica e civile su tutti i centri idrici comunali (sostituzione alimentazione elettrica da gruppo elettrogeno a fornitura rete elettrica locale);
- Avvio posa in opera strumentazioni e TLC degli impianti idrici;
- Monitoraggio qualità acqua ed eventuali interventi da programmare.
- Completamento e definizione progetti interventi previsti attraverso Commissario per l'emergenza idrica;
- Avvio lavorazioni interventi definiti.

Utilizzo fonti straordinarie.

Per quanto riguarda i comuni alimentati dall'acquedotto del Simbrivio, al fine di scongiurare situazioni di grave crisi idrica, anche quest'anno non è stato possibile chiudere temporaneamente nel mese di maggio la captazione della **sorgente del Pertuso** per uso potabile, come avveniva negli anni passati.

Infatti, le sorgenti del Simbrivio sono vulnerabili alla siccità: in particolare, le sorgenti a gravità di Vallepietra del Nuovo Acquedotto Simbrivio Castelli, dopo aver raggiunto valori minimi storici a fine 2007, hanno registrato a partire dal mese di aprile 2008 un temporaneo incremento della disponibilità raggiungendo nel mese di maggio valori di poco inferiori a 700

l/s. Tuttavia, tale trend si è nuovamente invertito già dall'inizio di giugno 2008 con una curva di esaurimento molto ripida.

Le portate medie captate dal Pertuso durante il primo semestre 2008 sono state dell'ordine di 300 l/s (vedi allegato). In tal modo è stato possibile limitare i disagi soprattutto in riferimento alla situazione di emergenza idrica determinasi a partire dalla fine di giugno in numerosi comuni a sud di Roma.

Inoltre, anche durante il primo semestre 2008 è proseguito l'utilizzo della captazione della **sorgente di Acquoria**, che si inserisce nello schema dell'acquedotto Marcio.

Infine, al fine di risparmiare la risorsa del lago di Bracciano e di preservarla per l'uso potabile, dall'inizio del mese di aprile 2008 è stato avviato anche **l'impianto di trattamento di Grottarossa**. In tal modo è stato possibile utilizzare l'acqua del fiume Tevere, sottoposta ad opportuno trattamento, per usi non potabili.

QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI

Il controllo della qualità dell'acqua distribuita è effettuato secondo un programma di monitoraggio analitico dei punti di prelievo localizzati:

1. alle sorgenti, pozzi e ai punti di presa dell'acqua;
2. agli impianti di adduzione;
3. nei serbatoi di accumulo;
4. alla rete di distribuzione.

Qualità delle acque del comune di Roma

Centri idrici e rete di distribuzione

Nel primo semestre 2008, proprio per l'utilizzo della sorgente di Acquoria, possono osservarsi dei valori fuori dagli standard medi soprattutto per quanto riguarda le concentrazioni minime e massime di alcuni analiti (fluoro, durezza, alcalinità e tutti gli ioni a queste collegati, trialometani). Per quanto riguarda la qualità chimico fisica dell'acqua effettivamente distribuita in rete (ovvero a valle delle miscele) non sono mai stati riscontrati valori non conformi.

Per quanto riguarda la qualità microbiologica, i risultati di tutti i centri idrici (sia per le acque prima della miscelazione che ai punti di distribuzione) risultano sempre conformi. Sulla rete di distribuzione sono stati effettuati nel primo semestre 1870 controlli di cui 53 non conformi. Per la rete viene calcolato l'indice di potabilità (n. controlli non conformi / n. totale di controlli) che attesta l'ottima qualità anche batteriologica dell'acqua distribuita (0,99 sul totale dei controlli). C'è da considerare, che poiché i punti di campionamento sulla rete sono rappresentati dalle fontanelle pubbliche, la maggior parte delle volte la non conformità batteriologica riguarda nello specifico la fontanella e non la rete servita.

Estratto dal Rapporto informativo annuale 2008 di Acqualatina SpA (assunto al prot 3887/SP del 3/2/09)

INTRODUZIONE 4

RAPPORTO SINTETICO 4

CAPITOLO I 13

APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE 13

CAPITOLO II 18

COLLETTAMENTO REFLUI 18

CAPITOLO III 20

TRATTAMENTO REFLUI 20

CAPITOLO IV 23

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 23

PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO 39

ALLEGATO 2 40

RESOCONTO SUGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO ED IL LORO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO (MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI) 40

INTEGRAZIONE ANNUALE 43

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 43

A) LIVELLO DI SERVIZIO RAGGIUNTO 43

B) QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI 43

C) QUALITÀ DEGLI SCARICHI 43

D) ANDAMENTO FINANZIARIO, SITUAZIONE DI CASSA 43

E) COSTI OPERATIVI 44

F) ANDAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 44

G) STATO DI MONITORAGGIO DEI VARI SEGMENTI DEL S.I.I. 45

TABELLA DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI QUAL E INTV 45

INDICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL TAN 46

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI EVENTUALI MANCATI INVESTIMENTI 46

DATI RELATIVI AL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO 48

DATI TIPICI DELLA GESTIONE 49

A) QUANTITATIVI MENSILI ED ANNUI PRODOTTI PER OGNI IMPIANTO E COMPLESSIVAMENTE 49

2

B) QUANTITATIVI MENSILI ED ANNUI IMMESSI IN RETE 49

C) QUANTITATIVI ANNUI EROGATI, DISTINTI PER CLASSE TIPOLOGICA DI CONSUMO 49

D) QUANTITATIVO DI ACQUA NON CONTABILIZZATA 49

E) DATI DELLE PERDITE 49

F) CONSUMI ELETTRICI ANNUI, CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA MEDIO ANNUO E DI PUNTA 49

G) CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER OGNI IMPIANTO DI PRODUZIONE, DI TRATTAMENTO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 50

H) COMPONENTI DI COSTO DELLE SINGOLE FASI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E DI

RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE 50

I) CONTO ECONOMICO 51

J) INDICI DI PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE, DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEI COSTI

FINANZIARI, DEI MATERIALI, DEGLI AFFIDAMENTI DI OPERAZIONI A TERZI, DEL

CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO 52

K) INDICI DI LIQUIDITÀ 53

L) RELAZIONE SU DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI, AI TEMPI DI

REALIZZAZIONE ED AI CESPITI AMMORTIZZABILI; GLI SCOSTAMENTI
RISPETTO AL
PIANO E LE RELATIVE MOTIVAZIONI. 53

INDICATORI 59

A) QUANTITATIVI MENSILI PER OGNI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA DI
ALIMENTAZIONE E SCARICO 59

B) QUANTITATIVI EROGATI PER OGNI FONTE E PER OGNI DIRAMAZIONE
DELL'ADDUTTRICE IN SCALA DI CONSUMI COMUNALI 59

C) QUANTITATIVI DI ACQUA EROGATA PER USO DOMESTICO, PUBBLICO E PER
USI

DIVERSI CON LA DISTINZIONE TRA L'INDUSTRIALE, COMMERCIALE E
ARTIGIANALE A SECONDA DELLA DISTINZIONE DELLA TIPOLOGIA DI
CONTRATTI

CON L'UTENZA 59

D) CONSUMI GRATUITI 60

E) DIFFERENZIALE TRA ACQUA ALLA FONTE E FATTURABILE 60

F) LE PERDITE 60

G) CONSUMI ELETTRICI DELL'ANNO DI PUNTA E MEDI RAFFRONTATI SUL
VALORE

MEDIO DEL TRIENNIO PRECEDENTE 60

H) CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER OGNI IMPIANTO DI PRODUZIONE, DI
TRATTAMENTO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, ESPRESSE
SECONDO I

VALORI MEDI, MINIMI E MASSIMI DI OGNI PARAMETRO PREVISTO DALLE
NORMATIVE IN VIGORE 62

I) COMPONENTI DI COSTO DELLE FASI DISTINTE DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE,
TRATTAMENTO, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E
DI

RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. 62

J) VALORE MODELLATO SECONDO IL METODO NORMALIZZATO E SULLA BASE
DEI

PARAMETRI DI CUI SOPRA, DELLA TARIFFA DELL'ANNO 62

K) INDICI DI PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE 63

L) INDICE DI LIQUIDITÀ 63

M) STATO DELLA RETE DI MONITORAGGIO 63

3

Precisazioni circa le comunicazioni ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP. del '96 63

4

Fase 1

Risoluzione principali emergenze

Fase 2

Attività di risanamento e razionalizzazione delle centrali di produzione

Fase 3

Studio integrato di tutto il sistema idrico per la sua ottimizzazione

INTRODUZIONE

RAPPORTO SINTETICO

In apertura del Rapporto Informativo per l'anno 2008 si vuole focalizzare l'attenzione sui
seguenti temi che hanno caratterizzato la gestione in questo periodo.

Recupero Dispersioni

L'attività di Recupero dispersioni continua anche quest'anno, ad essere un elemento fondamentale del piano operativo del gestore. Di seguito le principali attività intraprese per ciascuna delle due macroaree nelle quali si articola il progetto: le perdite cosiddette amministrative e quelle fisiche.

L'attività di *recupero perdite fisiche*, rientra nella più ampia attività di gestione dell'acquedotto che in questi primi cinque anni di gestione può essere suddivisa in tre fasi successive:

In particolare nel corso del 2008 si sono estese le attività riguardanti la terza fase, che consistono in un'analisi funzionale della rete acquedottistica, modellizzazione e sviluppo degli interventi necessari per migliorarne affidabilità ed efficienza, sia in termini di qualità del servizio che di costi d'esercizio.

Nell'immagine sottostante è raffigurato il modello matematico che simula il funzionamento

5

della rete di distribuzione idrica di Fondi e attraverso il quale è possibile analizzare efficacemente le principali problematiche che riguardano la rete e valutare gli effetti degli interventi programmati, prima che questi vengano effettivamente realizzati.

Modello della rete idrica di Fondi

6

I risultati prodotti dalle azioni intraprese in questi cinque anni, hanno portato alla riduzione del volume prodotto di circa il 12% annuo. Di seguito sono riportati i volumi di acqua prodotti dal 2005 ad oggi:

Produzione annua di acqua potabile nel periodo 2005 - 2008

130.728.715

121.469.265

117.121.233

116.101.798

105.000.000

110.000.000

115.000.000

120.000.000

125.000.000

130.000.000

135.000.000

2005 2006 2007 2008

mc

7

A riguardo del recupero delle *perdite amministrative*, come già indicato nel precedente rapporto annuale, il progetto prevede il recupero di circa 14,7 milioni di euro fatturati (per la parte computata come consumo pregresso dal 2003 al 2005) su un arco temporale di 5 anni; obiettivo del progetto è altresì, in termini qualitativi, una bonifica complessiva ed un aggiornamento della banca dati delle utenze che apporterà un notevole miglioramento nel rapporto con gli utenti, permettendo di ridurre i costi di gestione (gestione reclami, attività front-office, etc.).

Nel 2005 si erano svolte le analisi e la definizione degli interventi, nel 2006 è stato attivato il programma che, nel 2007, è stato periodicamente revisionato ed aggiornato grazie al costante monitoraggio fisico e finanziario. Oltre alle tre leve principali elencate nei precedenti Rapporti Informativi (censimento a tappeto del territorio, creazione di unità di back office dedicata al Recupero Dispersioni ed ottimizzazione/potenziamento organizzativo), nel 2008 è

continuato nel Comune di Formia il Progetto Pilota (già avviato nei Comuni di Anzio e Nettuno), relativamente agli accertamenti condotti tramite attività di incrocio delle banche dati.

Le attività amministrative d'ufficio, propedeutiche alle regolarizzazioni delle posizioni non contrattualizzate correttamente, sono volte al termine per quanto riguarda le zone sopra citate; nel corso dell'anno 2009 si tenderà, quindi, a concludere gli accertamenti emersi dalle analisi preliminari tramite verifiche tecniche direttamente sul territorio verificando:

- nuove utenze derivanti dall'uso improprio del Servizio Idrico Integrato, per i soli servizi di Fognatura e Depurazione o per il solo servizio di fornitura Idrica (Uso Improprio);
- modifiche di errate tipologie d'uso (Modifica Categoria Tariffaria);
- utenze che risultano intestate ad individui deceduti o trasferiti e quindi da volturare per quanto attiene tutto il resto dell'ATO n.4 – Lazio meridionale.

A partire dal 2009, si prevede, quindi, di estendere l'attività a tutto il restante territorio gestito da Acqualatina S.p.A.

Depurazione

Tra gli interventi più rilevanti nel settore depurazione, operati nel 2008 troviamo il proseguo dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di Formia, la fine dei lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di S. Felice, che hanno portato la potenzialità a 25.000 abitanti equivalenti ed è a tutt'oggi in corso il monitoraggio della resa epurativa dello stesso; sono in fase di ultimazione gli interventi di potenziamento dell'impianto di Colle Cocchino. Sono, inoltre, in corso i lavori di adeguamento e potenziamento a 90.000 ae dell'impianto di depurazione di Latina Est.

Il numero di depuratori presi in consegna è stato incrementato con quelli di Bassiano e Fondi Mare, sui quali sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria per riattivare/mettere in sicurezza gli stessi impianti.

Per quanto riguarda le attività di progettazione nel segmento della depurazione, si segnala che è stata terminata la Progettazione Preliminare per il rifacimento della linea dell'aria e potenziamento a 50.000 ae del depuratore di Cisterna loc. Cerciabella e che per lo stesso si è tenuta una Conferenza dei Servizi nel mese di Maggio 2008; anche per il comune di Prossedi si è realizzata la progettazione definitiva dell'impianto in località Ponte Nuovo, oggetto di ulteriore Conferenza di Servizi indetta dal comune stesso; è terminata la Progettazione Definitiva per i lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di Aprilia ed è stata presentata Istanza di V.I.A. alla Regione Lazio; è stata bandita la gara per i lavori di potenziamento del depuratore di Borgo Piave che attualmente è in fase di aggiudicazione; sono stati affidati e consegnati i lavori di esecuzione del collettamento dei reflui di B.go S.Michele all'impianto di Latina Est; è in fase di esecuzione la realizzazione della rete fognante sul lungomare di Sabaudia per la chiusura dell'anello circumlacuale, con relativo collettamento all'impianto di depurazione di Belsito. E' stata, invece, espletata la gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili per l'adeguamento dell'impianto di Cori S. Angelo.

Prosegue, infine, l'attività di installazione dei misuratori di portata sui principali impianti di depurazione per consentire di rilevare dati sugli afflussi in ingresso e, pertanto, di effettuare le opportune valutazioni sugli abitanti serviti e le reali capacità residue dei depuratori.

9

Camera di Conciliazione

La Camera di Conciliazione Acqualatina S.p.A., attiva dal 01 febbraio 2008, è uno strumento che si sta rivelando fondamentale per migliorare i rapporti tra il Gestore e gli utenti, oltre che

con le Associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa. Infatti, il Gestore può ad oggi beneficiare di un continuo e consolidato rapporto di collaborazione con le n. 14 Associazioni dei consumatori, rapporto che ha permesso di identificare le reali problematiche degli utenti di cui le Associazioni si fanno portavoce.

Collaborare con le Associazioni, pur nel rispetto dei ruoli, significa per il Gestore avere la possibilità di operare nel rispetto delle effettive esigenze che fanno capo all'utenza tutta. Di fondamentale importanza sono stati gli approfondimenti di studio sul Regolamento del Servizio Idrico Integrato che hanno portato a delle proposte di modifica del regolamento stesso promosse dalle associazioni.

Nell'anno 2008 sono pervenute presso la Segreteria n. 268 Domande di conciliazione; di queste n. 46 sono state ritenute irricevibili (ai sensi del Regolamento di Conciliazione), mentre delle n. 222 ricevibili, soltanto n. 1 Domanda è stata respinta dall'Associazione dei consumatori in quanto il contenuto della stessa non rispecchiava il valore etico dell'associazione che avrebbe dovuto rappresentare il caso in conciliazione.

Delle succitate n. 221 Domande ricevibili, n. 17 sono state sospese in attesa di modifiche al Regolamento Usi Impropri, documento successivamente approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 12 dicembre 2008; dette Domande saranno trattate con priorità rispetto a quelle successivamente pervenute presso la Segreteria di Conciliazione.

Delle restanti n. 204 Domande, n. 176 sono state trattate, mentre le restanti n. 28 sono in parte state trattate in prima seduta di Conciliazione e al momento sospese ed altre con data di prima seduta da concordare.

La seguente illustrazione grafica esplica quanto sopra indicato.

Delle n. 176 Domande trattate, in 160 casi l'utente ha accettato la proposta avanzata dai conciliatori in sede di conciliazione; in n. 12 casi la Segreteria è in attesa di ricevere i verbali di conciliazione firmati, in n. 3 casi si è verificato il mancato accoglimento della proposta da parte 10 dall'utente e soltanto in 1 caso si è verificato il mancato accordo tra i conciliatori in sede di riunione paritetica.

Le sopraindicate n. 176 Domande sono state trattate con un tempo medio di risoluzione di 27 giorni.

TOTALE DOMANDE PERVENUTE

N. 222 Domande ricevibili 83% N. 46 Domande irricevibili 17% Irricevibili Ricevibili 11

DOMANDE RICEVIBILI

n. 7 da trattare

n. 176 trattate

n. 2 sospese in attesa di risposta da parte di terzn.

17 sospese in i attesa di modifica al Regolamento U.I.

n. 1 respinta dall'Associazione

n. 19 sospese per ulteriori accertamenti

Ad oggi, sono 14 le Associazioni che prendono parte alla Camera di Conciliazione. In data 21/05/2008 l'associazione Aduc ha espresso volontà di uscire dalla Camera di conciliazione. In data 02 dicembre 2008 l'associazione Adiconsum ha invece sottoscritto il protocollo di Intesa.

Nell'arco del 2008 si sono svolti diversi incontri periodici con le Associazioni, incontri finalizzati all'approfondimento delle tematiche facenti capo al Regolamento Usi Impropri e che costituivano maggiori problematiche riguardo al raggiungimento di un accordo in sede di conciliazione.

Inoltre, al fine di diffondere le informazioni sullo strumento, è stata pianificata nell'anno 2008 una campagna di comunicazione.

Le informazioni sono state diffuse in maniera capillare sull'intero territorio gestito da Acqualatina S.p.A. attraverso i principali media (radio, quotidiani, manifesti 70x100).

Nello specifico, nei mesi di maggio e giugno, sono stati diffusi i messaggi radiofonici a totale copertura del territorio gestito. Oltre a ciò, le informazioni sono state veicolate attraverso 12 l'acquisto di spazi pubblicitari sui principali quotidiani locali. Il messaggio è stato, inoltre, comunicato attraverso l'affissione di manifesti, in formato 70X100, presso le sedi delle Associazioni firmatarie, presso gli sportelli di competenza del Gestore, oltre che attraverso gli appositi spazi comunali. Sempre in riferimento alla suddetta campagna, nel trimestre ottobre – dicembre è stato inserito un opuscolo in allegato alla bolletta.

13

CAPITOLO I

APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE

1. Popolazione non allacciata (%) n.d.
2. Dotazione giornaliera pro capite (l/s) 150 l/gg
3. Portata minima per abitazione (l/s) 600 l/gg
4. Pressione minima sulla copertura (m) 15/20
5. Pressione sul piano stradale (m) 25/30
6. Continuità del servizio (% popolazione servita in modo discontinuo) 0,98082795
7. Sufficienza del servizio (% popolazione servita in modo insufficiente) 0,94279113
8. Qualità acqua potabile (parametri diversi) 0,99780227
9. Servizi sostitutivi di emergenza (si/no) SI
10. Frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione (n. controlli/mese) 5.232
- (**)
11. Percentuale di controlli con esito negativo (%) 0,2198
12. Estensione misura a contatore (%) n.d.
13. Disciplina del contenzioso (si/no) SI
14. Dispersioni: bilancio idrico (%) 64 %
15. Percentuale di perdite nell'adduzione e nella distribuzione (%) 75
16. Campagna riduzione perdite (si/no) SI
17. Servizio antincendio, fontane, idranti stradali (n. /km) n.d.
18. Numero di rotture per lunghezza di acquedotto (n./km) 4,9
19. Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (Comune, n., €)
- 35
- 8.900
- 3.121.000
20. Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Comune, n.) 38
- 14

n.d. = non disponibile (*) = pro capite si intende ad utenza (**) = n. di controlli si intende n. di

parametri

Commento

Continuità e sufficienza del servizio (parametri 6 e 7)

La continuità del servizio, sia su base annuale che semestrale, viene calcolata attraverso il parametro INTER e, a tal fine, sono stati utilizzati i dati contenuti nel registro delle interruzioni del servizio idrico. **Il valore del parametro "INTER" è 0,94279113.** Il trend del

2008, evidenzia un sostanziale miglioramento rispetto agli indici calcolati negli anni precedenti; in particolare nel primo semestre 2007 risultava 0,94906887, nell'annuale 2007 era 0,93195201.

Come nei precedenti rapporti, poiché al momento non è possibile conoscere e stimare con sufficiente approssimazione la portata ridotta media nei periodi di riduzione, nel registro delle riduzioni del servizio idrico vengono riportati solo alcuni dei dati necessari al calcolo del parametro. Per calcolare **il parametro DIFP si è impostata la riduzione media al 50% della portata** (presupponendo che una riduzione superiore al 75% avrebbe portato a disservizi diffusi di portata tale da far configurare una vera e propria interruzione; viceversa una riduzione inferiore al 25% avrebbe prodotto solo limitati disagi, nelle ore di punta, ai soli piani alti delle abitazioni non dotate di autoclave, provocando un disservizio a mala pena percettibile). Quindi, con l'approssimazione suddetta, in base alla durata dei disservizi e alla popolazione coinvolta, **il calcolo del parametro DIFP è risultato pari a 0,98082795.**

Anche tale parametro rispetta l'andamento positivo dell'indice precedente.

Qualità acqua potabile, Frequenza dei controlli qualitativi e potabilizzazione, percentuale di controlli con esito negativo (parametri 8, 10 ed 11)

Il parametro **QUAP nel corso dell'anno 2008 è pari a 0,99780227** in costante miglioramento rispetto a quello del 2007 (0,99713525) e dei precedenti anni di gestione. Il suddetto indice qualitativo appare ancora più performante se messo in relazione alla frequenza dei controlli che risulta, anch'essa in costante aumento. Infatti si è passati dai 4.307 parametri controllati in media ogni mese nel 2006 (per un totale di oltre 51.684 parametri controllati nell'anno di 15 riferimento) **ad un valore pari a 4.945 parametri medi mensili del 2007 fino agli attuali 5.232** parametri analizzati mediamente, per ciascun mese, nel 2008. Considerazioni analoghe valgono per la **percentuale di non conformità che passa dallo 0,29% del 2007 allo 0,22% del semestre in esame** (ciò significa che su 1000 parametri analizzati soltanto 2 risultano non conformi).

I dati analitici, statisticamente elaborati, hanno evidenziato che delle poche non conformità riscontrate la maggior parte sono dovute al dosaggio del reagente disinfettante che, tra l'altro, la normativa di riferimento non considera neanche come una reale non conformità, ma soltanto come un valore consigliato: l'ente gestore tuttavia lo tratta come tale perché il corretto dosaggio del disinfettante è propedeutico al buon sapore dell'acqua nonché alla gestione dei parametri microbiologici. Il piano d'azione implementato da Acqualatina per gestire le non conformità microbiologiche prevede un più consistente impiego delle apparecchiature automatiche, già installate, per il dosaggio del disinfettante nonché una loro migliore gestione in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e soprattutto legata alla possibilità di gestione da remoto mediante telecontrollo.

Per quanto riguarda le non conformità relative al parametro arsenico l'ente gestore continua nella sua attività di implementazione dei piani di azione approvati dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute nei concomitanti rinnovi delle relative richieste di deroga.

A tal proposito si riscontra, nell'ultimo anno, un abbassamento dei valori di arsenico nelle grandi captazioni intorno ai limiti tabellari come da D. Lgs 31/01. Ciò ha indotto il gestore a sviluppare una campagna di monitoraggio analitico, in concomitanza con i Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione territorialmente competenti, al fine di comprovarne il dato e stabilire circa l'applicazione o meno degli onerosi piani di azione previsti per l'abbattimento dell'arsenico dalla risorsa idropotabile.

Servizi sostitutivi di emergenza (parametro 9)

I servizi sostitutivi di fornitura idrica a mezzo autobotti sono stati attivati ogni qualvolta un intervento di emergenza ha causato un'interruzione di durata superiore alle 7 ore, così come previsto dalla Carta dei Servizi e salvi i casi di diverso accordo con le amministrazioni comunali.

16

Disciplina del contenzioso (parametro 13)

Nel corso dell'anno 2008, in merito ai giudizi già iniziati negli anni precedenti, si sono concluse complessivamente n. 19 cause, di cui n. 4 hanno avuto esito positivo per Acqualatina, n. 4 hanno invece avuto esito negativo, n. 7 sono state oggetto di transazione tra le parti, n. 4 ha visto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.

Dall'inizio dell'anno 2008 sono stati notificati ad Acqualatina S.p.A. n.53 atti giudiziari da parte di clienti del servizio idrico integrato, di cui n. 9 per provvedimenti d'urgenza finalizzati ad ottenere la riattivazione del servizio o l'inibitoria dell'attività di riduzione, di cui n. 2 reclami.

In n. 4 casi, il Tribunale si è pronunciato a favore di Acqualatina, affermando in un caso che il ritardo nella presentazione del ricorso rispetto al verificarsi della sospensione del flusso idrico faceva venir meno il presupposto del ricorso stesso; in un altro, che il presupposto del ricorso era carente dal momento che l'evento della riduzione del flusso idrico non si era ancora verificato. I restanti procedimenti risultano ancora in corso. Tra i n. 4 casi predetti, i n. 2 reclami notificati nel corso del 2008 si sono entrambi conclusi positivamente per Acqualatina. In un caso è stata operata una transazione. Per quanto riguarda le n. 44 cause civili aventi ad oggetto la contestazione di fatture, n. 3 costituiscono l'appello proposto da altrettanti utenti avverso pronunce del Giudice di Pace favorevoli ad Acqualatina S.p.A., mentre n. 1 controversia attiene alla fase di merito di un antecedente procedimento cautelare, il cui esito, già descritto nelle righe precedenti, è stato favorevole ad Acqualatina. Di tali cause, n. 7 sono state oggetto di transazione, una non è stata iscritta a ruolo dall'attore, per n. 2 è intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio, mentre le altre sono ad oggi pendenti.

Sono, inoltre, stati notificati alla società n. 87 atti di opposizione ad altrettante cartelle esattoriali inviate da Equitalia SpA.; in n. 11 casi, le controversie si sono concluse in via transattiva e le cartelle emesse sono state revocate da Acqualatina S.p.A., mentre in n. 3 casi si è ottenuta sentenza, di cui n. 1 a favore di Acqualatina.

Dispersioni: bilancio idrico (parametro 14)

Il valore indicato rappresenta la percentuale di perdite dovute a dispersioni fisiche e amministrative nel totale.

17

Percentuale di perdite nell'adduzione e nella distribuzione (parametro 15)

Il valore indicato rappresenta la percentuale da imputare alla rete di adduzione e distribuzione del totale delle dispersioni. Il valore è una stima basata sull'analisi dei consumi minimi notturni, effettuata nelle città di Latina, Terracina, Formia e Cisterna.

Campagna riduzione perdite (parametro 16)

Circa le modalità di svolgimento ed i risultati della Campagna di riduzione perdite, siano esse amministrative o fisiche, si veda quando descritto nel Rapporto Sintetico in apertura alla relazione.

Numero di rotture per lunghezza di acquedotto e numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (parametri 18 e 19)

I dati registrati nel corso dell'anno 2008, risultano essere leggermente superiori con quanto rilevato e nello stesso periodo dell'anno precedente, sia in termini di numero di richieste di

intervento che di importi economici.

Il parametro è stato calcolato in maniera aggregata, sui 35 comuni gestiti (rispetto al 2007 è stato preso in consegna in data 07/02/2008 la gestione del SII per il Comune di Bassiano), prendendo in considerazione la lunghezza della rete di distribuzione del Piano d'Ambito, pari a circa 1.800 Km.

Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 20)

I siti telecontrollati in produzione e distribuzione sono 38 distribuiti nei comuni di: Spigno Saturnia, Prossedi, S. Felice Circeo, Sezze, Terracina, Monte S. Biagio, Sabaudia, Pontinia, Gaeta, Sonnino, Amaseno, Cisterna

Tutti i siti sono inseriti nel sistema di supervisione che consente di ottenere il monitoraggio dei dati. Si tratta di un monitoraggio completamente automatizzato che genera report, in formati compatibili con i sistemi informativi utilizzati dal Gestore, visualizzabili direttamente nella rete informatica interna.

18

CAPITOLO II

COLLETTAMENTO REFLUI

1. Popolazione non allacciata (%) n.d.
2. Grado di copertura del territorio (%) n.d.
3. Controlli sugli allacciamenti in fogna (n. controlli / anno) n.d.
4. Abitazioni interessate da eventi di rigurgito (n) n.d.
5. Trattamento degli scarichi delle fognature (si/no) SI
6. Quota altimetrica minima di immissione degli scarichi nelle fognature rispetto al piano stradale (m) 0,40
7. Rapporto di diluizione delle acque meteoriche rispetto alla portata media di tempo asciutto (n.) n.d.
8. Dimensionamento della portata delle fogne nere commisurata a quella dell'acquedotto (l/s) n.d.
9. Trattamento delle acque di prima pioggia (si/no) NO
10. Rigurgito fogna bianca (n. massimo casi /anno) n.d.
11. Presenza di pozzetti di allaccio sifonati ed aerati (si/no) NO
12. Numero di rotture per lunghezza di fognatura (n./km) 1,8
13. Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (Comune, n., €)

36

3.650

1.800.000

14. Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Comune, n.) 99

19

Commento

Numero di rotture per lunghezza di fognatura e numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (parametri 12 e 13)

Il numero di interventi menzionati, comprende la disostruzione sulla rete fognaria e le riparazioni delle condotte. Come si può notare nel 2008, si sono verificati un numero leggermente superiore rispetto al totale 2007.

Come evidenziato nel RI 2007, il trend degli interventi di disostruzione sulla rete fognaria, si sta stabilizzando ed è ragionevole ritenere che tale dato possa rimanere costante nel corso dell'anno.

Un aumento si è invece registrato, nel corso dell'anno sugli interventi di manutenzione, a causa della necessità di sostituire numerosi tratti di condotte vetuste.

Il parametro è stato calcolato in maniera aggregata, **sui 36 comuni gestiti (rispetto al 2007 è stato preso in consegna in data 07/02/2008 la gestione del SII per il Comune di Bassiano)**, prendendo in considerazione la lunghezza della rete fognaria del Piano d'Ambito pari a 1.000 Km.

Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametro 14)

I siti telecontrollati sono aumentati e le 99 unità attuali sono distribuite geograficamente, nel seguente modo: 10 nel Comune di Sabaudia, 2 ad Aprilia, 16 a Latina, 5 a Nettuno, 2 a San Felice Circeo, 13 ad Anzio, 2 a Lenola, 24 a Fondi, 3 a Monte San Biagio, 6 a Formia, 6 a Terracina, 5 a Norma, 1 a Sperlonga, 1 a Gaeta, 3 a Minturno.

20

CAPITOLO III

TRATTAMENTO REFLUI

1. Registro di qualità (parametri chimico/fisico/biologici) SI
2. Registro dei costi (€/m3 trattato - €/COD abbattuto) NO
3. Piano di emergenza (si/no) SI
4. Centro di telecontrollo (si/no) SI
5. Confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella depurata (n. A.E.) n.d.
6. Capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n. A.E.) n.d.
7. Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (Comune, n., €)

63

1.414.000

8. Presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (Comune, n.) 17

Commento

Registro di qualità (parametri chimico/fisico/biologici – parametro 1)

Il QUAS, cioè il parametro che misura la qualità delle acque scaricate è pari a **0,97834233**, in costante miglioramento rispetto agli anni precedenti (0,95562633 nel 2006 e 0,96983249 nel 2007), per effetto delle migliorie apportate agli impianti di depurazione oggetto di numerosissimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per un più moderno approccio gestionale.

Anche sul fronte acque reflue, dall'elaborazione statistica dei dati di analisi, si evidenzia che la causa principale di non conformità viene da una **inadeguatezza del sistema di disinfezione** con conseguente superamento dei limiti microbiologici.

A tale scopo l'ente gestore che, nel corso del 2007, ha varato il progetto di installazione dei 21 misuratori di portata in uscita agli impianti di depurazione, ha beneficiato dei frutti già nel corso del 2008 attraverso il dosaggio dell'agente disinfettante in maniera proporzionale alla portata ottimizzando, in tal modo, il sistema di disinfezione impiegato per gestire la principale causa di non conformità.

Registro dei costi e confronto tra popolazione allacciata alla fognatura e quella depurata (parametri 2 e 5)

Si confermano i dati e le considerazioni espresse del Rapporto Informativo annuale 2007.

Capacità depurativa residua degli impianti di depurazione (n. A.E. - parametro 6)

I primi dati degli impianti elaborati hanno dato i risultati riportati nella seguente tabella:

IMPIANTO BOD5 (AE) COD

(AE) SST (AE) NH4 (AE) TKN (AE) Q

(AE)

Potenzialità

(AE)

Aprilia "via del campo" 63.040 61.412 58.365 56.514 53.684 56.325 60.000

Latina "b.go faiti" 500 477 337 472 399 935 500

Latina "b.go piave" 2.523 2.234 1.279 3.239 2.790 2.503 2.800

Cisterna "cerciabella" 22.201 20.626 13.955 22.716 22.472 14.477 30.000

Cori "pischieri" 2.526 2.344 1.221 1.519 2.057 3.712 2.500

Itri "rio torto" 9.904 9.979 6.228 9.303 8.928 10.331 12.000

Pontinia "via migliara 48" 7.198 6.666 4.132 7.893 6.693 8.648 8.000

Priverno "centro" 10.577 10.673 7.269 9.523 9.911 7.076 12.000

Priverno "ceriara" 553 503 356 364 365 370 1.000

Roccagorga "bucetta" 2.251 2.243 1.323 2.187 2.165 1.555 3.000

Roccagorga "prati" 833 801 613 774 768 1.157 1.000

Sermoneta "via carrara" 5.372 4.692 4.160 5.910 5.460 9.251 6.000

Sonnino "centro" 2.956 2.812 1.620 2.786 2.080 2.031 3.500

Sonnino "scalo" 636 550 395 512 521 935 2.000

E' necessario comunque sottolineare che essendo tali dati il frutto della valutazione di più variabili non riproducibili contemporaneamente (carico in ingresso, condizioni della rete, condizioni atmosferiche, condizioni impiantistiche, etc) sono passibili di variazioni, proprio per questo gli impianti continuano ad essere sotto osservazione per valutare la riproducibilità e la costanza dei dati in ingresso.

Per gli altri impianti già dotati di misuratori di portata si è conclusa la fase di raccolta dati ed ora in corso la loro elaborazione.

22

Numero di richieste di intervento e relativa spesa, su base comunale (parametro 7)

Nel corso dell'anno 2008 sono stati **impiegati circa 1.414.000,00 euro** per la manutenzione **ordinaria e straordinaria dei 63 impianti di depurazione in funzione.**

Centro di telecontrollo e presenza di centri di telecontrollo in attività, su base comunale (parametri 4 e 8)

I siti telecontrollati sono complessivamente 17 e si trovano nei comuni di Anzio, Fondi, Itri, Latina, Cisterna, Aprilia, Nettuno e Sabaudia.

23

CAPITOLO IV

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE

1. Laboratori di analisi (si/no) SI
2. Controllo dell'evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di approvvigionamento (si/no) SI
3. Segnalazione guasti h. 24/24 (si/no) SI
4. Tempi massimi di primo intervento (ore) 4
5. Informazioni telefoniche per almeno 12 ore nei giorni feriali (si/no) SI
6. Identificabilità del personale (si/no) SI
7. Pratiche per via telefonica (si/no) SI
8. Accesso sportelli giorni feriali (ore) 20
9. Accesso sportelli sabato (ore) 0
10. Facilitazioni per utenti particolari (si/no) NO
11. Tempo massimo di preventivazione (giorni) 25

12. Allacciamento di nuova utenza idrica (giorni) 25
13. Attivazione / riattivazione fornitura idrica (giorni) 1
14. Cessazione fornitura (giorni) 1
15. Allacciamento alla fognatura (giorni) 28
16. Pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari (si/no) SI
17. Pagamento bollette attraverso carte bancarie o di credito (si/no) SI
- 24
18. Pagamento bollette mediante domiciliazione bancaria o c/c postale (si/no) SI
19. Preavviso per sospensione fornitura per morosità (giorni) 30
20. Ripristino fornitura sospesa (ore) in caso di erroneo distacco 12
21. Periodicità delle informazioni all'utenza sull'acqua e sul servizio (mesi) giornaliera
22. Periodicità dei sondaggi sull'efficacia della comunicazione all'utenza (mesi) annuale
23. Tempo di risposta scritta ai reclami scritti (giorni) 15,84
24. Percentuale di reclami risolti in un dato intervallo di tempo (%) 96%
25. Appuntamenti (giorni) 2
26. Attesa massima agli sportello (minuti) 60
27. Periodicità della lettura dei contatori (mesi) 6
28. Periodicità della fatturazione per normali forniture (mesi) 3
29. Tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione dell'utente (giorni) 12,26
30. Adozione di un sistema di qualità ISO UNI 29000 (si/no) SI
- 25

Commento

Laboratori di analisi (parametro 1)

Il controllo qualità viene effettuato sulle acque potabili e sulle acque reflue attraverso i due laboratori interni, situati rispettivamente, a Gaeta e Latina.

Il laboratorio di controllo qualità delle acque potabili ha completato l'iter di ristrutturazione che ha visto una compartimentazione degli ambienti (area chimica da banco, area chimica strumentale, area microbiologica, area accettazione, area lavaggio, area archivio, area magazzino), i miglioramenti in termini di sicurezza del luogo di lavoro e l'ammodernamento delle infrastrutture di laboratorio (mobilio tecnico, banconi, cappe etc.).

Nel corso del primo semestre 2008 è stato inoltre reso operativo l'assorbimento atomico con fornetto di grafite ed è stato completato il relativo impianto per l'erogazione dei gas speciali.

Tale strumento di analisi sta già consentendo di internalizzare le metodiche per la determinazione dei metalli pesanti acquisendo un altro importante pacchetto analitico.

Il laboratorio per il controllo qualitativo delle acque reflue, già ristrutturato e certificato ISO 9001, continua il suo iter di sviluppo del pacchetto analitico di competenza.

Per entrambi i laboratori sono stati intrapresi i passi per lo sviluppo qualità del dato sui metodi di analisi finalizzati alla determinazione dell'incertezza estesa da associare al valore di prova per i parametri da cromatografia ionica.

Entrambi i laboratori inoltre hanno superato positivamente l'ispezione di conferma per la certificazione ISO 9001.

Controllo dell'evoluzione qualitativa e quantitativa delle fonti di approvvigionamento (parametro 2)

In relazione allo studio qualitativo e quantitativo delle captazioni ad uso potabile il Gestore sta svolgendo un'azione di monitoraggio sia attraverso il piano di campionamento di Routine, sia attraverso l'elaborazione dei dati forniti dai misuratori di portata. Si ricorda che, ai sensi della **delibera della Regione Lazio n. 355 del 18 aprile 2003, il Gestore ha realizzato, d'accordo con l'Assessorato Ambiente della Regione Lazio e con i tecnici dell'Ufficio**

Idrografico e Mareografico, il progetto tecnico per la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee e superficiali nell'area dei Monti Lepini, progetto che prevede la 26 correlazione delle altezze idrometriche con la portata corrispondente.

Sono in corso gli studi idrogeologici presso la Sorgente Capodacqua e la Sorgente Mazzoccolo, in collaborazione con l'istituto di geologia dell'Università di Tor Vergata, finalizzati ad una migliore gestione della risorsa idrica sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento al fenomeno della torbidità, particolarmente sentito dalle suddette due sorgenti.

Più in particolare sono stati definiti gli eventi pluviometrici, in termini di mm di pioggia nell'unità di tempo, in grado di innalzare il valore di torbidità di 1 NTU. L'università ha inoltre tipizzato la tipologia di torbida mediante tecniche di diffrazione ai raggi X. Queste due importanti acquisizioni saranno di fondamentale importanza nella gestione del fenomeno torbidità nel sud pontino che vedrà in prima linea l'ottimizzazione dei serbatoi cittadini come polmoni di accumulo da utilizzarsi durante gli eventi di torbidità al fine di mettere la sorgente di Capodacqua il più possibile a spurgo. E' al vaglio anche l'identificazione della tecnologia più performante, probabilmente filtrazione su membrana, per eliminare la torbida e trattare parte dell'acqua emunta da Capodacqua.

Sul fronte del controllo qualitativo delle captazioni si stanno sviluppando i piani di azione per la rimozione dell'arsenico dalle captazioni storicamente interessate dal fenomeno. In particolare si stanno verificando resine alternative a quelle in uso per aumentare le rese di rimozione dell'arsenico in termini di grammi di arsenico per Kg di resina.

Segnalazione guasti h. 24/24 (parametro 3)

Le informazioni telefoniche su emergenza e guasti sono attive, tramite il numero verde 800 626 083, ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette ed il numero verde dedicato a questo servizio ha ricevuto, nell'anno 2008, 35.774 chiamate; un dato in forte diminuzione rispetto al 2007.

REPORT CHIAMATE 2008 INFORMAZIONI GUASTI TOTALE

GENNAIO 1.096 1.910 3.006

FEBBRAIO 544 1.428 1.972

MARZO 518 1.593 2.111

27

APRILE 616 1.679 2.295

MAGGIO 814 2.198 3.012

GIUGNO 822 2.322 3.144

LUGLIO 1.164 3.353 4.517

AGOSTO 914 3.179 4.093

SETTEMBRE 839 2.419 3.258

OTTOBRE 1.153 2.210 3.363

NOVEMBRE 785 1.879 2.664

DICEMBRE 623 1.716 2.339

TOTALE 9.888 25.886 35.774

Tempi massimi di primo intervento (parametro 4)

Come già segnalato nei precedenti rapporti, in caso di segnalazione di un guasto grave, sia in orario di lavoro che in regime di reperibilità, **entro 4 ore dalla segnalazione del guasto** viene effettuato un primo sopralluogo per la valutazione preliminare dell'intervento.

Informazioni telefoniche per almeno 12 ore nei giorni feriali e pratiche per via telefonica, (parametri 5 e 7)

Per le informazioni di carattere generale è disponibile il **numero verde 800 085 850**, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 (11 ore nei giorni feriali, 5 ore il sabato, per un totale di 61 ore settimanali). E' possibile richiedere informazioni utilizzando il cellulare accedendo al numero a pagamento 199 50 11 53. Il servizio offre un'ulteriore possibilità di comunicazione attraverso l'invio di segnalazioni e richieste scritte **al numero di fax a pagamento 199 50 50 58**.

Il numero verde informazioni oltre a rispondere alle domande degli utenti relativamente alle fatture, alle condizioni di fornitura, ecc, verifica la registrazione dei pagamenti delle fatture in estratto conto, accoglie le richieste di duplicato fatture, riceve le auto-letture dei clienti, accoglie

le richieste di sostituzione contatore, ecc.. Contribuisce, in sostanza, ad avviare l'iter delle 28 pratiche necessarie ad assecondare le richieste degli utenti.

Inoltre, attraverso l'utilizzo del numero verde viene assicurato, all'utente richiedente, il servizio di gestione, stampa ed invio a domicilio della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze contrattuali curate dal Servizio Clienti Acqualatina.

Di seguito il prospetto riassuntivo delle performance del Numero Verde nel periodo di riferimento.

Numero verde 800 085 850 Anno 2008 Arrivate Evase Rinunciate Risposte entro 15"

Tempo medio di impegno (min /sec)

Gennaio 10.896 10.771 125 99% 06:48

Febbraio 8.755 8.668 87 99% 04:54

Marzo 9.855 9.720 135 99% 07:43

Aprile 8.561 8.393 168 99% 08:15

Maggio 13.669 13.535 134 98% 07:54

Giugno 16.027 15.810 217 99% 07:55

Luglio 16.597 16.485 112 99% 08:57

Agosto 9.384 9.325 59 99% 09:39

Settembre 11.364 11.298 66 99% 12:10

Ottobre 11.847 11.798 49 99% 14:20

Novembre 9.993 9.933 60 99% 11:45

Dicembre 8.473 8.431 42 99% 10:08

Totale

135.421 134.167 1254 98,91% 09:35

Le chiamate giunte al numero verde nel 2008 sono state **135.421**. Analizzando i dati riferiti ai singoli mesi, si è avuta una riduzione delle chiamate durante il primo quadrimestre, ma un netto e significativo aumento nei mesi di maggio, giugno e luglio 2008. La percentuale di risposta entro i primi 15 secondi si è attestata sul valore di 98,91% . Il tempo di impegno per singola conversazione ha raggiunto la media di 9,35 minuti a contatto.

29

Identificabilità del personale (parametro 6)

Tutto il personale che opera per Acqualatina e che si interfaccia con il pubblico è dotato di un tesserino di riconoscimento con foto. Inoltre, per evitare truffe o raggiri, in occasione delle letture dei contatori e delle attività di censimento, oltre a darne notizia a mezzo stampa e sul sito internet Acqualatina, la società provvede ad inviare i numeri di matricola del personale coinvolto nelle attività al numero verde informazioni (800 085 850). In questo modo, chiunque avesse dubbi sull'identità del personale, può chiedere a quest'ultimo il numero di matricola (che non è riportato sul tesserino) e comunicarlo al numero verde per verificare corrisponda all'operatore in questione.

Tempo massimo di preventivazione, di allacciamento nuova utenza idrica, di attivazione / riattivazione fornitura idrica e cessazione fornitura, di allacciamento alla fognatura (parametri 12, 13, 14 e 15)

Il tempo medio di allacciamento alla rete idrica e fognaria passa rispettivamente da 35 a 25 e da 35 a 32 giorni, i tempi di attivazione/riattivazione nonché quelli di cessazione si attestano ad un giorno lavorativo.

Pagamento bollette attraverso assegni circolari o bancari, attraverso carte bancarie o di credito e mediante domiciliazione bancaria o c/c postale (parametri 16, 17 e 18).

Il pagamento delle bollette può essere effettuato, oltre che tramite bollettini postali (c/c postale), bonifici postali o bancari (c/c postale e c/c bancario), anche tramite domiciliazione, sia bancaria che postale (RID - addebito diretto in conto).

L'iniziativa sembra aver trovato gradimento presso i clienti dato il costante aumento delle richieste di domiciliazione.

Poiché il pagamento tramite bonifici bancari e postali non prevede l'acquisizione automatica dei flussi da banca o posta, questa modalità viene adottata prevalentemente, ed in via eccezionale, per le richieste di nuovo allaccio, per il pagamento delle fatture relative all'acqua all'ingrosso, per il pagamento delle fatture da parte di enti pubblici e per il pagamento da parte di società di medie o grandi dimensioni.

30

Non è previsto pagamento a mezzo assegno, sia perché tale modalità di pagamento non può essere automatizzata, sia perché non si conforma alla politica del gestore: evitare cioè, per ragioni di sicurezza del personale e dei clienti, che presso le strutture aperte al pubblico possa circolare denaro o altra forma di pagamento diretto. In questo modo risulta inoltre più efficace l'informazione ai clienti contro le possibili truffe, poiché tutte le operazioni contrattuali con Acqualatina, attraverso il personale, non prevedono mai l'uso di contante o assegni.

Non è attiva la procedura per il pagamento delle bollette tramite carte bancarie e/o di credito.

Preavviso per sospensione fornitura per morosità e ripristino fornitura sospesa (parametri 19 e

20)

L'iter adottato per la riduzione/sospensione del servizio per morosità è quello indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Ad una prima fattura scaduta ed insoluta corrisponde l'invio di una lettera semplice di sollecito. Si ricorda che in tutte le bollette viene segnalato, nell'apposito riquadro, se vi sono fatture insolute, citando, nel caso, il numero di fattura, l'importo e la scadenza.

Qualora vi siano due fatture insolute viene inviata una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, per la messa in mora del cliente e l'avviso di un'eventuale riduzione del flusso idrico qualora non si ottemperi al pagamento. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell'avviso di ricevuta della raccomandata e scaduto inutilmente il termine di pagamento, si richiede l'intervento tecnico di riduzione. Qualora il cliente non sia presente viene lasciato un apposito avviso. Gli interventi non vengono mai eseguiti il venerdì e nei giorni prefestivi o festivi. Al pagamento del debito da parte dell'utente, Acqualatina procede al ripristino del regolare flusso idrico e nei casi di erronea riduzione, effettua l'intervento entro il termine massimo di 12 ore.

E' fondamentale evidenziare che **l'inoltro di un regolare reclamo prima della data di scadenza della bolletta che si contesta, blocca automaticamente la procedura di morosità nonché la fatturazione dell'utente fino alla soluzione del reclamo stesso.**

Al 31 dicembre 2008 i crediti ancora da incassare sono circa 58,3 M€ di cui:

- 50,1 M€ scaduto

- 8,2 M€ non ancora scaduto

I 50,1 M€ scaduti sono così ripartiti:

31

0,8 M€ relativi al fatturato 2003 (4% del fatturato)

2,8 M€ relativi al fatturato 2004 (5,2% del fatturato)

6,1 M€ relativi al fatturato 2005 (9,8% del fatturato)

9,4 M€ relativi al fatturato 2006 (12,2% del fatturato)

13,2 M€ relativi al fatturato 2007 (16,9% del fatturato)

17,8 M€ relativi al fatturato 2008 (24,8% del fatturato)

L'attività di riduzione del flusso idrico per morosità ha interessato, nel 2° semestre 2008, più di 2.200 utenti con una percentuale di chiusure del 12% circa ed un incasso di € 350.000 circa.

Periodicità delle informazioni all'utenza sull'acqua e sul servizio e periodicità dei sondaggi sull'efficacia della comunicazione all'utenza (parametri 21 e 22)

Si conferma la frequenza pressoché quotidiana dell'informazione all'utenza, attraverso una serie di strumenti come:

- comunicati stampa (su temi tecnici, di gestione e di informativa all'utenza),
- campagne a mezzo media (radio, tv, stampa, internet),
- affissioni (su temi tecnici, di gestione e di informativa all'utenza),
- comunicazioni all'interno della bolletta (tariffa 2008, Camera di Conciliazione, modalità di pagamento, etc.),
- progetti specifici (es Progetto Scuola).

Nel corso del 2008 l'accesso al sito internet ed alle informazioni in esso contenute è diminuito sostanzialmente rispetto all'ultimo dato disponibile. La media mensile di accesso al sito era poco più di 800 utenti nel 2003, saliti a quasi 2.700 nel 2004, ad oltre 3.200 nel 2005, aumentati fino a 5.400 nel 2006, per arrivare a più di 13.000 utenti nel 2007. I dati del primo semestre del 2008 registrano, però, poco più di 7.000 utenti.

Nel corso del periodo in esame le pagine più visitate sono state quelle relative alla modulistica, al Regolamento, all'elenco degli sportelli, nonché le pagine di servizio per l'invio delle autoletture. Nel mese di Giugno va registrato un forte incremento dei download relativi alla Tariffa 2005.

Le fasce orarie durante le quali si registrano i maggiori accessi sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

32

Sono stati, inoltre, diffusi oltre 380 comunicati stampa informativi su vari temi: dalle interruzioni o riduzioni del flusso idrico ai disservizi legati ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dal passaggio dei lettori ai chiarimenti sulle modalità di funzionamento del Gestore e sulle vicende societarie.

In più occasioni sono state organizzate Conferenze stampa, convegni o incontri con i media per fornire informazioni dettagliate sull'andamento del servizio, investimenti, bilancio, apertura di nuovi sportelli ed altre iniziative. L'impegno mediatico del gestore è stato significativo anche per il rilascio di interviste su temi specifici.

Il layout di molti sportelli territoriali è stato uniformato e nel 2009 si procederà al completamento. **Il giorno 19 giugno 2008, presso il Castello di Sermoneta, è stato organizzato un convegno atto a chiarire il complicato tema della Finanza di Progetto.** Al convegno erano presenti, oltre vari rappresentanti dei media, relatori di fama europea e diverse rappresentanze istituzionali.

Prosegue l'impegno di Acqualatina nelle attività formative rivolte agli studenti del territorio che ha coinvolto circa 600 studenti, di 8 differenti istituti (Tra cui le Università "La Sapienza" di Roma e "Roma Tre"), in 14 visite guidate ad impianti di produzione e di depurazione.

Tempo di risposta scritta ai reclami scritti e percentuale di reclami risolti in un dato intervallo di tempo (parametri 23 e 24)

Nel corso del 2008 è stato monitorato, mese per mese, il flusso dei reclami scritti pervenuti alla Società. Il totale gestito/trattato è stato di **20.520** reclami di cui **19.680 (96 %)** chiusi con risposta scritta agli utenti. La tabella riassuntiva a corredo di questo paragrafo fa riferimento ai nuovi reclami, pervenuti cioè dal 1° Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008 e chiusi nello stesso periodo.

Su un totale di **15.130** reclami ricevuti, **12.922 (85 %)** hanno ottenuto una risposta entro i previsti 30 giorni. Il tempo medio di risposta calcolato sui reclami arrivati e chiusi nel corso dell'anno 2008 è di **15,84** giorni rispetto ai 44 giorni occorsi nell'anno precedente.

Il resto delle richieste (15 %) è stato trattato oltre i tempi attesi in quanto mancanti dei dati necessari al trattamento immediato e quindi sottoposti a successiva richiesta di verifica tecnica demandata agli sportelli.

33

Tab. nuovi reclami arrivati e chiusi anno 2008

Reclami arrivati 2008

Reclami trattati Entro 30 gg

Reclami trattati Oltre 30 gg

Percentuale trattata

Gennaio 1050 809 241 77 %

Febbraio 1012 759 253 75 %

Marzo 1304 1050 254 80 %

Aprile 1292 1085 207 84 %

Maggio 1487 1324 163 89 %

Giugno 1413 1260 153 88 %

Luglio 1348 1169 179 87 %

Agosto 1442 1279 163 89 %

Settembre 1469 1265 204 86 %

Ottobre 1838 1691 147 92 %

Novembre 930 771 159 83 %

Dicembre 545 460 85 84 %

Tot. Sem. 15130 12922 2208 85 %

Parallelamente alla gestione dei "nuovi" reclami costituenti il carico di lavoro giornaliero, il servizio si è prima organizzato e poi attivato per trattare i reclami in giacenza dai periodi 34 precedenti.

Le difficoltà iniziali dovute alla gestione del considerevole numero di richieste unite alla gestione centralizzata delle pratiche aveva portato ad un accumulo di reclami non trattati ed alla crescita dei tempi di risposta.

Nel mese di gennaio 2008 è stato avviato un Progetto che ha avuto come scopo l'azzeramento dei reclami in attesa di trattamento. Per il raggiungimento dell'obiettivo è stato necessario organizzare le risorse e garantire l'efficienza degli interventi.

Il Progetto ha ottenuto un considerevole risultato confermato dalla crescita del numero giornaliero delle pratiche evase.

PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI :

Sono state trattate ca. 5.000 pratiche riferite agli anni 2006 e 2007

Contemporaneamente sono state chiuse ca. 15.000 comunicazioni clienti pervenute nel 2008 di cui ca. 13.000 trattate entro i 30 giorni (corrispondente all'85 %).

Le azioni descritte hanno consentito di evadere un maggior numero di pratiche con risposta scritta agli utenti ed hanno consentito di sbloccare le fatture ripristinando il regolare flusso di invio agli utenti.

Sono stati ridotti al minimo i tempi di risposta delle nuove pratiche.

Nell'ottica dell'ottimizzazione dei processi e della soddisfazione dell'utente è stato portato a compimento il decentramento organizzativo delle attività con la valorizzazione dei servizi forniti presso gli sportelli.

A questi è stata affidata la gestione dei reclami che gli utenti presentano in quelle sedi; in modo tale che gran parte delle richieste clienti vengono evase in **tempo reale**.

In questo ambito il servizio lavora nella direzione di ottimizzare i tempi di attesa agli sportelli in modo tale che il maggior servizio reso negli uffici territoriali non corrisponda ad un aggravio in termini di attesa per il cliente.

Appuntamenti (parametro 25)

Il tempo medio di attesa per un appuntamento è di 2 giorni lavorativi.

35

Attesa massima agli sportelli (parametro 26)

L'attesa massima agli sportelli, in media tra le 5 aree, è di 33 minuti.

Periodicità della lettura dei contatori (parametro 27)

La lettura dei contatori avviene ogni sei mesi, ciascun misuratore viene quindi letto, di norma, due volte l'anno. Nel corso del 2008 in media l'84% delle utenze è stato visitato da incaricato del servizio ottenendo la rilevazione della lettura e/o dello stato del misuratore.

Per ca. il 16% delle utenze non è stato possibile visionare il contatore per cui è stata lasciata una cartolina di autolettura.

La percentuale delle utenze raggiunta dal servizio di lettura dei contatori (rilevazioni + cartoline di auto-lettura lasciate presso l'utenza) è dunque del 98%, in linea con quanto avvenuto nel corso del 2007.

La percentuale di utenze non visitate risulta del 2%, dato che si può considerare fisiologico nella gestione del servizio.

Nella tabella seguente il riepilogo mensile delle attività di lettura dei contatori.

UTENZE TRATTATE (lette e avvisi lasciati)

2008

letture da rilevare

utenze visitate

(letturista e avvisi autolettura lasciati) non rilevate

%utenze visitate

% non rilevate

gennaio 36.694 36.118 576 98% 2%

febbraio 36.705 36.248 457 99% 1%

marzo 41.417 40.870 547 99% 1%

aprile 50.437 49.548 889 98% 2%

maggio 40.026 39.548 478 99% 1%

giugno 37.775 37.168 607 98% 2%

luglio 37.130 36.527 603 98% 2%

agosto 36.401 35.969 432 99% 1%

settembre 41.806 40.520 1286 97% 3%

ottobre 50.995 49.957 1038 98% 2%

novembre 40.252 39.596 656 98% 2%

36

UTENZE TRATTATE (lette e avvisi lasciati)

2008

letture da rilevare

utenze visitate

(letturista e avvisi autolettura

lasciati) non rilevate

%

utenze visitate

% non

rilevate

dicembre 37.823 36.740 1083 97% 3%

totali 487.461 478.809 8.652 98% 2%

Nella tabella sottostante vengono analizzate in modo aggregato le percentuali di lettura rilevate direttamente dagli incaricati del servizio e le percentuali di auto-lettura re-inviatoci dalle utenze attraverso i vari canali messi a disposizione da Acqualatina S.p.A. (posta, contact center, sito web, posta elettronica).

La percentuale di letture rilevate è dunque dell' 84%, in linea con quanto avvenuto nel corso del 2007.

UTENZE LETTE (lette e cartoline autolettura rientrate)

2008

Letture da rilevare

Rilevate

(letturista e

autoletture)

Rilevazioni mancanti

%

Rilevate

(letturista e

autoletture)

%

Rilevazioni

mancanti

gennaio 36.694 29.422 7.272 80% 20%

febbraio 36.705 31.788 4.917 87% 13%

marzo 41.417 36.013 5.404 87% 13%

aprile 50.437 42.796 7.641 85% 15%

maggio 40.026 34.346 5.680 86% 14%

giugno 37.775 31.175 6.600 83% 17%

luglio 37.130 29.965 7.165 81% 19%

agosto 36.401 31.209 5.192 86% 14%

settembre 41.806 36.105 5.701 86% 14%

ottobre 50.995 42.076 8.919 83% 17%

novembre 40.252 34.104 6.148 85% 15%

dicembre 37.823 30.525 7.298 81% 19%

totali 487.461 409.524 77.937 84% 16%

Infine, se si analizzano le **statistiche relative alle cartoline di auto-lettura**, lasciate dagli incaricati 37 del servizio nel caso in cui non sia possibile accedere al misuratore, si noti che, rispetto al dato 2007, la percentuale di risposta dei clienti scende dal 28% al 25%.

Autoletture

2008

avvisi di

auto-lettura

lasciati

Autoletture

rientrate

avvisi non

rientrati

%

Auto-letture

rientrate

%

avvisi non

rientrati

gennaio 8.948 2.252 6.696 25% 75%

febbraio 6.647 2.187 4.460 33% 67%

marzo 6.867 2.010 4.857 29% 71%

aprile 8.588 1.836 6.752 21% 79%

maggio 7.138 1.936 5.202 27% 73%

giugno 7.634 1.641 5.993 21% 79%

luglio 8.275 1.713 6.562 21% 79%

agosto 6.507 1.747 4.760 27% 73%

settembre 6.702 2.287 4.415 34% 66%

ottobre 9.557 1.676 7.881 18% 82%

novembre 7.522 2.030 5.492 27% 73%

dicembre 8.133 1.918 6.215 24% 76%

totali 92.518 23.233 69.285 25% 75%

Periodicità della fatturazione per normali forniture e tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione dell'utente (parametri 28 e 29)

La periodicità della fatturazione è trimestrale, alternando una fattura su consumo stimato ed una di conguaglio, là dove è possibile accedere alla lettura dei contatori o l'utente ha provveduto a rinviare la cartolina d'autolettura opportunamente compilata.

Di norma il tempo di rettifica della fatturazione su segnalazione dell'utente è di un trimestre (90 giorni), cioè le modifiche vengono apportate sulla fatturazione successiva. Tuttavia, su richiesta del cliente, è possibile emettere una fattura di correzione anche prima. Nel corso del 2008, per i reclami arrivati nello stesso periodo di riferimento che come tipologia prevedono una rettifica di fatture precedentemente emesse, il tempo medio di rettifica è stato di **12,26** giorni.

Durante lo stesso periodo è stata trattata la quasi totalità dei reclami in giacenza e relativi a periodi antecedenti al 2008.

38

Le attività che hanno caratterizzato tutto il 2008, sono state principalmente volte al mantenimento delle certificazioni di processo ottenute nel corso degli anni.

Acqualatina SpA infatti, ha gradualmente esteso il campo di applicazione del suo Sistema di

Gestione Qualità ai processi di:

- Progettazione, coordinamento e direzione lavori delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- Gestione e manutenzione del processo di depurazione delle acque reflue;
- Progettazione ed erogazione di servizi di analisi per il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue.

Nel mese di Novembre, Acqualatina ha sostenuto con successo la verifica periodica di mantenimento da parte di un Ente di Certificazione, accreditato Sincert, che ha accertato la

conformità dei processi alla Norma UNI EN ISO 9001:2000.

La costante implementazione del Sistema, è stata possibile anche grazie ad un'intensa attività di auditing interno che ha consentito di trattare o prevenire "non conformità" riscontrate o potenziali e di formulare azioni volte al miglioramento continuo.

Le attività attualmente in corso sono indirizzate, oltre che al mantenimento delle certificazioni ottenute, anche alla progressiva inclusione nel Sistema di Gestione Qualità di tutti i processi aziendali in modo da garantire a tutti gli utenti (persone fisiche, persone giuridiche o Amministrazioni Pubbliche) una sempre maggiore garanzia dell'efficacia dei servizi resi.

39

ALLEGATO 1

PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

E' opportuno ribadire nuovamente che al fine di consentire il calcolo del parametro QUAL, anche se non operante nel primo triennio, e valutare il miglioramento e la parziale applicazione nel secondo triennio, l'attività di redazione delle procedure per monitorare e migliorare costantemente i livelli del servizio è costante.

I registri sono tutti operativi, ad eccezione di quello relativo al parametro DIFF che ha un tempo di ritorno di non meno di 10 anni. Per il calcolo del Parametro QUAL si considererà, quindi, DIFF pari a 1.

Di seguito si trovano i valori dei rispettivi parametri per l'anno 2008.

Ricordiamo che, a seguito di un'analisi dettagliata degli indici relativi all'anno 2008, la Segreteria Tecnico Operativa, sono state condivise e approvate in via preliminare le ipotesi adottate per il calcolo dei parametri RECL e CONT.

Il **parametro RECL (0,93611687)** viene calcolato sulla base **dei reclami risolti rispetto** a quelli fin'ora arrivati, anche se inoltrati in un periodo diverso di riferimento. Pertanto è influenzato dalle azioni poste in essere dal Gestore per il trattamento delle pratiche arretrate (vedi cap. 4 parametri 23 e 24)

CONT: 0,99985171

INTER: 0,94279113

DIFP: 0,98082795

QUAP: 0,99780227

QUAS : 0,97834233

RECL: 0,93611687

40

ALLEGATO 2

RESOCONTO SUGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO ED IL LORO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO (MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI)

Il Piano degli Interventi approvato con la delibera dell'ATO del 14 luglio 2006 prevedeva investimenti, per l'anno 2008, per un importo pari a € 20.152.000, suddivisi per tipologia di

intervento, come di seguito riportato.

Voci di spesa Budget 2008 iniziale SAC 2008 [K€] SAC 2008 [%]

Acquedotto 2.547 1.961 76,99%

Fognatura 3.878 1.134 29,24%

Depurazione 8.766 2.937 33,50%

Recupero dispersioni 1.283 1.522 118,63%

Telecontrollo 679 742 109,28%

Manutenzioni

Straordinarie 2.999 6.713 223,84%

Dissalatori 0 51,3

TOTALE 20.152 15.059 74,48%

Le motivazioni sottostanti al mancato raggiungimento dell'importo programmato degli investimenti, sono fornite nell'apposito paragrafo dell'integrazione annuale al Rapporto informativo, "relazione giustificativa degli eventuali mancati investimenti".

Si ricorda che, con **deliberazione atto n. 6 del 14 Luglio 2006 è stata approvata la Revisione del Piano e il Programma degli Interventi per 146 milioni di euro da realizzarsi entro il 2009, è stato protratto fino al 2011.**

Con **deliberazione atto n.2 del 12 Dicembre 2008**, la Conferenza dei sindaci e dei Presidenti ha, inoltre, **approvato il dettaglio delle opere da realizzare suddiviso per Comune, tale modifica ad ogni modo non muta le tre tappe fondamentali previste per la realizzazione degli investimenti**, nello specifico:

41

- € 146.120.000,00 entro il 2011

- € 108.120.000,00 entro il 2017

- € 41.850.000,00 entro il 2033

Si rappresenta di seguito un grafico di sintesi, per tipologia di intervento, degli investimenti effettuati dal Gestore dal 2003 al 2008.

Distribuzione interventi 2003-2008

8%

21%

10% 19%

42%

Fognatura

Depurazione

Acquedotto (Produzione e rete)

Telecontrollo, GIS, Recupero dispersioni

Manutenzioni straordinarie

INTEGRAZIONE ANNUALE

43

INTEGRAZIONE ANNUALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

A) LIVELLO DI SERVIZIO RAGGIUNTO

Si veda quanto specificato nell'Allegato 1, nella prima parte del Rapporto Informativo

B) QUALITÀ DELLE ACQUE POTABILI

Si veda l'allegato A

C) QUALITÀ DEGLI SCARICHI

Si veda l'allegato B

D) ANDAMENTO FINANZIARIO, SITUAZIONE DI CASSA

44

E) COSTI OPERATIVI

Si veda la voce specifica nel successivo paragrafo “Conto Economico”.

F) ANDAMENTO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sull'andamento delle manutenzioni ordinarie e straordinarie si vedano le tabelle seguenti, tali potranno subire delle variazioni a chiusura della contabilità 2008.

Andamento delle manutenzioni ordinarie**Manutenzioni Ordinarie In migliaia di euro**

Produzione 321

Rete acquedotto 2.800

Fognatura 1.200

Depurazione (compreso lo smaltimento fanghi) 4.605

Laboratori 20

Tot 8.934

Andamento delle manutenzioni straordinarie**Manutenzioni Straordinarie In migliaia di euro**

Produzione 1.555

Rete acquedotto 1.769

Fognatura 1.278

Depurazione 1.849

Sicurezza 236

Tot 6.687

45

G) STATO DI MONITORAGGIO DEI VARI SEGMENTI DEL**S.I.I.**

Circa lo stato di monitoraggio dei vari segmenti del SII, si rimanda al “Rapporto Sintetico” in apertura di relazione ed ai dati congiunti dei primi tre capitoli del Rapporto.

TABELLA DATI PER IL CALCOLO DEI PARAMETRI QUAL E INTV

Come già evidenziato nei precedenti Rapporti Informativi il parametro INVRE, e quindi INTV, potranno essere calcolati con precisione solo al termine della prima tranche degli investimenti (2012) e che quindi una divisione annuale, come quella operata per calcolare i suddetti parametri, è comunque un'approssimazione con i conseguenti limiti di rappresentatività della formula matematica. Inoltre, così come previsto dal Disciplinare Tecnico approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 4, il 14 luglio 2006, il Parametro QUAL è nominalmente pari ad 1 fino al 2012. Se tuttavia si volesse calcolare, per l'anno 2008, il QUAL, questo sarebbe pari a 0,91991164 (in aumento rispetto all'anno 2007; mentre il parametro INTV sarebbe pari a 0,96788157 (rispetto al 0,9871 del 2007). Si rammenta che, come previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO4 del 14 luglio 2006, il parametro QUAL non sarà operante fino al 2012.

Trend Nome Valore

↑ QUAS 0,97834233

↑ QUAP 0,99780227

↓ RECL 0,93611687

↑ CONT 0,99985171

↑ INTER 0,94279113

↓ DIFP 0,98082795
 = DIFF 1,00000000
 ↑ INVAN € 22.184.225
 ↓ INVRE € 15.059.000
 ↓ INTV 0,96788157
 ↑ QUAL 0,91991164
 46

INDICATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL TAN

Per gli indicatori si veda quanto riportato nei precedenti paragrafi “Dati tipici della gestione” e “Tabella dati per il calcolo dei parametri Qual e Intv”.

Si ricorda che, al termine del periodo previsto per la realizzazione della prima tranche del piano degli investimenti (2011), saranno verificate le modalità di calcolo ed applicazione del parametro MALL, attualmente (per il 2008) tale valore è pari a 0,89036552 (in leggero ribasso rispetto al 0,90770526 del 2007 causato dal calo dei parametri INTV e RECL).

Anche quest'anno, volendo proseguire nell'attività di monitoraggio e calcolo dei parametri, benché non operanti e volendo esaminare la progressione dei valori dei singoli indicatori, **si suggerisce un TAN pari a 1, come per l'anno 2006 e 2007.**

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI EVENTUALI MANCATI INVESTIMENTI

Durante l'anno 2008, è stato realizzato circa il 75% degli investimenti programmati.

L'importo totale dell'anno si attesta intorno ai 15 milioni di Euro e le motivazioni sottostanti ai mancati investimenti sono riconducibili sia a fattori esterni, non prevedibili né controllabili, sia a motivi organizzativi interni alla Società.

Tra gli investimenti realizzati, si ricorda che Acqualatina ha provveduto ad anticipare un importo di circa € 215.000,00 per lavori di competenza dell'amministrazione comunale, al fine di poter realizzare l'ampliamento del depuratore di Anzio Colle Cocchino, il quale è ad oggi in fase di completamento.

Di seguito si pone l'attenzione sui principali interventi che hanno subito dei rallentamenti, evidenziando per ogni commessa di investimento le cause del mancato investimento, rispetto a quanto programmato ad inizio anno.

□ **Comune di Sabaudia** - Costruzione nuovi collettori e adeguamento reti fognanti (2° stralcio) completamento anello fognario circumlacuale - tratto Torre Paola: in conseguenza dei ritardi accumulati nell'indizione della gara come da rapporto dello scorso anno, nel 2008 si è verificato un ritardo anche nella esecuzione dei lavori avendo 47 potuto consegnare gli stessi soltanto nel mese di giugno. Questi sono stati regolarmente consegnati e, dopo la pausa estiva obbligatoria come da capitolato vista la vocazione balneare dell'area, attualmente sono in fase di esecuzione. Tale situazione ha portato ad una diminuzione dell'importo preventivato per l'anno 2008 per tale intervento.

□ **Comune di Latina** - Adeguamento e potenziamento ID Cicerchia: l'intervento ha subito un notevole rallentamento nella fase di esecuzione dei lavori poiché si è reso necessario l'ottenimento di alcune autorizzazioni dalla Regione Lazio (accertamento compatibilità paesaggistica sulle opere eseguite e autorizzazione per quelle da eseguire), delle quali siamo ancora in attesa.

□ **Comune di Sabaudia** - Costruzione nuovi collettori e adeguamento reti fognanti (1° stralcio) by-pass condotte sublacuali: il progetto definitivo è completo, lo slittamento dei tempi e del conseguente importo di investimento programmato, è determinato dalla necessità di convocare una conferenza dei servizi e della preventiva individuazione di tutti gli Enti interessati ad esprimere pareri, autorizzazioni o nulla osta relativamente

all'intervento.

□ **Comune di Nettuno** - Adeguamento ID e condotta sottomarina (3° stralcio) completamento adeguamento ID: l'intervento ha subito un rallentamento poiché i lavori delle opere civili non possono iniziare prima dell'ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori da parte del Comune (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire); tuttavia l'appalto delle opere elettromeccaniche è stato già affidato.

□ **Comune di Latina** - Adeguamento e ampliamento rete fognaria borghi e zone rurali (1° stralcio) collegamento B.go Bainsizza a ID Piano Rosso: la commessa ha subito un notevole ritardo, come nell'anno precedente che ha portato alla diminuzione dell'importo d'investimento programmato a causa della mancanza di alcune autorizzazioni da parte degli enti competenti.

□ **Comune di Latina** - Adeguamento impianto di depurazione di Latina Est: il ritardo occorso nella realizzazione di tale intervento è stato uno dei principali mancati investimenti dell'anno, con una diminuzione nel totale di circa € 400.000,00. Il ritardo è causato principalmente da un sequestro del cantiere ad opera della ASL, e relativo fermo assoluto dei lavori, che è iniziato in Novembre 2008 ed ad oggi è in via di risoluzione.

48

□ **Intercomunale** - Rifacimento sala pompe Fiumicello: la commessa è in fase di progetto esecutivo ed è in attesa dell'approvazione dell'importo di spesa da parte del C.D.A., prima di procedere con l'appalto dei lavori

□ **Intercomunale** - Recupero dispersioni fisiche- 6° str. risanamento rete idrica Terracina: i lavori sono stati consegnati tuttavia problemi di contenzioso con la ditta appaltatrice stanno rallentando la fase di esecuzione.

□ **Intercomunale** - Recupero dispersioni fisiche- 1° str. risanamento rete idrica Latina: i lavori sono tutt'oggi in corso ma la loro esecuzione ha subito un rallentamento in quanto, nella fase esecutiva sono state riscontrate problematiche strutturali che hanno reso necessaria una perizia di variante, ad oggi approvata.

□ **Comune di Latina** - Adeguamento potenziamento ID B.go S. Maria a 2.500 ae.cap.23: il progetto esecutivo è terminato ma per attivare la procedura di gara si rimane in attesa del nulla osta per l'assoggettabilità al P.A.I. Il ritardo nella progettazione è stato determinato sostanzialmente da un ritardo nella individuazione del supporto per il rilievo topografico e nella successiva stipula del contratto; il rilievo topografico è un dato essenziale per l'iter di progettazione.

□ **Comune di Latina** - **Adeguamento al d.lgs 152/06 e potenziamento a 15.000 ae. dell'impianto di Depurazione di Borgo Piave:** nel corso dell'anno il progetto esecutivo ha subito una serie di rallentamenti causati dalla necessità di ottenere le preventive autorizzazioni da parte del Comune di Latina e del Genio Civile sezione di Latina. Inoltre l'entrata in vigore della nuova normativa sul calcolo strutturale (marzo 2008) e delle norme sulla sicurezza (agosto 2008) a comporto un aggravio ed una modifica sostanziale del progetto già in avanzata fase di elaborazione. Il progetto è stato approvato nel mese di novembre 2008.

DATI RELATIVI AL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

Si veda quanto indicato nell'Allegato 1 — Procedure per la determinazione dei livelli del servizio, nonché la tabella per il calcolo del QUAL e del INTV e le considerazioni circa il TAN ed il MALL.

49

DATI TIPICI DELLA GESTIONE

A) QUANTITATIVI MENSILI ED ANNUI PRODOTTI PER

OGNI IMPIANTO E COMPLESSIVAMENTE

Si veda allegato C

B) QUANTITATIVI MENSILI ED ANNUI IMMESSI IN RETE

Si veda allegato D

C) QUANTITATIVI ANNUI EROGATI, DISTINTI PER CLASSE TIPOLOGICA DI CONSUMO

Si veda allegato E

D) QUANTITATIVO DI ACQUA NON CONTABILIZZATA

In riferimento alla richiesta del dato circa il quantitativo di acqua non contabilizzata, si informa che il gestore sta attivando tutti i contratti di fornitura anche per gli usi interni di processo; di conseguenza non ci sarà acqua non contabilizzata.

E) DATI DELLE PERDITE

Sui dati delle perdite si veda quanto espresso nel Rapporto Sintetico, ad inizio relazione, nonché i dati del Capitolo "Approvvigionamento e distribuzione".

F) CONSUMI ELETTRICI ANNUI, CONSUMO SPECIFICO DI ENERGIA ELETTRICA MEDIO ANNUO E DI PUNTA

I dati si riferiscono ai consumi fatturati fino a dicembre 2008 salvo successivi congruagli che dovranno necessariamente pervenire per un numero non precisato di utenze, ad oggi ancora non disponibili da parte del distributore locale ENEL. I dati stimati in acconto dai fornitori di 50 energia elettrica per alcune delle sopra citate forniture sono comunque una proiezione attendibile di quelli attesi, in base al trend storico disponibile negli anni precedenti.

In base a quanto sopra, i consumi elettrici per il 2008 sono stati di 121.957.614 kWh

Consumo specifico di energia elettrica 2008:

medio

annuo

2008

di punta

kWh/mese kWh/mese nel mese di:

Soll. ACQUA POTABILE 7.147.378 8.244.578 agosto

DEPURATORI 2.150.400 2.504.730 agosto

Soll. FOGNARI 830.247 1.009.375 dicembre

Altro (uffici e magazzini) 35.109 43.759 luglio

G) CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER OGNI IMPIANTO DI PRODUZIONE, DI TRATTAMENTO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Si veda il combinato degli allegati A e B

H) COMPONENTI DI COSTO DELLE SINGOLE FASI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Ad oggi non sono disponibili i dati analitici relativi alle componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue.

51

I) CONTO ECONOMICO

Descrizione Dicembre 2008

Volume d'Affari 67.595

Lavori Interni Capitalizzati 3.039

Totale Valore della Produzione 70.634

Acquisto Acqua da Terzi 438
 Energia Elettrica 17.753
 Acquisto Prodotti Chimici 795
 Trasporto Fanghi 3.623
 Analisi da Laboratori Esterni 83
 Manutenzioni ed Altre Lavorazioni Esterne 6.908
 Materie Prime e Materiali di Consumo 987
 Vigilanza e Pulizie 667
 Costo del Personale 15.863
 Spese Bancarie e Fidejussioni 626
 Affitto Sedi 436
 Assicurazioni 532
 Noleggio Veicoli, Macchinari e Spese Accessorie 616
 Consulenze e Prestazioni di Servizi 2.366
 Spese Telefoniche e Postali 551
 Compensi Amministratori e Sindaci 481
 Canoni Concessione 1.517
 Billing + Contact Center 1.250
 Piccole Utenze e Spese Amministrative 359
 Altri Costi Operativi 630
 Ammortamenti Imm. Immateriali 2.994
 Ammortamenti Imm. Materiali 4.509
TOTALE COSTI OPERATIVI 63.984
 Acc.to Fondo Svalutazione Crediti 2.011
RISULTATO OPERATIVO 4.639
 Oneri Finanziari 6.035
 Proventi Finanziari 643
Totale Risultato Finanziario -5.392
 Oneri Straordinari 14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -739
 52
Totale Imposte Dirette 935
RISULTATO NETTO -1.674

I dati si riferiscono ad una stima di costi e ricavi ancora non definitiva.

J) INDICI DI PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE, DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEI COSTI FINANZIARI, DEI MATERIALI, EGLI AFFIDAMENTI DI OPERAZIONI A TERZI, DEL CONTROLLO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO

Per quanto riguarda gli indici di produttività dell'energia elettrica, questi sono stati calcolati nel caso dei metri cubi prodotti, sui soli impianti di produzione di acqua potabile, mentre, ovviamente, nel caso dei metri cubi distribuiti, inserendo anche il consumo energetico degli impianti di adduzione e distribuzione idropotabile.

I valori indicati fanno riferimento ai volumi resi disponibili dal bilancio idrico nell'intero periodo gennaio-dicembre 2008: **116.101.798 metri cubi di produzione acqua potabile**

Indici di produttività 2008:

kWh/m³ prodotto 0,613

kWh/m³ distribuito 0,739

53

K) INDICI DI LIQUIDITÀ

L) RELAZIONE SU DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI, AI TEMPI DI REALIZZAZIONE ED AI CESPITI AMMORTIZZABILI; GLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PIANO E LE RELATIVE MOTIVAZIONI.

Di seguito la tabella riepilogativa degli investimenti realizzati nel corso del 2008, si evidenzia come tali dati potrebbero essere oggetto di una revisione, a seguito di verifiche analitiche e approfondite per la redazione del Bilancio di esercizio.

H) CARATTERISTICHE QUALITATIVE PER OGNI IMPIANTO DI PRODUZIONE, DI TRATTAMENTO E DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, ESPRESSE SECONDO I VALORI MEDI, MINIMI E MASSIMI DI OGNI PARAMETRO PREVISTO DALLE NORMATIVE IN VIGORE

Si vedano gli allegati A e B.

I) COMPONENTI DI COSTO DELLE FASI DISTINTE DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO, SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.

Ad oggi non sono disponibili i dati analitici relativi alle componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue.

J) VALORE MODELLATO SECONDO IL METODO NORMALIZZATO E SULLA BASE DEI PARAMETRI DI CUI SOPRA, DELLA TARIFFA DELL'ANNO

63

Il valore medio, secondo il metodo normalizzato, dato che i parametri richiesti, come precedentemente specificato saranno operativi dal 2012, **è pari al valore della TRM 2008 e cioè 1, 158721.**

K) INDICI DI PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE

Il rapporto tra i metri cubi fatturati ed il numero di addetti al 31 dicembre 2008 è 98.348,32; mentre il rapporto tra il corrispettivo in euro dei metri cubi fatturati ed il numero di addetti al 31 dicembre 2008 è 113.958.

Il dati sono stati calcolati sul personale in servizio al 31 dicembre 2008 ed in base ai dati disponibili dalla prechiusura.

L) INDICE DI LIQUIDITÀ

Dato disponibile nel precedente paragrafo "dati tipici della gestione".

M) STATO DELLA RETE DI MONITORAGGIO

Si veda quanto illustrato nei precedenti paragrafi.

Precisazioni circa le comunicazioni ai sensi dell'art. 10 del D.M. LL.PP. del '96.

Si precisa che "l'organo competente", come concordato con la STO, delle comunicazioni di cui all'art. 10 del D.M. del 1996, citato nel Disciplinare Tecnico, cap. 28, non sembra essere Acqualatina. Infatti, l'art. 8 parla di "Ambito titolare della funzione", laddove il gestore del SII è definito semplicemente "il Gestore" all'interno di tutto il testo del D.M.; inoltre, l'Ambito (inteso quale Autorità d'Ambito) può senz'altro essere definita un "organo" in quanto ente pubblico, mentre il Gestore è una società e non va assimilata ad un ente.

..omississ..(tra cui allegati da A ad F)

ESTRATTO DAL RAPPORTO INFORMATIVO DI ACEA ATO 5 SpA -prot 4064/SP del 17/3/09 " trasmissione atti MALL 2008" : parametri tecnici di misurazione (TAN) qualità globale del SII; parametri di misurazione (QUAL) qualità del servizio; parametri di misurazione (INTV) attuazione investimenti

ACEA A.T.O.5 SpA

PARAMETRO QUAL

misuratore della qualità del servizio

pto. 1.2 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO QUAL

misuratore della qualità del servizio

Modalità di calcolo
pto. 1.2 Disciplinare Tecnico

$$\text{QUAL} = [(\text{RECL} + \text{CONT}) / 2] \times [(\text{INTER} + \text{DIFP}) / 2] \times \text{DIFF} \times [(\text{QUAP} + \text{QUAS}) / 2]$$

$$(0 < \text{QUAL} < 1)$$

RECL =	0,9551
CONT =	1,0000
INTER =	0,9362
DIFP =	0,9986
DIFF =	0,9578
QUAP =	0,9984
QUAS =	0,9797

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{QUAL} = 0,8959$$
$$[(0,9551 + 1,000) / 2] \times [(0,9362 + 0,9986) / 2] \times 0,9578 \times [(0,9984 + 0,9797) / 2]$$

ANNO 2008

PARAMETRO RECL

paramametro reclami dell' Utenza

pto. 1.2.1.1 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO RECL

paramametro reclami dell' Utenza

**Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.1 Disciplinare Tecnico**

$$\text{RECL} = 1 - 2 \times \text{RE} / \text{AB}$$

$$(0 < \text{RECL} < 1)$$

$$\text{RE} = 4.193$$

$$\text{AB} = 186.791$$

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{RECL} = 0,9551$$
$$1 - 2 \times 4.193 / 186.791$$

ANNO 2008

PARAMETRO CONT

parametro del contenzioso tra Gestore ed Utenti

pto. 1.2.1.2 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO CONT

parametro del contenzioso tra Gestore ed Utenti

**Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.2 Disciplinare Tecnico**

$$\text{CONT} = 1 - 2 \times \text{CON} / \text{RIC}$$

$$(0 < \text{CONT} < 1)$$

CON = 0,0000 nessuna condanna con sentenza

RIC =

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{CONT} = 1,0000$$
$$1 - 2 \times 0,0000$$

ANNO 2008

PARAMETRO INTER

parametro delle interruzioni del servizio idrica

pto. 1.2.1.3 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO INTER

parametro delle interruzioni del servizio idrica

**Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.3 Disciplinare Tecnico**

$$\text{INTER} = 1 - [(1 / 720 \times \text{AB}) \times (\text{INT} \times \text{ABIN})]$$

$$(0 < \text{INTER} < 1)$$

$$\text{AB} = 186.791$$

$$\text{INT} \times \text{ABIN} = 8.576.932$$

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{INTER} = 0,9362$$
$$1 - [(1 / 720 \times \text{AB}) \times (\text{INT} \times \text{ABIN})]$$

ANNO 2008

PARAMETRO DIFP

parametro dei difetti del servizio idrico

pto. 1.2.1.4 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO DIFP

parametro dei difetti del servizio idrico

**Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.4 Disciplinare Tecnico**

$$\text{DIFP} = 1 - [(1 / 720 \times \text{AB}) \times (\text{DIF} \times \text{ABDIF} \times \text{Qf} / \text{Qc})]$$

$$(0 < \text{DIFP} < 1)$$

$$\text{AB} = 186.791$$

$$\text{DIF} \times \text{ABDI} \times \text{Qf} / \text{Qc} = 183.794$$

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{DIFP} = 0,9986$$
$$1 - [(1 / 720 \times \text{AB}) \times (\text{DIF} \times \text{ABDIF} \times \text{Qf} / \text{Qc})]$$

ANNO 2008

PARAMETRO DIFF

parametro dei difetti del servizio collettamento fognario

pto. 1.2.1.5 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO DIFF

parametro dei difetti del servizio collettamento fognario

Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.5 Disciplinare Tecnico

$$\text{DIFF} = 1 - [(1 / 8,76 \times \text{AB}) \times (\text{h} \times \text{ta} \times \text{ABAL}) + 0,0342]$$

$$(0 < \text{DIFF} < 1)$$

$$\text{AB} = 186.791$$

$$\text{h} \times \text{ta} \times \text{ABAL} = 13.060$$

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{DIFF} = 0,9578$$
$$1 - [(1 / 8,76 \times 186.791) \times (13.060 + 0,0342)$$

ANNO 2008

PARAMETRO QUAP

parametro sulla qualità dell'acqua potabile erogata

pto. 1.2.1.6 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO QUAP

parametro sulla qualità dell'acqua potabile erogata

**Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.6 Disciplinare Tecnico**

$$\text{QUAP} = 1 - N_{\text{out}} / N_{\text{tot}}$$

$$(0 < \text{QUAP} < 1)$$

N tot = 54.310

N out = 88

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{QUAP} = 0,9984$$
$$1 - (88 / 54.310)$$

ANNO 2008

PARAMETRO QUAS

parametro sulla qualità dell'acqua scaricata

pto. 1.2.1.7 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO QUAS

parametro sulla qualità dell'acqua scaricata

**Modalità di calcolo
pto. 1.2.1.7 Disciplinare Tecnico**

$$\text{QUAS} = 1 - N_{\text{out}} / N_{\text{tot}}$$

$$(0 < \text{QUAS} < 1)$$

N tot = 11.621

N out = 236

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{QUAS} = 0,9797$$
$$1 - (236 / 11.621)$$

ANNO 2008

PARAMETRO INTV

parametro stato di attuazione interventi

pto. 1.2.2 Disciplinare Tecnico

ANNO 2008

PARAMETRO INTV

parametro stato di attuazione interventi

Modalità di calcolo
pto. 1.2.2 Disciplinare Tecnico

$$\text{INTV} = 0,90 + 0,10 \times \text{INVRE} / \text{INVAN}$$

$$(0,9 < \text{INTV} < 1)$$

INVRE = 10.217.800

INVAN = 8.012.600

Valore calcolato in base ai parametri controllati dal gestore

$$\text{INTV} = 1,0275$$
$$0,90 + 0,10 \times 10.217.800 / 8.012.600$$

ANNO 2008

PARAMETRI INDICATORI

PER LA VALUTAZIONE DEL PARAMETRO TAN

pto. 28.2 Disciplinare Tecnico

SOMMARIO - INDICATORI TECNICI

[illegible]**ANNO 2008**

**Quantitativi mensili x impianto
acqua prodotta e scaricata**

punto 1

**I dati sono riferiti esclusivamente alle
acque scaricate (depurazione) in
quanto mancano impianti di
produzione idropotabile**

ANNO 2008

Quantitativi mensili x impianto acqua scaricata

punto 1

COMUNE	UBICAZIONE IMPIANTO	VOLUME SCARICO valore medio (m3/g)	VOLUME ANNUO (m3/anno)	VOLUME MEDIO MENSILE (m3/mese)
Acquafondata	Centro Capoluogo	56	20.593	1.716
Acquafondata	Via Venafro-Loc. Casalcassinese	15	5.354	446
Acquafondata	Via Giunture-Loc. Casalcassinese	6	2.059	172
Acuto	Frattucce	322	117.672	9.806
Alatri	Contrada Fiume	160	58.400	4.867
Alatri	Contrada Porpuro	320	116.800	9.733
Alatri	Contrada Valle Carchera	480	175.200	14.600
Alvito	S. Nicola	97	35.301	2.942
Alvito	Loc. S. Onofrio (imhoff)	16	5.884	490
Alvito	Casa Giamosca	48	17.651	1.471
Alvito	Castello	32	11.680	973
Anagni	Ponte Piano	1.602	584.726	48.727
Anagni	Via S. Bartolomeo	40	14.600	1.217
Anagni	Campi sportivi	40	14.709	1.226
Anagni	Pantane	528	192.720	16.060
Aquino	Loc. Nuova Stazione Ferroviaria	96	35.084	2.924
Aquino	Loc. Pantani	960	350.400	29.200
Arce	///////	-	-	-
Arnara	Madonna del Carmine	48	17.520	1.460
Arnara	Valle Pollina	32	11.680	973
Arpino	Colle Carino	56	20.593	1.716
Arpino	Le Vigne	-	-	-
Atina	Capoluogo	282	102.963	8.580
Ausonia	Orfanotrofio	-	-	-
Ausonia	Capoluogo Centralizzato	-	-	-
Belmonte Castello	Loc. Cretone	80	29.236	2.436
Boville Ernica	Via Fornaci	256	93.556	7.796
Boville Ernica	Via Vicenne (Fosso Rio)	480	175.200	14.600
Boville Ernica	Spulla	400	146.000	12.167
Boville Ernica	Valle Para-Casavita	400	146.000	12.167
Broccostella	Via Vado la Mola	174	63.539	5.295
Campodimele	Frazione Taverna (Capoluogo)	97	35.301	2.942
Campoli Appennino	Lacemo	240	87.709	7.309
Casalattico	Fraz. Montaltico	-	-	-
Casalattico	Fraz. Monforte	-	-	-
Casalattico	Loc. S. Andrea - Macchia	-	-	-
Casalvieri	Loc. Casale delle Mole (Capoluogo)	73	26.476	2.206
Cassino	Loc. Agnone (Capoluogo)	6.408	2.338.905	194.909
Cassino	Fraz. S. Angelo in Th.	160	58.473	4.873
Cateinuovo Parano	S. Antonio	-	-	-
Cateinuovo Parano	Cisterna	-	-	-
Castelliri	Via S. Paolo (Capoluogo)	280	102.200	8.517
Catocielo	///////	-	-	-
Castro dei Volsci	Madonna del Piano	280	102.200	8.517
Ceccano	Via Gaeta	2.000	730.000	60.833
Ceccano	Le Cocce	-	-	-
Ceprano	Loc. Scalo	96	35.040	2.920
Ceprano	Via del Rio	240	87.600	7.300
Cervaro	S. Lucia	-	-	-
Cervaro	Andreani	-	-	-
Cervaro	Pastenelle	-	-	-
Colfelice	Loc. Villa Felice	192	70.080	5.840
Colfelice	Colfragone (percolatore Capoluogo)	144	52.560	4.380
Colleparado	Via Ponte della Grotta	80	29.200	2.433
Colle San Magno	Capoluogo	113	41.185	3.432
Conca Casale	Colle Altare	-	-	-
Coreno Ausonio	Mortella	-	-	-
Esperia	Loc. Giardino	240	87.600	7.300
Falvaterra	Mola Bassa	96	35.040	2.920
Ferentino	Via Casilina Nord	564	205.925	17.160
Ferentino	Porciano	81	29.418	2.451
Ferentino	Le Mandre	1.440	525.600	43.800
Fiuggi	Colle delle mele	11.534	4.210.030	350.836

COMUNE	UBICAZIONE IMPIANTO	VOLUME SCARICO valore medio (m3/g)	VOLUME ANNUO (m3/anno)	VOLUME MEDIO MENSILE (m3/mese)
Fontana Liri	Loc. Zolfatara Via Trieste	-	-	-
Fontechiari	Ponte Tapino (Fonte Catano)	-	-	-
Fontechiari	Loc. S. Maria (imhoff Capoluogo)	48	17.520	1.460
Fontechiari	Loc. la Valle (imhoff sotto strada)	8	2.774	231
Fontechiari	Loc. La Valle (imhoff centro strada)	8	2.774	231
Frosinone	Castagnola-Via Pratillo	7.209	2.631.269	219.272
Fumone	Breccia - Madonna delle Grazie	176	64.240	5.353
Fumone	Valle Monerosa	144	52.625	4.385
Gallinaro	Loc. Fonte della Fica (Capoluogo)	97	35.301	2.942
Gallinaro	Loc. Rosanisco	8	2.920	243
Guarcino	Loc. La Torretta (Capoluogo)	481	175.418	14.618
Isola Liri		-	-	-
M. S.G. Campano	Anitrella	48	17.520	1.460
M. S.G. Campano	Baccalà	32	11.680	973
M. S.G. Campano	Boccarotte	121	44.127	3.677
M. S.G. Campano	Colle Pupazzo	120	43.800	3.650
M. S.G. Campano	Colli	32	11.767	981
M. S.G. Campano	Via Torretta "Girate"	32	11.767	981
M. S.G. Campano	Perna Chiaiamari	8	2.942	245
M. S.G. Campano	Porino	161	58.836	4.903
M. S.G. Campano	Sione	32	11.767	981
M. S.G. Campano	Fossa Imhoff	8	2.920	243
M. S.G. Campano	Fontana Magna (Capoluogo)	121	44.127	3.677
Morolo		-	-	-
Pastena	Loc. La Maurizia (Capoluogo)	112	40.880	3.407
Patrica	Via Castello	192	70.080	5.840
Pescosolido	S. Maria	240	87.600	7.300
Pescosolido	Forcella	160	58.400	4.867
Pescosolido	Loc. Bagnoli (vasca in c.a. a tenuta)	8	2.920	243
Pescosolido	Loc. Colledardo-Cantenne (imhoff)	8	2.920	243
Picinisco	Aradisca-Castellone (Capoluogo)	48	17.520	1.460
Picinisco	Loc. Immoglie	17	6.132	511
Picinisco	Loc. Remune	15	5.548	462
Picinisco	Fraz. Fontitune	-	-	-
Pico	Ponte Odioso	400	146.000	12.167
Piedimonte		-	-	-
Piglio	S. Giovanni	400	146.000	12.167
Piglio	Vado Oscuro	240	87.600	7.300
Pignataro Int.	Località Scatolino (Capoluogo)	128	46.720	3.893
Pofi	La Cupa	40	14.600	1.217
Pofi	La Valle	60	21.900	1.825
Pofi	Buon Cammino (Vasca a tenuta)	8	2.920	243
Pontecorvo	Capoluogo	400	146.000	12.167
Pontecorvo	S. Oliva	-	-	-
Posta Fibreno	Capoluogo	-	-	-
Ripi	Succurre Miseris	208	75.920	6.327
Ripi	Muraglione	64	23.360	1.947
Ripi	Campo Sportivo	480	175.200	14.600
Rocca D'Arce		-	-	-
Roccasecca	Capoluogo-San Rocco	224	81.760	6.813
Roccasecca	Caprile	16	5.840	487
S. Ambrogio sul Gar.	Cerasete	92	33.580	2.798
S. Andrea sul Gar.	Loc. S. Sinibaldo	88	32.120	2.677
S. Andrea sul Gar.	Loc. S. Maria	32	11.680	973
S. Apollinare	Capoluogo	-	-	-
S. Biagio Saracin.	Loc. Cerreto	96	35.040	2.920
S. Biagio Saracin.	Loc. Pratola	96	35.040	2.920
S. Donato Val C.	Colle Iaverra	48	17.520	1.460
S. Donato Val C.	Loc. Pilozza (Capoluogo)	240	87.600	7.300
S. Elia F. R.	Loc. Olivella	64	23.360	1.947
S. Elia F. R.	Fraz. Valle luce	-	-	-
S. Giorgio a Liri	Centro Capoluogo	368	134.320	11.193
S. Giovanni Incarico	Loc. Limata Tenda (Capoluogo)	-	-	-
S. Giovanni Incarico	Fraz. Colle Tronco-Colle Moscone	-	-	-
S. Giovanni Incarico	Fraz. S. Cataldo	-	-	-
S. Giovanni Incarico	Fraz. Monacelli	-	-	-
S. Vittore del Lazio	Loc. S. Giusta	-	-	-
S. Vittore del Lazio	Fontana dell'Olmo (imhoff)	36	13.140	1.095
S. Vittore del Lazio	Pietrepente (imhoff)	7	2.628	219
S. Vittore del Lazio	Porchio (imhoff)	36	13.140	1.095
Santopadre	La Pietraia (Capoluogo)	80	29.200	2.433
Serrone	Contrada La Mola	72	26.280	2.190
Serrone	Contrada S. Martino	64	23.360	1.947
Serrone	Contrada S. Quirico	24	8.760	730

**Quantitativi erogati per ogni fonte in scala
di consumi comunali**

punto 2

ANNO 2008

QUANTITÀ EROGATE (FONTI PIÙ DIRAMAZIONI ADDUTTRICI) IN SCALA DI CONSUMI COMUNALI

ID	COMUNICATO 5	AREA	FONTI / FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO	Valori da Fonti di Approvvigionamento			
				Portata Massima (l/s)	Portata Minima (l/s)	Portata Media (l/s)	Volume prelevato m³/anno
1	ACQUAFONDATA	5	Sorgenti Mairarde Collelunghe e Oppone	6,73	5,61	6,17	185.688,98
2	ACUTO	1	SIMBRIVIO 11-5 - ACQUANERA 2-2	14,58	7,85	11,22	300.639,30
3	ALATRI	1	CHIAPPITTO 20-20 - CAPOFUME 70-70 - PIGNANO 20-20 - CAPORELLE 8-8	132,34	132,34	132,34	4.173.580,80
4	ALVITO	3	Sorg. Val Sampietro + Pozzo S. Maria + Sorg. Fontanella dei monti	31,40	22,43	26,92	778.125,23
5	ANAGNI	1	VECCHIO SIMBRIVIO 27-10 - LA SALA 30-30 - FANO ATQ2 60-60	179,45	112,16	145,80	4.067.472,82
6	AQUINO	4	CASTROGIOIELLO	37,01	33,65	35,33	1.087.606,86
7	ARCE	3	Pozzi Capo D'Acqua di Castrodiolo	39,25	33,65	36,45	1.105.291,53
8	ARNARA	2	Capofume - Fibreno	14,58	11,22	12,90	380.220,28
9	ARFINO	3	Sorg. Canneto + Pozzi Posta Fibreno	61,69	44,85	53,27	1.547.408,14
10	AUSONIA	4	POZZO S. GIORGIO	14,58	12,34	13,46	406.747,28
11	BELMONTE CASTELLO	5	Madonna di Canneto	7,85	6,73	7,29	221.058,31
12	BOMILIE ERICA	2	Capofume - Fibreno 51-41 - Madonna del Carmine 2-2	60,56	48,23	54,40	1.618.146,79
13	BROCCOSTELLA	3	Sorg. Val Sampietro + Pozzi Carpellio + Pozzi Posta Fibreno	17,94	13,46	15,70	459.801,27
14	CAMPODIMELE (LT)	4	Madonna di Canneto	4,49	3,36	3,93	114.950,32
15	CAMPOLI APPENNINO	3	Sorg. Val Sampietro	8,97	6,73	7,85	229.900,64
16	CASALATICO	3	Sorg. Canneto	8,97	6,73	7,85	229.900,64
17	CASALVERI	3	Sorg. Canneto	24,67	19,07	21,87	645.490,25
18	CASSINO (Periferie)	5	Pozzo Cairi-Vaccarecia 2-Pozzo Cinquina-Pozzo via Appia-Pozzo Zappatino (Roccad'Evangro)-Oliveto Suoro-Madonna di Canneto per Montecassino	61,69	56,08	58,88	1.812.678,10
19	CASTELLORI	3	Pozzo S. Pietro + Pozzi Posta Fibreno	29,16	22,43	25,80	760.440,57
20	CASTELNUOVO PARANO	4	POZZO S. GIORGIO	16,82	14,58	15,70	477.485,94
21	CASTRO DEI VOLSCI	4	CANNETO 11-11 - POZZI LOCALI 8-8	21,31	21,31	21,31	672.017,25
22	CASTROGIOIELLO	4	CANNETO 5-5 - CAPODACCIA 17-15	24,67	22,43	23,55	725.071,24
23	CECCANO	2	Capofume - Fibreno - Tufano 71-49 - Morlense 25-25 Fabbrica 35-35 - Cella 7-7	154,77	130,10	142,44	4.297.373,45
24	CEPRANO	3	Pozzi Capo D'Acqua di Castrodiolo + Acq. Tufano	33,65	22,43	28,04	795.809,90
25	CERVARO	5	Pozzo Cinquina-Aquacandica-Rotelle-Mte Trocchio-S. Vittore-Oliveto Suoro	58,32	53,83	56,08	1.733.097,11
26	COLFELICE	4	CASTROGIOIELLO CAPODACCIA	15,70	13,46	14,58	442.116,61
27	COLLE SAN MAGNO	4	CANNETO	8,97	6,73	7,85	229.900,64
28	COLLEPARDO	1	CAPOFUME 4-4 - CAPORIO 4-4 - LA SPINA 3-3	12,34	12,34	12,34	389.062,62
29	CONCA CASALE (IS)	5	Sorgenti Mairarde Collelunghe e Oppone	1,68	1,12	1,40	39.790,49
30	CORENO AUSONIO	4	POZZO S. GIORGIO	16,82	14,58	15,70	477.485,94
31	ESPERIA	4	CANNETO	24,67	24,67	24,67	778.125,23
32	FALVATERRA	4	SORG. JERMALLE	7,85	5,61	6,73	194.531,31
33	FERENTINO	ADD	Trivio 70-63 Capofume 20-10 Tufano 74,5-70,5	187,85	158,82	173,84	5.261.187,66
34	FIUGGI	1	ACQUANERA 19-10 - SIMBRIVIO 25-15 - CAPORELLE + CAPOCCOSA 35-25 - VICO 40-40	134,59	100,94	117,76	3.448.509,56
35	FONTANALURI	3	Sorg. Canneto + Pozzi Capo D'Acqua di Castrodiolo	13,46	8,97	11,22	318.323,96
36	FONTECHIARI	3	Pozzi Posta Fibreno + Sorg. Valsampietro	7,85	5,61	6,73	194.531,31
37	FROSINONE	2	Capofume - Fibreno - Tufano Mda dei Frati	489,00	407,12	448,06	13.484.556,62
38	FUMONE	1	CAPORIO 4-2 - CAPOFUME 4-2	11,22	11,22	11,22	353.693,29
39	GALLINARO	5	Madonna di Canneto	7,85	6,73	7,29	221.058,31
40	GUARCINO	1	CAPORELLE	22,43	22,43	22,43	707.386,58
41	ISOLA DEL LIRI	3	Pozzi Posta Fibreno	84,12	76,27	80,19	2.467.010,69
42	MONTESAN GIOVANNI CAMPANO	3	Pozzo Bagnara + Pozzo Artera + Pozzi Posta Fibreno	41,50	28,04	34,77	990.341,21
43	MOROLO	2	Capofume - Tufano	20,19	17,94	19,07	583.593,93
44	PASTENA	4	CANNETO	10,09	8,97	9,53	291.796,96
45	PATRICA	2	Capofume - Tufano 20-16 - Gaspero 10-10	33,65	29,16	31,40	954.971,88
46	PESCOSSOLIDO	3	Sorg. Valsampietro + Sorg. Purificata	14,58	10,09	12,34	353.693,29
47	PICINISCO	5	Madonna di Canneto	15,70	11,22	13,46	389.062,62
48	PICO	4	CANNETO	17,94	15,70	16,82	512.865,27
49	PIEDIMONTE SAN GERMANO	4	CASTROGIOIELLO CAPODACCIA	25,80	23,55	24,67	760.440,57
50	PIGLIO	1	SIMBRIVIO 11-5 - SAN ROCCO 25-25	40,38	33,65	37,01	1.114.133,86
51	PIGNATARO INTERAVNA	5		7,85	5,61	6,73	194.531,31
52	POI	2	Capofume - Fibreno 9,5-8,1 - Sant'Angelo 7-6 - Colombella 7-5	26,36	21,42	23,89	714.460,44
53	PONTECORVO	4	CASTROGIOIELLO CAPODACCIA	67,29	62,81	65,05	2.016.051,74
54	POSTA FIBRENO	3	Pozzi Posta Fibreno	6,73	5,61	6,17	185.688,98
55	RIFI	2	Capofume - Fibreno	30,28	24,67	27,48	822.336,90
56	ROCCA D'ARCE	3	Sorg. Canneto	6,73	5,61	6,17	185.688,98
57	ROCCAD'EVANGRO (CE)	5		28,04	22,43	25,23	751.598,24
58	ROCCASECCA	4	CANNETO 5-5 - CAPODACCIA 27-25	35,89	33,65	34,77	1.078.764,53
59	SAN BIAGIO SARACINISCO	5	Rivelata 1-Rivelata 2-Grimada 1	17,94	11,22	14,58	406.747,28
60	SAN DONATO VAL DI COMINO	3	Sorg. Canneto	14,58	10,09	12,34	353.693,29

61	SAN GIORGIO A LIRI	5	Pozzi via Difesa	31,40	28,04	29,72	910.760,22
62	SAN GIOVANNI INCARICO	4	SORG LOCALI	29,16	29,16	29,16	919.602,55
63	SAN VITTORE DEL LAZIO	5	Pozzo loc. Sorgentina-Sorgenti Mainarde per la frazione Radcosa	13,46	11,22	12,34	371.377,95
64	SANT'AMEROGIO SUL GARIGLIANO	5	Pozzo Zappalina di Rocca d'Evandro	8,97	7,85	8,41	256.427,63
65	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	4	POZZO S. GIORGIO	12,34	11,22	11,78	362.535,62
66	SANT'APOLLINARE	5	Pozzo Zappalina di Rocca d'Evandro	8,97	7,85	8,41	256.427,63
67	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	5	Sorgente Radicio-Vaccareccia2-Madonna di Carmeto per Olivella, Valletuce e Cese-Caira	39,25	34,77	37,01	1.131.818,82
68	SANTOPADRE	3	Sorg. Canneto	12,34	8,97	10,65	309.481,63
69	SERRONE	1	SIMBRIVIO ALTIPIANI 8-4 - SIMBRIVIO BELLEGRA 6-6 MERAGO 10-5	26,92	16,82	21,87	610.120,92
70	SETTEFRATI	3	Sorg. Canneto + Sorg. Fontecarro	11,22	6,73	8,97	247.585,30
71	SGURGOLA	2	Simbrivio Ato2	12,34	12,34	12,34	389.062,62
72	SORA	3	Pozzi Carpello + Sorg. Valsampietro	192,91	185,06	188,98	5.897.835,58
73	STRANGOLAGALLI	2	Capofiume - Fibreno 4,7-4 - Boccafolle 4-4	9,76	8,97	9,36	289.144,26
74	SUPINO	2	Capofiume 25-23 - Canali 3,0-0,5	31,40	26,36	28,88	870.969,72
75	TERELLE	5	Madonna di Carmeto	4,49	3,36	3,93	114.950,32
76	TORRE CAJETANI	1	CAPORELLE + CAPOCOSA	8,97	5,61	7,29	203.373,64
77	TORRICE	ADD.	Posta Fibreno + Capofiume	32,53	28,04	30,28	919.602,55
78	TRIVIGLIANO	1	CAPORELLE + CAPOCOSA	8,97	5,61	7,29	203.373,64
79	VALLEMAIO	4	POZZO S. GIORGIO	11,22	11,22	11,22	353.693,29
80	VALLEROTONDA	5	Sorgenti Mainarde: Collelungo e Cippone	17,94	14,58	16,26	486.328,27
81	VEROLI	2	Copodacqua 70-36 Tesosoro 5-0,5 - Carici 5-3 Vernieri 4-2	132,34	77,96	105,15	2.887.021,47
82	VICALVI	3	Pozzi Posta Fibreno + Sorg. Valsampietro	7,85	5,61	6,73	194.531,31
83	VICO NEL LAZIO	1	CAPORELLE 7-7 - CAPOFUME 4-4	12,34	12,34	12,34	389.062,62
84	VILLA LATINA	5	Pozzi: Fontana dei Bagni e Fontana Fredda	13,46	11,22	12,34	371.377,95
85	VILLA SANTA LUCIA	4	CANNETO 8-8 - CASTROCCIOLO 11-9	21,31	19,07	20,19	618.963,25
86	VITICUSO	5	Sorgenti Mainarde: Collelungo e Cippone	7,85	6,73	7,29	221.068,31

netto PRELEVATO = 90.280.211,85

VOLUMI CONSEGNATO AD ALTRI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI			già dedotto dei volumi consegnati a terzi (564.361)		
	Acea Ato 2 S.p.A.			-	339.676,41
	Acqualatina S.p.A per i Comuni di Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano			-	53.211,09
	Acqualatina S.p.A per i Comuni di Lenola Vallecorse			-	28.793,73
	Consorzio ASI			-	142.679,92

TOTALE VOLUME PRELEVATO DALL'AMBIENTE= 90.844.573,00

90.280.211,85

Quantitativi erogati classificati per tipologia d'uso

punto 3

descr.tipologia	TOT. CONSUMO EROGATO
DOMESTICA	17.224.876
DOMESTICA PER NUCLEO FAM.	169.554
COMMERCIALE	1.248.304
INDUSTRIALE	149.002
PUBBLICA	841.774
AGRICOLA	65.086
DOMESTICA CON REDDITO	119.344
DOMESTICA 2° CASA	535.904
COMUNITA'	258.450
ARTIGIANALE	49.488
ALBERGHIERA	186.884
USO CANTIERE	124.134
TOTALE	20.972.800

ANNO 2008

Consumi gratuiti

punto 4

Non sono previsti consumi gratuiti

ANNO 2008

Differenziale acqua alla fonte ed acqua fatturata

punto 5

VOLUME PRELEVATO	90.280.212
VOLUME FATTURATO	28.060.964
DIFFERENZIALE	62.219.248

ANNO 2008

**Valutazione perdite
D.M.LL.PP. N°99/97**

punto 6

ANNO 2008

SCHEDA 1: Servizio di ACQUEDOTTO				
Soggetto Gestore				
Rag. Soc.	ACEA ATOS SpA			
Regione	LAZIO			
ATO	ATOS (Frosinone)			
Nome	Descrizione	U. di mis.	Valore	Origine dati
1.1 Dati generali				
Anno	anno solare di riferimento		2008	
gg	durata del periodo d'osservazione in giorni	gg.	365	
PR	popolazione residente servita dalla rete di distribuzione	ab.	466.187	ISTAT
GF	popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione	ab.	n.d.	
L	lunghezza complessiva della rete	m	4.255.000	stimato
S	superficie totale interna delle condotte della rete	m2	1.330.500	stimato
1.2 Dati volumetrici				
A01	volume d'acqua complessivamente concesso o riservato per l'uso acquedottistico	m3/anno		
A02	volume di acqua complessivamente prelevato dall'ambiente per l'uso acquedottistico	m3/anno	90.844.573	valore calcolato (sulla portata)
A02p	volume di acqua grezza compless. prelevato e immesso in impianti di trasporto primario	m3/anno		
A02s	volume di acqua trattata compless. prelevato e immesso in impianti di trasporto secondario	m3/anno		
A03	volume complessivo delle perdite negli impianti di trasporto	m3/anno	2.725.337	
A03p	volume delle perdite di acqua grezza negli impianti di trasporto primario	m3/anno	2.725.337	stima 3%
A03s	volume delle perdite di acqua negli impianti di trasporto secondario	m3/anno		
A04	volume in ingresso agli impianti di trattamento	m3/anno		
A05	volume delle perdite di processo negli impianti di trattamento	m3/anno		
A06	volume prodotto dagli impianti di trattamento	m3/anno		
A07	volume prelevato da altri sistemi di acquedotto	m3/anno		
A07p	volume di acqua grezza prelevato da altri sistemi di acquedotto	m3/anno		
A07s	volume prelevato da altri sistemi di acquedotto di acqua trattata secondo specifica	m3/anno		
A08	volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto	m3/anno	564.361	volume fatturato a terzi
A08p	volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto di acqua grezza	m3/anno		
A08s	volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto di acqua trattata secondo specifica	m3/anno		
A09	volume in ingresso alla rete di distribuzione	m3/anno	87.554.875	ingresso distr.(ricavato)
A10	volume di acqua consegnato alle utenze e misurato	m3/anno	20.972.800	volume letto Utenze
A11	volume di acqua consegnato alle utenze per consumi autorizzati e non misurato	m3/anno	1.080.128	extra volumi Uso Pubblico
A12	volume consumato in distribuzione per manutenzione e servizi agli impianti	m3/anno	1.740.000	stima calcolo lav.serb+reti (2%)
A13	volume perso in distribuzione per disservizi (rotture, scarichi per troppo pieno, ecc.)	m3/anno	2.626.646	stima 3% vol. ingresso
A14	volume sottratto (derivazioni non autorizzate)	m3/anno	8.755.487	stima 10% vol. ingresso
A15	volume delle perdite reali nella rete di distribuzione, serbatoi inclusi	m3/anno	59.038.020	
A16	differenza tra volume fornito e misurato per difetto di misura dei contatori	m3/anno	2.097.280	stima 10% vol. letto
A17	volume complessivamente perso in distribuzione (perdite "apparenti" + perdite "reali")	m3/anno	63.761.947	
A18	volume utilizzato	m3/anno	34.645.695	
A19	volume immesso nel sistema acquedottistico	m3/anno	87.554.875	
A20	volume fatturato (diverso da A10 in quanto esistono i minimi tariffari)	m3/anno	28.060.964	volume fatturato Utenti
Anc	dotazione minima contrattuale stabilita per l'utenza	m3/anno	108	min.contr. m3/ut.
1.3 Indicatori				
RT	rendimento del trattamento	-		
R1	rendimento primario	-	24,0%	
R2	rendimento al consumo	-	25,2%	
R3	rendimento netto	-	27,2%	
R4	rendimento idraulico del servizio	-	39,6%	
P1	indice delle perdite totali in distribuzione	-	72,8%	
P2	indice dell'acqua non servita all'utenza	-	74,8%	
P3	indice delle perdite reali in distribuzione	-	67,4%	
R5	rapporto finanziario	-	32,0%	

Consumi elettrici

punto 7

RIEPILOGO CONSUMI UTENZE ELETTRICHE IN M.T. e B.T. **2008**

TIPO DI SERVIZIO:		n°	Totale Energia (kWh)	Energia media giornaliera (kWh)	Energia max oraria (Potenza kW)
UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO	MT	19	42.902.307	117.219	6.279
UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO	BT	163	14.435.570	39.441	
TOTALE IDRICO		182	57.337.877	156.660	
UTENZE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	MT	10	7.302.369	19.951	1.238
UTENZE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	BT	87	5.753.928	15.721	
TOTALE DEPURAZIONE		97	13.056.298	35.672	
UTENZE DEL SERVIZIO FOGNARIO	MT	1	34.864	95,26	29,50
UTENZE DEL SERVIZIO FOGNARIO	BT	111	2.030.172	5.547	
TOTALE FOGNARIO		112	2.065.035	5.642	
RIEPILOGO CONSUMI 2008		n° impianti monitorati	Totale Energia (kWh)	Energia media giornaliera (kWh)	
UTENZE ELETTRICHE		MT	30	50.239.540	137.266
UTENZE ELETTRICHE		BT	361	22.219.671	60.709
TOTALI (utenze monitorate nel 2008)			391	72.459.211	197.975

ANNO 2008

**Caratteristiche qualitative acque
D.P.R. 236/88 e D.Lg.vo 152/99**

punto 8

**Dati analitici già depositati con relativi registri di tutte le
analisi, come da precedenti nostre comunicazioni relative
alla valutazione dei parametri QUAP e QUAS:**

prot. 3162 del 26/01/2009

prot. 3330 del 27/01/2009

ANNO 2008

SERVIZIO IDRICO

**Volume fatturato / Volume erogato
(%)**

punto 1

volume fatturato (m3)	28.060.964
volume erogato (letto) (m3)	20.972.800
valore %	75%

ANNO 2008

SERVIZIO IDRICO

**Volume fatturato / Utenze totali
(m3 /anno x Utente)**

punto 2

volume fatturato (m3)	28.060.964
N° Utenze totali	186.791
Valore (m3/anno x Ut.) =	150

ANNO 2008

SERVIZIO IDRICO

**Volume fatturato / Volume captato
(%)**

punto 3

volume fatturato (m3)	28.060.964
volume captato (m3)	90.280.212
valore %	31%

ANNO 2008

SERVIZIO IDRICO

**Vol. fattur. Ut.Domest. / Vol. fatturato
(%)**

punto 4

volume fatt. Ut.Domest. (m3)	18.049.678
Volume fatturato (m3)	28.060.964
valore %	64%

ANNO 2008

SERVIZIO IDRICO

**Vol. fatturato / addetto servizio idrico
(m3 / addetto)**

punto 5

volume fatturato (m3)	28.060.964
N° addetti servizio idrico	150
valore (m3/addetto) =	187.073

ANNO 2008

SERVIZIO FOGNATURA - DEPURAZIONE

**Volume trattato / Utenze totali
(m3/anno x Ut.)**

punto 1

	Volume trattato =	19.104.000
	N° Utenze Totali =	186.791
	valore (m3 / UT.)	102

ANNO 2008

L'Acea ATO 5 SpA ha trasmesso al COVIRI, alla STO e al garante il Rapporto annuale valutazione perdite idriche anno 2008 Decreto n.99/1997 (prot 4096/SP del 26 marzo 2009).

L'attività della Consulta regionale Utenti e Consumatori del Lazio e la partecipazione ad HYDRICA 2009

A Padova, nel quartiere fieristico, **dal 23 al 25 giugno 2009**, si svolgerà la seconda edizione di **“Hydrica, Salone Internazionale delle Tecnologie per l'Acqua”**. **Educazione ambientale e risparmio idrico.** Conoscere la risorsa acqua per ridurre gli sprechi. Un bene prezioso al quale sensibilizzare le generazioni future. Alla manifestazione, dedicata interamente alla tutela dell'acqua, incentrata sulla valorizzazione di una corretta gestione della risorsa idrica e per la salvaguardia di questo bene prezioso, indirizzata ad operatori professionali, **sarà presente, in uno stand appositamente attrezzato, la Consulta degli Utenti e dei Consumatori del SII del Lazio, presentando la ‘mostra sull'uso consapevole della risorsa idrica’**, già visitata da oltre 13.000 alunni delle scuole medie inferiori della regione Lazio. Durante l'evento verranno distribuiti agli operatori, congressisti e visitatori opuscoli sull'utilizzo della risorsa idrica ed un cd dove sono riportati i disegni ed i consigli sul risparmio idrico, tradotti anche in lingua inglese e spagnola, facenti parte della mostra.

Verrà, inoltre, **presentato il volume dal titolo “ Il servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale a rete”: quadro normativo, pianificazione delle risorse, meccanismi di tutela collettiva e individuale degli utenti.**

“La vera richiesta del cittadino è quella di essere rappresentato in un'attività di controllo, in cui sia data rilevanza giuridica esterna ai rapporti altrimenti relegati nell'ambito del contratto utente/gestore, in funzione di una regolazione del servizio”

La situazione idrogeologica italiana è particolarmente grave: l'incuria e, a volte, le errate gestioni del ciclo integrato delle acque, la mancanza di adeguati bacini di accumulo che svolgano il compito di volano per la distribuzione dell'acqua per l'intero anno solare, gli sprechi dovuti alla mancanza di rispetto, da parte dei cittadini, di una risorsa fondamentale per la vita come è l'acqua ha generato la necessità di sensibilizzare in maniera capillare il cittadino/consumatore verso un corretto uso della risorsa idrica .

La Consulta Idrica si avvia ad operare in stretto raccordo con gli Organismi Provinciali di Tutela degli Utenti e Consumatori (OTUC), garantendo l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 461, legge 244/2007 nel contesto della legge regionale 26/98.

Attualmente occorre garantire la triangolazione ATO-Gestore-Associazioni dei consumatori nel contratto di servizio/convenzione di gestione.

E' doveroso istituire un sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta responsabilità dell'ATO (o dell'ente locale che gestisca direttamente il SII) (art. 2, comma 461, legge 244/2007)

La convenzione di Gestione deve prevedere clausole a presidio dell'obbligo di l'istituzione di un sistema di monitoraggio permanente sotto la diretta responsabilità dell'ATO (o ente locale.)

A questo proposito va premesso che il rapporto con l'Ente affidante presenta una serie di criticità. La principale di esse riguarda l'asimmetria informativa. La conoscibilità delle informazioni aziendali trova presupposto nella attribuzione all'ATO (e alla sua STO) della cura degli interessi pubblici sottesi al servizio pubblico locale, svolto in via esclusiva nella porzione di territorio e deve trovare concreta praticabilità attraverso specifici istituti disciplinati nella Convenzione di Gestione

L'articolo 2, comma 461, lettera d), legge 244/2007 impone, in sede di stesura del contratto di servizio, la previsione di un **sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi che ne fanno parte integrante, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.**

Nella Convenzione di Gestione si dovranno fornire gli elementi di dettaglio della prescrizione generale e, quindi, esplicitare:

- i criteri di rappresentatività delle associazioni
- le modalità di partecipazione da parte dei cittadini
- le modalità di analisi e riscontro, eventualmente con il coinvolgimento di soggetti terzi o a mezzo di organismi paritetici con la partecipazione delle associazioni dei consumatori. È opportuno che il contratto, nel regolare la comunicazione dei dati di gestione, provveda a:
 - quali dati comunicare;
 - le modalità della comunicazione (telematica, posta, pubblica affissione, ecc.);
 - la periodicità delle comunicazioni
 - individuare le modalità di presentazione dei dati (confronti con anni precedenti, con budget, percentualizzati, sistema di indicatori, ecc.);
 - stabilire le modalità di analisi degli scostamenti tra dati preventivi e consuntivi.

In tale contesto sarà di ausilio l'azione del COVIRI, che sta elaborando un nuovo sistema di indicatori gestionali e tecnici congiunto ad un nuovo Metodo Normalizzato e ad un nuovo sistema di rendicontazione atto a garantire un sistema di validazione dei dati a livello nazionale e conseguentemente a livello locale.

Al di là e in aggiunta al "monitoraggio permanente" il flusso di dati e informazioni a favore del soggetto affidante trova la sua possibilità di attuazione **mediante l'imposizione dell'obbligo contrattuale di report periodici**. La relativa clausola contrattuale deve specificare la tipologia e la periodicità dei report.

Non è da escludere, anzi è da valutare con favore **l'eventuale costituzione di organismi paritetici per attività di monitoraggio e controllo**, eventualmente con la partecipazione di esperti esterni.

Qualora si optasse per questa scelta organizzativa ne deriverà la necessità di disciplinare modalità di attuazione della attività dell'organismo, modalità di svolgimento della attività, esito della attività di monitoraggio, in rapporto agli istituti contrattuali delle penali.

La disposizione deve **rieperire le diverse forme di accesso previste dalla legge**, considerato l'assoggettamento dei Gestori (concessionari di pubblico servizio locale) alle regole della **"trasparenza amministrativa"** (in particolare **legge 241/1990**). Vanno precisate le modalità concrete di accesso fruibili agli interessati (dalla previsione di una funzione aziendale specifica, numeri verdi, posta elettronica dedicata, ecc.)

Altrettanto rispondente ad una esigenza sistematica potrà essere un (facoltativo) richiamo al **rispetto del codice della privacy per rendere possibile richiesta di accesso**.

La disposizione deve richiamare le disposizioni del D.L.vo 196/2003 (in particolare articoli 7 e seguenti) al fine di rispettare i presupposti di legge, senza pregiudizio delle ragioni di riservatezza della società e degli utenti. La clausola ha anche il significato concreto di predisporre tutto ciò che occorre affinché sia garantita una idonea reportistica a favore dell'Ente affidante, eliminando ogni possibile elusione di tale obbligo con il velo della tutela della riservatezza di terzi. Anche in questo caso il rispetto della trasparenza aziendale,

conseguibile mediante l'applicazione del Codice della privacy, assurge a elemento di valutazione della esattezza della prestazione dedotta nel contratto di servizio.

In ogni caso e per ogni evenienza il flusso informativo tra ATO/Gestori/Associazioni, ove sviluppato con strumenti telematici, rende necessaria l'adozione di un disciplinare tecnico nel quale specificare gli standard adeguati di sicurezza informatica.

E' altresì doveroso istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi (art. 2, comma 461, legge 244/2007).

L'articolo 2, comma 461, della legge 244/2007, **alla lettera e)**, prevede l'istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori **nella quale si dia conto dei reclami**, nonché delle **proposte ed osservazioni** pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

Nella Convenzione di gestione si dovranno fornire gli elementi di dettaglio della prescrizione generale .

RECLAMI E CLAUSOLE PENALI

La **presentazione reclami da parte dell'utenza singola o associata** risponde all'esigenza di rendere effettivi gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio una apposita (obbligatoria) sezione dedicata a gestione dei reclami e alla applicazione di penali contrattuali. I due argomenti sono logicamente collegati: il reclamo dell'utente è la fonte della notizia da cui scaturisce la possibilità di applicazione della penale. Il contratto di servizio deve, in questa ottica assicurare all'utente o all'associazione di consumatori la possibilità di presentare reclami finalizzati alla applicazione di sanzioni al Gestore, dettagliando le modalità di presentazione di reclami da parte dell'utenza singola o associata. Tali modalità devono essere ispirate a semplicità, snellezza, gratuità ed esclusione di inutili e vuote formalità. L'avente diritto deve avere una pluralità di modalità di presentazione dei reclami così da poter scegliere l'opzione più facile. Inoltre deve essere prevista una modalità altrettanto semplice di riscontro al reclamo presentato.

Le clausole penali per inadempimenti (da prevedersi obbligatoriamente) devono rispondere alla finalità di efficace disincentivo rispetto ad inadempimenti contrattuali; devono rispettare il criterio della proporzione previsto dal codice civile e deve essere prevista una aggravante per le ipotesi di recidiva; deve essere fatta salva la possibilità del risarcimento del maggiore danno.

Solo un sistema di clausole penali graduate per diversi livelli di inadempimento (da prevedere obbligatoriamente), senza cadere nella eccessiva e parossistica tipizzazione degli illeciti contrattuali, è l'unica garanzia di effettività delle clausole penali.

La graduazione potrà ancorarsi a **parametri quantitativi o qualitativi dell'inadempimento.**

Parallelamente alla applicazione delle penali, la gestione dei reclami è finalizzata alla risoluzione della controversia con il singolo utente/consumatore ed è parametro di misurazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione, permettendo allo stesso Gestore di sviluppare una forma di autocontrollo e di organizzazione del personale preposto.

La Carta dei servizi (allegata al contratto) dovrebbe prefigurare modalità particolari di soluzioni di tali controversie, ad esempio mediante la previsione di indennizzi a forfait automatici a favore utenti.

Siamo di fronte a una clausola penale a favore di terzo, perfettamente compatibile con la causa dei contratti di servizio. La funzione di una disposizione di questo tipo, che deve essere formulata senza pregiudizio del diritto di azione del singolo consumatore, è anche quella di prevenire azione collettive risarcitorie. Per tale ragione l'importo forfettario deve essere sufficientemente soddisfacente.

La legge prescrive inoltre l' **istituzione di una sessione annuale di verifica sui reclami (art. 2, comma 461, lettera d), legge 244/2007)**

Un apposito "capitolo" della predetta sessione annuale dovrebbe essere dedicato alla verifica dell' applicazione delle clausole penali.

Questa attività dovrebbe attualmente essere svolta dall'OTUC provinciale e comunicata alla Consulta regionale (art. 11 L.R. 26/98).

La Consulta Regionale Utenti e Consumatori ha approvato le linee guida del regolamento di **Conciliazione Paritetica**. Il primo caso in Italia di operatività di tale istituto in materia di servizio Idrico Integrato si registra nell'ATO 4 Latina, come già evidenziato.

Azioni collettive nei confronti dei Concessionari di pubblici servizi (art. 4 Legge n.15/09) sono disciplinate dalla "legge Brunetta" del 4 marzo n. 15/2009 (pubblicata sulla G.U. del 5 marzo 2009) che, con sette deleghe da attuare entro nove mesi, ponendo le basi per la riforma del pubblico impiego **all'art 4** apre alle azioni collettive nei confronti delle PA e dei "concessionari di pubblici servizi" **nei casi di violazioni di standard qualitativi ed economici, dei termini per la conclusione dei procedimenti e degli altri obblighi contenuti nelle carte dei servizi, prevedendo strumenti di tutela giurisdizionale** (giurisdizione esclusiva e di merito del g.a.), previa diffida ad adempiere, ove si determini una lesione di interessi giuridicamente rilevanti. Ulteriori disposizioni di coordinamento serviranno ad evitare la sovrapposizione tra l'esercizio dell'attività giurisdizionale e le funzioni già attribuite alle Autorità indipendenti o ad altri organismi con funzioni di vigilanza nel relativo settore.

Il presente Rapporto è aggiornato al 30 marzo 2009

ALLEGATI

ALLEGATO 1. - Delibera del Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche del 21 Ottobre 2008 n. 5.

La vigente normativa⁶ attribuisce al Comitato il compito di verificare la corretta redazione del Piano d'Ambito esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Aato e i gestori.

Si ritiene che il procedimento di formazione del PdA possa ritenersi concluso solo dopo aver posto in essere tutte le fasi procedurali previste da legge, compresa quella del recepimento delle eventuali prescrizioni di natura vincolante apposte dal Comitato; considerato che il PdA approvato dall'Aato ha efficacia solo dopo l'esercizio del controllo da parte del Comitato, quest'ultimo delibera che l'Autorità trasmetta il PdA al Comitato entro 10 gg. dalla delibera di approvazione, e che quest'ultimo possa notificare, entro 90 gg. dal ricevimento, le proprie prescrizioni.

⁶ Art. 161 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 2. comma 15, del d. lgs. 4/08.

ALLEGATO 2. – DGRL n. 36 del 23 gennaio 2009 Approvazione schema di “Carta dei Servizi” e Linee guida del Regolamento di Conciliazione.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione schema di “Carta dei Servizi” e Linee guida del Regolamento di Conciliazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche

VISTA la legge 36/94 con la quale è stata regolata la materia delle risorse idriche demandando alle regioni l'individuazione di ambiti territoriali ottimali nonché l'indicazione delle modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato , all'interno di ciascuno di essi, da parte di un unico soggetto gestore;

VISTA la legge Regionale 22 gennaio 1996, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale la Regione Lazio ha individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali del territorio regionale e disciplinato le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 26, che in attuazione dell'articolo 18 della citata l.r. 6/96, disciplina il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dai comuni, dai consorzi, dalle aziende speciali e dagli altri enti pubblici già adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, con cui sono state dettate norme in materia ambientale.

PRESO ATTO CHE:

- il servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 2 Lazio Centrale – Roma è stato affidato alla società ACEA ATO2 S.p.a. giusto contratto del 6 agosto 2002;
- il servizio idrico integrato dell'A.T.O. n.4 Lazio Meridionale - Latina è stato affidato alla società ACQUALATINA s.p.a giusto contratto del 6 agosto 2002.
- il servizio idrico integrato dell'A.T.O. n.5 Lazio Meridionale - Frosinone è stato affidato alla società ATO5 FROSINONE s.p.a giusto contratto del 27 giugno 2003.
- il servizio idrico integrato dell'A.T.O. n.1 Lazio Settentrionale – Viterbo è stato affidato alla società TALETE s.p.a giusto contratto del 11 marzo 2006;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 avente per oggetto “ Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” nella quale vengono normati i principi fondamentali che presiedono all'erogazione di servizi pubblici fra cui è compreso il servizio di erogazione idrica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1999 con cui è stato emanato lo schema generale di riferimento per la predisposizione di una carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO necessario uniformare le carte dei servizi dei gestori del servizio idrico operanti sul territorio regionale alla sopracitata normativa nell'ottica di promuovere tutte le iniziative atte a migliorare e razionalizzare tutti i comportamenti dei Gestori nei confronti degli Utenti;

TENUTO CONTO del documento dalla Consulta Regionale degli Utenti e dei Consumatori licenziato nella seduta del 3 luglio 2007 avente per oggetto “ Linee guida della Carta dei Servizi e Regolamento di Conciliazione”;

VISTO lo schema di carta dei servizi Allegato 1 e le linee guida del Regolamento di Conciliazione Allegato 2;

RITENUTO di approvare i documenti sopracitati;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di Carta dei Servizi Allegato 1 e le Linee guida del Regolamento di Conciliazione Allegato 2, allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Gli allegati sono consultabili presso la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli Area Risorse Idriche.

ALLEGATO 3. – Delibere GRL nn 198, 199, 200, 201 del 21 marzo 2008 di nomina Commissari ad acta per procedere alla stipula delle convenzioni per la regolazione dei rapporti tra AATO 1 e i Consorzi di Bonifica Maremma Etrusca, AATO 5 e i Consorzi di Bonifica Sud di Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri, AATO 4 e i Consorzi di Bonifica Agro Pontino, Sud Pontino e Pratica di Mare, AATO 3 e il Consorzio di Bonifica Reatina e le relative organizzazioni del SII

N.198 Oggetto: legge regionale 11 dicembre 1998 n. 36 - Applicazione poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità di Viterbo nell'Ambito territoriale ottimale 1 -

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006) è stata approvata la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 36 della L.R. 53/1998, modificando ed integrando la deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, il quale al comma quarto stabilisce che i Consorzi di bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che la convenzione nell'ambito territoriale di Viterbo sia stata stipulata;

VISTA la nota di sollecito della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. 169807 del 02 ottobre 07, con la quale l'Autorità ATO 1 ed il Consorzio di bonifica Maremma Etrusca vengono diffidati alla stipula della convenzione al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data della lettera;

VISTA la risposta del Consorzio di bonifica Maremma Etrusca prot. n. 1309 del 13/10/2007, con la quale si dichiara disponibile alla firma della convenzione;

ATTESO che l'Autorità ATO 1 Viterbo non ha trasmesso alcuna comunicazione di risposta;

CONSIDERATO:

- che il termine fissato è trascorso;
- che è necessario provvedere alla stipula della convenzione allo scopo di assicurare la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e degli impianti di

bonifica ricadenti nell'ambito territoriale ottimale 1 Viterbo e quindi garantire la sicurezza idraulica di quel territorio;

RITENUTO, pertanto, di dover applicare i poteri sostitutivi previsti dal comma 4 dell'art. 36 della citata L.R. 53/1998 nei confronti dell'Autorità ATO 1 Viterbo, inadempiente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO che il parere di cui all'art. 49 comma 3 dello Statuto regionale non può essere acquisito in quanto il Consiglio delle autonomie locali non si è ancora insediato;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, nei confronti dell'Autorità ATO 1 Viterbo, mediante la nomina del Commissario ad acta, con il mandato di procedere alla stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Consorzio di bonifica Maremma Etrusca e l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale 1 Viterbo, sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2006 n. 146.

La nomina del Commissario ad acta verrà formalizzata con successivo provvedimento del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

N. 201 Oggetto: legge regionale 11 dicembre 1998 n. 36 - Applicazione poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità di Frosinone nell'Ambito territoriale ottimale 5 -

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006) è stata approvata la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 36 della L.R. 53/1998, modificando ed integrando la deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, il quale al comma quarto stabilisce che i Consorzi di bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che la convenzione nell'ambito territoriale di Frosinone sia stata stipulata;

VISTA la nota di sollecito della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. 169803 del 02 ottobre 07, con la quale l'Autorità ATO 5, il Consorzio di bonifica A Sud di Anagni, il Consorzio di bonifica Conca di Sora ed il Consorzio di bonifica Valle del Liri vengono diffidati alla stipula della convenzione al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data della lettera;

VISTE le risposte dei Consorzi di bonifica A Sud di Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri, rispettivamente prot. n. 791 del 17/10/2007, prot. n. 2470 del 18/10/2007, prot. n. 4878 del 10/10/2007, con le quali si dichiarano disponibili alla firma della convenzione;

ATTESO che l'Autorità ATO 5 Frosinone non ha trasmesso alcuna comunicazione di risposta;

CONSIDERATO:

- che il termine fissato è trascorso;
- che è necessario provvedere alla stipula della convenzione allo scopo di assicurare la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e degli impianti di bonifica ricadenti nell'ambito territoriale ottimale 5 Frosinone e quindi garantire la sicurezza idraulica di quel territorio;

RITENUTO, pertanto, di dover applicare i poteri sostitutivi previsti dal comma 4 dell'art. 36 della citata L.R. 53/1998 nei confronti dell'Autorità ATO 5 Frosinone, inadempiente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO che il parere di cui all'art. 49 comma 3 dello Statuto regionale non può essere acquisito in quanto il Consiglio delle autonomie locali non si è ancora insediato;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, nei confronti dell'Autorità ATO 5 Frosinone, mediante la nomina del Commissario ad acta, con il mandato di procedere alla stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica A Sud di Anagni, Conca di Sora e Valle del Liri e l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale 5 Frosinone, sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2006 n. 146.

La nomina del Commissario ad acta verrà formalizzata con successivo provvedimento del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

N.200 Oggetto: legge regionale 11 dicembre 1998 n. 36 - Applicazione poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità di Latina nell'Ambito territoriale ottimale 4 –

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006) è stata approvata la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 36 della L.R. 53/1998, modificando ed integrando la deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, il quale al comma quarto stabilisce che i Consorzi di bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che la convenzione nell'ambito territoriale di Latina sia stata stipulata;

VISTA la nota di sollecito della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. 169797 del 02 ottobre 07, con la quale l'Autorità ATO 4, il Consorzio di bonifica Agro Pontino, il Consorzio di bonifica Sud Pontino ed il Consorzio di bonifica Pratica di Mare vengono diffidati alla stipula della convenzione al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data della lettera;

VISTE le risposte dei Consorzi di bonifica Agro Pontino, Sud Pontino e Pratica di Mare, rispettivamente prot. n. 6461 del 10/10/2007, prot. n. 4346/07 dell'11/10/2007, prot. n. 3815 MC/mc del 15/10/2007, con le quali si dichiarano disponibili alla firma della convenzione;

ATTESO che l'Autorità ATO 4 Latina non ha trasmesso alcuna comunicazione di risposta;

CONSIDERATO:

- che il termine fissato è trascorso;
- che è necessario provvedere alla stipula della convenzione allo scopo di assicurare la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e degli impianti di bonifica ricadenti nell'ambito territoriale ottimale 4 Latina e quindi garantire la sicurezza idraulica di quel territorio;

RITENUTO, pertanto, di dover applicare i poteri sostitutivi previsti dal comma 4 dell'art. 36 della citata L.R. 53/1998 nei confronti dell'Autorità ATO 4 Latina, inadempiente;

CONSIDERATO che il parere di cui all'art. 49 comma 3 dello Statuto regionale non può essere acquisito in quanto il Consiglio delle autonomie locali non si è ancora insediato;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, nei confronti dell'Autorità ATO 4 Latina, mediante la nomina del Commissario ad acta, con il mandato di procedere alla stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica Agro Pontino, Sud Pontino e Pratica di Mare e l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale 4 Latina, sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2006 n. 146.

La nomina del Commissario ad acta verrà formalizzata con successivo provvedimento del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

N.199 Oggetto: legge regionale 11 dicembre 1998 n. 36 - Applicazione poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità di Rieti nell'Ambito territoriale ottimale 3 -

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 22 marzo 2006 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 10 maggio 2006) è stata approvata la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'art. 36 della L.R. 53/1998, modificando ed integrando la deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, il quale al comma quarto stabilisce che i Consorzi di bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che la convenzione nell'ambito territoriale di Rieti sia stata stipulata;

VISTA la nota di sollecito della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. 169809 del 02 ottobre 07, con la quale l'Autorità ATO 3 ed il Consorzio della Bonifica Reatina vengono diffidati alla stipula della convenzione al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data della lettera;

VISTA la risposta del Consorzio della Bonifica Reatina prot. n. 1950 dell'11/10/2007, con la quale si dichiara disponibile alla firma della convenzione;

ATTESO che l'Autorità ATO 3 Rieti non ha ancora provveduto alla stipula della convenzione;

CONSIDERATO:

- che il termine fissato è trascorso;
- che è necessario provvedere alla stipula della convenzione allo scopo di assicurare la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e degli impianti di bonifica ricadenti nell'ambito territoriale ottimale 3 Rieti e quindi garantire la sicurezza idraulica di quel territorio;

RITENUTO, pertanto, di dover applicare i poteri sostitutivi previsti dal comma 4 dell'art. 36 della citata L.R. 53/1998 nei confronti dell'Autorità ATO 3 Rieti, inadempiente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO che il parere di cui all'art. 49 comma 3 dello Statuto regionale non può essere acquisito in quanto il Consiglio delle autonomie locali non si è ancora insediato;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, nei confronti dell'Autorità ATO 3 Rieti, mediante la nomina del Commissario ad acta, con il mandato di procedere alla stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Consorzio della Bonifica Reatina e l'Organizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale 3 Rieti, sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2006 n. 146.

La nomina del Commissario ad acta verrà formalizzata con successivo provvedimento del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

ALLEGATO 4. - DGRL n. 668/2007

OGGETTO: Art. 63, L.R. 28 dicembre 2006, n.27 – Accordo di Programma Quadro n. 8 “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” – Piano Straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine – Approvazione di priorità ed individuazione del parco progetti per la tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche da finanziare nell’ambito della politica di sviluppo unitaria 2007-2013 attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione ;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, che disciplina le procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA l’Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio, stipulata in data 22 marzo 2000 che prevede all’art. 6.1, per l’attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune, indicati all’art. 4 della stessa Intesa, la stipula di n. 9 Accordi di programma quadro;

VISTA la delibera CIPE n. 35 del 2005 recante Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005);

VISTO l’Accordo di Programma Quadro per la Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ8) stipulato in data 23 dicembre 2002 tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Lazio;

VISTO il II Accordo integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per la Tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (APQ8) tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Lazio, approvato con D.G.R. n. 264 del 02/05/2006;

VISTA la L.R. 88/80;

VISTA la L.R. 6/96;

VISTO l’art. 12 della L.R. 26/98 che istituisce l’Osservatorio Regionale sulla gestione delle risorse idriche;

VISTA la D.G.R. n. 338 del 22/05/2007, relativa all’approvazione dell’elenco delle opere finanziate, per un importo complessivo pari ad € 6.225.694,43, di cui € 3.254.187,00 quale disimpegno delle risorse afferenti un’opera in avanzato stato di criticità, in sospensione e per la quale non è stato possibile intravedere un avvio dei lavori, e per € 2.971.507,43 quali economie derivanti dai ribassi d’asta dopo la rimodulazione dei quadri economici delle opere inserite all’interno del suddetto APQ8, sottoscritto in data 23/12/2002;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo del 23/12/2002 costituisce il riferimento tecnico-programmatico tra lo Stato e la Regione Lazio ai fini dell'attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi funzionalmente collegati per la tutela ambientale aventi rilevanza regionale;

VISTA la Delibera CIPE n. 14 del 2006 che indica le principali tipologie di intervento distinte per settore all'interno della quale si ritiene ammissibile possano essere individuati gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi da inserire negli Accordi di Programma;

VISTA la L.R. n. 27/2006, il cui art. 63 istituisce un Fondo speciale per il risanamento idrogeologico a finanziamento di un piano regionale straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine, alimentato con uno stanziamento complessivo di 350 M€ nel settennio 2007-2013 i cui cespiti derivano dalle assegnazioni delle risorse FAS di cui alla Legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse, risorse del Ministero dell'Ambiente, da assegnarsi alla Regione nelle more della definizione degli accordi, e con fondi della Regione Lazio quale anticipazione delle risorse nazionali e FAS, per uno stanziamento annuo complessivo di 50 M€, di cui 40 M€ quali risorse nazionali e FAS e 10 M€ a carico della Regione;

VISTA la D.G.R. n. 364 del 29/05/2007 L.R. 6/96 Attuazione del Servizio Idrico Integrato. Programma di intervento a sostegno del servizio di depurazione. Attivazione, implementazione ed adeguamento dei depuratori nel sistema idrico regionale. Approvazione documento tecnico-programmatico con la quale è stato approvato un documento tecnico-programmatico relativo al servizio di depurazione regionale quale utile strumento per la successiva fase di programmazione degli interventi nel settore della depurazione, al fine di individuare le forme di cofinanziamento pubblico alle previste attività dei Piani d'Ambito delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale;

RILEVATO come detto strumento di programmazione ha tenuto conto dei criteri di priorità fondamentali individuati dalla Regione quali la minimizzazione degli impatti sulle aree sensibili, sulla costa, anche in relazione alla popolazione servita;

TENUTO CONTO altresì come tali interventi sugli impianti di depurazione siano stati individuati tra quelli non immediatamente finanziati e cantierabili nel prossimo biennio a cura del piano degli investimenti da realizzarsi, ove presenti, dai Gestori del S.I.I. in esecuzione delle convenzioni di gestione sottoscritte;

VISTO il Piano Regionale di Tutela delle Acque nella sua forma finale a seguito del recepimento degli emendamenti avvenuto in sede di Commissione Consiliare Ambiente, ed attualmente in aula Consiliare per la sua definitiva approvazione;

CONSIDERATA l'enorme mole di interventi strutturali nel campo della captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo, distribuzione, fognatura (nera, bianca e mista), collettamento, depurazione, riutilizzo e restituzione finale, che non possono trovare nel breve e medio periodo possibilità di copertura finanziaria a carico della tariffa del S.I.I., quale cespiti di finanziamento all'interno del piano degli investimenti annuale, allegato alla convenzione di gestione dell'ATO ove è stata individuata la forma di gestione unica;

TENUTO CONTO che il finanziamento con fondi pubblici (regionali, statali e comunitari) di opere previste nel Piano Industriale e nel Piano degli investimenti pluriennali – che hanno determinato l'andamento del livello tariffario per ogni singolo A.T.O.- deve permettere la certificazione di una serie di interventi di cui all'Allegato A della presente Deliberazione, tali

da consentire la scorporazione delle somme destinate ad interventi specifici previsti nei Piani d'Ambito, con conseguente rimodulazione al ribasso del livello tariffario;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti, in virtù di quanto sopra, per il finanziamento o il cofinanziamento di un parco progetti di interventi infrastrutturali individuati secondo i criteri di priorità e selezione già indicati dalla Giunta con propria D.G.R. n. 364/2007 e secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 14 del 2006;

CONSIDERATO altresì che questa Amministrazione stabilisce come presupposti fondamentali e prioritari, propedeutici al finanziamento di un Piano straordinario di risanamento delle risorse idriche, anche in regime di cofinanziamento, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ammodernamento ed efficientazione del servizio di depurazione;
- implementazione del sistema di collettamento e fognatura con particolare riferimento alle situazioni fuori norma ed a quelle ricadenti nelle aree naturali protette e nelle aree sensibili;
- recupero delle perdite di rete di adduzione e di distribuzione per il conseguimento del risparmio idrico;
- riutilizzo diffuso dei reflui depurati sia per gli usi agricoli che industriali oltre che per il recupero quantitativo delle falde idriche in stato di sofferenza;
- mantenimento e miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- conseguente rimodulazione al ribasso della Tariffa pubblica dell'acqua a livello di Ambito Territoriale Ottimale;

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli n. B1871 del 07/06/2006 con la quale si dà avvio alla procedura di reporting quale strumento della Giunta per una valutazione qualitativa e quantitativa dei livelli gestionali delle Autorità d'Ambito Ottimale regionali, attività prevista tra le funzioni dell'Osservatorio Regionale sulla gestione delle risorse idriche;

VISTO l'Allegato "A", che fa parte integrante del presente atto, costituente il parco progetti individuato sulla scorta delle comunicazioni pervenute all'Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli da parte delle Autorità d'Ambito e dai Comuni circa gli interventi infrastrutturali strettamente necessari sul territorio regionale per il risanamento delle risorse idriche a tutela delle acque superficiali fluviali, lacuali e marino costiere, con particolare riferimento a quelle ubicate in aree sensibili e naturali protette;

CONSIDERATO che è stata espletata la concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1) di approvare i presupposti fondamentali e prioritari, propedeutici al finanziamento di un Piano straordinario di risanamento delle risorse idriche, anche in regime di cofinanziamento, con il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- ammodernamento ed efficientazione del servizio di depurazione;
- implementazione del sistema di collettamento e fognatura con particolare riferimento alle situazioni fuori norma ed a quelle ricadenti nelle aree naturali protette e nelle aree sensibili;
- recupero delle perdite di rete di adduzione e di distribuzione per il conseguimento del risparmio idrico;
- riutilizzo diffuso dei reflui depurati sia per gli usi agricoli che industriali oltre che per il recupero quantitativo delle falde idriche in stato di sofferenza;
- mantenimento e miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- rimodulazione al ribasso della Tariffa pubblica dell'acqua a livello di Ambito Territoriale Ottimale, previa certificazione degli interventi previsti dal Piano Industriale e degli investimenti scorporati dalle opere finanziate con fondi pubblici di cui all'Allegato "A" della presente deliberazione;

2) di approvare l'Allegato "A", che fa parte integrante del presente atto, costituente il Parco progetti circa gli interventi infrastrutturali strettamente necessari sul territorio regionale per il risanamento delle risorse idriche a tutela delle acque superficiali fluviali, lacuali e marino costiere, con particolare riferimento a quelle ubicate in aree sensibili e naturali protette;

3) di incaricare l'Assessore all'Ambiente ed alla Cooperazione tra i Popoli per la sottoscrizione di specifici Protocolli di Intesa con i Presidenti coordinatori delle cinque Autorità d'Ambito Territoriale regionali per vedere confermati gli obiettivi che questa Regione intende perseguire e per la definizione di dettaglio di tutte le conseguenti operazioni necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali, compresa anche la percentuale di cofinanziamento a carico della Tariffa del Servizio Idrico Integrato nonché le modalità di ricaduta in termini di contenimento tariffario a carico degli utenti regionali;

4) di incaricare il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di esperire tutti gli atti necessari per il reperimento delle risorse finanziarie sia in ambito regionale che nazionale e comunitario, ed esperire le attività necessarie alla concertazione ed attuazione dei programmi, con particolare riferimento alla verifica dello stato di attuazione del processo di reporting da parte dell'Osservatorio Regionale sulla gestione delle risorse idriche;

5) di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio, di concerto con il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, ad espletare le attività necessarie per la stipula dell'Accordo integrativo o dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" (APQ8), e di affidare al Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli le attività necessarie all'attuazione del suddetto Accordo.

PARCO PROGETTI ALLEGATO "A"

ATO 1

CODICE INTERV.	COMUNE	OPERA	IMPORTO
A1/1	CAMPAGNANO	Realizzazione nuovo collettore fognario con separazione acque bianche e nere e collegamento al depuratore S. Lucia - realizzazione linea fanghi	€ 3.000.000,00
A1/2	CASTIGLIONE IN TEVERINA	Realizzazione collettore fognario a servizio della zona Peep	€ 175.500,00
A1/3	COMUNI DEL TERRITORIO ATO 1	Realizzazione di un opera di presa e di sollevamento e potabilizzazione per l'adduzione idropotabile al serbatoio ed alle reti a servizio dei Comuni del quadrante nord est del Lago di Bolsena e di quelli a sud ovest (a gravità)	€ 25.000.000,00
A1/4	COMUNI DEL TERRITORIO ATO 1	Realizzazione di n° 5 impianti di trattamento ed abbattimento arsenico per limiti superiori a quelli erogabili	€ 1.500.000,00
A1/5	PIANSANO	Realizzazione fognatura nella zona artigianale nord e realizzazione anello idrico in Loc. Doiganaccia	€ 270.000,00
A1/6	LUBRIANO	Realizzazione di opere di collettamento fognario ed impianto di fitodepurazione	€ 380.000,00
A1/7	POLO DI CIVITA CASTELLANA	Opere di collettamento e depurazione relativamente al Polo di Civita Castellana a servizio dei Comuni di Carbognano, Fabrica di Roma, Corchiano, Nepi, Castel S. Elia e Calcata	€ 7.185.000,00
A1/8	PARCO NATURALE REGIONALE "MARTORANUM" - COMUNE DI BARBARANO ROMANO	Completamento del sistema fognario del centro storico, completamento rete fognaria di collegamento ai collettori di fondo valle e demolizione e costruzione del collettore di fondo valle al lato del fosso del canale	€ 950.000,00
A1/9	POLO DI SUTRI	Opere di collettamento e depurazione relativamente al Polo di Sutri a servizio dei Comuni di Sutri, Capranica e Bassano Romano	€ 1.600.000,00
A1/10	POLO DI VIGNANELLO	Opere di collettamento e depurazione relativamente al Polo di Vignanello a servizio dei Comuni di Vignanello, Canepina, Soriano del Cimino e Vallerano	€ 1.800.000,00
A1/11	TARQUINIA	Opere di collettamento e depurazione	€ 500.000,00
A1/12	VITORCHIANO	Completamento rete fognante lato est e potenziamento depuratore del Centro storico	€ 360.000,00
A1/13	VITERBO	Opere di collettamento e depurazione	€ 10.000.000,00
A1/14	RISERVA NATURALE MONTE RUFENO - COMUNE DI ACQUAPENDENTE	Completamento acquedotto Monaldescha-Monte Rufeno-Felceto	€ 280.000,00

A1/15	RISERVA NATURALE DI TUSCANIA - COMUNE DI TUSCANIA	Ripristino sorgente e fontanile in Località Sant'Angelo - Ristrutturazione e potenziamento del depuratore comunale e rete di separazione acque bianche e acque nere comunale	€ 1.000.000,00
A1/16	RISERVA NATURALE SELVA DELL'AMONE - COMUNE DI FARNESE	Realizzazione impianto di depurazione comunale e realizzazione rete fognante di allaccio	€ 1.190.000,00
A1/17	RISERVA NATURALE "MONTE CASOLI DI BOMARZO"	Rete di separazione acque bianche e acque nere del centro storico di Bomarzo e opere di captazione per la tutela e la valorizzazione della sorgente Marcolino e Colonna	€ 550.000,00
		TOTALE	€ 55.740.500,00

ATO 2

CODICE INTERV.	COMUNE	OPERA	IMPORTO
A2/1	AGOSTA	Realizzazione collettori fognari loc. Barco e Le Selve	€ 260.000,00
A2/2	ANTICOLI CORRADO	Rifacimento fognature nel Centro Storico	€ 250.000,00
A2/3	ARDEA, ALBANO LAZIALE, LANUVIO, ARICCIA, NEMI, GENZANO	Realizzazione depuratore intercomunale di potenzialità pari a 100.000 a.e., a servizio dei Comuni di Ardea, Albano Laziale (parte), Lanuvio, Ariccia, Nemi, Genzano con conseguente eliminazione dei depuratori di Fontana di Papa (Ariccia) e Monte Giove (Genzano - Nemi)	€ 35.300.000,00
A2/4	CAMERATA NUOVA	Fognatura centro storico, nuovo cimitero civico e loc. La Tenna	€ 400.000,00
A2/5	CANALE MONTERANO	Potenziamento tecnologico e impianti di depurazione in loc. "Trocchi" e "Tobia" a tutela delle risorse idropotabili del Fiume Mignone	€ 350.000,00
A2/6	CANALE MONTERANO	Realizzazione degli impianti fognari e dei collettori necessari alla separazione delle acque reflue bianche e nere, al fine di ridurre la portata di ingresso agli impianti di depurazione in loc. "Trocchi" e "Tobia" a tutela delle risorse idropotabili del Fiume Mignone	€ 1.000.000,00
A2/7	CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, GORGA, MONTELANICO,	Collettore intercomunale per la raccolta e la depurazione delle acque reflue nel territorio dei Comuni di Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico e Segni	€ 23.700.000,00

	SEGN		
A2/8	CASTEL GANDOLFO, MARINO	Progetto di riutilizzo idrico ai fini ambientali di recupero dei livelli idrici compromessi nelle aree critiche del bacino idrogeologico dei Colli Albani	€ 3.000.000,00
A2/9	CASTEL MADAMA	Costruzione depuratore in zona industriale ed eliminazione di due depuratori obsoleti	€ 4.850.000,00
A2/10	CAVE	2° stralcio della realizzazione della rete fognante in loc. Colle Palme e via Cesiano	€ 700.000,00
A2/11	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI ROMA	Allacciamento alla fognatura intercomunale in Comune di Marino (Don Mario Pichi)	€ 30.000,00
A2/12	CERVARA DI ROMA	Adduzione idrica 3° lotto secondo stralcio adduzione idrica per Campaegli	€ 885.000,00
A2/13	CERVETERI	Collettamento e separazione della fognatura acque bianche ed acque nere in Via Marconi e Via Morlacca a protezione del Fosso del Marmo	€ 420.000,00
A2/14	CERVETERI	realizzazione di impianto di depurazione liquami civili nella frazione di Ceri	€ 230.000,00
A2/15	CIAMPINO	Nuovo impianto di depurazione e collettori fognari loc. Lucrezia Romana	€ 6.420.000,00
A2/16	COLONNA	Lavori di manutenzione e rifacimento tratto rete fognaria -Via Circonvallazione	€ 430.000,00
A2/17	COLONNA (XI COMUNITA' MONTANA COLLI PRENESTINI)	Completamento della realizzazione della condotta di scarico dalla vasca di laminazione in loc. Pian Quintino	€ 250.000,00
A2/18	CO.R.EC.ALT.	Ammodernamento impianto di depurazione e completamento della rete fognante	€ 2.000.000,00
A2/19	GALLICANO NEL LAZIO	Demolizione del vecchio depuratore di tipo metallico e bonifica area	€ 190.000,00
A2/20	GUIDONIA MONTECELIO	Adeguamento linera fanghi e pretrattamento a depuratore Marco Simone	€ 1.360.000,00
A2/21	JENNE	Realizzazione di collettamenti fognari	€ 300.000,00
A2/22	LADISPOLI	Completamento e potenziamento depuratore di Ladispoli e realizzazione collettore Cerveteri - Ladispoli	€ 20.000.000,00
A2/23	LANUVIO	Risanamento igienico sanitario nel settore levante della città - collettori afferente alle vie F.lli Kennedy, Via Vagnere e Via salvo d'Acquisto	€ 1.225.000,00

A2/24	MARINO	Risanamento igienico sanitario in Loc. S. Anna nei Comuni di Grottaferrata e Marino	€ 750.000,00
A2/25	MONTE PORZIO CATONE	Completamento della rete fognaria comunale	€ 1.200.000,00
A2/26	PALESTRINA	Potenziamento impianto Bocca Piana e spostamento depuratore Rio Pepe	€ 8.710.000,00
A2/27	PARCO REGIONALE DI VEIO	Azioni di miglioramento dell'efficacia depurativa degli impianti di depurazione comunali e realizzazione di impianti di fitodepurazione per depurazione terziaria	€ 520.000,00
A2/28	PARCO REGIONALE NATURALE DI MARTIGNANO	Separazione delle reti delle acque bianche e nere afferenti alla fognatura circumlaquale	€ 350.000,00
A2/29	POMEZIA	Progetto di completamento rete fognante in loc. Castagnetta, Martin Pescatore Basso, Monachelle, S.Procula-Cinque Poderi e progetto di costruzione rete fognante in Loc. Campobello, S.Procula-S.P. Laurentina, Macchiozza, Campo Jemini-Via Fiordalisi, Vicerè.	€ 7.000.000,00
A2/30	ROCCA DI PAPA	Realizzazione fogna mista in Via Rocca Priora e potenziamento depuratori Valle Focicchia e Valle Vergine	€ 420.000,00
A2/31	ROVIANO	Realizzazione tratti della rete fognante comunale	€ 400.000,00
A2/32	SAN CESAREO	Realizzazione nuovo depuratore di San Cesareo da 30.000 a.e., con eliminazione depuratore Carchitti (Palestrina) e realizzazione di nuovo collettore dal Comune di Rocca Priora fino al nuovo depuratore nel Comune di San Cesareo	€ 21.400.000,00
A2/33	SAN POLO DEI CAVALIERI	Realizzazione stazione di pompaggio e impianto di sollevamento depuratore comunale con scarico al Fosso Monte Caldo	€ 290.000,00
A2/34	VALMONTONE, LABICO	Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Valmontone-Labico con relativi collettori e soppressione di tre depuratori obsoleti	€ 9.160.000,00
A2/35	VELLETRI	Realizzazione collettore e fognatura per collegamento a depuratore preesistente	€ 6.000.000,00
A2/36	ZAGAROLO	Nuovo impianto di depurazione ed adeguamento impianto esistente e realizzazione collettore di collegamento	€ 4.680.000,00
		TOTALE	€ 164.430.000,00

ATO 3

CODICE INTERV.	COMUNE	OPERA	IMPORTO
A3/1	ACCUMOLI	Rifacimento rete idrica e fognante	€ 250.000,00
A3/2	AMATRICE	Fitodepurazione frazioni	€ 400.000,00
A3/3	ANTRODOCO	Adeguamento depuratore intercomunale in loc. Campo d'oro in Comune di Borgovelino e completamento rete idrica e fognante nel Comune di Antrodoco	€ 250.000,00
A3/4	ASCREA	Captazione ed adduzione loc. Valleverde, nonché sistemazione rete idrica capoluogo e frazioni	€ 300.000,00
A3/5	BELMONTE IN SABINA	Rifacimento collettore fognario capoluogo e risanamento igienico sanitario delle frazioni	€ 400.000,00
A3/6	BORBONA	Ottimizzazione del sistema di adduzione: adeguamento opere di presa	€ 150.000,00
A3/7	BORGOROSE	Realizzazione serbatoio centro storico	€ 300.000,00
A3/8	CANTALICE	Completamento opere di collettamento fognario	€ 100.000,00
A3/9	CANTALUPO IN SABINA	Rifacimento rete fognante capoluogo e realizzazione impianto di fitodepurazione	€ 300.000,00
A3/10	CASAPROTA	Rifacimento rete idrica e realizzazione serbatoi alle frazioni	€ 100.000,00
A3/11	CASPERIA	Opere igienico-sanitarie	€ 200.000,00
A3/12	CASTEL DI TORA	Ristrutturazione opere di presa San Martino	€ 130.000,00
A3/13	CASTEL SANT'ANGELO	Realizzazione collettore fognario tra le frazioni di Vasche, Piè di Paterno e Cotilia e realizzazione impianto di fitodepurazione in loc. San Vittorino	€ 650.000,00
A3/14	CASTELNUOVO DI FARFA	Potenziamento rete idrica	€ 150.000,00
A3/15	CITTADUCALE	Collettamento Carcariola e fitodepurazione Ville Grotti	€ 400.000,00
A3/16	CITTAREALE	Rifacimento acquedotto Valle Puzzone e serbatoi	€ 250.000,00
A3/17	COLLALTO SABINO	Manutenzione straordinaria acquedotto comunale da Collegiove a Collalto e completamento rete acque bianche e nere capoluogo e sue frazioni	€ 300.000,00

A3/18	COLLE DI TORA	Ristrutturazione rete fognante	€ 150.000,00
A3/19	COLLEGIOVE	Rifacimento e completamento rete idrica e fognante	€ 150.000,00
A3/20	COLLEVECCHIO	Adeguamento impianti di depurazione	€ 200.000,00
A3/21	COLLI SUL VELINO	Completamento rete fognante	€ 100.000,00
A3/22	COMUNITA' MONTANA VI DEL VELINO	Miglioramento dotazioni idriche rurali	€ 400.000,00
A3/23	COMUNITA' MONTANA VIII DEL TURANO	Manutenzione ordinaria e straordinaria ai depuratori comunali afferenti il lago del Turano	€ 400.000,00
A3/24	COMUNITA' MONTANA XX DEI MONTI SABINI	Riqualificazione e potenziamento sorgenti ed adduttrici	€ 250.000,00
A3/25	CONCERVIANO	Rifacimento rete idrica e fognante e sistema di depurazione	€ 200.000,00
A3/26	CONFIGNI	Adeguamento impianti di depurazione	€ 150.000,00
A3/27	CONTIGLIANO	Rifacimento tratti acquedotto e sollevamento Capocanale-Belvece-Costa	€ 400.000,00
A3/28	COTTANELLO	Completamento rete fognaria centro storico e rete idrica rurale	€ 300.000,00
A3/29	FARA SABINA	Completamento rete fognante e adduttrici idriche	€ 500.000,00
A3/30	FIAMIGNANO	Ristrutturazione rete fognante	€ 200.000,00
A3/31	FORANO	Nuovi impianti di fitodepurazione a servizio dei nuclei sparsi	€ 250.000,00
A3/32	FRASSO SABINO	Risanamento rete fognante comunale	€ 150.000,00
A3/33	LABRO	Manutenzione straordinaria ed ottimizzazione della rete idrica comunale	€ 43.000,00
A3/34	LABRO	Completamento e rifacimento reti idrica e fognaria	€ 350.000,00
A3/35	LEONESSA	Ristrutturazione acquedotti delle frazioni	€ 200.000,00
A3/36	LONGONE SABINO	Realizzazione impianto di fitodepurazione e risanamento igienico-sanitario	€ 200.000,00
A3/37	MAGLIANO SABINO	Realizzazione impianto di abbattimento dell'arsenico presso la sorgente Barco del Comune di Fabrica di Roma a servizio del comune di Magliano Sabino	€ 350.000,00
A3/38	MARCETELLI	Realizzazione impianto di fitodepurazione a servizio del Capoluogo e rifacimento rete idrica e fognante	€ 300.000,00

A3/39	MICIGLIANO	Adeguamento serbatoi	€ 150.000,00
A3/40	MOMPEO	Demolizione e ricostruzione serbatoio capoluogo e rifacimento rete idrica	€ 300.000,00
A3/41	MONTASOLA	Rifacimento reti idriche e fognarie	€ 200.000,00
A3/42	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	Costruzione rete fognante ed impianto di fitodepurazione a protezione delle Sorgenti Le Capore - 1° stralcio e sistemazione acquedotti	€ 1.100.000,00
A3/43	MONTEBUONO	Realizzazione fitodepurazione località Fianello e Sant'Andrea	€ 250.000,00
A3/44	MONTEFLAVIO	Completamento e rifacimento rete idrica e fognante	€ 150.000,00
A3/45	MONTELEONE	Potenziamento impianto di depurazione comunale previa costruzione di nuovo impianto e realizzazione rete fognante al villaggio turistico	€ 850.000,00
A3/46	MONTELIBRETTI	Collegamento rete fognante del capoluogo al nuovo depuratore comprensoriale di Passo Corese ed ampliamento e adeguamento rete idrica	€ 350.000,00
A3/47	MONTENERO	Tratti di rete fognante e fitodepurazione	€ 200.000,00
A3/48	MONTOPOLI IN SABINA	Completamento e raddoppio acquedotti nelle frazioni Santa Maria e Ferruti	€ 270.000,00
A3/49	MONTORIO ROMANO	Completamento e ristrutturazione rete fognante	€ 300.000,00
A3/50	MORICONE	Ristrutturazione rete idrica e utilizzazione in agricoltura acque reflue	€ 200.000,00
A3/51	MORRO REATINO	Rifacimento reti fognanti	€ 100.000,00
A3/52	NEROLA	Adeguamento funzionale normativo impianti di depurazione loc. Pipirolo e Acqua Viva, nonché rifacimento reti idriche e fognanti	€ 350.000,00
A3/53	NESPOLO	Rifacimento e completamento rete idrica e fognante	€ 150.000,00
A3/54	ORVINIO	Rifacimento reti idrica e fognante nel centro abitato	€ 200.000,00
A3/55	PAGANICO	Completamento della ristrutturazione dell'acquedotto Fonte Reusci e ristrutturazione rete fognante	€ 200.000,00
A3/56	PALOMBARA SABINA	Completamento e ristrutturazione rete idrica loc. Ardoni, Colle Pedeschiavo, Colle Massimiano, Tre Fogliette	€ 400.000,00

A3/57	PALOMBARA SABINA	Impianti di depurazione frazione Cretone, ed in località Stazzano con relativa fognatura	€ 900.000,00
A3/58	PESCOROCCHIANO	Rifacimento rete idrica	€ 200.000,00
A3/59	PETRELLA SALTO	Impianto di fitodepurazione a servizio del capoluogo in sostituzione del vecchio depuratore e rifacimento rete idrica e fognante del capoluogo	€ 450.000,00
A3/60	POGGIO BUSTONE	Potenziamento sorgente Sanbuco e rete idrica	€ 200.000,00
A3/61	POGGIO CATINO	Ristrutturazione e potenziamento rete fognante	€ 200.000,00
A3/62	POGGIO MIRTETO	Impianto di potabilizzazione della captazione dalla sorgente Tancia e rifacimento acquedotto comunale	€ 400.000,00
A3/63	POGGIO MIRTETO	Completamento del nuovo impianto di depurazione centro storico di capacità pari a 6.000 a.e. e realizzazione fognature ed impianto di depurazione nella frazione Scalo	€ 1.750.000,00
A3/64	POGGIO MOIANO	Manutenzione straordinaria e potenziamento da 2.500 a 3.500 a.e. e sostituzione di altri 2 impianti obsoleti mediante unico impianto di depurazione	€ 672.000,00
A3/65	POGGIO MOIANO, SCANDRIGLIA, FRASSO SABINO, POGGIO NATIVO	Realizzazione e potenziamento del sistema idrico del Comprensorio di Osteria Nuova	€ 900.000,00
A3/66	POGGIO NATIVO	Rifacimento rete idrica e fognante delle frazioni	€ 200.000,00
A3/67	POGGIO SAN LORENZO	Realizzazione rete idrica e fognante a servizio dell'area di protezione civile e del centro storico	€ 300.000,00
A3/68	POSTA	Completamento rete fognante	€ 200.000,00
A3/69	POZZAGLIA SABINA	Rifacimento rete idrica	€ 150.000,00
A3/70	RIETI	Realizzazione del sistema di telecontrollo per l'ottimizzazione dei consumi idrici e riqualificazione dei serbatoi e completamento e ristrutturazione rete idrica e fognante	€ 1.000.000,00
A3/71	RIVODUTRI	Ammodernamento rete idrica	€ 100.000,00
A3/72	ROCCANTICA	Ampliamento rete idrica e fognaria del centro storico e frazioni	€ 300.000,00
A3/73	ROCCASINIBALDA	Completamento opere di rifacimento della rete di adduzione idrica nella frazione di Vallecupola ed	€ 350.000,00

		adeguamento impianto di depurazione	
A3/74	SALISANO	Rifacimento rete idrica e fognante	€ 150.000,00
A3/75	SCANDRIGLIA	Realizzazione rete idrica e fognante al servizio dell'area di protezione civile in Loc. Ponticelli	€ 150.000,00
A3/76	SCANDRIGLIA	Realizzazione del collettamento e dell'impianto di depurazione della fraz. Monte Calvo	€ 200.000,00
A3/77	SELCI	Rifacimento impianto capoluogo e fitodepurazione zone non condottabili all'impianto centrale, nonché rifacimento rete idrica e fognante	€ 400.000,00
A3/78	STIMIGLIANO	Rifacimento rete idrica e fognante	€ 250.000,00
A3/79	TARANO	Adeguamento impianti di depurazione e fognatura	€ 200.000,00
A3/80	TOFFIA	Rifacimento rete idrica e fognante	€ 200.000,00
A3/81	TORRI IN SABINA	Rifacimento rete idrica e fognante	€ 150.000,00
A3/82	TORRICELLA IN SABINA	Realizzazione impianto di fitodepurazione sul bacino del Fosso Cerreto	€ 250.000,00
A3/83	TURANIA	Rifacimento rete idrica e fognante	€ 150.000,00
A3/84	UNIONE COMUNI NUOVA SABINA	Adeguamento e messa a norma impianto di depurazione consortile nei Comuni di Casperia, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Torri in Sabina	€ 400.000,00
A3/85	VACONE	Completamento ed adeguamento rete idrica	€ 100.000,00
A3/86	VALLINFREDA	Messa a norma e ripristino funzionale dell'impianto di depurazione comunale e completamento e ristrutturazione rete idrica loc. Fonte Castello - Collicielli - San Rocco e Conifere, nonché completamento rete fognante	€ 280.000,00
A3/87	VARCO	Rifacimento e ampliamento rete idrica ed ampliamento rete fognante	€ 150.000,00
A3/88	VIVARO	Completamento e ristrutturazione tratti di rete idrica e rifacimento rete fognante	€ 150.000,00
		TOTALE	€ 27.045.000,00

ATO 4

CODICE INTERV.	COMUNE	OPERA	IMPORTO
A4/1	ANZIO	Realizzazione rete di raccolta acque piovane Pza Garibaldi, Piazza C. Battisti e Via Ardeatina - Loc. Cincinnato	€ 1.350.000,00
A4/2	APRILIA	Realizzazione impianto di depurazione a biodischi e filtri a tela a servizio di Campo di Carne	€ 400.000,00
A4/3	APRILIA	Completamento previo adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Via del Campo (in aggiunta al fin.to di € 3.000.000 con APQ8 del 30.04.06)	€ 3.250.000,00
A4/4	BASSIANO	Realizzazione rete fognante in località via Mela Grosso-Via Casanatola-Carbonino	€ 500.000,00
A4/5	CASTELFORTE	Realizzazione rete fognante in Via Nipitella, Potrete, Viario e completamento Via Magliano	€ 950.000,00
A4/6	CISTERNA DI LATINA	Realizzazione nuova adduttrice idrica (Ninfa S. Valentino) a Cisterna per una portata di 80 l/sec. al fine di miscelare gli apporti idrici con eccesso di arsenico (nei limiti dei prelievi già autorizzati) di lunghezza pari a circa 7 Km. e Km. 1,800 di collettore fognario da giardino di Ninfa a Doganella di Ninfa all'interno dello stesso scavo dell'adduttrice precedente	€ 3.800.000,00
A4/7	CONSORZIO BONIFICA AGRO PONTINO	Saldo finanziamento di 2° lotto per la realizzazione del sistema di riutilizzo ai fini agricoli dei reflui depurati nei Comuni di Latina e Sermoneta (L.R. 4 28/04/2006 art.33)	€ 2.560.000,00
A4/8	FONDI	Realizzazione della rete fognaria secondaria di collegamento tra il nucleo abitato e il collettore Monte San Biagio-Marangio in Località Rene-San Magno e Fosso San Vito	€ 1.500.000,00
A4/9	FONDI	Realizzazione della rete fognaria secondaria di collegamento tra il nucleo abitato e il collettore principale di Salto di Fondi, in Località Sant'Antonio	€ 500.000,00

A4/10	FORMIA, ITRI, GAETA	Adeguamento di tre depuratori conferenti nel Golfo di Gaeta dai Comuni di Formia, Itri e Gaeta (€ 2.100.000 già assegnati con L.R. 88/80)	€ 1.500.000,00
A4/11	LENOLA	Realizzazione di fognatura acque nere in località Pantano, Liverani, Vaciavarrà e realizzazione fognatura acque bianche in località Piazza Lago-Via Pietra dei Corvi-Via Pantano	€ 1.280.000,00
A4/12	MONTE SAN BIAGIO	Realizzazione di rete fognante nella frazione Valle Marina Località Chivi-Di Mezzo e nella frazione di Villa San Vito- Madonna della Ripa	€ 2.000.000,00
A4/13	PONZA	Realizzazione impianto di depurazione in loc. La Forma, realizzazione reti fognarie mancanti e ripristino rottura condotta sottomarina di scarico del depuratore Cala Feola	€ 3.200.000,00
A4/14	PROSEDI	Realizzazione acquedotto e rifacimento rete idrica	€ 1.000.000,00
A4/15	ROCCASECCA DEI VOLSCI	Realizzazione reti fognarie in loc. Selva Piana e Pero Rotondo - S.S. Campo Sportivo, traversa Via Latina - S.P. e collegamento per il depuratore di Priverno	€ 1.100.000,00
A4/16	SAN FELICE CIRCEO	Costruzione di un collettore fognario dall'impianto di depurazione di S. Felice Circeo (da dismettere) all'impianto di B.go Hermada (Terracina)	€ 5.000.000,00
A4/17	SEZZE	Realizzazione di un nuovo depuratore in loc. Sezze Scalo, con conseguente eliminazione degli impianti in loc. Casali e Sezze Scalo	€ 4.000.000,00
A4/18	SONNINO	Completamento rete fognante acque bianche nel centro storico	€ 1.650.000,00
A4/19	SPIGNO SATURNIA	Impianto di potabilizzazione per eliminazione solidi sospesi colloidali dalla captazione della sorgente Capo D'Acqua	€ 1.250.000,00
A4/20	TERRACINA	Realizzazione acquedotto dal Campo Pozzi di Colle Francescone (comune di Sonnino) alla loc. Campo Soriano	€ 1.000.000,00
A4/21	TERRACINA	Dismissione depuratore via delle Cave e realizzazione collettore da Via delle Cave a "Pantani da Basso" - depuratore Borgo Hermada	€ 2.000.000,00

A4/22	TERRACINA	Collettore di collegamento dal depuratore di Borgo Hermada, stazione raggi UV alle opere di presa del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino	€ 3.500.000,00
A4/23	VENTOTENE	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione e condotta sottomarina (in aggiunta al fin.to di cui all'APQ8 28.12.02)	€ 2.000.000,00
		TOTALE	€ 45.290.000,00

ATO 5

CODICE INTERV.	COMUNE	OPERA	IMPORTO
A5/1	ACEA ATO 5 SPA	Realizzazione depuratore intercomunale in Comune di Monte S. Giovanni Campano e rete di collettori a servizio dei Comuni di Arpino, Isola Liri, Castelliri e Monte San Giovanni Campano	€ 12.000.000,00
A5/2	ALATRI	Adeguamento e messa a norma sistema fognario per consentire l'eliminazione dell'I.D. Valle Carchera	€ 1.000.000,00
A5/3	ALATRI	Rifunzionamento e potenziamento impianto Porpiuro esistente con adeguamento del sistema fognario afferente al fine di dismettere l'I.D. Pitocco	€ 3.000.000,00
A5/4	ANAGNI	Completamento depuratore consortile ASI in comune di Anagni - II° Lotto	€ 4.000.000,00
A5/5	AQUINO	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Pantani con adeguamento dello schema di collettamento fognario	€ 9.000.000,00
A5/6	CAMPODIMELE (ACEA ATO 5 SPA)	Realizzazione adduttrice idrica lungo la S.P. Valle del Liri "Pico - Campo di Mele" per l'approvvigionamento idrico del Comune di Campodimele	€ 2.330.000,00
A5/7	CASALVIERI	Completamento rete fognante in Loc. Calcatina	€ 80.000,00
A5/8	CECCANO	Adeguamento impianto di depurazione sito in Via Gaeta, ottimizzando il sistema di recapito del sistema fognario afferente	€ 700.000,00

A5/9	CERVARO	Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio del centro capoluogo in loc Andreani ed adeguamento sistema collettori - e rete collettamento e fognature	€ 2.000.000,00
A5/10	FERENTINO	Rifunzionalizzazione e potenziamento impianti di depurazione Casilina Nord e Le Mandre con adeguamento dei sistemi fognario afferenti	€ 1.200.000,00
A5/11	FIUGGI	Primi interventi di salvaguardia del bacino imbrifero - 3° lotto	€ 3.000.000,00
A5/12	FONTANA LIRI	Adeguamento impianto di depurazione attraverso recupero parziale delle opere civili esistenti e sostituzione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche - realizzazione collettamento e fognature	€ 1.600.000,00
A5/13	FONTECHIARI	Completamento rete fognaria nell'abitato al di sotto della Località Colle di Luscio - II° stralcio funzionale	€ 100.000,00
A5/14	FROSINONE	Rete fognaria acque nere in località Faito, Le Rase, Pratillo	€ 1.000.000,00
A5/15	FROSINONE	Rete fognaria acque nere in località Maniano, Via Colle, Via S. Angelo	€ 1.300.000,00
A5/16	FROSINONE	Adeguamento e potenziamento sistema di adduzione fognaria	€ 2.000.000,00
A5/17	FROSINONE	Adeguamento impianto di depurazione capoluogo da 45.000 a.e. per il riutilizzo in agricoltura dei reflui finali in loc. Pratillo	€ 2.300.000,00
A5/18	FROSINONE	Rifunzionalizzazione e potenziamento imp. di depurazione Castagnola - Via Pratillo con adeguamento del sistema fognario afferente	€ 2.500.000,00
A5/19	GIULIANO DI ROMA	Completamento rete fognante ed allacci in loc. La Prata e realizzazione rete idrica in loc. Monte Acuto	€ 700.000,00
A5/20	PALIANO	Costruzione collettore fognario località Terrignano e Santa Maria Pugliano	€ 920.000,00
A5/21	PIGLIO	Potenziamento impianto ed adeguamento schema di adduzione fognario per eliminazione dell'I.D. San Giovanni	€ 1.000.000,00
A5/22	PONTECORVO	Adeguamento impianto di depurazione con previsione di unità di pre-ispessimento fanghi di supero ed unità di disidratazione fanghi, per l'intera portata - realizzazione collettamento e fognature	€ 1.650.000,00
A5/23	POSTA FIBRENO	Rifunzionalizzazione ed adeguamento dello schema di adduzione fognario	€ 2.000.000,00

		circumlacuale a protezione della Riserva Naturale	
A5/24	POSTA FIBRENO	Rifunionalizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza della captazione del Campo Pozzi sito nel Comune di Posta Fibreno e dell'annesso schema di adduzione idrica	€ 3.500.000,00
A5/25	POSTA FIBRENO, BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO	Adeguamento dello schema di adduzione fognario all'I.D. di Posta Fibreno	€ 1.000.000,00
A5/26	ROCCASECCA	Realizzazione dell'impianto, adeguamento dello schema di adduzione fognario, adeguamento attraversamento fluviale, realizzazione attraversamento ferroviario	€ 1.600.000,00
A5/27	SANTOPADRE	Completamento rete idrica comunale con annesso sistema di pompaggio in Loc. Monte Favone e Giancola	€ 140.000,00
A5/28	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	Realizzazione rete fognante su strade Colle Alto e Santa Maria Egiziaca	€ 250.000,00
A5/29	SERRONE	Realizzazione opere igienico sanitarie nel centro storico	€ 500.000,00
A5/30	SETTEFRATI	Realizzazione rete fognaria ed impianto di fitodepurazione loc. Canneto	€ 350.000,00
A5/31	SETTEFRATI	Rifunionalizzazione, ottimizzazione e messa in sicurezza della captazione della sorgente Madonna di Canneto e dell'annesso schema di adduzione idrica	€ 3.500.000,00
A5/32	SORA	Adeguamento impianto di depurazione, con previsione trattamento bottini e vasca di stoccaggio areata, oltre una fase di filtrazione e di disinfezione tramite raggi U.V. per il riutilizzo in agricoltura dei reflui finali	€ 1.200.000,00
A5/33	TERELLE	Realizzazione rete idrica e fognante	€ 250.000,00
A5/34	TRIVIGLIANO	Completamento rete fognante territorio comunale - 6° lotto	€ 320.000,00
A5/35	VEROLI	Adeguamento dello schema di adduzione fognario agli I.D. del territorio (Case Cibba, Case Scaccia, località Castello, Crocefisso, ecc.)	€ 4.000.000,00
A5/36	VICALVI	Completamento rete fognaria in Loc. Porta San Pietro, all'interno del Borgo medioevale - II° Lotto	€ 90.000,00
A5/37	XVI COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AUSONI	Condotta idrica in loc. Valle Incarico nel Comune di Falvaterra	€ 140.000,00

	TOTALE	€ 72.220.000,00
--	--------	-----------------

TOTALI

ATO	IMPORTI PER INVESTIMENTI
1	€ 55.740.500,00
2	€ 164.430.000,00
3	€ 27.045.000,00
4	€ 45.290.000,00
5	€ 72.220.000,00
TOTALI	€ 364.725.500,00

ALLEGATO 5. - Protocolli di intesa tra Regione Lazio e Autorità d'Ambito per la realizzazione delle opere individuate dalla deliberazione G.R. n. 668 del 3 agosto 2007 nell'ATO1, ATO 2, ATO 3, ATO 5

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E L'AUTORITA'
D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 1 LAZIO NORD VITERBO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INDIVIDUATE DALLA
DELIBERAZIONE G.R. N° 668 DEL 3 AGOSTO 2007 NELL'ATO n. 1
LAZIO NORD - VITERBO

PREMESSO

- che la Giunta della Regione Lazio con Deliberazione
n° 668 del 3 agosto 2007, di seguito allegata, ha
approvato i presupposti per il finanziamento di un
Piano di risanamento delle risorse idriche, nonché il
parco dei progetti meritevoli di finanziamento ed ha
incaricato l'Assessore all'Ambiente ed alla
Cooperazione dei Popoli per la sottoscrizione del
presente Protocollo con il Presidente coordinatore
dell'ATO 1 Lazio Nord - Viterbo;
- che l'Autorità dell'ATO 1 Lazio Nord Viterbo ha
affidato, con Convenzione sottoscritta il giorno 11
marzo 2006, la gestione del Servizio Idrico Integrato
dei Comuni dell'ATO al Gestore - Talete S.p.A. a
totale capitale pubblico;
- che il presente Protocollo così come evidenziato
dalla lettera n° 4053 del 26 settembre 2007
dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i
Popoli Regione Lazio deve stabilire:
opere soggette a cofinanziamento e indicazione della

- percentuale;
- soggetti attuatori;
- modalità di contenimento tariffario derivante dal contributo pubblico;
- tempi e modalità di rimodulazione contestuale dei Piani d'Ambito;
- modalità di verifica e di controllo sulla qualità progettuale e di esecuzione delle opere finanziate;
- tempi di esecuzione e modalità di avvio del processo di reporting tra la S.T.O. dell'ATO 1 e l'Osservatorio Regionale sulla Gestione delle Risorse Idriche;
- che il Gestore ha l'obbligo di prendere in carico il servizio, di strutturarsi adeguatamente ed eseguire tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti;
- che il Gestore ha l'obbligo contrattuale (comma 2 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e l'obbligo di legge (comma 5 ter dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000) di rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.
- che il Gestore ha il divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio (art. 2 della Convenzione di Gestione);

- che la proprietà delle opere realizzate dal Gestore in esecuzione del Piano d'Ambito è degli Enti Locali dell'ATO (comma 3 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e pertanto sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- che la Convenzione di Gestione del S.I.I. prevede l'obbligo per il Gestore di realizzare anno per anno un predeterminato importo di investimenti;
- che la necessità di investimenti nell'ATO 1 per importi e tempistica attuativa, ha riflessi tariffari che determinano aumenti superiori a quelli consentiti dalla vigente normativa e che pertanto è opportuno implementare gli investimenti a carico del gestore con finanziamenti pubblici;
- che la S.T.O. dell'ATO 1 ha indicato nella nota prot. 345/07 i riflessi degli investimenti pubblici sulla Tariffa del S.I.I. allegata al presente Protocollo;
- che ogni anno l'A.A.T.O., sulla base delle risultanze del "Controllo Analogico", per il tramite della S.T.O. successivamente alla pubblicazione del Bilancio del Gestore, redige il consuntivo degli investimenti realizzati dalla società Talete S.p.A. ed un elaborato che raccoglie tutti i dati necessari per le

previste verifiche tariffarie;

- che ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della Convenzione di gestione è prevista la revisione triennale della Tariffa media applicata nell'ATO 1 a partire dalla definizione della tariffa d'ATO che verrà stabilita dall'Autorità d'Ambito al termine del Periodo Transitorio (2006-2011) in esito alle risultanze contabili di tutte le gestioni trasferite al Gestore;
- che successivamente è prevista la verifica e quindi la modifica della tariffa media applicata nell'ATO 1 ogni tre anni;
- che la S.T.O. di concerto con il Gestore nel corso del 2008 proporrà alla Conferenza dei Sindaci l'approvazione del nuovo Piano degli Investimenti;
- che successivamente il Piano degli Investimenti sarà soggetto a revisione ordinaria ogni sei anni così come definito dall'art. 18 del Discipinare Tecnico;
- che per soggetto attuatore dell'intervento si intende - nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti - il soggetto responsabile della progettazione, dell'affidamento dei lavori, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere, attività che saranno eseguite nel rispetto delle leggi in vigore;
- che nelle more della stipula del presente Protocollo,

al fine di avviare a soluzione annose problematiche legate alla carenza di impianti per l'adduzione idrica e lo smaltimento fognario ed alla inadeguatezza funzionale degli impianti di depurazione, con Determina del Direttore del Dipartimento Territorio n. B1295 del 22/04/2008 sono stati concessi i finanziamenti di cui all'allegato "A" D.G.R. n°668 del 3/8/2007" di seguito specificati:

1. Realizzazione di nuovo collettore fognario con separazione acque bianche e nere e collegamento al depuratore S. Lucia - realizzazione linea fanghi - Importo finanziamento € 3.000.000,00 - Cod. Intervento A1/1 - Ente attuatore Comune di Campagnano (VT);
2. Rifacimento acquedotto in località Farnesiana - Importo finanziamento € 500.000,00 - Cod. Intervento A1/11 - Ente attuatore Comune di Tarquinia (VT);

che con nota prot. n. 1954 del 09/05/2008 l'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ha invitato la Provincia di Viterbo a provvedere all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori dei finanziamenti di cui alla L.R. 48/90 programmati con D.G.R. 722/06 per complessivi €

13.470.000,00 (Polo di Sutri, Vignanello e Civita
Castellana) entro il termine perentorio del
30/09/2008, trascorso il quale lo stesso Assessorato
provvederà ad individuare un nuovo soggetto
attuatore, investendo eventualmente di tale funzione
gli uffici della Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli.

Tutto ciò premesso

Si Conviene

Art. 1)

L'allegata tabella "Parco progetti per l'ATO 1 di cui
all'allegato "A" D.G.R. n°668 del 3/3/2007" contiene
per ciascun intervento già individuato nella
Deliberazione 668/07 i soggetti attuatori, i soggetti
finanziatori con le rispettive percentuali di
finanziamento e quindi gli importi presunti di
finanziamento, specificando che l'A.A.T.O. opererà
nell'intento di coprire i costi reali delle opere
principali di disinquinamento a livello comprensoriale
con una contribuzione da tariffa pari ad un massimo del
30%, mentre le opere a livello locale o destinate alla
garanzia della qualità dell'acqua potabile erogata
saranno integralmente a carico della Regione.

Art. 2)

I soggetti attuatori individuati all'art. 1 saranno destinatari di specifico impegno di spesa da parte della Regione Lazio per quanto attiene la quota di finanziamento pubblico, così come riportato nell'allegata tabella.

I finanziamenti concessi di cui all'allegato "A" della D.G.R. 668/07 agli Enti attuatori dell'A.T.O. 1 debbono rispettare quanto stabilito all'articolo 21 della Convenzione di Gestione A.A.T.O. TA'ETE S.p.A. - Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti - e sono subordinati al perfezionamento e compimento del S.I.I. in tale Comune, da attuarsi previa preventiva consegna ai soli fini gestionali delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie, di collettamento e della depurazione, al Gestore Unico di tale Ambito.

Resta inteso che eventuali economie derivate dai ribassi d'asta dei lavori di cui all'allegata tabella, saranno destinate al finanziamento di altre opere ricomprese nel Piano d'Ambito dando priorità a quelle già oggetto di finanziamento regionale e/o a quelle destinate a risolvere criticità che dovessero palesarsi nei prossimi anni.

Art. 3)

La Regione Lazio si impegna:

- ad effettuare gli atti amministrativi per

l'assunzione degli impegni di spesa per la quota di finanziamento pubblico a favore degli enti attuatori, come individuati nell'allegata tabella; ad assumere la responsabilità della progettazione, dell'affidamento dei lavori, della direzione dei lavori e del collaudo per gli interventi indicati nella tabella che individuano come soggetto attuatore la Regione Lazio, con l'intesa di trasferire al Gestore Unico le attività di propria competenza non appena lo stesso sarà in grado di fornire all'A.A.T.O. e alla Regione stessa le garanzie necessarie ad assicurare un corretto e tempestivo compimento dell'investimento programmato; a definire per il tramite dell'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente le linee progettuali ed attuative per la realizzazione delle opere comprensoriali connesse al rispetto del Decreto legislativo n° 31/2001, promuovendo convenzioni ad hoc con istituti universitari della Regione Lazio; le attività di cui al punto precedente saranno programmate secondo il seguente schema:

- a) la Regione valida le iniziative tecniche proposte dall'A.A.T.O. 1 di Viterbo, finalizzate al superamento delle criticità connesse al rispetto del Decreto Legislativo n° 31/2001 ove i valori

non rientrino in quelli derogabili e alla riduzione della presenza di alghe potenzialmente tossiche nelle acque captate dai laghi di Vico e Bolsena;

b) il gestore unico predispone gli atti tecnici ed amministrativi per l'individuazione dei fornitori delle tecnologie adeguate agli scopi di cui alla lett. a)

c) la S.T.O., in attuazione della convenzione stipulata con l'Istituto Superiore di Sanità, unitamente allo stesso Istituto attuerà tutte le verifiche operative in termini progettuali ed operativi;

d) la Regione finanzia, con i proventi di cui al Cod. Al/4 dell'allegato A alla DCR n. 668/07, la convenzione e la fornitura, l'installazione, la calibrazione ed il collaudo delle apparecchiature propedeutiche alla risoluzione delle problematiche di cui al punto a);

ad effettuare il controllo degli atti tecnico-amministrativi di competenza degli Enti attuatori, propedeutici all'erogazione delle rate del finanziamento;

Art. 4)

Il Gestore si impegna:

- a restituire, alla scadenza del 'affidamento di gestione del Servizio Idrico Integrato, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 151 co. m) del D.Lgs 152/03;
- a non inserire nel proprio stato patrimoniale le opere realizzate con finanziamenti pubblici;
a inserire nel proprio stato patrimoniale le opere realizzate con i proventi tariffari sotto la voce "beni gratuitamente devolvibili a termine della concessione";
- ad evidenziare nel proprio bilancio gli investimenti realizzati nell'anno con fondi pubblici, indicando che tra gli ammortamenti non siano inserite opere realizzate con finanziamenti pubblici.

Art. 5)

L'Autorità d'Ambito (per il tramite della S.T.O.) si impegna ogni anno:

- a redigere il consuntivo degli investimenti realizzati;
- a verificare l'applicazione della tariffa media;
- a trasmettere e condividere con l'Osservatorio Regionale sulla Gestione delle Risorse Idriche i dati, che verranno richiesti, necessari alla

redazione della relazione di "reporting" circa lo stato di attuazione del processo gestionale in termini qualitativi ed economico-finanziari;

A partire dal secondo semestre del 2009, in ragione degli investimenti realizzati coi fondi propri e fondi pubblici, si impegna a far approvare dalla Conferenza dei Sindaci la nuova Tariffa media da assoggettare a verifica triennale.

Per quanto attiene le modalità di contenimento tariffario derivanti dai finanziamenti pubblici di cui al presente protocollo, l'A. A.T.O. 1 di Viterbo con nota prot. n. 345/07 del 10/12/2007 ha evidenziato che, in ragione della debolezza strutturale dell'A.T.O., la cogente necessità di investimenti, per importi e tempistiche attuative, avrebbe generato aumenti tariffari superiori a quelli consentiti dalla vigente normativa e che pertanto già in fase di redazione del Piano d'Ambito è stata prevista la somma di 66,8 ME nei primi cinque-sette anni dall'approvazione del Piano d'Ambito, per il finanziamento pubblico di opere depurative e fognarie.

Sulla scorta di quanto sopra riportato l'A.A.T.O. 1 di Viterbo, in ragione della tempistica e dell'entità del contributo regionale, proporrà la rimodulazione del Piano d'Ambito e del relativo Piano Tariffario.

Le parti convengono, al fine di garantire un adeguato livello prestazionale delle fasi progettuali ed esecutive di opere e lavori, di costituire un coordinamento tecnico, costituito da due funzionari regionali appositamente individuati ed un funzionario della S.T.O. dell'ATO 1, deputato alla soprintendenza della fase progettuale ed alla sorveglianza in fase di realizzazione delle opere.

La Regione Lazio si riserva di soprintendere alle operazioni di collaudo dei lavori di concerto con l'A. A.T.O. 1 di Viterbo in caso di cofinanziamento.

Resta fermo quanto stabilito dalla L.R. 5/2002 e s.m.i. in merito all'acquisizione del parere di idoneità tecnico-economica della progettazione.

Le opere realizzate da soggetti terzi saranno consegnate al S.I.I. per la gestione secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione.

Allegati:

- Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 668 del 3 agosto 2007;
- Parco progetti per l'ATO 1 di cui all'Allegato "A" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 668/07, rimodulata con l'individuazione del soggetto

attuatore e della quota di cofinanziamento a carico
della tariffa;

Nota della S.T.O. - A.A.T.O. N° 1 Lazio Nord -
Viterbo prot. 345/07 sui riflessi degli investimenti
pubblici sulla tariffa del S.I.I..

Roma, agosto 2008

L'Assessore all'Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
ZARATTI

Il presidente della
Provincia di Viterbo
MAZZOLI

PARCO PROGETTI PER L'ATO 1 DI CUI ALL'ALLEGATO "A" D.G.R. N°559 DEL 3/3/2007 FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO NEL TRIENNIO 2008-2010

NUMERO PROGETTO	CODICE COMPETIZIONE/ERRITORIALE INTERV.	OPERA	IMPORTO PRELIMINARE DELL'INVESTIMENTO	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO FINANZIATO	RIPARTIZIONE (%)			NOTE
						%	€	%	
1	A1 - COMPTONIANO	Realizzazione nuova abitazione (copertura con tegole, muratura in pietra, S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 5.000.000	ATO 1 Comune	€ 2.000.000	100%	€ 2.000.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
2	A1.2 CASTELLONE IN TEVERINA	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 175.500	ATO 1 Comune	€ 175.500	100%	€ 175.500	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
3	A1.3 COMUNE DEL "ERITRICO"	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 231.000.000	ATO 1 Regione Lazio	€ 231.000.000	100%	€ 231.000.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
4	A1.4 COMUNE DEL "ERITRICO"	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 2.550.000	ATO 1 Comune	€ 2.550.000	100%	€ 2.550.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
5	A1.5 PIANISANO	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 270.000	ATO 1 Comune	€ 270.000	100%	€ 270.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
6	A1.6 LUERANO	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 230.000	ATO 1 Comune	€ 230.000	100%	€ 230.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
7	A1.7 POLO DI VINTA CASTELLANA	Opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 1.125.000	ATO 1 Regione Lazio	€ 1.125.000	70%	€ 787.500	30%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
8	A1.8 REGGABILE "MARTOSANUM"	Opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 930.000	ATO 1 Comune	€ 930.000	100%	€ 930.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
9	A1.9 POLO DI S. LUPI	Opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 1.500.000	ATO 1 Regione Lazio	€ 1.500.000	70%	€ 1.050.000	30%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
10	A1.10 POLO DI VIGNANELLO	Opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 1.800.000	ATO 1 Regione Lazio	€ 1.800.000	70%	€ 1.260.000	30%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
11	A1.11 FARUFINA	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 200.000	ATO 1 Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia) e di cui € 1.542.557,00 a carico della ditta S. Lucia a tale importo vanno sommati € 1.542.557,00 (di cui € 1.150.000,00 a carico della Regione Lazio e € 392.557,00 a carico della ditta S. Lucia)
12	A1.12 VITORCHIANO	Realizzazione di opere di restauro e manutenzione del patrimonio storico-artistico (S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia - Sanzione dell'ing. S. Lucia)	€ 360.000	ATO 1 Comune	€ 360.000	100%	€ 360.000	9%	Finanziamento già concesso con Determina n. 1135 del 23/11/2006 a tale importo vanno sommati € 1

Regione Lazio



Acea SpA



Provincia di Roma



DELIBERAZIONE G.R. n. 668 del 3 AGOSTO 2007

° ° °

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO DI RISANAMENTO DELLE RISORSE
FLUVIALI, LACUALI E MARINE FINALIZZATO AL
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SCARICHI NELL'ATO 2 -
LAZIO CENTRALE - ROMA

° ° °

LO SCOPO DEL PRESENTE PROTOCOLLO è quello di
ATTUARE LE LINEE GUIDA che la G.R. con proprio atto
n. 668 del 3 agosto 2007 ha inteso perseguire
mediante l'infrastrutturazione del S.I.I. con
particolare riferimento ai servizi di fognatura e
depurazione.

SCOPO DEL PRESENTE PROTOCOLLO è altresì quello di
ADOPTARE UNA PROCEDURA PER COORDINARE le azioni
necessarie per far fronte all'emergenza ambientale
derivante dalla presenza di scarichi di acque
reflue non a norma e dalla scarsa funzionalità ed
inadeguatezza di molti dei sistemi di depurazione
esistenti, definendo i termini e le modalità per
l'attuazione degli interventi e degli ACCORGIMENTI
POSSIBILI atti a ridurre i tempi necessari per il
superamento dell'emergenza.

PREMESSO

Che **L'EMERGENZA AMBIENTALE IN ATTO** è costituita dall'esistenza nel territorio dell'ATO 2 di numerose situazioni fuori norma ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006, inerenti a scarichi di acque reflue privi di depurazione terminale o con depurazione insufficiente.

Che tali situazioni fuori norma sono in numero di gran lunga maggiore di quanto fosse emerso nelle ricognizioni effettuate al momento della redazione del Piano d'Ambito allegato alla Convenzione di Gestione del S.I.I.

Che la presenza sul territorio dell'ATO 2 di questi scarichi è dovuta alla passata consuetudine di costruire prima le abitazioni e solo dopo le reti di fognatura e gli impianti di depurazione nonché alla diminuzione degli investimenti pubblici nel settore dei servizi idrici, tra cui quelli di fognatura e depurazione, registrata negli anni 1985-2000 (vedi la Relazione del Co.Vi.Ri al Parlamento sullo stato dei servizi idrici - anno 2000).

Che le situazioni fuori norma presenti sul territorio sono dovute essenzialmente alla presenza di:

- scarichi senza depurazione ovvero tronchi di fognature pubbliche che scaricano nell'ambiente senza alcun trattamento depurativo;
- depuratori fuori norma perchè:
 - scaricano non rispettando i limiti di emissione previsti dalla normativa in quanto:
 - pur avendo una tecnologia adeguata non sono sufficienti per la popolazione effettivamente servita;
 - sono strutturalmente e tecnicamente inadeguati;
 - non hanno autorizzazione allo scarico o hanno autorizzazioni per le quali occorre una verifica di rispondenza alle effettive condizioni quali-quantitative dei corsi idrici ricettori.

Che inoltre i depuratori esistenti devono essere adeguati, con le tempistiche previste, alla normativa regionale vigente recentemente emanata

con la pubblicazione del Piano di Tutela delle
Acque Regionali (**PTAR**) approvato con DCR n. 42/07 e
pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 al BUR n.
34 del 10 dicembre 2007.

Che il D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 considera fuori
norma tutti gli scarichi di acque reflue urbane
senza trattamento terminale e ne individua i
responsabili a prescindere da qualsiasi
considerazione storica sulle effettive
responsabilità e sulle attività di bonifica in
corso.

CONSIDERATO

Che i soggetti firmatari del presente Protocollo
d'intesa stanno lavorando per il superamento di
detta emergenza.

Che la **REGIONE LAZIO** con la deliberazione della
Giunta n. 668 del 03.08.07 ha individuato opere di
fognatura e depurazione nei Comuni dell'ATO 2
meritevoli di finanziamento o cofinanziamento per
un importo di circa 164 milioni di euro.

Che la **REGIONE LAZIO** all'interno del PTAR ha predisposto delle procedure che permettono di superare alcune delle problematiche amministrative quali le autorizzazioni provvisorie sia nei casi di arresto, riavvio dell'impianto, manutenzione ordinaria, guasti occasionali e calamità naturali, sia in caso di avvio di nuovi depuratori, in caso di ristrutturazioni ed ampliamenti di impianti esistenti e di riavvio di impianti rimasti inattivi per periodi superiori ai sei mesi, con la possibilità di scaricare con limiti meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale preventivamente concordati con l'Ente Provincia secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche di attuazione del PTAR.

Che la **REGIONE LAZIO** sempre con il PTAR ha normato i criteri a cui devono attenersi le autorizzazioni per gli scarichi dei depuratori su fossi non perenni fornendo un preciso riferimento sui limiti di emissione per lo scarico.

Che la **PROVINCIA di ROMA** coordina le attività dell'Autorità dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma e quindi tutte le attività connesse al S.I.I. così

come previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla legge regionale di attuazione del 22 gennaio 1996 n. 6. Il Presidente della Provincia di Roma ha sottoscritto per conto della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 la Convenzione di Gestione del S.I.I. con ACEA ATO 2 S.p.A.

Che sin dal momento della presa in carico dei servizi di ciascun Comune dell'ATO **ACEA ATO 2 S.p.A.** provvede ad interventi manutentivi straordinari sugli impianti per garantire la massima efficienza ottenibile dalla struttura impiantistica esistente, individuando e realizzando gli interventi strutturali necessari al superamento dell'emergenza scarichi utilizzando come finanziamento i proventi tariffari nei modi e nei limiti previsti dalla Convenzione di Gestione del S.I.I.

Che allo stato attuale nel territorio dell'ATO 2 a partire dal 2003 sono già stati eliminati 64 scarichi non a norma.

Che dai consuntivi degli investimenti realizzati dal Gestore con i proventi tariffari si desume che

per il periodo 2003-2006 sono stati realizzati investimenti nel settore fognario depurativo per 75 milioni di euro.

Che nelle more della realizzazione degli interventi si creano tensioni a causa dello stop che si deve imporre alle nuove espansioni urbanistiche laddove oggi non esistono fogne e depuratori; infatti il Gestore in queste zone non può attivare nuove utenze idriche perché comporterebbero un aumento dell'inquinamento.

Che per limitare le tensioni, conseguenti a questi impedimenti, in alcuni casi **I SINDACI** hanno fatto ricorso ad ordinanze che consentono di gestire situazioni provvisorie in deroga, ma garantendo sempre il non aumento dell'inquinamento.

Che l'emergenza ambientale è accentuata dall'esistenza di **due fattispecie di problematiche:**

- la prima riguarda **l'iter** per l'ottenimento dei permessi e dei nulla osta necessari alla cantierizzazione delle opere progettate.

- la seconda riguarda i tempi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni allo scarico dei depuratori.

Da tutto ciò deriva la necessità della sottoscrizione del presente Protocollo.

VISTO

Che l'Autorità dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma ha affidato, con Convenzione sottoscritta il giorno 6 agosto 2002 e con decorrenza il 1° gennaio 2003, la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO ad Acea ATO 2 S.p.A.

Che il presente Protocollo contiene impegni per il Gestore del S.I.I.

È OPPORTUNO

che sia sottoscritto anche dal rappresentante di Acea ATO 2 S.p.A.;

In data 31 GENNAIO 2008, hanno concordato la sottoscrizione del presente protocollo:

trasferita agli Enti Locali, così come previsto per legge per tutte le opere del S.I.I., e la gestione delle opere sarà affidata ad Acea Ato 2 S.p.A. in qualità di gestore del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, se già operativo nel Comune interessato dall'opera, o al Comune interessato in attesa del trasferimento dei servizi comunali al S.I.I.

Il beneficio conseguente alla realizzazione di queste opere è costituito dal più rapido superamento dell'emergenza ambientale costituita dall'esistenza nel territorio dell'ATO 2 di scarichi fognari non a norma.

2) L'AUTORITA' D'AMBITO ammette, con le procedure previste dalla Convenzione di Gestione, che siano realizzati investimenti nel campo fognario e depurativo:

- confermando quanto già previsto nel Piano d'Ambito;
- utilizzando gli investimenti residui degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 rispetto alla previsione contenuta nel Piano d'Ambito allegato alla Convenzione di Gestione del S.I.I.;

per la Regione Lazio l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli on. Filippo Zaratti; per la Provincia di Roma in qualità anche di rappresentante dell'A.ATO2 il Presidente della Provincia di Roma on. Enrico Gasbarra; per ACEA S.p.A. l'Amministratore Delegato di Acea S.p.A. dott. Andrea Mangoni.

SI STABILISCE PER I COMUNI DELL'ATO 2 I CUI SERVIZI DI FOGNATURA e/o DI DEPURAZIONE SONO SVOLTI DA ACEA ATO 2 S.p.A.:

ART.1 - FINANZIAMENTI

1)La REGIONE LAZIO finanzia' con le procedure previste nel Disciplinare Tecnico per la realizzazione delle opere individuate dalla Deliberazione G.R. n° 668 del 3 agosto 2007 nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, allegato al presente protocollo e parte integrante dello stesso, opere con un impegno complessivo di spesa relativo alle annualità 2008-2010 pari ad € 80.949.000,00.

I Soggetti Attuatori di queste opere sono quelli indicati nell'allegato Disciplinare; comunque la proprietà delle opere, una volta realizzate, sarà

- anticipando per le opere fognarie e di depurazione parte degli altri investimenti previsti dalle annualità 2009, 2010 e 2011:

con una previsione di spesa:

<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>31x10⁶ €</u>	<u>54x10⁶ €</u>	<u>58x10⁶ €</u>	<u>61x 10⁶ €</u>

(a cui si aggiunge l'IVA dovuta)

investimenti che si affiancano a quelli a tal fine stanziati dal Comune di Roma sul proprio territorio ed a quelli che eventualmente saranno stanziati da altri Enti locali.

3) Il Gestore si impegna a realizzare gli interventi finanziati integralmente o parzialmente con proventi tariffari.

ART.2 - OBIETTIVI

1)Obiettivo primario dei finanziamenti di cui all'art.1 è quello di raggiungere entro il 31.12.2010:

- a. la riduzione di almeno il 50% degli scarichi non a norma ad oggi in carico al S.I.I.;
- b. la cantierizzazione di opere per messa a norma di almeno il 50% degli impianti di depurazione che oggi necessitano di

adeguamenti.

**ART.3 - ATTIVITÀ di COORDINAMENTO E VERIFICA DELLA
REGIONE LAZIO**

1) L'Assessorato all'Ambiente ed alla Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio per il tramite dei propri uffici tecnici ha il compito di verificare il lavoro svolto e di coordinare tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

ART.4 - COMPLETAMENTO DELL'AVVIO DEL S.I.I.

1) Il Gestore si impegna a riprendere le acquisizioni dei servizi che ad oggi non sono ancora stati trasferiti al S.I.I. condizionando l'acquisizione al rilascio preventivo delle autorizzazioni in deroga da parte della Provincia, fermo restando la responsabilità esclusiva dei Comuni sull'esistenza degli scarichi non a norma in essere.

2) A seguito delle ulteriori situazioni che emergeranno dalle nuove prese in carico dei servizi saranno continuamente aggiornati i documenti tecnico-economici allegati al presente protocollo

ed in particolare la pianificazione delle opere.

ART.5 - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E AUTORIZZATIVE

1)La REGIONE LAZIO attuerà tutte le possibili procedure per ridurre i tempi di cantierizzazione delle opere, con particolare riferimento alla convocazione delle conferenze dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa vigente, comprese le varianti urbanistiche.

2)La PROVINCIA di ROMA adotterà tutte le possibili procedure per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive allo scarico dei depuratori.

ART.6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E DIVULGAZIONE

1)La Segreteria Tecnico Operativa dell'AUTORITÀ D'AMBITO aggiorna periodicamente i documenti tecnico-economici e pianificatori allegati al presente Protocollo sulla base delle informazioni fornite dal Gestore per tener conto dello stato di avanzamento delle opere, di aggiornamenti nella pianificazione e di modifiche pianificatorie e progettuali derivanti dall'avanzamento delle

conoscenze.

Inoltre si impegna a divulgare questi documenti in una apposita pagina ad accesso libero del sito web: www.ato2roma.it

2) Il Presente protocollo sarà aggiornato dai firmatari entro tre anni dalla firma.

ART.7 - DISCIPLINARE TECNICO

1) Il Disciplinare Tecnico per la realizzazione delle opere individuate dalla Deliberazione G.R. n. 668 del 3 agosto 2007 nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, allegato al presente protocollo è parte integrante dello stesso.

ELENCO ALLEGATI al presente Protocollo aggiornati alla data odierna:

All.1 tabella dello stato delle acquisizioni dei servizi comunali nel S.I.I.;

All.2 cartografia con la localizzazione degli scarichi non a norma e dei depuratori in carico al S.I.I.;

All.3 elenco degli scarichi non a norma con l'indicazione dell'opera per l'eliminazione dello scarico;

All.4 caratterizzazione degli scarichi non a norma

(Comune di Roma completa, in redazione per
gli altri Comuni);

All.5 elenco dei depuratori in carico al S.I.I.
con l'indicazione delle problematiche in
essere;

All.6 schede dei depuratori in carico con
l'individuazione delle opere necessarie per
l'eliminazione di ciascuna problematica (da
completare);

All.7 previsione degli investimenti nell'ATO 2
sulle fognature e sui depuratori;

All.8 interventi sulle reti fognarie e sugli
impianti di depurazione a protezione delle
fonti di approvvigionamento idrico nell'area
servita dall'acquedotto del Simbrivio.

Roma, 31 gennaio 2008

Letto e sottoscritto

L'Assessore all'Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
ZARATTI

Il presidente della
Provincia di Roma
GASBARRA

L'amministratore delegato
di Acea s.p.a.
MANGONI

Regione Lazio



Acea SpA



Provincia di Roma



**DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE INDIVIDUATE DALLA DELIBERAZIONE G.R. N° 668
DEL 3 AGOSTO 2007 NELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

PREMESSO

Che la Giunta della Regione Lazio con Deliberazione n° 668 del 3 agosto 2007, di seguito allegata, ha approvato i presupposti per il finanziamento di un Piano di risanamento delle risorse idriche, nonché il parco dei progetti meritevoli di finanziamento ed ha incaricato l'Assessore all'Ambiente ed alla Cooperazione dei Popoli per la sottoscrizione di un Protocollo con il Presidente della Provincia di Roma coordinatore dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma per l'attuazione di un Piano Straordinario di Risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;

Che il presente Disciplinare è parte integrante del predetto Protocollo;

Che il presente Disciplinare così come evidenziato dalla lettera n° 4053 del 26 settembre 2007 dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i

Popoli Regione Lazio deve stabilire:

- opere soggette a cofinanziamento e indicazione della percentuale;
- soggetti attuatori;
- modalità di contenimento tariffario derivante dal contributo pubblico;
- tempi e modalità di rimodulazione contestuale dei Piani d'Ambito;
- modalità di verifica e di controllo sulla qualità progettuale e di esecuzione delle opere finanziate;
- tempi di esecuzione e modalità di avvio del processo di reporting tra la S.T.O. dell'ATO 2 e l'Osservatorio Regionale sulla Gestione delle Risorse Idriche;

Che Acea ATO 2 S.p.A. ha l'obbligo contrattuale (art. 21 della Convenzione di Gestione) di eseguire tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste negli allegati E1 ed E2 alla Convenzione di Gestione "Relazione piano economico finanziario" e "Modello economico finanziario con la determinazione della Tariffa";

Che la Convenzione di Gestione del S.I.I. prevede

l'obbligo per Acea ATO 2 S.p.A. di realizzare anno per anno un predeterminato importo di investimenti senza a priori l'individuazione dettagliata delle opere da realizzare;

Che Acea ATO 2 S.p.A. recupera quanto anticipato per la realizzazione degli investimenti dai proventi tariffari così come consentito dal dispositivo legislativo in vigore;

Che Acea ATO 2 S.p.A. ha l'obbligo contrattuale (comma 2 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e l'obbligo di legge (comma 5 ter dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000) di rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

Che Acea ATO 2 S.p.A. ha il divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio (art. 2 della Convenzione di Gestione), servizio che ricomprende l'esecuzione delle opere (paragrafo 1.1 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione);

Che la proprietà delle opere realizzate dal Gestore

è degli Enti Locali dell'ATO (comma 3 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e che queste opere fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e pertanto sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;

Che la necessità di investimenti nell'ATO 2 è superiore a quella oggi programmata in Convenzione, pertanto è opportuno implementare gli investimenti a carico del gestore con finanziamenti pubblici;

Che ogni anno la S.T.O., successivamente alla pubblicazione del Bilancio del Gestore, redige il consuntivo degli investimenti realizzati da Acea ATO 2 S.p.A. ed un elaborato che raccoglie tutti i dati necessari per le previste verifiche tariffarie;

Che è prevista una prima verifica e quindi la modifica della Tariffa media applicata nell'ATO 2 nel secondo semestre del 2008 a valere dal 1° gennaio 2009 che terrà conto di quanto avvenuto nei primi sei anni del S.I.I. (2003-2008);

Che successivamente è prevista la verifica e quindi la modifica della tariffa media applicata nell'ATO 2 ogni tre anni;

Che la S.T.O. nel corso del 2008 proporrà alla Conferenza dei Sindaci l'approvazione del nuovo Piano degli Investimenti a valere dal 1° gennaio 2009;

Che successivamente il Piano degli Investimenti sarà modificato ogni sei anni;

Che per soggetto attuatore dell'intervento si intende - nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti - il soggetto responsabile della progettazione, dell'affidamento dei lavori di costruzione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere, attività che saranno eseguite nel rispetto delle leggi in vigore;

Che Acea ATO 2 S.p.A. realizza le opere con i fondi disponibili della Tariffa applicata nei Comuni che già fanno parte a tutti gli effetti del S.I.I.;

Che le utenze dei Comuni, dove il S.I.I. non è

stato ancora trasferito a tutti gli effetti, non contribuiscono ai costi di realizzazione e gestione delle opere;

Che Acea ATO 2 S.p.A., in funzione di quanto riportato nei due punti precedenti, nei Comuni dove il S.I.I. non è stato ancora trasferito non può realizzare investimenti con i proventi tariffari;

Che la S.T.O. e l'Osservatorio Regionale sulla Gestione delle Risorse Idriche hanno avviato una attività di collaborazione così come riportato nella lettera n.94523/07 del 6 giugno 2007 della Regione Lazio e nelle lettere n.323/07 del 19 settembre 2007 e n.349/07 del 3 ottobre 2007 della S.T.O. in materia di condivisione dei dati gestionali, al fine di redigere una relazione di "reporting" circa lo stato di attuazione del processo gestionale in termini qualitativi ed economico-finanziari.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

Art. 1)

L'allegata tabella "Parco progetti per l'ATO 2 di cui all'allegato "A" alla D.G.R. n°668 del 3/8/2007" contiene, per ciascun intervento già individuato nella Deliberazione 668/07, i soggetti attuatori, i soggetti finanziatori con le rispettive percentuali di finanziamento e quindi gli importi presunti di finanziamento.

Art. 2)

I soggetti attuatori individuati all'art. 1 saranno destinatari di specifico impegno di spesa da parte della Regione Lazio per quanto attiene la quota di finanziamento pubblico, così come riportato nell'allegata tabella.

Art. 3)

La Regione Lazio si impegna:

- ad effettuare gli atti amministrativi per l'assunzione degli impegni di spesa per la quota di finanziamento pubblico a favore degli enti attuatori, come individuati nell'allegata tabella;
- ad assumere la responsabilità della progettazione, dell'affidamento dei lavori,

della direzione dei lavori e del collaudo per gli interventi indicati nella tabella che individuano come soggetto attuatore la Regione Lazio;

- ad assumere la responsabilità dell'indizione delle Conferenze di servizi ove necessario;
- ad effettuare il controllo degli atti tecnico-amministrativi di competenza degli Enti attuatori, propedeutici all'erogazione delle rate del finanziamento.

Art. 4)

Acea ATO 2 S.p.A. si impegna:

- a restituire, alla scadenza dell'affidamento di gestione del Servizio Idrico Integrato, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 151 comma m) del D.Lgs 152/06;
- a non inserire nel proprio stato patrimoniale le opere realizzate con finanziamenti pubblici;
- a inserire nel proprio stato patrimoniale le opere realizzate con i proventi tariffari sotto la voce "beni gratuitamente devolvibili" al termine della Concessione fatto salvo la

restituzione del capitale non ammortizzato;

- ad evidenziare nel proprio bilancio gli investimenti realizzati nell'anno con fondi pubblici e ad evidenziare che tra gli ammortamenti non siano inseriti opere realizzate con fondi pubblici.

Art. 5)

L'Autorità d'Ambito per il tramite della S.T.O. si impegna a redigere ogni anno:

- consuntivo degli investimenti realizzati;
- verifica della tariffa media.

Nel secondo semestre del 2008 si impegna a far approvare dalla Conferenza dei Sindaci la nuova Tariffa media a far data dal 1° gennaio del 2009 e poi ogni tre anni.

Le opere realizzate con finanziamento pubblico regionale, oltre che produrre un beneficio anticipato per la risoluzione delle emergenze igienico sanitarie in essere, produrranno un contenimento degli aumenti tariffari per la componente investimenti; inoltre sempre a favore di un maggior contenimento tariffario sarà computata una riduzione pari al 5% dell'incremento dei costi operativi di progetto dovuto all'entrata in

funzione di nuove opere realizzate con finanziamenti pubblici.

Le parti convengono, al fine di garantire un adeguato livello prestazionale delle fasi progettuali ed esecutive di opere e lavori, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 17.1 e 24 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione, di demandare al Gestore la soprintendenza della fase progettuale e la sorveglianza in fase di realizzazione delle opere.

Pertanto i soggetti attuatori delle opere finanziate da questo protocollo, diversi da Acea Ato 2, dovranno sottoporre i progetti delle opere all'esame di Acea Ato 2 che dovrà verificare le scelte progettuali adottate dal punto di vista della futura gestione delle opere.

La Regione Lazio si riserva di soprintendere alle operazioni di collaudo dei lavori di concerto con Acea Ato 2 in caso di cofinanziamento.

Resta fermo quanto stabilito dalla L.R. 5/2002 e s.m.i. in merito all'acquisizione del parere di idoneità tecnico-amministrativo della progettazione.

Le opere realizzate da soggetti terzi saranno consegnate al S.I.I. per la gestione con apposito

verbale sottoscritto dalla Regione Lazio, dall'Ente Locale proprietario dell'opera e da Acea Ato 2 gestore della stessa.

Art. 6)

Le modalità di rimborso delle spese nei casi in cui il soggetto attuatore non coincide con il soggetto finanziatore sono le seguenti:

- **soggetto attuatore Comune - soggetto finanziatore Regione Lazio:**

Il finanziamento sarà erogato dalla Regione Lazio all'Ente attuatore con le seguenti modalità:

1. 50% dell'importo del quadro economico dell'intervento post-gara a seguito di trasmissione degli atti amministrativi relativi all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori, riportante la rimodulazione del quadro economico dell'intervento post-gara;
2. Ulteriori acconti, entro il limite massimo del 40% dell'importo del quadro economico dell'intervento post-gara, su richiesta del soggetto attuatore, previa rendicontazione dell'avvenuta spesa della

prima erogazione o dell'insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall'impresa esecutrice dei lavori, certificata mediante apposita attestazione;

3. Il restante 10%, o minore importo, dell'importo del quadro economico dell'intervento post-gara sarà erogato - a saldo del finanziamento - all'atto della trasmissione del Certificato di Collaudo e della rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera.

- **soggetto attuatore Acea Ato 2 S.p.A. - soggetto finanziatore Regione Lazio/Acea Ato 2 S.p.A.:**

Acea Ato 2 S.p.A. anticipa l'intero importo delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Nei casi di cofinanziamento la Regione Lazio finanzia il solo imponibile IVA esclusa.

Acea Ato 2 S.p.A. chiede il rimborso alla Regione Lazio, secondo le modalità di seguito riportate, nella misura della percentuale del cofinanziamento concesso dalla Regione Lazio - così come riportato nella Tabella allegata - e

fino all'ammontare massimo del cofinanziamento a carico della Regione, predeterminato per ciascuna opera e desumibile dalla stessa Tabella.

1. 50% della quota di cofinanziamento a carico della Regione riferita all'importo del quadro economico dell'intervento post-gara a seguito di trasmissione degli atti amministrativi relativi all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione definitiva dei lavori, riportante la rimodulazione del quadro economico dell'intervento post-gara;
2. Ulteriori acconti, entro il limite massimo del 40% della quota di cofinanziamento a carico della Regione riferita all'importo del quadro economico dell'intervento post-gara, su richiesta di Acea Ato 2 S.p.A., previa rendicontazione dell'avvenuta spesa della prima erogazione o dell'insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall'impresa esecutrice dei lavori, certificata mediante apposita attestazione;
3. Il restante 10%, o minore importo, della

quota di cofinanziamento a carico della Regione riferita all'importo del quadro economico dell'intervento post-gara sarà erogato - a saldo del finanziamento - all'atto della trasmissione del Certificato di Collaudo e della rendicontazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera.

Le eventuali economie rispetto agli impegni di spesa assunti dalla Regione Lazio per la realizzazione di opere nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma saranno utilizzate per il finanziamento di altre opere nel medesimo ATO.

Allegati:

- Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 668 del 3 agosto 2007;
- Tabella del Parco progetti per l'ATO 2 di cui all'Allegato "A" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 668/07, finanziato dalla Regione Lazio nel triennio 2008-2010.

Roma, 31 gennaio 2008

L'Assessore all'Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
ZARATTI

Il presidente della
Provincia di Roma
GASBARRA

L'amministratore delegato
di Acea s.p.a.
MANGONI

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE INDIVIDUATE DALLA DELIBERAZIONE G.R. N° 668
DEL 3 AGOSTO 2007 NELL'ATO 3 LAZIO CENTRALE - RIETI**

PREMESSO

Che la Giunta della Regione Lazio con Deliberazione n° 668 del 3 agosto 2007, di seguito allegata, ha approvato i presupposti per il finanziamento di un Piano di risanamento delle risorse idriche, nonché il parco dei progetti meritevoli di finanziamento ed ha incaricato l'Assessore all'Ambiente ed alla Cooperazione dei Popoli per la sottoscrizione del presente Protocollo con il Presidente coordinatore dell'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti;

Che l'Autorità dell'ATO 3 Lazio Centrale Rieti con decisione n.4/2007 ha scelto quale forma di gestione del Servizio Idrico Integrato quella a totale controllo pubblico (art.113 c.5 lett.c del DLgs 267/00) ed ai sensi del D.Lgs.152/2006 e dall'art. 11 della L.R. 6/96 sta attuando l'iter procedurale per il relativo affidamento;

Che con nota prot. n. 88 ATO3 del 18/02/2008 la

Allegati:

- Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n.
668 del 3 agosto 2007;
- "Parco progetti per l'ATO 3".

Rieti, 25 febbraio 2008

L'Assessore all'Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
ZARATTI

Il Coordinatore AT03
Lazio Centrale - Rieti
MELILLI

A3 1	ACCUMOLI	Infrastruttura rete idrica e fognaria	€ 250.000	ATO 3	Comune	€ 250.000	100%	€ 250.000
A3 2	AMATRICE	Riedificazione frazioni	€ 400.000	ATO 3	Comune	€ 400.000	100%	€ 400.000
A3 3	ANTRODOCO	Adeguamento depuratore intercomunale in loc. Campo Croci in Comune di Biorpallano e completamento rete idrica e fognaria nel Comune di Antrodoto	€ 250.000	ATO 3	Comune	€ 250.000	100%	€ 250.000
A3 4	ASCREA	Capitazione ed adduzione loc. Valleverde, nonché sistemazione rete idrica capoluogo e frazioni	€ 300.000	ATO 3	Comune	€ 300.000	100%	€ 300.000
A3 5	BELMONTE IN SABINA	Raffinamento collezione fognaria capoluogo e ricambiamento igienico sanitario delle frazioni	€ 400.000	ATO 3	Comune	€ 400.000	100%	€ 400.000
A3 6	BORBONA	Ottimizzazione del sistema di adduzione: adeguamento opere di presa	€ 150.000	ATO 3	Comune	€ 150.000	100%	€ 150.000
A3 7	BORGORESE	Realizzazione sabbatoio dentro storico	€ 300.000	ATO 3	Comune	€ 300.000	100%	€ 300.000
A3 8	CANTALICE	Completamento opere di ricambiamento fognaria	€ 100.000	ATO 3	Comune	€ 100.000	100%	€ 100.000
A3 9	CANTALUPO IN SABINA	Raffinamento rete fognaria capoluogo e realizzazione impianto di fitoriduzione	€ 300.000	ATO 3	Comune	€ 300.000	100%	€ 300.000
A3 10	CASAPROTA	Raffinamento rete idrica e realizzazione assestati alle frazioni	€ 100.000	ATO 3	Comune	€ 100.000	100%	€ 100.000
A3 11	CASPERIA	Opere igienico-sanitarie	€ 200.000	ATO 3	Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000
A3 12	CASTEL DI TORA	Ristrutturazione opere di presa San Marino	€ 130.000	ATO 3	Comune	€ 130.000	100%	€ 130.000
A3 13	CASTEL SANT'ANGELO	Realizzazione collettore fognario tra le frazioni di Vascube, Pla di Pisanico e Cossia e realizzazione impianto di fitoriduzione in loc. San Vitoerno	€ 650.000	ATO 3	Comune	€ 650.000	100%	€ 650.000
A3 14	CASTELNUOVO DI FARFA	Potenziamento rete idrica	€ 150.000	ATO 3	Comune	€ 150.000	100%	€ 150.000
A3 15	CITTA DUCALE	Collettamento Cencarida e fitoriduzione Villa Grotti	€ 400.000	ATO 3	Comune	€ 400.000	100%	€ 400.000
A3 16	CITTALEALE	Raffinamento acquedotto Valle Pizzoni e sabbatoi	€ 250.000	ATO 3	Comune	€ 250.000	100%	€ 250.000
A3 17	COLLIATTO SABINO	Manutenzione straordinaria acquedotto comunale da Collezione 2 Colalto e completamento rete acque bianche e nere capoluogo e sue frazioni	€ 300.000	ATO 3	Comune	€ 300.000	100%	€ 300.000
A3 18	COLLE DI TORA	Raffinamento rete fognaria	€ 150.000	ATO 3	Comune	€ 150.000	100%	€ 150.000

PARCO PROGETTI PER L'ATO 3 DI CUI ALL'ALLEGATO "A" D.G.R. N°668 DEL 3/2/2007 FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO NEL TRIENNIO 2008-2010

COMUNE	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	VALORE PREVENTIVO (€)	ATO 3	COMUNE	VALORE PREVENTIVO (€)	PERCENTUALE	VALORE PREVENTIVO (€)
A3 19 COLLEGIOVE	Refinanziamento e completamento rete idrica e fognaria	€ 150.000	ATO 3	Comune	€ 150.000	100%	€ 150.000
A3 20 COLLEVECCIO	Adeguamento impianti di depurazione	€ 200.000	ATO 3	Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000
A3 21 COLLI SUL VELINO	Completamento rete fognaria	€ 100.000	ATO 3	Comune	€ 100.000	100%	€ 100.000
A3 22 COMUNITA' MONTANA VI DEL VELINO	Aggiornamento dotazioni idriche rurali	€ 400.000	ATO 3	Comunità Montana e/o Comuni	€ 400.000	100%	€ 400.000
A3 23 COMUNITA' MONTANA VII DEL TURANO	Manutenzione ordinaria e straordinaria e potenziamento impianti idrici comunali affiancati il lago del Turano	€ 400.000	ATO 3	Comunità Montana e/o Comuni	€ 400.000	100%	€ 400.000
A3 24 COMUNITA' MONTANA XX DEI MONTI SABINI	Riqualificazione e potenziamento sorgenti ed edifici idrici	€ 250.000	ATO 3	Comunità Montana e/o Comuni	€ 250.000	100%	€ 250.000
A3 25 COINCERVANO	Refinanziamento rete idrica e fognaria e sistema di depurazione	€ 200.000	ATO 3	Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000
A3 26 CONFIGNI	Adeguamento impianti di depurazione	€ 150.000	ATO 3	Comune	€ 150.000	100%	€ 150.000
A3 27 CONTIGLIANO	Refinanziamento tratti acquedotto e sollevamento Capocanale-Belviseo Corta	€ 400.000	ATO 3	Comune	€ 400.000	100%	€ 400.000
A3 28 COTTARELLO	Completamento rete fognaria centro storico e rete idrica rurale	€ 300.000	ATO 3	Comune	€ 300.000	100%	€ 300.000
A3 29 FARA SABINA	Completamento rete fognaria e adduttrici idriche	€ 500.000	ATO 3	Comune	€ 500.000	100%	€ 500.000
A3 30 FALGIGNANO	Ristrutturazione rete fognaria	€ 200.000	ATO 3	Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000
A3 31 FORANO	Nuovi impianti di fitoriduzione e servizio dei nuclei sparsi	€ 250.000	ATO 3	Comune	€ 250.000	100%	€ 250.000
A3 32 FRAUSO SABINO	Refinanziamento rete fognaria comunale	€ 150.000	ATO 3	Comune	€ 150.000	100%	€ 150.000
A3 33 LABRO	Manutenzione straordinaria ed ottimizzazione della rete idrica comunale	€ 43.000	ATO 3	Comune	€ 43.000	100%	€ 43.000
A3 34 LABRO	Completamento e rifinanziamento rete idrica e fognaria	€ 350.000	ATO 3	Comune	€ 350.000	100%	€ 350.000
A3 35 LEONESSA	Ristrutturazione acquedotti delle frazioni	€ 200.000	ATO 3	Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000
A3 36 LONGONE SABINO	Realizzazione impianto di fitoriduzione e trattamento igienico- sanitario	€ 200.000	ATO 3	Comune	€ 200.000	100%	€ 200.000

— 260 —

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
INDIVIDUATE DALLA DELIBERAZIONE G.R. N° 668 DEL 3
AGOSTO 2007 NELL'ATO 5 LAZIO MERIDIONALE - FROSINONE

PREMESSO

Che la Giunta della Regione Lazio con Deliberazione
n° 668 del 3 agosto 2007, di seguito allegata, ha
approvato i presupposti per il finanziamento di un
Piano di risanamento delle risorse idriche, nonché
il parco dei progetti meritevoli di finanziamento
ed ha incaricato l'Assessore all'Ambiente ed alla
Cooperazione dei Popoli per la sottoscrizione del
presente Protocollo con il Presidente coordinatore
dell'ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone;

Che l'Autorità dell'ATO 5 Lazio Meridionale
Frosinone ha affidato, con Convenzione sottoscritta
il giorno 27 giugno 2003 e con decorrenza il 1°
ottobre 2003, la gestione del Servizio Idrico
Integrato dei Comuni dell'ATO ad Acea ATO 5 S.p.A.;

Che il presente Protocollo così come evidenziato
dalla lettera n° 4053 del 26 settembre 2007
dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra

Popoli Regione Lazio deve stabilire:

- opere soggette a cofinanziamento e indicazione della percentuale;
- soggetti attuatori;
- modalità di contenimento tariffario derivante dal contributo pubblico;
- tempi e modalità di rimodulazione contestuale dei Piani d'Ambito;
- modalità di verifica e di controllo sulla qualità progettuale e di esecuzione delle opere finanziate;
- tempi di esecuzione e modalità di avvio del processo di reporting tra la S.T.O. dell'ATO 5 e l'Osservatorio Regionale sulla Gestione delle Risorse Idriche;

Che la S.T.O. dell'A. ATO 5 con nota prot. n. AT/370 del 23/05/2007 ha indicato gli interventi prioritari e necessari per il risanamento delle risorse idriche, da inserire nel parco dei progetti meritevoli di finanziamento per l'ATO 5;

Che Acea ATO 5 S.p.A. ha l'obbligo contrattuale (art. 21 della Convenzione di Gestione) di eseguire tutte le attività necessarie alla realizzazione

delle opere previste nell'allegato A alla Convenzione di Gestione "Piano contenente le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L. 36/94, ricognizione delle opere utilizzate per l'erogazione dei servizi ricompresi nel S.I.I., il Programma di interventi necessari all'adeguamento del Sistema Idrico, il relativo Piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo e le modalità di determinazione delle tariffe";

Che Acea ATO 5 S.p.A. recupera quanto anticipato per la realizzazione degli investimenti dai proventi tariffari così come consentito dal dispositivo legislativo in vigore;

Che Acea ATO 5 S.p.A. ha l'obbligo contrattuale (comma 2 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e l'obbligo di legge (comma 5 ter dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000) di rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.

Che Acea ATO 5 S.p.A. ha il divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio (art. 2

della Convenzione di Gestione), servizio che
ricomprende l'esecuzione degli interventi
(paragrafo 1.1 del Disciplinare Tecnico allegato
alla Convenzione di Gestione);

Che le opere realizzate dal Gestore sono di
proprietà degli Enti Locali dell'ATO (comma 3
dell'art. 21 della Convenzione di Gestione) e che
fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822
e seguenti del codice civile e pertanto sono
inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalla legge;

Che la Convenzione di Gestione del S.I.I. prevede
l'obbligo per Acea ATO 5 S.p.A. di realizzare anno
per anno un predeterminato importo di investimenti
senza a priori l'individuazione dettagliata delle
opere da realizzare;

Che la necessità di investimenti nell'ATO 5 è
superiore a quella oggi programmata in Convenzione,
pertanto è opportuno implementare gli investimenti
a carico del gestore con finanziamenti pubblici;

Che la S.T.O. ha redatto la relazione "Piano

Straordinario risanamento delle risorse idriche -
Relazione programma interventi" allegata al
presente Protocollo;

Che ogni anno la S.T.O., successivamente alla
pubblicazione del Bilancio del Gestore, redige il
consuntivo degli investimenti realizzati da Acea
ATO 5 S.p.A. ed un elaborato che raccoglie tutti i
dati necessari per le previste verifiche
tariffarie;

Che è prevista la verifica e quindi la revisione
della Tariffa media applicata nell'ATO 5 nel
secondo semestre del 2009 a valere dal 1° gennaio
2009 che terrà conto di quanto avvenuto nella
gestione del S.I.I. nel triennio(2006-2008);

Che successivamente la verifica e quindi la
revisione della Tariffa media avverrà ogni tre anni
(Art. 8 D.M. LL.PP. 01 agosto 1996);

Che la S.T.O. nel corso del 2008 proporrà alla
Conferenza dei Sindaci l'approvazione del nuovo
Piano degli Investimenti a valere dal 1° gennaio
2009;

Che successivamente il Piano degli Investimenti sarà rielaborato ogni sei anni;

Che per soggetto attuatore dell'intervento si intende - nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti - il soggetto responsabile della progettazione, dell'affidamento dei lavori, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere, attività che saranno eseguite nel rispetto delle leggi in vigore e con le modalità di cui al Cap. 17 del Disciplinare Tecnico, facente parte integrante della Convenzione di Gestione;

Che Acea ATO 5 S.p.A. realizza le opere con i fondi disponibili della Tariffa applicata nei Comuni che già fanno parte a tutti gli effetti del S.I.I.;

Che le utenze dei Comuni, dove il S.I.I. non è stato ancora trasferito a tutti gli effetti, non contribuiscono ai costi di realizzazione e gestione delle opere;

Che Acea ATO 5 S.p.A., in funzione di quanto riportato nei due punti precedenti, nei Comuni dove

il S.I.I. non è stato ancora trasferito a tutti gli effetti non può realizzare investimenti con i proventi tariffari.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

Art. 1)

L'allegata tabella "Parco progetti per l'ATO 5 di cui all'allegato "A" della D.G.R. n°668 del 3/8/2007" contiene per ciascun intervento già individuato nella Deliberazione 668/07 i soggetti attuatori, i soggetti finanziatori con le rispettive percentuali di finanziamento e quindi gli importi presunti di finanziamento.

Art. 2)

I soggetti attuatori individuati all'art. 1 saranno destinatari di specifico impegno di spesa da parte della Regione Lazio per quanto attiene la quota di finanziamento pubblico, così come riportato nell'allegata tabella.

Le eventuali economie, derivanti dai ribassi d'asta dei finanziamenti di cui all'allegata tabella,

rimarranno a disposizione quale quota di finanziamento pubblico per la realizzazione di ulteriori investimenti all'interno dell'ATO 5.

Art. 3)

La Regione Lazio si impegna:

- ad effettuare gli atti amministrativi per l'assunzione degli impegni di spesa per la quota di finanziamento pubblico a favore degli enti attuatori, come individuati nell'allegata tabella;
- ad assumere la responsabilità della progettazione, dell'affidamento dei lavori, della direzione dei lavori e del collaudo per gli interventi che individuano come soggetto attuatore la Regione Lazio;
- ad effettuare il controllo degli atti tecnico-amministrativi di competenza degli Enti attuatori, propedeutici all'erogazione delle rate del finanziamento;

Art. 4)

Acea ATO 5 S.p.A. si impegna:

- a restituire, alla scadenza dell'affidamento di gestione del Servizio Idrico Integrato, tutte le

opere, gli impianti e le canalizzazioni in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 151 co. m) del D.Lgs 152/06;

- a non riportare nel proprio stato patrimoniale le opere realizzate con finanziamenti pubblici;
- a inserire nel proprio bilancio gli investimenti realizzati nell'anno con i proventi della Tariffa sotto la voce "beni gratuitamente devolvibili al termine dell'ammortamento o della concessione per quelli regolamentati dal cap. 12.1.3 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di Gestione;

Art. 5)

L'Autorità d'Ambito per il tramite della S.T.O. si impegna a redigere ogni anno:

- il consuntivo degli investimenti realizzati;
- la verifica della tariffa media;
- ad organizzare - su richiesta dell'ente attuatore - le Conferenze di servizi nei casi stabiliti dalla legge;
- ad avviare una attività di collaborazione in materia di condivisione dei dati gestionali con l'Osservatorio Regionale sulla Gestione delle

Risorse Idriche, al fine di redigere una relazione di "reporting" circa lo stato di attuazione del processo gestionale in termini qualitativi ed economico-finanziari;

- a fornire la tabella riepilogativa, che costituirà parte integrante del presente protocollo, contenente i ca. 100 parametri necessari all'elaborazione del processo di "reporting" di cui al punto precedente.

A partire dal secondo semestre del 2009 a far data dal 1° gennaio dello stesso anno si impegna a far approvare dalla Conferenza dei Sindaci la nuova Tariffa media e poi ogni tre anni.

La rimodulazione al ribasso della tariffa derivante dai finanziamenti pubblici di cui alla D.G.R. N 668/07, secondo quanto riportato nella Relazione della S.T.O. dell'A. ATO 5 "Piano Straordinario risanamento delle risorse idriche - Relazione programma interventi", non potrà avvenire nel medio termine, in quanto l'effetto sul piano tariffario di tali investimenti si potrà avere solo al termine della I° (2003-2008) e II° (2009-2015) fase di gestione del S.I.I.

Pertanto secondo le previsioni della S.T.O. dell'A. ATO 5 nel periodo dal 2008 al 2013 si può presumere una tariffa reale media (TRM) contenuta nelle previsioni del Piano tariffario mentre la rimodulazione al ribasso della TRM, conseguente alla diminuzione dei costi operativi, potrà avvenire a partire dal 2013 ed assumerà un valore massimo di 0.164 €/mc presumibilmente nel 2018, portando la TRM di Piano da 1,924 €/mc a 1,760 €/mc.

Le parti convengono, al fine di garantire un adeguato livello prestazionale delle fasi progettuali ed esecutive di opere e lavori, di costituire un coordinamento tecnico, costituito da due funzionari regionali appositamente individuati ed un funzionario della S.T.O. dell'ATO 5, deputato alla soprintendenza della fase progettuale ed alla sorveglianza in fase di realizzazione delle opere. La Regione Lazio si riserva di soprintendere alle operazioni di collaudo dei lavori di concerto con l'A. ATO 5 di Frosinone in caso di cofinanziamento.

Resta fermo quanto stabilito dalla L.R. 5/2002 e s.m.i. in merito all'acquisizione del parere di

idoneità tecnico-economica della progettazione.

Le opere realizzate da soggetti terzi saranno consegnate al S.I.I. per la gestione secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 21 della Convenzione di Gestione.

Allegati:

- Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 668 del 3 agosto 2007;
- Parco progetti per l'ATO 5 di cui all'Allegato "A" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 668/07, rimodulata con l'individuazione del soggetto attuatore e della quota di cofinanziamento a carico della tariffa;
- Relazione della S.T.O. dell'A. ATO 5 "Piano Straordinario risanamento delle risorse idriche - Relazione programma interventi";
- Tabella riepilogativa contenente i ca. 100 parametri necessari all'elaborazione del processo di "reporting".

Roma, agosto 2008

L'Assessore all'Ambiente
e Cooperazione tra i Popoli
ZARATTI

Il presidente della
Provincia di Frosinone
SCALIA

[illegible]

[illegible]

REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli

Oggetto: D.G.R. n. 668 del 03/08/2007 art. 63 L.R. 28 dicembre 2006 n. 27-

Piano Straordinario risanamento delle risorse idriche- Relazione programma interventi.

In riferimento al Piano Straordinario ,in oggetto indicato,ed alla nota del 28 novembre 2007 di codesto Dipartimento, si trasmettono le seguenti informazioni:

- 1) Gli interventi prioritari, da finanziare ed impegnare sul Bilancio Regionale Pluriennale 2008/2010, sono indicati nelle schede, allegate, con le seguenti Informazioni:
 - a) Ente Attuatore di ciascun intervento
 - b) Priorità Interventi con li relativo impegno di spesa nel Triennio
 - c) Individuazione dei progetti destinatari di cofinanziamento con la specificazione della percentuale a carico della Tariffa
- 2) Validazione Progettazioni:
 - a) Le progettazioni eseguite dagli Enti Locali,preventivamente definite con il Gestore,saranno vidimate da quest'ultimo di concerto con la STO.
 - b) Le progettazioni eseguite dal Gestore,preventivamente definite con la STO,saranno sottoposte a vidimazione/approvazione degli Organi Regionali competenti
- 3) La rimodulazione al ribasso della tariffa ,conseguente alle opere realizzate con finanziamento pubblico,non potrà avvenire a medio termine, in quanto l'effetto sul Piano tariffario si avrà solo dopo che sarà terminata la prima fase(2003/2008) ed in via di ultimazione la seconda(2009/20015) previste dal Piano d'Ambito. Infatti nel primo decennio di gestione gli interventi previsti maggiormente riguardano :manutenzioni straordinarie(sostituzioni reti -60% dispersioni-,messa a norma impianti),potenziamento ed adeguamento depuratori,realizzazione nuove Opere di Accumulo,completamento di tratti di rete idrica e fognaria,realizzazione ,mediante lotti funzionali di nuove opere,catasto reti,studi geologici ed idrogeologici,attrezzature,telecontrollo e sistemi informatici.

La compartecipazione del 30% agli investimenti concessi comporterà una diminuzione di pari importo degli interventi di Piano su elencati, la cui realizzazione risulta determinante per il raggiungimento di una gestione più efficiente, più efficace e più economica .

Pertanto si può prevedere, 2008-2013, una Tariffa Reale Media contenuta nelle previsioni del Piano tariffario; infatti la diminuzione degli interventi finalizzati all'*efficientamento* della Gestione verrà parzialmente compensata dalle prime ricadute di natura economica derivanti dalla realizzazione dei lavori di ottimizzazione delle Sorgenti Madonna di Canneto e Posta Fibreno, e dalla entrata in esercizio dei depuratori intercomunali di Anagni ed Isola del Liri. Dopo il 2013, con il completamento delle opere di recupero dell'efficienza gestionale e la realizzazione dei nuovi collettori fognari previsti dal Piano straordinario, si può con certezza affermare la rimodulazione al ribasso della TRM, conseguente alla diminuzione dei costi operativi (diminuzione perdite, minori interventi manutentivi, risparmi energetici, estensione servizi, maggiore fatturato, diminuzione delle quote previste per ammortamento e remunerazione capitali).

Una valutazione dell'entità della rimodulazione al ribasso che detti elementi possano comportare sulla Tariffa Reale Media non può essere preventivamente definita, salvo che per gli investimenti. Infatti i finanziamenti pubblici 2007-2013, comporteranno un alleggerimento della TRM distribuito nel tempo che può quantificarsi in un valore massimo ,presuntivamente al 2018, di circa 0,164 €/mc., per cui la TRM di Piano di 1,924€/mc., si ridurrà a circa 1,760 €/mc. A quanto sopra va aggiunto l'aspetto Ambientale, di valore non trascurabile, per il conseguenziale risanamento delle Risorse fluviali e lacuali.

Il dirigente responsabile
PILOZZI

ALLEGATO 6. -Il settore idrico: estratto dalla Relazione di G. Barbaresco (Ufficio Studi Mediobanca) del 28 gennaio 2008



**Le società controllate
dai maggiori comuni italiani:
costi, qualità, efficienza
(4° edizione)**

Milano, 28 gennaio 2009

Gabriele Barbaresco
(Ufficio Studi Mediobanca)



Perché c'è questa ricerca e perché non dovrebbe esistere

- **Promuovere un sistema informativo per sviluppare la concorrenza per comparazione, che rappresenta una forma di competizione basata sulla possibilità di confrontare le prestazioni di soggetti che operano nello stesso settore ma in territori diversi.**
- **Vi dovrebbero provvedere le authority, ove esistenti (nel Tpl non c'è), che, invece, hanno sovente constatato che "La mancata costituzione di un sistema informativo in grado di garantire e regolarizzare la raccolta, l'elaborazione e la restituzione di un adeguato e aggiornato "quadro conoscitivo", è risultata uno degli elementi più negativi [...]" (Co.Vi.R.I. *Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici*, Maggio 2008).**

Le trentanove società esaminate (fine 2007)

22 controllate dai 6 maggiori comuni; 17 similari; (*) = quotata

CITTA'	ENERGIA	IDRICO	TPL	IGIENE URBANA	AEROPORTI
MILANO	AEM (*) (ora A2A)	MM	ATM	AMSA (ora A2A)	SEA
ROMA	ACEA (*)	ACEA (*)	3 SistRom	AMA	-
TORINO	Iride (*) (To - Ge)	SMAT	GTT	AMIAT	-
NAPOLI	-	ARIN	3 SistNap	ASIA	-
BRESCIA	ASM (*) (ora A2A)	ASM (*) (ora A2A)	Brescia Trasporti	ASM (*) (ora A2A)	-
BOLOGNA	-	-	ATC	-	-
Non dei sei comuni e similari	HERA (*) • ENEL (*) • Napolgas (Na) • Italgas	• Med. Acque Ge (*) • HERA (*) • CAP (Mi-Lo- Pv) • AQP Ba • VERITAS Ve	AMT Ge • ATAF Fi	HERA (*) • AMIU Ge • VERITAS Ve	• ADR Rm • Marconi Bo • GESAC To • SACBO Bg • SAGAT Na • SAVE (*) Ve

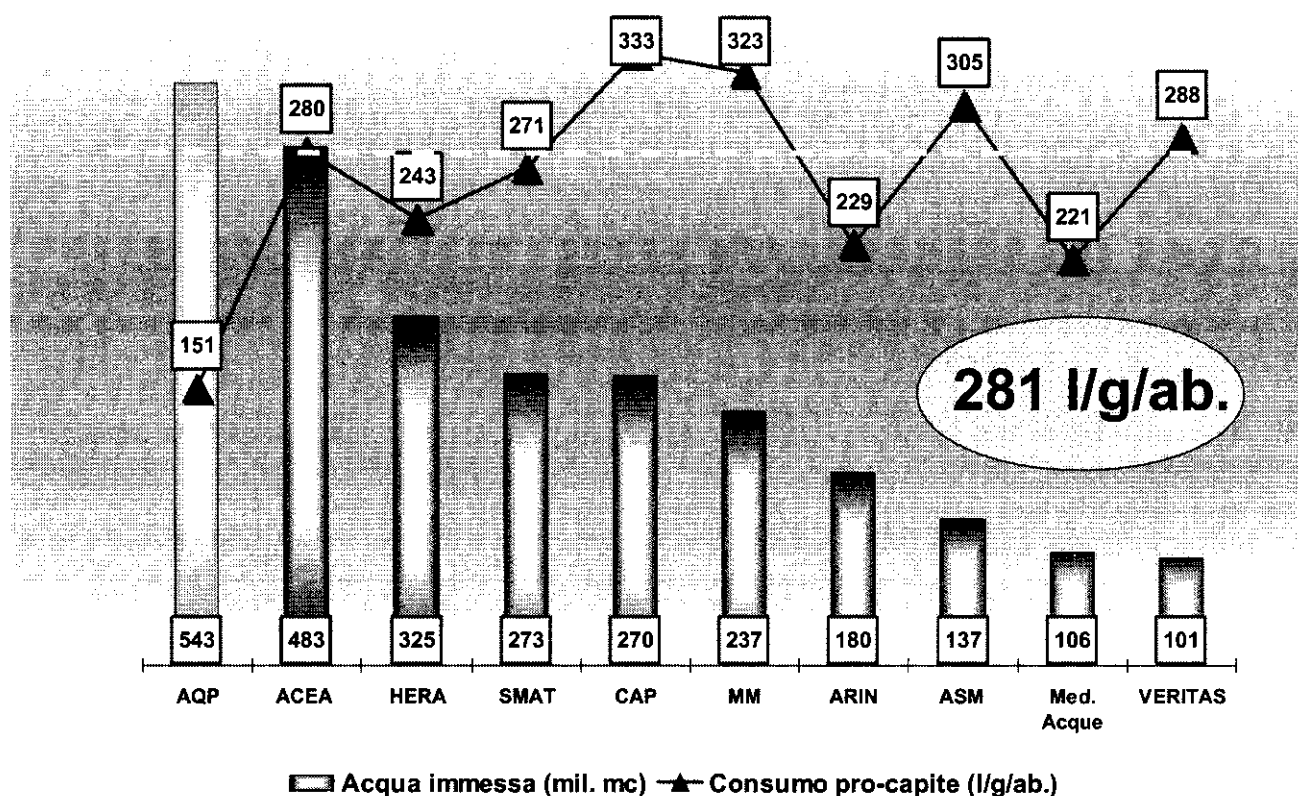
I reticenti

(chi non ha risposto)

	Bilancio sociale	Bilancio di sostenibilità	Bilancio ambientale	Carta dei servizi
ACEA (quotata)	SI	SI	SI	SI (ma i bilanci sono esaustivi)
SAVE (quotata)	NO	NO	NO	SI
AQP	NO	NO	NO	Approvata il 22 febbraio 2001 con dati 1999 (<i>sic!</i>)

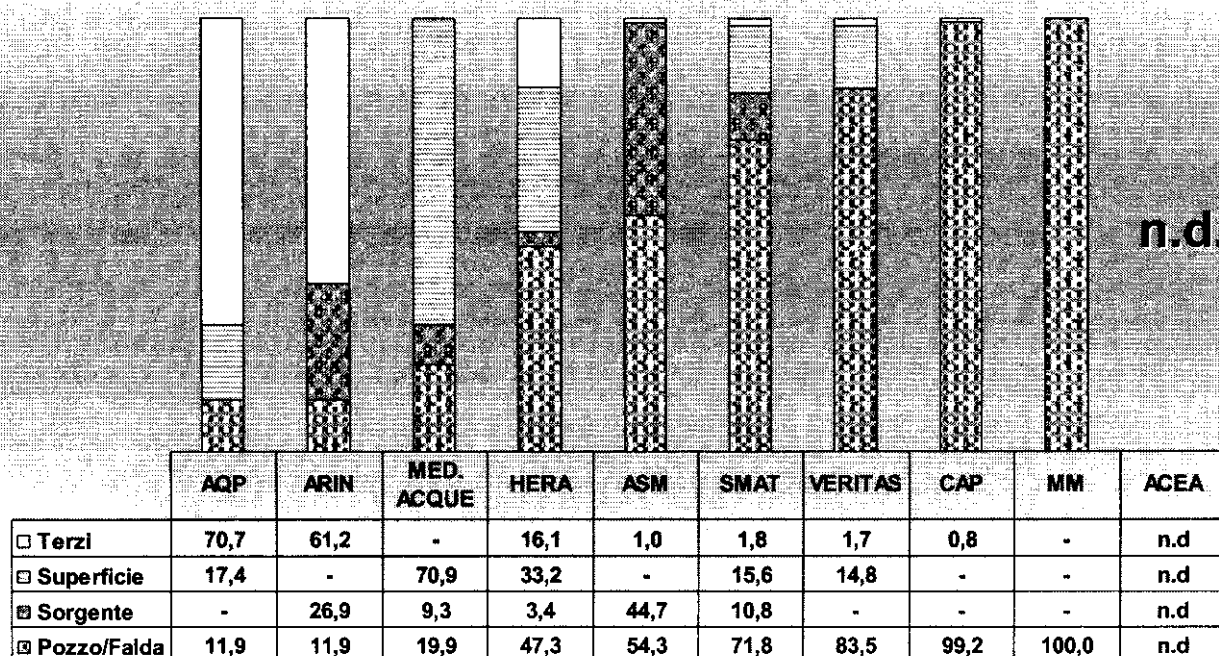
4 - Il settore idrico

Acqua immessa e consumo pro-capite



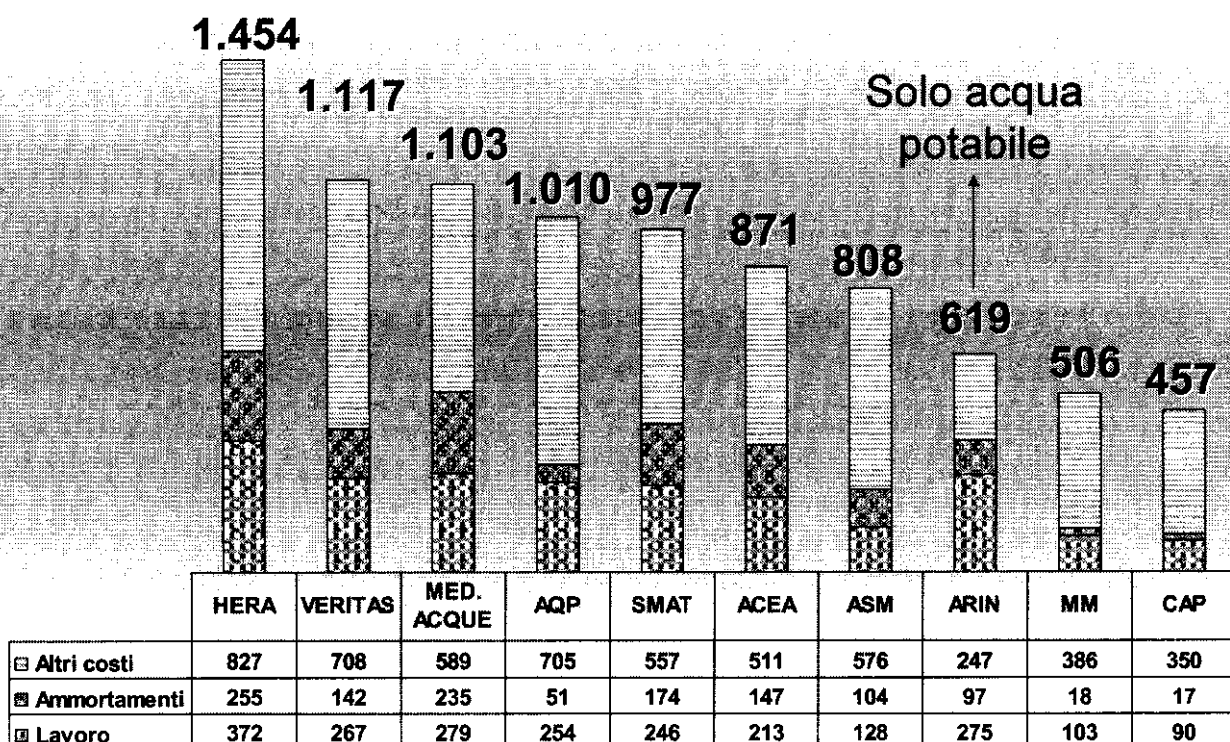
Quando apriamo i rubinetti attingiamo da...

(composizione delle fonti di approvvigionamento, in %)



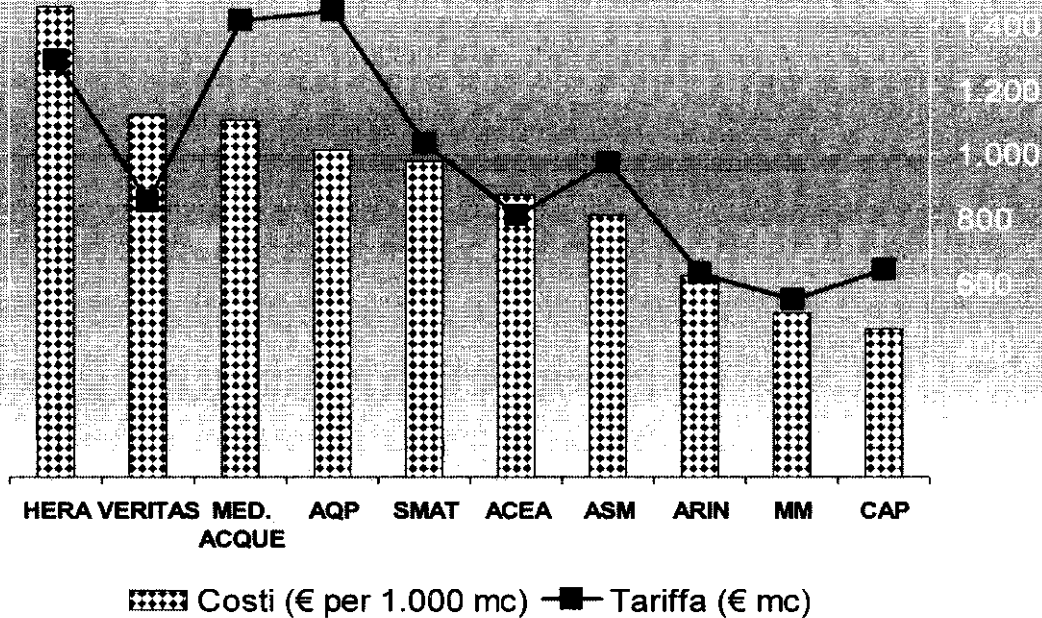
... e farcela arrivare costa ...

(costi operativi, euro per 1.000 mc d'acqua)



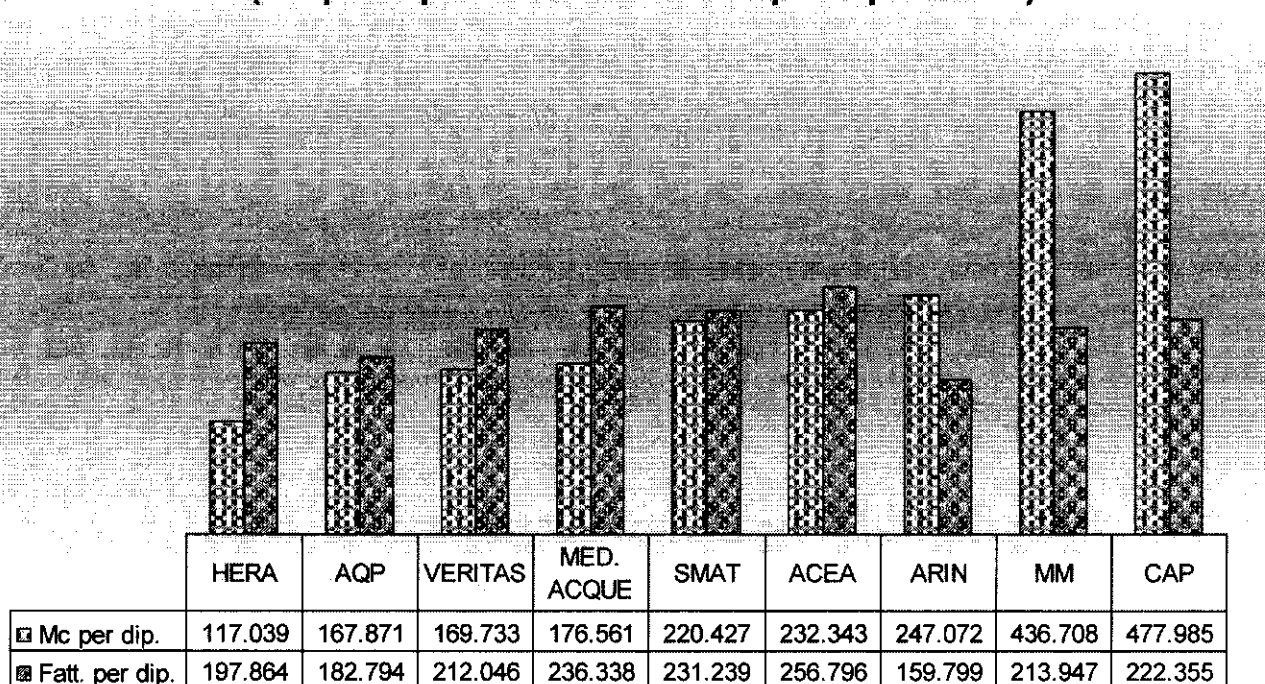
Costi operativi e tariffe

(euro per 1.000 mc ed euro per mc)



Produttività alta e tariffe basse (e viceversa)?

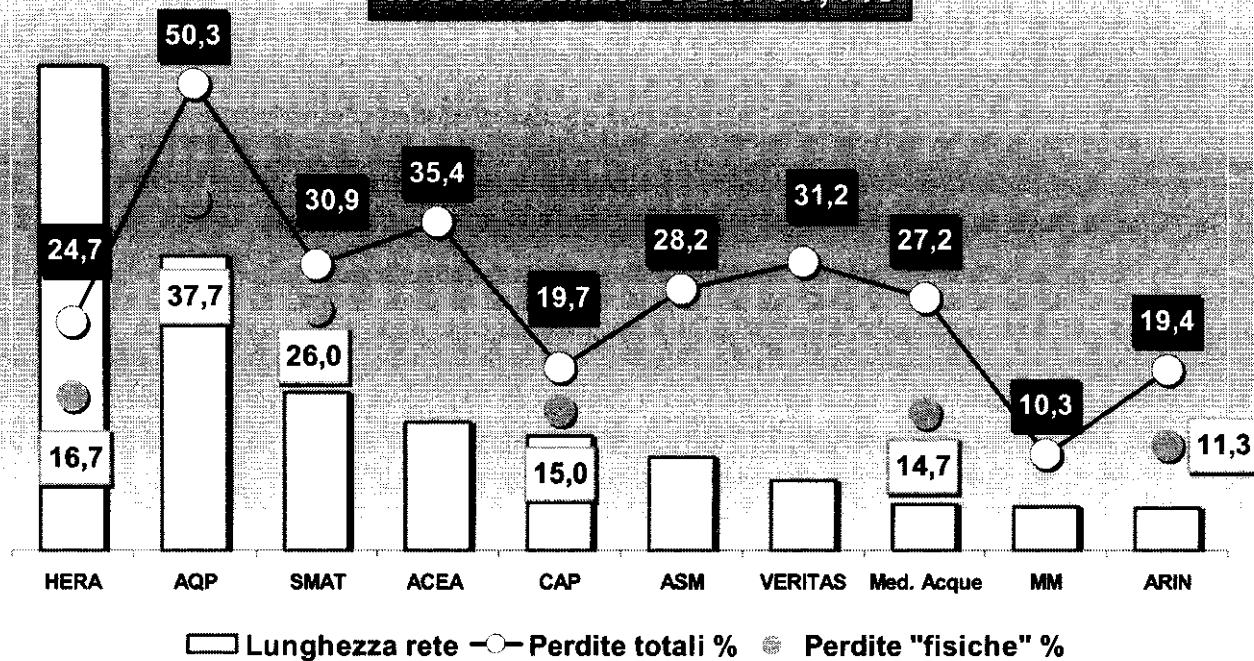
(mc per dipendente e fatturato per dipendente)



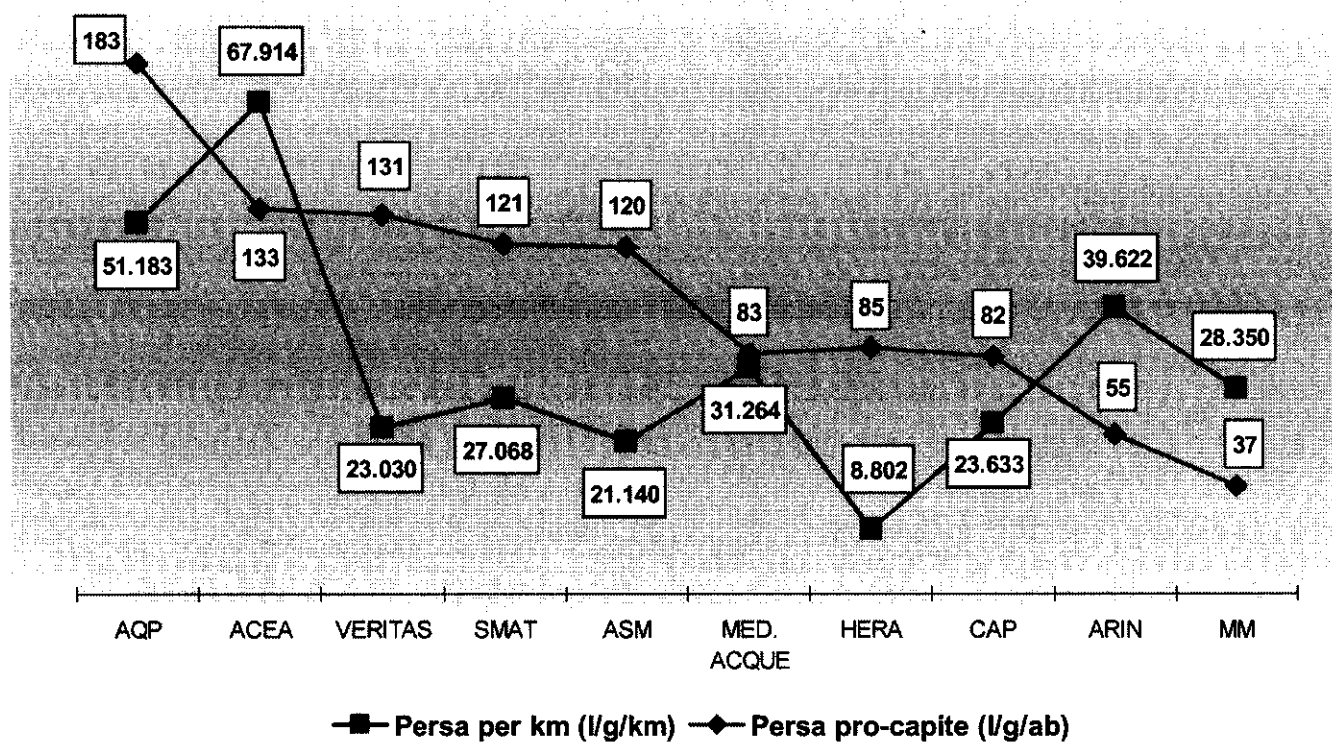
Lunghezza della rete idrica e perdite nel 2007

(% di NRW su totale immesso)

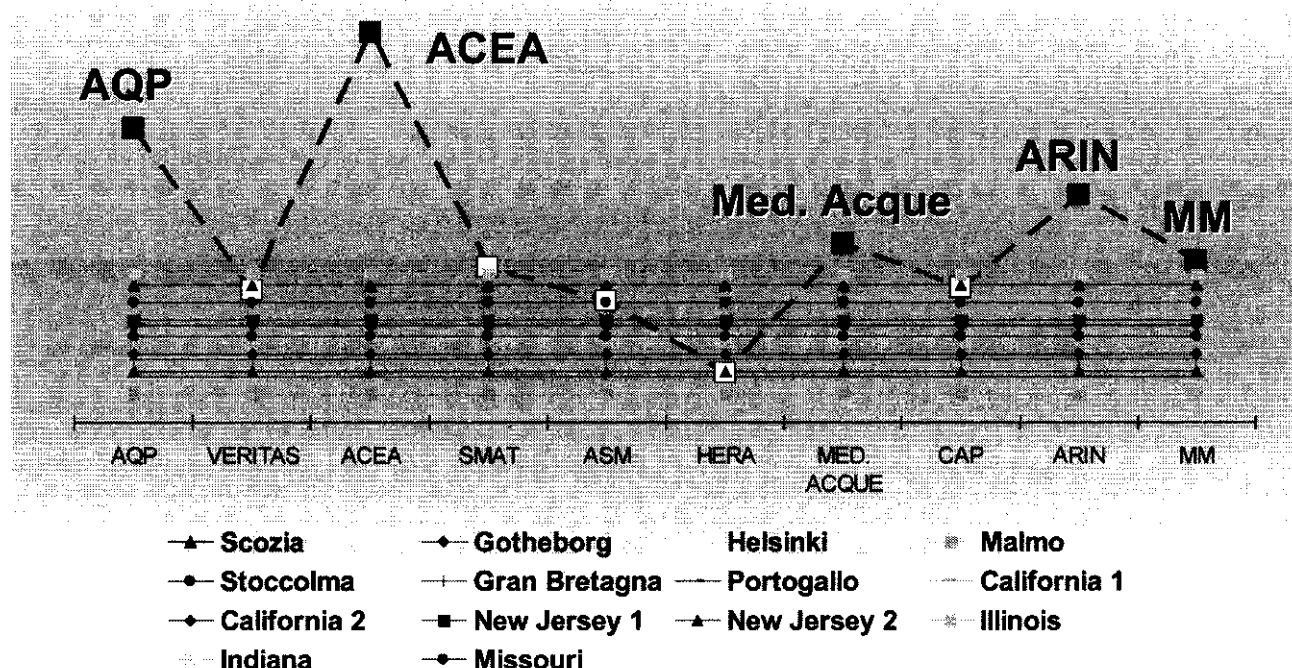
Media Italia 2005: 30,1%



Perdite *pro capite* e per km di rete nel 2007



Perdite per km e *benchmark* internazionale (litri al giorno per km di rete, nel 2007)



La “grandezza” delle perdite nel 2003-2007

- ✓ Sono pari a circa 800 milioni di m³ all'anno (circa il 70% di origine “fisica”); ovvero 4 miliardi di mc nel quinquennio; ci si potrebbe riempire un 1/5 circa del lago di Como;**
- ✓ Alla “tariffa idrica” del 2007 rappresentano un valore cumulato di 2,1 miliardi di euro, pari al 26,7% del fatturato del periodo.**

“Evaporazione” (2003-2007)

	Tariffa idrica (€/mc)	Importi non fatturati (€ mil., cumulo 03-07)
AQP	0,60	930,2
ACEA	0,43	361,7
HERA	0,82	263,9
SMAT	0,50	201,2
ARIN	0,63	131,1
ASM	0,62	115,3
CAP Gestione	0,30	88,7
VERITAS	0,36	31,8
MM	0,08	9,8
TOTALE		2.133,7

I tre “minus” italiani: le perdite di rete

(da: Enti Vari, *Profile of the German Water Industry*, 2008)

Bulgaria	50%
Slovenia	40%
Ungheria	35%
Irlanda	34%
Repubblica Ceca	32%
Romania	31%
Slovacchia	27%
Francia	26%
Spagna	22%
GB	22%
Inghilterra e Galles	19%
Svezia	17%
Finlandia	15%
Danimarca	10%
Germania	7%

I tre “minus” italiani: i consumi pro capite

(l/g/ab. da: Ofwat, *International comparison of water and sewerage service*, 2007)

USA	360
Canada	310
Romania	294
Spagna	265
Giappone	245
Svezia	190
Francia	164
Portogallo	161
Svizzera	160
Ungheria	151
Finlandia	150
UK	150
Danimarca	131
Germania	127
Paesi Bassi	125

I tre “minus” italiani: le tariffe

(euro per mc, 2007, da www.ofwat.gov.uk, nostre conversioni in euro)

	€ per mc.		€ per mc.
Copenaghen	5,16	Boston	1,87
Berlino	4,44	Goteborg	1,78
Manchester	3,76	Palma di Maiorca	1,69
Zurigo	3,49	Praga	1,62
Lussemburgo	3,11	Detroit	1,61
Newcastle	2,98	Budapest	1,59
Bruxelles	2,91	New York	1,57
Birmingham	2,89	Istambul	1,40
Auckland	2,76	Varsavia	1,39
Monaco	2,70	Los Angeles	1,34
Marsiglia	2,76	Washington DC	1,32
Londra	2,71	Lisbona	1,27
Parigi	2,49	Atene	1,11
Brisbane	2,34	Stoccolma	1,03
Oslo	2,34	Lisbona	1,00
Sydney	2,31	Atene	0,90
Vienna	2,20	Roma	0,86
Amsterdam	2,11	Venezia	0,73
Rotterdam	2,09	Milano	0,56
Helsinki	2,00	Soul	0,50
San Francisco	1,98	Chicago	0,43
Philadelphia	1,90	Montreal	0,28
Melbourne	1,89	Città del Messico	0,10

Media “mondiale”

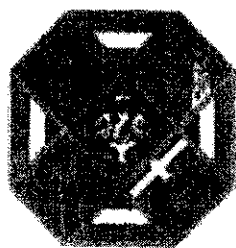
2 € mc.

Media 36 Comuni italiani

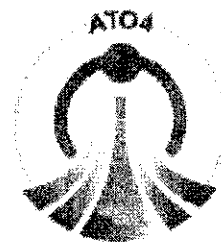
Federutility

1 € mc.

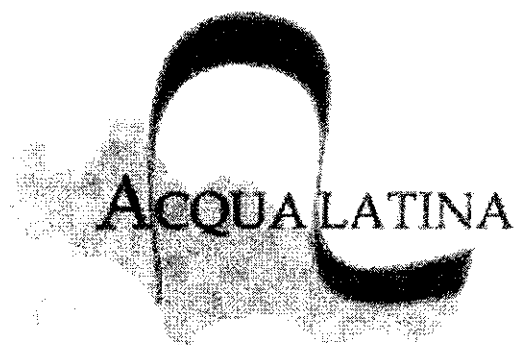
ALLEGATO 7. - Carta dei Servizi e Regolamento del SII di Acqualatina SpA (delibera Conf. Sindaci ATO 4 del 12 dicembre 2008/ 23 febbraio 2009)



REGIONE LAZIO



AUTORITÀ A.T.O. 4 - LT



CARTA DEI SERVIZI

IL TESTO RECEPISCE LE MODIFICHE APPORTATE DALLA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELL'ATO4 CON LA DELIBERA DEL 12-12-2008 ED È IN VIGORE DAL 13-12-2008.

INDICE

1. PREMESSA.

- 1.1. Riferimenti legislativi
- 1.2. Validità della Carta del Servizio Idrico Integrato

2. PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE E PRINCIPI FONDAMENTALI

- 2.1. Presentazione del Gestore
- 2.2. Principi Fondamentali
 - 2.2.1. Eguaglianza ed imparzialità
 - 2.2.2. Continuità
 - 2.2.3. Partecipazione
 - 2.2.4. Cortesia
 - 2.2.5. Efficienza ed efficacia
 - 2.2.6. Chiarezza e comprensibilità
 - 2.2.7. Fornitura

3. INFORMAZIONI SINTETICHE SULLE STRUTTURE E SERVIZI FORNITI

- 3.1. Informazioni agli utenti
 - 3.1.1. Aspetti generali
 - 3.1.2. Servizio informazioni telefoniche
 - 3.1.3. Il sito Internet
 - 3.1.4. Segnalazione guasti
 - 3.1.5. La struttura organizzativa del Gestore
 - 3.1.6. I servizi forniti
 - 3.1.6.1. Condizioni di somministrazione dei servizi
 - 3.1.6.2. Fornitura a gestori terzi (Subdistributori)
 - 3.1.6.3. Distribuzione idrica
 - 3.1.6.4. Fognatura
 - 3.1.6.5. Depurazione
- 3.2. Informazioni specifiche
 - 3.2.1. Qualità dell'acqua erogata
 - 3.2.2. Pagamenti
 - 3.2.2.1. Procedure di pagamento
 - 3.2.2.2. Modalità di lettura e verifica dei misuratori
 - 3.2.2.3. Consumi
 - 3.2.2.4. Agevolazioni
 - 3.2.2.5. Scadenza delle bollette
 - 3.2.3. Tariffa
 - 3.2.3.1. Aspetti generali
 - 3.2.3.2. Composizione della tariffa (per il servizio di distribuzione idrica)
 - 3.2.3.3. Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione
 - 3.2.3.4. La tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane
 - 3.2.3.5. Variazioni di tariffa
 - 3.2.4. Reclami e segnalazioni
 - 3.2.5. Consumi anomali

4. IMPEGNI, STANDARDS DI QUALITÀ E MODALITÀ DI VERIFICA

- 4.1. Dichiarazione di impegno del Gestore
 - 4.1.1. Modalità di esecuzione della gestione
 - 4.1.2. Piano di gestione delle interruzioni dei servizi
 - 4.1.3. Sistema di telecontrollo

- 4.1.4. Sistema Qualità
- 4.1.5. Livelli minimi di servizio
- 4.1.6. Ulteriori impegni
- 4.2. Standard di Qualità
 - 4.2.1. Avvio del rapporto contrattuale
 - 4.2.1.1. Preventivazione
 - 4.2.1.2. Esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza
 - 4.2.1.3. Attivazione della fornitura
 - 4.2.1.4. Riattivazione della fornitura
 - 4.2.1.5. Cessazione della fornitura
 - 4.2.1.6. Rilascio del Nulla Osta allo scarico
 - 4.2.1.7. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
 - 4.2.1.8. Attivazione del servizio di trattamento delle acque reflue conferite presso impianti di depurazione
 - 4.2.2. Accessibilità ai Servizi
 - 4.2.2.1. Periodo di apertura al pubblico degli sportelli
 - 4.2.2.2. Svolgimento di pratiche per via telefonica
 - 4.2.2.3. Svolgimento di pratiche per corrispondenza
 - 4.2.2.4. Servizio informazioni e servizio segnalazione guasti
 - 4.2.2.5. Modalità di pagamento delle bollette
 - 4.2.2.6. Facilitazioni particolari
 - 4.2.2.7. Rispetto degli appuntamenti concordati
 - 4.2.2.8. Tempi di attesa agli sportelli
 - 4.2.2.9. Risposta alle richieste scritte degli utenti
 - 4.2.2.10. Risposta ai reclami
 - 4.2.2.11. Riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente
 - 4.2.3. Gestione del rapporto contrattuale
 - 4.2.3.1. Fatturazione
 - 4.2.3.2. Rettifiche di fatturazione
 - 4.2.3.3. Morosità
 - 4.2.3.4. Verifica del contatore
 - 4.2.3.5. Verifica del livello di pressione
 - 4.2.3.6. Strumenti informativi
 - 4.2.4. Continuità del servizio
 - 4.2.4.1. Continuità e servizio di emergenza
 - 4.2.4.2. Tempi di preavviso per interventi programmati
 - 4.2.4.3. Durata delle sospensioni programmate
 - 4.2.4.4. Pronto Intervento
 - 4.2.4.5. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite
 - 4.2.4.6. Crisi idrica per scarsità
 - 4.3. Modalità di verifica
 - 4.4. Valutazione del Grado di Soddisfazione

5. PROCEDURE DI RECLAMO, MODALITÀ DI RIMBORSO E RISTORO

- 5.1. Organo di tutela interno
- 5.2. Procedure di reclamo
- 5.3. Rimborsi per mancato rispetto degli impegni
- 5.4. Camera di Conciliazione Paritetica
- 5.5. Organi di tutela esterni

1. PREMESSA

1.1. Riferimenti legislativi

Questo documento è stato predisposto nel rispetto del quadro normativo di settore:

a) Testo unico sulle opere idrauliche n° 523 del 1904;

b) Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;

c) Legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano regolatore generale degli acquedotti;

d) DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome;

e) L. 319/76 e L. 650/79, sulla tutela delle acque dall'inquinamento come modificata ed integrata;

f) Legge 08 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

g) Legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorità di Bacino e il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali;

h) Legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l'ordinamento delle autonomie locali;

i) Legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente;

j) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 12 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare la presente Carta dei Servizi è predisposta in riferimento a:

k) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, di riforma e riordino del settore risorse idriche, recepita dal D.Lgs. 152/2006;

l) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";

m) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 "Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici;

n) Legge 11 luglio 1995, n° 273 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n° 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni";

o) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 1996, in attuazione dell'art. 4 della L. n° 36/94, con cui si disciplina le direttive generati e di settore, le metodologie per la programmazione razionale dell'uso delle risorse, i criteri e gli indirizzi per i trasferimenti di acqua per il consumo umano, l'aggiornamento del PRGA, direttive e parametri per l'individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, i criteri per la gestione del Servizio Idrico Integrato, i livelli minimi che devono garantirsi nell'ATO, nonché i criteri e

gli indirizzi per la gestione e conduzione delle risorse per usi diversi da quello potabile;

p) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";

q) Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; recepito dal D.Lgs. 152/2006.

1.2. Validità della Carta del Servizio Idrico Integrato

La presente Carta del Servizio Idrico Integrato costituisce integrazione dei contratti di fornitura di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i principi in base ai quali deve uniformarsi il Gestore nell'erogazione del servizio e nei rapporti con gli utenti riconoscendo a questi ultimi il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato del Gestore stesso.

La presente Carta è stata revisionata in base alle linee guida rese dalla Consulta Regionale degli Utenti e dei Consumatori all'atto della redazione della bozza di Carta dei Servizi - Lazio.

La presente Carta è soggetta a revisione biennale. Potrà comunque essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate dalle autorità competenti in materia di servizi idrici e dai comitati consultivi degli utenti e dei consumatori.

Gli aggiornamenti del presente documento saranno resi noti tramite gli strumenti di informazione previsti al paragrafo III e, comunque, sarà possibile ottenerne copia presso qualsiasi sportello del Gestore o collegandosi al sito Internet indirizzo www.acqualatina.it.

2. PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE E PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1. Presentazione del Gestore

La società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato Lazio Meridionale Latina, delimitato dalla legge regionale 5 gennaio 1996, n. 6, in base alla convenzione stipulata con il Presidente della Provincia di Latina.

La Società vanta un capitale sociale di € 23.661.533,00 ed ha sede in Latina.

Gli organi societari ed i componenti sono di seguito indicati:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Vice Presidente
- Amministratore delegato
- Consiglieri
- Collegio Sindacale
- Sindaci effettivi
- Sindaci supplenti

2.2. Principi Fondamentali

La Società, di seguito Gestore, gestisce il Servizio Idrico integrato nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" ed in conformità a quanto stabilito nella Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato.

2.2.1 Eguaglianza ed imparzialità

Il Gestore assume l'obbligo di conformare il proprio comportamento, nei confronti degli utenti, a criteri di uguaglianza, obiettività, giustizia ed imparzialità, dovendosi interpretare in funzione di tale obbligo le clausole del regolamento.

L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, essendo uguali per tutti le regole riguardanti i rapporti tra gli stessi e il servizio pubblico e per l'accesso al medesimo.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta dal Gestore per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione, impegnandosi il Gestore ad adottare nei rapporti con l'utenza le iniziative necessarie nei confronti degli utenti diversamente abili.

Il Gestore garantisce la parità di trattamento degli utenti, a parità di condizioni impiantistiche e funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza..

2.2.2 Continuità

Il Gestore si obbliga ad erogare il servizio in modo continuo, regolare e senza interruzioni o diminuzioni di durata. I casi di funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio sono eccezionali ovvero conseguenti ad esigenze di manutenzione e miglioramento della rete idrica e/o fognaria, restando obbligata il Gestore ad adottare tutte le misure sostitutive volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 della presente Carta.

L'impegno prioritario del Gestore è garantire un servizio continuo e regolare cercando di evitare eventuali disservizi ovvero riducendone la durata ai tempi stretta e necessari all'intervento tecnico.

Le interruzioni del servizio potranno essere imputabili soltanto a:

- guasti;
- manutenzioni necessarie al corretto funzionamento ed alla qualità dell'erogazione;
- cause di forza maggiore.

Qualora si dovessero verificare interruzioni, per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza dando le opportune informazioni tramite i mass media, gli organi di stampa, manifesti ed altre forme di pubblicità ritenute opportune. Saranno predisposti piani di distribuzione alternativa di acqua potabile, mediante sacchetti d'acqua preconfezionati o autobotti, con il coinvolgimento delle competenti autorità.

2.2.3 Partecipazione

L'utente ha diritto di richiedere ed ottenere ogni informazione che lo riguardi.

Il Gestore garantisce la partecipazione dell'utente alle diverse fasi del servizio affinché:

- L'utente possa verificare la corretta erogazione dei servizi forniti;
- Gli utenti e il Gestore possano collaborare per il miglioramento del servizio.

A tal fine l'utente:

- Ha altresì la facoltà di presentare reclami ed istanze, produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio;

- Ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n° 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.

Le richieste di accesso agli atti vengono inoltrate all'Ufficio per l'accesso agli atti, il quale provvede a rispondere o relazionare all'utente gli eventuali motivi di ritardo, entro 30 giorni.

Tale Ufficio sarà istituito dal Gestore entro il 31.12.2010. Nelle more dell'istituzione dell'Ufficio le procedure di accesso agli atti saranno comunque garantite.

Il Gestore garantisce la identificabilità del personale preposto al front office con i cartellini di riconoscimento.

Il Gestore dà riscontro agli utenti circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate ed acquisisce periodicamente le valutazioni dell'utente circa la qualità del servizio reso.

2.2.4 Cortesia

Il personale del Gestore è tenuto a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, nonché ad agevolarlo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. In tal senso il Gestore si impegna a dare le opportune istruzioni e motivazioni ai dipendenti incaricati ai rapporti con il pubblico; essi sono tenuti, altresì, ad indicare le proprie generalità,

sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.

2.2.5 Efficienza ed efficacia

Il gestore persegue l'obiettivo del progressivo continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia adottando le soluzioni procedurali, organizzative e tecnologiche più funzionali allo scopo, compatibilmente alle effettive possibilità.

2.2.6 Chiarezza e comprensibilità

Il Gestore pone la massima attenzione ad utilizzare il linguaggio più chiaro e comprensibile possibile in tutti i rapporti con gli utenti.

Il Gestore provvede alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure adottate, riducendo, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti e fornendo altresì la massima informazione su i detti adempimenti.

Le procedure interne degli uffici non devono restringere le condizioni di esercizio dei diritti degli utenti.

2.2.7 Fornitura

Le condizioni principali di fornitura del Servizio sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore e rappresentano un estratto del Regolamento.

3. INFORMAZIONI SINTETICHE SULLE STRUTTURE E SERVIZI FORNITI

3.1 Informazioni agli utenti

3.1.1 Aspetti generali

Il Gestore si obbliga, in una ottica di trasparenza e miglioramento dei rapporti con l'utenza, alla piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi.

Fermo restando gli impegni assunti sulla riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente, si evidenzia che le procedure di dialogo tra utente e Gestore, oltre a quelle tradizionali postali e a quelle previste al Front Office, sono anche quelle offerte attraverso il CONTACT CENTER in grado di gestire i contatti con gli utenti attraverso telefono, fax e internet.

Attraverso il CONTACT CENTER si possono svolgere i seguenti processi:

- Informativa circa le operazioni contrattuali e spedizione della relativa modulistica
- Inoltro segnalazioni e informativa sulle modalità di presentazione dei reclami
- Ricezione comunicazioni e informazioni agli utenti su:
 - Credito/Morosità
 - Rimborsi/Fatturazione/Pagamenti
 - Segnalazione guasti.

Le casistiche di rimborsi e le relative procedure sono contemplate nello specifico capitolo che segue nella

presente Carta.

Il Gestore è coperto da polizza assicurativa per le varie forme di danni alle persone ed alle cose a tutela dell'utente.

Il Gestore si impegna:

- a curare la funzionalità degli uffici aperti al pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso per via telefonica attraverso i numeri verdi;
- a riportare nella Carta, in sintesi, le modalità di accesso agli atti, in conformità alle norme vigenti;
- a rendere noti agli utenti i contenuti della relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio attraverso la pubblicazione web del Rapporto Informativo Annuale.

Al fine di garantire la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali che possano interessare gli utenti, il Gestore utilizzerà la pubblicazione di specifici opuscoli informativi a disposizione presso qualsiasi ufficio aperto al pubblico della stessa società.

Al fine di informare gli utenti, sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari che caratterizzano il servizio reso dall'azienda, presso ogni ufficio aperto al pubblico del Gestore saranno affissi, in formato manifesto, gli aggiornamenti delle principali condizioni di fornitura e l'articolazione tariffaria. Inoltre, tali informazioni saranno costantemente aggiornate e consultabili sul sito Internet.

Il Gestore si impegna a:

- rendere noto agli utenti, mediante allegazione di apposita Tabella al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il costo delle operazioni contrattuali e, laddove possibile, di ogni altro genere di attività standard svolta dal Gestore;
- informare tempestivamente gli utenti, garantendo la massima diffusione, circa ogni variazione delle tariffe per la somministrazione del servizio;
- informare l'utenza circa l'andamento del servizio di fognatura e depurazione attraverso la pubblicazione web del Rapporto Informativo Annuale;
- fornire informazioni in merito ai fattori di utilizzo degli impianti di depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di qualità degli effluenti depurati, alla qualità e destinazione finale dei fanghi di depurazione attraverso la pubblicazione web del Rapporto Informativo Annuale e la disponibilità per la visione presso gli sportelli del Gestore;
- predisporre appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, verificandone periodicamente il buon funzionamento, o introducendo in fattura messaggi utili al miglioramento del servizio.

Le comunicazioni rivolte al singolo utente verranno effettuate all'indirizzo di residenza indicato in contratto o a quello di spedizione se diverso; quelle dirette alla totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa, mezzi di comunicazione di massa o riportate sulle bollette.

Il Gestore assicura chiarezza e comprensibilità su quanto

viene segnalato all'utente attraverso un linguaggio facile ed accessibile; effettua periodici sondaggi per accertare l'efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate anche per recepire eventuali ulteriori esigenze dell'utente.

3.1.2 Servizio informazioni telefoniche

Il Gestore effettua un servizio informazioni telefoniche a mezzo di un numero verde tramite il quale è possibile ottenere:

- ☒ Informazioni di base ed orientamento (contratti, consumi e tariffe, modalità di pagamento, orari ed indirizzi)
- ☒ Informazioni sui servizi ovvero nuovi contratti, variazioni dei contratti in essere, consumi e bollette, verifiche ed interventi.

Numero verde 800 085 850 – attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 19.00 ed il Sabato dalle 8.00 alle 13.00 – 199 501153 per chi chiama da cellulare.

3.1.3 Il sito Internet

Il sito internet www.acqualatina.it sarà progressivamente implementato per favorire l'accesso al maggior numero di informazioni possibili riguardo il Gestore e l'erogazione del servizio. Il Gestore si impegna altresì, compatibilmente con le risorse disponibili, a sviluppare l'interattività del sito.

3.1.4 Segnalazione guasti

Numero verde 800 626 083, attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

3.1.5 La struttura organizzativa del Gestore

La struttura organizzativa del Gestore è costituita in modo tale da semplificarne il funzionamento e ridurre gli oneri amministrativi e gestionali, garantendo le esigenze degli utenti e la funzionalità sul territorio.

3.1.6 I servizi forniti

3.1.6.1 Condizioni di somministrazione dei servizi

Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione o integrata l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti e dovrà contenere tutti i dati indicati e le dichiarazioni richieste a norma di legge.

All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versati dall'interessato i relativi oneri per spese istruttoria e allegata la marca da bollo.

Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario, affittuario, conduttore locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento).

Gli utenti che intendono recedere dal contratto devono darne comunicazione scritta al Gestore mediante

raccomandata a/r ovvero attraverso consegna diretta dell'apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che ne attesterà il ricevimento. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto oltre alle eventuali spese di chiusura del misuratore.

Le condizioni della somministrazione sono indicate nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che qui si richiama.

3.1.6.2 Fornitura a gestori terzi (Subdistributori)

Il Gestore fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti salvaguardati o tutelati, Acque Potabili S.p.A. e Dondi S.p.A., che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione.

Il Gestore assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito.

Nella convenzione oltre alle modalità di somministrazione della fornitura, vengono anche disciplinate le modalità di coordinamento tra il Gestore e i relativi soggetti tutelati e salvaguardati.

3.1.6.3 Distribuzione idrica

Il Gestore somministra il servizio di distribuzione idrica per usi civili nei territori dei Comuni facenti parte dell'ATO n. 4 nei limiti della disponibilità idrica e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio.

Il servizio è subordinato alla realizzazione delle opere di allacciamento necessarie.

3.1.6.4 Fognatura

Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni facenti parte dell'ATO n. 4, nei limiti delle capacità di ricezione delle reti gestite ed in esercizio e compatibilmente al sistema fognante-depurativo.

Il Gestore provvede ad effettuare, sulla base di specifici programmi, controlli sugli scarichi degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura..

3.1.6.5 Depurazione

Il Gestore somministra il servizio di depurazione nei territori dei Comuni serviti nei limiti delle capacità di ricezione dell'impianto gestito ed in esercizio compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dello stesso impianto.

- Le acque depurate vengono restituite all'ambiente in un recipiente naturale denominato "corpo recettore".

Tutte le acque depurate vengono costantemente controllate nel rispetto delle norme vigenti prima di essere restituite all'ambiente.

Compatibilmente con le capacità residue degli impianti di depurazione, il Gestore fornisce anche, in conformità all'art. 36 del D.Lgs. n.152/99, ora recepito dall'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di trattamento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti non allacciati alla

pubblica fognatura che vengono conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti di depurazione.

3.2 Informazioni specifiche

3.2.1 Qualità dell'acqua erogata

La qualità dell'acqua erogata dal Gestore è corrispondente ai vigenti standard di legge ex D.Lgs. 31/2001 e succ. mod. ed integrazioni.

Il Gestore dispone di propri laboratori di analisi che svolgono i controlli di legge a secondo delle necessità con cadenza giornaliera, settimanale, quindicinale e mensile. Il Gestore fornisce su richiesta i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti omogenei:

- Durezza totale in gradi (°F) ovvero in mg/l di Ca;
- Concentrazione ioni idrogeno in unità e decimi di pH;
- Residuo fisso a 180°C in mg/l;
- Nitrati in mg/l di NO₃
- Nitriti in mg/l di NO₂
- Ammoniaca in mg/l di NH₄
- Fluoro in µg/l di F;
- Cloruri in mg/l di Cl.

3.2.2 Pagamenti

3.2.2.1 Procedure di pagamento

Per il pagamento delle fatture l'utente potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- a) A mezzo c/c postale;
- b) A mezzo domiciliazione bancaria;
- c) bonifico bancario o postale.

3.2.2.2 Modalità di lettura e verifica dei misuratori

Il Gestore effettua le letture dei misuratori di acqua presso gli utenti, quando ciò sia possibile, almeno due volte all'anno. La lettura è effettuata manualmente tramite letturista con l'utilizzo di terminali portatili che permettono l'identificazione dell'utente e l'input manuale con tastiera del dato di misura rilevato.

E' sempre possibile, nei casi in cui il letturista non possa accedere fisicamente al contatore, produrre l'autolettura da parte dell'utente, da comunicare al Gestore attraverso:

- compilazione di cartolina postale
- Input del dato direttamente da INTERNET accedendo alla gestione utenze del sito del gestore.
- Input del dato attraverso le procedure operative presso gli sportelli fisici o virtuali (indirizzo e-mail: clienti@acqualatina.it).
- Input del dato attraverso telefonata gratuita al contact center.

Il Gestore offre il servizio di verifica del misuratore a pagamento a seguito di richiesta scritta da parte dell'utente: qualora dovessero risultare anomalie di funzionamento, l'utente non è tenuto al pagamento della verifica. La richiesta può essere effettuata tramite l'apposito modello ed inoltrata allo Sportello territorialmente competente o attraverso il Contact Center.

Il Gestore si impegna a comunicare preventivamente la data della verifica del misuratore. L'utente può presenziare alle suddette operazioni o delegare persona di sua fiducia al fine di tutelare i propri diritti.

3.2.2.3 Consumi

Il Gestore informa i propri utenti dei consumi imputabili per il pagamento con indicazione degli stessi direttamente in fattura.

3.2.2.4 Agevolazioni

Per comprovate necessità, su richiesta scritta e documentata dell'utente, il Gestore potrà disporre la riscossione rateizzata, salva l'applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti.

3.2.2.5 Scadenza delle bollette

La fatturazione dei consumi è calcolata sulla base delle tariffe in vigore per il periodo di consumo.

Il Gestore emette di norma n. 4 fatture annue.

Le somme dovute dagli utenti, per i consumi di acqua e/o ad altro titolo, dovranno essere pagate entro la data di scadenza indicata sulla fattura, che non è fissata prima di 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

3.2.3 Tariffa

3.2.3.1 Aspetti generali

La tariffa media di riferimento è quella di cui al Piano d'Ambito e approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l'utente ha diritto alla tariffa ordinaria ove l'immobile servito è prima casa, fornendo l'attestazione della residenza. Parimenti, l'utente potrà fruire del trattamento più favorevole della tariffa attestando il reddito del proprio nucleo familiare sulla base dell'ultima dichiarazione fiscale, (ISE, UNICO, ecc), oppure producendo il certificato di indigenza.

3.2.3.2 Composizione della tariffa (per il servizio di distribuzione idrica)

La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall'utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo, reale o stimato.

3.2.3.3 Le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione

La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico e industriale. Per l'uso domestico la tariffa è unica, non viene cioè ridotta in funzione della qualità degli scarichi, e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento. Per l'uso industriale, la tariffa è determinata in funzione della qualità dell'acqua scaricata.

Il Gestore, per l'uso industriale concede riduzioni di tariffa per la voce di fognatura e depurazione ove l'utente provveda a migliorare il refluo, come deliberato dalla

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO n. 4; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l'uso domestico.

3.2.3.4 *La tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane*

Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la tariffa deliberata dall'Autorità d'Ambito, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione, in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.

3.2.3.5 *Variazioni di tariffa*

Il Gestore si impegna a rendere note le variazioni delle tariffe di cui al presente paragrafo a mezzo di pubblicazione sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) Lazio nonché attraverso ogni mezzo di informazione all'utente previsto dal Gestore.

3.2.4 Reclami e segnalazioni

I reclami possono essere presentati:

- Direttamente agli sportelli con l'apposita modulistica;
- A mezzo posta con lettera diretta a Servizio Clienti Acqualatina S.p.A. – Casella Postale Latina CPO – 04100 Latina;
- A mezzo fax del Contact Center al numero 199/505058.
- Via e-mail all'indirizzo clienti@acqualatina.it.

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite telefonata al Contact Center, che provvederà ad inoltrarle allo sportello di competenza, il quale provvederà al trattamento.

Le procedure di reclamo sono riportate in apposito paragrafo della presente Carta, nonché disponibili al pubblico presso ogni sportello del Gestore.

3.2.5 Consumi anomali

La procedura operativa di lettura sul terminale portatile permette di rilevare in tempo reale l'eventuale anomalia di consumo, mediante confronto con i dati storici dell'utente (consumo storico di periodi corrispondenti). Entro il 31.12.2009 il Gestore attiverà un sistema di segnalazione dell'anomalia di consumo all'utente.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il Gestore concede, in caso di perdita dopo il contatore, lo sgravio dei consumi abnormi registrati nel periodo interessato.

Per ottenere lo sgravio, l'utente dovrà fornire documentazione idonea a provare l'esistenza della perdita e della sua riparazione.

4. IMPEGNI, STANDARDS DI QUALITÀ E MODALITÀ DI VERIFICA

4.1 Dichiarazione di impegno del Gestore

La presente Carta fissa i principi ed i criteri per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore assume l'impegno di fornire i servizi secondo le caratteristiche e i criteri descritti nella presente Carta, al fine di poter aumentare e migliorare la qualità dell'erogazione dei propri Servizi anche tramite la partecipazione degli utenti.

Gli impegni assunti con questo documento sono vincolanti per il Gestore e rappresentano obiettivi di miglioramento del rapporto con gli utenti.

4.1.1 Modalità di esecuzione della gestione

Il Gestore si impegna ad eseguire la gestione con una adeguata organizzazione per far fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso e, in particolare, garantendo, ove necessario, il presidio Continuo delle opere e impianti e i rapporti con l'utenza 24 ore su 24 per 7 giorni settimanali per la segnalazione dei guasti.

Il Gestore assicura la messa in atto di tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa, così come stabiliti nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata.

4.1.2 Piano di gestione delle interruzioni dei servizi

Il Gestore si impegna a redigere i seguenti piani di emergenza:

- **Piano di emergenza per la gestione delle situazioni di crisi idrica da scarsità e qualità.** Nell'immediato ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi nei limiti previsti dalla legge, il Gestore potrà erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione all'utenza ed alle autorità competenti, salvo in ogni caso il rilascio del nulla osta delle AA.SS.LL. entro il 30.06.2009.

- **Piano di emergenza con l'indicazione di tutte le misure da adottarsi in caso di fuori uso dei vari impianti epurativi o dei collettori principali di immissione assicurando condizioni minime non travalicabili tali da salvaguardare la qualità dei corpi ricettori entro il 31.12.2009.**

Tali piani verranno inoltrati a tutte le autorità competenti e ogni volta che sarà necessario adottare le procedure previste nei piani di interruzione dei servizi, il Gestore si impegna a dare tempestiva comunicazione alle predette autorità e all'utenza nei modi e nelle forme previste nella presente Carta.

4.1.3 Sistema di telecontrollo

Il Gestore ha adottato un sistema di telecontrollo della funzionalità degli impianti, che ad oggi è utilizzato presso

alcuni degli impianti di produzione, sollevamento e depurazione. Tale sistema è in corso di implementazione, secondo la previsione del programma degli interventi intercomunali.

4.1.4 Sistema Qualità

Il Gestore si impegna ad adottare progressivamente un Sistema di Qualità redatto conformemente alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004, relativamente alle procedure da eseguire per tutte le fasi, dalla progettazione alla gestione, anche ambientale, e a tutte le componenti del servizio.

In particolare, il Gestore ha già ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 in riferimento a:

- Progettazione, coordinamento e direzione lavori delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- Gestione e manutenzione del processo di depurazione delle acque reflue;
- Progettazione ed erogazione di servizi di analisi per il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue.

Il Gestore si impegna ad ottenere entro il 31.12.2011 la certificazione anche per ciò che attiene il Servizio Clienti, già dotato, comunque, di procedure aziendali, del Servizio di produzione e adduzione e del Servizio Reti.

In riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14001:2004, il Gestore si impegna ad ottenerla entro il 31.12.2014.

4.1.5 Livelli minimi di servizio

Il Gestore si impegna a garantire per i consumi domestici una dotazione pro-capite giornaliera di 150 l/giorno.

Laddove tecnicamente possibile, il Gestore distribuisce l'acqua ad una pressione di 2,5 atm, con una tolleranza di 0,2 atm.

Il limite superiore di pressione in ore notturne è di 7 atm sul livello stradale, risultando a carico del Gestore, in via alternativa a nuove più razionali installazioni, l'apposizione di apparecchi limitatori di pressione, con esclusione comunque di apparecchiature che prevedono sfiati con perdita di portata. Per gli usi non domestici, il Gestore si riserva di valutare le eventuali esigenze dell'utente.

Il Gestore provvede a verificare il grado di soddisfazione degli utenti secondo le modalità previste dal successivo art. 4.4..

4.1.6 Ulteriori impegni

Il Gestore si impegna ad assicurare e garantire i seguenti servizi:

- ☒ Servizio di controllo interno dell'acqua potabile distribuita; i prelievi e le analisi di laboratorio debbono garantire, al limite di proprietà privata dell'utente, il rispetto dei limiti minimi indicati dalle vigenti disposizioni di legge;
- ☒ Servizio di controllo interno della qualità degli affluenti all'impianto di depurazione, nonché dei reflui della depurazione, attraverso prelievi e analisi di laboratorio.

☒ In caso di necessità, qualora si ravvisassero degli scarichi anomali presso gli impianti di depurazione, il Gestore provvederà ad assicurare un Servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura, con prelievi e analisi di laboratorio verificando altresì la compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema.

Nel caso in cui si verifichi l'esistenza di uno scarico anomalo, il Gestore provvede a segnalare la circostanza all'ARPA, al Sindaco interessato, all'ATO e alla Provincia competente territorialmente.

Il Gestore effettuerà annualmente oltre 35.000 determinazioni complessive di cui oltre 20.000 sull'acqua.

4.2 Standard di Qualità

Il Gestore, in coerenza con le norme vigenti in materia, ha fissato tre tipologie di standard (valore prefissato) degli indicatori di qualità relativi a ciascun fattore considerato.

- Standard generale — quando bisogna valutare un fattore di qualità relativo ad un complesso di prestazioni, quantizzabile tramite un opportuno indicatore di qualità misurato come valore medio.
- Standard specifico — quando bisogna valutare un fattore di qualità relativo ad una specifica prestazione resa dal Gestore e sia misurabile tramite un opportuno indicatore di qualità espresso come soglia massima o minima.
- Standard qualitativo — in corrispondenza di fattori di qualità espressi sotto forma di assicurazione da parte del Gestore al rispetto di specifici impegni assunti.

4.2.1 Avvio del rapporto contrattuale

Gli standard definiti in questo paragrafo riguardano la durata delle attività che caratterizzano l'avvio o la modifica del rapporto contrattuale con l'utente.

I tempi di prestazione indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario:

- per il rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, per la predisposizione di opere edili;
- per superare impedimenti (o eventi), non direttamente dipendenti dal Gestore, dovuti a condizioni climatiche, o di qualsiasi altra natura, tali da non consentire lo svolgimento dei lavori;
- per ulteriori adempimenti a carico dell'utente.

Il Gestore si impegna a comunicare all'utente, qualora per cause di forza maggiore o imputabili a terzi insorgano difficoltà nel rispetto delle scadenze garantite o già comunicate, il nuovo termine ed il motivo del rinvio.

4.2.1.1 Preventivazione

Le richieste di nuovi allacciamenti o di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate nelle modalità di cui alla presente Carta. Per la decorrenza dei tempi si considererà la data di protocollo del Gestore.

A fronte della domanda viene elaborato il preventivo

sulla base del prezzario condiviso dall'Autorità d'Ambito, basandosi sulle informazioni fornite dal richiedente stesso e su quelle eventualmente da acquisire nel corso di specifico sopralluogo.

Per la preventivazione il Gestore ha definito il tempo massimo a decorrere dalla richiesta, completa dei documenti necessari e dell'attestazione del pagamento degli oneri di sopralluogo, fino alla data di disponibilità del preventivo per le successive determinazioni dell'utente, di massimo 30 giorni lavorativi, ivi compresi i tempi del sopralluogo tecnico, sempre eseguito.

Per situazioni più complesse in cui dovranno essere effettuati più sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o si debbano ricevere permessi di terzi, il Gestore fornisce risposta scritta entro 30 gg lavorativi, per precisare i tempi necessari per i successivi interventi.

4.2.1.2 Esecuzione dell'allacciamento di una nuova utenza

A seguito di formale accettazione del preventivo di cui al punto precedente, da parte dell'utente, cioè esibizione della prova dell'avvenuto pagamento mediante presentazione allo sportello competente o invio tramite fax, e-mail, lettera, il Gestore procede alle richieste di eventuali autorizzazioni per esecuzione dei lavori.

A decorrere dalla data di acquisizione delle dovute autorizzazioni e, dove non necessarie, dalla data di accettazione del preventivo, i lavori necessari per attivare la fornitura saranno completati entro un tempo, misurato in giorni al netto dei tempi per lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale, pari a 45 gg lavorativi.

Nel caso di ritardo nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, per motivi non dipendenti dalla volontà del Gestore, questo si impegna a fornire adeguata comunicazione all'utente; i tempi per l'esecuzione dell'intervento riprendono a decorrere dalla data di ricezione da parte del Gestore dell'autorizzazione dall'Ente competente.

4.2.1.3 Attivazione della fornitura

Quando siano già state realizzate le opere di allacciamento alla rete, il tempo di attivazione della fornitura, misurato in giorni a partire dal giorno successivo alla richiesta di attivazione pervenuta allo sportello, fermo restando l'avvenuta stipula del contratto, dovrà essere coerente con lo standard di 9 gg lavorativi.

4.2.1.4 Riattivazione della fornitura

Quando siano già state realizzate le eventuali modifiche alle opere di allacciamento alla rete, il tempo di riattivazione della fornitura, misurato in giorni a partire dal giorno successivo alla richiesta di attivazione pervenuta allo sportello, fermo restando l'avvenuta regolazione del contratto, dovrà essere coerente con lo standard di 9 gg lavorativi.

4.2.1.5 Cessazione della fornitura

Il tempo massimo entro cui il Gestore provvede a disattivare la fornitura dell'acqua, misurato in giorni, dal ricevimento della richiesta dell'utente presso lo sportello è di 9 gg lavorativi.

4.2.1.6 Rilascio del Nulla Osta allo scarico

Il Gestore esegue l'istruttoria delle pratiche e, in caso di esito favorevole, rilascia prescrizioni tecniche e Nulla Osta allo scarico dei reflui domestici o assimilabili ai domestici entro 30 giorni, che decorrono dalla data della richiesta, completa dei documenti necessari e dell'attestazione del pagamento degli oneri di sopralluogo, sempre eseguito.

4.2.1.7 Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dalla Provincia o dal Comune, qualora delegato dalla Provincia.

4.2.1.8 Attivazione del servizio di trattamento delle acque reflue conferite presso impianti di depurazione

Per quanto riguarda il trattamento dei reflui conferiti mediante autobotti, si rinvia a quanto previsto al Capo VIII del Regolamento del servizio idrico integrato.

4.2.2 Accessibilità ai Servizi

L'utente può accedere ai servizi forniti anche attraverso lo sportello aperto al pubblico, al quale sono attribuite anche le seguenti funzioni:

- a) fornire all'utente tutte le informazioni in ordine ai regolamenti aziendali, al diritto di accesso, alla struttura e quant'altro necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalla presente Carta;
- b) esaminare le istanze di accesso agli atti e provvedere a rilasciare i documenti richiesti;
- c) ricevere tutte le osservazioni, denunce, reclami, richieste di rimborso o indennizzo e i ricorsi presentati dall'utente;
- d) predisporre l'attività istruttoria e provvedere a dare tempestiva risposta al cliente e ad attivare la procedura per il ricorso all'Organo di tutela interno qualora il cliente dichiari insoddisfatto la risposta ricevuta e/o avanzi richiesta di rimborso. L'utente interagisce con il Gestore, utilizzando il Contact Center e attraverso sportelli che saranno diffusi sul territorio in base ai parametri già evidenziati dall'Autorità d'Ambito.

4.2.2.1 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli

Gli sportelli sono aperti nei giorni e negli orari di seguito riportati, consultabili anche sul sito internet del Gestore o attraverso il Contact Center.

Terracina - Borgo Hermada, via Pantani da Basso, snc
Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Latina - C.com Le Corbusier, V.le Pier Luigi Nervi
Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Minturno - Via Antonio Sebastiano, loc. Genzano
Merc. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30; ven. 8,30 - 12,30

Priverno - Via Madonna delle grazie, 1
Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Fondi - Via Giovanni Lanza, 12/14
Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Nettuno - Via delle Primule, snc - Nettuno
Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Gaeta - Via Monte Tortona, snc
Lun. 8,30 - 12,30; merc. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Formia - Via Olivastro Spaventola, snc Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Aprilia - Via De Gasperi
Lun. e ven. 8,30 - 12,30; mar. e giov. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

Lenola - Via S. Martino, 5
Merc. 8,30 - 12,30

Cisterna di Latina - Corso della Repubblica, 109 E/F
Merc. 8,30 - 12,30/14,00 - 16,30

4.2.2.2 Svolgimento di pratiche per via telefonica

Attraverso il Contact Center, il Gestore assicura canali di contatto con l'utenza con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 per totali 60 ore. È in corso di valutazione la possibilità di attivazione del servizio che consente l'apposizione della marca da bollo virtuale, onde consentire all'utente di eseguire operazioni contrattuali anche per via telefonica.

4.2.2.3 Svolgimento di pratiche per corrispondenza

Per facilitare l'accesso ai servizi, il Gestore ha previsto che l'utente possa avviare tramite servizio postale le procedure di:

- Richiesta attivazione fornitura o subentro;
- Richiesta cessazione fornitura;
- Richiesta verifica contatore;
- Richiesta verifica livello di pressione.

4.2.2.4 Servizio informazioni e servizio segnalazione guasti

Il Gestore mette a disposizione dei propri utenti un servizio informazioni Contact Center, con accesso tramite numero verde 800 850850 e per i telefoni cellulari 199 501153, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 per un totale di 60 ore settimanali, ed un numero verde emergenze e guasti, 800 626 083, attivo tutti i giorni 24 ore al giorno.

4.2.2.5 Modalità di pagamento delle bollette

Le bollette possono essere pagate secondo le seguenti modalità:

- Presso qualsiasi sportello postale;
- Per mezzo di bonifico bancario o postale;
- Per mezzo di domiciliazione bancaria

4.2.2.6 Facilitazioni particolari

Sono in corso di realizzazione o in fase di studio facilitazioni per l'accesso ai servizi del tipo:

- Abbattimento barriere architettoniche;
- Percorsi preferenziali agli sportelli.

Presso gli sportelli di Latina, Aprilia, Cisterna, Priverno, Formia e Fondi sono state già attivate misure di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per la misura dell'indicatore di qualità si assume il rapporto del numero di facilitazioni per tipologia di disabilità, il Gestore assume il valore dello standard pari ad 1 facilitazione per tipologia di disabilità.

In caso di utenze ove siano presenti persone anziane in stato di disagio o persone diversamente abili, il Gestore non procede a riduzione del flusso idrico per morosità.

4.2.2.7 Rispetto degli appuntamenti concordati

Il Gestore si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente, secondo le seguenti modalità:

- La data è concordata entro un periodo massimo di 15 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data della richiesta, per i casi non diversamente disciplinati. Non sono accettate contestazioni per aumenti di tale periodo indotti o provocati dall'utente;
- Rispetto all'ora fissata per l'appuntamento, all'utente è chiesta una disponibilità massima di attesa di ore 1.

La percentuale annua degli appuntamenti rispettati (per i quali cioè non risulta inoltrato un reclamo ed ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente), sul totale degli appuntamenti concordati sarà comunicata all'Organo di tutela interno.

4.2.2.8 Tempi di attesa agli sportelli

Il numero degli sportelli è stato progettato con l'obiettivo di:

- Garantire agli utenti un tempo di attesa accettabile in funzione del numero di utenze da servire;
- Contenere i costi di gestione.

Sono stati predisposti sportelli, tutti abilitati alla gestione di ogni operazione e dotati di apparecchi elimina code, in modo tale da garantire i tempi di attesa di seguito indicati:

- Tempo medio di attesa 30 mn

4.2.2.9 Risposta alle richieste scritte degli utenti

Il Gestore si impegna a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, in via definitiva o, eccezionalmente, in via interlocutoria. Nel calcolo del tempo di risposta, è assunta come

riferimento la data del timbro postale o di protocollo del Gestore in caso di invio via fax.

4.2.2.10 Risposta ai reclami

Il Gestore prevede procedure di reclamo da parte dell'utente in ordine alla violazione dei principi sanciti nella presente Carta, dando ad esse piena pubblicità.

Le procedure di reclamo sono accessibili e di semplice comprensione e garantiscono un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e prevedono una risposta esaustiva all'utente.

L'utente può presentare reclami contro atti e comportamenti che costituiscono impedimento o limitazione alla piena fruibilità dei servizi o al mancato rispetto di standard stabiliti nella presente Carta.

Il reclamo deve essere presentato dall'utente per iscritto, in forma chiara e leggibile, completo in ogni sua parte e firmato, anche via fax ed eventualmente anticipato oralmente tramite il numero verde informazioni.

Il Gestore riferisce in ogni caso all'utente entro 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione del reclamo l'esito degli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali il Gestore provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato.

4.2.2.11 Riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente

Tutto il personale del Gestore è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gestore, sul quale è riportato la foto del dipendente, il nome, la funzione, l'ufficio d'appartenenza. Il personale in servizio è tenuto ad esibire il proprio cartellino di identificazione in caso di richiesta dell'utente.

In particolare il personale del Gestore incaricato di effettuare i controlli sulla qualità dell'acqua e degli scarichi in fognatura e presso gli impianti di depurazione, nonché di conformità delle opere interne degli insediamenti allacciati alle reti gestite dal Gestore ha la qualifica di "incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del c.p."

Il personale del Gestore è tenuto a rispettare i principi generali stabiliti nella presente Carta.

E' fatto assoluto divieto al personale del Gestore di chiedere o ricevere compensi da parte degli Utenti-Clienti per le prestazioni eseguite per conto del Gestore. Agli stessi obblighi è sottoposto il personale delle imprese appaltatrici di lavori e servizi per conto del Gestore.

Ai fini del monitoraggio della corretta osservanza a quanto stabilito il Gestore provvede ad aggiornare il Registro dei Reclami.

4.2.3 Gestione del rapporto contrattuale

4.2.3.1 Fatturazione

La fatturazione dei consumi è calcolata sulla base delle tariffe che vengono rese pubbliche attraverso i vari strumenti informativi previsti nella presente Carta.

Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente di norma trimestralmente anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi registrati ovvero sulla scorta di quelli storici o riconducibili al tipo di utenza. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.

4.2.3.2 Rettifiche di fatturazione

Nei casi di reclami fondati, presentati nelle modalità sopra descritte da parte degli utenti per errata fatturazione, il Gestore procede alla correzione, all'eventuale storno ed emissione di nuova fattura entro 30 giorni lavorativi dal reclamo.

I reclami fondati presentati oltre il 30° giorno dalla data di scadenza della fattura, potranno causare implicazioni tecnico-amministrative non imputabili al Gestore, che comunque si adopererà tempestivamente per il ripristino della situazione di normalità gestionale dell'utenza.

4.2.3.3 Morosità

Per il periodo di ritardato pagamento il Gestore applica gli interessi di mora, pari al T.U.R. più tre punti, addebitandoli sulla successiva fattura.

Il Gestore procede alla riduzione/sospensione del flusso idrico in caso di morosità, ai sensi dell'art. 1565 del codice civile, con le modalità di cui all'art. 17 del Regolamento del servizio idrico integrato.

Per le utenze di tipologia "utente ordinario prima casa" e "utente ordinario prima casa - reddito < a 14.000,00 €" si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura.

Al momento della riduzione/sospensione, il Gestore appone sul misuratore un sigillo che segnali l'attività eseguita.

In caso di inaccessibilità del misuratore, il Gestore può provvedere alla riduzione/sospensione del servizio dalla presa stradale.

La riduzione/sospensione del flusso idrico per morosità avviene una volta trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte dell'utente della lettera raccomandata ar di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, senza che lo stesso abbia pagato l'importo insoluto o una rata dello stesso, in caso di dilazione, oppure abbia adeguatamente motivato lo stato di insolvenza.

In occasione della trasmissione della raccomandata A/R, il Gestore informerà l'utente che, in caso di mancato pagamento delle fatture, procederà alla riduzione del servizio garantendo la fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. Le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio sono a carico

dell'utente; i costi di tali operazioni saranno indicati nella raccomandata A/R di diffida ad adempiere e preavviso di riduzione/sospensione.

In caso di erroneo distacco, la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza oneri a carico dell'utente, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

Qualora l'utente, successivamente alla riduzione/sospensione del servizio, richieda la riattivazione dovrà corrispondere, oltre alle fatture non pagate ed ai relativi interessi di mora, le spese di sospensione e quelle per la chiusura e la riapertura della presa stradale o del contatore.

Il Gestore provvede al ripristino del flusso idrico entro il giorno lavorativo successivo alla produzione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Non sarà eseguita la riduzione/sospensione del flusso in caso di utenti anziani o disabili che versino in comprovato stato di disagio, o in caso per comprovata grave malattia dell'utente, dichiarata da uffici pubblici, che lo rendano non autosufficiente, ma si procederà al recupero del credito nelle vie ordinarie.

4.2.3.4 Verifica del contatore

Qualora l'utente chieda la verifica del corretto funzionamento del proprio misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore, sarà tenuto al pagamento delle spese di verifica nel caso in cui fosse riscontrato il regolare funzionamento dello stesso, e cioè entro i relativi limiti di tolleranza; in caso contrario le spese saranno a carico del Gestore.

Il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, a partire dalla segnalazione o richiesta dell'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica, è fissato in 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora venga richiesta la verifica del regolare funzionamento del misuratore presso un laboratorio di prova, tale verifica sarà eseguita in contraddittorio con l'utente entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui il contatore non risulti funzionante, il Gestore garantisce, previa comunicazione all'utente, la sostituzione dell'apparecchio entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento.

Il Gestore comunica i risultati della verifica per iscritto, indicando qualora necessario, la ricostruzione dei consumi non correttamente misurati in base alla media dei consumi storici dell'utenza.

Il Gestore provvede alla sostituzione dei misuratori che, seppur funzionanti, non rispondano più alle esigenze, anche di natura tecnologica dell'azienda.

Dell'intervento per la sostituzione sarà data comunicazione agli utenti interessati.

4.2.3.5 Verifica del livello di pressione

Qualora l'utente chieda la verifica del livello di pressione in contraddittorio con i tecnici del Gestore, sarà tenuto

al pagamento delle spese di verifica nel caso in cui fosse riscontrato la regolarità del servizio, e cioè una pressione non inferiore e non superiore a quella indicata nella presente Carta, misurata immediatamente a valle del rubinetto d'arresto nell'ora di minimo prelievo; in caso contrario le spese rimarranno in carico al Gestore.

Il tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione, a partire dalla segnalazione o richiesta dall'utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica, è fissato in 20 giorni lavorativi.

4.2.3.6 Strumenti informativi

Il Gestore, ove occorra, provvede ad informare i propri utenti, a seconda della tempistica necessaria, attraverso sito Internet, contact center, radio e televisioni, stampa, affissioni e volantini, allegati alle bollette ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

4.2.4 Continuità del Servizio

4.2.4.1 Continuità e servizio di emergenza

Il servizio viene effettuato con continuità 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno; la mancanza del servizio, salvo i casi di riduzione del flusso idrico per morosità, può essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza.

Il Gestore indica come standard di qualità per la continuità del servizio il Parametro INTER.

- Tempi di ripristino del servizio in caso di guasto alla rete idrica.

Il tempo di avvio dell'intervento secondo il seguente schema:

Descrizione intervento	Tempo di avvio dell'intervento
Guasto a tubazione o apparecchiatura interrata con situazione di pericolo	6 ore
Mancanza d'acqua in caso di chiamata diurna (entro le 16.00)	8 ore
Guasto grave a tubazione o apparecchiatura interrata, o in caso di rigurgito o esondazione	72 ore
Mancanza d'acqua in caso di chiamata serale o notturna (dopo le 16.00) o nei giorni festivi	16 ore
Guasto a tubazione o apparecchiatura interrata, oppure a apparecchi accessori installati fuori terra	72 ore

- Tempi di ripristino del servizio in caso di guasto alla rete fognaria.

Descrizione intervento	Tempo di avvio dell'intervento
Guasto a tubazione o apparecchiatura interrata con situazione di pericolo per la sicurezza e/o l'igiene pubblica (avvio di intervento)	12 ore
Guasto od occlusione di tubazione o canalizzazione interrata (avvio intervento)	24 ore
Rigurgito di tubazione interrata o esondazione che comporti situazioni di pericolo per la sicurezza e/o l'igiene pubblica (avvio di intervento)	12 ore
Rigurgito di tubazione interrata (avvio di intervento)	24 ore

- Controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento.

Il Gestore si impegna ad attivare un servizio di emergenza sostitutivo alla distribuzione idrica quando si verificano carenze o sospensioni del servizio idropotabile superiori alle 48 ore.

La distribuzione alternativa avviene tramite autobotti per acqua potabile ed ove possibile con sacchetti di acqua preconfezionati.

4.2.4.2 Tempi di preavviso per interventi programmati

Il Gestore indica come standard di qualità per il preavviso, secondo le modalità previste nella presente Carta, per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura di durata maggiore alle 24 ore, un tempo minimo di 24 ore prima della interruzione del servizio. L'interruzione programmata sarà comunicata alle autorità sanitarie e comunali locali, oltre che alla cittadinanza mediante annunci su quotidiani locali e, se necessario, affissioni o altri strumenti di informazione.

4.2.4.3 Durata delle sospensioni programmate

Il Gestore, per interventi programmati per i quali siano necessarie interruzioni del servizio che interessino gli utenti, provvede al ripristino entro le 24 ore (assicura una durata massima delle sospensioni del servizio derivanti da interventi programmati di 8 ore al giorno) salvo imprevisti.

4.2.4.4 Pronto intervento

Il Gestore assicura la reperibilità 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno per il servizio di pronto intervento.

Il Gestore interviene a chiamata sui guasti sopra indicati con i tempi descritti al precedente punto 4.2.4.11..

4.2.4.5 Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite

Il Gestore sottopone le reti gestite ad un controllo di verifica mirato alla ricerca delle perdite secondo i piani aziendali e gli standard che saranno concordati con la Segreteria Tecnica Operativa in occasione della diverse campagne di ricerca.

4.2.4.6 Crisi idrica per scarsità

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, con adeguato preavviso, informerà l'utenza, proponendo all'Autorità competente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi.

Tali misure possono comprendere:

- invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

4.3 Modalità di verifica

Il Gestore si impegna a creare l'Organo di tutela interno, che provvederà anche a vigilare sull'attuazione della Carta dei Servizi, al fine di monitorare l'effettiva attuazione delle previsioni contenute nella Carta, entro il 31.12.2009.

L'Organo di tutela interno dovrà operare, al fine di valutare la qualità del servizio reso, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione in conformità ai seguenti principi:

- Imparzialità la verifica non dovrà essere condizionata da pregiudizi nei confronti di fatti e/o persone che influenzano, possono influenzare o a loro volta essere influenzati dai risultati della verifica;
 - Obiettività la verifica dovrà essere basata su fatti oggettivi e verificabili;
 - Discrezionalità la verifica dovrà rispettare il principio di tutela della privacy e non dovrà intralciare il regolare svolgimento del servizio.
- L'Organo di tutela ai fine di perseguire i suddetti principi dovrà definire apposite procedure di acquisizione delle informazioni tali da garantire che le stesse siano:
- Parametrizzabili le informazioni devono essere acquisite in funzione di parametri chiari e definiti;
 - Oggettive le informazioni devono essere acquisite in modo tale da non essere influenzate o alterate;
 - Verificabili le informazioni devono essere acquisite mediante supporti che ne assicurino la verifica anche successivamente alla loro acquisizione.

4.4 Valutazione del Grado di Soddisfazione

Il Gestore, al fine di verificare la qualità dei servizi resi, il grado di soddisfazione dell'utente e gli eventuali interventi sulla qualità, analizza i reclami inoltrati e

acquisisce, secondo le modalità di volta in volta più opportune, i giudizi dell'utenza, anche attraverso l'Organo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori e la Camera di conciliazione paritetica.

5. PROCEDURE DI RECLAMO, MODALITÀ DI RIMBORSO E RISTORO

5.1 Organo di tutela interno

All'organo di tutela interno sono attribuite le seguenti funzioni:

- effettuare il monitoraggio degli standard;
- ricevere e verificare i reclami da parte dell'utenza che richiedano eventuali rimborsi;
- predisporre una relazione semestrale che valuti lo stato di attuazione della carta dei servizi, in ordine al numero e il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi, da inviare alla Segreteria Tecnico Operativa e all'Organo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori;
- predisporre almeno una volta all'anno, un resoconto, a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, circa la valutazione di cui al punto precedente, nonché sui tassi di reclamo e su eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni;
- predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio descrivendo le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard e i rimedi predisposti, definire gli standard per l'esercizio incorso e i criteri direttivi per la redazione dei piani annuali di miglioramento degli standard;
- proporre i piani annuali diretti a migliorare progressivamente gli standard dei servizi;
- valutare il grado di soddisfazione dell'utenza e predisporre il rapporto annuale, da rendere pubblico, sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

5.2 Procedure di reclamo

L'utente può esercitare il proprio diritto di reclamo con:

- lettera in carta semplice, firmata e contenente tutti i dati presenti sul modulo di reclamo, indirizzata a Servizio Clienti Acqualatina S.p.A. Casella Postale Latina CPO 04100 Latina, o consegnata presso uno degli sportelli;
- apposito modello da compilare e sottoscrivere inviato per posta, via e-mail o via fax;
- segnalazione a mezzo fax
- colloquio con il personale dello sportello al pubblico, del quale viene redatto apposito verbale, sull'apposito modulo di reclamo, sottoscritto dall'utente
- telefonata al Contact Center che provvederà ad inoltrare il reclamo all'ufficio competente.

Nella predisposizione del reclamo, l'utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso e, in ogni caso, per l'istruttoria di verifica e per le comunicazioni di merito, ha l'obbligo di descrivere i fatti, allegando in fotocopia gli atti ovvero i documenti che risultano necessari.

L'ufficio fornisce in ogni caso all'utente, entro 30 giorni lavorativi dal momento della presentazione del reclamo, la risposta circa l'esito del reclamo, degli accertamenti compiuti, indicando altresì, i termini entro i quali il Gestore provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. In caso di risposta sfavorevole è indicata la possibilità di ricorrere alla Camera di conciliazione paritetica.

Per il calcolo dei giorni fa fede la data del timbro postale o del protocollo aziendale in caso di invio a mezzo fax.

Se la complessità del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, l'utente viene tempestivamente informato sullo stato di avanzamento della sua pratica e sui tempi ipotizzati di conclusione.

5.3 Rimborsi per mancato rispetto degli impegni

Il Gestore prevede un sistema di indennizzo agli utenti in caso di non rispetto degli standard di seguito indicati, la cui definizione è demandata all'Organo di tutela interno, che si atterrà ai sotto indicati principi:

1. flessibilità: il sistema degli indennizzi deve essere flessibile e coerente con gli obiettivi e gli standard annualmente redatti e formalizzati nel relativo piano annuale;

2. semplicità: nel definire il sistema dei rimborsi l'Organo di tutela interna assicurerà la massima chiarezza, semplicità e trasparenza nella fase di individuazione dei disservizi, della loro misurabilità, nelle procedure di rimborso che dovranno prevedere appositi tempi massimi.

Si procederà, a seguito di richiesta, ad indennizzare in misura di Euro 25 il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dagli standard specifici sotto indicati.

L'Organo di tutela interno effettuerà le necessarie verifiche, sulla base dell'istruttoria d'ufficio, per individuare il mancato rispetto dei seguenti standard e procederà ai relativi indennizzi:

1. attivazione dell'utenza presso luoghi ove non necessitano lavori di intervento, estensione o adeguamento della rete o dell'opera di presa;
2. preventivazione, esecuzione lavori, attivazione dell'utenza presso luoghi ove non necessitano lavori di intervento, estensione o adeguamento della rete ma la sola opera di presa e quando sussistono variazioni di portata;
3. operazioni di cessazione in seguito a richiesta dell'utente;
4. remissione di fatture di consumi in caso di errore.

Nelle more dell'istituzione dell'Organo di tutela interno, il Gestore attiverà comunque le procedure di indennizzo.

In caso di erronea azione di recupero della morosità, il Gestore Provvederà alla restituzione delle eventuali somme percepite a tale titolo ed alla corresponsione di un indennizzo di Euro 25.

Il rimborso è subordinato alla richiesta scritta di risarcimento, da indirizzare all'Organo di tutela Interno, corredata dalle informazioni e documentazioni che

possono servire a quest'ultimo per ricostruire ed accertare l'accaduto. La richiesta deve essere inviata entro 30 giorni dal giorno di scadenza del termine garantito. A tal fine fa fede la data del timbro postale o dell'Ufficio Protocollo aziendale in caso di invio via fax.

Il Gestore procede al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'utente in stato di morosità o con più di un ritardo nei pagamenti dell'anno in corso per il quale non sia stato rispettato uno o più standard non ha diritto ad alcun indennizzo. Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e tempestività del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute a: eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti della pubblica Autorità. Gli standard relativi agli appuntamenti non si possono riferire ad appuntamenti fissati, su richiesta dell'utente, in data successiva ai 15 giorni.

L'indennizzo avverrà tramite l'invio per posta, all'indirizzo di spedizione della fattura, di un assegno non trasferibile intestato all'intestatario del contratto.

5.4 Camera di Conciliazione Paritetica.

L'utente che abbia inoltrato reclamo nei termini di scadenza della fattura e non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni o abbia ricevuto una risposta insoddisfacente, ovvero l'utente che avendo saldato la fattura o una rata di essa, abbia inoltrato reclamo dopo la scadenza e non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni o abbia ricevuto una risposta insoddisfacente, può adire la Camera di Conciliazione Paritetica, istituita presso il Gestore.

Una volta inoltrata Domanda di conciliazione, l'utente sarà rappresentato da un conciliatore di una delle Associazioni dei consumatori aderenti alla Camera, il quale, assieme al conciliatore del Gestore, troverà la soluzione transattiva della controversia, senza alcuna spesa per l'utente.

Le modalità di accesso alla Camera sono contenute nel Regolamento di Conciliazione, disponibile presso gli sportelli del Gestore e presso la sede di ognuna delle Associazioni dei consumatori firmatarie del Protocollo d'Intesa, oltre che sul sito internet del Gestore e delle Associazioni medesime.

5.5 Organi di tutela esterni

L'utente, prima di attivare la procedura prevista al comma successivo, può rivolgere apposita informativa scritta al Difensore Civico comunale ovvero a quello regionale ove esistenti.

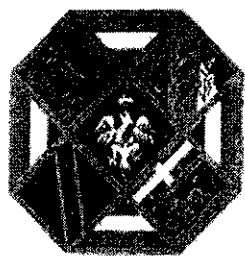
L'utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro il termine previsto dalla presente Carta, può rivolgere reclamo, con la relativa documentazione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, presso il Ministero dei Lavori pubblici.

Il reclamo stesso è invece rivolto all'organo di vigilanza o di garanzia a livello regionale o di ambito con atto notificato al pubblico, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recepito dall'art. 160 comma 2 lett. m) del D.Lgs. 152/2006.

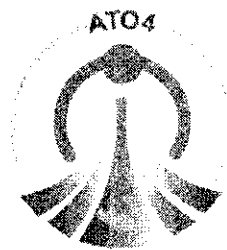
Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del D.Lgs. 206/2005 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

- a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
- c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

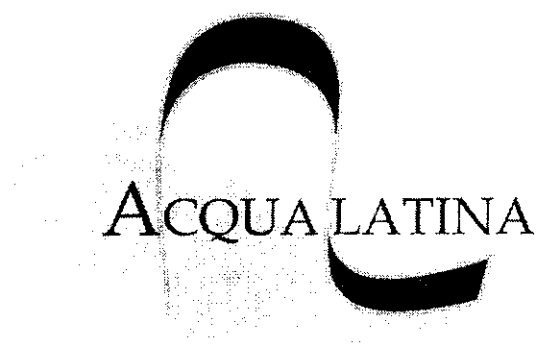
Dette associazioni possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione descritta al punto precedente.



REGIONE LAZIO



AUTORITÀ A.T.O. 4 - LT



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Servizio di approvvigionamento
- Art. 4 Servizio di distribuzione idrica
- Art. 5 Servizio di fognatura
- Art. 6 Servizio di depurazione
- Art. 7 Servizio idrico integrato
- Art. 8 Uso dell'acqua
- Art. 9 Uso delle opere di fognatura e depurazione

CAPO II – CONTRATTI

- Art. 10 Richiesta di somministrazione
- Art. 11 Destinatario della somministrazione
- Art. 12 Attivazione della somministrazione
- Art. 13 Durata del contratto
- Art. 14 Recesso dal contratto
- Art. 15 Subentro di utenza
- Art. 16 Trasformazione d'uso
- Art. 17 Riduzione o sospensione della somministrazione
- Art. 18 Clausola risolutiva espressa
- Art. 19 Decesso dell'utente
- Art. 20 Fallimento dell'utente

CAPO III - ALLACCIAMENTI

- Art. 21 Spese di allacciamento
- Art. 22 Prescrizioni tecniche

CAPO IV – IMPIANTI INTERNI

- Art. 23 Impianti interni di acquedotto
- Art. 24 Impianti interni di fognatura
- Art. 25 Prescrizioni e collaudo
- Art. 26 Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore

CAPO V – APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

- Art. 27 Apparecchi di misura
- Art. 28 Posizione e custodia degli apparecchi di misura
- Art. 29 Spostamento contatori e allacciamenti
- Art. 30 Guasti e lettura degli apparecchi
- Art. 31 Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi

CAPO VI – TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

- Art. 32 Determinazione delle tariffe
- Art. 33 Applicazione della tariffa
- Art. 34 Articolazione delle tariffe
- Art. 35 Rilevazione dei consumi
- Art. 36 Fatturazione
- Art. 37 Modalità di pagamento

CAPO VII – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA

- Art. 38 Norma di rinvio
- Art. 39 Autorità competente
- Art. 40 Classificazione degli scarichi

- Art. 41 Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali

- Art. 42 Disciplina degli scarichi industriali
- Art. 43 Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose
- Art. 44 Autorizzazione allo scarico
- Art. 45 Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'Autorizzazione
- Art. 46 Spese di istruttoria e di controllo

CAPO VIII – SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI

- Art. 47 Disciplina dei conferimenti
- Art. 48 Richiesta di somministrazione
- Art. 49 Perfezionamento e durata del contratto
- Art. 50 Controlli
- Art. 51 Tariffa
- Art. 52 Clausola risolutiva espressa

CAPO IX - CONTROLLI

- Art. 53 Personale addetto al controllo
- Art. 54 Esecuzione dei controlli

CAPO X – SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE

- Art. 55 Richiesta del servizio
- Art. 56 Canone del servizio di riparto

CAPO XI – USI IMPROPRI

- Art. 57 Definizioni
- Art. 58 Casistiche e sanzioni
- Art. 59 Individuazione
- Art. 60 Distacco dell'utenza

CAPO XII – DISCIPLINA PER I CONDOMINI

- Art. 61 Destinatari della disciplina
- Titolo I
- Art. 62 Posizionamento dei misuratori
- Art. 63 Responsabilità
- Art. 64 Letture
- Art. 65 Fatturazione
- Art. 66 Morosità
- Art. 67 Misuratori
- Titolo II
- Art. 68 Concessione dei singoli contratti
- Art. 69 Deroga relativa alla fatturazione
- Art. 70 Rinvio
- Art. 71 Prescrizioni tecniche

CAPO XIII - NORME TRANSITORIE FINALI

- Art. 72 Adeguamento dei contratti esistenti
- Art. 73 Applicabilità del diritto comune
- Art. 74 Obbligatorietà

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI**Art. 1
(Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina la somministrazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale - Latina.
2. Per Servizio Idrico Integrato si intende l'insieme dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione che possono, a seconda dei casi, essere forniti disgiuntamente.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato solo Gestore, è tenuto a erogare il servizio agli utenti in conformità al presente Regolamento.

**Art. 2
(Definizioni)**

Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

- Condominio: edificio composto da più unità abitative, o da unità abitative e box, o da unità abitative e locali destinati ad uso commerciale, che abbiano più di un proprietario.
 - Condòmino: persona fisica o giuridica titolare di un diritto reale sull'immobile (proprietà, possesso, usufrutto, ecc.);
 - Impianto interno: impianto idraulico interno alla proprietà privata condominiale o del singolo condòmino, ossia posto dopo il misuratore generale;
 - Misuratore (o contatore): strumento di controllo della quantità di acqua prelevata. Sulla base del consumo registrato, verrà emessa la relativa fattura. Il misuratore può essere:
 - a. Generale o di controllo: è quello che viene associato all'utenza condominiale; registra i consumi dell'intero Condominio ed è posto su suolo pubblico;
 - b. singolo: è quello a cui è associata l'utenza del singolo condòmino e ne misura i consumi; è posto in proprietà privata condominiale;
 - Presa stradale: derivazione d'allacciamento della condotta principale;
 - Proprietà privata condominiale: spazio di uso comune dei condòmini (scale, pianerottoli, locale auto-clave, giardino, ecc.).
 - Proprietà privata del singolo condòmino: spazio destinato all'uso privato del condòmino (unità abitativa, box, locale destinato ad uso commerciale, ecc.).
 - Prescrizioni tecniche: prescrizioni imposte dal Gestore in ordine alla costruzione e al posizionamento dell'impianto interno, nonché all'esecuzione dell'allaccio.
 - Sigillo: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare alcune violazioni;
- Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore;
- Utenza: misuratore associato ad un contratto e

ad un'anagrafica dell'utente. Nel caso di utenza condominiale, il contratto riguarda l'intero Condominio ed è intestato al Condominio in persona dell'Amministratore pro-tempore;

- Usi impropri: per usi impropri della risorsa idrica, devono intendersi, ai sensi del presente regolamento, oltre che il prelievo di acqua senza regolare contratto, tutti gli usi irregolari del servizio. Per la casistica, si veda il Capo XI "Usi impropri".

**Art. 3
(Servizio di approvvigionamento)**

1. Il Gestore fornisce il servizio di approvvigionamento idrico ai soggetti salvaguardati o tutelati (Società Acque Potabili S.p.A. e Dondi S.p.A.) che provvedono autonomamente al servizio di distribuzione mediante la stipula di apposita convenzione e dietro pagamento del corrispettivo sulla base della tariffa per la vendita di acqua all'ingrosso, come deliberato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.
2. Il Gestore assicura il servizio in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito.
3. Nella convenzione, oltre alle modalità di somministrazione della fornitura, vengono anche disciplinate le modalità di coordinamento tra il Gestore e i relativi soggetti tutelati e salvaguardati.

**Art. 4
(Servizio di distribuzione idrica)**

1. Il Gestore presta il servizio di approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4, nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti gestite ed in esercizio, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto, e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.
3. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove

opere restano in gestione al Gestore che può disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

4. Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura.

5. Il Gestore ha in gestione tutte le condotte poste in luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.

Art. 5 (Servizio di fognatura)

1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell'ATO n. 4 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi la somministrazione avverrà dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo.

3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amministrazione Comunale o il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa corresponsione al Gestore del corrispettivo fissato dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione al Gestore che può disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

4. Il gestore ha in gestione tutte le condotte poste in luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.

Art. 6 (Servizio di depurazione)

Il Gestore fornisce il servizio di depurazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

Art. 7 (Servizio idrico integrato)

Nei Comuni ove il Gestore somministra, oltre al servizio di distribuzione idrica, anche quello di fognatura e depurazione, la somministrazione è unica secondo contratti di somministrazione integrata, alle condizioni tutte del presente Regolamento.

Art. 8 (Uso dell'acqua)

1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore può concedere la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.

2. Il Gestore per le somministrazioni ad uso antincendio di utenze private realizzerà, a spese dell'utente, appositi allacciamenti nel numero richiesto, forniti di misuratore, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi o per costituire idonee riserve in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. Il contratto di somministrazione sarà stipulato per il solo servizio di distribuzione idrica, con attribuzione della tipologia "altri usi". In caso di somministrazione antincendio richiesta da Enti Pubblici o di Pubblico Soccorso, la tipologia tariffaria applicata è "uso pubblico". Per la richiesta della somministrazione si rinvia al successivo Capo II.

I dati tecnici di fornitura saranno quelli previsti per il tratto di rete d'allaccio.

Qualora l'allaccio antincendio venga utilizzato per scopi diversi da quello consentito e previsto dal contratto, si applicherà quanto previsto dal successivo Capo XI.

3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

4. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente.

5. E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.

6. Il Gestore è responsabile della potabilità dell'acqua fino al limite della proprietà privata dove, di norma, deve essere posto l'apparecchio di misura.

Art. 9 (Uso delle opere di fognatura e depurazione)

1. Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.

2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.

3. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall'articolazione tariffaria vigente.

4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI.

CAPO II – CONTRATTI**Art. 10****(Richiesta di somministrazione)**

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata, l'interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese contrattuali, come previste nell'allegata Tabella "Unica dei Costi" oltre alla marca da bollo vigente.
4. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non sia compilata in modo completo e leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda.
5. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.
6. La richiesta di somministrazione, qualora l'immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzata entro 90 giorni dalla presa di possesso dell'immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. in caso ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del presente Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell'utente.

Art. 11**(Destinatario della somministrazione)**

1. La somministrazione è effettuata a favore del detentore di titolo idoneo, che dimostri la disponibilità dell'immobile (proprietario, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento). L'utenza sarà normalmente intestata al reale utilizzatore del Servizio avente titolo.
2. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell'apparecchio di misura per ogni contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Art. 12**(Attivazione della somministrazione)**

1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell'art. 10, dovrà provvedere al versamento dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda allegata Tabella "Unica dei Costi"). Il deposito cauzionale, che il richiedente dovrà versare, è pari al 50% della quota fissa annua in base alla tipologia d'uso attribuita all'utenza; detto deposito cauzionale, verrà restituito alla cessazione del contratto maggiorato degli interessi di legge maturati. Secondo il D.Lsg. n.165 del 30 marzo 2001 gli Enti pubblici non sono soggetti al pagamento del deposito cauzionale, né dell'imposta di bollo in quanto sottoposti alle norme sulla Contabilità Generale dello Stato.
2. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, anche attraverso il Gestore, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
3. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di somministrazione, che manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente Regolamento.
4. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto.
5. Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l'indirizzo di residenza/sede dell'utente, ovvero all'indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l'obbligo per l'utente di comunicare al Gestore ogni variazione della residenza/sede o del recapito scelto.

Art. 13**(Durata del contratto)**

I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato.

Art. 14**(Recesso dal contratto)**

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato devono darne comunicazione scritta al Gestore mediante raccomandata a/r ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il ricevimento. Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la

regolarità della richiesta e sia in possesso della lettura finale, che può essere comunicata dall'utente o verificata dal Gestore medesimo.

2. In mancanza della comunicazione della lettura finale il contratto non potrà essere disdettato.

3. L'utente dovrà sempre consentire al Gestore l'accesso al misuratore per l'apposizione del sigillo di chiusura.

4. L'utente è tenuto, comunque, al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all'intervento di chiusura del contatore, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", con restituzione da parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all'articolo 12 comma 1.

Art. 15 (Subentro di utenza)

1. Il subentrante deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, nei termini di cui all'art. 10 comma 6. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.

2. L'utente subentrante, per avere diritto alla somministrazione, dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come previsto dal precedente art. 10. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di subentro, che manifesta la volontà dell'utente di fruire del Servizio; contestualmente, sarà consegnata o inviata all'utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l'estratto del presente Regolamento.

3. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto.

4. Il Gestore, inoltre, invia all'originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura comunicata dal subentrante o verificata con apposito sopralluogo.

Art. 16 (Trasformazione d'uso)

1. In caso di trasformazione d'uso della somministrazione da uso domestico ad uso non domestico e viceversa, si procederà a generare un nuovo contratto.

2. Restano a carico del richiedente le spese, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi", oltre alle spese di adeguamento della cauzione, calcolata ai sensi del comma 1 del precedente art. 12 e quelle eventualmente attribuite ai sensi del Capo XI.

3. Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere e all'invio della fattura di fine rapporto.

4. Nei casi di modifica d'ufficio della tipologia d'uso, il gestore comunica all'utente con lettera raccomandata A/R il cambio di categoria, fissando un termine

di 30 giorni entro cui l'utente potrà fornire riscontro. In mancanza di riscontro il Gestore procederà d'ufficio.

Art. 17 (Riduzione o sospensione della somministrazione)

1. Il Gestore procede alla:

a) Sospensione del flusso idrico, qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento;

b) alla riduzione/sospensione del flusso idrico in caso di morosità, ai sensi dell'art. 1565 del codice civile.

2. Per le utenze di tipologia "utente ordinario prima abitazione" e "utente ordinario prima abitazione - reddito < a 14.000,00 €" si procederà esclusivamente alla riduzione del flusso idrico e non alla sospensione. La riduzione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura, garantendo un quantitativo minimo vitale di acqua, a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente.

3. Le spese per le operazioni di installazione e di rimozione dello strumento di limitazione della portata o di sospensione e riattivazione del servizio sono a carico dell'utente.

4. La fornitura non può essere ridotta nei seguenti casi:

a. in assenza di preavviso scritto;

b. nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi.

c. per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale;

d. per comprovata grave malattia dell'utente, dichiarata da uffici pubblici, che lo rendano non autosufficiente;

e. quando l'utente abbia presentato ricorso alle Autorità Giudiziarie competenti e la controversia non sia stata ancora risolta;

f. quando l'utente abbia saldato l'importo insoluto;

g. quando venga considerata valida la documentazione

prodotta dall'utente a motivo dello stato di insolvenza;

h. quando l'utente presenti documentazione / certificazione atta a dimostrare lo stato di indigenza o presenza, nel nucleo familiare, di persona riconosciuta diversamente abile (in questo caso l'utente dovrà autorizzare il Gestore al trattamento dei dati sensibili);

5. In caso di erroneo distacco la riattivazione del servizio deve avvenire entro 12 ore dalla segnalazione senza oneri a carico dell'utente, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

6. Il momento della riduzione/sospensione del flusso per il motivo di cui al comma 1 lettera b), il Gestore appone un sigillo di riduzione/sospensione sul misuratore. L'accertata manomissione di tale sigillo sarà penalmente perseguita.

7. La riduzione/sospensione del flusso idrico per il motivo di cui al precedente comma 1 lettera b) avviene, una volta trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte dell'utente della lettera raccomandata A/R di diffida ad adempiere e preavviso di riduzione.

8. Una volta ridotto/sospeso il flusso idrico, il Gestore procederà al ripristino nei casi in cui:

- a) l'utente abbia saldato l'importo insoluto;
- b) venga considerata valida la documentazione prodotta successivamente all'intervento a motivo dello stato di insolvenza, ai sensi del comma 2 del presente articolo; L'utente dovrà saldare comunque le spese accessorie, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi".

9. Il Gestore addebiterà all'utente, nella fattura emessa successivamente al ripristino del flusso, gli interessi di mora previsti al successivo art. 37, comma 3.

Art. 18

(Clausola risolutiva espressa)

1. Nel caso in cui il flusso idrico sia rimasto ridotto/sospeso ai sensi del precedente art. 17, comma 1 lett. b), per oltre 90 giorni, senza che l'utente abbia stesso proceduto a sanare la propria posizione ai sensi dello stesso art. 17, il Gestore invia lettera raccomandata A/R di preavviso di risoluzione del contratto.

2. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte dell'utente, senza che quest'ultimo abbia provveduto ai sensi del precedente art. 17, il Gestore procede alla chiusura e sigillatura del contatore e comunica all'utente, sempre con lettera raccomandata A/R, l'avvenuta risoluzione del contratto. La presente clausola resta sospesa in caso di ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

3. Il contratto potrà essere, inoltre, risolto senza preavviso per:

- a. dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- b. negazione della sanatoria in materia edilizia per manufatto totalmente abusivo;
- c. intervenuto provvedimento dell'Autorità giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dell'abuso edilizio;

d. distruzione dell'immobile;

e. accertata o sopravvenuta mancanza del titolo di legittimazione ad occupare l'immobile;

f. sub-fornitura del servizio;

g. revoca del nulla osta allo scarico per i contratti di sola fognatura e depurazione;

h. accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione di cui agli artt. 30 e 31.

3. Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di legge e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione/chiusura del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati, come previste dalla Tabella "Unica dei Costi".

Art. 19

(Decesso dell'utente)

1. In caso di decesso del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 12 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore, mediante lettera raccomandata a/r o presentando idonea dichiarazione allo sportello, provvedendo altresì alla disdetta o al subentro nel contratto. In tal caso, qualora il nuovo intestatario sia un familiare del defunto, convivente presso l'indirizzo di fornitura, il subentro sarà gratuito per quanto riguarda le spese di istruttoria.

Art. 20

(Fallimento dell'utente)

Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.

CAPO III - ALLACCIAMENTI**Art. 21
(Spese di allacciamento)**

1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione, il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe applicate dal Gestore.
2. Spetta al Gestore eseguire, previa comunicazione al richiedente, le opere di derivazione dei misuratori ed il pozzetto fiscale.
3. Le opere di derivazione, compreso il misuratore ed il pozzetto fiscale, restano in gestione al Gestore che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
4. Il richiedente l'allaccio, prima dell'esecuzione dello stesso, è tenuto al versamento degli oneri di cui al precedente comma 1, indicati nel preventivo di spesa che il Gestore provvederà a redigere e consegnare all'utente. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano circostanze che determinino maggiori oneri a carico dell'utente, non superiori al 20% in più rispetto a quanto preventivato, il Gestore proseguirà i lavori, senza richiedere alcuna somma aggiuntiva all'utente. Nel caso in cui la maggiorazione del preventivo superi il 20%, i lavori saranno sospesi e il Gestore provvederà all'invio di atto di integrazione del preventivo. Solo a seguito dell'accettazione espressa del suddetto atto e relativo pagamento da parte dell'utente, il Gestore proseguirà i lavori. Contrariamente, il Gestore provvederà alla restituzione delle somme già versate, al netto delle spese accessorie previste dalla Tabella "Unica dei Costi", previa richiesta scritta dell'utente.
5. Successivamente al pagamento della somma indicata nel preventivo, il Gestore richiede le necessarie autorizzazioni, a seguito del rilascio delle quali provvede ad eseguire i lavori di allacciamento. Nel caso in cui non vengano concesse al Gestore le necessarie autorizzazioni, il Gestore, non potendo eseguire i lavori, provvederà ad informare l'utente ed a restituire le somme

già versate, salvo eventuale ottenimento delle suddette autorizzazioni da parte dell'utente. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 3 (tre) mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento, previo preavviso al richiedente.

6. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non viene effettuato nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento, cosicché il Gestore non sarà più impegnato a realizzare l'allacciamento.

7. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di istruttoria previste dalla Tabella "Unica dei Costi".

8. I costi di allacciamento saranno determinati sulla base del prezzario approvato dall'Autorità d'Ambito.

9. Per le somministrazioni di acquedotto e fognatura, il richiedente provvede, a sue cura e spese, in conformità alle disposizioni tecniche impartite dal Gestore, alla realizzazione delle necessarie opere di allacciamento fino al pozzetto fiscale o al misuratore posto dal Gestore al limitare della proprietà privata.

**Art. 22
(Prescrizioni tecniche)**

1. Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dalle condotte di adduzione e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, il Gestore ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere.
2. Il Gestore provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino alla valvola di intercettazione posta immediatamente a valle del misuratore o fino al pozzetto fiscale incluso, posto al limite della proprietà privata.

CAPO IV IMPIANTI INTERNI**Art. 23
(Impianti interni di acquedotto)**

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo la valvola di intercettazione posta a valle del misuratore, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.
2. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi

dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice.

4. Qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.

5. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.

6. Gli impianti di autoclave dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubi-

netto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Serbatoi di accumulo ed impianti di autoclave dovranno comunque rispettare le prescrizioni tecniche ed igieniche stabilite dal Gestore.

7. L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.

8. Il Gestore, pur non avendone l'obbligo, può verificare gli impianti e gli apparecchi dell'utente.

Art. 24 (Impianti interni di fognatura)

1. L'impianto di fognatura nell'interno della proprietà privata, e comunque a monte del pozzetto fiscale, è eseguito a cura e spese dell'utente in conformità alle prescrizioni del Gestore ed alle seguenti disposizioni generali.

2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convogliano nella pubblica fognatura nera le acque meteoriche.

3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del pozzetto fiscale di allacciamento posto dal Gestore.

4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica, con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L'impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

5. Nel caso in cui debbano essere realizzati pozzetti per prelievo campioni, deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell'impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.

6. Non è ammesso il collegamento alla rete di fognatura dei pluviali o l'immissione diretta di acque piovane.

7. Non è ammesso collegamento diretto alla rete di fognatura.

8. Per le utenze industriali, salvo quanto stabilito nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore prescriverà anche le condizioni per la realizzazione e ubicazione del pozzetto fiscale per il prelievo campioni.

Art. 25 (Prescrizioni e collaudo)

1. Il Gestore si riserva di formulare le eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.

2. Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio,

3. In caso di installazione o modifica di un impianto di sollevamento di fognatura, l'utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni.

4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell'utente.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo il Gestore può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell'utente.

Art. 26 (Modalità di trattamento delle perdite dopo il misuratore)

1. In caso di perdita dopo il contatore documentata, il Gestore sarà tenuto a stornare una quota variabile del consumo riscontrato nel periodo interessato dalla perdita.

2. La documentazione necessaria all'ottenimento dello sgravio, che deve essere presentata entro, e non oltre, 60 giorni dalla scadenza della fattura interessata dalla perdita idrica, è la seguente:

- verbale tecnico di Acqualatina oppure dichiarazione firmata di altro tecnico chiamato dall'utente che attesti la presenza della perdita, corredata da documentazione fotografica,

- fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione oppure prova d'acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei pezzi medesimi.

3. Una volta prodotta la documentazione necessaria, la percentuale di sgravio applicata sarà pari al 46% del consumo.

4. Non sarà dovuto alcuno sgravio nel caso di consumi per perdite dovute a non corretto funzionamento dei rubinetti degli impianti di utilizzazione e degli scarichi.

5. Nel caso in cui l'utente presenti nuova richiesta di sgravio sulla medesima utenza, il Gestore si riserva di respingere la richiesta quando i consumi rilevati nel periodo della precedente perdita non abbiano subito variazioni.

CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO**Art. 27
(Apparecchi di misura)**

1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche, rispondenti ai requisiti previsti dalle normative vigenti, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
2. Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installata, sempre a cura del Gestore, una valvola unidirezionale di arresto, alla quale si innesta l'impianto interno.
3. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
4. Nei casi di somministrazioni integrate o solo di fognatura, quando l'utente si approvvigiona comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Gestore, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese dell'utente. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo, ove compatibili. L'utente dovrà comunicare al Gestore l'avvenuta installazione entro i successivi 30 giorni onde permettere la sigillatura dello stesso.
5. Nei casi di somministrazioni integrate, costituite da somministrazione di acquedotto ad uso artigianale, agricolo ed industriale e da somministrazione ad uso domestico, l'utente dovrà richiedere, eventualmente modificando a propria cura e spese lo schema idrico interno secondo le indicazioni prescritte dal Gestore, due contratti distinti.

**Art. 28
(Posizione e custodia degli apparecchi di misura)**

1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso.
2. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate da appositi sportelli, la cui predisposizione è a cura e spese dell'utente, in conformità alle indicazioni fornite dal Gestore. L'utente dovrà sempre assicurare al personale del Gestore l'accessibilità al misuratore per eseguire le letture ed ogni altra attività necessaria e prevista dal presente Regolamento.
3. Qualora il vano contatore sia chiuso con qualsiasi strumento che lo renda inaccessibile (lucchetto, serratura, ecc.), il Gestore è autorizzato a rimuoverlo e a sostituirlo con strumento proprio, fornendo copia della

chiave d'accesso all'utente.

4. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
5. Il Gestore si riserva di disporre, previa comunicazione all'utente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione, anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Nel caso in cui lo spostamento del misuratore comporti la necessità di operare modifiche nell'impianto interno, il Gestore si riserva di valutare insieme all'utente la fattibilità dell'opera. Le spese per la modifica dell'impianto interno restano a carico dell'utente.
6. Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso all'utente;
7. L'utente è depositario del misuratore e della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere sempre accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E' tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento ed incuria, ad esclusione di danni provocati da terzi denunciati all'autorità di Pubblica Sicurezza ed al Gestore.

**Art. 29
(Spostamento contatori e allacciamenti)**

1. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori disposti dal gestore esclusivamente per ragioni tecnico organizzative interne saranno eseguite a cura e spese del gestore ma preventivamente concordati con l'utente, qualora tali lavori dovessero comportare una modifica dell'impianto interno dell'utente.
2. L'esecuzione dei lavori di spostamento dei contatori stabilita dal gestore per motivi igienico sanitari e di sicurezza sono eseguite a cura del gestore in accordo con l'utente; gli adeguamenti interni che eventualmente dovessero rendersi necessari restano a carico dell'utente.
3. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui all'articolo 21.

**Art. 30
(Guasti e lettura degli apparecchi)**

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.
2. L'utente potrà procedere all'autolettura nei tem-

pi e nei modi definiti dal Gestore.

3. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se necessaria) e alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare all'utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell'arco temporale di 9/12 mesi. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.

4. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamento, dolo o incuria che sono a carico dell'utente.

5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore.

6. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d'arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella "Unica dei costi".

Art. 31

(Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)

1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale il Gestore dispone l'installazione a cura

e spese dell'utente, secondo le specifiche tecniche prescritte dal Gestore, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui, ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale del Gestore o da propri incaricati ed essere posizionate nei luoghi ritenuti più idonei dallo stesso. Per il periodo precedente all'installazione del misuratore, il Gestore può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;
- analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte;
- analisi dei processi di trattamento dei reflui;
- dichiarazioni annuali di scarico.

2. L'utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori ed i prelevatori.

3. Sono a carico dell'utente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.

4. Nel caso di guasti al misuratore, l'utente ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione e di darne comunicazione al Gestore entro i successivi 30 giorni affinché questo possa provvedere alla sigillatura.

5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta del Gestore o dell'utente, previo accordo tra le parti, secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29.

6. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore, provvederà ai sensi dell'art. 30 comma 3.

CAPO VI - TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 32

(Determinazione delle tariffe)

1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto stabilito dall'Autorità d'Ambito ai sensi della vigente normativa.

2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall'utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo, reale.

3. Ogni variazione dell'articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la seguente tabella.

TIPOLOGIA	MC PER UTENZA/ANNO
Utente ordinario - prima casa	133
Utente ordinario - prima casa (reddito < 14.000€)	122
Utente ordinario - seconda casa	68
Utente ordinario - Uso promiscuo	150 per unità immobiliare
Attività commerciali	170
Attività artigianali	143
Attività industriali	1.629
Stazioni di soggiorno - Loc. albergh.	1.764
Uso pubblico	1.406
Altre categorie	182
Attività agricole e zootecniche	425
Box e Cantine	26

Art. 33
(Applicazione della tariffa)

1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo e in relazione alla tipologia d'uso attribuita all'utenza.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.

Art. 34
(Articolazione delle tariffe)

1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l'utente ha diritto alla tariffa ordinaria ove l'immobile servito:
 - a. costituisca prima abitazione, fornendo l'attestazione della residenza;
 - b. costituisca l'abitazione principale sul territorio italiano dell'utente residente all'estero.
2. Parimenti, l'utente ordinario prima abitazione potrà fruire del trattamento più favorevole della tariffa attestando, sulla base dell'ultima dichiarazione fiscale presentata, reddito del proprio nucleo familiare (Unico, ISE, certificazioni di indigenza, ecc.).
3. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico e industriale. Per l'uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all'art. 32 comma 4.
4. Per l'uso industriale la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del reflu scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l'utente provvede a migliorare il reflu rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l'uso domestico.
5. L'agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell'anno precedente.

Art. 35
(Rilevazione dei consumi)

La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, almeno due volte l'anno, ovvero mediante comunicazione dell'utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore.

Art. 36
(Fatturazione)

1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l'anno, ove possibile, addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo stimato.
2. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo medio giornaliero dell'utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 32 comma 4.

In caso di conguaglio negativo, l'utente potrà richiedere il rimborso solo nel caso in cui il saldo complessivamente a suo credito sia superiore ad € 80,00. Diversamente, o in caso di mancata richiesta, l'importo verrà scalato dalle fatture successive.

Art. 37
(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.R. più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti.
4. In caso di mancato pagamento decorsi i termini indicati in fattura, il Gestore attiverà le procedure per il recupero del credito, anche attraverso società esterne addebitando le spese necessarie.

CAPO VII - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E DISCIPLINA DEL NULLA OSTA**Art. 38
(Norma di rinvio)**

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall'art. 107 c. 2 del Codice.

**Art. 39
(Autorità competente)**

1. Ai sensi dei vigenti regolamenti e fatta salva diversa disciplina legislativa, il Gestore è tenuto al rilascio del Nulla Osta allo scarico per i reflui domestici o assimilabili. Per gli scarichi industriali l'autorizzazione va richiesta all'Ente preposto, che richiederà al Gestore un parere tecnico.
2. La facoltà di immettere scarichi nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l'autorizzazione o il Nulla Osta.

**Art. 40
(Classificazione degli scarichi)**

1. Ai sensi dell'art. 74 c. 1 g) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per insediamenti residenziali sono da intendersi quelli destinati esclusivamente ad abitazione, mentre per servizi sono da intendersi gli insediamenti destinati ad attività di servizio nei quali vengono prodotti scarichi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar.
2. Per scarichi assimilabili a quelli domestici si intendono quelli elencati all'art. 101 c. 7 del Codice Ambiente e quelli di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionali.
3. Ai sensi dell'art. 74 c. 1 lett. h) del Codice Ambiente si definiscono acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
4. Si definisce scarico pluviale l'immissione diretta, tramite condotta, in rete fognaria, di acque meteoriche

provenienti esclusivamente dal dilavamento delle superfici impermeabili degli insediamenti e che non contengano sostanze ritenute pericolose ai sensi del Codice Ambiente o comunque tali da costituire un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale.

**Art. 41
(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)**

1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E' fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore.
3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini dell'ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su modulistica predisposta dal Gestore.
4. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi, non preventivamente autorizzati, sono perseguibili ai sensi del Titolo V del Codice Ambiente.
5. E' fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.

**Art. 42
(Disciplina degli scarichi industriali)**

1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all'interno del parere tecnico vincolante ed alle altre prescrizioni contenute nell'Autorizzazione allo scarico.
2. L'immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art. 24.
3. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.

**Art. 43
(Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)**

1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A e tab. 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice Ambiente, all'uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque

prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi ai parametri fissati dal Gestore all'interno del parere tecnico vincolante al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico.

2. Il Gestore si riserva, in considerazione delle capacità dell'impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dell'art. 108, c. 5, del Codice Ambiente dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del Codice medesimo e successive modifiche ed integrazioni.

3. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente Regolamento.

Art. 44

(Autorizzazione allo scarico)

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare della attività da cui ha origine lo scarico. Nel caso di modifica della titolarità della attività dovrà esserne data comunicazione al Gestore e all'autorità competente.

2. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, c. 8, del Codice Ambiente ha validità di quattro anni dalla data del rilascio.

3. Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è tenuto preventivamente ad avanzare domanda di autorizzazione che dovrà essere corredata da apposita documentazione.

4. L'autorizzazione è rilasciata, previo ottenimento del parere tecnico vincolante del Gestore, dall'autorità entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda purché quest'ultima sia conforme a quanto specificato al precedente comma 3.

5. Un anno prima della scadenza della autorizzazione, il titolare è tenuto ad avanzare domanda di rinnovo. Decorso tale termine dovrà essere avanzata nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

6. Qualora l'insediamento dal quale ha origine lo scarico muti destinazione ovvero venga ampliato o ristrutturato e ciò comporti una modifica della quantità e/o qualità dello scarico, il titolare è tenuto ad avanzare nuova domanda di autorizzazione. Il titolare dello scarico è tenuto comunque ad avanzare nuova richiesta di autorizzazione in caso di trasferimento dell'attività da cui ha origine lo scarico.

7. Il titolare dello scarico può richiedere, per la messa a punto dei processi depurativi, che l'autorizzazione preveda un periodo provvisorio di esercizio, non superiore a 120 giorni, a decorrere dalla data di attivazione di esso. Il titolare della autorizzazione dovrà, non oltre 10 giorni prima dell'attivazione, dare comunicazione, con raccomandata A.R. all'Autorità, della data ed ora in cui lo scarico verrà attivato. In considerazione dell'indice di

pericolosità, l'Autorità potrà stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

Art. 45

(Sospensione e revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'autorizzazione)

1. Il Gestore nel caso in cui accerti:

a) la manomissione o l'irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;

b) la modificazione della natura e della qualità dello scarico;

c) il mancato versamento degli oneri di cui al successivo art. 46, diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a diffidare il titolare dello scarico a regolarizzare la situazione e contestualmente a sospendere il Nulla Osta o il parere tecnico per l'autorizzazione per un tempo determinato ed ad effettuare ogni altra operazione per impedire lo scarico, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, al titolare dello scarico è revocato il Nulla Osta o il parere tecnico per l'autorizzazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patienti dal Gestore.

4. La revoca del Nulla Osta o del parere tecnico per l'autorizzazione comporta la risoluzione del contratto di somministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 lett. g) del presente Regolamento.

Art. 46

(Spese di istruttoria e di controllo)

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Nulla Osta o di parere tecnico per l'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

2. Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dovrà allegare ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dal Gestore e indicati nella Tabella "Unica dei costi".

3. Il Gestore, completata l'istruttoria, provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. Il parere tecnico per l'autorizzazione o il Nulla Osta saranno rilasciati solo dopo che il richiedente avrà trasmesso al Gestore l'attestazione del pagamento delle spese a saldo.

CAPO VIII**SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI****Art. 47
(Disciplina dei conferimenti)**

1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dal Gestore, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché:

- a) rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, nel quale è ubicato l'impianto presso il quale vengono conferite;
- c) siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con il Gestore; questi al momento dell'accesso all'impianto dovranno presentare:
 - I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al Codice Ambiente; il formulario dovrà riportare nelle "Annotazioni" la seguente attestazione "Insediamento non servito dalla pubblica fognatura" e nelle "Caratteristiche del rifiuto" le indicazioni sulle qualità del refluo;
 - II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
 - III. contratto di somministrazione del Gestore;
 - IV. ricevuta di versamento dei corrispettivi del servizio.

2. Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento di dette acque reflue domestiche.

3. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi:

- a) disservizio dell'impianto di trattamento;
- b) indisponibilità dell'impianto di trattamento;
- c) non conformità del campione alle acque conferite;
- d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto al punto I del presente articolo.

4. Nell'ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.

**Art. 48
(Richiesta di somministrazione)**

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore

deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.

2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:

- a) i dati anagrafici e fiscali dell'autotrasportatore;
- b) gli estremi dell'iscrizione all'Albo nazionale imprese gestioni rifiuti;
- c) la provenienza geografica dei reflui e l'impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
- d) il volume dei conferimenti, distinti per qualità e quantità.

3. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.

**Art. 49
(Perfezionamento e durata del contratto)**

1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all'impianto di trattamento alle condizioni stabilite nel contratto medesimo, in conformità alle norme del presente Regolamento.

2. Il contratto ha la durata di un anno e non è automaticamente prorogabile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.

**Art. 50
(Controlli)**

1. Il Gestore si riserva di procedere, preventivamente ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.

2. Il Gestore accetta unicamente i reflui che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 110 comma 3 del D. Lgs. 152/2006.

3. Il controllo verrà eseguito da personale del Gestore o incaricato dallo stesso, che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto.

4. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all'immissione nell'impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.

5. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.

6. Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 100,00 per metro cubo conferito a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio, (come stabiliti al precedente art. 45,) salvo i maggiori danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.

Art. 51 (Tariffa)

Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la vigente tariffa approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti

dell'ATO n. 4, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.

Art. 52 (Clausola risolutiva espressa)

Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

- a) ripetute violazioni da parte del trasportatore delle norme di cui all'art. 47 comma 1;
- b) mancato versamento, entro dieci giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale previsti all'art. 50 comma 5.

CAPO IX - CONTROLLI

Art. 53 (Personale addetto al controllo)

1. Il Gestore dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:

- a) controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dal Gestore e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione;
- b) controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
- c) controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. L'utente è obbligato a consentire l'accesso per l'effettuazione delle operazioni di controllo al personale del Gestore appositamente incaricato.

Art. 54 (Esecuzione dei controlli)

1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dal Gestore.

2. Nel corso delle attività di servizio sul territorio, si provvede ad effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, qualora si ritenga necessario.

3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

CAPO X - SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE

Art. 55 (Richiesta del servizio)

1. Nel caso di utenza condominiale o promiscua, ove le diverse unità immobiliari risultino raggruppate su un unico misuratore e sia impossibile una misurazione individuale del prelievo, il titolare del contratto può chiedere al Gestore di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.

2. Il Gestore può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:

- a. che venga installato, a cura e spese dell'utente, ai soli effetti dell'accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura;
- b. che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Gestore;
- c. che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi

registrati all'apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione posto in opera dal Gestore;

d. che l'utente rimanga unico responsabile nei confronti del Gestore per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;

e. che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.

3. Sono a carico dell'utente le spese di:

- a) verifica dell'impianto interno;
- b) fornitura e installazione degli apparecchi di misurazione;
- c) canone del servizio di riparto come stabilito al successivo art. 56.

4. L'utente resta unico responsabile per eventuali manomissioni o inidoneo funzionamento dei misuratori posti in opere per ogni sottoutenza.

Art. 56
(Canone del servizio di riparto)

1. Per ogni sottoutenza è dovuto al Gestore un canone fisso come approvato dall'Autorità d'Ambito.

2. Alla riscossione dei canoni si provvede in uno con l'emissione della fattura dei servizi somministrati di acquedotto, fognatura e depurazione.

CAPO XI - USI IMPROPRI

Art. 57
(Definizioni)

Per "uso improprio della risorsa idrica" si intende:

- a. Uso del servizio di acqua potabile e/o fognatura e depurazione senza contratto o comunque di prelievo non autorizzato, o i casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione dei sigilli di chiusura, cosiddetto "Abuso totale";
- b. Uso del servizio di fognatura e depurazione con contratto per il solo uso dell'acqua, senza nulla osta all'allaccio in fognatura, cosiddetto "Abuso parziale";
- c. Uso del servizio di acqua potabile con contratto per il solo servizio di fognatura e depurazione, cosiddetto "Abuso parziale";

d. Mancato subentro, nel caso in cui il nuovo intestatario non effettua la comunicazione al gestore entro 90 gg dalla presa in possesso dell'immobile (proprietà, affitto, comodato, ...) o 12 mesi in caso di decesso dell'intestatario da parte degli eredi;

e. Tipologia d'uso inesatta rispetto a quella registrata nel contratto (da uso domestico a uso non domestico e viceversa);

f. Tipologia tariffaria inesatta rispetto a quella registrata nel contratto (da utente 1° casa ad utente 2° casa, da commerciale ad industriale, etc.);

g. Uso del pozzo come fonte di approvvigionamento idrico aggiuntiva senza che i volumi scaricati in pubblica fognatura vengano registrati e successivamente fatturati.

Art. 58
(Casistiche e Sanzioni)

A. ABUSIVO TOTALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI		
Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)
b) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Gestore	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato
c) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione dei servizi individuati impropri, nell'ultimo anno di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + diritti di istruttoria + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato
d) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, ma non oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente, attestante l'utilizzo del servizio individuato quale improprio	Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Inserimento a ruolo senza penali

e) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio individuato quale improprio	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)
f) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore attuale per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32 o, in presenza di misuratore installato dal Gestore, in base al consumo reale rilevato
g) Nel caso di uso improprio per sola fognatura e depurazione, l'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
h) Nel caso di uso improprio per sola fognatura e depurazione, l'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza, ovvero quando sia rilasciato dal precedente gestore	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
i) casi di rottura dolosa, manomissione o inversione del contatore, manomissione dei sigilli di chiusura	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso (calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32)
j) installazioni di contatori eseguite dal Gestore su nuovi allacci, con servizio lasciato disponibile (acqua aperta)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
k) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, senza consumo.	Nessuna penale né diritti di istruttoria	Nessuna penale né diritti di istruttoria
l) contatore installato dal precedente gestore e disdettato, ma non sigillato, con consumo	penale 50 € + spese di istruttoria tecnica + consumo	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32

B. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI Utilizzo del servizio di fognatura e depurazione con un contratto per il solo uso dell'acqua		
Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) L'utente non produce nessuna documentazione.	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
b) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza. Nel caso di immobili edificati prima del 01.01.1978 è sufficiente produrre copia della documentazione attestante l'edificazione (licenza a costruire, certificato di abitabilità, ecc.)	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
c) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributo o il precedente gestore siano stati messi a conoscenza, ovvero quando sia rilasciato dal precedente gestore	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
d) L'utente produce copia dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal Gestore	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
e) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione della fognatura e depurazione nell'ultimo anno di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
f) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione da parte del Gestore, ma non oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
g) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione da parte del Gestore, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio di fognatura e depurazione	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Penale: 75 € + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
h) L'utente produce copia della prima fattura del Gestore contenente il servizio di fognatura e depurazione o comunque viene rilevato dall'operatore che tratta la regolarizzazione	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati

i) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati.	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
j) L'utente dimostri di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico o all'allaccio rilasciata dal precedente gestore nell'anno successivo alla presa in gestione del servizio da parte del Gestore attuale nel Comune interessato.	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati.	Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati
C. ABUSIVO PARZIALE – INDIVIDUAZIONE SANZIONI Utilizzo del servizio di acqua con un contratto per il solo uso della fognatura e depurazione		
Documentazione a corredo dell'istanza	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) L'utente non produce nessuna documentazione	Penale: 500€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 500€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
b) L'utente produce copia dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune senza che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributi o il precedente siano stati messi a conoscenza	Penale: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Spese di ricerca: 150€ + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
c) L'utente produce copia dell'autorizzazione all'allaccio rilasciata dal Comune con la prova che il Gestore attuale, l'Ufficio Tributi o il precedente siano stati messi a conoscenza	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
d) L'utente produce copia dell'avvenuto allaccio da parte del Gestore	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
e) L'utente produce copia di un documento dal quale si evince la fatturazione della distribuzione idrica nell'ultimo triennio di esercizio del precedente gestore (bolletta, estratto conto,...)	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
f) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, ma non oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio idrico	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
g) L'utente produce copia di una comunicazione (protocollata per ricevuta o inviata per posta a mezzo raccomandata e comunque prima della data della verbalizzazione, oltre il 28.02.2005) che ha inviato al Gestore attuale o al precedente attestante l'utilizzo del servizio idrico	Penale: 250€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati	Penale: 75 € + spese di istruttoria tecnica + Pregresso commisurato ai m3 di acqua fatturati

h) L'utente produce una dichiarazione del precedente gestore relativa alla mancata o omessa trasmissione dei dati al Gestore attuale per l'iscrizione a ruolo	Spese di ricerca: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32
D. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI Mancato subentro		
Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) Fatture pagate (con stessa tipologia uso e/o tipologia tariffaria)	Nessuna penale	Nessuna penale
b) In caso di decesso oltre 12 mesi (art. 19) e fatture pagate	penale 50 € + spese di istruttoria tecnica	Nessuna penale
c) Fatture pagate, ma con tipologia d'uso o tariffaria differente (anche per decesso oltre 12 mesi)	Penale: 150€ + + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di passaggio gestione ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso. Le penali si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l'utente	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di passaggio gestione, ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso. Le penali si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l'utente
d) Almeno 3 fatture insolute, ovvero almeno una fattura non pagata nel periodo di competenza del subentrante, fatto salvo che la stessa non sia l'ultima fattura emessa	Penale: 150€ + + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di passaggio gestione, eventualmente ricalcolato secondo la corretta tipologia d'uso	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso dalla data dichiarata dal cliente o in assenza dalla data di passaggio gestione, eventualmente ricalcolata secondo la corretta tipologia d'uso
E. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI Tipologia d'uso e tariffaria inesatta		
Casistica	Abuso individuato dal Gestore	Auto-denuncia
a) Fatture pagate	Penale: 150€ + Spese di ricerca: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso. Le penali si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l'utente	Penale: 75€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso. Le penali si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l'utente
b) Almeno 2 fatture insolute	Penale: 150€ +30% del consumo pregresso + Spese di ricerca: 150€ + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso. Le penali si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l'utente	Penale: 75€ +30% del consumo pregresso + spese di istruttoria tecnica + Ri-calcolo del pregresso. Le penali si applicano solo nel caso in cui l'anomalia tariffaria e/o d'uso abbia prodotto un indebito vantaggio per l'utente

F. ABUSIVO PARZIALE - INDIVIDUAZIONE SANZIONI Uso di altra fonte di approvvigionamento senza che i volumi scaricati in fognatura vengano fatturati		
<i>Casistica</i>	<i>Abuso individuato dal Gestore</i>	<i>Auto-denuncia</i>
Casistica unica	Penale: 50€ + spese di istruttoria tecnica + Pregresso del servizio fognatura e depurazione usufruito da installazione pozzo o presa in gestione Acqualatina calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32	Pregresso del servizio fognatura e depurazione usufruito da installazione pozzo o presa in gestione Acqualatina calcolato in base alla tipologia secondo quanto previsto dall'art. 32

Per le fontanelle condominiali e per le fontanelle poste sul terreno, quando l'utente ha già un contratto attivo stipulato con il precedente gestore con una tipologia diversa, il gestore ove intende modificare tale contratto deve darne comunicazione all'utente con lettera A/R e fissare il termine di trenta giorni onde poter permettere l'utente di prendere visione della nuova tipologia e decidere se accettarla o disdire completamente il contratto fermo restando il ricalcolo dall'inizio attività con la nuova tipologia senza applicare la penale.

Art. 59
(Individuazione)

1. Gli usi impropri vengono di norma individuati su iniziativa dell'utilizzatore o dai lettristi durante la rilevazione delle letture, o ancora dai tecnici del Gestore durante le verifiche oppure attraverso campagne di ricerca di utilizzi impropri realizzate dal Gestore periodicamente attraverso personale proprio o con affidamento a terzi.

2. Qualora le anomalie siano riscontrate direttamente dal Gestore è necessario che questo, per il tramite del proprio personale operativo:

a) Nel caso in cui l'utilizzatore sia presente:

☒ verifichi l'utenza mediante tecniche di chiusure/aperture;

☒ annoti la lettura e la matricola del contatore, quando c'è, individuando il punto d'acqua, se non censito, secondo i criteri di codifica adottati dalla società. Da questo momento la situazione del punto d'acqua (chiuso o munito di contatore) deve essere comunque verificata

ed annotata ad ogni giro di lettura;

☒ rilevi le generalità della persona a cui corrisponde l'utilizzo dell'acqua;

☒ rediga e faccia sottoscrivere il verbale dalla persona interessata invitando quest'ultima a presentarsi allo sportello per regolarizzare la sua posizione. Se la persona interessata si rifiuta di firmare il verbale l'operatore annota comunque le sue generalità.

b) Nel caso in cui l'utilizzatore sia assente:

☒ esegua la stessa procedura di verifica e di rilevazione dei dati;

☒ lasci il verbale nella casella della posta o sotto la porta.

c) Nel caso in cui l'operatore non riesca ad individuare con le prove idrauliche la titolarità della presa irregolare:

☒ provveda a chiudere e sigillare la presa (chiusura e bloccaggio della chiave) e ad allegarvi copia del verbale di accertamento, contenente invito a presentarsi presso lo sportello, muniti del verbale, ed a non rimuovere il sigillo prima che la posizione sia stata regolarizzata.

Art. 60
(Distacco dell'utenza)

INTERVENTI TECNICI		
Uso improprio	Operazione di verbalizzazione	Operazione di apertura
Abusivo totale	Chiusura del servizio immediato con redazione di verbale	
Abusivo parziale	Verbale di verifica dell'uso improprio individuato, controfirmato dall'utente, con l'indicazione di presentarsi entro 5 giorni allo sportello. Trascorsi i 5 gg si procede alla chiusura del servizio (qualora possibile). In caso di assenza dell'utente, la chiusura sarà effettuata dopo 20 giorni.	Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata
Mancato subentro (con fatture insolute)	Verbale di preavviso di 5 giorni; trascorso tale termine si può procedere alla chiusura del servizio	Entro 48 ore dal pagamento della fattura di regolarizzazione o della prima rata

Qualora l'utente si presenti allo sportello a seguito di uno dei suddetti interventi tecnici, per regolarizzare la sua posizione, dovrà in ogni caso pagare tutti i costi specificati all'art. 58, oltre ai maggiori costi per l'intervento di sopralluogo e chiusura ed eventuali ulteriori costi amministrativi. Il Gestore si riserva di sporgere denuncia per furto d'acqua.

CAPO XII - DISCIPLINA PER I CONDOMINI

Art. 61
(Destinatari della disciplina)

Destinatari sono i Condomini già esistenti al 31.12.2005 o ai quali sia stata rilasciato permesso di costruire alla stessa data ed entra in vigore dal 1 Gennaio 2006.

2. Per quanto riguarda l'impianto interno, ogni responsabilità come sopra specificata rimane a carico del Condominio e dei singoli condomini, per quanto di propria competenza. Ogni contratto che il singolo condòmino andrà a firmare sarà dotato di apposita clausola relativa alle responsabilità.

Titolo I

Condominio con misuratori posti in luogo facilmente accessibile

Art. 64
(Lettture)

Art. 62
(Posizionamento dei misuratori)

I misuratori singoli sono installati in luogo facilmente accessibile su proprietà privata condominiale, che non metta a repentaglio la sicurezza dei tecnici e degli operatori.

Il Gestore installa comunque un misuratore generale, situandolo su suolo pubblico.

Il Gestore provvede ad eseguire le letture regolarmente, sia sul misuratore generale, sia su quelli singoli.

Art. 65
(Fatturazione)

Art. 63
(Responsabilità)

1. Ogni responsabilità e/o obbligo del Gestore in ordine alla potabilità dell'acqua, o alla pressione della stessa, o ad eventuali danni alle condotte si arresta al misuratore generale posto su suolo pubblico.

1. In relazione al misuratore generale, il Gestore provvede a fatturare sulla base della differenza tra il consumo registrato e la somma dei consumi riportati dai singoli misuratori.

2. In relazione, invece, ai misuratori singoli, il Gestore fattura sulla base del consumo registrato da ognuno di essi, ai fini della ripartizione dei consumi medesimi.

3. Ogni singolo contratto conterrà, inoltre, una clausola che prevede che, in caso di impossibilità di procedere alla lettura dei misuratori singoli, il Gestore ai fini della fatturazione faccia riferimento al consumo stimato

di 150 mc/unità abitativa/anno, salvo conguaglio.

4. Il Condominio rimane comunque responsabile di ogni eventuale differenza di consumo tra il misuratore generale e la somma dei singoli.

Art. 66 (Morosità)

1. In caso di morosità dell'utenza riferita al singolo condòmino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell'utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.

2. Sia i singoli contratti che il contratto condominiale conterranno una clausola che precisi che anche in caso di morosità dell'utenza condominiale il Gestore potrà agire nel modo sopra descritto, chiudendo l'utenza e dunque impedendo l'afflusso di acqua anche ai singoli condòmini.

Titolo II

Condomini con misuratori posti in luogo non facilmente accessibile

Art. 67 (Misuratori)

1. I misuratori singoli che si trovino all'interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati su proprietà privata condominiale, a spese dei condòmini medesimi.

2. Il Gestore installa comunque un misuratore generale, situandolo su suolo pubblico.

Art. 68 (Concessione dei singoli contratti)

1. I misuratori singoli che si trovino all'interno della proprietà privata dei singoli condòmini devono essere spostati e installati nel luogo previsto dal punto precedente, a spese dei condòmini medesimi.

2. Al fine di ottenere la stipula dei singoli contratti, i condòmini dovranno impegnarsi ai sensi dell'articolo precedente, secondo il seguente iter:

a. entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta di stipula dei contratti singoli, dovrà essere prodotto al Gestore il progetto dei lavori per lo spostamento dei misuratori singoli nella proprietà privata condominiale;

b. entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data in cui venga prodotto il progetto, il Gestore fornirà il proprio parere sulla fattibilità dei lavori;

c. entro i 6 (sei) mesi successivi al rilascio del parere del Gestore, dovranno essere realizzati i lavori di spostamento dei misuratori;

d. in alternativa, potrà essere prodotto un progetto, che dovrà essere validato dal Gestore, per l'installazione di un impianto per la telelettura, da effettuarsi a cura e spese del condominio, o richiesto al Gestore stesso il medesimo progetto.

Art. 69 (Deroga relativa alla fatturazione)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente e limitatamente alla fatturazione sui singoli contratti, per la durata del tempo necessario allo spostamento dei misuratori, secondo le modalità specificate al precedente Capo V, rimarranno attivi i misuratori singoli posti nella proprietà privata dei singoli condòmini e la fatturazione avverrà sulla base delle letture da registrate dai singoli misuratori.

2. Rimane ferma la previsione di cui all'art. 36, per cui in assenza di letture si fatturerà sulla base di un consumo stimato secondo la tabella di cui all'art. 32 comma 4.

3. In caso di decorrenza del termine complessivo di 1 (un) anno, senza che sia stato adempiuto quanto descritto nell'art. 74, il Gestore provvederà a cessare i singoli contratti, lasciando attivo solo quello generale e fatturando esclusivamente i consumi da esso registrati per l'intero condominio.

In caso di decorrenza del termine complessivo di 1 (un) anno, senza che sia stato adempiuto quanto sopra descritto, il Gestore provvederà a cessare i singoli contratti, lasciando attivo solo quello generale e fatturando esclusivamente i consumi da esso registrati per l'intero condominio.

Art. 70 (Rinvio)

Per quanto riguarda la responsabilità del Gestore, le letture, la fatturazione e la morosità, si rinvia ai precedenti artt. 65, 66, 67, 68.

Art. 71 (Prescrizioni tecniche)

Per le prescrizioni tecniche si rinvia a quanto già previsto nei 1 precedenti Capi III, IV e V.

CAPO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

(Adeguamento dei contratti esistenti)

Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 73

(Applicabilità del diritto comune)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 74

(Obbligatorietà)

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ALLEGATO 8. – A) DGR n. 883/2008 e B) nota Direttore Dipartimento Territorio Regione Lazio prot. 2228/2/01 del 4/12/08 “notifica della DGR n. 883 del 28/11/08 – richiesta chiarimenti e controdeduzioni all’ATO 4”

A) DGR L n. 883/2008

OGGETTO: presa d'atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Lazio meridionale – Latina. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e cooperazione tra i popoli;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la nota dell'Assessore all'ambiente e cooperazione tra i popoli prot. n. 282/ass.re del 25/01/2007, con la quale si dispone di avviare un'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Acqualatina S.p.A., con particolare riferimento alle modifiche unilaterali apportate alla convenzione di gestione del servizio, contestate da alcuni comuni della Provincia di Latina, che hanno dato luogo a diversi contenziosi nei quali è stata chiamata in causa anche la Regione;

PRESO ATTO della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Lazio meridionale – Latina, di cui alla nota del Direttore del Dipartimento Territorio prot. n. D2/205364 del 21/11/2008;

RILEVATO che dalla relazione conclusiva di cui al punto precedente emergono diverse rilevanti criticità nella gestione del servizio idrico integrato ATO4, scaturite principalmente dalle modifiche apportate alle convenzioni di cooperazione e di gestione e al programma di interventi, parte integrante del piano d'ambito, successivamente all'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio idrico integrato e specificamente dall'inserimento, nella convenzione di gestione, di articoli non presenti nella convenzione tipo di cui alla DGR 6924/1997 (allegata al disciplinare di gara) (articoli 17 bis, 18 bis, 30 bis, 30 ter) e dalle modifiche sostanziali ad altri articoli (articoli 6, 12, 18, 19, 24, 33, 34) nonché dalla modifica degli articoli 12 e 13 della convenzione di cooperazione;

CONSIDERATO che le modifiche di cui al punto precedente presentano diversi profili di illegittimità e in particolare:

- configurano una rinegoziazione delle condizioni contrattuali poste a base della gara operata successivamente all'aggiudicazione della stessa, rinegoziazione che, anche secondo la giurisprudenza amministrativa, è illegittima, perché lesiva dei principi comunitari e del diritto interno posti a tutela della concorrenza; secondo una prevalente giurisprudenza, gli atti negoziali così posti in essere sarebbero addirittura nulli, in quanto violativi di disposizioni imperative;
- relativamente alla convenzione di gestione determinano una difformità rispetto alla convenzione di gestione tipo di cui alla DGR 6924/1997, la quale ultima, però, ai sensi dell'articolo 11 della l. 36/1994 e dell'articolo 9 della l.r. 6/1996, che hanno previsto che la convenzione di gestione sia definita sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, costituisce parametro di legittimità della convenzione di gestione approvata dall'ATO, con conseguente necessità di conformazione della convenzione di gestione alle previsioni della DGR;
- relativamente alla convenzione di cooperazione risultano totalmente prive di motivazione in quanto l'opzione della società mista pubblico-privata senza vincolo azionario era già prevista dalla l. 36/1994 nonché dalla l.r. 6/1996, che all'articolo 12 dell'allegato B faceva riferimento sia alla società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e) della l. 142/1990, che alla società mista senza vincolo alla partecipazione pubblica prevista dalla l. 498/1992, proprio in deroga alla l. 142/1990;
- relativamente al programma degli interventi del piano d'ambito, base dell'offerta, le variazioni, ulteriori a quelle migliorative previste dal bando di gara, non rispondono ai motivi oggettivi previsti dall'articolo 18 della convenzione di gestione tipo né all'esigenza di coordinare la tariffa al livello di prestazione del servizio raggiunto, ma sono determinate dalle mere necessità di equilibrio finanziario del gestore, assunte a cause di adeguamento automatico del piano ai sensi del nuovo articolo 30 ter della convenzione di gestione e svincolate dal raggiungimento di qualsivoglia livello di servizio;
- sia la convenzione di gestione e le relative modifiche, che le modifiche alla convenzione di cooperazione che le variazioni al programma degli interventi, non sono state approvate da parte dei consigli dei comuni convenzionati, contrariamente a quanto previsto dall'art. 6 l.r. 6/1996, il quale stabilisce che le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci, con le maggioranze previste dalla convenzione di cooperazione, sono definitive e immediatamente operative, tranne che in alcune ipotesi, per cui è necessaria la successiva approvazione –delle decisioni della conferenza dei sindaci- da parte dei consigli degli enti convenzionati e cioè la convenzione di cooperazione (art. 5), la convenzione di gestione (art. 17 dell'allegato B), il programma degli interventi, parte integrante del piano d'ambito (art. 19 dell'allegato B);

RITENUTO di dover procedere, nell'ambito del generale potere di controllo riconosciuto alla Regione dall'articolo 49 dello Statuto, dall'articolo 152 del d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 6/1996, alla richiesta di chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4 in merito alle illegittimità riscontrate, come meglio specificate nello schema A allegato alla relazione conclusiva;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2. di prendere atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa, allegata alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante, sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Lazio meridionale – Latina, di cui alla nota del Dipartimento Territorio prot. n. D2/205364 del 21/11/2008;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di procedere a richiedere chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4 in merito alle illegittimità riportate nella relazione conclusiva, secondo lo schema A di addebiti allegato alla relazione medesima, da rendersi entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta;
4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Territorio di riferire alla Giunta regionale sugli esiti della richiesta di cui al punto 3 e di provvedere, altresì, alla predisposizione degli atti necessari e conseguenti.

L'allegato emendato e non informatizzato – e' consultabile presso la struttura competente.

**B) nota Direttore Dipartimento Territorio Regione Lazio prot. 2228/2/01 del 4/12/08
“notifica della DGR n. 883 del 28/11/08 – richiesta chiarimenti e controdeduzioni
all’ATO 4”**



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO

Il Direttore

Prot. 2228 / 2 / 01

Roma lì 4 DIC. 2008

Prot. N. 3620/CF
09 DIC. 2008

e p.e.:

Al Presidente della Provincia di Latina,
ente responsabile del coordinamento di
ATO4 - Lazio meridionale - Latina,
via Costa, 1
04100 Latina (LT)

Al Sindaco del Comune di Amaseno
v.le Umberto I
03021 Amaseno (FR)

Al Sindaco del Comune di Giuliano di
Roma
via B.go Vittorio Emanuele
03020 Giuliano di Roma (FR)

Al Sindaco del Comune di Vallecorsa
P.zza Vittime Civili di Guerra 1
03020 Vallecorsa (FR)

Al Sindaco del Comune di Villa Santo
Stefano
V.le Guglielmo Marconi 2
03020 Villa Santo Stefano (FR)

Al Sindaco del Comune di Aprilia
P.zza Roma
04011 Aprilia (LT)

Al Sindaco del Comune di Bassiano
Via Aldo Manuzio 119
04010 Bassiano (LT)

Al Sindaco del Comune di Castelforte
P.zza Municipio 1
04021 Castelforte (LT)

Al Sindaco del Comune di Cisterna di
Latina
Via Zanella 1
04012 Cisterna di Latina (LT)

Al Sindaco del Comune di Cori
Via della Libertà 36
04010 Cori (LT)

Al Sindaco del Comune di Fondi
P.zza IV Novembre
04022 Fondi (LT)

Al Sindaco del Comune di Formia
Via Vitruvio 190
04023 Formia (LT)

Al Sindaco del Comune di Gaeta
P.zza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)

Al Sindaco del Comune di Itri
P.zza Umberto I n. 1
04020 Itri (LT)

Al Sindaco del Comune di Latina
P.zza del Popolo n.1
04100 Latina

Al Sindaco del Comune di Lenola
Via Municipio n. 8
04025 Lenola (LT)

Al Sindaco del Comune di Maenza
P.zza Leone XIII
04010 Maenza (LT)

Al Sindaco del Comune di Minturno
Via Principe di Piemonte
04026 Minturno (LT)

Al Sindaco del Comune di Monte San
Biagio
Via Roma n. 1
04020 Monte San Biagio (LT)

Al Sindaco del Comune di Norma
P.zza I Maggio n. 17
04010 Norma (LT)

Al Sindaco del Comune di Pontinia
P.zza Indipendenza n. 1
04014 Pontinia (LT)

Al Sindaco del Comune di Ponza
P.zza Carlo Pisacane n. 4
04027 Ponza (LT)

Al Sindaco del Comune di Priverno
P.zza San Giovanni XXIII
04014 Priverno (LT)

Al Sindaco del Comune di Prossedi
Via P.ssa Augusta Gabrielli n. 74
04010 Prossedi (LT)

Al Sindaco del Comune di Rocca Massima
Via del Municipio n. 47
04010 Rocca Massima (LT)

Al Sindaco del Comune di Roccagorga
Via 28 Maggio n. 2
04010 Roccagorga (LT)

Al Sindaco del Comune di Roccasecca dei
Volsci
P.zza Umberto I n. 9
04010 Roccasecca dei Volsci (LT)

Al Sindaco del Comune di S. Felice Circeo
P.zza Luigi Lanzuisi n. 1
04017 San Felice Circeo (LT)

Al Sindaco del Comune di Sabaudia
P.zza del Comune n. 1
04016 Sabaudia (LT)

Al Sindaco del Comune di Sermoneta
Via della Valle n. 17
04010 Sermoneta (LT)

Al Sindaco del Comune di Sezze
Via Armando Diaz n. 1
04018 Sezze (LT)

Al Sindaco del Comune di Sonnino
P.zza Garibaldi
04010 Sonnino (LT)

Al Sindaco del Comune di Sperlonga
P.zza Europa
04029 Sperlonga (LT)

Al Sindaco del Comune di Spigno Saturnia
P.zza Dante n. 6
04020 Spigno Saturnia (LT)

Al Sindaco del Comune di SS. Cosma e
Damiano
L.go Savoia 1
04020 SS. Cosma e Damiano (LT)

Al Sindaco del Comune di Terracina
P.zza Municipio n. 1
04019 Terracina (LT)

Al Sindaco del Comune di Ventotene
P.zza Castello n. 1
04020 Ventotene (LT)

Al Sindaco del Comune di Anzio
P.zza Cesare Battisti n. 4
00042 Anzio (RM)

Al Sindaco del Comune di Nettuno
V.le Giacomo Matteotti n. 37
00048 Nettuno (RM)

Al responsabile STO ATO4
p.za della Libertà, 5
04100 Latina (LT)

Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
p.za della Libertà, 1
004100 Latina (LT)

Al presidente del Comitato di vigilanza
sull'uso delle risorse idriche
via C.Colombo, 44
00147 Roma (RM)

Al Garante regionale del SII
via Capitan Bavastro, 108
00154 Roma (RM)

OGGETTO: notifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 28 novembre 2008
- richiesta di chiarimenti e controdeduzioni all'ATO4

In esecuzione della D.G.R. n. 883 del 28 novembre 2008, che con la presente si notifica, di presa d'atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato ATO4 – Lazio meridionale – Latina, si richiedono a codesto ATO4 di fornire, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, i documentati chiarimenti e controdeduzioni sui punti di seguito precisati.

1. Elenco cronologico delle modifiche –successive alla aggiudicazione della gara– degli atti convenzionali accettati dall'aggiudicatario (convenzione di gestione e piano d'ambito).

2. L'articolo 6 (Livelli di servizio) della convenzione tipo prevede: *“Il gestore si impegna a garantire i livelli di servizio previsti nel piano e riportati nel capitolo 5 del disciplinare nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento nei termini previsti di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste dal successivo articolo 12.”*.

Nella versione attuale della convenzione di gestione, modificata dopo l'aggiudicazione della gara, è stata espunta la subordinazione della variazione tariffaria al raggiungimento dei livelli di servizio nei termini previsti dal piano.

3. L'**articolo 12 (Tariffa)** della convenzione tipo prevede che: *“Le tariffe possono, su determinazione dell'autorità di ambito, variare (...). Le parti convengono (...) che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e alle successive variazioni della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione (...)”*.

Nella versione attuale della convenzione di gestione si prevede invece che: *“L'autorità d'ambito aggiorna le tariffe, anche su richiesta del gestore (...). Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di quanto previsto all'art. 17 bis. Le parti convengono (...)”*.

4. L'**articolo 17 bis (Equilibrio economico-finanziario)** della convenzione di gestione, non presente nella convenzione tipo, e quindi è una clausola aggiunta, dispone: *“Le parti convengono che i termini e le condizioni dell'affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario del gestore per l'intera durata della convenzione stessa.”*.

5. L'**articolo 18, comma 2 (Attuazione del piano; Programma degli interventi; aggiornamento del piano)** della convenzione di gestione, stabilisce che: *“Le previsioni del piano (...) saranno adeguate (...) ai fatti naturali, amministrativi od imprevedibili; tali variazioni determineranno, coerentemente ai criteri indicati nel precedente art. 12 e nel capitolo 12 del disciplinare, la ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e quindi della convenzione, del piano e della tariffa.”*.

Nello schema originario della convenzione tipo, oltre all'elencazione di una serie di condizioni, peraltro pedissequamente riportate anche nella convenzione di gestione, e che esimevano da responsabilità il gestore in quanto non dipendenti da fatto suo proprio, si faceva riferimento a *“fatti naturali od imprevedibili”* ed alla *“eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.”*.

6. Alla convenzione di gestione è stato aggiunto l'**articolo 18 bis (Periodo transitorio)**.

Ai sensi di detto articolo il gestore, fino al completamento del trasferimento della totalità delle gestioni preesistenti, viene esentato dall'obbligo di dare attuazione al piano d'ambito e quindi di raggiungere i livelli di servizio previsti e di realizzare gli investimenti programmati.

In particolare il gestore: *“sarà tenuto esclusivamente a effettuare la prestazione dei servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio esistenti e applicando le tariffe previste dal piano (...). Qualora alla scadenza del termine di nove mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, le gestioni esistenti non siano state integralmente trasferite al gestore, sarà proposto da quest’ultimo l’adeguamento del piano ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 30 ter, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario, ovvero richiesta la risoluzione della presente convenzione qualora, nonostante gli adeguamenti del piano, non sia possibile raggiungere l’equilibrio economico finanziario.”*

7. L’articolo 19 (Affidamento e consegna al gestore delle opere) della convenzione di gestione è stato novellato.

Il comma 2, in conformità all’allegato B della l.r. 6/1996, art. 21 e alla convenzione tipo, prevede che il gestore accetti ed assuma gli oneri relativi alle opere e impianti, alle immobilizzazioni tecniche materiali e immateriali, alle attività e passività relative all’esercizio del SII, nello stato di fatto e di diritto nelle quali si trovano al momento dell’affidamento e dichiararsi di averne presa visione e di essere a conoscenza delle condizioni in cui il servizio è attualmente svolto.

Il comma 3, novellato, dispone che l’autorità d’ambito *“si obbliga a manlevare e tenere indenne il gestore dalle pretese avanzate da terzi in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti, reti ed adduzioni preesistenti alla data del trasferimento al gestore e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto trasferimento.”*

8. L’articolo 24 (Restituzione di opere e impianti) della convenzione di gestione risulta modificato.

La convenzione tipo prevede che alla cessazione della convenzione, per qualsiasi motivo, il gestore conferirà a quello subentrante le opere e gli impianti in buono stato di conservazione e in efficiente stato di funzionamento, salvo il rimborso, da parte del subentrante, al gestore uscente *“dell’importo del valore delle opere da quest’ultimo effettivamente anticipato e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal piano e di cui al capitolo 12 del disciplinare (tariffa). Il gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio (...) fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro gestore indicato dall’autorità d’ambito.”*

Nell’articolo 24 novellato della convenzione di gestione il gestore subentrante è tenuto *“a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (...) e a corrispondere una somma al gestore in misura pari all’eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci del gestore stesso e rispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento. (...) il gestore ha diritto di trattenere le opere e gli impianti (...) fino all’integrale adempimento da parte del nuovo gestore (...) o all’adempimento, da parte dell’autorità d’ambito, degli obblighi di cui all’articolo 34,*

comma 13 (conseguenze della risoluzione per inadempimento dell'autorità d'ambito). L'autorità d'ambito garantisce l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma (del gestore subentrante) (...). Qualora entro un anno e mezzo dalla cessazione degli effetti della presente convenzione non sia stato scelto il nuovo gestore, l'autorità d'ambito rimborserà direttamente le somme di cui al precedente comma al gestore uscente e agli enti finanziatori. Il gestore si impegna alla prosecuzione del servizio (...) fermo restando che l'autorità d'ambito dovrà indennizzare e risarcire il gestore di tutti i costi (ivi compresi gli oneri finanziari) sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione non coperti dalla tariffa vigente."

9. Articolo 30 bis (Ipotesi di esonero da responsabilità del gestore).

Tale articolo elenca una serie di cause esimenti il gestore da responsabilità per inadempimento, alcune delle quali correttamente ascritte nella categoria del "caso fortuito e forza maggiore", altre invece di carattere generico, tali da prefigurare un esonero da responsabilità anche nel caso di inadempimento del gestore.

In particolare hanno attitudine esonerativa di responsabilità le previsioni di cui al paragrafo 5 afferenti alla "mancata realizzazione del piano e dei suoi presupposti". Si tratta di una serie di cause, quali *"rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli previsti nel piano e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel piano, l'aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli ipotizzati"*, che non necessariamente dipendono da una inadeguatezza del piano posto a base della gara (e che, si ricorda, il gestore ha avuto modo di valutare attentamente in sede di presentazione dell'offerta, potendovi apportare modifiche migliorative), ma che potrebbero più plausibilmente dipendere da una gestione inefficiente.

A norma di detto paragrafo 5 dell'articolo 30 bis, il gestore che non raggiungesse i livelli di servizio previsti per il mero verificarsi di una o più delle cause di cui sopra, anche addebitabili alla propria gestione inefficiente, sarebbe esentato da responsabilità.

Di contro, l'ATO, sia per il meccanismo previsto dall'articolo 17 bis, sull'obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, e sia per evitare essa stessa di essere inadempiente, dovrebbe intervenire o con un aumento delle tariffe o con un intervento finanziario diretto.

10. Una ulteriore modifica della convenzione tipo è rappresentata dall'inserimento dell'**articolo 30 ter (Aggiornamento del piano)**. La nuova clausola è direttamente connessa al 30 bis, infatti enuclea le ipotesi di inadeguatezza delle previsioni del piano d'ambito, in relazione alle quali, non sussistendo responsabilità del gestore, l'Autorità d'ambito è obbligata a provvedere all'aggiornamento del piano stesso.

La finalità dell'aggiornamento è così espressa: *"il Gestore rimanga sostanzialmente nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificata l'Ipotesi di Adeguamento. In particolare, la parti provvederanno ad adeguare la Tariffa in modo da*

assicurare che: a) venga garantito al Gestore il raggiungimento/mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; b) il Gestore sia in grado di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti degli Enti Finanziatori."

11. L'articolo 33 (Sostituzione provvisoria) della convenzione di gestione in essere, ha subito modificazioni rispetto alla convenzione tipo, che era parte integrante del bando. Infatti la convenzione tipo prevedeva che qualora il gestore non avesse adempiuto alle diffide dell'ATO, determinando pregiudizi anche parziali all'erogazione dei servizi, era facoltà dell'autorità provvedere direttamente o a mezzo terzi. Nel caso di finanza di progetto si prevedeva che l'ATO agisse di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il terzo incaricato si assumesse l'onere del finanziamento e che le spese delle attività così eseguite fossero a carico del gestore, oltre alle penali e al risarcimento danni.

Nella versione attuale della convenzione di gestione gli inadempimenti sono divenuti *"di tale gravità da determinare pregiudizi rilevanti alla erogazione dei servizi affidati"*. La sostituzione provvisoria potrà riguardare inoltre solo l'esecuzione di una o più opere o attività, con l'esclusione della gestione del servizio. Non si rinvencono riferimenti alla finanza di progetto.

12. L'articolo 34 (Risoluzione) della convenzione di gestione contempla, diversamente dalla convenzione tipo, l'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'autorità d'ambito. A tale conclusione si perviene in quanto, nella versione attuale della convenzione di gestione, l'Autorità d'ambito è soggetta a diversi obblighi e specificamente ad adeguare le tariffe (art. 12), a garantire sempre e comunque l'equilibrio economico-finanziario (art. 17 bis), a manlevare il gestore dalle pretese di terzi per vizi e malfunzionamenti della rete (art. 19), a farsi carico delle obbligazioni scaturenti da contratti di finanziamento accessi dal gestore nel caso di cessazione per qualsiasi causa della convenzione (art. 24), ad adeguare il piano quando si verifica uno scostamento tra effetti della gestione e previsioni (art. 30 ter).

Al contrario il gestore, che nella convenzione tipo poteva essere dichiarato decaduto *"Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente art. 30 pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano"*, nella convenzione di gestione può essere dichiarato inadempiente (ai fini della risoluzione della convenzione) solo nel caso sia *"gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte (... inadempiente all'obbligo di fornire i servizi affidati secondo standard adeguati, in modo da ingenerare un diffuso pericolo per la salute pubblica (...)) gravemente inadempiente all'obbligo di soddisfare i livelli di servizi di cui al piano"* e non ponga termine agli inadempimenti entro prescritti termini.

Qualora l'ATO sia inadempiente, la procedura di risoluzione della convenzione di gestione è immediata e l'ATO è obbligata a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative a eventuali contratti di finanziamento in essere nonché a corrispondere al gestore una somma pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti finanziati con capitale proprio.

Nel caso di inadempimento del gestore l'articolo 34 della convenzione di gestione prevede invece una lunga fase di coinvolgimento degli enti finanziatori, in esito alla quale l'Autorità d'ambito potrebbe anche desistere dalla risoluzione, su sollecitazione degli stessi finanziatori, pur essendo comunque obbligata ad accollarsi il finanziamento acceso dal gestore inadempiente o direttamente o attraverso il nuovo gestore, che nel caso di finanza di progetto, dovrà essere selezionato in base al requisito della capacità di fare fronte al debito del progetto in essere. Non solo, ma mentre nella convenzione tipo l'essere sottoposti a procedure concorsuali (fallimento ecc.) costituiva causa di risoluzione in danno del gestore, nella convenzione di gestione ciò avviene solo se le procedure non siano state preventivamente autorizzate dall'ATO, il che appare connotato di arbitrarietà in specie a fronte della apertura di procedure concorsuali.

13. Modifica della convenzione di gestione con atto della conferenza dei sindaci n. 6 del 14/7/2006.

A seguito di questa ulteriore modifica sono cambiati i criteri di calcolo della tariffa di cui all'articolo 12.

Specificamente è stato inserito, oltre al tasso di inflazione programmato già previsto, *il recupero della differenza tra l'inflazione programmata e quella reale dell'anno precedente*; tale coefficiente non risulta previsto dalla tariffa normalizzata.

Inoltre sono stati variati i valori del coefficiente K del limite di prezzo, in diminuzione per il 4° esercizio, ma in considerevole aumento per tutti gli anni successivi.

Per l'effetto, viene inserito, in contrasto con il metodo normalizzato, un aumento della tariffa, con sua applicazione automatica a partire dal quarto esercizio, senza necessità di ulteriori interventi dell'ATO.

14. L'articolo 24 (subentro del nuovo gestore nei contratti di finanziamento), già oggetto di una modifica, risulta riformulato; si prevede che il subentrante ovvero l'ATO corrisponda all'uscente una somma *"pari all'eventuale valore degli investimenti meno l'ammortamento, risultanti dalle scritture contabili del gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento."*

15. L'articolo 30 *ter*, in riferimento alla decisione del collegio dei periti sugli adeguamenti del piano, stabilisce che gli stessi periti dovranno tener conto nelle proprie decisioni del tempo intercorso dalla data del verificarsi dell'evento alla data di attuazione dell'adeguamento, in modo che l'ATO sia eventualmente penalizzata per non aver provveduto con solerzia, quando dovuto, all'adeguamento del piano.

16. L'articolo 36 (*Clausola compromissoria*), mentre nella convenzione tipo e in quella di gestione del 2002 prevedeva che in caso di *controversie e in dipendenza della convenzione* il gestore era tenuto alla prosecuzione del servizio, con la modifica del 2006 dispone che le parti sono tenute ad adempiere alla convenzione.

17. Convenzione di cooperazione. La convenzione, nel testo approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 56 del 04/07/1997 sulla base dell'allegato B della L.r. 6/1996, è stata sottoscritta dai delegati degli enti convenzionati e approvata da parte di tutti i consigli comunali.

La conferenza dei sindaci n. 4 del 3/12/2003, ha modificato gli **articoli 12 e 13**, relativi alla forma di gestione, trasformando la società a partecipazione maggioritaria pubblica in società mista senza vincolo di partecipazione.

18. Il piano d'ambito, base dell'offerta dei concorrenti alla gara per la concessione in gestione del SII, ha subito diverse variazioni.

Nel periodo transitorio (art. 18 bis), risulta che alcuni comuni non abbiano conferito la gestione; tale mancato conferimento potrebbe essere addotto a giustificazione dei minori volumi erogati e della corrispondente diminuzione dei ricavi.

Tuttavia osta a tale deduzione il fatto che gli stessi comuni, per effetto della protrazione della gestione diretta del SII, non pesano sui costi di esercizio del gestore.

Come conseguenza dei richiamati "combinati disposti" di modifiche delle clausole, il gestore, per convenzione, si trova nella condizione di non essere nemmeno tenuto ad assicurare i livelli di servizio previsti dal piano per il resto dall'ATO, pur riscuotendo la tariffa piena.

Non si rinvergono, inoltre, i presupposti per attribuire l'aumento dei costi operativi, afferenti oltretutto a voci non aleatorie (mutui), ad una inadeguatezza del piano.

Eppure, dato che lo scostamento dal piano si è verificato, l'ATO è tenuta, per obbligo convenzionale, a soccorrere il gestore per l'aumento dei costi operativi, sulla base dell'automatismo disegnato dall'art. 30 bis.

La conseguenza assume carattere non ragionevole: la mancata realizzazione del piano viene fatta ricadere sulla inadeguatezza del piano medesimo, per cui le inadeguatezze del piano vanno ad esentare il gestore da qualsiasi responsabilità.

Nell'accordo approvato con atto n. 4 del 16/4/2004 della conferenza dei sindaci, l'ATO4 si impegna a compensare lo sbilancio di Acqualatina con i canoni concessori dovuti dal gestore per gli anni 2003-2004-2005.

Tale impegno si è riverberato sulla capitalizzazione di Acqualatina, decisa con atto dell'11/2/2003 della conferenza dei sindaci. In esito a questa procedura la parte pubblica ha conferito al capitale della s.p.a. la somma di € 13.485.722,55, per il tramite di un mutuo acceso dalla Provincia di Latina presso la Cassa DD.PP. (deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 20/01/2003), la cui rata annuale di € 1.058.737,00 dovrebbe essere coperta proprio di canoni concessori (ammontanti annualmente a € 1.549.371,00), i quali non risultano riscossi dall'ATO per ben tre anni: resta da chiarire se trattasi di mora nel recupero del predetto credito o di rinuncia.

19. Il 12/7/2004, con atto n. 8, la conferenza dei sindaci, sulla base del citato accordo, ha modificato il programma degli interventi del piano d'ambito, procrastinando agli anni successivi alcuni degli interventi previsti per il primo sessennio. Tale slittamento risulta, allo stato degli atti, senza adeguamento consequenziale del piano finanziario e della tariffa.

In tal modo si consente al gestore di mantenere inalterate le entrate pur diminuendo i livelli di servizio che invece debbono essere assicurati.

Tale revisione straordinaria del piano, in quanto avvenuta prima dei sei anni previsti per le revisioni ordinarie dall'articolo 17 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione, non trova giustificazione in nessuna delle ipotesi di revisione straordinaria indicate nell'articolo 18, punto 18.2 del medesimo disciplinare.

La deliberazione della conferenza dei sindaci n. 8/2004 per poter dispiegare i suoi effetti avrebbe dovuto essere approvata dai consigli dei comuni convenzionati.

20. Nel 2005, a seguito di una lettera di Acqualatina s.p.a., datata 17 giugno 2005, di messa in mora dell'ATO4 per inadempimento dell'accordo del 16 aprile 2004, approvato con atto n. 4/2004 della conferenza dei sindaci, le parti (ATO ed Acqualatina spa) pervengono ad un nuovo accordo, che, ai sensi dell'articolo 17 bis della convenzione di gestione, è rivolto a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della società.

Con atto n. 5 del 28/9/2005 la conferenza dei sindaci riconosce al gestore, ai fini della copertura dello sbilancio di gestione, il pagamento di € 14, 7 milioni, da corrispondere mediante un prestito che avrebbe dovuto finanziarsi con i proventi derivanti da un programma di recupero delle dispersioni fisiche e amministrative (a cui dunque il gestore, contrariamente alle previsioni di piano, non aveva ancora provveduto).

La necessità del prestito è così comprovata dall'accordo: *"L'aumento tariffario che deriverebbe dall'applicazione delle procedure previste dalla Convenzione di Gestione assumerebbe valori consistenti (21,6%) è pertanto indispensabile trovare soluzioni compatibili con le esigenze sia degli utenti per il contenimento delle tariffe del servizio, sia di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della Società"*.

Alla verifica, tale aumento tariffario risulta superiore all'indice percentuale del limite di prezzo K stabilito per il primo sessennio dalla convenzione di gestione (il K rappresenta il limite per l'incremento annuale della tariffa reale media).

L'accordo di cui all'atto della conferenza dei sindaci n. 5/2005, agli atti non risulta sottoscritto *"per impossibilità dell'ATO (e per esso della Provincia di Latina) di fornire la garanzia di 14.700.000 euro, a copertura del debito riconosciuto in capo agli enti territoriali costituenti l'ATO4 Lazio meridionale Latina, condizione essenziale per la sottoscrizione dello stesso"*.

Dagli atti non risulta quale soggetto sia divenuto garante del prestito, ma la partita debitoria risulta oggetto di traslazione per effetto dell'atto 6/2006 che di seguito si richiama.

21. Nel 2006 la conferenza dei sindaci approva, con atto n. 6 del 14/7/2006, ai sensi degli articoli 18 e 30 ter della convenzione di gestione, la revisione del piano d'ambito e l'articolazione tariffaria 2006, allo scopo di porre fine alla procedura di messa in mora sopra richiamata ed ancora pendente. L'atto 6/2006 modifica, oltre al piano d'ambito, anche la convenzione di gestione, il disciplinare tecnico e il regolamento dell'utenza ed annulla il precedente impegno dell'Autorità d'ambito a erogare il finanziamento di € 14,7 milioni ad

Acqualatina s.p.a. *“fermo restando comunque il riconoscimento del debito verso il Gestore dei comuni dell'ATO4 come meglio specificato nella delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005. A fronte dell'annullamento dell'impegno dell'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, di prevedere che il debito cumulato dal Gestore verso i Comuni per le rate di mutuo anticipate da quest'ultimi agli enti finanziatori per i prestiti accesi per le opere afferenti il SII e realizzate prima dell'inizio della gestione di Acqualatina s.p.a. sia saldato secondo un piano di rientro (.)”*.

22. Dalla richiamata formulazione emerge una situazione di inadempienza del gestore, perché non avrebbe pagato le rate dei mutui crediti insieme alle infrastrutture del SII. Tuttavia non risulta aperta la procedura di messa in mora del gestore per inadempimento, ma si annulla l'impegno pubblico alla copertura del deficit del gestore, pur rimanendo fermo il riconoscimento del debito dei comuni verso il gestore, debito che viene traslato attraverso la modifica del piano d'ambito e della tariffa.

23. Dagli atti si rilevano cambiamenti delle quote di capitale sociale nell'ambito di Idrolatina s.r.l. (40% Compagnie Générale Des Eaux, oggi Veolia, 23% Acquedotto Pugliese spa, 23% Enel Hydro, 14% suddiviso tra SIBA s.p.a., EMAS Ambiente s.p.a. e ITALCOGIM s.p.a.)

La società Idrolatina srl è socio di minoranza della società Acqualatina spa; per vincolo derivante dal bando di gara, almeno il 40% del capitale sociale e comunque la quota maggioritaria, deve essere posseduta dalla mandataria dell'ATI, cioè dalla Compagnie Générale Des Eaux, oggi Veolia. Tale vincolo è preordinato al mantenimento, per tutta la durata della convenzione, dei requisiti tecnici, economici e finanziari nonché della natura della proprietà del socio privato, garantiti appunto dal possesso della quota maggioritaria da parte della mandataria, che, ricordiamo, deve possedere per almeno il 40% i requisiti richiesti dal bando di gara.

L'articolo 29 della convenzione di gestione prevede che l'autorità d'ambito esprima il suo gradimento sulle eventuali variazioni della compagine sociale del socio privato. Così è avvenuto nel caso della vendita delle quote di Acquedotto pugliese s.p.a. a Enel Hydro, con la conseguenza che, a seguito della vendita, Enel Hydro, acquisendo il 46% del capitale è divenuta socio di maggioranza in luogo Veolia spa, che resta ferma al 40%.

La conferenza dei sindaci ha espresso il gradimento con atto n. 4 del 3 dicembre 2003 (lo stesso con il quale si è modificata la convenzione di cooperazione eliminando il vincolo della partecipazione pubblica maggioritaria nella società mista), sulla base delle comunicazioni effettuate da Acquedotto pugliese s.p.a. ed Enel Hydro s.p.a. (con nota del 21 luglio 2003) e da Acqualatina s.p.a. (con nota prot. n. 8444/2003), con le quali si garantiva il mantenimento dei requisiti prescritti. Se poi tale permanenza sia effettiva non risulta documentato; tuttavia si rileva che tale modifica delle quote societarie si risolve in un superamento delle condizioni contrattuali definite con l'aggiudicazione della gara.

24. Finanziamento in project financing con la Società Depfa Bank Plc, filiale di Roma, (ammontante a € 114.500.000, di cui € 105.000.000 come linea di credito base e € 9.500.000 come linea di credito fidejussioni e che prevede un contratto di prestito ponte “bridge loan” di € 35.000.000 sottoscritto il 27.07.2006).

Nonostante le articolatissime richieste di chiarimenti di cui alle note del Direttore della direzione ambiente prot. N. 78134 del 11/5/2007 e 166847 del 27/9/2007, la STO dell'ATO4, con note prot.n. 160/C2 del 5/6/2007 e n. 1192/C2 del 25 ottobre 2007, ha dato riscontro non puntuale.

La STO ha dato breve riscontro sulle condizioni ritenute particolarmente vantaggiose del finanziamento, la cui garanzia non verrebbe a gravare sulle opere del SII esistenti, né su quelle realizzande; viene inoltre comunicato che il finanziamento sarà utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nel contratto trentennale, specificamente quelli del primo ottennio (2004-2011).

25. Non è stata ancora trasmessa la documentazione richiesta sull'operazione finanziaria.

26. Alcuni enti locali hanno reso noto che alcuni comuni ed il socio privato, a garanzia del finanziamento avrebbero sottoscritto un atto costitutivo di pegno di azioni, rispettivamente il socio privato sul totale delle proprie azioni, 49% ed i Comuni solo sul 17,7%.

27. Chiarimenti sui titoli sottostanti l'operazione del prestito su pegno, e sulla presenza di derivati finanziari.

Tanto premesso, si resta in attesa di cortese urgente riscontro entro il termine sopra indicato.

Il direttore
DE FILIPPIS

ALLEGATO 9. Nota Direttore Dipartimento Territorio Regione Lazio prot. 402/2/01 dell'11/2/09 – diffida ad adempiere (ATO4)



Regione Lazio

DIPARTIMENTO TERRITORIO

G. Vignelli
Prot. n. 402/2/01

Roma, lì **11 FEB. 2009**

Al Presidente della Provincia di Latina
Ente responsabile del coordinamento di ATO4 --
Lazio meridionale -- Latina
Via Costa, 1
04100 Latina (LT)

e p.c. Al Sindaco del Comune di Amaseno
v.le Umberto I
03021 Amaseno (FR)

Al Sindaco del Comune di Giuliano di Roma
via B.go Vittorio Emanuele
03020 Giuliano di Roma (FR)

Al Sindaco del Comune di Vallecorsa
Piazza Vittime Civili di Guerra 1
03020 Vallecorsa (FR)

Al Sindaco del Comune di Villa Santo Stefano
V.le Guglielmo Marconi 2
03020 Villa Santo Stefano (FR)

Al Sindaco del Comune di Aprilia
Piazza Roma
04011 Aprilia (LT)

Al Sindaco del Comune di Bassiano
Via Aldo Manuzio 119
04010 Bassiano (LT)

Al Sindaco del Comune di Castelforte
Piazza Municipio 1
04021 Castelforte (LT)

Al Sindaco del Comune di Cisterna di Latina
Via Zanella 1
04012 Cisterna di Latina (LT)

Al Sindaco del Comune di Cori
Via della Libertà 36
04010 Cori (LT)

Al Sindaco del Comune di Fondi
P.zza IV Novembre
04022 Fondi (LT)

Al Sindaco del Comune di Formia
Via Vitruvio 190
04023 Formia (LT)

Al Sindaco del Comune di Gaeta
P.zza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)

Al Sindaco del Comune di Itri
P.zza Umberto I n. 1
04020 Itri (LT)

Al Sindaco del Comune di Latina
P.zza del Popolo n. 1
04100 Latina

Al Sindaco del Comune di Lenola
Via Municipio n. 8
04025 Lenola (LT)

Al Sindaco del Comune di Maenza
P.zza Leone XIII
04010 Maenza (LT)

Al Sindaco del Comune di Minturno
Via Principe di Piemonte
04026 Minturno (LT)

Al Sindaco del Comune di Monte San Biagio
Via Roma n. 1
04020 Monte San Biagio (LT)

Al Sindaco del Comune di Norma
P.zza I Maggio n. 17
04010 Norma (LT)

Al Sindaco del Comune di Pontinia
P.zza Indipendenza n. 1
04014 Pontinia (LT)

Al Sindaco del Comune di Ponza
P.zza Carlo Pisacane n. 4
04027 Ponza (LT)

Al Sindaco del Comune di Priverno
P.zza San Giovanni XXIII
04014 Priverno (LT)

Al Sindaco del Comune di Prossedi
Via P.ssa Augusta Gabrielli n. 74
04010 Prossedi (LT)

Al Sindaco del Comune di Rocca Massima
Via del Municipio n. 47
04010 Rocca Massima (LT)

Al Sindaco del Comune di Roccagorga
Via 28 Maggio n. 2
04010 Roccagorga (LT)

Al Sindaco del Comune di Roccasecca dei Volsci
P.zza Umberto I n. 9
04010 Roccasecca dei Volsci (LT)

Al Sindaco del Comune di S. Felice Circeo
P.zza Luigi Lanzuisi n. 1
04017 San Felice Circeo (LT)

Al Sindaco del Comune di Sabaudia
P.zza del Comune n. 1
04016 Sabaudia (LT)

Al Sindaco del Comune di Sermoneta
Via della Valle n. 17
04010 Sermoneta (LT)

Al Sindaco del Comune di Sezze
Via Armando Diaz n. 1
04018 Sezze (LT)

Al Sindaco del Comune di Sonnino
P.zza Garibaldi
04010 Sonnino (LT)

Al Sindaco del Comune di Sperlonga
P.zza Europa
04029 Sperlonga (LT)

Al Sindaco del Comune di Spigno Saturnia
P.zza Dante n. 6
04020 Spigno Saturnia (LT)

Al Sindaco del Comune di SS. Cosma e Damiano
L.go Savoia 1
04020 SS. Cosma e Damiano (LT)

Al Sindaco del Comune di Terracina
Piazza Municipio n. 1
04019 Terracina (LT)

Al Sindaco del Comune di Ventotene
Piazza Castello n. 1
04020 Ventotene (LT)

Al Sindaco del Comune di Anzio
Piazza Cesare Battisti n. 4
00042 Anzio (RM)

Al Sindaco del Comune di Nettuno
V.le Giacomo Matteotti n. 37
00048 Nettuno (RM)

Al responsabile STO ATO4
p.za della Libertà, 5
04100 Latina (LT)

Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
p.za della Libertà, 1
04100 Latina (LT)

Al Presidente del Comitato di vigilanza sull'uso
delle risorse idriche
Via C.Colombo, 44
00147 Roma (RM)

Al Garante regionale del SII
Via Capitano Bavastro, 108
00154 Roma (RM)

OGGETTO: nota Direttore Dipartimento Territorio Regione Lazio, prot. N. 2228/2/01 del 4 dicembre 2008 di trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 28 novembre 2008 – diffida ad adempiere

Si fa seguito alla nota di cui all'oggetto, con la quale si richiedevano documentati chiarimenti e controdeduzioni su ventisette rilievi afferenti alle convenzioni di cooperazione e gestione di codesta Autorità d'ambito entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della medesima.

Codesto ATO ha serbato immotivato silenzio.

Essendo decorso inutilmente il termine assegnato con nota n. 2228/2/01 del 4 dicembre 2008, senza che siano pervenuti all'amministrazione scrivente le controdeduzioni ed i chiarimenti richiesti, né d'altra parte risulta in atti una qualsiasi motivata istanza di sospensione del termine stesso, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 28 novembre 2008, si diffida codesta Autorità d'ambito ad adeguare i citati atti convenzionali ai rilievi di legittimità indicati nella nota di cui all'oggetto entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, dandone contestuale prova alla scrivente amministrazione.

Nel caso di inutile decorso dell'ulteriore termine di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale e della legge regionale 6/1996 e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 28 novembre 2008, si procederà in via sostitutiva all'adeguamento degli atti convenzionali.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Il direttore
DE FILIPPIS

ALLEGATO 10. Conf. Sindaci ATO4 delibera n.7/2009 all. a),b),c) Chiarimenti e controdeduzioni dell'ATO 4 alla lettera del direttore del Dipartimento Territorio

Prot. N.
Fasc. N.
Alleg. N.

ORIGINALE

ATTO N. 7

A.T.O. 4 – LAZIO MERIDIONALE – LATINA
CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

OGGETTO: Chiarimenti e controdeduzioni dell'A.T.O. N. 4 alla lettera del Direttore del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio prot. n. 2228/02/01 del 04.12.2008.

L'anno duemilanove addì 04 del mese di marzo nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale di Latina alle ore 11,55 convocata nelle forme di legge a seguito di invito diramato dal Presidente della Provincia, si è riunita in sessione ordinaria ed in seconda convocazione
— seduta pubblica.

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE – LATINA**

Al momento della trattazione dell'argomento sono presenti:

COMUNI-PROVINCE	SINDACO/PRESIDENTE	DELEGATO	
PROVINCIA DI LATINA	CUSANI Armando		Presente
PROVINCIA DI ROMA	ZINGARETTI Nicola		Assente
PROVINCIA DI FROSINONE	SCALIA Francesco		Assente
AMASENO	BONI Giannantonio		Assente
GIULIANO DI ROMA	ANTONETTI Aldo		Assente
VALLECORSÀ	ANTONIANI Michele	Egeo Zamperi	Presente
VILLA S. STEFANO	IORIO Enrica		Assente
APRILIA	Comm. Pref. CONO FEDERICO G.		Assente
BASSIANO	AVVISATI Vincenzo	Domenico Guidi	Presente
CASTELFORTE	FORTE Giampiero		Presente
CISTERNA DI LATINA	CARTURAN Mario	Gildo Di Candilo	Presente
CORI	CONTI Tommaso		Presente
FONDI	PARISELLA Luigi		Presente
FORMIA	FORTE Michele		Presente
GAETA	RAIMONDI Antonio	Antonio Ciano	Presente
ITRI	AGRESTI Giovanni	Claudio Cardogna	Presente
LATINA	ZACCHEO Vincenzo	Mario Tagliatela	Presente
LENOLA	DE FILIPPIS Giovanbattista	Fernando Magnifico	Presente
MAENZA	MASTRACCI Francesco		Assente
MINTURNO	SARDELLI Giuseppe	Paolo Graziano	Presente
MONTE S. BIAGIO	MIRABELLA Gesualdo		Presente
NORMA	MANCINI Sergio		Presente
PONTINIA	TOMBOLILLO Eligio		Presente
PONZA	PORZIO Pompeo		Assente
PRIVERNO	MACCI Umberto		Presente
PROSEDI	GRÉCO Franco		Presente
ROCCAGORGA	BEVILACQUA Loreto	Carla Amici	Presente
ROCCAMASSIMA	TOMEI Angelo		Presente
ROCCASECCA DEI VOLSCI	BALZARANI Orazio		Assente
SABAUDIA	LUCCI Maurizio		Presente
S. FELICE CIRCEO	CERASOLI Vincenzo	Giuseppe Schiboni	Presente
SERMONETA	GIOVANNOLI Giuseppina		Presente
SEZZE	CAMPOLI Andrea		Assente
SONNINO	GASBARRONE Gino Cesare		Presente
SPERLONGA	SCALINGI Rocco	Toni De Simone	Presente
SPIGNO SATURNIA	SALTARELLI Antonio		Assente
SS. COSMÀ E DAMIANO	DI SIENA Vincenzo	Pietro Falso	Presente
TERRACINA	NARDI Stefano		Assente
VENTOTÈNE	ASSENZO Giuseppe		Assente
ANZIO	BRUSCHINI Luciano		Assente
NETTUNO	CHIAVETTA Alessio		Assente

Assiste alla seduta il Dott. Giovanni Terlizzo, Vice Segretario Generale della Provincia.

Il Presidente, Armando Cusani, constatata la legalità dell'adunanza in quanto presenti n. 25 Comuni sui 38 per una rappresentanza di n. 368.336 abitanti, pari al 64,07% del totale dell'A.T.O. N. 4 - Latina, dichiara aperta la seduta.

E' presente il Dirigente responsabile della S.T.O. dell'A.T.O. N. 4 Ing. Sergio Giovannetti.

Il Presidente Cusani passa all'esame del punto dell'o.d.g.:

Chiarimenti e controdeduzioni dell'A.T.O. N. 4 alla lettera del Direttore del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio prot. n. 2228/02/01 del 04.12.2008.

Il Presidente Cusani, in apertura di seduta comunica di aver dato tempestiva comunicazione alla Regione sulla Convocazione della presente Conferenza dei Sindaci per le controdeduzioni in oggetto.

Informa inoltre di aver ricevuto una lettera dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) che legge all'assemblea e che viene allegata al presente verbale **sub lettera a)**.

Sottolinea quindi che la Regione ha attivato i controlli sulla Conferenza dei Sindaci senza essersi confrontata con il COVIRI.

Legge quindi l'art. 152 del D.lgs 152/2006 dal quale si evince chiaramente che la Regione può intervenire solo se vi è una inadempienza del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione e in presenza di una inattività della Autorità di ambito.

La Regione invece fa contestazioni che riguardano la convenzione di cooperazione che è modificata rispetto alla convenzione tipo, cosa che per la Regione non poteva essere fatta.

Il Presidente Cusani rileva a tale proposito che ogni contestazione sull'adottata convenzione di cooperazione appare intempestiva e avrebbe dovuto essere sottoposta ad soggetto terzo arbitro e non invocare i poteri sostitutivi perché tali poteri sono previsti dalla legge per altre situazioni.

Il Presidente quindi procede a considerazioni aggiuntive alla relazione della segreteria tecnica operativa di risposta all'osservazione della Regione Lazio che vengono allegate **sub lettera b)** al presente verbale.

Entra Pagano Maria Civita delegata in rappresentanza del Sindaco di Ponza.

Il Sindaco di Pontinia Tombolillo esordisce dichiarando di condividere la posizione della Regione Lazio e di non condividere la ricostruzione del Presidente Cusani.

Esprime il proprio disappunto nei confronti della gestione di Acqualatina nel proprio territorio perché non ha visto nessun miglioramento del servizio rispetto agli standard con i quali aveva consegnato il servizio al gestore unico.

Sottolinea inoltre che legge continuamente sulla stampa notizie di clientelismo da parte di Acqualatina che non gli piace leggere.

E' preoccupato delle continue modifiche fatte dalla Conferenza dei Sindaci senza passare per i Consigli Comunali.

Il Presidente Cusani invita il Responsabile della S.T.O. Ing. Giovannetti di fare un incontro con il Sindaco di Pontinia per capire nel merito cosa accade rispetto agli investimenti.

Graziano del Comune di Minturno dichiara che si sarebbe aspettato che la Regione avesse fatto un confronto della situazione esistente Comune per Comune prima del gestore unico e dopo, per verificare l'efficacia dell'attività svolta e per accertare i problemi eventualmente non risolti.

Sulle contestazioni della Regione aderisce alla posizione del Presidente Cusani.

Il Vice Sindaco di Gaeta Antonio Ciano ritiene che bisognerebbe aprire un tavolo di confronto con la Regione per verificare insieme tutte le contestazioni fatte.

Ritiene sbagliata la scelta fatta dalla legge di prevedere un gestore unico per A.T.O., essendo favorevole a un ritorno ai singoli Comuni della gestione del ciclo delle acque.

Guidi del Comune di Bassiano esordisce non riconoscendo il ruolo dell'Ing. Giovannetti perché non risulta che la Regione gli abbia rinnovato il contratto per la segreteria tecnica dell'A.T.O.

Ritiene che la delibera non corrisponda alle contestazioni fatte dalla Regione rimarcando che la Conferenza dei Sindaci può sicuramente rispondere alla Regione ma dovrebbero più propriamente pronunciarsi i Consigli Comunali così come previsto dalla legge Regionale n. 12/2000 Finanziaria Regionale.

La Regione nelle premesse del suo atto precisa che c'è già stata una interlecuzione con la STO la quale però non ha dato riscontri puntuali che hanno messo quindi in moto le contestazioni in discussione.

Ritiene che sarebbe più opportuno creare un tavolo tecnico con il COVIRI per approfondire la materia.

La Regione inoltre ha evidenziato l'esistenza di criticità nella gestione del S.I.I.

Solleva infine la problematica relativa alla convenzione di gestione che a suo parere anche essa andava approvata da tutti i Consigli Comunali.

Termina facendo un excursus critico di tutti gli articoli della convenzione di cooperazione modificati rispetto alla convenzione tipo approvata dalla Regione.

Forte Sindaco di Formia dichiara che le affermazioni di Guidi che tutti i provvedimenti approvati dalla Conferenza dei Sindaci dovrebbero essere poi approvati dai rispettivi Consigli Comunali offendono tutti i presenti partecipanti alla Conferenza che sembrerebbero non legittimati a prendere decisioni.

Contesta tale tesi perché ogni Sindaco è legittimato a rappresentare il suo Comune e ove non rappresentasse la volontà della maggioranza di riferimento dovrebbe dimettersi.

Macci Sindaco di Priverno esprime la sua perplessità quale Sindaco ad affrontare le problematiche in questione non in termini politici come si dovrebbe ma in termini strettamente tecnico giuridici.

Non crede che le contestazioni della Regione siano frutto di preconcetti politici e ritiene che si dovrebbe avere un confronto serrato con la Regione.

Evidenzia che le controdeduzioni devono essere date esclusivamente dalla S.T.O. cui è indirizzata la richiesta e che si deve prendere la responsabilità della risposta.

Conti Sindaco di Cori esordisce dicendo di condividere in parte l'intervento del Sindaco Macci e di essere perplesso sul modo di procedere attraverso un braccio di ferro istituzionale e con un continuo ricorso alla giurisdizione.

Sarebbe invece molto più efficace aprire un dialogo fra le Istituzioni interessate per verificare nel dettaglio la situazione ed eventualmente porre in essere i necessari correttivi agli atti costitutivi.

Guidi del Comune di Bassiano comunica anche a nome dei Comuni di Roccamare, Gaeta e Cori la dichiarazione di voto contrario, e l'uscita dall'aula della riunione.

Il Presidente Cusani rileva che da parte di alcuni vi è un pregiudizio che impedisce qualsiasi ragionamento sereno.

Ricorda a Guidi che i Comuni non sono slegati dalla Conferenza dei Sindaci alla quale partecipano obbligatoriamente e a tale scopo legge la sentenza del TAR di Latina che in riferimento al Comune di Bassiano ha disposto in tal senso.

Affronta poi la questione della convenzione di cooperazione, che è stata modificata una sola volta nel 2000 quando la legge Nazionale ha introdotto la possibilità delle Società miste che potevano anche essere a non prevalente capitale pubblico.

Si pone la questione se questa modifica avrebbe dovuto essere approvata dai Consigli Comunali.

C'è poi la questione se la convenzione di gestione doveva essere approvata da tutti i Consigli Comunali.

Su questo argomento ci sono diverse correnti di pensiero e col tempo si capirà qual'è quella prevalente.

Sull'osservazione infine fatta che non è stato risposto puntualmente alla Regione, evidenzia che non era possibile farlo nei termini dei dieci giorni assegnati.

Sottolinea che ha sempre manifestato la propria disponibilità a incontrare in qualsiasi momento gli amministratori Regionali per fornire tutti i chiarimenti necessari e di avere ogni interlocuzione.

Racconta di aver telefonato al Direttore del Dipartimento Regionale interessato comunicandogli che gli aveva indirizzato una lettera con la quale lo partecipava di aver investito la conferenza dei Sindaci delle richieste controdeduzioni, e che il detto Capo di Dipartimento rispondeva che non gli era arrivato nessuna comunicazione.

Osserva che da detto Dirigente si sarebbe aspettato il comportamento più collaborativo nel senso di verificare egli stesso con il responsabile della S.T.O. ogni questione senza che si dovesse scomodare la conferenza dei Sindaci.

Quale Presidente però ha ritenuto di investire della questione la conferenza dei Sindaci e di far prendere atto a questa delle risposte date dalla S.T.O.

Escono dalla sala della riunione i rappresentanti dei Comuni di Bassiano, Cori, Gaeta, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Roccagorga.

Il Presidente Cusani, esauriti gli interventi, pone a votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Alla votazione sono presenti n. 18 rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. N. 4 – Latina, per un totale di 300.673 abitanti pari all' 52,3%, del totale degli abitanti dell'A.T.O. N. 4. Assenti n. 20 Comuni (Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S.Stefano, Aprilia, Bassiano, Cori, Gaeta, Maenza, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene, Anzio, Nettuno)

I risultati della votazione sono:

favorevoli: n. 18 Comuni pari al 100% dei presenti
contrari : nessuno
astenuti : nessuno

La proposta è approvata.

Pertanto

**LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI
PRESIDENTI – A.T.O. N. 4
LAZIO MERIDIONALE – LATINA**

PREMESSO:

Che con delibera di Giunta n. 44 del 25.01.2007 la Regione Lazio chiedeva all'Assessorato all'Ambiente e cooperazione tra i popoli di avviare un'indagine amministrativa sull'attività di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO n. 4 Lazio Meridionale Latina;

Che con nota prot. 282/ass.re del 25.01.2007, l'Assessore disponeva l'avvio di tale indagine;

Che in data 21.11.2008 veniva redatta la relazione conclusiva dell'indagine amministrativa, diffusa con nota del Direttore del Dipartimento Territorio prot. n. D2/205364;

Che con Deliberazione n. 883 del 28.11.2008 la Giunta Regionale prendeva atto della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa avviata, ove erano evidenziate diverse criticità nella gestione del servizio idrico integrato nell'ATO n. 4, e incaricava il Direttore del Dipartimento Territorio di procedere a richiedere chiarimenti e controdeduzioni all'ATO medesima;

Che in data 09.12.2008 la STO dell'ATO n. 4 riceveva la nota prot. 2228/2/01, a firma del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione, ove venivano richiesti chiarimenti e informazioni

su vari aspetti della gestione, articolati in 27 punti, da fornirsi all'ente scrivente nel termine di 15 giorni;

Che la Provincia di Latina, in qualità di ente coordinatore dell'ATO n. 4, con atto del 12.12.2008, depositato il 23.12.2008 proponeva ricorso al TAR del Lazio, sez. distaccata di Latina, avverso e per l'annullamento della delibera di Giunta regionale n. 883 del 28.11.2008, della relazione conclusiva dell'indagine amministrativa, della nota del Direttore del Dipartimento Territorio n. D2/205364 del 21.11.2008, della nota proveniente dal medesimo Dipartimento ricevuta dall'A.T.O. prot. n. 2228/2/01, della delibera di Giunta regionale n. 6924 del 04.11.2007;

CONSIDERATO:

Che i n. 27 punti oggetto della richiesta di chiarimenti proveniente dal Dipartimento Territorio della Regione sono articolati in modo poco chiaro e richiedono, in ogni caso, un particolare livello di approfondimento;

Che il termine fissato dalla Regione per la risposta non può ritenersi perentorio, non essendo prescritto da alcuna norma, e che lo stesso appare comunque eccessivamente stringente rispetto alla quantità e qualità di informazioni richieste;

Che l'A.T.O. n.4 attraverso la Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO n. 4 ha predisposto un'articolata relazione e risposta su ognuno dei punti richiesti, attraverso un'accurata ricostruzione degli atti, che si allega al presente atto;

Tanto premesso, si considera doveroso approvare la relazione predisposta dalla Segreteria Tecnico Operativa, al fine di fornire risposta alla richiesta di chiarimenti inviata dal Dipartimento Territorio della Regione Lazio;

Udita la relazione del Presidente;

Udito il dibattito della seduta riportato nel presente verbale;

Visto l'esito della votazione:

Presenti n. 18

Assenti n. 20

Voti favorevoli n. 18

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto riportato in narrativa, della relazione e della risposta redatta dalla Segreteria Tecnico Operativa, che si allega **sub lettera c)** e delle considerazioni aggiuntive del Presidente dell'A.T.O. n. 4 alla relazione della Segreteria Tecnica Operativa **sub. lettera b)** quali parti integranti della presente Deliberazione, che sarà inviata, a firma del Presidente dell'A.T.O. n. 4, al Dipartimento Territorio della Regione Lazio.

A cura della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O.n. 4, la presente deliberazione sarà inviata agli Enti Locali dell'Ambito.



*Allegato lett. a)
all'ere n° 7/2009*

*Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
Il Presidente*

Roma, 2 Marzo 2009

Prot. n° 2303

Anticipata via Faccs

Dott. Filiberto Zaratti
Assessore all'Ambiente
e alla Cooperazione tra i popoli
Regione Lazio
Via del Tintoretto 432
00145 Roma

s.p.c. Avv. Lucia Pizzurra
Garante Regionale del Sistema
Idrico Integrato
Via Capitani Bavastro 108
00154 Roma

Oggetto: Problemi di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato nella regione Lazio.

Gentile Assessore,

come ho avuto modo di comunicarle nel corso del ns incontro del 18 Febbraio u.s. sono pervenute al Co.Vi.R.I. numerose segnalazioni ed esposti, in merito a disfunzioni di vario tipo negli ATO del Lazio, che investono le competenze di vigilanza e controllo del Comitato. Il merito di tali disfunzioni riguarda ovviamente, per la parte di competenza, anche la Amministrazione regionale e perciò appare opportuno e utile procedere in modo coordinato, così come abbiamo concordato nel corso dell'incontro.

In questa linea, è stato già attivato un apposito tavolo congiunto per esaminare i problemi dell'ATO di Frosinone, in relazione al quale il Comitato ha adottato atti deliberativi già portati a sua conoscenza.

Al momento il Comitato ha in corso un'istruttoria sull'ATO di Latina, che ha costituito oggetto anche di determinazioni della Giunta Regionale, puntualmente comunicate a questo Comitato.

In considerazione della comparabilità dei due casi, sia sotto il profilo della rilevanza che sotto quello della natura delle contestazioni, Le chiedo di attivare parallelamente e con la massima rapidità possibile, un tavolo di analisi congiunta anche sul caso di Latina, rispetto al quale non mi risulta sia stato mai attivato un confronto stretto tra le istituzioni interessate.

In questo spirito e ritenendo che sussistano le condizioni per praticare soluzioni che in entrambi i casi salvaguardino il superiore interesse delle comunità servite, riterrò opportuno attendere i risultati del confronto diretto, prima di adottare provvedimenti che ne possano compromettere il raggiungimento.

La saluto con viva cordialità

prof. Roberto Passino

Considerazioni aggiuntive alla relazione della Segreteria Tecnico Operativa di risposta alle osservazioni della Regione Lazio di cui alla nota protocollo 22228/2/01

Appare infine opportuno soffermarsi su due importanti aspetti sollevati dalla nota della Regione Lazio, in quanto essi parrebbero cruciali nell'analisi della liceità discrezionale esercitata dall'ATO4 nell'applicazione operativa della Convenzione Tipo.

Tali aspetti sono:

- 1) Adeguamento dei costi in base all'inflazione a consuntivo;
- 2) In generale, le condizioni di favore riservate al Gestore nella vigente Convenzione di gestione rispetto a quella "Tipo".

Sotto il primo aspetto, cioè quello dell'adeguamento dei costi del servizio all'inflazione realmente registrata nell'esercizio precedente a quello di applicazione della tariffa, vale la pena di sottolineare che tale principio non è un'innovazione ma solamente una precisazione quasi pleonastica di quanto già prevede la normativa di settore.

Il DM LLPP 01/08/1996 (detto "Decreto Di Pietro") prevede, in estrema sintesi, che la tariffa del Servizio Idrico Integrato di un anno, sia eguale alla Tariffa dell'esercizio precedente aumentata di un coefficiente legato allo sviluppo del Piano degli Investimenti (detto k) e all'inflazione programmata (detta π).

Tale principio, presente nella Convenzione Tipo della Regione Lazio, è presente anche nella Convenzione attualmente in vigore tra l'ATO4 ed il Gestore Acqualatina S.p.A..

Cioè, sia ben chiaro, la Tariffa nell'ATO4 varia da un esercizio all'altro in base all'inflazione programmata, come definita dal Governo nel DPEF.

Ciò che è stato precisato (ripeto quasi pleonasticamente) nella Convenzione di Gestione in vigore è il principio dell'allineamento, a consuntivo, dei costi dell'esercizio precedente che compongono la tariffa del servizio prima dell'applicazione, per l'esercizio successivo, dell'inflazione programmata.

Giova ricordare che il coefficiente d'inflazione programmata, fissato dal Governo in sede di redazione del DPEF non è un indice che riporta grandezze reali o effetti concreti della variazione dei prezzi: esso è un puro strumento di programmazione economica, nelle mani del Governo, che tende generalmente a diminuire gli effetti di "rotolamento" dell'inflazione.

Ciò considerato, appare chiaro l'intento del legislatore di "agganciare" a tale tasso inflattivo programmatico, la tariffa del SII, in modo da scongiurare, in tale settore, l'effetto inflattivo "indotto" (cioè l'effetto che genera immediatamente un aumento dei prezzi negli altri settori di attività per effetto dell'adeguamento inflattivo originario).

Ciò non toglie l'obbligo di allineare per l'esercizio precedente i costi all'inflazione realmente registrata.

Non si tratta di questioni di favore all'una (il Gestore) o all'altra parte (l'Utenza) ma solo ed esclusivamente la corretta applicazione delle regole nazionali di determinazione tariffaria già esistenti.

Si fa infine presente che tale meccanismo è stato giustamente inserito all'articolo 12 anche da ATO2 Roma.

Per quanto attiene, poi, la più generale convinzione che le modifiche apportate squilibrino a favore del Gestore i rapporti tra le Parti, si precisa che tale conclusione è fuorviante e non corretta.

Tutte le previsioni della vigente convenzione di gestione derivano o dalla Convenzione tipo della Regione Lazio o dalla normativa di settore nazionale, sono state applicate dall'ATO4 nel doveroso esercizio dei poteri e delle conseguenti responsabilità affidate dalla Legge alla Conferenza dei Sindaci e perseguono l'unico obiettivo di aumentare la chiarezza della Convenzione stessa, ridurre le aree di rischio ed aumentare la qualità del rapporto con il Gestore (non a suo favore ma a favore, si ripete, della trasparenza).

In parecchi punti sono state solo meglio precisate e definite situazioni e meccanismi che apparivano lacunose nella Convenzione Tipo e che avrebbero sicuramente portato a contenziosi dall'incerto destino in caso di contrasto tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

Se si analizza, ad esempio, l'oramai famigerato articolo 17-bis, ci si rende subito conto dalla semplice e diretta letteralità dello stesso che altro non riporta se non il principio già presente nella legge nazionale (articolo 11 della Legge 36/94). Ci si rende conto, semmai, che è la Convenzione Tipo della Regione Lazio che aveva omissso un punto che la legge nazionale dava come elemento obbligatorio delle convenzioni di gestione regionali e che scrupolosamente l'ATO4 ha inserito.

Si ricorda per memoria storica che la *ratio* che aveva ispirato il legislatore nazionale era quella di ribadire definitivamente che la copertura dei costi del servizio deve avvenire con i proventi del servizio stesso, escludendo di fatto contributi in conto esercizio degli enti locali (se non in casi eccezionali): sul finire degli anni 80 era stato compiuto il processo anche per le gestioni in economia del passaggio dalla copertura parziale dei costi del servizio alla copertura totale (nelle finanziarie di quegli anni il percorso passa dalle tappe del 60%, 80% e poi 100% di copertura obbligatoria).

Che fanno quindi ATO4 e Gestore ? Ribadiscono un concetto presente nella Legge nazionale. Questo è un vantaggio per qualcuno ?

Ogni altra lettura che vorrebbe trovare in questo articolo una "promessa" incondizionata dell'Autorità al Gestore è chiaramente pretestuosa e falsa, sia dal punto di vista letterale sia dal punto di vista di riferimento e previsione della Legge nazionale, come sopra meglio chiarite.

Anche per quanto attiene la parte che definisce la responsabilità delle parti (articoli 30 e seguenti), l'ampio utilizzo del buon senso e la volontà dell'ATO4 di affrontare e chiarire ora per allora aree di incertezza e zone grigie presenti nella Convenzione Tipo non può essere vista come operazione a favore del Gestore, ma come operazione virtuosa a riduzione dei rischi di contenzioso tra le Parti.

Cioè per essere più concreti ed ad esempio, non può essere letta a favore del Gestore la precisazione che in caso di rilevanti scostamenti tra le previsioni di Piano e le effettive risultanze della Gestione, quest'ultimo sia esente da responsabilità per quelle attività del servizio non previste (o mal previste) nel Piano stesso. Trattasi anche qui di logica applicazione dei principi di legge, peraltro recepiti anche nella Convenzione tipo della Regione Lazio, ed anche dell'applicazione dei principi generali che regolamentano i rapporti tra concedente e concessionario, qualsiasi sia il servizio gestito.

Analizzando, poi, il combinato disposto dell'articolo 18 della Convenzione Tipo e del capitolo 18 del Disciplinare Tecnico ci si accorge che gli stessi principi già erano presenti.

Rivedere e aggiornare il Piano, ridefinirne le criticità e trovarne prona soluzione, azionare le numerose leve a disposizione dell'Autorità per il raggiungimento degli obiettivi di erogazione del servizio prefissati (tariffe, investimenti, vincoli per il Gestore, etc.) sono peculiarità proprie dell'Autorità, esercitabili nella sostanza in maniera identica sia con le previsioni di cui alla Convenzione Tipo, sia con le previsioni della vigente Convenzione di gestione. Con una sola piccola differenza: la chiarezza e la precisa definizione dei rapporti causa/effetto della vigente Convenzione rispetto a quella tipo.

Appare quindi assolutamente legittimo l'operato dell'Autorità che ha solamente "aggiornato" quelle previsioni, migliorandone la comprensibilità (e quindi l'applicazione e diminuendo il rischio di contenziosi).

Mettere, poi, in relazione disposizioni di Legge nazionale (ad esempio l'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario) con altre previsioni della Convenzione (ad esempio la definizione della responsabilità del Gestore) per arrivare alla conclusione che si è voluto dotare di un "assegno in bianco" il Gestore stesso è una lettura distorta che non è né letteralmente né tantomeno giuridicamente possibile fare.

Stesso dicasi per le disposizioni che regolamentano i casi di risoluzione della convenzione (per scadenza naturale o per inadempimento di una delle due parti).

Ad esempio ove viene regolamentato con precisione il subentro di un nuovo soggetto e gli obblighi dell'Autorità, del precedente gestore, delle banche finanziatrici e del nuovo gestore.

L'autorità, regolamentando "di fine" questi aspetti ha voluto migliorare la previsione, laconica e potenzialmente rischiosa, della Convenzione Tipo, senza alterarne i concetti ma avvantaggiando la chiarezza contrattuale (quindi diminuendo i rischi).

All'articolo 33, comma 2 della Convenzione Tipo era previsto che l'ATO agisse "di concerto" con le banche finanziatrici; nella Convenzione di Gestione vigente, all'articolo 34 questa previsione viene dettagliata in una serie di precisi passaggi che alla semplice lettura risultano chiarificatori rispetto ad una concertazione non precisamente chiarita nella Convenzione Tipo e che portano chiarezza e diminuzione del rischio.

Concludendo si può affermare che tutte le modifiche e le integrazioni apportate alla Convenzione Tipo (datata 1997) per giungere alla redazione ed alla stipula della vigente convenzione di gestione sono state apportate:

- Nel quadro e con riferimento alla normativa nazionale di settore

- In ossequio alle previsioni della Convenzione tipo della Regione Lazio

con lo spirito ed il risultato di:

- Aggiornarne i contenuti, vetusti nel 2002, anno di inizio della gestione nell'ATO4
- Chiarirne le zone d'ombra potenzialmente rischiose per l'ente concedente
- Raggiungere più agevolmente i risultati gestionali prefissati nel Piano d'Ambito.

L'esercizio di questa discrezionalità dell'Autorità appare non solo conforme a quanto sopra descritto ma anche coerente e doveroso con le responsabilità dell'atto amministrativo adottato e sottoscritto (la Convenzione modificata).

Responsabilità non già della Giunta Regionale che all'epoca si occupò delle redazione e dell'approvazione della Convenzione Tipo ma proprie e dirette degli Enti locali facenti parte della Conferenza dei Sindaci.

**RELAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DEI
PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DELLA REGIONE
LAZIO DI CUI ALLA NOTA PROT. 2228/2/01.**

1. Elenco cronologico delle modifiche - successive alla aggiudicazione della gara degli atti convenzionali accettati dall'aggiudicatario (Convenzione di Gestione e Piano d'Ambito

- 1) Delibera atto n. 1 all. D del 09.04.2002: approvazione della Convenzione di gestione
- 2) Delibera atto n. 4 del 16.04.2004: approvazione articolazione tariffaria 2004, modifiche al Regolamento del SII e alla Carta dei Servizi
- 3) Delibera atto n. 8 del 12.07.2004: aggiornamento tecnico 2004 del Programma degli interventi
- 4) Delibera atto n. 13 del 15.12.2004 : aggiornamento del Programma degli interventi per i Comuni di Cori e Sermoneta
- 5) Delibera atto n. 5 del 28.09.2005: approvazione articolazione tariffaria 2005
- 6) Delibera atto n. 6 del 14.07.2006: approvazione articolazione tariffaria 2006 e revisione del Piano d'Ambito

2. Articolo 6 - Livelli di servizio

Per quanto riguarda, in particolare, la contestazione di cui al punto 2, assume evidenza, la violazione, da parte dello schema di convenzione di gestione, dell'art. 11, lett. b, comma 2, dell'abrogata legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo il quale la convenzione tipo doveva prevedere *"l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione"* del servizio idrico integrato.

Ed infatti, la delibera di G.R. n. 6924 del 4 novembre 1997, con la quale veniva approvata la convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato, non accenna mai a tale obbligatoria finalità, pur espressamente richiamata dalla legge regionale n. 6 del 1996, attuativa della legge "Galli".

n. 6 del 1996, attuativa della legge "Galli".

La convenzione di gestione ha avuto l'espressa finalità di porre rimedio a tale grave manchevolezza, ai ridetti fini prevedendo la periodica revisione del parametro MALL (art. 12.3 del disciplinare tecnico), disponendo -cioè- di procedere alla valutazione annua dei parametri di qualità ed efficienza del servizio, nonché dello stato degli interventi, al fine di assicurare la costante efficacia ed efficienza del servizio attraverso il necessario adeguamento dell'articolazione tariffaria alle esigenze del servizio stesso, le quali, com'è noto, possono *medio tempore* subire delle variazioni, con conseguente necessità di revisione del piano.

Pertanto la revisione tariffaria continua ad essere vincolata al raggiungimento dei livelli di servizio, tanto che nel Disciplinare Tecnico (capitolo 30) è prevista apposita penale cui è soggetto il Gestore per ogni anno di gestione per carenze di qualità del servizio e di investimenti, attraverso una diminuzione sul coefficiente MALL da applicarsi sul costo operativo della tariffa.

Si precisa inoltre, a proposito dei livelli di servizio, che annualmente il Gestore ha inviato al Garante del SII i dati relativi ai parametri significativi indicati dal Disciplinare Tecnico, ad eccezione del DIFF (difetti di collettamento del servizio fognario) la cui determinazione è calcolabile riferita ad un tempo minimo pari a dieci anni che non è disponibile mancando i dati delle precedenti gestioni e del parametro TAN (serie di indicatori del servizio) per la cui quantificazione è necessaria la proposta del Garante del SII.

Lo stesso principio è stato ripreso e trasfuso nell'art. 149 del D.lgs. 152/2006 il quale dispone che il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, *"dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti*

programmati"

3. Articolo 12 (Tariffa)

Per quanto poi riguarda la contestazione di cui al punto 3 (modificazione dell'art. 12 della convenzione di gestione), è sufficiente osservare che la prevista possibilità di aggiornamento delle tariffe, anche su richiesta del gestore, non solo è rapportata al richiamato rispetto di quanto previsto all'art. 17 *bis* della convenzione di gestione, e cioè ad assicurare il costante equilibrio economico finanziario della gestione del servizio, ma per di più rientra nel normale rapporto contrattuale che lega l'Autorità d'ambito e il gestore, per il raggiungimento della finalità contemplata dall'art. 11 comma 2 lett. b) della legge 36/94 e ribadita dall'art. 149 del d.lgs. n. 152/06.

Del resto - come ben chiarito dall'art. 12 della convenzione di gestione- la modificazione della tariffa non costituisce il semplice ed automatico effetto della richiesta del gestore, ma deve essere supportata dalla dimostrazione della sussistenza dei presupposti tassativamente previsti dalla convenzione di gestione e dagli atti alla stessa allegati. In quest'ottica al Gestore è stata assegnata la responsabilità di presentare istanza all'Autorità nel momento in cui tale situazione di equilibrio non fosse, a suo giudizio, presente. Starà poi all'Autorità, attraverso la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, esercitare i poteri di controllo, di verifica e l'adozione di eventuali provvedimenti consequenziali, nell'intento di preservare la gestione del servizio pubblico da eventi negativi che potrebbero avere pesanti ricadute sull'intera collettività.

4. Articolo 17 bis (Equilibrio economico-finanziario)

Per ciò che attiene la contestazione sollevata al punto 4, relativa all'art. 17 *bis* della convenzione di gestione, si ribadisce, come già detto, che la legge 36/94 prescrive l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario, con la specificazione,

all'art. 13, che la tariffa deve sempre garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Tale obbligo è previsto anche nella Convenzione tipo regionale, a suo tempo approvata con delibera di G.R. n. 6924 del 4 novembre 1997, all'art. 12.

L'art. 17 bis costituisce la mera precisazione di un principio fondamentale della gestione, che il legislatore Regionale doveva obbligatoriamente inserire ed invece ha ommesso. Si veda a questo proposito la previsione dell'articolo 11, comma secondo lettera b) della legge 36/94.

5. Articolo 18, comma 2 (Attuazione del piano; Programma degli interventi; aggiornamento del piano)

Al punto 5 vengono poi mosse contestazioni in ordine all'attuale testo dell'art. 18, comma 2, della convenzione di gestione.

Se si è ben compreso il tenore delle osservazioni, sembra che la Regione contesti la previsione dell'adeguabilità delle previsioni del Piano, oltre che ai fatti naturali ed imprevedibili, anche ad eventuali "*fatti amministrativi*".

Si osserva che tale aggiunta è stata introdotta in previsione di comportamenti che poi di fatto si sono verificati: si consideri ad esempio, il noto comportamento di alcuni Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, il quale ha comportato ritardi nella consegna degli impianti, con i conseguenti danni alla gestione.

In conclusione, poiché tali iniziative possono comportare il rischio di dover procedere alla rimodulazione dell'articolazione tariffaria e dell'intero Piano, si è ritenuto opportuno inserire, tra le previsioni giustificatrici dell'adeguamento del Piano, altri fattori di carattere amministrativo, indipendenti dalla volontà delle parti, che potrebbero incidere negativamente sui normali rapporti contrattuali tra Ato e gestore.

6. Articolo 18 bis (Periodo transitorio)

Passando, ora, al punto 6 , con lo stesso viene precisato che l'art. 18 *bis* della convenzione di gestione prevede che il gestore sia esentato, fino al completamento del trasferimento delle preesistenti gestioni, dall'obbligo di dare attuazione al Piano d'ambito, e quindi di raggiungere i previsti livelli di esercizio e di realizzare i programmati investimenti.

Tale articolo è stato aggiunto a mero titolo cautelativo, in previsione delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare il gestore nel momento della presa in consegna del servizio : il mancato trasferimento di tutte le opere e gli impianti poteva costituire un ostacolo alla realizzazione del Piano.

Il periodo transitorio è stato dichiarato chiuso dall'ATO in data 31.12.2003, nonostante non fosse avvenuta ancora la consegna delle reti e degli impianti da parte dei comuni di Aprilia (secondo comune per popolazione dell'ATO), Bassiano, Pontinia, Ponza e Ventotene.

La gestione ordinaria ha quindi avuto inizio il 1 gennaio 2004.

7. Articolo 19 (Affidamento e consegna al gestore delle opere)

Al punto 7 viene poi trattato l'argomento della novellazione dell'art. 19 della convenzione di gestione, precisandosi che, con la norma novellata, l'Autorità d'ambito ha assunto l'obbligo di manlevare e tenere indenne il gestore dalle pretese avanzate da terzi *"in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti delle opere, impianti, reti ed adduzioni preesistenti alla data del trasferimento al gestore e/o a fatti verificatisi anteriormente al suddetto trasferimento"*.

Si ritiene del tutto normale, secondo i principi insiti nell'ordinamento giuridico, che il gestore debba essere esentato da responsabilità per vizi, difetti o malfunzionamenti delle opere, degli impianti e delle reti per fatti e/o comportamenti

antecedenti la consegna.

Il comma 3 novellato si limita a precisare tale concetto.

8. Articolo 24 (Restituzione di opere e impianti)

Al punto 8 viene fatto poi riferimento alle modifiche apportate all'art. 24 della convenzione di gestione, precisandosi che, mentre la convenzione tipo prevede che alla cessazione della convenzione il gestore sia tenuto a conferire al soggetto subentrante le opere e gli impianti in buono stato di conservazione ed in efficiente stato di funzionamento, salvo il rimborso dell'importo del valore delle opere eseguite e non ancora restituitogli tramite tariffa, operazione da compiersi *"nella misura e con le modalità previste dal piano e di cui al capitolo 12 del disciplinare"*, il novellato art. 24 prevede invece che il nuovo gestore subentri nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere, essendo tenuto a corrispondere all'uscente una somma di denaro pari all'eventuale valore residuo della quota parte degli ammortamenti degli investimenti finanziati con capitale proprio, risultanti dai bilanci e rispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, conservando il diritto di trattenere le opere e gli impianti fino all'integrale adempimento da parte del nuovo gestore o all'adempimento, da parte dell'Autorità d'ambito, agli obblighi previsti dall'art. 34, comma 13.

Stabilisce, altresì, la stessa norma che l'Autorità d'ambito garantisce l'adempimento degli obblighi del gestore subentrante e che, qualora entro un anno e mezzo dalla cessazione degli effetti della convenzione, non sia ancora stato scelto il nuovo gestore, l'Autorità d'ambito rimborserà direttamente al gestore uscente ed agli enti finanziatori le somme innanzi indicate, mentre il gestore si impegnerà alla prosecuzione del servizio, a fronte della quale l'Autorità d'ambito dovrà indennizzarlo a risarcirlo di tutti i costi, compresi gli oneri finanziari, sostenuti durante il periodo di prosecuzione

della gestione e non coperti dalla vigente tariffa.

Il Gestore, ai fini della realizzazione del Programma degli Interventi (investimenti), ha contratto finanziamenti (come del resto previsto anche dall'art. 33 della Convenzione tipo), ed è diretta conseguenza che il gestore subentrante se ne assuma l'onere; così come sarà competenza del gestore subentrante la corresponsione, in favore del precedente, dell'eventuale valore residuo della quota parte degli investimenti finanziati dal precedente gestore con capitale proprio, previi i previsti accertamenti nel bilancio.

Tali "garanzie" sarebbero comunque attuabili in base alla norme generali dell'ordinamento giuridico vigente.

Per quanto attiene alla questione dell'obbligo di rimborso, da parte dell'Autorità, delle stesse somme a seguito del decorso di un anno e mezzo della cessazione degli effetti della convenzione e in difetto di scelta del nuovo gestore, tale previsione appare altrettanto equa e ragionevole.

La previsione dell'indennizzo costituisce, dunque, la soluzione limite nell'ipotesi che, decorso l'amplissimo lasso temporale di 18 mesi dalla scadenza della convenzione di gestione, l'ambito territoriale ottimale non abbia ancora provveduto alla scelta del nuovo gestore.

La precisazione garantisce entrambe le Parti, prevedendo e responsabilità di ognuno e limitando la possibilità di interpretazioni soggettive portatrici di contenziosi e costi supplementari per la collettività.

9. Articolo 30 bis (Ipotesi di esonero da responsabilità del gestore)

Circa, poi, la contestazione di cui al punto 9 relativa all'introduzione dell'art. 30 *bis*, va osservato che tale norma non prevede affatto ipotesi di esonero da responsabilità del solo gestore.

Va altresì osservato, in relazione alle eventuali ipotesi di mancata realizzazione del piano, che l'art. 30 *bis* fa testuale riferimento al "rilevante" scostamento tra volumi erogati e volumi fatturati, intendendo chiaramente affermare che deve trattarsi di differenze rilevanti, le quali, com'è evidente, non possono che derivare da circostanze assolutamente eccezionali ed imprevedibili.

Altrettanto è a dirsi per ciò che attiene alla morosità superiore a quella ipotizzata nel piano, la quale può verificarsi, come nella specie si sta verificando per alcuni Comuni, con ogni negativo riverbero sull'intero ambito territoriale ottimale.

Analoghe argomentazioni valgono per quanto inerisce l'aumento dei costi operativi gestionali, stante l'estremo dinamismo della legislazione vigente e la conseguente possibilità di entrata in vigore di norme più stringenti in materia ambientale, sicurezza del lavoro, smaltimento fanghi di depurazione...

Basti l'esempio degli "scostamenti rilevanti" e il conseguente obbligo per l'Autorità d'Ambito di rivedere il Piano di cui all'articolo 8 del Decreto 01/08/1996 Min LLPP (detto "Decreto Di Pietro"). Al punto b) dell'ultimo comma di tale articolo è espressamente previsto " b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni..." al piano finanziario e gestionale.

Appare quindi, semmai ed anche qui, carente la Convenzione tipo, mentre la Convenzione dell'ATO4 tende a racchiudere e precisare meglio norme già presenti (alcune da oltre 12 anni) nell'ordinamento.

10. In riferimento alla contestazione di cui al punto 10, relativa all'introduzione dell'art. 30 *ter*, è per il momento sufficiente considerare che tale articolo prende in considerazione le ipotesi di adeguamento previste al verificarsi di uno degli

eventi imprevedibili di cui all'art. 18 della Convenzione di gestione o dall'art. 18 del Disciplinare Tecnico, legate alla revisione del piano degli interventi.

Lo scopo è quello di assicurare sempre l'equilibrio economico - finanziario della gestione, come previsto dalla legge, affinché le conseguenze di eventi imprevedibili non debbano ricadere sul Gestore e sulla gestione, ma possano essere adeguatamente contrastate con strumenti alternativi. Medesime le considerazioni e le osservazioni di cui al punto precedente per quanto attiene gli eventi imprevedibili.

11. Articolo 33 (Sostituzione provvisoria)

Per quanto poi riguarda la contestazione mossa al punto 11, riferita all'art. 33, va osservato quanto segue.

L'ipotesi è stata prevista limitatamente ai casi in cui il gestore non abbia adempiuto alle prescrizioni impartite dall'Autorità d'ambito, con un comportamento che abbia cagionato rilevante pregiudizio alla organizzazione del servizio.

La prevista possibilità di sostituzione del gestore nella eventualità di pregiudizio parziale arrecato all'erogazione non può considerarsi ragionevolmente in linea con le finalità del servizio e con i principi generali, di derivazione civilistica, vigenti in materia di importanza dell'inadempimento.

E' a tal fine opportuno ricordare che, come stabilito dall'art. 1455 del codice civile, il contratto non può essere risolto ove l'inadempimento di una delle parti rivesta scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altra parte.

Difatti non appare logico e pensabile sostituire un Gestore per inadempimenti parziali (di quali non era minimamente specificata l'entità) in relazione alla complessità del servizio, alla sua estensione, alle già previste possibilità di azionare le ben più efficaci e deterrenti leve delle penali e delle riduzioni di tariffa, nonché la sostituzione dello stesso per la realizzazione di una o più opere ed attività.

Il caso di finanza di progetto viene trattato in articoli differenti.

12. Articolo 34 (Risoluzione)

Venendo ora, al punto 12 delle contestazioni, relativo all'art. 34 (risoluzione), si precisa che è stata introdotta la previsione della risoluzione per inadempimento dell'ATO poiché diversamente il contratto sarebbe risultato eccessivamente sbilanciato a favore di tale contraente, penalizzando ingiustamente il gestore, con il concreto rischio che le clausole di inadempimento a quest'ultimo riferibili fossero vessatorie.

Pertanto, i termini e i modi per far valere l'inadempimento e procedere all'eventuale risoluzione sono i medesimi, ad eccezione dell'avviso di risoluzione, a monte del quale l'ATO è tenuto, per ovvi motivi, al coinvolgimento degli Enti Finanziatori. Infatti, il nuovo gestore, ai termini dell'art. 24 della Convenzione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere (finanza di progetto) ovvero, nel caso in cui gli enti finanziatori non esprimessero il gradimento al subentro del nuovo gestore, ad estinguere immediatamente i debiti in essere e a corrispondere una somma al gestore, in misura pari al valore residuo della quota parte degli ammortamenti di detti investimenti finanziati con capitale proprio, risultante dai bilanci del gestore stesso e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento.

Si ricorda che la possibilità di eseguire operazioni di finanza di progetto è prevista anche dalla Convenzione tipo all'art. 33.

Le precisazioni sulle procedure e sulle responsabilità delle Parti altro non sono se non l'applicazione di quanto già previsto nell'ordinamento generale, di settore e nella Convenzione tipo originaria a suo tempo approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 6924 del 1997.

13. Modifica della convenzione di gestione con atto della conferenza dei sindaci n. 6 del 14/7/2006.

Al punto 13 sono state poi avanzate considerazioni in merito alle modifiche della convenzione di gestione introdotte con delibera della Conferenza n. 6 del 14 luglio 2006.

La previsione dell'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato alla inflazione reale costituisce portato del cd. *"metodo normalizzato"*, introdotto dal D.M. 1° agosto 1996.

L'art. 1 di tale D.M., intestato *"Tariffa di riferimento"*, dispone che essa *"è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo, il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza"*.

Soggiunge la stessa norma che la tariffa di riferimento, collegata al metodo di controllo tariffario dei *"limiti di prezzo"*, in applicazione della delibera CIP n. 34 del 18 dicembre 1991, *"rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ambito deve attenersi nello stabilire la tariffa reale media della gestione"*.

La tariffa di riferimento è ottenuta attraverso la formula indicata dal 4° comma dell'art. 1 del D.M. in argomento, la quale prevede che la tariffa dell'anno corrente sia eguale alla tariffa dell'anno precedente, aumentata del *coefficiente K* (aumento del prezzo in relazione al programma degli interventi ed ai costi di gestione delle nuove opere, al netto del coefficiente di efficientamento dei costi operativi) e del coefficiente *P - greco* (inflazione programmata per l'anno corrente).

I costi dell'anno precedente, nella formula contenuta nel D.M. 1° agosto 1996 indicati con *"C (Costo operativi) + A (ammortamenti) + R (remunerazione del capitale)"* non sono infatti rappresentativi del costo del servizio se non vengono allineati

all'inflazione effettivamente registrata nello stesso periodo.

Va al riguardo soggiunto che il complesso procedimento di cui si discute non è strutturato in favore del gestore del servizio, ma della stessa utenza, atteso che in periodi di congiuntura favorevole la tariffa deve registrare le necessarie variazioni in favore dell'utenza, come nel caso in cui l'inflazione reale a consuntivo di un determinato arco temporale sia inferiore a quella programmata [come si è verificato nel corso dell'esercizio appena concluso, in relazione al quale l'applicazione del conguaglio riferito all'anno 2007 ha comportato una diminuzione di 0,2 punti percentuali, pari alla differenza tra l'inflazione programmata DPEF (2%) e l'inflazione reale (1,8%)].

Va altresì considerato che l'inflazione programmata costituisce, com'è noto, lo strumento della programmazione economica riservata al Governo nella redazione del DPEF, avendo l'effetto di vincolare determinati prezzi a restare contenuti entro livelli che tengano conto di variabili macroeconomiche coerenti con gli obiettivi programmatici del Governo.

La finalità di tale complesso meccanismo è quella di evitare di scaricare sulla collettività, in anticipo rispetto ai tempi previsti, effetti inflazionistici che potrebbero generare negativi riverberi sulle politiche monetarie statali, ed in particolare sul debito pubblico, sulla crescita economica e sulla occupazione.

E' per tali ragioni che tali previsioni sono state inserite nella stessa convenzione tipo dell'A.T.O. 2, all'art. 12, comma 4.

Per quanto poi riguarda il coefficiente di incremento K, di cui al citato D.M.1° agosto 1996, la norma rimette alla discrezionalità degli ambiti territoriali ottimali la metodologia applicativa di esso, pur indicando con precisione i processi di calcolo, verifica, deliberazione e pubblicità legale della tariffa; parametri cui ci si è costantemente attenuti, come risulta dagli atti deliberativi assunti nel corso del tempo. La diminuzione rilevata al 4° esercizio (2,95% in luogo di 4,63%) è stata determinata dalla Conferenza dei

Sindaci e dei Presidenti al fine di attenuare l'impatto tariffario sull'utenza, spalmando la differenza sul 5° e 6° esercizio.

14. Articolo 24 (subentro del nuovo gestore nei contratti di finanziamento)

Al punto 14 viene poi trattato l'argomento dell'art. 24 della convenzione, relativo alla restituzione di opere ed impianti, erroneamente indicato nella relazione della Regione "subentro del nuovo gestore nei contratti di finanziamento".

La norma in contestazione è stata integrata con la previsione (comma 2 art. 24) del caso in cui il gestore uscente abbia attivato la "finanza di progetto", coerentemente con l'art. 33 della convenzione tipo, e con le normali procedure di subentro di un gestore all'altro.

15. Articolo 30 ter

In riferimento al punto 15, in relazione alle contestazioni mosse sull'art. 30 *ter*, non è dato comprendere con la necessaria precisione cosa abbia inteso contestare la Regione.

Qualora, tuttavia, essa avesse inteso affermare che la norma riguardi esclusivamente il caso dell'inadempimento dell'ATO, l'affermazione risulterebbe errata, come dimostra la mera lettura del quarto comma dell'art. 30 *ter*, secondo il quale il Collegio dei periti viene nominato allorquando le parti non convergano sull'adeguamento del piano, senza alcuna valutazione sulle eventuali responsabilità.

Va altresì osservato che il comma 10 della stessa norma precisa che, nell'ipotesi di mancato adeguamento di una delle parti alle determinazioni del Collegio peritale, l'altra parte potrà dar corso alla procedura di risoluzione.

Ciò che emerge conferma circa l'assoluta parità delle parti anche sotto altri profili.

16. Articolo 36 (Clausola compromissoria)

Il punto 16 si occupa poi della clausola compromissoria.

Si riporta testualmente la previsione della convenzione tipo: "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto ed in particolare l'obbligo del gestore alla prosecuzione della gestione del SII", pertanto non si comprende la contestazione sollevata all'ATO, in quanto l'attuale art. 36 così recita: "Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende l'obbligo della Parti di adempiere alla presente convenzione, incluso l'obbligo del gestore alla prosecuzione della gestione del SII".

17. Convenzione di cooperazione

Al punto 17 viene rappresentato che la Conferenza dei sindaci, con atto n. 4 del 3 dicembre 2003, ha modificato gli artt. 12 e 13 della convenzione di cooperazione, *"trasformando la società a partecipazione maggioritaria pubblica in società mista senza vincolo di partecipazione"*.

La Convenzione di Cooperazione approvata dal Consiglio Provinciale il 04.07.1997 è stata sottoposta all'approvazione dei consigli comunali dei Comuni ricadenti nell'ATO n. 4, ai sensi della L. R. 6/96.

La modifica apportata in data 03.12.2003, relativa agli artt. 12 e 13, si è resa doverosa da parte della Conferenza dei sindaci e dei Presidenti dell'ATO4. per uniformare la convenzione di cooperazione, a quanto previsto dall'art. 113 della D. Lgs. 267/2000,

La stessa non necessitava, invece, di ulteriore passaggio nei Consigli Comunali, poiché oggetto della revisione non era la forma di gestione, ma semplicemente un adeguamento alla normativa di riferimento mutata nel frattempo. Si ricorda che l'art. 6

comma 3 ter della L. R. 6/96 specifica che le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti sono immediatamente operative ed efficaci.

18. Il piano d'ambito

Al punto 18 si contestano le variazioni apportate al Piano d'Ambito rispetto al Piano a base di gara.

La valutazione espressa in ordine alla mancata incidenza sui costi di gestione dei Comuni che non hanno provveduto alla consegna delle opere appare non pertinente.

Secondo noti principi generali, applicabili in materia di economia di scala, i costi fissi di gestione vengono sostenuti indipendentemente dalla dimensione gestionale e risultano incrementati in misura molto modesta dall'aumento della dimensione gestionale stessa. Si precisa inoltre che già a metà del periodo transitorio (fine aprile 2003), gli utenti serviti raggiungevano l'87,05% del totale della popolazione dell'ATO4 e sono stati effettuati, malgrado non vi fosse l'obbligo contrattuale, investimenti per 3 milioni 702 mila euro al 31.12.2003.

Il periodo transitorio è terminato il 31 dicembre 2003 e dal giorno successivo la gestione del servizio idrico integrato è divenuta ordinaria.

Va anche osservato che nel corso dell'esercizio 2003 è venuto in evidenza uno scostamento considerevole dei volumi effettivamente erogati rispetto a quelli previsti dal Piano d'ambito, evidenziandosi altresì costi operativi superiori a quelli previsti.

Tale scostamento tra i dati reali registrati rispetto a quelli previsti dal Piano è stato regolato con l'accordo deliberato in data 16 aprile 2004, tramite compensazione dei canoni concessori dovuti dal gestore all'ATO per gli anni 2003, 2004 e 2005, con i maggiori costi e minori ricavi registrati nell'esercizio 2003 in modo da non gravare esclusivamente il gestore delle ridotte evenienze, per ottemperare all'obbligo di

legge in materia di equilibrio economico-finanziario (cfr., da ultimo, l'art. 149 del d.lgs. n. 152/06) e, soprattutto, al fine di evitare aumenti tariffari.

Quanto sopra nulla ha a che vedere con la ricapitalizzazione della società di gestione, deliberata con atto n. 2 del 19 febbraio 2003 e prevista nel Conto economico - finanziario del Piano d'Ambito. Con tale atto veniva delegata la Provincia di Latina ad utilizzare per la capitalizzazione il canone concessorio e a contrarre apposito mutuo con la Cassa DD e PP per finanziare la capitalizzazione e ricapitalizzazione della quota a carico della parte pubblica.

La deliberazione appena ricordata non ha tuttavia avuto influenza sulle entrate dell'Ente provinciale, considerato che con il mutuo contratto secondo la citata deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2003 venivano previsti due anni di preammortamento, nel corso dei quali la Provincia (quale Ente coordinatore dell'ATO richiedente il mutuo) non avrebbe dovuto versare alcuna somma agli enti finanziatori.

19. Al 19° punto viene poi affrontato il tema degli effetti della deliberazione n. 8 del 12 luglio 2004, con la quale la Conferenza dei sindaci ha modificato il programma degli interventi del Piano d'ambito, *"procrastinando agli anni successivi alcuni degli interventi previsti per il primo sessennio"*.

Va innanzitutto precisato che, come risulta dalla stessa motivazione dell'atto deliberativo n. 8/2004, la modifica del programma degli interventi del Piano d'ambito è stata necessitata innanzitutto dell'esigenza di adeguamento alle reali condizioni infrastrutturali, modificatesi nel corso dei primi cinque anni di applicazione del Piano d'ambito secondo le previsioni della *lex specialis*, nonché dall'obbligo di adeguamento alla sopravvenienza di più restrittive norme di settore; ciò che ha comportato l'applicazione dell'art. 18 della convenzione di gestione.

La modifica del programma degli Interventi del Piano d'Ambito è

avvenuta a seguito di una sistematica consultazione di tutti i comuni dell'ATO, secondo l'elenco degli incontri riportato nella delibera stessa, con un aumento degli investimenti previsti nel primo sessennio, da € 145.839.000,00 a € 146.120.000,00, con notevole incremento degli interventi nel campo della depurazione e degli acquedotti.

Veniva inoltre precisato che tale revisione del Piano avrebbe costituito una prima fase e avrebbe dovuto essere completata dalle risultanze della gestione per l'anno 2004, come previsto dall'Accordo del 16.04.2004.

Gli importi del Programma degli Interventi trentennale sono rimasti in sostanza invariati, essendo circoscritti ad un aumento di soli € 3.000,00 (da € 296.087.000,00 ad € 296.090.000,00), pari allo 0,0010%.

Pertanto risulta falso che con tale atto si sia proceduto ad una revisione straordinaria del Piano, così come che si siano diminuiti i livelli di servizio, dal momento che gli investimenti nel sessennio sono aumentati e nel trentennio sono di fatto rimasti invariati.

20. Al 20° punto viene poi affrontato il noto tema della messa in mora dell'ATO da parte del gestore.

Ed infatti, nel 2005, a seguito di una lettera di messa in mora con la quale veniva contestata l'inadempienza dell'Autorità all'accordo del 16 aprile 2004, approvato dalla Conferenza dei sindaci con delibera n. 4 del 2004, le parti contraenti pervenivano ad un nuovo accordo, rivolto, ai sensi dell'art.17 *bis* della convenzione di gestione, a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della società.

La Conferenza dei sindaci, con delibera n. 5 del 28 settembre 2005, respingeva tuttavia la proposta di nuovo accordo inoltratagli dal gestore, riconoscendogli, a fini di copertura dello sbilancio di gestione, il pagamento di 14,7 milioni di euro, da corrispondersi mediante un prestito finanziabile con i proventi derivanti dal programma

di recupero delle dispersioni fisiche ed amministrative.

Nel corso della gestione è infatti emerso che tali dispersioni erano maggiori di quelle prese a riferimento dal piano inizialmente redatto, e per di più tali da non poter essere fronteggiate con gli interventi già attuati dal gestore attraverso la campagna di recupero delle dispersioni promossa tra l'aprile del 2004 ed il febbraio del 2005.

Tale accordo, tuttavia, non è mai stato sottoscritto, avendo le parti concordato un progressivo aumento della tariffa, in conformità alle previsioni di cui al D.M. 1° agosto 1996.

In definitiva è stato concordato tra l'ATO e il Gestore che lo sbilancio di € 14.700,000 dovesse essere recuperato attivando un Piano di recupero dispersioni amministrative (ricerca allacci abusivi) quinquennale (2006 - 2010), in modo da non gravare sulla tariffa in vigore.

21. Al punto 21 viene poi trattato il tema oggetto della deliberazione n. 6 del 14 luglio 2006, con la quale la Conferenza dei sindaci e dei presidenti approvava la revisione del Piano d'ambito e l'articolazione tariffaria 2006, anche al fine definire il procedimento di messa in mora avviato dal gestore il 17 giugno 2005.

Contestualmente alla revisione del Piano si è proceduto ad una aggiornamento degli atti contrattuali al fine di adeguarli e attualizzarli alle sopravvenute esigenze delle parti manifestatesi durante il primo triennio di gestione.

Tale atto ha inoltre comportato la rinuncia del gestore all'ottenimento del prestito di 14,7 milioni di euro da parte dell'ATO 4 e l'attivazione di un piano di recupero dispersioni amministrative, necessario per non far gravare sugli utenti in regola con i pagamenti considerevoli costi di gestione ed aumenti tariffari.

22. Sostiene la Regione, al punto 22 che *"dalla richiamata formulazione (?) emerge una situazione di inadempienza del gestore, perché non avrebbe pagato le rate dei mutui ereditati insieme alle infrastrutture del servizio idrico integrato"*.

Va -di contro- osservato che le rate di mutuo rimaste insolute sino al 14 luglio 2006, data di adozione della deliberazione n. 6, sono state interamente saldate secondo un piano di rientro concordato tra l'Autorità d'ambito ed il gestore; ciò esclude qualsiasi ipotesi di inadempimento di quest'ultimo, presupposto per l'attivazione della procedura di messa in mora del gestore.

Pertanto l'addebito mosso su tale punto risulta privo di qualsiasi fondamento.

23. Al punto 23 dello viene poi trattato l'argomento dei *"cambiamenti delle quote di capitale sociale nell'ambito di Idrolatina S.r.l."*, affermandosi che, essendo tale società socio di minoranza di Acqualatina S.p.A., *"per vincolo derivante dal bando di gara, almeno il 40% del capitale sociale e comunque la quota maggioritaria, deve essere posseduta dalla mandataria dell'ATI"*, tale vincolo essendo preordinato *"al mantenimento, per tutta la durata della convenzione, dei requisiti tecnici, economici e finanziari nonché della natura della proprietà del socio privato"*.

Il punto in contestazione dà tuttavia atto che la Conferenza dei sindaci, con deliberazione n. 4 del 30 dicembre 2003, ha espresso il proprio gradimento alle variazioni della compagine sociale del socio privato, ma ciò non viene ritenuto sufficiente in relazione a quanto specificamente dedotto dalla Regione sul punto.

Va di contro osservato che il primo passaggio di quote dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. ad Enel Hydro S.p.A., avvenuto il 23 dicembre 2003, è stato preceduto dalla richiamata deliberazione n. 4 del 3 dicembre 2003.

Il secondo passaggio di quote -da Enel Hydro S.p.A. a Compagnie Generale des Eaux S.c.a.- ed il terzo passaggio -da Siba S.p.A. a Compagnie Generale des

Eaux S.c.a.-, avvenuti contestualmente il 29 dicembre 2005, sono stati preceduti dalla espressione del parere favorevole della S.T.O. in data 29 dicembre 2005, cui l'Autorità d'ambito ha prestato acquiescenza ai sensi dell'art. 29, comma 2, della convenzione di gestione.

Alla data odierna, Veolia (ex Compagnie Generale des Eaux) detiene la maggioranza delle quote azionarie di Idrolatina S.p.A., dovendo al riguardo considerarsi che le referenze di gestione a suo tempo richieste dal Bando di Gara erano -e sono tuttora- riferite alla capogruppo mandataria Veolia.

Ad ogni richiesta di trasferimento di quote sono state prodotte le previste documentazioni e certificazioni in tal senso, agli atti della Segreteria dell'Ato4.

24. Al punto 24 viene poi trattato il tema del finanziamento in *project financing* con la Soc. Depfa Bank Plc, filiale di Roma, ammontante ad € 114.500.000,00, di cui € 105.000.000,00 come linea di credito base ed € 9.500.000,00 come linea di credito fidejussioni, prevedente un contratto di prestito ponte "*bridge loan*" di € 35.000.000,00, sottoscritto il 27 luglio 2006;

Preliminarmente si precisa che dalla STO, alle note della Direzione Regionale Ambiente prot. N. 78134 dell'11.05.2007, nonché prot. 131135 del 27.07.2007 è stata fornita puntuale risposta ai quesiti posti e mai è stata richiesta copia integrale del contratto in questione.

Per quanto riguarda il finanziamento, le relative condizioni, note a tutti, emergono dagli stessi atti posti dall'Autorità d'ambito a disposizione di tutti i Comuni e della stessa Regione Lazio, la quale è in possesso di copia integrale del contratto, tramite il Garante regionale del servizio idrico integrato, organo competente nella specifica materia, il quale non ha avanzato rilievi di sorta.

25. In merito al punto 25 si ribadisce che mai è stata richiesta all'ATO4 documentazione sull'operazione finanziaria ma solo chiarimenti sulla stessa come da note sopra citate.

26. Il contratto di mutuo stipulato in data 23 maggio 2007 tra Acqualatina S.p.A. e DEPFA Bank prevede l'erogazione di due linee di credito così composte:

Linea "base" per euro 105.000.000 (centocinquemilioni);

Linea "fideiussioni" per euro 9.500.000 (novemilionicinquecentomila).

La linea c.d. base è utilizzabile per il finanziamento del Programma degli Interventi e della Società in generale. La linea c.d. "fideiussioni" è legata agli obblighi del Gestore di rilasciare una fideiussione sul proprio operato all'Autorità d'Ambito, legata ad una percentuale del volume d'affari del Gestore stesso, come previsto all'articolo 31 della Convenzione di Gestione.

Tale tipologia di mutuo è quella classica nelle operazioni di finanza di progetto (*Project financing*) e prevede che via sia un'unica linea di credito (la citata linea "base") per far fronte alle esigenze di cassa della Società sia in relazione alla realizzazione degli investimenti, sia in relazione alle esigenze di copertura del capitale circolante (cioè, in estrema sintesi, la differenza tra crediti da incassare e fatture da pagare).

La scelta della Banca contraente avvenne nell'estate del 2006 tramite confronto competitivo a cui furono inviati i maggiori istituti di credito specializzati in questa tipologia di operazioni.

Le condizioni offerte da DEPFA Bank furono di gran lunga migliori rispetto agli altri concorrenti. Si fa presente che alcuni mesi prima DEPFA Bank aveva stipulato medesimo finanziamento con l'ATO di Pisa (Società mista anche quella tra i Comuni dell'ATO e ACEA s.p.a.), a testimonianza dell'efficacia delle sue offerte e della specializzazione del settore del servizio idrico integrato.

I prestiti sono accompagnati sempre dall'emissione di una garanzia reale da parte del debitore. Classico esempio il mutuo per la casa ove l'istituto di credito eroga normalmente il finanziamento a fronte della concessione di garanzia reale sul bene immobile oggetto del finanziamento stesso (la casa; tale garanzia è ovviamente l'ipoteca).

In tale operazione di finanza di progetto non si può costituire ipoteca sui realizzandi beni del SII, dal momento che gli stessi, una volta realizzati, saranno solo nella disponibilità del soggetto gestore.

Le garanzie offerte hanno quindi riguardato la compagine azionaria del Gestore Acqualatina S.p.A.. Ciò anche in conformità con quanto fatto dagli altri gestori del Servizio Idrico Integrato in Italia che hanno ottenuto tale tipologia di finanziamento.

È stato rilasciato pegno sulle azioni del Socio privato Idrolatina s.r.l. (49% del capitale sociale), sottoscritto in data 12 giugno 2007.

L'escussione di tale pegno da parte della Banca è possibile solo nel momento in cui la Società dovesse trovarsi in condizioni particolari (Evento Rilevante) che possa dar luogo ad una situazione di rischio (Effetto Negativo Rilevante).

Gli Eventi Rilevanti sono elencati all'articolo 18 del Contratto di Finanziamento e sono:

- Mancato pagamento di capitale o interessi alla Banca in relazione al prestito concesso;
- Non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni rese alla Banca;
- Violazione degli obblighi contrattuali con la Banca;
- Sentenza negativa contro Acqualatina s.p.a. per fatti di grave entità;
- Modifica della legge che renda illegale in contratto tra Acqualatina S.p.A. e Banca;
- Perdita della Concessione con l'ATO4;
- Nazionalizzazione del Servizio Idrico Integrato;

- Mancato rispetto dei parametri finanziari a base dell'operazione (capacità finanziaria a rimborsare il debito);
- Eventi di forza maggiore che rendano impossibile continuare per Acqualatina S.p.A. a gestire il Servizio Idrico Integrato;
- Risoluzione dei contratti relativa al Programma degli Investimenti;
- Utilizzo delle linee di credito per altri scopi rispetto a quelli statutari;
- Stipula di coperture assicurative non coerenti con quelle concordate con la Banca;
- Perdita di autorizzazioni sostanziali per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato;
- Annullamento di uno dei documenti di Garanzia stabiliti dal contratto;
- Assoggettamento di Acqualatina S.p.A. a procedure cautelare o esecuzioni forzate;
- Stato di insolvenza;
- Violazione di obblighi di legge;
- Cessione della partecipazione sociale da parte del Socio privato senza il consenso dell'ATO 4 e della Banca;
- Inadempimento di Acqualatina S.p.A. a qualsiasi obbligazione contratta con la Banca per importi superiori a 250.000 euro;
- Operazioni straordinarie compiute sul capitale sociale senza il preventivo assenso della Banca.

Per ognuno di questi Eventi Rilevanti è previsto un Periodo di cura, cioè un tempo entro il quale Acqualatina S.p.A. può sanare la situazione negativa venutasi a creare.

L'Evento Rilevante è significativo per la possibilità della Banca di escutere le azioni del Socio Privato, solo se questo, una volta passato il Periodo di cura infruttuosamente, generi un Effetto Negativo Rilevante, cioè che possa:

- Pregiudicare la capacità di Acqualatina S.p.A. di rimborsare il debito alla Banca;

- Pregiudichi la capacità economica e/o finanziaria e/o tecnica di Acqualatina S.p.A. di continuare la gestione del Servizio Idrico Integrato.

Trattasi quindi della gestione, da parte dell'Istituto finanziatore, di un eventuale periodo di "pre-fallimento" nel quale viene concessa alla Banca la facoltà, di fatto, di sostituirsi al Socio privato industriale provvisoriamente.

Difatti la scelta del cambio definitivo (eventuale) del Socio privato industriale selezionato con procedura ad evidenza pubblica da parte dei Comuni dell'ATO4, deve compiersi con decisione dei Sindaci stessi, come previsto dalla Legge e dalla vigente Convenzione di Gestione.

Ciò che è consentito (previo accordo con l'Autorità d'Ambito) è il "traghetamento" verso la nuova possibile soluzione (scelta di un concessionario, scelta di un nuovo partner privato industriale, retrocessione della gestione direttamente all'ATO nella forma della gestione c.d. "in house") al fine di dar continuità all'erogazione del servizio pubblico verso l'utenza.

Si fa presente che la necessità dell'accordo tra l'ATO e gli Enti Finanziatori in caso di cambio del Concessionario, ben specificato nella vigente Convenzione tra l'ATO 4 ed il gestore Acqualatina S.p.A. e meglio chiarito tecnicamente anche nel contratto di finanziamento, era già anche previsto nella Convenzione Tipo approvata dalla Regione Lazio, all'articolo 33 comma 2.

Il Pegno sulle azioni del Socio Privato (49% del capitale sociale) non garantisce di per se la facoltà della Banca (solo ed esclusivamente nelle fattispecie negative sopra dettagliate) di condurre la Società alla nuova forma di gestione conformemente a quanto previsto dalla legge ed alla volontà dei Comuni dell'ATO4.

D'altra parte le restanti azioni appartenenti ai Soci pubblici (51% complessivamente) non sono passibili né di costituzione in pegno, né tantomeno di escussione, stante la natura della Società ed i vincoli statutari di Acqualatina S.p.A. (ove è

previsto sempre la permanenza del capitale di parte pubblica per almeno il 51% del totale).

La previsione contrattuale era quindi quella che la Banca potesse acquisire i diritti di voto di tante azioni pubbliche che rappresentassero per le meno il 17,7% del capitale sociale. Ciò in quanto tale percentuale, sommata al 49% del capitale del Socio privato ove la Banca aveva già ottenuto il pegno, avrebbero portato il totale al 66,7%, cioè alla percentuale di controllo dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci.

Ciò, si vuole ancora una volta ribadire vista l'importanza del concetto, non con effetti immediati, ma solo nel momento in cui un Evento Rilevante non curato produrrà un Effetto Negativo Rilevante.

E' stato quindi stipulato in data 19 dicembre 2008 con 10 Soci pubblici rappresentanti il 24,83 % circa del capitale sociale di Acqualatina S.p.A. un contratto di "negative pledge" (pegno negativo) nel quale la Banca, sempre al verificarsi di un Evento Rilevante a cui non sia posto rimedio che abbia un Effetto Negativo Rilevante acquisirà il diritto di votare nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società invece dei Soci pubblici che hanno costituito tale pegno negativo.

Trattasi di pegno negativo in quanto per volontà espressa delle parti sono esclusi:

- L'escussione delle quote
- La possibilità di vendita delle stesse

Le quote restano quindi nella piena disponibilità economica dei Soci, i quali vedrebbero solo limitati i loro diritti amministrativi al verificarsi di una delle fattispecie sopra meglio descritte e per di più temporaneamente fino al momento della scelta (da loro stessi compiuta ma stavolta in sede di Conferenza dei Sindaci) del nuovo Gestore.

Si fa presente che tale atto non ha alcun effetto sui bilanci degli enti titolari di azioni e che non viene minimamente inficiato alcun potere o prerogativa di scelta del

nuovo Gestore da parte dei Comuni nella loro veste di enti concedenti (Conferenza dei Sindaci).

27. Il contratto di finanziamento stipulato tra Acqualatina S.p.A. e DEPFA Bank non prevede l'utilizzo di strumenti di finanza derivata speculativi o soggetti alla seppur minima percentuale di rischio.

Come prima informazione si fa presente che il tasso fissato contrattualmente è variabile ed è pari all'EURIBOR (a 1, 3, 6 o 12 mesi a scelta di Acqualatina S.p.A.) più uno spread dello 0,60 %.

La particolare congiuntura favorevole presente al momento della stipula del contratto e l'ottimo risultato dell'analisi tecnica, economica e finanziaria compiuta dalla Banca sulla Società rendono tali condizioni le migliori che oggi si possono riscontrare in Italia su operazioni di finanza di progetto.

Alcuni contratti stipulati nel secondo semestre del 2008 su operazioni di finanza di progetto in Italia hanno fatto registrare *spread* mediamente nell'ordine dell'1,80%. Ciò significa che Acqualatina S.p.A. ha ottenuto e mantiene con il contratto in essere minori costi (sull'ammontare massimo mutuabile) di circa 1.200.000 euro annui.

E' altresì previsto che Acqualatina S.p.A. commuti almeno la metà del tasso variabile con un tasso fisso. Tale operazione va compiuta per ogni rata di debito effettivamente versata nelle casse di Acqualatina S.p.A..

In un periodo di tassi prospettici particolarmente basso come quello del corrente inizio 2009, potrebbe essere quindi conveniente (e comunque è facoltà di Acqualatina S.p.A.) fissare per tutta la durata del finanziamento (che è pari alla durata della convenzione di gestione) un tasso fisso per oltre la metà delle somme erogate.

Ad esempio sulla *tranche* di settemilioni di euro erogata recentemente dalla Banca, il tasso (variabile) di interesse è del 2,71% (Euribor a 6 mesi 2,11% più lo *spread*

dello 0,60%). Si sta valutando se la curva prospettica dei tassi sulla durata del debito renda conveniente o meno fissare un tasso fisso fino alla fine del periodo stesso sui % dell'erogazione.

Si allega, infine, una nota esplicativa redatta dall'ATO 2 Umbria sulla finanza di progetto in generale, ricordando altresì che tale tipologia di operazioni con i conseguenti tecnicismi (garanzie, pegno sulle azioni della società di gestione, determinazione dei tassi) è usuale da tempo in Italia e adottata su tutti i principali progetti di costruzione e gestione di opere ed infrastrutture.

Siti governativi ed istituzionali di riferimento:

Unità tecnica di Finanza di Progetto presso il CIPE <http://www.utfp.it/>

Regione Lombardia e FINLOMBARDA <http://www.project-finance.it/main/>

Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici

<http://www.retenuvv.it/>

Altri siti di apprendimento:

Osservatorio nazionale Project financing

<http://www.infopieffe.it/homepage.aspx>

CAPITOLO 5 : PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FINANZA DI PROGETTO.

5.1 Caratteristiche della finanza di progetto.

Giunti al compimento di questo lavoro si ha l'intenzione di descrivere un approccio che, soprattutto a partire dagli anni '90, sta prendendo piede per quanto riguarda la materia del finanziamento di opere ed infrastrutture pubbliche. Si è più volte detto che il servizio idrico integrato necessita di ingenti investimenti, soprattutto a motivo degli errori perpetuatisi negli ultimi anni. L'intenzione è quella di presentare uno strumento che al sottoscritto, ma anche agli operatori, sembra utile per il reperimento delle risorse necessarie a portare la gestione del sii alla fornitura di adeguati livelli di servizio all'utenza. Per questo motivo nel presente capitolo si getteranno le basi per una riflessione sull'utilizzo del *project financing*¹: nel corrente paragrafo si darà una descrizione, ed in quelli successivi vedremo il riscontro che esso può avere nel servizio idrico integrato, facendo un necessario aggancio alla programmazione economico-finanziaria che, come osserveremo, è la base di partenza e di verifica per l'implementazione della *project finance*.

Dicevamo che esso è uno strumento che ha avuto origine nei paesi anglosassoni, applicato soprattutto alle infrastrutture di pubblica utilità. Definiamo *project finance* (o finanza di progetto) come approccio multidisciplinare al finanziamento ed alla realizzazione mirata di investimenti caratterizzati da notevole complessità, consistente nella realizzazione di infrastrutture senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione. La principale garanzia per i creditori (è importante il coinvolgimento del settore bancario) nel rimborso dei finanziamenti è data dai flussi di cassa positivi che debbono manifestarsi con una

¹ La locuzione deriva dai paesi anglosassoni, nei quali tale tecnica è stata applicata per prima.

notevole certezza, e da un'efficace gestione e valutazione dei rischi dell'iniziativa tale da permettere di limitare la possibilità che i flussi vengano meno.

La finanza di progetto si sviluppa come tecnica volta a rendere possibile il finanziamento di un progetto sulla base della **autonoma valenza tecnico-economica** di quest'ultimo, piuttosto che sulla capacità di indebitamento dei soggetti promotori dell'iniziativa. Si tratta, quindi, di una tecnica che ha come principale punto di riferimento il progetto. E' quest'ultimo che deve generare flussi di cassa sufficienti a restituire il debito contratto per il finanziamento dell'infrastruttura. Tutto ciò ha precise implicazioni dal punto di vista organizzativo e contrattuale. Il finanziamento bancario, infatti, non è diretto ad un soggetto pre-esistente, ma ad una **"società di progetto"** o società veicolo, costituita appositamente per prima **realizzare** e poi **gestire** il progetto. Vi sono quindi almeno due momenti nel project financing:

1. **Progettazione e costruzione:** I soggetti finanziatori (banche ed imprese) mettono progressivamente a disposizione della società di progetto le risorse finanziarie necessarie alla sua realizzazione. Normalmente la gran parte delle risorse sono in genere messe a disposizione da un pool di banche attraverso appositi contratti di finanziamento nei quali sono previste rigorose procedure. Successivamente, ad opera realizzata, vengono attivati una serie di test volti a verificare la capacità del progetto di funzionare secondo le modalità previste nel contratto di costruzione e, pertanto, di **generare i flussi di cassa necessari a rimborsare i debiti contratti con i finanziatori**. Qualora il Progetto non esprima i livelli di performance attesi dovranno essere attivate una serie di azioni volte a riportare il progetto nelle condizioni di erogazione previste dal contratto di costruzione.

2. **Gestione operativa:** una volta completata la fase di costruzione e verifica, il Progetto inizia a generare i flussi di cassa necessari a rimborsare i finanziamenti. E' in questa fase che potrà essere realmente verificata la capacità del Progetto di far fronte ai finanziamenti contratti per la sua realizzazione attraverso il flusso di cassa generato.

La società di progetto è un'entità giuridicamente distinta da quella del soggetto promotore dell'iniziativa : **i flussi di cassa generati dal progetto restano separati dagli altri derivanti dall'attività del soggetto promotore.** In caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà rivalersi su beni del promotore diversi da quelli di proprietà della società di progetto (appositamente costituita) ed, in caso di fallimento del promotore, la società di progetto continuerà ad esistere. Inoltre, la costituzione della società di progetto consente agli enti finanziatori controlli molto stringenti e l'imposizione di vincoli contrattuali e societari necessari alla strutturazione di un'operazione di finanza di progetto. Il settore privato, in tale approccio innovativo è chiamato ad apportare le proprie capacità manageriali **nella costruzione e gestione di un'infrastruttura di pubblica utilità**, ottenendone un ritorno economico come remunerazione per il capitale investito. Il settore pubblico può beneficiare della presenza dei privati attraverso una riduzione del proprio impegno finanziario, poiché la partecipazione a tale progetto costituisce un debito fuori bilancio². Si avrà però anche un miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza attraverso un'attenta regolamentazione dell'attività privata, gestita secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Quindi la finanza di progetto si caratterizza per le seguenti particolarità:

² Debito fuori bilancio in quanto le banche possono rivalersi, in caso di inadempimento, soltanto sui flussi di cassa generati dal progetto -

- ✦ Il singolo progetto viene valutato dai finanziatori sulla base della sua attitudine a generare flussi di cassa³ ed essi costituiscono la fonte principale per il rimborso del finanziamento. Tali introiti devono essere sufficienti quindi a coprire i **costi operativi** (personale, acquisti di beni e servizi, assicurazioni ecc) e la **remunerazione per i finanziatori**;
- ✦ La fase della gestione dell'opera realizzata, da parte della società di progetto, è di primaria importanza in quanto se è efficiente garantisce il rimborso e la remunerazione dei soggetti interessati;
- ✦ Richiede la costituzione a favore dei finanziatori esterni di "garanzie indirette", basate su una serie di accordi tra le parti interessate al progetto fondati a loro volta sugli studi di fattibilità del progetto, sul piano economico-finanziario, con i relativi flussi di realizzo e sulle **analisi del rischio**, con la conseguenza che la possibilità di rivalsa dei finanziatori e degli altri creditori (appaltatori dei lavori, delle forniture, ecc.) nei confronti degli *sponsors* rimane limitata al valore delle attività finanziate.

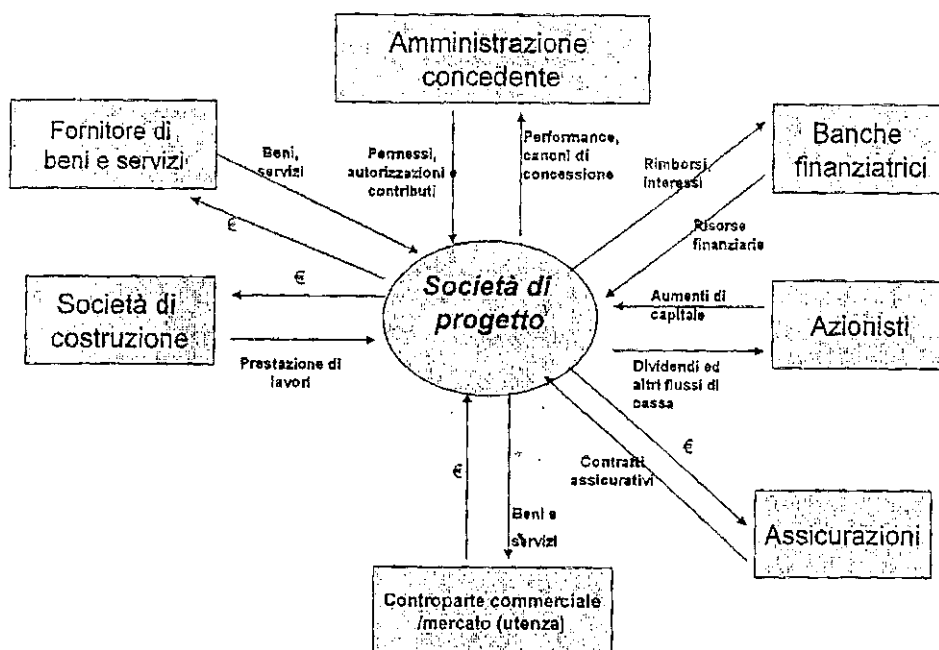
I soggetti variamente interessati sono i seguenti:

- ✓ Società di progetto
- ✓ Azionisti
- ✓ Finanziatori
- ✓ Consulenti (finanziari, legali, ecc.)
- ✓ Costruttore/i
- ✓ Gestore
- ✓ Fornitori
- ✓ Clienti/utenti.

³ Vedremo che tale riscontro si ha attraverso l'analisi del piano economico finanziario.

Mentre con il seguente grafico mostriamo l'articolazione schematica generale di un'iniziativa di finanza di progetto :

Figura 5.1 : Struttura di un'iniziativa di project financing.



Al centro del sistema vi è la società veicolo o di progetto, ed intorno ad essa ruotano una serie di soggetti e strumenti giuridici. Mi sembra interessante sottolineare che l'amministrazione interessata, che nel servizio idrico potrebbe essere rappresentata da tutti gli enti locali e quindi segnatamente l'Autorità di ambito oppure la società di gestione, risulta completamente libera da qualsiasi impegno finanziario e rischio di natura economico-finanziaria.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi, le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge 415/98 (c.d. Merloni ter) alla legge 109/94, che detta il quadro normativo di riferimento in materia di lavori pubblici⁴, hanno ampliato la gamma degli strumenti disponibili per il

⁴ Vedi paragrafo 2.4.3 .

coinvolgimento del settore privato nelle attività di progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche.

Inoltre la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. Legge obiettivo) ha conferito al Governo la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti, tra l'altro (art. 1, comma 2, lett. a), "la disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato", le infrastrutture pubbliche. Sempre al fine di promuovere l'utilizzo del project financing, l'art. 7 della L. 17 maggio 1999, n. 144 ha previsto, nell'ambito del CIPE, l'istituzione dell'Unità tecnica-finanza di progetto⁵. Si tratta di un organico composto da 15 unità di estrazione tecnica, investito del compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati, e segnatamente della finanza di progetto.

Per constatare la fattibilità di un'iniziativa del genere, bisogna comunque verificare a priori una serie di fattori. Innanzitutto l'applicabilità deve confrontarsi con un settore di riferimento dotato di un **contesto giuridico ben definito**, e questo già crea un notevole problema per l'applicazione al servizio idrico integrato⁶. Il progetto deve inoltre avere **adequate dimensioni economiche**, in quanto le spese di sviluppo iniziali sono ingenti (consulenze economico finanziarie, tecniche, legali ecc.), e deve essere inoltre isolabile dal contesto delle altre attività sia dal punto di vista economico che funzionale. Infatti i flussi di cassa devono essere riconducibili al progetto, onde valutare anche le performances economico finanziarie conseguibili dallo stesso. E' necessario altresì che chi partecipa all'iniziativa sia chiaramente identificabile onde attribuire sui soggetti interessati i rischi di qualsiasi natura. L'attribuzione dei rischi determina il successo dell'iniziativa di progetto, in quanto ogni

⁵ Su finalità, attribuzioni e funzioni consultare il sito www.utfp.it.

⁶ A tal proposito v. le considerazioni fatte nel capitolo 4 del presente lavoro.

soggetto partecipante è bene che sappia a cosa va incontro, onde comportarsi di conseguenza. Generalmente, in tutte le fasi del progetto vi è il rischio politico amministrativo, il rischio tasso d'interesse, di inflazione e cos' via. Le maggiori criticità possono inoltre manifestarsi al momento della realizzazione, e quindi interessare la progettazione, le autorizzazioni amministrative, le tecnologie adottate, ritardi ecc. Ma anche nella fase in cui si gestisce l'opera realizzata, in quanto è lì che il progetto inizia a generare i flussi di cassa, dove può aversi l'eventualità che essi non siano quelli preventivati nel piano economico e finanziario: si possono infatti aver sbagliate le previsioni sui ricavi da utenza, sul costo degli input produttivi ecc. .

Le infrastrutture realizzabili attraverso il project finance, a seconda della loro capacità di far rientrare l'investimento, remunerare i finanziatori e della necessità di intervento delle pubbliche amministrazioni si distinguono in:

- I. C.d. opere calde, ovvero infrastrutture che si ripagano da sole attraverso i ricavi da utenza, senza alcun intervento dell'ente locale o dell'amministrazione. Quest'ultimo si limita esclusivamente alla fase di pianificazione del progetto;
- II. C.d opere fredde, cioè il progetto viene ripagato dalle amministrazioni e gli investitori privati possono rientrare dell'investimento solo sulla base di pagamenti di natura commerciale effettuati da queste ultime;
- III. Progetto a parziale contribuzione pubblica, dove per consentire la fattibilità finanziaria del programma è necessario un intervento di tipo pubblico, poiché i ricavi da utenza non sono sufficienti a coprire i costi di investimento e d'esercizio.

E' doveroso adesso, dopo aver dato una spiegazione generale delle finanza di progetto, approfondire l'analisi dei vantaggi e svantaggi che si,

possono presentare per tale approccio. Teniamo tuttavia presente che quanto a suo tempo illustrato nel capitolo primo⁷ di questa tesi rimane pur sempre valido, in quanto i rischi per i privati che intendono investire in partnership con il settore pubblico locale sono comunque da considerare. Sostanzialmente i vantaggi dell'operazione di project finance sono i seguenti :

- ✓ Utilizzo limitato o inesistente di risorse finanziarie pubbliche: generalmente, rispetto ad altre forme di finanziamento, tale strumento consente un corposo ricorso a mezzi privati e bancari sgravando il soggetto pubblico degli investimenti legati all'iniziativa⁸;
- ✓ Ottimizzazione delle fasi di progettazione e gestione, a motivo della cura del progetto da parte degli operatori privati specializzati: questo vuol dire tecnologie avanzate ed efficienza economica;
- ✓ Attribuzione dei rischi e quindi dei ricavi a seconda delle esigenze dei diversi soggetti: va equilibrato il rapporto tra rischi assunti e ricavi attesi. Ad esempio, nel settore idrico, l'ente locale potrebbe assumersi quei rischi che non possono essere controllati dai privati, come può avvenire in caso di carenza di liquidità del progetto. Infatti, in capo agli enti locali (attraverso le Aato⁹) vi è il compito della determinazione della tariffa applicabile;
- ✓ Coinvolgimento dei finanziatori al successo dell'iniziativa: i privati, per recuperare il proprio investimento, hanno interesse a che il flusso di cassa atteso sia tale. Quindi faranno di tutto affinché il progetto renda quanto prestabilito;
- ✓ Stretta connessione tra l'investimento ed i flussi attesi;

⁷ Sui rischi politico-regolamentativi cfr. paragrafo 1.3 .

⁸ Tale problematica in questo periodo è particolarmente sentita, a motivo dei vincoli di bilancio che impone l'Unione Europea attraverso il Patto di Stabilità e crescita.

⁹ Leggasi Autorità di ambito territoriale ottimale.

- ✓ Razionalizzazione degli investimenti: la partecipazione dei privati, che analizzano preventivamente la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, fa sì che gli investimenti siano concentrati su iniziative che possono fornire un adeguato ritorno economico. Esso indica infatti l'utilizzo da parte dell'utenza e quindi l'opportunità e la necessità dell'investimento.

Occorre tuttavia sottolineare anche gli aspetti negativi del ricorso alla finanza di progetto, che sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti:

- Tempi lunghi dell'iniziativa: dicevamo infatti che, prima dell'adozione del progetto, vi è una fase in cui si procede allo studio ed alla negoziazione dei rapporti intercorrenti tra i vari partecipanti¹⁰;
- Maggiori costi di start-up: Le procedure iniziali del progetto comportano una serie consulenze legali, finanziarie ecc. che in altri tipi di investimenti non si rendono necessarie;
- Difficoltà nell'allocazione dei rischi e dei benefici dell'operazione;
- Rigido rispetto delle norme contrattuali: una volta definiti i rapporti nella fase iniziale, essi devono essere mantenuti anche durante la progettazione e la gestione.

Ritengo che l'introduzione alla finanza di progetto sia stata sufficiente per rendere definito il quadro di riferimento. Conviene adesso concentrarsi sugli aspetti economico finanziari e sul servizio idrico integrato.

¹⁰ Vedere figura 5.1 sui soggetti interessati dal progetto.

5.2 Valutazione economico-finanziaria della project finance.

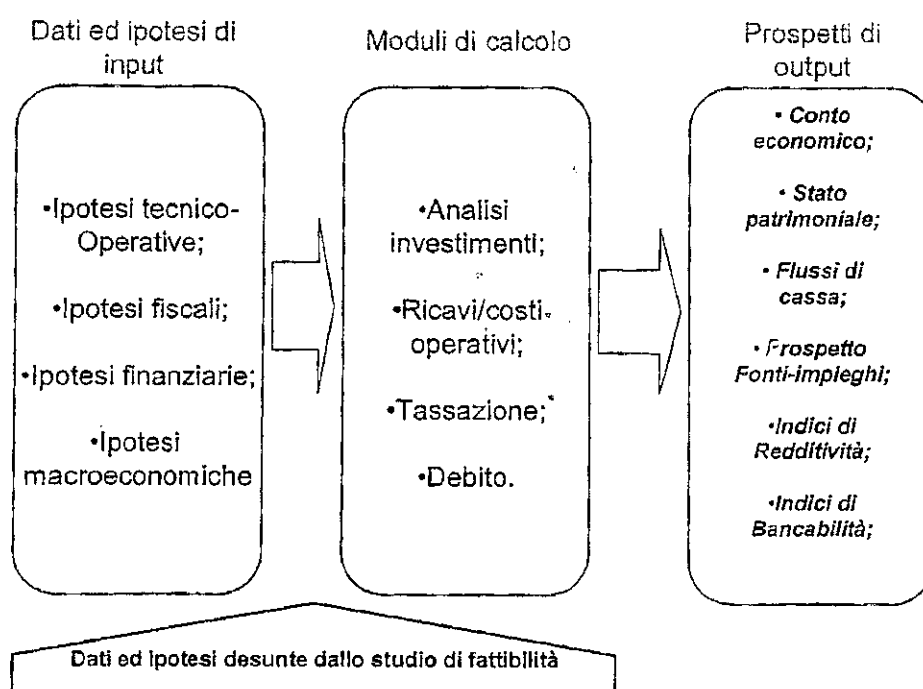
Per constatare la fattibilità di un'operazione di finanza di progetto occorre arrivare alla formulazione di un piano economico-finanziario che, sulla base di uno studio di fattibilità e di alcune ipotesi tecnico-economiche, consenta di valutare la **convenienza economica** e la **sostenibilità finanziaria**. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore e generare un livello di remunerazione del capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell'investitore privato. Mentre per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti compatibilmente con una adeguata remunerazione degli investitori privati coinvolti (banche ed imprese) nella realizzazione e nella gestione dell'iniziativa. Per verificare il rispetto di tali requisiti, occorre procedere ad una programmazione economico-finanziaria.

I passaggi da seguire per arrivare alla definizione del piano economico finanziario sono descritti nel diagramma di flusso riportato nella figura 5.2. Evidenti appaiono, come vedremo, le analogie con quanto descritto nel capitolo 3, a proposito dell'elaborazione del piano economico-finanziario. Le forme attraverso cui è possibile applicare la finanza di progetto nel servizio idrico integrato sono peraltro molteplici, e vanno dal finanziamento del singolo progetto al finanziamento complessivo del piano degli interventi. Tuttavia vi sono alcuni giuristi che sostengono, in relazione alle Legge Galli, che possa essere applicato il project financing solamente per uno specifico progetto (depuratori, acquedotti, dighe ecc.), e non sia ammissibile l'estensione di tale approccio a più interventi considerati complessivamente.

Vediamo che, come avviene per il piano d'ambito, per prima cosa si procede alla formulazione di alcune ipotesi tecnico-economiche di base

per poi quantificare le variabili strategiche (investimenti, ricavi da utenza, costi operativi ecc), onde comporre i prospetti contenenti risultati ed informazioni che consentono di valutare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto.

Figura 5.2 : Fasi della pianificazione economico-finanziaria di un'iniziativa di finanza di progetto.



Fonte : Documenti Unità tecnica finanza di Progetto, in bibliografia.

Si deve valutare in particolare le capacità di generare reddito dell'attività da gestire con la realizzazione del progetto, ed i fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione dell'investimento.

In una prima fase preliminare, il piano economico-finanziario verrà elaborato con riferimento a diversi scenari, delineati in funzione delle differenti ipotesi elaborate per le tipologie di ricavo prefigurabili dall'attività che si intende gestire con la realizzazione del progetto. Le ipotesi andranno dalle più ottimistiche fino alle più pessimiste, ma

occorre basare la programmazione su dati veritieri. Per ogni scenario verrà quindi elaborato un piano economico-finanziario su cui valutare la redditività del progetto tramite il calcolo di specifici indici, nonché della sostenibilità economico-finanziaria dello stesso.

Appare importante soprattutto, oltre alla quantificazione dei costi di investimento, anche quella dei ricavi e dei costi operativi. Sulla base dei volumi di domanda stimati, per le diverse tipologie di ricavo ipotizzate, sarà determinato il volume dei ricavi attesi. Nel settore idrico la tipologia di ricavo dovrà essere coerente con quanto previsto dalla legge 36/94 e dalle leggi regionali di attuazione, ed inoltre la struttura tariffaria e le relative modalità di adeguamento nel tempo dovranno essere allineate con il quadro di regolazione definito per il settore, ovvero si rifaranno al Metodo Normalizzato¹¹ ed alle politiche tariffarie poste a base dei piani strategici dalle Autorità di ambito. Per quanto riguarda invece i costi operativi, la loro determinazione è strettamente correlata al livello di servizio che si intende fornire. Dovrà quindi essere chiaramente definito in via preliminare il suddetto livello, che dovrà risultare pienamente congruente con i costi operativi determinati.

Una volta valutate le diverse ipotesi organizzative e gestionali, soprattutto con riferimento ai ricavi, ai costi di investimento ed operativi, si procede all'individuazione di ulteriori variabili ed a giudizi finanziari specifici del progetto in esame (struttura finanziaria, analisi delle fonti di finanziamento ecc.), contestualmente alla definizione di un piano economico-finanziario definitivo per ogni scenario, individuato con la fase precedente. Le finalità di tale passaggio sono quelle di:

- apprezzare il livello di sostenibilità finanziaria del progetto con riferimento anche al grado di **bancabilità** dello stesso;
- Identificare ed analizzare i rischi principali che lo caratterizzano;

¹¹ Sul metodo per il calcolo della tariffa v. paragrafo 3.6 .

- Verificare la capacità del progetto di garantire i livelli di convenienza economica e sostenibilità finanziaria individuati;

Vanno inoltre approfonditi ulteriori elementi, tra i quali:

- Fonti di finanziamento: Dovranno essere individuate ed analizzate le principali fonti di finanziamento disponibili di cui il progetto potrebbe beneficiare, evidenziando le fonti reperibili sui mercati finanziari (banche) ed i finanziamenti pubblici a vario titolo attivabili;
- Ipotesi finanziarie: Devono essere esplicitate le ipotesi relative alla struttura finanziaria del progetto, intese come rapporto tra capitale di rischio e capitale di debito. La struttura finanziaria dovrà tenere conto degli standard di finanziamento adottati dagli istituti bancari e finanziari per iniziative economiche riferite a schemi di finanziamento di tipo project financing;
- Analisi dei rischi: Dovranno essere individuati ed analizzati i rischi che caratterizzano il progetto per ciascuno scenario di riferimento, considerando sia la fase di costruzione sia la fase di gestione;.
- Analisi di sensitività: L'analisi sulla sensibilità dei dati fondamentali del piano economico finanziario si dovrà concretizzare in simulazioni di calcolo che consentano di verificare le variazioni dei valori degli indici di redditività e soprattutto di bancabilità, sia al mutare dei dati e delle ipotesi di input soggette a rischio, sia in presenza dell'adozione degli strumenti/modalità di mitigazione individuati per gli stessi.

Il processo iterativo che porta al piano economico finanziario definitivo si concluderà nel momento in cui sarà verificata la soddisfazione simultanea delle aspettative e degli interessi coinvolti, ovvero non solo quelle dei finanziatori (flusso di cassa disponibile per il servizio del debito) ma anche quelli dei soggetti privati promotori dell'investimento e

portatori del capitale di rischio (remunerazione per gli azionisti della società di progetto). Come detto quindi, la fase preliminare all'adozione del progetto si presenta molto complessa, in quanto bisogna primariamente ricercare un accordo tra i soggetti variamente coinvolti, anche per il fatto che il project financing non è uno strumento giuridico contemplato a se stante nel nostro ordinamento, ma è un insieme di contratti tipizzati (appalto, compravendita, mutuo, assicurazione ecc).

Il processo operativo da seguire nella stesura definitiva del piano economico-finanziario può essere suddiviso in tre fasi successive:

1. Quantificazione e trasposizione negli schemi di bilancio e nel flusso di cassa operativo (rendiconto finanziario) dei valori connessi alla gestione operativa del progetto. Tipicamente vi sarà quindi la trasposizione dei valori nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico previsionali, ma anche in quello dei flussi di cassa (rendiconto finanziario o prospetto fonti-impieghi)
2. Quantificazione e trasposizione negli schemi di bilancio e nel flusso di cassa netto dei valori inerenti la dinamica finanziaria dell'investimento;
3. Calcolo degli indici per l'analisi della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

La prima fase passa attraverso i seguenti passaggi:

- I. Determinazione dei parametri macro-economici di riferimento (tasso d'inflazione e tassi d'interesse);
- II. Analisi del programma degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria;
- III. Stima dei ricavi di esercizio, distinti in tariffari ed extra-tariffari;
- IV. Stima dei costi operativi, fra cui rientrano i costi del personale, per acquisti di materie prime ecc.;
- V. Individuazione della normativa fiscale di riferimento;

VI. Determinazione della dinamica del capitale circolante netto esplicitata attraverso la definizione dei tempi medi di incasso e di pagamento, ed anche il tasso di rotazione del magazzino.

Per quanto riguarda la seconda fase, una volta determinato il fabbisogno finanziario risultante dai prospetti di piano economico-finanziario (soprattutto dal rendiconto finanziario previsionale), devono essere valutate le proposte di finanziamento disponibili onde formulare il mix ottimale per la tipologia di progetto in esame. Sono fattori da prendere in considerazione : l'importo complessivo, la tempistica di erogazione, il tasso d'interesse prescelto e lo spread¹² richiesto dalle banche, il piano di ammortamento e la durata complessiva del finanziamento. Va inoltre determinata la politica dei dividendi da attuare qualora vi siano flussi di cassa disponibili.

Terminata la fase della stesura del piano economico e finanziario contenente informazioni circa il reddito operativo, i flussi di cassa ed il patrimonio di funzionamento è necessario che si predispongano una serie di **indicatori** per valutare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa di finanza di progetto.

La redditività del progetto può essere valutata attraverso l'analisi del TIR (tasso interno di rendimento) e del VAN (valore attuale netto), mentre per verificare la fattibilità finanziaria attraverso gli indici si può utilizzare il DSCR (debt service cover ratio).

Il Tasso Interno di Rendimento¹³ viene definito come il tasso di interesse per il quale un investimento presenta un valore attuale pari a zero (si dice, in questo caso, che l'operazione finanziaria è equa). In corrispondenza di quest'ultimo il risultato economico di un'operazione si

¹² Tale termine fa riferimento alla remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso d'interesse, che i finanziatori richiedono per il rischio attribuito all'investimento. Esso assume notevole importanza poiché molti schemi di finanza di progetto risultano notevolmente rischiosi. Vi può essere infatti il rischio che si ripeta ciò che è avvenuto in passato: si investivano ingenti risorse in infrastrutture e poi le stesse non venivano valorizzate ed utilizzate conformemente alla spesa (c.d. cattedrali nel deserto).

¹³ Sulla nozione di tasso interno di rendimento v. Moriconi F. (in bibliografia);

annulla. Sotto un'altra definizione, il TIR può essere interpretato come misura di redditività lorda, espressione del rendimento ricavabile dalla realizzazione dell'investimento calcolato senza tenere in considerazione il costo delle risorse impiegate. Il criterio di valutazione in esame prevede il confronto fra il TIR calcolato per il progetto e un tasso soglia che corrisponderà al costo stimato del capitale investito (può essere visto anche come tasso di rendimento minimo richiesto dal progetto).

Ogni qualvolta un investimento presenti un rendimento (misurato dal TIR) superiore al costo delle fonti necessarie per finanziarlo, andrebbe sicuramente realizzato in quanto economicamente conveniente. La convenienza economica di un'operazione di investimento deve essere valutata anche ponendosi nell'ottica dei soci della società di progetto, onde apprezzare il livello di redditività da questi conseguito. La formula che consente di calcolare il TIR è la seguente:

$$0 = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+Tir)} + \frac{CF_2}{(1+TIR)^2} + + \frac{CF_n}{(1+TIR)^n} = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+TIR)^t}$$

Per CF si intendono i flussi di cassa.

Il VAN rappresenta la ricchezza incrementale generata dall'investimento, espressa come se fosse immediatamente disponibile nell'istante in cui viene effettuata la valutazione (concetto di valore attuale). Analiticamente risulta determinato come somma algebrica dei flussi di cassa operativi attesi dalla realizzazione dell'intervento, scontati al tasso corrispondente al costo stimato del capitale investito. Un VAN positivo testimonia, in sostanza, la capacità del progetto di liberare flussi monetari sufficienti a ripagare l'esborso iniziale, remunerare i capitali investiti nell'operazione e lasciare eventualmente risorse disponibili per altre ulteriori destinazioni. Qualunque investimento produca quindi un VAN >

= 0, andrebbe sicuramente realizzato. Anche per questo indicatore propongo la formula :

$$VAN = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} = \sum_{i=0}^n \frac{CF_i}{(1+r)^i}$$

Descritti gli indici di redditività dell'investimento, analizziamo ora la fattibilità finanziaria attraverso il DSCR. Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa in grado di rimborsare i finanziamenti e remunerare gli azionisti privati. Si può infatti avere che un investimento sia conveniente dal punto di vista economico ma non sia realizzabile dal punto di vista finanziario. Il *debt service cover ratio* indica la capacità del reddito operativo¹⁴ di coprire gli oneri finanziari e, per ogni periodo dell'orizzonte di durata dei finanziamenti, esso è dato dal rapporto tra flusso di cassa operativo ed il servizio del debito (debt service) comprensivo della quota capitale e degli oneri finanziari:

$$DSCR = \frac{FCO}{K_t + I_t}$$

FCO sono naturalmente i flussi di cassa operativi che il progetto rende una volta realizzato, ed al denominatore abbiamo il capitale da rimborsare più gli interessi da pagare. Il tutto riferito ad un periodo t. Ovviamente nel momento della realizzazione del progetto non possiamo sapere il valore esatto di tale tasso, ed un valore pari a 1 sta ad indicare che i flussi di cassa disponibili sono perfettamente sufficienti a coprire il servizio del debito. Un valore superiore è sicuramente auspicabile¹⁵. Il

¹⁴ Sul calcolo del reddito operativo (ricavi operativi - costi operativi) v. capitolo 3.

¹⁵ I valori risultanti dal mercato del project finance sono compresi tra 1,4 ed 1,6.

livello del DSCR dipende strettamente dalla rischiosità che gli investitori attribuiscono all'investimento (soprattutto le banche), ed un ruolo importante è giocato dalla certezza dei flussi di cassa generati dai ricavi. Spesso si associa il calcolo di tale indice con una media della stesso nei vari sotto-periodi in cui è articolato il finanziamento.

Ho ritenuto, in tale paragrafo, di focalizzare l'attenzione su aspetti peculiari della finanza di progetto, cercando di evitare la ripetizione di quanto esposto sulla programmazione nel capitolo 3. Infatti la fase di programmazione economico-finanziaria coincide perfettamente con quella illustrata per la redazione del piano economico finanziario di un ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato. Vi sono infatti molte analogie, in quanto entrambi i sistemi consentono di realizzare quel partenariato pubblico privato in questi tempi così auspicato, ed inoltre per entrambi è necessario tradurre delle scelte in termini economico finanziari per poi verificarne la sostenibilità. Ovviamente gli strumenti e le finalità sono differenti, ma ci riferiamo egualmente alla necessità di una programmazione che ci dica se un investimento od una serie di investimenti sono realizzabili dal punto di vista dell'economicità e della sostenibilità finanziaria.

5.3 Riflessioni sull'applicabilità al servizio idrico integrato.

Chiariti i caratteri generali della finanza di progetto, voglio provare ora a porre alcune questioni sulla effettiva applicazione di un approccio del genere per il finanziamento degli interventi programmati nel piano d'ambito del servizio idrico integrato. Dicevo, nel paragrafo precedente, che è dubbia l'applicabilità del project financing per il finanziamento in blocco dei costi operativi e d'investimento che la società di gestione deve sostenere in base al piano d'ambito. Diverso è il discorso se ci si riferisce

ad investimenti mirati, che sarebbero affidati in concessione¹⁶ dalle Autorità di ambito oppure direttamente dal gestore. Il ricorso a tale strumento è quindi un'opportunità a disposizione della società che gestisce il servizio affinché si finanzino parte dei costi operativi e d'investimento, senza gravare troppo sulla tariffa. Infatti l'investimento dei privati, come accade nel project financing, verrebbe ripagato dai flussi di cassa provenienti dal corrispettivo pagato dall'utenza che usufruisce di quell'investimento. Quindi il finanziamento non passa per il piano degli interventi e perciò non vi è imputazione di ammortamenti per investimenti a carico della tariffa reale media¹⁷ (nel caso di project financing interamente finanziato da capitali privati). Si potrebbe perciò rendere utile il ricorso alla finanza di progetto perché il gestore è obbligato a realizzare degli investimenti che, come abbiamo visto, sono per la maggior parte concentrati nei primi anni di esercizio onde ottenere un miglioramento abbastanza veloce dei livelli di servizio. In base al piano economico-finanziario e tariffario si ha la copertura integrale dei costi d'esercizio e dei costi di investimento per ogni anno, i quali devono essere sostanzialmente sostenuti in anticipo rispetto al loro recupero attraverso l'imputazione degli ammortamenti in tariffa. Come possiamo vedere nel capitolo 3¹⁸, dalla tabella 3.9 e dal grafico 3.1, si comprende come anche nell'ambito territoriale ottimale Umbria 2 la maggiore entità degli interventi sia concentrata nei primi anni di gestione, e ciò conferma la necessità di reperire risorse finanziarie per pagare gli investimenti, che sono corposi nei primi anni.

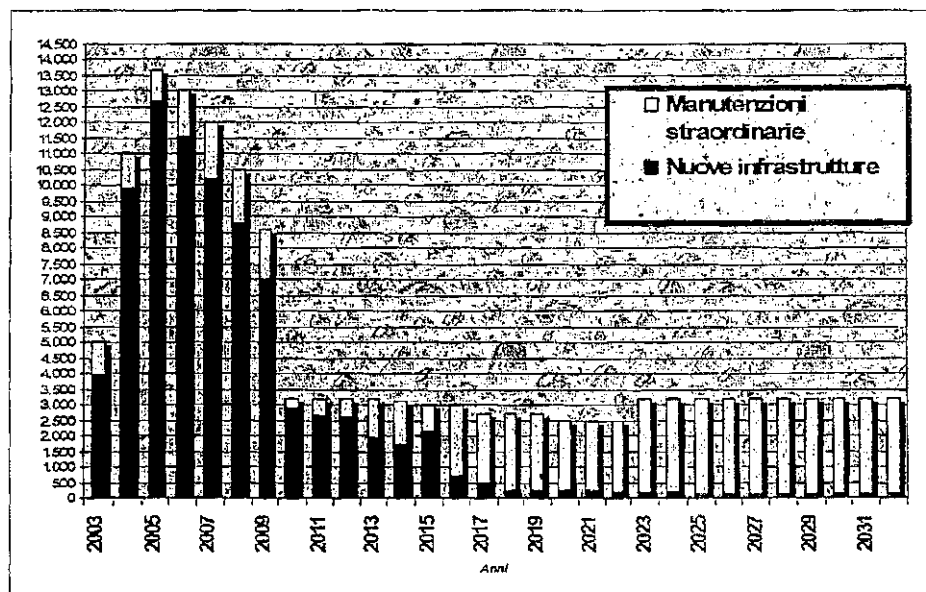
¹⁶ Secondo lo schema delineato dall'art. 19, l. 109/94 (Legge Merloni).

¹⁷ Per gli elementi che concorrono a formare la tariffa v. paragrafo 3.6. Infatti i costi operativi e gli ammortamenti sono la base di partenza principale per il calcolo della tariffa, e tanto saranno maggiori quanto più la tariffa sarà elevata, affinché copra negli anni i suddetti costi ed investimenti.

¹⁸ Paragrafo 3.3.

Nella figura seguente si ripropone, onde fornire un'idea delle risorse di cui si ha bisogno nei primi anni, il grafico degli investimenti programmati nell'Ato Umbria 2:

Grafico 5.1 : Investimenti da piano d'ambito per tutto il periodo di durata della concessione, suddivisi tra nuove infrastrutture e manutenzioni straordinarie.



Fonte : Piano d'ambito definitivo, aggiornamento 2003, Autorità di ambito territoriale ottimale Umbria 2 .

Nell'ambito delle società miste pubblico-private a cui è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato è spesso previsto, attraverso patti parasociali, che l'esecuzione di taluni interventi sia affidata al socio privato di minoranza, ed inoltre nelle convenzioni di affidamento è attribuita la responsabilità al gestore dell'esecuzione e del finanziamento delle infrastrutture. E' quindi quest'ultimo che deve reperire le fonti di finanziamento, attraverso mezzi propri (ricorrendo ad aumenti di capitale sociale) ma anche attraverso capitale di credito. Il ricorso a quest'ultima tipologia deve avvenire considerando la notevole entità del fabbisogno per i primi anni e la possibilità, proprio per le caratteristiche del settore, di ricorrere al project financing. In questo caso le banche finanziatrici

non potranno rivalersi sulle infrastrutture di cui al progetto in quanto si tratta di beni pubblici, ma **esclusivamente sui flussi di cassa disponibili dopo l'attivazione dell'investimento**. Così anche altri investitori privati dovranno sperare, per avere un ritorno sul capitale investito, sui medesimi flussi.

L'ordinamento italiano prevede la finanza di progetto all'interno della Legge Merloni, da cui risulta che è applicabile strettamente alle ipotesi in essa contemplate. Si pone, nell'ambito del quadro giuridico del project financing, il problema della ripartizione delle responsabilità e quindi delle garanzie da suddividere tra Autorità di ambito (che rappresenta gli enti locali) e gestore, questione importante per gli istituti finanziatori. Da una parte il gestore è obbligato a realizzare gli interventi previsti nel piano d'ambito, dall'altra a reperire fonti di finanziamento e, per la soluzione del project financing, non sono previsti strumenti legislativi idonei per garantire le banche finanziatrici dai rischi tipici di questo approccio. Va fatto quindi ricorso all'autonomia privata, e tuttavia l'Associazione Bancaria Italiana ha predisposto dei documenti in cui sono indicate tutte le garanzie da fornire per il ricorso alla finanza di progetto. Si dovranno perciò predisporre, nella convenzione di gestione, opportune clausole di garanzia richieste per tale strumento, che riguardino in particolar modo i rapporti tra Autorità di ambito e gestore. Mentre quelle che esulano dal citato rapporto dovranno essere menzionate nello statuto della società di gestione e nei patti parasociali. Tali garanzie dovrebbero riguardare in particolare:

- ✓ L'equilibrio economico-finanziario della gestione, che deve essere fatto rispettare dall'Autorità di ambito;
- ✓ Obblighi che il gestore assume, in merito alla gestione del servizio, nei confronti degli enti locali;
- ✓ La tariffa, e quindi l'intervento dell'Autorità qualora vi siano scostamenti nel piano economico-finanziario;

- ✓ La risoluzione dell'affidamento per inadempimento del gestore e subentro del nuovo gestore;

Inoltre, come abbiamo visto nel capitolo 3¹⁹, la determinazione dei ricavi da fatturato non è sempre univoca e comunque necessita di un primo riscontro con la realtà per poi appoggiarsi su previsioni più solide. Sta quindi, di nuovo, all'Autorità di ambito la responsabilità di formulare previsioni che siano il più possibili coerenti ed attendibili. Assume, in questo contesto, una particolare importanza la ricognizione²⁰ precedente alla redazione del piano d'ambito, e precisamente le informazioni che forniscono i singoli comuni sul fatturato da gestione idrica²¹. Se ovviamente vi sono degli errori, ne risentirà tutta la programmazione economico-finanziaria e quindi la gestione efficace, efficiente ed economica.

Rimane comunque, al di là di ogni possibile soluzione, la separazione tra l'obbligo del gestore di rispettare quanto previsto nel piano d'ambito e l'obbligo delle banche di erogare il finanziamento al gestore. Quest'ultimo impegno vi sarà infatti dopo aver accuratamente valutato la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria del progetto di investimento che si intende implementare.

Per concludere le riflessioni del presente capitolo, diciamo che la finanza di progetto è uno strumento che si presta molto ad essere applicato nell'ambito del servizio idrico integrato, ma che a mio parere avrà la sua diffusa utilizzazione quando saranno meglio definiti i profili giuridici dell'operazione nell'ambito di tale contesto di riferimento e sarà resa perfettamente operativa la riforma del servizio idrico integrato in quanto ancora, in alcune parti d'Italia, non si è neanche proceduto

¹⁹ Per le previsioni sul fatturato v. paragrafo 3.7.

²⁰ Sulla ricognizione delle opere ed infrastrutture esistenti v. Paragrafo 2.3.

²¹ Informazioni derivanti dal periodo precedente all'applicazione della Legge Galli, caratterizzato dalle c.d. gestioni in economia, ma anche della gestione da parte delle s.p.a. municipalizzate.

all'affidamento della gestione. Teniamo comunque conto del fatto che la riforma, anche laddove si sia proceduto a compiere tutti i passi di legge, deve avere un riscontro pratico che a tutt'ora non consente di dare un giudizio definito e ben strutturato sull'efficacia, efficienza ed economicità della gestione idrica integrata. E' pacifico che questo è dovuto principalmente alla situazione in cui versava il servizio ante Legge Galli, dove vi era scarsa attenzione agli investimenti infrastrutturali ed il profilo della qualità non veniva curato. Ma anche laddove vi fosse stata una situazione migliore (v. municipalizzate), la riforma ha incontrato e continua ad incontrare forti contrasti.

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU

(BP-2009-23-2-068) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

- **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**
Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- **LIBRERIA DELLO STATO**
Piazza Verdi n. 10, tel. 06/85081
- **LIBRERIA GODEL S.r.l.**
Via Poli n. 46, tel. 06/6798716
- **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**
Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073

ABBONAMENTI ANNO 2009

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio – Ufficio BUR – Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno dieci giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato da una lettera di richiesta pubblicazione e dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio inserzione sul Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06